

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Lunedì, 7 gennaio 2019

SI PUBBLICA
IL LUNEDÌ E IL GIOVEDÌ


DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

UNIONE EUROPEA


SOMMARIO

REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE

| | |
|--|---------|
| <u>Decisione (UE) 2018/1676 del Consiglio, del 15 ottobre 2018, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo sulla protezione degli investimenti tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Singapore, dall'altra (19CE0041)</u> | Pag. 1 |
| <u>Regolamento (UE) 2018/1677 della Commissione, del 5 novembre 2018, recante divieto di pesca della sogliola nelle zone 7 h, 7 j e 7k per le navi battenti bandiera belga (19CE0042)</u> | Pag. 3 |
| <u>Regolamento (UE) 2018/1678 della Commissione, del 5 novembre 2018, recante divieto di pesca dell'eglefino nelle zone 7b-k, 8, 9 e 10 e nelle acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1 per le navi battenti bandiera belga (19CE0043)</u> | Pag. 5 |
| <u>Regolamento (UE) 2018/1679 della Commissione, del 5 novembre 2018, recante divieto di pesca del sugarello cileno nella zona della convenzione SPRFMO per le navi battenti bandiera lituana (19CE0044)</u> | Pag. 7 |
| <u>Regolamento (UE) 2018/1680 della Commissione, del 5 novembre 2018, recante divieto di pesca della passera di mare nelle zone 7h, 7j e 7k per le navi battenti bandiera belga (19CE0045)</u> | Pag. 9 |
| <u>Regolamento (UE) 2018/1681 della Commissione, del 5 novembre 2018, recante divieto di pesca del sugarello cileno nella zona della convenzione SPRFMO per le navi battenti bandiera dei Paesi Bassi (19CE0046)</u> | Pag. 11 |
| <u>Regolamento (UE) 2018/1682 della Commissione, del 5 novembre 2018, recante divieto di pesca del sugarello cileno nella zona della convenzione SPRFMO per le navi battenti bandiera polacca (19CE0047)</u> | Pag. 13 |
| <u>Regolamento (UE) 2018/1683 della Commissione, del 5 novembre 2018, recante divieto di pesca del sugarello cileno nella zona della convenzione SPRFMO per le navi battenti bandiera tedesca (19CE0048)</u> | Pag. 15 |
| <u>Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1684 della Commissione, dell'8 novembre 2018, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di meccanismi a leva per raccoglitori originari della Repubblica popolare cinese a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio (19CE0049)</u> | Pag. 17 |



| | |
|--|----------|
| <u>Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1685 della Commissione, dell'8 novembre 2018, relativo a condizioni uniformi di trasmissione delle serie storiche per la nuova ripartizione regionale in conformità al regolamento (CE) n. 1059/2003 (19CE0050).....</u> | Pag. 33 |
| <u>Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1686 della Commissione, dell'8 novembre 2018, recante fissazione del prezzo minimo di vendita di latte scremato in polvere per la ventisettesima gara parziale nell'ambito della gara aperta dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/2080 (19CE0051).....</u> | Pag. 35 |
| <u>Decisione di esecuzione (UE) 2018/1687 della Commissione, del 7 novembre 2018, che modifica la decisione 2007/25/CE della Commissione relativa a talune misure di protezione contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità e ai movimenti di volatili al seguito dei rispettivi proprietari all'interno della Comunità, per quanto riguarda il suo periodo di applicazione [notificata con il numero C(2018) 7240] (19CE0052).....</u> | Pag. 36 |
| <u>Decisione di esecuzione (UE) 2018/1688 della Commissione, del 7 novembre 2018, che concede deroghe alla Slovacchia per quanto riguarda la trasmissione di statistiche a norma del regolamento (CE) n. 1099/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche dell'energia [notificata con il numero C(2018) 7304] (19CE0053).....</u> | Pag. 38 |
| <u>Decisione di esecuzione (UE) 2018/1689 della Commissione, dell'8 novembre 2018, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE recante misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri [notificata con il numero C(2018) 7511] (19CE0054).....</u> | Pag. 39 |
| <i>Publicati nel n. L 279 del 9 novembre 2018</i> | |
| <u>Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1690 della Commissione, del 9 novembre 2018, che istituisce dazi compensativi definitivi sulle importazioni di determinati pneumatici, nuovi e ricostruiti, del tipo utilizzato per autobus o autocarri, con un indice di carico superiore a 121, originari della Repubblica popolare cinese e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1579 della Commissione che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di determinati pneumatici, nuovi o ricostruiti, di gomma, del tipo utilizzato per autobus o autocarri, con un indice di carico superiore a 121 originari della Repubblica popolare cinese e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2018/163 (19CE0055).....</u> | Pag. 65 |
| <i>Publicato nel n. L 283 del 12 novembre 2018</i> | |
| <u>Adozione definitiva (UE, Euratom) 2018/1691 del bilancio rettificativo n. 5 dell'Unione europea per l'esercizio 2018 (19CE0056).....</u> | Pag. 189 |
| <i>Publicato nel n. L 289 del 16 novembre 2018</i> | |
| <u>Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1692 della Commissione, del 5 novembre 2018, relativo all'approvazione di una modifica del disciplinare di una denominazione di origine protetta o di un'indicazione geografica protetta («Tacoronte-Acentejo» (DOP)) (19CE0057).....</u> | Pag. 212 |
| <u>Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1693 della Commissione, del 5 novembre 2018, che conferisce la protezione di cui all'articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio alla denominazione «Vijlen» (DOP) (19CE0058).....</u> | Pag. 214 |
| <u>Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1694 della Commissione, del 7 novembre 2018, che conferisce la protezione di cui all'articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio alla denominazione «Oolde» (DOP) (19CE0059).....</u> | Pag. 215 |
| <u>Direttiva (UE) 2018/1695 del Consiglio, del 6 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto, con riguardo al periodo di applicazione del meccanismo facoltativo di inversione contabile alla cessione di determinati beni e alla prestazione di determinati servizi a rischio di frodi e del meccanismo di reazione rapida contro le frodi in materia di IVA (19CE0060).....</u> | Pag. 216 |
| <u>Decisione di esecuzione (UE) 2018/1696 del Consiglio, del 13 luglio 2018, concernente le regole di funzionamento del comitato di selezione di cui all'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1939 relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea («EPP») (19CE0061).....</u> | Pag. 219 |



Decisione (UE) 2018/1697 del Consiglio, del 6 novembre 2018, relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in sede di Comitato europeo per l'elaborazione di norme per la navigazione interna e in sede di Commissione centrale per la navigazione sul Reno sull'adozione di norme relative a requisiti tecnici per le navi adibite alla navigazione interna (19CE0062)..... Pag. 224


Decisione di esecuzione (UE) 2018/1698 della Commissione, del 9 novembre 2018, relativa ad alcuni provvedimenti cautelari contro la peste suina africana in Bulgaria [notificata con il numero C(2018) 7543] (19CE0063)..... Pag. 226

Publicati nel n. L 282 del 12 novembre 2018

RETTIFICHE


Rettifica del regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE e del regolamento (UE) n. 596/2014 (GU L 171 del 29 giugno 2016) (19CE0064)..... Pag. 229

Publicato nel n. L 279 del 9 novembre 2018



AVVERTENZA

Le indicazioni contenute nelle note dei provvedimenti qui pubblicati si riferiscono alla «Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea».



REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE

DECISIONE (UE) 2018/1676 DEL CONSIGLIO

del 15 ottobre 2018

relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo sulla protezione degli investimenti tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Singapore, dall'altra

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il 23 aprile 2007 il Consiglio ha autorizzato la Commissione a negoziare un accordo di libero scambio (ALS) con gli Stati membri dell'Associazione delle nazioni del sud-est asiatico (ASEAN). Tale autorizzazione prevedeva la possibilità di avviare negoziati bilaterali.
- (2) Il 22 dicembre 2009 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati bilaterali per un accordo di libero scambio con singoli Stati membri dell'ASEAN, cominciando da Singapore, da condursi in conformità con le direttive di negoziato esistenti.
- (3) Il 12 settembre 2011 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad estendere i negoziati in corso con Singapore anche al tema della protezione degli investimenti.
- (4) I negoziati per un accordo sulla protezione degli investimenti tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Singapore, dall'altra, («accordo») sono stati portati a termine ed è opportuno firmare l'accordo a nome dell'Unione, a condizione che siano rispettate le procedure necessarie per la sua conclusione in una data successiva,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:


Articolo 1

È autorizzata la firma, a nome dell'Unione, dell'accordo sulla protezione degli investimenti tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Singapore, dall'altra, con riserva della sua conclusione. ⁽¹⁾

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l'accordo a nome dell'Unione.

⁽¹⁾ Il testo dell'accordo sarà pubblicato unitamente alla decisione relativa alla sua conclusione.



Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.


Fatto a Lussemburgo, il 15 ottobre 2018

Per il Consiglio

La presidente

E. KÖSTINGER

19CE0041



REGOLAMENTO (UE) 2018/1677 DELLA COMMISSIONE**del 5 novembre 2018****recante divieto di pesca della sogliola nelle zone 7 h, 7 j e 7k per le navi battenti bandiera belga**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 36, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2018/120 del Consiglio ⁽²⁾ fissa i contingenti per il 2018.
- (2) In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2018.
- (3) È quindi necessario vietare le attività di pesca di detto stock,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1***Esaurimento del contingente**

Il contingente di pesca assegnato per il 2018 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.


*Articolo 2***Divieti**

Le attività di pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.

*Articolo 3***Entrata in vigore**Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ GUL 343 del 22.12.2009, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (UE) 2018/120 del Consiglio, del 23 gennaio 2018, che stabilisce, per il 2018, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione, e che modifica il regolamento (UE) 2017/127 (GUL 27 del 31.1.2018, pag. 1).



Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 novembre 2018

*Per la Commissione,
a nome del presidente
João AGUIAR MACHADO
Direttore generale*

Direzione generale degli Affari marittimi e della pesca

ALLEGATO

| | |
|------------------|---------------------------------|
| N. | 19/TQ120 |
| Stato membro | Belgio |
| Stock | SOL/7HJK. |
| Specie | Sogliola (<i>Solea solea</i>) |
| Zona | 7 h, 7 j e 7k |
| Data di chiusura | 14.9.2018 |

19CE0042



REGOLAMENTO (UE) 2018/1678 DELLA COMMISSIONE
del 5 novembre 2018

**recante divieto di pesca dell'eglefino nelle zone 7b-k, 8, 9 e 10 e nelle acque dell'Unione della zona
Copace 34.1.1 per le navi battenti bandiera belga**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 36, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2018/120 del Consiglio ⁽²⁾ fissa i contingenti per il 2018.
- (2) In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2018.
- (3) È quindi necessario vietare le attività di pesca di detto stock,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Esaurimento del contingente

Il contingente di pesca assegnato per il 2018 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

Articolo 2

Divieti

Le attività di pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.


Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (UE) 2018/120 del Consiglio, del 23 gennaio 2018, che stabilisce, per il 2018, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione, e che modifica il regolamento (UE) 2017/127 (GU L 27 del 31.1.2018, pag. 1).



Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 novembre 2018


*Per la Commissione,
a nome del presidente*
João AGUIAR MACHADO
Direttore generale

Direzione generale degli Affari marittimi e della pesca

ALLEGATO

| | |
|------------------|---|
| N. | 20/TQ120 |
| Stato membro | Belgio |
| Stock | HAD/7X7A34 |
| Specie | Eglefino (<i>Melanogrammus aeglefinus</i>) |
| Zona | 7b-k, 8, 9 e 10; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1 |
| Data di chiusura | 14.9.2018 |

19CE0043



REGOLAMENTO (UE) 2018/1679 DELLA COMMISSIONE**del 5 novembre 2018****recante divieto di pesca del sugarello cileno nella zona della convenzione SPRFMO per le navi battenti bandiera lituana**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 36, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2018/120 del Consiglio ⁽²⁾ fissa i contingenti per il 2018.
- (2) In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2018.
- (3) È quindi necessario vietare le attività di pesca di detto stock,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1***Esaurimento del contingente**

Il contingente di pesca assegnato per il 2018 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.


*Articolo 2***Divieti**

Le attività di pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.

*Articolo 3***Entrata in vigore**Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (UE) 2018/120 del Consiglio, del 23 gennaio 2018, che stabilisce, per il 2018, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione, e che modifica il regolamento (UE) 2017/127 (GU L 27 del 31.1.2018, pag. 1).



Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.


Fatto a Bruxelles, il 5 novembre 2018

*Per la Commissione,
a nome del presidente
João AGUIAR MACHADO
Direttore generale
Direzione generale degli Affari marittimi e della pesca*

ALLEGATO

| | |
|------------------|---|
| N. | 21/TQ120 |
| Stato membro | Lituania |
| Stock | CJM/SPRFMO |
| Specie | Sugarello cileno (<i>Trachurus murphyi</i>) |
| Zona | Zona della convenzione SPRFMO |
| Data di chiusura | 18.9.2018 |

19CE0044



REGOLAMENTO (UE) 2018/1680 DELLA COMMISSIONE**del 5 novembre 2018****recante divieto di pesca della passera di mare nelle zone 7h, 7j e 7k per le navi battenti bandiera belga**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 36, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2018/120 del Consiglio ⁽²⁾ fissa i contingenti per il 2018.
- (2) In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2018.
- (3) È quindi necessario vietare le attività di pesca di detto stock,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1***Esaurimento del contingente**

Il contingente di pesca assegnato per il 2018 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.


*Articolo 2***Divieti**

Le attività di pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.

*Articolo 3***Entrata in vigore**Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (UE) 2018/120 del Consiglio, del 23 gennaio 2018, che stabilisce, per il 2018, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione, e che modifica il regolamento (UE) 2017/127 (GU L 27 del 31.1.2018, pag. 1).



Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 novembre 2018


*Per la Commissione,
a nome del presidente
João AGUIAR MACHADO
Direttore generale*

Direzione generale degli Affari marittimi e della pesca

ALLEGATO

| | |
|------------------|--|
| N. | 22/TQ120 |
| Stato membro | Belgio |
| Stock | PLE/7HJK. |
| Specie | Passera di mare (<i>Pleuronectes platessa</i>) |
| Zona | 7h, 7j e 7k |
| Data di chiusura | 19.9.2018 |

19CE0045



REGOLAMENTO (UE) 2018/1681 DELLA COMMISSIONE**del 5 novembre 2018****recante divieto di pesca del sugarello cileno nella zona della convenzione SPRFMO per le navi battenti bandiera dei Paesi Bassi**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 36, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2018/120 del Consiglio ⁽²⁾ fissa i contingenti per il 2018.
- (2) In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2018.
- (3) È quindi necessario vietare le attività di pesca di detto stock,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1***Esaurimento del contingente**

Il contingente di pesca assegnato per il 2018 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

*Articolo 2***Divieti**

Le attività di pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.

*Articolo 3***Entrata in vigore**Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (UE) 2018/120 del Consiglio, del 23 gennaio 2018, che stabilisce, per il 2018, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione, e che modifica il regolamento (UE) 2017/127 (GU L 27 del 31.1.2018, pag. 1).



Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 novembre 2018

*Per la Commissione,
a nome del presidente
João AGUIAR MACHADO
Direttore generale*

Direzione generale degli Affari marittimi e della pesca

ALLEGATO

| | |
|------------------|---|
| N. | 23/TQ120 |
| Stato membro | Paesi Bassi |
| Stock | CJM/SPRFMO |
| Specie | Sugarello cileno (<i>Trachurus Murphyi</i>) |
| Zona | Zona della convenzione SPRFMO |
| Data di chiusura | 18.9.2018 |

19CE0046



REGOLAMENTO (UE) 2018/1682 DELLA COMMISSIONE**del 5 novembre 2018****recante divieto di pesca del sugarello cileno nella zona della convenzione SPRFMO per le navi battenti bandiera polacca**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 36, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2018/120 del Consiglio ⁽²⁾ fissa i contingenti per il 2018.
- (2) In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2018.
- (3) È quindi necessario vietare le attività di pesca di detto stock,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1***Esaurimento del contingente**

Il contingente di pesca assegnato per il 2018 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.


*Articolo 2***Divieti**

Le attività di pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.

*Articolo 3***Entrata in vigore**Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (UE) 2018/120 del Consiglio, del 23 gennaio 2018, che stabilisce, per il 2018, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione, e che modifica il regolamento (UE) 2017/127 (GU L 27 del 31.1.2018, pag. 1).



Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 novembre 2018


*Per la Commissione,
a nome del presidente
João AGUIAR MACHADO
Direttore generale*

Direzione generale degli Affari marittimi e della pesca

ALLEGATO

| | |
|------------------|---|
| N. | 24/TQ120 |
| Stato membro | Polonia |
| Stock | CJM/SPRFMO |
| Specie | Sugarello cileno (<i>Trachurus murphyi</i>) |
| Zona | Zona della convenzione SPRFMO |
| Data di chiusura | 18.9.2018 |

19CE0047



REGOLAMENTO (UE) 2018/1683 DELLA COMMISSIONE**del 5 novembre 2018****recante divieto di pesca del sugarello cileno nella zona della convenzione SPRFMO per le navi battenti bandiera tedesca**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 36, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2018/120 del Consiglio ⁽²⁾ fissa i contingenti per il 2018.
- (2) In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2018.
- (3) È quindi necessario vietare le attività di pesca di detto stock,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1***Esaurimento del contingente**

Il contingente di pesca assegnato per il 2018 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.


*Articolo 2***Divieti**

Le attività di pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.

*Articolo 3***Entrata in vigore**Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (UE) 2018/120 del Consiglio, del 23 gennaio 2018, che stabilisce, per il 2018, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione, e che modifica il regolamento (UE) 2017/127 (GU L 27 del 31.1.2018, pag. 1).



Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 novembre 2018


*Per la Commissione,
a nome del presidente
João AGUIAR MACHADO
Direttore generale*

Direzione generale degli Affari marittimi e della pesca

ALLEGATO

| | |
|------------------|---|
| N. | 25/TQ120 |
| Stato membro | Germania |
| Stock | CJM/SPRFMO |
| Specie | Sugarello cileno (<i>Trachurus murphyi</i>) |
| Zona | Zona della convenzione SPRFMO |
| Data di chiusura | 20.9.2018 |

19CE0048



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1684 DELLA COMMISSIONE
dell'8 novembre 2018

che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di meccanismi a leva per raccoglitori originari della Repubblica popolare cinese a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea ⁽¹⁾ («il regolamento di base»), in particolare l'articolo 11, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

1. PROCEDURA

1.1. Inchieste precedenti e misure in vigore

- (1) Il Consiglio ha istituito, con il regolamento (CE) n. 1136/2006 del Consiglio ⁽²⁾, un dazio antidumping sulle importazioni di meccanismi a leva originari della Repubblica popolare cinese («RPC») («le misure iniziali»). L'inchiesta che ha condotto all'istituzione delle misure iniziali è denominata in appresso «l'inchiesta iniziale».
- (2) In seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 ⁽³⁾ («il precedente riesame in previsione della scadenza»), il Consiglio ha reistituito, con il regolamento di esecuzione (CE) n. 796/2012 del Consiglio ⁽⁴⁾, le misure antidumping definitive sulle importazioni di meccanismi a leva per raccoglitori originari della RPC.

1.2. Domanda di riesame in previsione della scadenza

- (3) In seguito alla pubblicazione di un avviso di imminente scadenza ⁽⁵⁾, la Commissione ha ricevuto una domanda di riesame a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036.
- (4) La domanda di riesame è stata presentata il 30 maggio 2017 dall'associazione dei produttori di meccanismi a leva per raccoglitori *Lever Arch Mechanism Manufacturers Association* («il richiedente») per conto di tre produttori dell'Unione che rappresentano circa il 95 % della produzione totale dell'Unione di meccanismi a leva per raccoglitori. La domanda di riesame era motivata dal fatto che la scadenza delle misure potrebbe comportare il rischio di persistenza del dumping e di reiterazione del pregiudizio ai danni dell'industria dell'Unione.

1.3. Apertura

- (5) Avendo stabilito, dopo aver consultato il comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base, che esistevano elementi di prova sufficienti per l'apertura di un riesame in previsione della scadenza, il 1° settembre 2017 la Commissione ha annunciato, con un avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽⁶⁾ («avviso di apertura»), l'apertura di un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.

1.4. Periodo dell'inchiesta di riesame e periodo in esame

- (6) L'inchiesta relativa alla persistenza o alla reiterazione del dumping ha riguardato il periodo compreso tra il 1° luglio 2016 e il 30 giugno 2017 («il periodo dell'inchiesta di riesame» o «PIR»). L'analisi delle tendenze utili per valutare il rischio di persistenza o reiterazione del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1° gennaio 2014 e la fine del periodo dell'inchiesta di riesame («il periodo in esame»).

⁽¹⁾ GUL 176 del 30.6.2016, pag. 21.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1136/2006 del Consiglio, del 24 luglio 2006, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di meccanismi a leva originari della Repubblica popolare cinese (GUL 205 del 27.7.2006, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GUL 343 del 22.12.2009, pag. 51).

⁽⁴⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 796/2012 del Consiglio, del 30 agosto 2012, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di meccanismi a leva per raccoglitori originari della Repubblica popolare cinese a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 (GUL 238 del 4.9.2012, pag. 5).

⁽⁵⁾ Avviso di imminente scadenza di alcune misure antidumping (GU C 466 del 14.12.2016, pag. 20).

⁽⁶⁾ Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni di meccanismi a leva per raccoglitori originari della Repubblica popolare cinese (GU C 290 dell'1.9.2017, pag. 3).



1.5. Parti interessate

- (7) Nell'avviso di apertura la Commissione ha invitato tutte le parti interessate a partecipare all'inchiesta. Essa ha inoltre informato ufficialmente dell'apertura del riesame in previsione della scadenza il richiedente, gli altri produttori noti dell'Unione, i produttori esportatori della RPC, gli importatori/utilizzatori notoriamente interessati nonché le autorità della RPC.
- (8) Le parti interessate sono state invitate a comunicare le loro osservazioni nonché a fornire informazioni ed elementi di prova entro i termini fissati nell'avviso di apertura. Esse hanno anche avuto la possibilità di chiedere per iscritto un'audizione con i servizi della Commissione incaricati dell'inchiesta e/o il consigliere auditore nei procedimenti in materia commerciale.

1.5.1. Campionamento

- (9) Nell'avviso di apertura la Commissione ha precisato che avrebbe potuto ricorrere al campionamento delle parti interessate in conformità all'articolo 17 del regolamento di base.

1.5.1.1. Campionamento dei produttori esportatori della RPC

- (10) In considerazione del numero palesemente elevato di produttori esportatori della RPC, nell'avviso di apertura è stato previsto un campionamento.
- (11) Per decidere se il campionamento fosse necessario e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha invitato tutti i produttori esportatori noti della RPC a fornire le informazioni specificate nell'avviso di apertura. Le informazioni richieste comprendevano il volume di produzione e la capacità produttiva. La Commissione ha chiesto inoltre alla missione della RPC presso l'Unione europea di indicare e/o contattare eventuali altri produttori esportatori che potessero essere interessati a partecipare all'inchiesta.
- (12) Nessuno dei 33 produttori esportatori cinesi contattati né alcun altro produttore esportatore cinese si è manifestato per fornire le informazioni richieste.

1.5.1.2. Campionamento dei produttori dell'Unione


- (13) Nell'avviso di apertura la Commissione ha comunicato di aver selezionato in via provvisoria un campione di produttori dell'Unione. In conformità all'articolo 17 del regolamento di base il campione è stato selezionato in base al volume delle vendite del prodotto simile. Il campione era costituito da tre produttori dell'Unione. I produttori dell'Unione inseriti nel campione rappresentavano più del 75 % della produzione totale stimata dell'industria dell'Unione e più del 75 % del volume totale delle vendite dell'industria dell'Unione effettuate nell'Unione ad acquirenti indipendenti durante il PIR. La Commissione ha invitato le parti interessate a presentare osservazioni sul campione provvisorio. Non essendo pervenuta alcuna osservazione, il campione provvisorio è stato confermato. Esso è stato considerato rappresentativo per l'industria dell'Unione.

1.5.1.3. Campionamento degli importatori indipendenti

- (14) Per consentire alla Commissione di decidere se fosse necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, selezionare un campione, gli importatori indipendenti sono stati invitati a partecipare alla presente inchiesta. Tali parti sono state invitate a manifestarsi, fornendo alla Commissione le informazioni sulle loro società richieste nell'allegato II dell'avviso di apertura.
- (15) Nella fase di apertura la Commissione ha inoltre contattato 26 importatori indicati nella domanda di riesame e li ha invitati a descrivere le proprie attività e a compilare l'allegato II dell'avviso di apertura.
- (16) Nessuno degli importatori si è manifestato alla Commissione.

1.5.2. Questionari

- (17) La Commissione ha inviato questionari ai tre produttori dell'Unione inseriti nel campione e a tre utilizzatori indicati nella domanda di riesame.
- (18) Sono stati inoltre inviati questionari a 38 produttori in potenziali paesi terzi a economia di mercato, cioè in Cambogia, Giappone, India, Iran, Svizzera, Thailandia e Ucraina. Nessun produttore dei potenziali paesi di riferimento ha inviato alla Commissione una risposta completa al questionario.



- (19) I tre produttori dell'Unione inseriti nel campione hanno risposto al questionario, mentre nessuno degli utilizzatori ha fornito una risposta.
- (20) Come indicato al considerando 12, nessun produttore esportatore cinese ha collaborato e ha risposto al questionario.

1.5.3. Visite di verifica

- (21) La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per determinare il rischio di persistenza o reiterazione del dumping e del pregiudizio, nonché l'interesse dell'Unione. Sono state effettuate visite di verifica presso le sedi delle seguenti società:

Produttori dell'Unione:

- IML, Offanengo, Italia,
- NIKO, d.o.o., Železniki, Slovenia,
- INTERKOV spol. s.r.o., Benešov nad Ploučnici, Repubblica ceca.

2. PRODOTTO OGGETTO DEL RIESAME E PRODOTTO SIMILE

2.1. Prodotto oggetto del riesame

- (22) Il prodotto oggetto del riesame è lo stesso dell'inchiesta iniziale, vale a dire meccanismi a leva generalmente utilizzati per archiviare fogli e altri documenti in cartelle o raccoglitori. Tali meccanismi a leva consistono di (normalmente due) robusti elementi di metallo ad arco applicati su una sottopiastra e dotati di almeno un dispositivo di apertura, che consente di inserire e archiviare fogli e altri documenti, originari della RPC («il prodotto oggetto del riesame») e attualmente classificati con il codice NC ex 8305 10 00 (codice TARIC 8305 10 00 50).

2.2. Prodotto simile

- (23) Il prodotto oggetto del riesame fabbricato nella RPC ed esportato nell'Unione e il prodotto fabbricato e venduto nell'Unione dall'industria dell'Unione sono stati considerati prodotti aventi le stesse caratteristiche fisiche e chimiche di base e gli stessi impieghi di base. Essi sono stati perciò considerati prodotti simili ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

3. RISCHIO DI PERSISTENZA O REITERAZIONE DEL DUMPING

- (24) In conformità all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base la Commissione ha esaminato se la scadenza delle misure in vigore potesse comportare un rischio di persistenza o reiterazione del dumping praticato dalla RPC.

3.1. Osservazioni preliminari

- (25) Come indicato nei considerando 12 e 20, nessuno dei produttori esportatori cinesi ha collaborato all'inchiesta. La Commissione ha quindi informato le autorità cinesi che, data la mancanza di collaborazione, essa avrebbe potuto applicare l'articolo 18 del regolamento di base per quanto concerne le conclusioni relative alla RPC. Alla Commissione non è pervenuta alcuna osservazione né richiesta di intervento del consigliere auditore da parte delle autorità cinesi a tale riguardo.
- (26) Di conseguenza, conformemente all'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento di base, le conclusioni relative al rischio di persistenza o reiterazione del dumping si sono basate sui dati disponibili, in particolare sulle informazioni pubblicamente disponibili, come i siti web ufficiali delle società, le informazioni contenute nella domanda di riesame e quelle fornite dalle parti che hanno collaborato durante l'inchiesta di riesame (cioè il richiedente e i produttori dell'Unione inseriti nel campione).

3.2. Dumping

- (27) Ai fini della determinazione del valore normale, nell'avviso di apertura è stato menzionato l'uso di un paese di riferimento. In alternativa, qualora non vi sia alcuna collaborazione da parte di un paese di riferimento adeguato, la Commissione ha previsto di ricorrere ai prezzi realmente pagati o pagabili nell'Unione al fine di stabilire il valore normale. Le parti interessate sono state invitate a presentare osservazioni in merito all'adeguatezza di questa base per stabilire il valore normale. A tale riguardo non è pervenuta alcuna osservazione.
- (28) Per quanto concerne il prezzo all'esportazione, vista la mancanza di collaborazione da parte dei produttori esportatori della RPC e degli importatori indipendenti nel mercato dell'Unione, la Commissione non è stata in grado di stabilire i quantitativi o i prezzi delle vendite all'esportazione transazione per transazione. La Commissione ha perciò preso in considerazione metodi alternativi per calcolare il prezzo all'esportazione.



- (29) In primo luogo è stato esaminato se i dati di Eurostat o altri dati statistici, come quelli trasmessi alla Commissione dagli Stati membri in conformità all'articolo 14, paragrafo 6, del regolamento di base («banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6»), sottoposti a un controllo incrociato con altri dati disponibili, potessero essere utilizzati come metodi alternativi per stabilire i prezzi all'esportazione. I dati di Eurostat, tuttavia, erano inadeguati perché le statistiche sulle importazioni comprendevano anche le importazioni di prodotti diversi dal prodotto oggetto del riesame. Analogamente, la banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6, non ha consentito un confronto fra i prezzi all'esportazione e quelli dell'industria dell'Unione per ciascun tipo di prodotto. Inoltre, nella banca dati TARIC o in quella di cui all'articolo 14, paragrafo 6, il volume dei meccanismi a leva per raccoglitori è espresso in chilogrammi, mentre il valore normale si basa su unità.
- (30) In secondo luogo la Commissione ha anche considerato la possibilità di ricorrere ai prezzi all'esportazione indicati nella domanda di riesame. Si ricorda che questo metodo era stato usato nel precedente riesame in previsione della scadenza menzionato al considerando 2 e che esso consente, in linea di principio, anche un confronto per ciascun tipo di prodotto. Le fatture contenute nella domanda di riesame si riferivano tuttavia ai prezzi all'esportazione verso altri paesi terzi.
- (31) Di conseguenza non è stato possibile calcolare il dumping sulla base dei prezzi all'esportazione verso l'Unione né accertare l'esistenza stessa del dumping. L'inchiesta si è pertanto concentrata sul rischio di reiterazione del dumping.

3.3. Rischio di reiterazione del dumping

- (32) Nell'ambito dell'inchiesta sul rischio di reiterazione del dumping sono stati analizzati i seguenti elementi: il rapporto tra valore normale e prezzi all'esportazione verso i paesi terzi; la capacità produttiva, la produzione e la capacità inutilizzata della RPC; l'attrattiva esercitata dal mercato dell'Unione in relazione alle importazioni dalla RPC.

3.3.1. Rapporto tra valore normale e prezzi all'esportazione verso paesi terzi

- (33) Vista la mancanza di collaborazione da parte dei produttori esportatori della RPC, il valore normale è stato confrontato con i prezzi all'esportazione dalla RPC verso altri paesi terzi conformemente all'articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base.

3.3.1.1. Base per la determinazione del valore normale

- (34) A norma dell'articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base, il valore normale ha dovuto essere stabilito in base al prezzo o al valore costruito in un appropriato paese terzo ad economia di mercato («il paese di riferimento») oppure al prezzo per l'esportazione da tale paese di riferimento ad altri paesi, compresa l'Unione. Se tali metodi non possono essere utilizzati, il valore normale può anche essere determinato su qualsiasi altra base equa, compreso il prezzo realmente pagato o pagabile nell'Unione per il prodotto simile, se necessario debitamente adeguato per includere un equo margine di profitto.
- (35) Nella domanda di riesame presentata dall'industria dell'Unione sono stati menzionati vari produttori di paesi a economia di mercato diversi da quelli dell'Unione (cioè India, Iran e Thailandia).
- (36) Nell'avviso di apertura la Commissione ha previsto di chiedere la collaborazione dell'India, dell'Iran e della Thailandia. Tale avviso precisava inoltre che, qualora non vi fosse stata alcuna collaborazione da parte dei produttori di paesi ad economia di mercato diversi da quelli dell'Unione, la Commissione avrebbe potuto utilizzare i prezzi realmente pagati o pagabili nell'Unione come base per stabilire il valore normale. In effetti, i prezzi realmente pagati o pagabili nell'Unione sono stati la base utilizzata per determinare il valore normale nell'inchiesta iniziale e nel precedente riesame in previsione della scadenza menzionato al considerando 2.
- (37) Come indicato al considerando 18, in seguito all'apertura la Commissione ha debitamente contattato i produttori, nonché altri potenziali produttori di altri paesi che hanno potuto essere individuati tramite fonti pubblicamente disponibili.
- (38) Un produttore iraniano di meccanismi a leva per raccoglitori si è dichiarato disposto a collaborare, ma ha risposto solo parzialmente al questionario. Nonostante le richieste della Commissione, tale produttore non ha fornito ulteriori informazioni. Le informazioni che ha presentato erano in gran parte incomplete e/o incoerenti e non hanno quindi potuto essere utilizzate come base per il calcolo del valore normale.
- (39) Nessun altro produttore di alcun altro potenziale paese di riferimento contattato dalla Commissione ha collaborato.
- (40) In tale contesto alla Commissione non è rimasta alcuna alternativa, se non quella di basarsi sui prezzi realmente pagati o pagabili nell'Unione per stabilire il valore normale.
- (41) Nessuna parte interessata ha presentato osservazioni in merito all'adeguatezza di tale base per la determinazione del valore normale.



3.3.1.2. Valore normale

- (42) A norma dell'articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base e come spiegato nei considerando da 34 a 41, il valore normale è stato determinato in base al prezzo realmente pagato o pagabile nell'Unione per il prodotto simile, applicato nel corso di normali operazioni commerciali.
- (43) Di conseguenza il valore normale è stato calcolato come media ponderata del prezzo delle vendite sul mercato nazionale ad acquirenti indipendenti dei produttori dell'Unione inseriti nel campione.
- (44) In primo luogo è stato stabilito se le vendite sul mercato nazionale del prodotto simile ad acquirenti indipendenti dei produttori dell'Unione inseriti nel campione fossero rappresentative conformemente all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base, cioè se il volume totale di tali vendite rappresentasse almeno il 5 % del volume totale delle vendite del prodotto in esame esportato nell'Unione. Data la mancanza di collaborazione da parte dei produttori esportatori della RPC, le informazioni relative al volume totale delle vendite esportate verso l'Unione hanno dovuto essere ottenute in base ai dati disponibili. Come indicato al considerando 29, i dati di Eurostat e altre statistiche sono stati considerati inadeguati per stabilire una persistenza del dumping. Essi possono tuttavia essere utilizzati per indicare il livello delle importazioni del prodotto in esame nell'Unione. Su questa base le vendite sul mercato nazionale dei produttori dell'Unione inseriti nel campione sono state considerate nel complesso sufficientemente rappresentative durante il PIR, pur tenendo conto della riservatezza dei dati, come spiegato al considerando 63. Vista la mancanza di collaborazione da parte degli esportatori della RPC, non è stato possibile analizzare la rappresentatività per ciascun tipo di prodotto.
- (45) La Commissione ha poi esaminato se le vendite sul mercato nazionale di ciascun produttore dell'Unione inserito nel campione potessero essere considerate come effettuate nell'ambito di normali operazioni commerciali, vale a dire se per ciascun produttore dell'Unione inserito nel campione i prezzi di vendita medi fossero uguali o superiori ai costi medi di produzione e pertanto redditizi.
- (46) È stato quindi stabilito che le vendite dei produttori dell'Unione erano mediamente redditizie e il valore normale è stato determinato di conseguenza in base alla media ponderata dei prezzi di vendita di tutte le vendite di meccanismi a leva per raccoglitori effettuate nel PIR sul mercato dell'Unione dai produttori dell'Unione inseriti nel campione.

3.3.1.3. Prezzo all'esportazione

- (47) Data la mancanza di collaborazione da parte dei produttori esportatori, la Commissione ha concluso che le informazioni sui prezzi all'esportazione dalla RPC verso i paesi terzi indicati nella domanda di riesame costituivano la base più adeguata per il calcolo del prezzo all'esportazione del prodotto in esame verso l'Unione.

3.3.1.4. Confronto

- (48) Il confronto tra la media ponderata del valore normale e la media ponderata del prezzo all'esportazione è stato effettuato a livello franco fabbrica. A tale riguardo sono stati applicati adeguamenti al valore normale e al prezzo all'esportazione per le differenze inerenti ai costi di trasporto nazionale e di nolo marittimo, conformemente all'articolo 2, paragrafo 10, lettera e), del regolamento di base, in base agli elementi contenuti nella domanda di riesame. Dal confronto è emerso che il prezzo all'esportazione verso i paesi terzi indicato nella domanda di riesame era inferiore del 22,1-32,2 % rispetto al valore normale. Ciò significa che se le misure antidumping dovessero essere abrogate, i prezzi delle esportazioni nell'Unione sarebbero molto probabilmente oggetto di dumping.


3.4. Andamento delle importazioni in caso di abrogazione delle misure antidumping

3.4.1. Capacità di produzione e capacità inutilizzata della RPC

- (49) Data la mancanza di collaborazione da parte dei produttori esportatori, le seguenti conclusioni si basano principalmente sulle informazioni contenute nella domanda di riesame e sulle informazioni fornite dall'industria dell'Unione nel corso dell'inchiesta, sottoposte a controlli incrociati, se possibile, con le informazioni pubblicamente disponibili.
- (50) In base a ciò la capacità di produzione di meccanismi a leva per raccoglitori della RPC è stata stimata tra 600 milioni e 850 milioni di unità, una quantità simile a quella stimata nella precedente inchiesta di riesame in previsione della scadenza ⁽¹⁾ (tra 600 e 700 milioni di unità).
- (51) Come già stabilito nel precedente riesame in previsione della scadenza ⁽²⁾, data la natura del suo processo di fabbricazione nella RPC (basato principalmente sulla manodopera), la capacità di produzione di meccanismi a leva per raccoglitori della RPC può inoltre essere facilmente aumentata, ad esempio ricorrendo all'assunzione di manodopera supplementare ed effettuando solo limitati investimenti in attrezzature.

⁽¹⁾ Considerando 40 del regolamento di esecuzione (UE) n. 796/2012.

⁽²⁾ Considerando 41 del regolamento di esecuzione (UE) n. 796/2012.



- (52) Quindi la capacità di produzione della RPC è superiore all'incirca del 240-340 % rispetto al consumo dell'Unione nel PIR e notevolmente superiore alla produzione dell'Unione durante lo stesso periodo.
- (53) Nella domanda di riesame la produzione di meccanismi a leva per raccoglitori della RPC è stata stimata a circa 350 milioni di unità e pertanto, secondo una stima prudente, la capacità inutilizzata era in eccesso di 260 milioni di unità. Tale capacità inutilizzata corrisponde approssimativamente all'intero consumo dell'Unione durante il PIR.
- (54) Di conseguenza si può ragionevolmente concludere che nella RPC esiste una significativa capacità inutilizzata. Come spiegato nei considerando da 49 a 53, in caso di abrogazione delle misure antidumping vi è un forte rischio che tale capacità inutilizzata sia diretta verso il mercato dell'Unione.

3.4.2. Attrattiva del mercato dell'Unione

- (55) Sebbene il consumo di meccanismi a leva per raccoglitori sia in calo sul mercato dell'Unione, la domanda di tali prodotti rimane considerevole e rappresenta circa il 45 % del mercato mondiale. Il mercato dell'Unione resta il maggiore mercato mondiale per i meccanismi a leva per raccoglitori.
- (56) Esiste solo un numero limitato di altri mercati in cui si utilizzano meccanismi a leva per raccoglitori. Tali mercati hanno anche dimensioni molto più piccole del mercato dell'Unione e quindi non sarebbero in grado di assorbire la forte sovraccapacità della RPC. In base alle informazioni disponibili, inoltre, nella RPC il consumo di meccanismi a leva per raccoglitori è molto basso e non è previsto che aumenti in modo significativo.
- (57) Come descritto nel considerando 48, da un confronto tra i prezzi all'esportazione dalla RPC verso i paesi terzi e i prezzi sul mercato dell'Unione è emerso che generalmente i prezzi praticati erano più elevati sul mercato dell'Unione. Ciò rende il mercato dell'Unione più attraente per queste importazioni a basso prezzo, poiché possono generare maggiori profitti.
- (58) È stato pertanto concluso che il mercato dell'Unione sarebbe un mercato interessante per le esportazioni cinesi in caso di abrogazione delle misure antidumping.
- (59) In base a tali considerazioni, se le misure dovessero essere abrogate vi è il rischio che le esportazioni cinesi del prodotto oggetto del riesame vengano dirette verso il mercato dell'Unione in quantità considerevoli. Come dimostrato nei considerando da 34 a 48, tali importazioni sarebbero molto probabilmente effettuate a prezzi di dumping.

3.4.3. Conclusione


- (60) Data la notevole sovraccapacità della Cina, le dimensioni limitate del mercato nazionale cinese e l'attrattiva del mercato dell'Unione, è stato concluso che le importazioni cinesi del prodotto oggetto del riesame nell'Unione aumenterebbero in misura significativa in caso di scadenza delle misure antidumping. La Commissione ha inoltre constatato che tali importazioni sarebbero probabilmente effettuate a prezzi di dumping. Esiste pertanto una forte rischio di reiterazione del dumping.

4. RISCHIO DI PERSISTENZA O REITERAZIONE DEL PREGIUDIZIO

4.1. Definizione di industria dell'Unione e di produzione dell'Unione

- (61) I meccanismi a leva per raccoglitori sono stati fabbricati nell'Unione da sei produttori noti nel corso del periodo in esame. Tre di questi produttori sono rappresentati dal richiedente. I sei produttori dell'Unione costituiscono «l'industria dell'Unione» ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, e dell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base. I tre produttori dell'Unione rappresentati dal richiedente sono stati inseriti nel campione, come descritto nei considerando da 13 a 21. Il campione rappresenta oltre il 75 % del totale della produzione e del volume delle vendite dell'Unione, come descritto nel considerando 13.
- (62) Uno dei produttori non inseriti nel campione, la società italiana Mi.me.ca. S.r.l., è stata dichiarata fallita⁽¹⁾ durante il PIR, nel gennaio 2017. Altri due produttori dell'Unione non inseriti nel campione, la EJA International, Paesi Bassi, e la Technosteel, Italia, hanno cessato di produrre meccanismi a leva per raccoglitori nel 2018, dopo il periodo in esame.
- (63) In considerazione del fatto che due delle tre società inserite nel campione sono collegate, i dati utilizzati per l'analisi del pregiudizio sono indicati in forma indicizzata nel presente regolamento, al fine di tutelare la riservatezza delle informazioni commercialmente sensibili in conformità all'articolo 19 del regolamento di base.
- (64) Nel PIR la produzione totale dell'Unione è stata calcolata a una quantità compresa tra 270 e 330 milioni di unità, in base agli elementi di prova forniti nella domanda di riesame, ai dati supplementari forniti dal richiedente e alle risposte al questionario dei produttori dell'Unione inseriti nel campione.

⁽¹⁾ <http://www.portalecreditori.it/procedura?id=6rKz4dlB2Y>; consultato il 16 agosto 2018.



- (65) La Commissione ha stimato il volume delle importazioni cinesi del prodotto oggetto del riesame in base ai dati della banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6, durante il periodo in esame, applicando un fattore di conversione ai volumi totali in chilogrammi. La Commissione ha utilizzato questo fattore di conversione nel precedente riesame in previsione della scadenza per tradurre le statistiche sulle importazioni (espresse in kg) in unità, ancorando la conversione al peso medio del tipo più rappresentativo.
- (66) Il richiedente ha proposto l'utilizzo di un altro fattore di conversione, leggermente inferiore a quello usato nel precedente riesame in previsione della scadenza. La Commissione ha respinto tale argomentazione perché non è stato fornito alcun elemento di prova che indichi un cambiamento dell'andamento delle importazioni e/o del consumo dell'Unione. Di conseguenza la Commissione ha mantenuto il fattore di conversione utilizzato nel precedente riesame in previsione della scadenza.

4.2. Consumo dell'Unione

- (67) Il consumo dell'Unione è stato stabilito in base al volume delle vendite dell'industria dell'Unione nel mercato dell'Unione e al volume delle importazioni nell'Unione in provenienza da paesi terzi, secondo i dati trasmessi alla Commissione dagli Stati membri conformemente alla banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6.
- (68) Il volume delle vendite dell'industria dell'Unione sul mercato dell'Unione è stato basato sulle informazioni trasmesse dai produttori dell'Unione nella fase di preapertura e sulle informazioni verificate fornite nelle risposte al questionario dai tre produttori dell'Unione inseriti nel campione.
- (69) Come indicato al considerando 63, i dati riservati delle tre società inserite nel campione non possono essere pubblicati nelle tabelle seguenti. Per questo motivo sono stati utilizzati indici, ove necessario, per indicare le tendenze nel corso del periodo in esame.

Tabella 1

Consumo dell'Unione

| | 2014 | 2015 | 2016 | PIR |
|---------------------|------|------|------|-----|
| Indice (2014 = 100) | 100 | 91 | 93 | 89 |

Fonte: informazioni fornite dai produttori dell'Unione nella fase di preapertura; banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6; risposte verificate al questionario dei produttori dell'Unione.

- (70) Come illustrato nella tabella 1, il consumo dell'Unione è calato dell'11 % durante il periodo in esame, il che si spiega con la continua digitalizzazione della gestione amministrativa e l'archiviazione elettronica, che hanno comportato una riduzione dell'archiviazione di copie cartacee e conseguentemente un calo del consumo del prodotto oggetto del riesame.

4.3. Importazioni dalla RPC

4.3.1. Volume e quota di mercato delle importazioni dalla RPC

- (71) La Commissione ha stimato il volume delle importazioni dalla RPC in base alle informazioni della banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6, durante il periodo in esame, come indicato nel considerando 67.

Su tale base le importazioni dalla RPC nell'Unione e la loro quota di mercato hanno avuto l'andamento illustrato nella tabella 2:

Tabella 2

Volume delle importazioni di meccanismi a leva per raccoglitori dalla RPC e quota di mercato della RPC

| | 2014 | 2015 | 2016 | PIR |
|---|-------|-------|-------|-------|
| Indice delle importazioni dalla RPC (2014 = 100) | 100 | 55 | 15 | 0,13 |
| Quota di mercato delle importazioni dalla RPC nel mercato dell'Unione | 5,6 % | 3,2 % | 0,9 % | 0,0 % |

Fonte: informazioni fornite dai produttori dell'Unione nella fase di preapertura; banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6; risposte verificate al questionario dei produttori dell'Unione.



- (72) Nel periodo in esame il volume delle importazioni di meccanismi a leva per raccoglitori dalla RPC è diminuito notevolmente di anno in anno, raggiungendo un livello insignificante alla fine del PIR. Nel 2015 le importazioni di meccanismi a leva per raccoglitori dalla RPC sono diminuite del 45 % e l'anno successivo di oltre il 70 %. Nel PIR, infine, il volume delle importazioni si è ridotto a poche migliaia di pezzi.
- (73) Di conseguenza anche la quota di mercato della RPC è diminuita notevolmente nel corso del periodo in esame. Essa è calata dal 5,6 % nel 2014 a quasi lo 0 % alla fine del PIR.

4.3.2. Andamento dei prezzi delle importazioni dalla RPC e sottoquotazione dei prezzi

- (74) Data la mancanza di collaborazione da parte dei produttori esportatori cinesi e l'assenza di fonti alternative, non è stato possibile stabilire un prezzo all'importazione preciso. Ciò è dovuto al fatto che, come spiegato al considerando 29, le statistiche sono state considerate inadeguate, poiché una delle fonti comprendeva anche importazioni di merci diverse dal prodotto in esame e l'altra fonte non consentiva un confronto dei prezzi all'esportazione con quelli dell'industria dell'Unione per ciascun tipo di prodotto.
- (75) Nonostante ciò i prezzi all'importazione registrati nella banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6, sono stati ritenuti adeguati per stabilire l'andamento generale dei prezzi delle importazioni dalla RPC. I prezzi all'importazione nell'Unione dalla RPC hanno avuto l'andamento illustrato nella tabella 3:

Tabella 3

Prezzo medio delle importazioni di meccanismi a leva per raccoglitori dalla RPC

| | 2014 | 2015 | 2016 | PIR |
|---------------------|------|------|------|-----|
| Indice (2014 = 100) | 100 | 113 | 109 | 157 |

Fonte: banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6.

- (76) Come indicato nella tabella 3, i prezzi all'importazione sono aumentati del 13 % nel 2015 e sono diminuiti del 3,5 % nel 2016. Nel PIR il livello dei prezzi è aumentato del 46 %. Tuttavia, questo andamento globale dovrebbe essere valutato sulla base della quantità molto esigua di importazioni durante il PIR, che non può essere considerata rappresentativa del livello dei prezzi in assenza di misure.
- (77) Data la mancata collaborazione da parte dei produttori esportatori cinesi e la mancanza di fonti alternative d'informazione, non è stato possibile calcolare alcun margine di sottoquotazione durante il PIR.

4.4. Importazioni da paesi terzi diversi dalla RPC

- (78) Le importazioni di meccanismi a leva per raccoglitori da paesi terzi diversi dalla RPC provenivano principalmente dall'India. Sono stati importati anche piccoli quantitativi da Egitto, Giappone, Israele, Serbia, Stati Uniti, Svizzera, Taiwan e Ucraina.
- (79) Il volume aggregato, la quota di mercato e l'andamento dei prezzi delle importazioni di meccanismi a leva per raccoglitori dagli altri paesi terzi nell'Unione sono indicati nella tabella 4.


Tabella 4

Importazioni da paesi terzi diversi dalla RPC

| | 2014 | 2015 | 2016 | PIR |
|-----------------------------------|-------|-------|-------|-------|
| Importazioni, indice (2014 = 100) | 100 | 121 | 122 | 149 |
| Quota di mercato | 3,8 % | 5,0 % | 5,0 % | 6,3 % |
| Prezzo medio, indice (2014 = 100) | 100 | 140 | 165 | 148 |

Fonte: informazioni fornite dai produttori dell'Unione nella fase di preapertura; banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6; risposte verificate al questionario dei produttori dell'Unione.

- (80) Nel periodo in esame il volume delle importazioni da altri paesi terzi è aumentato considerevolmente, nel complesso del 49 %.



- (81) Dato che il consumo totale dell'Unione è diminuito nel corso del periodo in esame, tale aumento si è tradotto in un aumento della loro quota di mercato nello stesso periodo, che è passata dal 3,8 % nel 2014 al 6,3 % nel PIR.
- (82) Come spiegato nel considerando 29, i dati statistici disponibili non erano adeguati per stabilire i prezzi all'esportazione nell'Unione. Per questo motivo è stato possibile stabilire, come per le importazioni di meccanismi a leva per raccoglitori originari della RPC, soltanto l'andamento dei prezzi per le importazioni da altri paesi terzi. Durante il periodo in esame il prezzo medio del prodotto importato da altri paesi terzi è aumentato costantemente. L'aumento più marcato è avvenuto nel 2015, quando i prezzi sono saliti del 40 %. Nel 2016 i prezzi sono aumentati ulteriormente del 17,5 %, mentre nel PIR sono diminuiti di nuovo del 10,3 %. Nel complesso i prezzi sono aumentati del 48 % nel periodo in esame.

4.5. Situazione economica dell'industria dell'Unione

4.5.1. Osservazioni generali

- (83) In conformità all'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base la Commissione ha esaminato tutti i pertinenti fattori e indicatori economici in rapporto con la situazione dell'industria dell'Unione durante il periodo in esame.
- (84) Ai fini della determinazione del pregiudizio, la Commissione ha fatto una distinzione tra indicatori di pregiudizio macroeconomici e microeconomici. Essa ha valutato gli indicatori macroeconomici relativi all'intera industria dell'Unione in base ai dati presentati dal richiedente, che sono stati sottoposti a controlli incrociati con le informazioni fornite da vari produttori dell'Unione nella fase di preapertura e le risposte verificate al questionario fornite dai produttori dell'Unione inseriti nel campione. Gli indicatori microeconomici sono stati valutati dalla Commissione in base ai dati contenuti nelle risposte al questionario fornite dai produttori dell'Unione inseriti nel campione e verificate successivamente. Le due serie di dati sono state considerate entrambe rappresentative della situazione economica dell'industria dell'Unione. Va notato che, come indicato al considerando 61, i produttori dell'Unione inseriti nel campione rappresentavano una quota rilevante della produzione dell'Unione.
- (85) Gli indicatori macroeconomici sono: la produzione, la capacità produttiva, l'utilizzo degli impianti, il volume delle vendite, la quota di mercato, la crescita, l'occupazione, la produttività e l'entità del margine di dumping.
- (86) Gli indicatori microeconomici sono: i prezzi unitari medi, il costo unitario medio, i costi del lavoro, le scorte, la redditività, il flusso di cassa, gli investimenti, l'utile sul capitale investito e la capacità di reperire capitali.
- (87) Come specificato al considerando 63, dato che due delle tre società inserite nel campione sono collegate, nella tabella 5 i dati sono indicati in forma indicizzata, al fine di tutelare la riservatezza delle informazioni commercialmente sensibili in conformità all'articolo 19 del regolamento di base.

4.5.2. Indicatori macroeconomici

4.5.2.1. Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti dell'Unione

- (88) La tabella 5 indica la produzione totale, la capacità produttiva e l'utilizzo degli impianti dell'Unione nel corso del periodo in esame:


Tabella 5

Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti dell'Unione nel settore dei meccanismi a leva per raccoglitori

| | 2014 | 2015 | 2016 | PIR |
|--|------|------|------|-----|
| Produzione, indice (2014 = 100) | 100 | 97 | 102 | 102 |
| Capacità produttiva, indice (2014 = 100) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Utilizzo degli impianti, indice (2014 = 100) | 100 | 97 | 102 | 102 |

Fonte: richiedente, informazioni nella fase di preapertura e risposte verificate al questionario.

- (89) Il volume della produzione totale dell'Unione è aumentato solo leggermente nel periodo in esame, raggiungendo un livello più elevato del 2 % nel PIR.
- (90) La capacità produttiva dell'Unione è rimasta stabile durante il periodo in esame.



- (91) Il tasso di utilizzo degli impianti dell'Unione ha quindi seguito l'andamento del volume di produzione durante il periodo in esame. Esso è aumentato complessivamente del 2 % nel periodo in esame, in seguito all'aumento del 2 % del volume di produzione.

4.5.2.2. Volume delle vendite e quota di mercato dell'Unione

- (92) Nel periodo in esame il volume delle vendite e la quota di mercato dell'industria dell'Unione hanno registrato l'andamento illustrato nella tabella 6.

Tabella 6

Volume delle vendite e quota di mercato dell'industria dell'Unione nel settore dei meccanismi a leva per raccoglitori

| | 2014 | 2015 | 2016 | PIR |
|---|--------|--------|--------|--------|
| Volume delle vendite, indice (2014 = 100) | 100 | 91 | 95 | 91 |
| Quota di mercato | 91,9 % | 92,3 % | 94,3 % | 93,6 % |
| Indice (2014 = 100) | 100 | 100 | 103 | 102 |

Fonte: richiedente, informazioni nella fase di preapertura e risposte verificate al questionario.

- (93) Mentre il volume di produzione dei produttori dell'Unione è rimasto relativamente stabile, come indicato nella tabella 5, il volume delle vendite dei produttori dell'Unione sul mercato dell'Unione è diminuito del 9 % nel periodo in esame. La quota di mercato dell'industria dell'Unione, tuttavia, è aumentata del 2 %, principalmente a causa del calo del consumo nell'Unione e della riduzione delle importazioni dalla RPC.

4.5.2.3. Crescita

- (94) Durante il periodo in esame la produzione dell'industria dell'Unione è aumentata del 2 % mentre, come indicato nei considerando 70 e 93, il consumo dell'Unione e il volume delle vendite dell'industria dell'Unione sul mercato dell'Unione sono diminuiti rispettivamente dell'11 % e del 9 %. Tale aumento della produzione è riconducibile all'aumento delle vendite all'esportazione dei produttori dell'Unione.

4.5.2.4. Occupazione e produttività

- (95) Nel periodo in esame l'occupazione e la produttività hanno registrato l'andamento indicato di seguito.

Tabella 7

Occupazione e produttività dell'industria dell'Unione nel settore dei meccanismi a leva per raccoglitori


| | 2014 | 2015 | 2016 | PIR |
|---|------|------|------|-----|
| Numero di dipendenti, indice (2014 = 100) | 100 | 97 | 99 | 102 |
| Produttività, indice (2014 = 100) | 100 | 101 | 103 | 100 |

Fonte: richiedente, informazioni nella fase di preapertura e risposte verificate al questionario.

- (96) Nel corso del periodo in esame il numero di dipendenti dell'industria dell'Unione è aumentato leggermente del 2 %, mentre la produttività è rimasta stabile.

4.5.2.5. Entità del margine di dumping e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping

- (97) Come spiegato nel considerando 31, non è stato possibile accertare l'esistenza di pratiche di dumping. L'inchiesta si è quindi concentrata sul rischio di una reiterazione del dumping in caso di abrogazione delle misure antidumping.
- (98) Nel precedente riesame in previsione della scadenza l'industria dell'Unione ha mostrato segni di ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping. Durante il periodo esaminato nell'attuale inchiesta il processo di ripresa è continuato, come dimostra il fatto che i principali indicatori di pregiudizio abbiano avuto un andamento positivo per l'industria dell'Unione. Un calo della domanda sul mercato dell'Unione, che ha causato un calo del consumo dell'11 % nel periodo in esame (cfr. tabella 1), è stato inoltre compensato da un aumento delle vendite all'esportazione, come indicato al considerando 94.



4.5.3. Indicatori microeconomici

4.5.3.1. Prezzi e fattori che incidono sui prezzi

- (99) Nel periodo in esame i prezzi medi di vendita praticati dall'industria dell'Unione ad acquirenti indipendenti nell'Unione hanno avuto l'andamento indicato di seguito.

Tabella 8

Prezzi medi di vendita e costi unitari nell'Unione

| | 2014 | 2015 | 2016 | PIR |
|---|------|------|------|-----|
| Prezzo medio unitario di vendita nell'Unione, indice (2014 = 100) | 100 | 97 | 96 | 95 |
| Costo unitario di produzione nell'Unione, indice (2014 = 100) | 100 | 97 | 93 | 96 |

Fonte: risposte verificate al questionario.

- (100) Il prezzo medio unitario di vendita praticato dall'industria dell'Unione ad acquirenti indipendenti è diminuito del 5 % nel corso del periodo in esame.
- (101) Nello stesso periodo il costo medio unitario di produzione è diminuito del 4 %.

4.5.3.2. Costo del lavoro

- (102) Nel periodo in esame il costo medio del lavoro dei produttori dell'Unione ha avuto l'andamento illustrato nella tabella 9.

Tabella 9

Costo medio del lavoro per dipendente dell'industria di meccanismi a leva per raccoglitori dell'Unione

| | 2014 | 2015 | 2016 | PIR |
|--|------|------|------|-----|
| Costo medio del lavoro per dipendente, indice (2014 = 100) | 100 | 99 | 102 | 104 |

Fonte: risposte verificate al questionario.

- (103) Il costo medio del lavoro dell'industria dell'Unione è aumentato complessivamente del 4 % nel periodo in esame.

4.5.3.3. Scorte

- (104) Nel periodo in esame i livelli delle scorte dei produttori dell'Unione hanno avuto l'andamento illustrato nella tabella 10.


Tabella 10

Scorte di meccanismi a leva per raccoglitori dell'industria dell'Unione

| | 2014 | 2015 | 2016 | PIR |
|---|-------|-------|-------|--------|
| Scorte finali, indice (2014 = 100) | 100 | 109 | 111 | 185 |
| Scorte finali in percentuale della produzione | 7,4 % | 8,3 % | 8,1 % | 13,5 % |
| Indice (2014 = 100) | 100 | 112 | 108 | 182 |

Fonte: risposte verificate al questionario.

- (105) Il livello delle scorte è aumentato dell'8 % fino al 2016 e dell'82 % durante il periodo in esame. Secondo l'industria dell'Unione questo forte aumento delle scorte alla fine del periodo in esame è un effetto delle vendite stagionali che si è verificato solo per il fatto che il PIR termina in luglio, dato che normalmente le vendite di meccanismi a leva per raccoglitori raggiungono il loro apice in dicembre, mentre la produzione rimane stabile durante tutto l'anno.



4.5.3.4. Redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di reperire capitali

- (106) Nel periodo in esame la redditività, il flusso di cassa, gli investimenti e l'utile sul capitale investito dell'industria dell'Unione hanno avuto l'andamento indicato di seguito.

Tabella 11

Redditività, flusso di cassa, investimenti e utile sul capitale investito

| | 2014 | 2015 | 2016 | PIR |
|--|------|------|------|------|
| Redditività delle vendite totali nell'Unione ad acquirenti indipendenti, indice (2014 = 100) | 100 | 105 | 134 | 90 |
| Flusso di cassa, indice (2014 = 100) | 100 | 107 | 120 | 42 |
| Investimenti, indice (2014 = 100) | 100 | 87 | 91 | 103 |
| Utile sul capitale investito | 42 % | 47 % | 63 % | 36 % |
| Indice (2014 = 100) | 100 | 113 | 151 | 87 |

Fonte: risposte verificate al questionario.

- (107) La redditività dell'industria dell'Unione è aumentata del 34 % nel corso dei primi due anni ed è diminuita nettamente durante il PIR. Essa è calata complessivamente del 10 % nel periodo in esame, ma è rimasta superiore al profitto di riferimento del 5 %, come stabilito nel precedente riesame in previsione della scadenza.
- (108) Il flusso di cassa è aumentato del 20 % dal 2014 al 2016 ed è calato nettamente nel PIR. Complessivamente ha subito un calo del 58 % nel periodo in esame.
- (109) Gli investimenti dell'industria dell'Unione nella produzione del prodotto simile sono diminuiti del 13 % nel 2015, poi sono aumentati di nuovo leggermente del 4 % nel 2016 e hanno avuto un ulteriore aumento del 12 % durante il PIR. Ciò rappresenta un modesto aumento del 3 % nel corso del periodo in esame.
- (110) L'utile sul capitale investito misura i guadagni o le perdite generati da un investimento in relazione all'importo investito. Nel periodo in esame esso era inizialmente del 42 % e nel giro di due anni è aumentato del 51 % nel 2016. Durante il PIR l'utile sul capitale investito si è tuttavia ridotto a un livello inferiore a quello dell'inizio del periodo in esame, rimanendo comunque pari al 36 %.


4.5.4. Conclusioni relative al pregiudizio

- (111) Dall'inchiesta è emerso che nel periodo in esame, grazie all'applicazione dei dazi antidumping, l'industria dell'Unione è stata in grado di riprendersi dal pregiudizio subito in precedenza. Gli indicatori di pregiudizio come la produzione, l'utilizzo degli impianti e la quota di mercato hanno tutti registrato un andamento positivo e la redditività è rimasta superiore al profitto di riferimento nel corso di tutto il periodo. Ciò ha consentito all'industria dell'Unione di investire in misure di incremento della produttività e di ridurre il costo di produzione unitario, mentre il costo medio del lavoro è aumentato.
- (112) Nel periodo in esame le importazioni cinesi di meccanismi a leva per raccoglitori hanno avuto solo un impatto limitato sulla situazione dell'industria dell'Unione. Grazie alle misure in vigore, la loro quota di mercato è rimasta bassa durante tutto il periodo. Le importazioni cinesi di meccanismi a leva per raccoglitori sono tuttavia rimaste presenti nel mercato dell'Unione, fuorché durante il PIR, il che dimostra un interesse continuo.
- (113) La Commissione conclude pertanto che l'industria dell'Unione ha beneficiato dell'applicazione delle misure antidumping, dato che ha continuato a riprendersi dagli effetti delle precedenti pratiche di dumping pregiudizievoli.

4.6. Rischio di reiterazione del pregiudizio

4.6.1. Osservazioni preliminari

- (114) Come indicato nel considerando 31, non è stato possibile accertare l'esistenza di pratiche di dumping. È stato comunque stabilito che esisteva un rischio di reiterazione del dumping in caso di scadenza delle misure antidumping (cfr. considerando 60).



- (115) In conformità all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base la Commissione ha quindi esaminato il rischio di reiterazione di un pregiudizio notevole in caso di scadenza delle misure nei confronti della RPC.
- (116) Per stabilire il rischio di reiterazione del pregiudizio sono stati analizzati i seguenti elementi: i) la capacità produttiva e la capacità inutilizzata disponibili nella RPC, ii) il possibile livello dei prezzi delle importazioni cinesi in caso di scadenza delle misure, iii) le pratiche dei produttori esportatori cinesi in altri paesi terzi, iv) l'attrattiva del mercato dell'Unione e v) l'incidenza delle importazioni cinesi sulla situazione dell'industria dell'Unione in caso di scadenza delle misure.

4.6.1.1. Capacità produttiva e capacità inutilizzata disponibili nella RPC

- (117) Come spiegato nei considerando 52 e 53, nella RPC i produttori dispongono di una considerevole capacità produttiva e, di conseguenza, di una capacità inutilizzata che supera nettamente il consumo totale dell'Unione nel PIR.
- (118) Inoltre non sono stati riscontrati elementi che possano indicare un aumento significativo della domanda interna di meccanismi a leva per raccoglitori nella RPC o nel mercato di qualsiasi altro paese terzo in un prossimo futuro. In considerazione del calo del consumo di meccanismi a leva per raccoglitori registrato nell'Unione durante il periodo in esame, la Commissione ha concluso che in Cina o in altri mercati di paesi terzi la domanda interna non poteva assorbire la capacità inutilizzata disponibile.

4.6.1.2. Possibile livello dei prezzi delle importazioni cinesi


- (119) Come indicato nel considerando 47, non vi è stata alcuna collaborazione da parte dei produttori esportatori cinesi. Per questo motivo i prezzi all'esportazione dalla RPC verso i paesi terzi indicati nella domanda di riesame sono risultati essere la base più appropriata per calcolare il possibile livello dei prezzi delle importazioni cinesi.
- (120) Il livello dei prezzi di tali esportazioni è stato anche considerato una stima ragionevole per il possibile livello dei prezzi futuri praticati nell'Unione in caso di scadenza delle misure.
- (121) Come spiegato nei considerando 42 e 48, nel PIR i prezzi delle esportazioni cinesi verso i paesi terzi erano inferiori del 22,1-32,2 % rispetto ai prezzi dell'industria dell'Unione. Anche i margini di sottoquotazione sono risultati compresi tra il 8,9 % e il 17,8 %.
- (122) In base a ciò è stato concluso che, se le misure antidumping dovessero essere abrogate, le importazioni dalla Cina eserciterebbero molto probabilmente una forte pressione sui prezzi dell'industria dell'Unione.

4.6.1.3. Attrattiva del mercato dell'Unione

- (123) Come indicato nei considerando da 55 a 57, il mercato dell'Unione è il maggior mercato unico per i meccanismi a leva per raccoglitori e, in aggiunta, i prezzi sono interessanti per i produttori cinesi. Non esistono altri grandi mercati d'esportazione che possano assorbire l'eccesso di capacità cinese, dato che i meccanismi a leva per raccoglitori sono utilizzati solo in un numero limitato di mercati. Per questi motivi i produttori esportatori cinesi sono fortemente incentivati a dirigere le loro esportazioni verso l'Unione, dove potrebbero praticare prezzi più elevati e al tempo stesso notevolmente inferiori al prezzo di vendita dell'industria dell'Unione. In aggiunta, avrebbero un incentivo ad esportare almeno una parte delle loro capacità inutilizzate a prezzi bassi nel mercato dell'Unione.
- (124) Si conclude pertanto che i produttori esportatori della RPC hanno le capacità e l'incentivo per aumentare considerevolmente il volume delle esportazioni di meccanismi a leva per raccoglitori verso l'Unione a prezzi di dumping e notevolmente inferiori a quelli dell'industria dell'Unione, qualora le misure antidumping dovessero scadere.

4.6.2. Incidenza sull'industria dell'Unione

- (125) Un aumento delle importazioni a basso prezzo eserciterebbe una notevole pressione sui prezzi del mercato dell'Unione, sensibile alle variazioni di prezzo. Nell'ipotesi che essa mantenga i suoi prezzi al livello attuale, l'industria dell'Unione non sarà in grado di mantenere il volume delle vendite e la sua quota di mercato di fronte alle importazioni a basso prezzo provenienti dalla Cina. In caso di scadenza delle misure è molto probabile che la quota di mercato cinese aumenti rapidamente e ciò avverrebbe con ogni probabilità a spese dell'industria dell'Unione. La perdita del volume delle vendite causerebbe una riduzione del tasso di utilizzo e un aumento del costo medio di produzione. Ciò determinerebbe un deterioramento della situazione finanziaria dell'industria dell'Unione e un calo della sua redditività, che in tutto il periodo in esame era superiore al profitto di riferimento, ma tra il 2016 e il PIR era diminuita di oltre il 40 %. In tale scenario qualsiasi aumento di costo provocherebbe a breve termine un calo della redditività al di sotto del profitto di riferimento, il che renderebbe vani gli sforzi di ripresa compiuti in precedenza dall'industria dell'Unione, che finora è stata in grado di mantenere il livello di investimenti richiesto per rimanere competitiva.



- (126) Tuttavia, se l'industria dell'Unione dovesse decidere di ridurre il livello dei prezzi nel tentativo di mantenere il volume delle vendite e la quota di mercato, il deterioramento della sua situazione finanziaria sarebbe quasi immediato. Se l'industria dell'Unione dovesse ridurre i prezzi di vendita sul mercato dell'Unione dell'8,9 %, il livello di sottoquotazione più basso accertato (cfr. il considerando 121), al fine di adeguarsi ai prezzi dei prodotti cinesi importati, essa inizierebbe infatti ad accumulare perdite immediatamente.
- (127) In tale scenario, inoltre, la scadenza delle misure rischia di avere un'incidenza negativa diretta sull'industria dell'Unione, poiché causerebbe direttamente una situazione di perdita. A medio termine la situazione non sarebbe sostenibile e determinerebbe la chiusura degli stabilimenti di produzione e, alla fin fine, la scomparsa dell'industria dell'Unione. Va notato che già durante il periodo in esame il numero di produttori dell'Unione si è ridotto da sei a tre.
- (128) Si può pertanto concludere che sussiste un forte rischio che la scadenza delle misure in vigore comporti una reiterazione del pregiudizio causato dalle importazioni cinesi di meccanismi a leva per raccoglitori e che la situazione economica dell'industria dell'Unione possa peggiorare facendole subire un pregiudizio notevole.
- (129) Il fatto che le importazioni cinesi di meccanismi a leva per raccoglitori entrino attualmente nel mercato dell'Unione in quantità molto inferiori rispetto al periodo che ha preceduto l'istituzione delle misure dimostra che gli attuali dazi antidumping sono riusciti a ristabilire condizioni concorrenziali non distorte tra gli esportatori cinesi del prodotto oggetto del riesame e l'industria dell'Unione. Tuttavia, come stabilito nei considerando 128 e 130, la Commissione ha concluso che sussiste un forte rischio che la scadenza delle misure comporti la reiterazione del pregiudizio.

4.6.3. Conclusione


- (130) La Commissione conclude che l'abrogazione delle misure comporterebbe molto probabilmente un aumento significativo delle importazioni cinesi di meccanismi a leva per raccoglitori oggetto di dumping, i cui prezzi sarebbero inferiori a quelli dell'industria dell'Unione e finirebbero per ricreare la situazione pregiudizievole subita dall'industria dell'Unione all'epoca in cui le misure sono state istituite per la prima volta. Di conseguenza la redditività dell'industria dell'Unione sarebbe gravemente compromessa.

5. INTERESSE DELL'UNIONE

- (131) In conformità all'articolo 21 del regolamento di base la Commissione ha esaminato se il mantenimento delle misure antidumping in vigore sarebbe contrario all'interesse generale dell'Unione. La determinazione dell'interesse dell'Unione si è basata su una valutazione di tutti gli interessi coinvolti, compresi quelli dell'industria dell'Unione, degli importatori e degli utilizzatori.
- (132) Tutte le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare osservazioni conformemente all'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento di base.
- (133) Si ricorda che nel precedente riesame in previsione della scadenza l'adozione delle misure non è stata considerata contraria all'interesse dell'Unione. Il fatto che la presente inchiesta sia un riesame in previsione della scadenza, il quale analizza una situazione in cui le misure antidumping sono già in vigore, consente inoltre di valutare qualsiasi incidenza negativa indebita delle attuali misure antidumping sulle parti interessate.
- (134) Si è pertanto esaminato se, nonostante le conclusioni riguardo al rischio di reiterazione del dumping e del pregiudizio, vi siano motivi validi per concludere che non è nell'interesse dell'Unione mantenere le misure in questo specifico caso.

5.1. Interesse dell'industria dell'Unione

- (135) L'inchiesta ha dimostrato che la scadenza delle misure avrebbe probabilmente un notevole effetto negativo sull'industria dell'Unione. Essa causerebbe a breve termine un calo della redditività e persino una situazione deficitaria dell'industria dell'Unione ed avrebbe anche un'incidenza negativa su altri fattori di pregiudizio come il volume di produzione, il tasso di utilizzo degli impianti, gli investimenti e l'occupazione. A lungo termine tale situazione non sarà sostenibile e costringerà i produttori dell'Unione a cessare le proprie attività nel mercato dell'Unione.
- (136) In passato l'industria dell'Unione ha dimostrato di essere redditizia, con risultati economici e finanziari positivi. Nell'assenza quasi totale di importazioni oggetto di dumping dalla Cina, essa è riuscita a rimanere redditizia con un margine di profitto superiore al profitto di riferimento.
- (137) Il mantenimento delle misure antidumping in vigore è pertanto nell'interesse dell'industria dell'Unione.



5.2. Interesse degli importatori

- (138) Come indicato nel considerando 16, nessun importatore ha collaborato alla presente inchiesta né ha fornito le informazioni richieste. Si ricorda che nelle inchieste precedenti è stato accertato che l'incidenza dell'istituzione delle misure sugli importatori non sarebbe stata significativa. In mancanza di prove contrarie è quindi possibile confermare che le misure attualmente in vigore non hanno avuto effetti negativi sostanziali sulla situazione finanziaria degli importatori e che il loro mantenimento non li penalizzerebbe indebitamente.

5.3. Interesse degli utilizzatori

- (139) Gli importatori di meccanismi a leva per raccoglitori sono normalmente anche utilizzatori di tali meccanismi, poiché li importano per produrre raccoglitori di documenti. Come indicato nel considerando 15, al momento dell'apertura del procedimento sono stati contattati 26 importatori/utilizzatori noti, ma nessuno ha risposto al modulo di campionamento o ha presentato osservazioni.
- (140) Dall'inchiesta precedente è emerso che il costo dei meccanismi a leva rappresentava solo una percentuale molto esigua del prezzo al dettaglio dei raccoglitori di documenti e quindi l'impatto di (eventuali) dazi non è stato considerato significativo.
- (141) L'inchiesta ha inoltre rivelato che probabilmente, in mancanza di misure nei confronti delle importazioni in dumping, l'industria dell'Unione perderebbe gran parte della sua presenza sul mercato e potrebbe, a lungo termine, anche scomparire. Ciò causerebbe certamente la dipendenza dei produttori di raccoglitori di documenti dalle importazioni e una notevole riduzione della concorrenza sul mercato dell'Unione.
- (142) È quindi possibile concludere che le misure nei confronti dei meccanismi a leva per raccoglitori non sono contrarie all'interesse generale dell'Unione.

5.4. Conclusioni relative all'interesse dell'Unione

- (143) La Commissione conclude pertanto che non esistono motivi validi di interesse dell'Unione contrari al mantenimento delle misure antidumping definitive sulle importazioni di meccanismi a leva per raccoglitori originari della RPC.

6. MISURE ANTIDUMPING

6.1. Misure

- (144) Tutte le parti interessate sono state informate dei fatti e delle considerazioni essenziali in base ai quali si intendeva raccomandare il mantenimento delle misure antidumping in vigore sulle importazioni di meccanismi a leva per raccoglitori originari della RPC. È stato inoltre concesso loro un termine entro il quale potevano presentare osservazioni su tali informazioni. Non è pervenuta alcuna osservazione.
- (145) Alla luce della recente giurisprudenza della Corte di giustizia ⁽¹⁾, è opportuno stabilire il tasso degli interessi di mora da versare in caso di rimborso di dazi definitivi, dato che le pertinenti disposizioni in vigore relative ai dazi doganali non fissano tale tasso di interesse e l'applicazione delle norme nazionali comporterebbe indebite distorsioni tra gli operatori economici, a seconda dello Stato membro scelto per lo sdoganamento.
- (146) Il comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036 non ha espresso un parere sulle misure previste dal presente regolamento,


HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

- È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di meccanismi a leva per raccoglitori, attualmente classificati con il codice NC ex 8305 10 00 (codice TARIC 8305 10 00 50) e originari della Repubblica popolare cinese.
- L'aliquota del dazio antidumping definitivo, applicabile al prezzo netto, franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, dei prodotti descritti al paragrafo 1 e fabbricati dalle società sotto elencate, è la seguente:

| Fabbricante | Dazio antidumping | Codice addizionale TARIC |
|--|-------------------|--------------------------|
| DongGuan Humen Nanzha World Wide Stationery Mfg. Co., Ltd. | 27,1 % | A729 |
| Tutte le altre società | 47,4 % | A999 |

⁽¹⁾ Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 18 gennaio 2017 nella causa C-365/15, Wortmann/Hauptzollamt Bielefeld, EU:C:2017:19, punti da 35 a 39.



Articolo 2

1. Salvo diverse indicazioni, si applicano le disposizioni pertinenti in vigore in materia di dazi doganali.
2. Gli interessi di mora da versare in caso di un rimborso che dia diritto al pagamento di interessi di mora saranno al tasso applicato dalla Banca centrale europea alle sue operazioni principali di rifinanziamento, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, serie C, in vigore il primo giorno di calendario del mese in cui scade il termine, maggiorato di un punto percentuale.

Articolo 3


Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 novembre 2018

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

19CE0049



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1685 DELLA COMMISSIONE
dell'8 novembre 2018
relativo a condizioni uniformi di trasmissione delle serie storiche per la nuova ripartizione
regionale in conformità al regolamento (CE) n. 1059/2003

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1059/2003 fornisce il quadro giuridico per la classificazione regionale al fine di consentire la raccolta, la compilazione e la diffusione di statistiche regionali armonizzate nell'Unione.
- (2) Con il regolamento (UE) 2016/2066 ⁽²⁾ la Commissione ha modificato la classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) con effetto dal 1° gennaio 2018.
- (3) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del sistema statistico europeo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli Stati membri trasmettono alla Commissione le serie storiche per la nuova ripartizione regionale conformemente all'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 novembre 2018

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

⁽¹⁾ GU L 154 del 21.6.2003, pag. 1, modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2017/2391 (GU L 350 del 29.12.2017, pag. 1).

⁽²⁾ Regolamento (UE) 2016/2066 della Commissione, del 21 novembre 2016, che modifica gli allegati del regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) (GU L 322 del 29.11.2016, pag. 1).



ALLEGATO

Anno di inizio richiesto per settore statistico

| Settore | Livello NUTS 2 | Livello NUTS 3 |
|--|---------------------|---------------------|
| Agricoltura | 2013 | |
| Demografia – Popolazione, nati vivi, decessi | 1990 ⁽¹⁾ | 1990 ⁽¹⁾ |
| Mercato del lavoro – Occupazione, disoccupazione | 2013 | 2013 ⁽²⁾ |
| Istruzione | 2013 | |
| Ambiente – Impianti di trattamento dei rifiuti | 2014 | |
| Sanità – Cause di decesso | 1997 ⁽³⁾ | |
| Sanità – Infrastrutture | 1996 ⁽²⁾ | |
| Sanità – Pazienti | 2003 ⁽²⁾ | |
| Società dell'informazione | 2013 ⁽²⁾ | |
| Conti economici regionali – Conti delle famiglie | 2000 | |
| Conti economici regionali – Conti regionali | 2000 | 2000 |
| Scienza e tecnologia – Spesa e personale per R&S | 2015 | |
| Turismo | 2015 | |

⁽¹⁾ La trasmissione non è obbligatoria per gli anni di riferimento dal 1990 al 2012.

⁽²⁾ La trasmissione non è obbligatoria.

⁽³⁾ La trasmissione non è obbligatoria per gli anni di riferimento dal 1997 al 2011.

19CE0050



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1686 DELLA COMMISSIONE**dell'8 novembre 2018****recante fissazione del prezzo minimo di vendita di latte scremato in polvere per la ventisettesima gara parziale nell'ambito della gara aperta dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/2080**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾,visto il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240 della Commissione, del 18 maggio 2016, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'intervento pubblico e l'aiuto all'ammasso privato ⁽²⁾, in particolare l'articolo 32,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/2080 della Commissione ⁽³⁾ ha aperto la gara per la vendita di latte scremato in polvere.
- (2) Sulla base delle offerte ricevute per la ventisettesima gara parziale, dovrebbe essere fissato un prezzo minimo di vendita.
- (3) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la ventisettesima gara parziale per la vendita di latte scremato in polvere nell'ambito della procedura di gara aperta dal regolamento (UE) 2016/2080, per la quale il termine entro cui le offerte dovevano essere presentate è scaduto il 6 novembre 2018, il prezzo minimo di vendita è fissato a 125,10 EUR/100 kg.


*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 novembre 2018

*Per la Commissione,
a nome del presidente*

Jerzy PLEWA

*Direttore generale**Direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale*⁽¹⁾ GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671.⁽²⁾ GUL 206 del 30.7.2016, pag. 71.⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2080 della Commissione, del 25 novembre 2016, recante apertura di una gara per la vendita di latte scremato in polvere (GUL 321 del 29.11.2016, pag. 45).

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/1687 DELLA COMMISSIONE

del 7 novembre 2018

che modifica la decisione 2007/25/CE della Commissione relativa a talune misure di protezione contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità e ai movimenti di volatili al seguito dei rispettivi proprietari all'interno della Comunità, per quanto riguarda il suo periodo di applicazione

[notificata con il numero C(2018) 7240]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, sui movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che abroga il regolamento (CE) n. 998/2003 (⁽¹⁾), in particolare l'articolo 36, paragrafo 1,

considerando quanto segue:


- (1) La decisione 2007/25/CE della Commissione (⁽²⁾) stabilisce alcune misure di protezione contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità (*highly pathogenic avian influenza* - HPAI) e ai movimenti di volatili al seguito dei rispettivi proprietari all'interno dell'Unione. Essa è stata adottata in risposta alla comparsa di focolai di HPAI del sottotipo H5N1 allo scopo di proteggere la salute umana e degli animali nell'Unione. Si applica fino al 31 dicembre 2018.
- (2) Nel mondo continuano ad apparire focolai di HPAI di diversi sottotipi H5 e più raramente di sottotipo H7 che interessano il pollame e altri volatili in cattività. L'HPAI è diventata endemica in numerosi paesi terzi e ne ha colpiti altri per la prima volta. Persiste il pericolo dell'introduzione del virus HPAI nell'Unione attraverso i movimenti di volatili tenuti come animali da compagnia e provenienti da paesi terzi ed è quindi opportuno mantenere le misure di mitigazione di cui alla decisione 2007/25/CE.
- (3) Inoltre sono attualmente in fase di elaborazione, nel quadro del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio (⁽³⁾), alcuni atti delegati che stabiliranno norme riguardanti l'ingresso nell'Unione di pollame e altri volatili in cattività. Le norme stabilite in tali atti delegati determineranno l'approccio da adottare per quanto riguarda taluni rischi relativi a malattie che colpiscono il pollame e altri volatili in cattività, come pure le garanzie in materia di salute degli animali prescritte per i volatili tenuti come animali da compagnia. Le norme stabilite in tali atti delegati terranno anche conto delle raccomandazioni del parere scientifico sull'influenza aviaria adottato dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) il 14 settembre 2017 (⁽⁴⁾).
- (4) In considerazione della situazione epidemiologica mondiale per quanto concerne l'HPAI e in attesa dell'adozione degli atti delegati relativi all'ingresso nell'Unione di pollame e altri volatili in cattività, è necessario prorogare il periodo di applicazione della decisione 2007/25/CE fino al 31 dicembre 2019.
- (5) La decisione 2007/25/CE dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza.
- (6) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

(⁽¹⁾) GU L 178 del 28.6.2013, pag. 1.

(⁽²⁾) Decisione 2007/25/CE della Commissione, del 22 dicembre 2006, relativa a talune misure di protezione contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità e ai movimenti di volatili al seguito dei rispettivi proprietari all'interno della Comunità (GU L 8 del 13.1.2007, pag. 29).

(⁽³⁾) Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1).

(⁽⁴⁾) EFSA Journal 2017; 15(10): 4991.



HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All'articolo 6 della decisione 2007/25/CE, la data «31 dicembre 2018» è sostituita da «31 dicembre 2019».


Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 7 novembre 2018

Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione

19CE0052



DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/1688 DELLA COMMISSIONE

del 7 novembre 2018

che concede deroghe alla Slovacchia per quanto riguarda la trasmissione di statistiche a norma del regolamento (CE) n. 1099/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche dell'energia

[notificata con il numero C(2018) 7304]

(Il testo in lingua slovacca è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1099/2008 del Parlamento europeo e Consiglio, del 22 ottobre 2008, relativo alle statistiche sull'energia ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, e l'articolo 10, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) La Slovacchia ha presentato una richiesta di deroghe all'obbligo di trasmettere alla Commissione (Eurostat) le statistiche nazionali di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1099/2008. Tale richiesta riguardava la trasmissione di statistiche sulla frazione rinnovabile dei rifiuti industriali e sull'energia termica ambientale.
- (2) Le informazioni fornite dalla Slovacchia dimostrano che la raccolta di dette statistiche comporterebbe un onere eccessivo per i rispondenti in tale Stato membro, in particolare perché è necessario adeguare le nuove classificazioni e sviluppare un nuovo metodo nelle loro statistiche nazionali al fine di ridurre l'onere per i rispondenti rappresentato dalla raccolta e dalla compilazione dei dati richiesti. Di conseguenza è opportuno concedere dette deroghe.
- (3) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato del sistema statistico europeo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Alla Slovacchia sono concesse le seguenti deroghe alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1099/2008:

- a) alla produzione di risultati, per l'anno di riferimento 2017, per il punto 5.2.11.6 dell'allegato B relativo alle statistiche sulle energie rinnovabili;
- b) alla produzione di risultati, per gli anni di riferimento 2017, 2018 e 2019, per i punti 5.2.3, 5.2.6, 5.2.8.1, 5.2.8.2 e 5.2.8.5 dell'allegato B relativi alle statistiche sulle energie rinnovabili (compresi tutti gli aggregati per i prodotti definiti al punto 3.5.8.1.7 «Frazione rinnovabile dei rifiuti industriali» e al punto 3.5.9 «Energia termica ambientale» dell'allegato A).

Articolo 2

La Repubblica slovacca è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 7 novembre 2018

Per la Commissione
Marianne THYSSEN
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GUL 304 del 14.11.2008, pag. 1.



DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/1689 DELLA COMMISSIONE**dell'8 novembre 2018****che modifica l'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE recante misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri***[notificata con il numero C(2018) 7511]***(Testo rilevante ai fini del SEE)**


LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intraunionali di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano ⁽³⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione di esecuzione 2014/709/UE della Commissione ⁽⁴⁾ stabilisce misure di protezione contro la peste suina africana in alcuni Stati membri nei quali sono stati confermati casi di tale malattia in suini domestici o selvatici (gli Stati membri interessati). L'allegato di detta decisione di esecuzione delimita ed elenca, nelle parti da I a IV, alcune zone degli Stati membri interessati, differenziate secondo il livello di rischio in base alla situazione epidemiologica relativa a tale malattia. L'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE è stato modificato varie volte per tener conto dei cambiamenti della situazione epidemiologica nell'Unione relativa alla peste suina africana, cambiamenti di cui è necessario tenere conto in tale allegato. L'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE è stato modificato da ultimo dalla decisione di esecuzione (UE) 2018/1635 della Commissione ⁽⁵⁾, a seguito dei recenti casi di peste suina africana rilevati in Bulgaria e in Romania.
- (2) Il rischio di diffusione della peste suina africana nella fauna selvatica è legato alla lenta diffusione naturale di tale malattia tra le popolazioni di suini selvatici nonché ai rischi connessi all'attività umana, come dimostrato dalla recente evoluzione epidemiologica della malattia nell'Unione e come documentato dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) nel parere scientifico del gruppo di esperti sulla salute e sul benessere degli animali, pubblicato il 14 luglio 2015, nella relazione scientifica dell'EFSA sulle analisi epidemiologiche della peste suina africana nei paesi baltici e in Polonia, pubblicata il 23 marzo 2017, e nella relazione scientifica dell'EFSA sulle analisi epidemiologiche della peste suina africana negli Stati baltici e in Polonia, pubblicata l'8 novembre 2017 ⁽⁶⁾.
- (3) Dalla data di adozione della decisione di esecuzione (UE) 2018/1635 la situazione epidemiologica nell'Unione relativa alla peste suina africana è cambiata e si sono verificati ulteriori casi di tale malattia di cui è necessario tenere conto nell'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE.
- (4) Nell'ottobre 2018 è stato rilevato un caso di peste suina africana in un suino selvatico nel distretto di Kraśnik, in Polonia. Tale caso di peste suina africana in un suino selvatico rappresenta un aumento del livello di rischio di cui dovrebbe essere tenuto conto nell'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE. È pertanto opportuno inserire questa zona della Polonia colpita dalla peste suina africana nell'elenco della parte II di tale allegato.

⁽¹⁾ GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13.⁽²⁾ GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.⁽³⁾ GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.⁽⁴⁾ Decisione di esecuzione 2014/709/UE della Commissione, del 9 ottobre 2014, recante misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri e che abroga la decisione di esecuzione 2014/178/UE della Commissione (GU L 295 dell'11.10.2014, pag. 63).⁽⁵⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2018/1635 della Commissione, del 30 ottobre 2018, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE recante misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri (GU L 272 del 31.10.2018, pag. 38).⁽⁶⁾ EFSA Journal 2015;13(7):4163; EFSA Journal 2017;15(3):4732; EFSA Journal 2017;15(11):5068.

- (5) Nell'ottobre e nel novembre 2018 sono stati rilevati alcuni focolai di peste suina africana in suini domestici nei distretti di Dolj e Argeş in Romania. Tali focolai di peste suina africana in suini domestici rappresentano un aumento del livello di rischio di cui dovrebbe essere tenuto conto nell'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE. È pertanto opportuno inserire ora queste zone della Romania colpite dalla peste suina africana nell'elenco della parte III di tale allegato, anziché in quello della parte I. Dato che nella parte III dell'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE sono elencate le zone in cui la situazione è mutevole e continua a cambiare, se una zona è elencata in tale parte deve sempre essere prestata particolare attenzione agli effetti sulle zone circostanti.
- (6) Al fine di tenere conto dei recenti sviluppi dell'evoluzione epidemiologica della peste suina africana nell'Unione e di affrontare in modo proattivo i rischi associati alla diffusione di tale malattia, è opportuno delimitare nuove zone ad alto rischio di dimensioni sufficienti per la Polonia e la Romania ed inserirle debitamente negli elenchi delle parti I, II e III dell'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE. È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE.
- (7) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE è sostituito dal testo figurante nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'8 novembre 2018

Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione



ALLEGATO

L'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO

PARTE I

1. Bulgaria

Le seguenti zone della Bulgaria:

nella regione di Silistra:

— nel comune di Alfatar:

— Bistra,

— Alekovo,

— nel comune di Dulovo:

— Kolobar,

— Varbina,

— Kozyak,

— Mezhden,

— Chukovetz,

— Tzar Asen,

— Cherkovna,

— Dulovo,

— Chernik,

— Poroyno,

— Vodno,

— Chernolik,

— nel comune di Sitovo:

— Sitovo,

— Yastrebno,

— Slatina,

— nel comune di Silistra:

— Bradvari,

— Zlatoklas,

— Yordanovo,

— Profesor Ishirkovo,

— Kazimir,

— Babuk,

— Sarpovo,

— Smiletz,

— Tzenovich,


— Polkovnik Lambrinovo,

— Srebarna,

— Aydemir,

— Silistra,

— Kalipetrovo,



nella regione di Dobrich:

— nel comune di General Toshevo:

- Rosen,
- Krasen,
- Zhiten,
- Snop,
- Gradini,

— nel comune di Krushari:


- Severnyak,
- Abrit,
- Dobrin,
- Alexandria,
- Polkovnik Dyakovo,
- Zagortzi,
- Krushartzi,
- Bistretz,
- Telerig,
- Lozenetz,

— nel comune di Tervel:

- Onogur,
- Balik,
- Angelariy,
- Sarnetz,
- Bozhan,
- Popgruevo,
- Kochmar,
- Guslar,
- Mali Izvor,
- Tervel,
- Bonevo,
- Voynikovo,
- Bezmer,
- Chestimensko,
- Profesor Zlatarski,
- Kableskovo,
- Glavantzi,
- Nova kamena,
- Kladentzi,
- Gradnitza,

— nel comune di Dobrich:

- Kragulevo,
- Dobrevo,
- Cherna,
- Pchelnik,
- Zhitnitza,




- Polkovnik Ivanovo,
- Hitovo,
- Vodnyantzi,
- Feldfebel Denkovo (Dyankovo),
- Podslon,
- Geshanovo.

2. Repubblica ceca

Le seguenti zone della Repubblica ceca:

- okres Uherské Hradiště,
- okres Kroměříž,
- okres Vsetín,
- katastrální území obcí v okrese Zlín:
 - Bělov,
 - Biskupice u Luhačovic,
 - Bohuslavice nad Vláří,
 - Brumov,
 - Bylnice,
 - Divnice,
 - Dobrkovice,
 - Dolní Lhota u Luhačovic,
 - Drnovice u Valašských Klobouk,
 - Halenkovice,
 - Haluzice,
 - Hrádek na Vlárské dráze,
 - Hřivínův Újezd,
 - Jestřabí nad Vláří,
 - Kaňovice u Luhačovic,
 - Kelníky,
 - Kladná-Žilín,
 - Kochavec,
 - Komárov u Napajedel,
 - Křekov,
 - Lipina,
 - Lipová u Slavičína,
 - Ludkovice,
 - Luhačovice,
 - Machová,
 - Mirošov u Valašských Klobouk,
 - Mysločovice,
 - Napajedla,
 - Návojná,
 - Nedašov,
 - Nedašova Lhota,
 - Nevšová,
 - Otrokovice,



- Petrůvka u Slavičina,
- Pohořelice u Napajedel,
- Polichno,
- Popov nad Vlárí,
- Poteč,
- Pozlovice,
- Rokytnice u Slavičina,
- Rudimov,
- Řetečov,
- Sazovice,
- Sidonie,
- Slavičín,
- Smolina,
- Spytihněv,
- Svatý Štěpán,
- Šanov,
- Šarovy,
- Štítná nad Vlárí,
- Tichov,
- Tlumačov na Moravě,
- Valašské Klobouky,
- Velký Ořechov,
- Vlachova Lhota,
- Vlachovice,
- Vrbětice,
- Žlutava.

3. Estonia


Le seguenti zone dell'Estonia:

- Hiiu maakond.

4. Ungheria

Le seguenti zone dell'Ungheria:

- Borsod-Abaúj-Zemplén megye 650100, 650200, 650300, 650400, 650500, 650600, 650700, 650800, 650900, 651000, 651100, 651200, 651300, 651400, 651500, 651610, 651700, 651801, 651802, 651803, 651900, 652000, 652100, 652200, 652300, 652400, 652500, 652601, 652602, 652603, 652700, 652800, 652900, 653000, 653100, 653200, 653300, 653401, 653403, 653500, 653600, 653700, 653800, 653900, 654000, 654201, 654202, 654301, 654302, 654400, 654501, 654502, 654600, 654700, 654800, 654900, 655000, 655100, 655200, 655300, 655400, 655500, 655600, 655700, 655800, 655901, 655902, 656000, 656100, 656200, 656300, 656400, 656600, 657300, 657400, 657500, 657600, 657700, 657800, 657900, 658000, 658100, 658201, 658202, 658310, 658403, 659100, 659210, 659220, 659300, 659400, 659500, 659601, 659602, 659701, 659800, 659901, 660000, 660100, 660200, 660400, 660501, 660502, 660600 és 660800 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
- Hajdú-Bihar megye 900150, 900250, 900350, 900450, 900550, 900650, 900660, 900670, 900750, 900850, 900860, 900930, 900950, 901050, 901150, 901250, 901260, 901270, 901350, 901560, 901590, 901850, 901950, 902950, 902960, 903050, 903150, 903250, 903350, 903360, 903370, 903450, 904450, 904460, 904550, 904650, 904750, 904760, 905450 és 905550 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
- Heves megye 700150, 700250, 700260, 700350, 700450, 700460, 700550, 700650, 700750, 700850, 702350, 702450, 702550, 702750, 702850, 703350, 703360, 703450, 703550, 703610, 703750, 703850, 703950, 704050, 704150, 704250, 704350, 704450, 704550, 704650, 704750, 704850, 704950, 705050, 705250, 705350, 705510 és 705610 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,



- Jász-Nagykun-Szolnok megye 750150, 750160, 750250, 750260, 750350, 750450, 750460, 750550, 750650, 750750, 750850, 750950 és 750960 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
- Nógrád megye 550120, 550130, 550210, 550710, 550810, 551450, 551460, 551550, 551650, 551710, 552010, 552150, 552250, 552350, 552360, 552450, 552460, 552520, 552550, 552610, 552620, 552710, 552850, 552860, 552950, 552960, 552970, 553050, 553110, 553250, 553260, 553350, 553650, 553750, 553850, 553910 és 554050 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
- Pest megye 571250, 571350, 571550, 571610, 571750, 571760, 572250, 572350, 572550, 572850, 572950, 573360, 573450, 580050 és 580450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
- Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 850650, 850850, 851851, 851852, 851950, 852350, 852450, 852550, 852750, 853360, 853650, 853751, 853850, 853950, 853960, 854050, 854150, 854250, 854350, 855250, 855350, 855450, 855460, 855550, 855650, 855660, 855750, 855850, 855950, 855960, 856012, 856050, 856150, 856260, 857050, 857150, 857350 és 857450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe.

5. Lettonia

Le seguenti zone della Lettonia:

- Aizputes novads,
- Alsungas novads,
- Kuldīgas novada Gudenieku, Turlavas un Laidu pagasts,
- Pāvilostas novada Sakas pagasts un Pāvilostas pilsēta,
- Priekules novads,
- Skrundas novada Rudbāržu pagasts,
- Stopiņu novada daļa, kas atrodas uz rietumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Daugulupes ielas un Daugulupītes,
- Ventspils novada Jūrkalnes pagasts.

6. Lituania

Le seguenti zone della Lituania:

- Jurbarko rajono savivaldybė: Smalininkų ir Viešvilės seniūnijos,
- Kelmės rajono savivaldybė: Kelmės, Kelmės apylinkių, Kražių, Kukečių, Liolių, Pakražančio seniūnijos, Tytuvėnų seniūnijos dalis į vakarus ir šiaurę nuo kelio Nr. 157 ir į vakarus nuo kelio Nr. 2105 ir Tytuvėnų apylinkių seniūnijos dalis į šiaurę nuo kelio Nr. 157 ir į vakarus nuo kelio Nr. 2105, ir Vaiguvos seniūnijos,
- Mažeikių rajono savivaldybė: Sedos, Šerkšnėnų ir Židikių seniūnijos,
- Pagėgių savivaldybė,
- Plungės rajono savivaldybė,
- Raseinių rajono savivaldybė: Girkalnio ir Kalnųjų seniūnijos dalis į šiaurę nuo kelio Nr A1, Nemakščių, Paliepių, Raseinių, Raseinių miesto ir Viduklės seniūnijos,
- Rietavo savivaldybė,
- Šakių rajono savivaldybė: Barzdų, Griškabūdžio, Kriūkų, Kudirkos Naumiesčio, Lekėčių, Lukšių, Sintautų, Slavikų, Sudargo ir Žvirgzdaičių seniūnijos,
- Šilalės rajono savivaldybė,
- Šilutės rajono savivaldybė: Juknaičių, Kintų, Šilutės ir Usėnų seniūnijos,
- Tauragės rajono savivaldybė: Lauksargių, Skaudvilės, Tauragės, Mažonų, Tauragės miesto ir Žygaičių seniūnijos.

7. Polonia


Le seguenti zone della Polonia:

w województwie warmińsko-mazurskim:


- gmina Stare Juchy w powiecie elckim,
- gminy Dubeninki, Gołdap i część gminy Banie Mazurskie położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 650 w powiecie gołdapskim,



- gmina Pozezdrze i część gminy Węgorzewo położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 63 biegnącą od południowo-wschodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 650, a następnie napołudnie od linii wyznaczonej przez drogę nr 650 biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 63 do skrzyżowania z drogą nr 63 biegnącą do miejscowości Przysań i na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Przysań, Pniewo, Kamionek Wielki, Radzieje, Dłużec w powiecie węgorzewskim,
 - gmina Ruciane – Nida i część gminy Pisz położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 58 oraz miasto Pisz w powiecie piskim,
 - powiat giżycki,
 - gminy Mikołajki, Piecki, część gminy Sorkwity położona na południe od drogi nr 16 i część gminy wiejskiej Mrągowo położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 16 biegnącą od zachodniej granicy gminy do granicy miasta Mrągowo oraz na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 59 biegnącą od wschodniej granicy gminy do granicy miasta Mrągowo w powiecie mrągowskim,
 - gmina Bisztynek w powiecie bartoszyckim,
 - gminy Dźwierzuty i Świątajno w powiecie szczycieńskim.
 - gminy Orneta, Lubomino, część gminy wiejskiej Lidzbark Warmiński położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 513 biegnącą od wschodniej granicy gminy do wschodniej granicy miasta Lidzbark Warmiński oraz na południowy wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 51 i część gminy Kiwity położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 513 w powiecie lidzbarskim,
 - gminy Elbląg, Godkowo, Gronowo Elbląskie, Markusy, Pasłęk i część gminy Tolkmicko niewymieniona w części II załącznika w powiecie elbląskim oraz strefa wód przybrzeżnych Zalewu Wiślanego i Zatoki Elbląskiej,
 - powiat miejski Elbląg,
 - gminy Biskupiec, Dobre Miasto, Jeziorany i Kolno w powiecie olsztyńskim,
 - gmina Miłakowo w powiecie ostródzkim,
- w województwie podlaskim:
- gminy Brańsk z miastem Brańsk, Rudka i Wyszki w powiecie bielskim,
 - gmina Perlejewo w powiecie siemiatyckim,
 - gminy Kolno z miastem Kolno, Mały Płock i Turośl w powiecie kolneńskim,
 - gmina Poświętne w powiecie białostockim,
 - gminy Kołaki Kościelne, Rutki, Szumowo, część gminy Zambrów położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 58 i miasto Zambrów w powiecie zambrowskim,
 - gminy Wiżajny i Przerośl w powiecie suwalskim,
 - gminy Kulesze Kościelne, Nowe Piekuty, Szepietowo, Klukowo, Ciechanowiec, Wysokie Mazowieckie z miastem Wysokie Mazowieckie, Czyżew w powiecie wysokomazowieckim,
 - gminy Miastkowo, Nowogród i Zbójna w powiecie łomżyńskim.
- w województwie mazowieckim:
- gminy Ceranów, Kosów Lacki, Sabnie, Sterdyń, część gminy Bielany położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 63 i część gminy wiejskiej Sokołów Podlaski położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 63 w powiecie sokołowskim,
 - gminy Grębków, Korytnica, Liw, Łochów, Miedzna, Sadowne, Stoczek, Wierzbno i miasto Węgrów w powiecie węgrowskim,
 - część gminy Kotuń położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Nowa Dąbrówka, Pieróg, Kotuńwzdłuż ulicy Gorzkowskiego i Kolejowej do przejazdu kolejowego łączącego się z ulicą Siedlecką, Broszków, Żuków w powiecie siedleckim,
 - gminy Rzekuń, Troszyn, Lelis, Czerwin i Goworowo w powiecie ostrołęckim,
 - powiat miejski Ostrołęka,
 - powiat ostrowski,
 - gminy Karniewo, Maków Mazowiecki, Rzewnie i Szelków w powiecie makowskim,
 - gmina Krasne w powiecie przasnyskim,
 - gminy Mała Wieś i Wyszogród w powiecie płockim,



- gminy Ciechanów z miastem Ciechanów, Głinojeck, Gołymin – Ośrodek, Ojrzeń, Opinogóra Górna i Sońsk w powiecie ciechanowskim,
 - gminy Baboszewo, Czerwińsk nad Wisłą, Naruszewo, Płońsk z miastem Płońsk, Sochocin i Załuski w powiecie płońskim,
 - gminy Gzy, Obryte, Zatory, Pułusk i część gminy Winnica położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Bielany, Winnica i Pokrzywnica w powiecie pułuskim,
 - gminy Brańszczyk, Długosiodło, Rzańnik, Wyszków, Zabrodzie i część gminy Somianka położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 62 w powiecie wyszkowskim,
 - gminy Jadów, Klembów, Poświętne, Strachówka i Tuszcz w powiecie wołomińskim,
 - gminy Dobrze, Jakubów, Mrozy, Kałuszyn, Stanisławów, część gminy Ceglów położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od zachodniej granicy gminy łączącą miejscowości Wiciejów, Mienia, Ceglów i na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Ceglów, Skwarne i Podskwarne biegnącą do wschodniej granicy gminy i część gminy Mińsk Mazowiecki położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 92 biegnącą od zachodniej granicy gminy do granicy miasta Mińsk Mazowiecki i na północ od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od wschodniej granicy miasta Mińsk Mazowiecki łączącą miejscowości Targówka, Budy Barczackie do wschodniej granicy gminy w powiecie mińskim,
 - gminy Górzno, Łaskarze w z miastem Łaskarzew, Sobolew, Trojanów, Żelechów i część gminy Miastków Kościelny położona na południe od rzeki Wilga w powiecie garwolińskim,
 - gminy Garbatka Letnisko, Gniewoszewo, i Sieciechów w powiecie kozienickim,
 - gminy Baranów i Jaktorów w powiecie grodziskim,
 - powiat żyrardowski,
 - gminy Belsk Duży, Błędów, Goszczyn i Mogielnica w powiecie grójeckim,
 - gminy Białobrzegi, Promna, Stara Błotnica, Wyśmierzyce i część gminy Stromiec położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 48w powiecie białobrzeskim,
 - gminy Jedlińsk, Jastrzębia i Pionki z miastem Pionki w powiecie radomskim,
 - gminy Iłów, Młodzieszyn, Nowa Sucha, Rybno, Sochaczew z miastem Sochaczew i Teresin w powiecie sochaczewskim,
 - gmina Policzna w powiecie zwoleńskim,
 - gmina Solec nad Wisłą w powiecie lipskim.
- w województwie lubelskim:
- gminy Bełżyce, Borzechów, Niedrzwica Duża, Jabłonna, Krzczonów, Jastków, Konopnica, Wólka, Głusk, Strzyżewice i Wojciechów w powiecie lubelskim,
 - gminy Miączyn, Nielisz, Sitno, Skierbieszów, Stary Zamość, Komarów-Osada w powiecie zamojskim,
 - gminy Trzeszczany i Werbkowice w powiecie hrubieszowskim,
 - gminy Jeziorzany i Kock, w powiecie lubartowskim,
 - gminy Adamów i Serokomla w powiecie łukowskim,
 - powiat rycki,
 - gminy Janowiec, i część gminy wiejskiej Puławy położona na zachód od rzeki Wisły w powiecie puławskim,
 - gminy Chodel, Karczmiska, Łaziska, Opole Lubelskie, Poniatowa i Wilków w powiecie opolskim,
 - gminy Melgiew, Rybczewice, miasto Świdnik i część gminy Piaski położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 17 biegnącą od wschodniej granicy gminy Piaski do skrzyżowania z drogą nr S12 i na zachód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od skrzyżowania dróg nr 17 i nr S12 przez miejscowość Majdan Brzezicki do północnej granicy gminy w powiecie świdnickim;
 - gminy Gorzków, Izbica, Rudnik i Żółkiewka w powiecie krasnostawskim,
 - gminy Bełżec, Jarczów, Lubycza Królewska, Łaszczów, Susiec, Tyszowce i Ulhówek w powiecie tomaszowskim,
 - gminy Łukowa i Obsza w powiecie biłgorajskim,
 - powiat miejski Lublin,
 - gminy Kraśnik z miastem Kraśnik, Szastarka, Trzydnik Duży, Urzędów, Wilkołaz i Zakrzówek w powiecie kraśnickim,
 - gminy Modliborzyce i Potok Wielki w powiecie janowskim.



w województwie podkarpackim:

- gminy Horyniec-Zdrój, Narol, Stary Dzików i Wielkie Oczy i część gminy Oleszyce położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od wschodniej granicy gminy przez miejscowość Borchów do skrzyżowania z drogą nr 865 w miejscowości Oleszyce, a następnie na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 865 biegnącą w kierunku północno-wschodnim do skrzyżowania z drogą biegnącą w kierunku północno-zachodnim przez miejscowość Lubomierz - na południe od linii wyznaczonej przez tę drogę do skrzyżowania z drogą łączącą miejscowości Uszkowce i Nowy Dzików - na zachód od tej drogi w powiecie lubaczowskim,
- gminy Laszki i Wiązownica w powiecie jarosławskim,
- gminy Pysznica, Zaleszany i miasto Stalowa Wola w powiecie stalowowolskim,
- gmina Gorzyce w powiecie tarnobrzeskim.

w województwie świętokrzyskim:

- gminy Tarłów i Ożarów w powiecie opatowskim,
- gminy Dwikozy, Zawichost i miasto Sandomierz w powiecie sandomierskim.


8. Romania

Le seguenti zone della Romania:


- Județul Alba cu următoarea delimitare:
 - La nord de drumul național nr. 7,
- Județul Arad cu următoarea delimitare:
 - La nord de linia descrisă de următoarele localități:
 - Macea,
 - Șiria,
 - Bârzava,
 - Toc, care se află la joncțiunea cu drumul național nr. 7,
 - La nord de drumul național nr. 7,
- Județul Argeș,
- Județul Bistrița,
- Județul Brașov,
- Județul Cluj,
- Județul Covasna,
- Județul Dolj,
- Județul Harghita,
- Județul Hunedoara cu următoarea delimitare:
 - La nord de linia descrisă de următoarele localități:
 - Brănișca,
 - Municipiul Deva,
 - Turdaș,
 - Localitățile Zam și Aurel Vlaicu, care se află la joncțiunea cu drumul național nr. 7,
 - La nord de drumul național nr. 7,
- Județul Iași,
- Județul Neamț,
- Județul Vâlcea,
- Județul Bistrița Nasaud,
- Restul județului Maramureș care nu a fost inclus în Partea III cu următoarele comune:
 - Comuna Vișeu de Sus,
 - Comuna Borșa,
 - Comuna Oarța de Jos,



- Comuna Suciu de Sus,
 - Comuna Moisei,
 - Comuna Coroieni,
 - Comuna Târgu Lăpuș,
 - Comuna Vima Mică,
 - Comuna Boiu Mare,
 - Comuna Valea Chioarului,
 - Comuna Ulmeni,
 - Comuna Băsești,
 - Comuna Baia Mare,
 - Comuna Tăuții Magherăuș,
 - Comuna Cicărlău,
 - Comuna Seini,
 - Comuna Ardușat,
 - Comuna Farcasa,
 - Comuna Salsig,
 - Comuna Asuaju de Sus,
 - Comuna Băița de sub Codru,
 - Comuna Bicăz,
 - Comuna Grosi,
 - Comuna Recea,
 - Comuna Baia Sprie,
 - Comuna Sisesti,
 - Comuna Cernesti,
 - Copalnic Mănăstur,
 - Comuna Dumbrăvița,
 - Comuna Cupseni,
 - Comuna Șomcuța Mare,
 - Comuna Sacaleșeni,
 - Comuna Remetea Chioarului,
 - Comuna Mireșu Mare,
 - Comuna Ariniș.
- Restul județului Mehedinți care nu a fost inclus în Partea III cu următoarele comune:
- Comuna Garla Mare,
 - Hinova,
 - Burila Mare,
 - Gruia,
 - Pristol,
 - Dubova,
 - Municipiul Drobeta Turnu Severin,
 - Eselnița,
 - Salcia,
 - Devesel,
 - Svinița,
 - Gogoșu,



- Simian,
- Orșova,
- Obârșia Clocani,
- Baia de Aramă,
- Bala,
- Florești,
- Broșteni,
- Corcova,
- Isverna,
- Balta,
- Podeni,
- Cireșu,
- Ilovița,
- Ponoarele,
- Ilovăț,
- Patulele,
- Jiana,
- Iyvoru Bârzii,
- Malovat,
- Bălvănești,
- Breznița Ocol,
- Godeanu,
- Padina Mare,
- Corlățel,
- Vânju Mare,
- Vânjuleț,
- Obârșia de Câmp,
- Vânători,
- Vladaia,
- Pungghina,
- Cujmir,
- Oprișor,
- Dârvari,
- Căzănești,
- Husnicioara,
- Poroina Mare,
- Prunișor,
- Tămna,
- Livezile,
- Rogova,
- Voloiac,
- Sisești,
- Sovarna,
- Bălăcița,
- Județul Gorj.



PARTE II

1. Bulgaria

Le seguenti zone della Bulgaria:

nella regione di Silistra:

— nel comune di Kaynardzha:

- Voynovo,
- Kaynardzha,
- Kranovo,
- Zarnik,
- Dobrudzhanka,
- Golesh,
- Svetoslav,
- Polk. Cholakovo,
- Kamentzi,
- Gospodinovo,
- Sredishte,
- Strelkovo,
- Poprusanovo,
- Posev,

— nel comune di Alfatar:

- Alfatar,
- Kutlovitza,
- Vasil Levski,

— nel comune di Silistra:

- Glavan,
- Popkralevo,
- Bogorovo,
- Sratzimir,
- Bulgarka,

nella regione di Dobrich:

— nel comune di Krushari:

- Kapitan Dimitrovo,
- Ognyanovo,
- Zimnitza,

— nel comune di Tervel:


- Brestnitza,
- Kolartzi.

2. Repubblica ceca

Le seguenti zone della Repubblica ceca:

— katastrální území obcí v okrese Zlín:

- Bohuslavice u Zlína,
- Bratřejov u Vizovic,
- Březnice u Zlína,
- Březová u Zlína,
- Březůvky,



- Dešná u Zlína,
- Dolní Ves,
- Doubravy,
- Držková,
- Fryšták,
- Horní Lhota u Luhačovic,
- Horní Ves u Fryštáku,
- Hostišová,
- Hrobice na Moravě,
- Hvozdná,
- Chrastěšov,
- Jaroslavice u Zlína,
- Jasenná na Moravě,
- Karlovice u Zlína,
- Kašava,
- Klečůvka,
- Kostelec u Zlína,
- Kudlov,
- Kvítkovice u Otrokovic,
- Lhota u Zlína,
- Lhotka u Zlína,
- Lhotsko,
- Lípa nad Dřevnicí,
- Loučka I,
- Loučka II,
- Louky nad Dřevnicí,
- Lukov u Zlína,
- Lukoveček,
- Lutonina,
- Lužkovice,
- Malenovice u Zlína,
- Mladcová,
- Neubuz,
- Oldřichovice u Napajedel,
- Ostrata,
- Podhradí u Luhačovic,
- Podkopná Lhota,
- Provodov na Moravě,
- Prštné,
- Příluky u Zlína,
- Racková,
- Raková,
- Salaš u Zlína,
- Sehradice,
- Slopné,



- Slušovice,
- Štípa,
- Tečovice,
- Trnava u Zlína,
- Ublo,
- Újezd u Valašských Klobouk,
- Velíková,
- Veselá u Zlína,
- Vítová,
- Vizovice,
- Vlčková,
- Všemina,
- Vysoké Pole,
- Zádveřice,
- Zlín,
- Želechovice nad Dřevnicí.

3. Estonia

Le seguenti zone dell'Estonia:

- Eesti Vabariik (välja arvatud Hiiu maakond).

4. Ungheria


Le seguenti zone dell'Ungheria:

- Heves megye 700860, 700950, 701050, 701111, 701150, 701250, 701350, 701550, 701560, 701650, 701750, 701850, 701950, 702050, 702150, 702250, 702260, 702950, 703050, 703150, 703250, 703370, 705150 és 705450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
- Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 850950, 851050, 851150, 851250, 851350, 851450, 851550, 851560, 851650, 851660, 851751, 851752, 852850, 852860, 852950, 852960, 853050, 853150, 853160, 853250, 853260, 853350, 853360, 853450, 853550, 854450, 854550, 854560, 854650, 854660, 854750, 854850, 854860, 854870, 854950, 855050, 855150, 856250, 856350, 856360, 856450, 856550, 856650, 856750, 856760, 856850, 856950, 857650, valamint 850150, 850250, 850260, 850350, 850450, 850550, 852050, 852150, 852250 és 857550 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
- Nógrád megye 550110, 550310, 550320, 550450, 550460, 550510, 550610, 550950, 551010, 551150, 551160, 551250, 551350, 551360, 551810 és 551821 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
- Borsod-Abaúj-Zemplén megye 656701, 656702, 656800, 656900, 657010, 657100, 658401, 658402, 658404, 658500, 658600, 658700, 658801, 658802, 658901, 658902 és 659000 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe.


5. Lettonia

Le seguenti zone della Lettonia:


- Ādažu novads,
- Aglonas novads,
- Aizkraukles novads,
- Aknīstes novads,
- Alojas novads,
- Alūksnes novads,
- Amatas novads,
- Apes novads,
- Auces novads,
- Babītes novads,



- Baldones novads,
- Baltinavas novads,
- Balvu novads,
- Bauskas novads,
- Beverīnas novads,
- Brocēnu novada Blīdenes pagasts, Remtes pagasta daļa uz austrumiem no autoceļa 1154 un P109,
- Burtnieku novads,
- Carnikavas novads,
- Cēsu novads,
- Cesvaines novads,
- Ciblas novads,
- Dagdas novads,
- Daugavpils novads,
- Dobeles novads,
- Dundagas novads,
- Engures novads,
- Ērgļu novads,
- Garkalnes novads,
- Gulbenes novads,
- Iecavas novads,
- Ikšķiles novads,
- Ilūkstes novads,
- Inčukalna novads,
- Jaunjelgavas novads,
- Jaunpiebalgas novads,
- Jaunpils novads,
- Jēkabpils novads,
- Jelgavas novads,
- Kandavas novads,
- Kārsavas novads,
- Ķeguma novads,
- Ķekavas novads,
- Kocēnu novads,
- Kokneses novads,
- Krāslavas novads,
- Krimuldas novads,
- Krustpils novads,
- Kuldīgas novada Ēdoles, Īvandes, Padures, Rendas un Kabiles, pagasts, Rumbas pagasta daļa uz ziemeļiem no autoceļa P120, Kurmāles pagasta daļa uz rietumiem no autoceļa 1283 un 1290, un uz ziemeļaustrumiem no autoceļa P118, Kuldīgas pilsēta,
- Lielvārdes novads,
- Līgatnes novads,
- Limbažu novads,
- Līvānu novads,
- Lubānas novads,
- Ludzas novads,



- Madonas novads,
- Mālpils novads,
- Mārupes novads,
- Mazsalacas novads,
- Mērsraga novads,
- Naukšēnu novads,
- Neretas novads,
- Ogres novads,
- Olaines novads,
- Ozolnieku novads,
- Pārgaujas novads,
- Pļaviņu novads,
- Preiļu novads,
- Priekuļu novads,
- Raunas novads,
- republikas pilsēta Daugavpils,
- republikas pilsēta Jelgava,
- republikas pilsēta Jēkabpils,
- republikas pilsēta Jūrmala,
- republikas pilsēta Rēzekne,
- republikas pilsēta Valmiera,
- Rēzeknes novads,
- Riebiņu novads,
- Rojas novads,
- Ropažu novads,
- Rugāju novads,
- Rundāles novads,
- Rūjienas novads,
- Salacgrīvas novads,
- Salas novads,
- Salaspils novads,
- Saldus novada Novadnieku, Kursiņu, Zvārdes, Šķēdes, Nīgrandes, Jaunaucis, Rubas, Vadakstes, un Pampāļu pagasts,
- Saulkrastu novads,
- Sējas novads,
- Siguldas novads,
- Skrīveru novads,
- Skrundas novada Nīkrāces, Skrundas un Raņķu pagasts, Skrundas pilsēta,
- Smiltenes novads,
- Stopiņu novada daļa, kas atrodas uz austrumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un Dauguļupītes,
- Strenču novads,
- Talsu novads,
- Tērvetes novads,
- Tukuma novads,
- Vaiņodes novads,




- Valkas novads,
- Varakļānu novads,
- Vārkavas novads,
- Vecpiebalgas novads,
- Vecumnieku novads,
- Ventspils novada Ances, Tārgales, Popes, Vārves, Užavas, Piltenes, Puzes, Ziru, Ugāles, Usmas un Zlēku pagasts, Piltenes pilsēta,
- Viesītes novads,
- Viļakas novads,
- Viļānu novads,
- Zilupes novads.

6. Lituania

Le seguenti zone della Lituania:

- Alytaus rajono savivaldybė: Krokialaukio, Miroslovo ir Simno seniūnijos,
- Anykščių rajono savivaldybė,
- Biržų miesto savivaldybė,
- Biržų rajono savivaldybė,
- Druskininkų savivaldybė,
- Elektrėnų savivaldybė,
- Ignalinos rajono savivaldybė,
- Jonavos rajono savivaldybė,
- Jurbarko rajono savivaldybė: Eržvilko, Jurbarko miesto ir Jurbarkų seniūnijos,
- Kaišiadorių miesto savivaldybė,
- Kaišiadorių rajono savivaldybė: Kaišiadorių apylinkės, Kruonio, Nemaitonių, Palomenės, Pravieniškių, Rumšiškių, Žiežmarių ir Žiežmarių apylinkės seniūnijos,
- Kalvarijos savivaldybė,
- Kauno miesto savivaldybė,
- Kauno rajono savivaldybė,
- Kazlų Rūdos savivaldybė,
- Kelmės rajono savivaldybė: Užvenčio ir Šaukėnų seniūnijos,
- Kėdainių rajono savivaldybė,
- Kupiškio rajono savivaldybė,
- Marijampolės savivaldybė: Igliaukos, Gudelių, Liudvinavo, Sasnavos, Šunskų seniūnijos,
- Molėtų rajono savivaldybė: Alantos, Balninkų, Čiulėnų, Inturkės, Jonišio, Luokesos, Mindūnų, Sugincių, Videniškių seniūnijos,
- Pakruojo rajono savivaldybė,
- Panevėžio rajono savivaldybė,
- Pasvalio rajono savivaldybė,
- Radviliškio rajono savivaldybė: Aukštelkų seniūnija, Baisogalos seniūnijos dalis į vakarus nuo kelio Nr. 144, Radviliškio, Radviliškio miesto seniūnija, Šeduvos miesto seniūnijos dalis į pietus nuo kelio Nr. A9 ir į vakarus nuo kelio Nr. 3417 ir Tyrulių seniūnija,
- Prienų miesto savivaldybė,
- Prienų rajono savivaldybė: Ašmintos, Balbieriškio, Išlaužo, Naujosios Ūtos, Pakuonio, Šilavoto ir Veiverių seniūnijos,



- Raseinių rajono savivaldybė: Ariogalos, Betygalos, Pagojukų, Šiluvos, Kalnųjų seniūnijos ir Girkalnio seniūnijos dalis į pietus nuo kelio Nr. A1,
- Rokiškio rajono savivaldybė,
- Šalčininkų rajono savivaldybė,
- Šilutės rajono savivaldybė: Rusnės seniūnija,
- Širvintų rajono savivaldybės: Čiobiškio, Gelvonų, Jauniūnų, Karnavės, Musninkų, Širvintų, Zibalų seniūnijos,
- Švenčionių rajono savivaldybė,
- Tauragės rajono savivaldybė: Batakių ir Gaurės seniūnijos,
- Telšių rajono savivaldybė: Degaičių, Gadūnavo, Luokės, Nevarėnų, Ryskėnų, Telšių miesto, Upynos, Varnių, Viešvėnų ir Žarėnų seniūnijos,
- Trakų rajono savivaldybė,
- Ukmergės rajono savivaldybė,
- Utenos rajono savivaldybė,
- Varėnos rajono savivaldybė,
- Vilniaus miesto savivaldybė,
- Vilniaus rajono savivaldybė: Avižienių, Bezdonių, Buivydyžių, Dūkštų, Juodšilių, Kalvelių, Lavoriškių, Maišiagalos, Marijampolio, Medininkų, Mickūnų, Nemenčinės, Nemenčinės miesto, Nemėžio, Pagirių, Riešės, Rudaminos, Rukainių, Sudervės, Suzionių, Šatrininkų, Žujūnų seniūnijos,
- Vilkaviškio rajono savivaldybė,
- Visagino savivaldybė,
- Zarasų rajono savivaldybė.

7. Polonia


Le seguenti zone della Polonia:

w województwie warmińsko-mazurskim:

- Gminy Kalinowo, Prostki i gmina wiejska Elk w powiecie elckim,
- gmina Milejewo i część obszaru lądowego gminy Tolkmicko położona na południe od linii brzegowej Zalewu Wiślanego i Zatoki Elbląskiej do granicy z gminą wiejską Elbląg w powiecie elbląskim,
- powiat olecki,
- gminy Orzysz, Biała Piska i część gminy Pisz położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 58 w powiecie piskim,
- gmina Frombork, część gminy wiejskiej Braniewo położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr E28 i S22 i miasto Braniewo w powiecie braniewskim,
- gminy Kętrzyn z miastem Kętrzyn, Reszel i część gminy Korsze położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od wschodniej granicy łączącej miejscowości Kreliekiejmy i Sątoczno i na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Sątoczno, Sajna Wielka biegnącą do skrzyżowania z drogą nr 590 w miejscowości Glitajny, a następnie na wschód od drogi nr 590 do skrzyżowania z drogą nr 592 i na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 592 biegnącą od zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 590 w powiecie kętrzyńskim,
- część gminy wiejskiej Lidzbark Warmiński położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 511 oraz na północny zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 51 i miasto Lidzbark Warmiński w powiecie lidzbarskim,
- część gminy Sorkwity położona na północ od drogi nr 16 i część gminy wiejskiej Mrągowo położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 16 biegnącą od zachodniej granicy gminy do granicy miasta Mrągowo oraz na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 59 biegnącą od wschodniej granicy gminy do granicy miasta Mrągowo;

w województwie podlaskim:


- powiat grajewski,
- powiat moniecki,
- powiat sejneński,
- gminy Łomża, Piątница, Śniadowo, Jedwabne, Przytuły i Wizna w powiecie łomżyńskim,




- powiat miejski Łomża,
- gminy Mielnik, Nurzec – Stacja, Grodzisk, Drohiczyn, Dziadkowie, Milejczyce i Siemiatycze z miastem Siemiatycze w powiecie siemiatyckim,
- powiat hajnowski,
- gminy Kobylin-Borzymy i Sokoły w powiecie wysokomazowieckim,
- część gminy Zambrów położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr S8 w powiecie zambrowskim,
- gminy Grabowo i Stawiski w powiecie kolneńskim,
- gminy Czarna Białostocka, Dobrzyniewo Duże, Gródek, Juchnowiec Kościelny, Łapy, Michałowo, Supraśl, Suraż, Turośń Kościelna, Tykocin, Wasilków, Zabłudów, Zawady i Choroszcz w powiecie białostockim,
- gminy Boćki, Orla i Bielsk Podlaski z miastem Bielsk Podlaski w powiecie bielskim,
- gminy Bakałarzewo, Filipów, Jeleniewo, Raczki, Rutka-Tartak, Suwałki i Szypłiszki w powiecie suwalskim,
- powiat miejski Suwałki,
- powiat augustowski,
- powiat sokólski,
- powiat miejski Białystok.

w województwie mazowieckim:

- gminy Przesmyki, Wodynie, Skórzec i część gminy Mordy położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 698 biegnącą od zachodniej granicy gminy do północno – wschodniej granicy gminy i część gminy Zbuczyn położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od północno-wschodniej do południowej granicy gminy i łączącą miejscowości Tarcze, Choja, Zbuczyn, Grodzisk, Dziewule i Smolanka w powiecie siedleckim,
- gminy Repki, Jabłonna Lacka, część gminy Bielany położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 63 i część gminy wiejskiej Sokołów Podlaski położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 63 w powiecie sokołowskim,
- powiat łosicki,
- gmina Brochów w powiecie sochaczewskim,
- powiat nowodworski,
- gminy Joniec i Nowe Miasto w powiecie płońskim,
- gminy Pokrzywnica, Świercze i część gminy Winnica położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Bielany, Winnica i Pokrzywnica w powiecie pułuskim,
- gminy Dąbrówka, Kobyłka, Marki, Radzymin, Wołomin, Zielonka i Ząbki w powiecie wołomińskim,
- część gminy Somianka położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 62 w powiecie wyszkowskim,
- gminy Dębe Wielkie, Halinów, Sulejówek, miasto Mińsk Mazowiecki i część gminy Latowicz położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od północnej granicy gminy przez miejscowość Stawek do skrzyżowania z drogą nr 802 i na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 802 biegnącą od tego skrzyżowania do wschodniej granicy gminy w powiecie mińskim,
- gminy Borowie, Wilga i Garwolin z miastem Garwolin, Maciejowice i część gminy Miastków Kościelny położona na północ od rzeki Wilga w powiecie garwolińskim,
- gminy Celestynów, Józefów, Karczew, Osieck, Otwock, Sobienie Jeziory i Wiązowna w powiecie otwockim
- powiat warszawski zachodni,
- powiat legionowski,
- powiat piaseczyński,
- powiat pruszkowski,
- gminy Chynów, Grójec, Jasieniec, Pniewy i Warka w powiecie grójeckim,
- gminy Milanówek, Grodzisk Mazowiecki, Podkowa Leśna i Żabia Wola w powiecie grodziskim,
- gminy Grabów nad Pilicą, Magnuszew, Głowaczów, Kozienice w powiecie kozienickim,



- część gminy Stromiec położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 48 w powiecie białobrzeskim,
 - powiat miejski Warszawa.
- w województwie lubelskim:
- gminy Czemierniki, Kąkolewnica, Komarówka Podlaska, Wohyń, część gminy Borki położona na południowy – wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 19, miasto Radzyń Podlaski, część gminy wiejskiej Radzyń Podlaski położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od północno-zachodniej granicy gminy i łącząca miejscowości Brzostowiec i Radowiec do jej przecięcia z granicą miasta Radzyń Podlaski, następnie na wschód od linii stanowiącej granicę miasta Radzyń Podlaski biegnącej do południowej granicy gminy i na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 19 biegnącą od południowo zachodniej granicy gminy do granicy miasta Radzyń Podlaski oraz na południe od południowej granicy miasta Radzyń Podlaski do granicy gminy w powiecie radzyńskim,
 - gminy Stoczek Łukowski z miastem Stoczek Łukowski, Wola Mysłowska, Trzebieszów, część gminy Krzywdą położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od północnej granicy gminy w kierunku południowym i łącząca miejscowości Kozuchówka, Krzywdą i Adamów, część gminy Stanin położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 807, i część gminy wiejskiej Łuków położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od północnej granicy gminy przez miejscowość Wólka Świątkowa do północnej granicy miasta Łuków i na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 806 biegnącą od wschodniej granicy miasta Łuków do wschodniej granicy gminy wiejskiej Łuków i część miasta Łuków położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 63 biegnącą od północnej granicy miasta Łuków do skrzyżowania z drogą nr 806 i na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 806 biegnącą od tego skrzyżowania do wschodniej granicy miasta Łuków w powiecie łukowskim,
 - gminy Janów Podlaski, Kodeń, Tuczna, Leśna Podlaska, Rossosz, Łomazy, Konstantynów, Piszczac, Rokitno, Biała Podlaska, Zalesie, Terespol z miastem Terespol, Drelów, Międzyrzec Podlaski z miastem Międzyrzec Podlaski w powiecie bialskim,
 - powiat miejski Biała Podlaska,
 - gmina Łęczna i część gminy Spiczyn położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 829 w powiecie łęczyńskim,
 - część gminy Siemień położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 815 i część gminy Milanów położona na zachód od drogi nr 813 w powiecie parczewskim,
 - gminy Niedźwiada, Ostrówek, Abramów, Firlej, Kamionka, Michów i Lubartów z miastem Lubartów, w powiecie lubartowskim,
 - gminy Niemce i Garbów w powiecie lubelskim,
 - część gminy Piaski położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 17 biegnącą od wschodniej granicy gminy Piaski do skrzyżowania z drogą nr S12 i na wschód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od skrzyżowania dróg nr 17 i nr S12 przez miejscowość Majdan Brzezicki do północnej granicy gminy w powiecie świdnickim;
 - gmina Fajslawice, Kraśniczyn, część gminy Krasnystaw położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 17 biegnącą od północno – wschodniej granicy gminy do granicy miasta Krasnystaw, miasto Krasnystaw i część gminy Łopiennik Górny położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 17 w powiecie krasnostawskim,
 - gminy Dołhobyczów, Mircze i część gminy wiejskiej Hrubieszów położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 844 oraz na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 74 i miasto Hrubieszów w powiecie hrubieszowskim,
 - gmina Telatyn w powiecie tomaszowskim,
 - część gminy Wojsławice położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od północnej granicy gminy przez miejscowość Wojsławice do południowej granicy gminy w powiecie chełmskim,
 - gmina Grabowiec w powiecie zamojskim,
 - gminy Markuszów, Nałęczów, Kazimierz Dolny, Końskowola, Kurów, Wąwolnica, Żyrzyn, Baranów, część gminy wiejskiej Puławy położona na wschód od rzeki Wisły i miasto Puławy w powiecie puławskim,
 - gminy Anapol, Dzierzkowice i Gościeradów w powiecie kraśnickim,
 - gmina Józefów nad Wisłą w powiecie opolskim,
- w województwie podkarpackim:
- gminy Radomyśl nad Sanem i Zaklików w powiecie stalowowolskim;



PARTE III

1. Lettonia

Le seguenti zone della Lettonia:

- Brocēnu novada Cieceres un Gaiķu pagasts, Remtes pagasta daļa uz rietumiem no autoceļa 1154 un P109, Brocēnu pilsēta,
- Kuldīgas novada Pelču, Snēpeles un Vārmes pagasts, Rumbas pagasta daļa uz dienvidiem no autoceļa P120, Kurmāles pagasta daļa uz austrumiem no autoceļa 1283 un 1290, un uz dienvidrietumiem no autoceļa P118,
- Saldus novada Saldus, Zirņu, Lutriņu, Zaņas, Ezeres un Jaunlutriņu pagasts, Saldus pilsēta.

2. Lituania

Le seguenti zone della Lituania:


- Akmenės rajono savivaldybė,
- Alytaus miesto savivaldybė,
- Alytaus rajono savivaldybė: Alytaus, Alovės, Butrimonių, Daugų, Nemunaičio, Pivašiūnų, Punios ir Raitininkų seniūnijos,
- Birštono savivaldybė,
- Jurbarko rajono savivaldybė: Girdžių, Juodaičių, Raudonės, Seredžiaus, Skirsnemunės, Šimkaičių ir Veliuonos seniūnijos,
- Joniškio rajono savivaldybė,
- Kaišiadorių rajono savivaldybė: Paparčių ir Žaslių seniūnijos,
- Kelmės rajono savivaldybė: Tytuvėnų seniūnijos dalis į rytus ir pietus nuo kelio Nr. 157 ir į rytus nuo kelio Nr. 2105 ir Tytuvėnų apylinkių seniūnijos dalis į pietus nuo kelio Nr. 157 ir į rytus nuo kelio Nr. 2105,
- Lazdijų rajono savivaldybė,
- Marijampolės savivaldybė: Degučių, Mokolų, Narto, Marijampolės seniūnijos,
- Mažeikių rajono savivaldybės: Laižuvos, Mažeikių apylinkės, Mažeikių, Reivycių, Tirkšlių ir Viekšnių seniūnijos,
- Molėtų rajono savivaldybė: Dubingių, Giedraičių seniūnijos,
- Prienų rajono savivaldybė: Jiezno ir Stakliškių seniūnijos,
- Radviliškio rajono savivaldybė: Baisogalos seniūnijos dalis į rytus nuo kelio Nr. 144, Grinkiškio, Pakalniškių, Sidabravo, Skėmių seniūnijos, Šeduvos miesto seniūnijos dalis į šiaurę nuo kelio Nr. A9 ir į rytus nuo kelio Nr. 3417, Šaukoto ir Šiaulėnų seniūnijos,
- Raseinių rajono savivaldybė: Kalnųjų seniūnijos ir Girkalnio seniūnijos dalis į pietus nuo kelio Nr. A1,
- Šakių rajono savivaldybė: Gelgaudiškio, Kidulių, Plokščių ir Šakių seniūnijos,
- Šiaulių miesto savivaldybė,
- Šiaulių rajono savivaldybė,
- Širvintų rajono savivaldybė: Alionių seniūnija,
- Telšių rajono savivaldybė: Tryškių seniūnija,
- Vilniaus rajono savivaldybė: Paberžės sen.

3. Polonia

Le seguenti zone della Polonia:

w województwie warmińsko-mazurskim:

- gminy Lelkowo, Pięńżno, Płoskinia, Wilczęta i część gminy wiejskiej Braniewo położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr E28 i S22 w powiecie braniewskim,
- gminy Bartoszyce z miastem Bartoszyce, Górowo Iławeckie z miastem Górowo Iławeckie i Sępupol w powiecie bartoszyckim,
- gmina Młynary w powiecie elbląskim,
- część gminy Kiwity położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 513 i część gminy Lidzbark Warmiński położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 513 biegnącą od wschodniej granicy gminy do wschodniej granicy miasta Lidzbark Warmiński i na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 511 w powiecie lidzbarskim,




- gminy Srokowo, Barciany i część gminy Korsze położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od wschodniej granicy łączącej miejscowości Krelkiejmy i Sątoczno i na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Sątoczno, Sajna Wielka biegnącą do skrzyżowania z drogą nr 590 w miejscowości Glitajny, a następnie na zachód od drogi nr 590 do skrzyżowania z drogą nr 592 i na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 592 biegnącą od zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 590 w powiecie kętrzyńskim,
- gmina Budry i część gminy Węgorzewo położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 63 biegnącą od południowo-wschodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 650, a następnie na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 650 biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 63 do skrzyżowania z drogą biegnącą do miejscowości Przysań i na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Przysań, Pniewo, Kamionek Wielki, Radzieje, Dłużec w powiecie węgorzewskim,
- część gminy Banie Mazurskie położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 650 w powiecie gołdapskim,

w województwie mazowieckim:

- gminy Domanice, Korczew, Paprotnia, Wiśniew, Mokobody, Siedlce, Suchożebry, część gminy Kotuń położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Nowa Dąbrówka, Pieróg, Kotuń wzdłuż ulicy Gorzkowskiego i Kolejowej do przejazdu kolejowego łączącego się z ulicą Siedlecką, Broszków, Żuków, część gminy Mordy położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 698 biegnącą od zachodniej granicy gminy do północno – wschodniej granicy gminy, część gminy Zbuczyn położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od północno-wschodniej do południowej granicy gminy i łączącą miejscowości Tarcze, Choja, Zbuczyn, Grodzisk, Dziewule i Smolanka w powiecie siedleckim,
- powiat miejski Siedlce,
- gmina Siennica, część gminy Mińsk Mazowiecki położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 92 biegnącą od zachodniej granicy gminy do granicy miasta Mińsk Mazowiecki i na południe od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od wschodniej granicy miasta Mińsk Mazowiecki łączącą miejscowości Targówka, Budy Barczackie do wschodniej granicy gminy, część gminy Cegłów położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od zachodniej granicy gminy łączącą miejscowości Wiciejów, Mienia, Cegłów i na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Cegłów, Skwarne i Podskwarne biegnącą do wschodniej granicy gminy i części gminy Latowicz położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od północnej granicy gminy przez miejscowość Stawek do skrzyżowania z drogą nr 802 i na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 802 biegnącą od tego skrzyżowania do wschodniej granicy gminy w powiecie mińskim,
- gmina Kołbiel w powiecie otwockim,
- gminy Parysów i Pilawa w powiecie garwolińskim,

w województwie lubelskim:

- gminy Białopole, Dubienka, Chełm, Leśniowice, Wierzbica, Sawin, Ruda Huta, Dorohusk, Kamień, Rejowiec, Rejowiec Fabryczny z miastem Rejowiec Fabryczny, Siedliszcze, Żmudź i część gminy Wojsławice położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od północnej granicy gminy do miejscowości Wojsławice do południowej granicy gminy w powiecie chełmskim,
- powiat miejski Chełm,
- gmina Siennica Różana część gminy Łopiennik Górny położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 17 i część gminy Krasnystaw położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 17 biegnącą od północno – wschodniej granicy gminy do granicy miasta Krasnystaw w powiecie krasnostawskim,
- gminy Hanna, Hańsk, Wola Uhruska, Urszulín, Stary Brus, Wiryki i gmina wiejska Włodawa w powiecie włodawskim,
- gminy Cyców, Ludwin, Puchaczów, Milejów i część gminy Spiczyn położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 829 w powiecie łęczyńskim,
- gmina Trawniki w powiecie świdnickim,
- gminy Jabłoń, Podedwórze, Dębowa Kłoda, Parczew, Sosnowica, część gminy Siemień położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 815 i część gminy Milanów położona na wschód od drogi nr 813 w powiecie parczewskim,
- gminy Sławatycze, Sosnówka, i Wisznice w powiecie bialskim,
- gmina Ulan Majorat, część gminy wiejskiej Radzyń Podlaski położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od północno-zachodniej granicy gminy i łączącą miejscowości Brzostowiec i Radowiec do jej przecięcia z granicą miasta Radzyń Podlaski, a następnie na zachód od linii stanowiącej granicę miasta Radzyń Podlaski do jej przecięcia z drogą nr 19 i na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 19 biegnącą od południowo zachodniej granicy gminy do granicy miasta Radzyń Podlaski, część gminy Borki położona na północny – zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 19 w powiecie radzyńskim,



- gminy Ostrów Lubelski, Serniki i Uścimów w powiecie lubartowskim,
- gminy Wojcieszków, część gminy wiejskiej Łuków położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od północnej granicy gminy przez miejscowość Wólka Świątkowa do północnej granicy miasta Łuków, a następnie na północ, zachód, południe i wschód od linii stanowiącej północną, zachodnią, południową i wschodnią granicę miasta Łuków do jej przecięcia się z drogą nr 806 i na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 806 biegnącą od wschodniej granicy miasta Łuków do wschodniej granicy gminy wiejskiej Łuków, część miasta Łuków położona na zachód i na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 63 biegnącą od północnej granicy miasta Łuków do skrzyżowania z drogą nr 806 i na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 806 biegnącą do wschodniej granicy miasta Łuków, część gminy Stanin położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 807 i część gminy Krzywda położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od północnej granicy gminy w kierunku południowym i łączącą miejscowości Kozuchówka, Krzywda i Adamów w powiecie łukowskim;
- gminy Horodło, Uchanie i część gminy wiejskiej Hrubieszów położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 844 biegnącą od zachodniej granicy gminy wiejskiej Hrubieszów do granicy miasta Hrubieszów oraz na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 74 biegnącą od wschodniej granicy miasta Hrubieszów do wschodniej granicy gminy wiejskiej Hrubieszów w powiecie hrubieszowskim,


w województwie podkarpackim:

- gminy Cieszanów, Lubaczów z miastem Lubaczów i część gminy Oleszyce położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od wschodniej granicy gminy przez miejscowość Borchów do skrzyżowania z drogą nr 865 w miejscowości Oleszyce, a następnie na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 865 biegnącą w kierunku północno-wschodnim do skrzyżowania z drogą biegnącą w kierunku północno-zachodnim przez miejscowość Lubomierz - na północ od linii wyznaczonej przez tę drogę do skrzyżowania z drogą łączącą miejscowości Uszkowce i Nowy Dzików - na wschód od tej drogi w powiecie lubaczowskim.


4. Romania

Le seguenti zone della Romania:

- Zona oraşului Bucureşti,
- Judeţul Constanţa,
- Judeţul Satu Mare,
- Judeţul Tulcea,
- Judeţul Bacău,
- Judeţul Bihor,
- Judeţul Brăila,
- Judeţul Buzău,
- Judeţul Călăraşi,
- Judeţul Dâmboviţa,
- Judeţul Galaţi,
- Judeţul Giurgiu,
- Judeţul Ialomiţa,
- Judeţul Ilfov,
- Judeţul Prahova,
- Judeţul Sălaj,
- Judeţul Vaslui,
- Judeţul Vrancea,
- Judeţul Teleorman,
- Judeţul Olt,
- Partea din judeţul Maramureş cu următoarele delimitări:
 - Comuna Petrova,
 - Comuna Bistra,
 - Comuna Repedea,
 - Comuna Poienile de sub Munte,



- Comuna Vișeu e Jos,
- Comuna Ruscova,
- Comuna Leordina,
- Comuna Rozavlea,
- Comuna Strâmtura,
- Comuna Bârsana,
- Comuna Rona de Sus,
- Comuna Rona de Jos,
- Comuna Bocoiu Mare,
- Comuna Sighetu Marmației,
- Comuna Sarasau,
- Comuna Câmpulung la Tisa,
- Comuna Săpânța,
- Comuna Remeti,
- Comuna Giulești,
- Comuna Ocna Șugatag,
- Comuna Desești,
- Comuna Budești,
- Comuna Băiuț,
- Comuna Căvnic,
- Comuna Lăpuș,
- Comuna Dragomirești,
- Comuna Ieud,
- Comuna Saliștea de Sus,
- Comuna Săcel,
- Comuna Călinești,
- Comuna Vadu Izei,
- Comuna Botiza,
- Comuna Bogdan Vodă,
- Localitatea Groșii Țibileșului, comuna Suciul de Sus,
- Localitatea Vișeu de Mijloc, comuna Vișeu de Sus,
- Localitatea Vișeu de Sus, comuna Vișeu de Sus.
- Partea din județul Mehedinți cu următoarele comune:
 - Comuna Strehăia,
 - Comuna Greci,
 - Comuna Brejnita Motru,
 - Comuna Butoiești,
 - Comuna Stângăceaua,
 - Comuna Grozești,
 - Comuna Dumbrava de Jos,
 - Comuna Băcles,
 - Comuna Bălăcița,
- Partea din județul Argeș cu următoarele comune:
 - Comuna Bârla,
 - Comuna Miroși,



- Comuna Popești,
- Comuna Ștefan cel Mare,
- Comuna Slobozia,
- Comuna Mozăceni,
- Comuna Negrași,
- Comuna Izvoru,
- Comuna Recea,
- Comuna Căldăraru,
- Comuna Ungheni,
- Comuna Hârsești,
- Comuna Stolnici,
- Comuna Vulpești,
- Comuna Rociu,
- Comuna Lunca Corbului,
- Comuna Costești,
- Comuna Mărăsești,
- Comuna Poiana Lacului,
- Comuna Vedea,
- Comuna Uda,
- Comuna Cuca,
- Comuna Morărești,
- Comuna Cotmeanaă,
- Comuna Răchițele de Jos,
- Comuna Drăganu-Olteni,
- Comuna Băbana,
- Comuna Bascov,
- Comuna Moșoaia,
- Municipiul Pitești,
- Comuna Albota,
- Comuna Oarja,
- Comuna Bradu,
- Comuna Suseni,
- Comuna Căteasca,
- Comuna Rătești,
- Comuna Teiu,
- Județul Olt,
- Județul Dolj.


PARTE IV

Italia

Le seguenti zone dell'Italia:

- tutto il territorio della Sardegna.»

19CE0054



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1690 DELLA COMMISSIONE
del 9 novembre 2018

che istituisce dazi compensativi definitivi sulle importazioni di determinati pneumatici, nuovi e ricostruiti, del tipo utilizzato per autobus o autocarri, con un indice di carico superiore a 121, originari della Repubblica popolare cinese e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1579 della Commissione che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di determinati pneumatici, nuovi o ricostruiti, di gomma, del tipo utilizzato per autobus o autocarri, con un indice di carico superiore a 121 originari della Repubblica popolare cinese e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2018/163

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell'Unione europea («il regolamento di base») ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 15 e l'articolo 24, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

1. PROCEDURA

1.1. Apertura

- (1) Il 14 ottobre 2017 la Commissione europea («la Commissione») ha aperto un'inchiesta antisovvenzioni relativa alle importazioni nell'Unione di determinati pneumatici nuovi e ricostruiti, del tipo utilizzato per autobus o autocarri e con un indice di carico superiore a 121 originari della Repubblica popolare cinese («la RPC» o «il paese interessato»). L'apertura si basava sull'articolo 10 del regolamento di base. La Commissione ha pubblicato un avviso di apertura nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* («l'avviso di apertura») ⁽²⁾.
- (2) La Commissione ha aperto l'inchiesta a seguito di una denuncia presentata il 30 agosto 2017 dalla coalizione contro le importazioni sleali di pneumatici («il denunciante») per conto di produttori dell'Unione che rappresentano oltre il 25 % della produzione totale dell'Unione di determinati pneumatici nuovi e ricostruiti, del tipo utilizzato per autobus o autocarri e con un indice di carico superiore a 121 («pneumatici TBR»). La denuncia conteneva prove dell'esistenza di una sovvenzione e del conseguente pregiudizio tali da giustificare l'apertura dell'inchiesta.
- (3) Prima dell'apertura dell'inchiesta antisovvenzioni la Commissione ha informato il governo della Cina («il governo della RPC») ⁽³⁾ di aver ricevuto una denuncia debitamente documentata, invitandolo a procedere a consultazioni in conformità all'articolo 10, paragrafo 7, del regolamento di base. Le consultazioni si sono svolte il 10 ottobre 2017, ma non è stato possibile giungere a una soluzione concordata.

⁽¹⁾ GUL 176 del 30.6.2016, pag. 55.

⁽²⁾ GU C 346 del 14.10.2017, pag. 9.

⁽³⁾ Nel presente regolamento l'espressione «governo della RPC» è utilizzata in senso ampio e comprende il Consiglio di Stato e tutti i ministeri, i dipartimenti, le agenzie e le amministrazioni a livello centrale, regionale o locale.



- (4) Il 7 maggio 2018 la Commissione ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni dello stesso prodotto originario della RPC ⁽⁴⁾ («il regolamento antidumping provvisorio») nell'ambito di un'inchiesta che era stata aperta l'11 agosto 2017 ⁽⁵⁾ («l'inchiesta antidumping parallela»). Il 22 ottobre 2018 la Commissione ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni dello stesso prodotto originario della RPC ⁽⁶⁾ («il regolamento antidumping definitivo») nell'ambito dell'inchiesta antidumping parallela. Le analisi del pregiudizio, del nesso di causalità e dell'interesse dell'Unione svolte nell'ambito dell'attuale inchiesta antisovvenzioni e dell'inchiesta antidumping parallela, *mutatis mutandis*, sono identiche, poiché la definizione di industria dell'Unione, i produttori dell'Unione inclusi nel campione e il periodo dell'inchiesta sono gli stessi in entrambe le inchieste. Tutti gli elementi pertinenti che appartengono a tali aspetti sono stati presi in considerazione anche nell'ambito della presente inchiesta.


1.1.1. Osservazioni in merito all'apertura

- (5) Il governo della RPC ha sostenuto che l'inchiesta non si sarebbe dovuta aprire perché la denuncia non rispettava i requisiti probatori di cui all'articolo 11, paragrafi 2 e 3, dell'accordo dell'OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative e all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento di base. Secondo il governo della RPC non vi erano sufficienti elementi di prova per dimostrare l'esistenza di sovvenzioni compensabili, del pregiudizio e di un nesso di causalità tra le importazioni sovvenzionate e il pregiudizio.
- (6) La Commissione ha respinto tale argomentazione. Gli elementi di prova presentati nella denuncia costituivano tutte le informazioni di cui il denunciante poteva disporre in quella fase. Essi erano sufficienti a dimostrare, nella fase di apertura, che le presunte sovvenzioni erano compensabili in termini di esistenza, importo e natura. La denuncia conteneva inoltre prove sufficienti dell'esistenza di un pregiudizio per l'industria dell'Unione a causa delle importazioni oggetto di sovvenzioni.
- (7) Contrariamente a quanto affermato dal governo della RPC, la denuncia non si basava solo sulla politica dell'industria degli pneumatici nel 2010, ma conteneva (in particolare ai punti da 81 a 92) anche una serie di altri documenti programmatici, piani e cataloghi comprensivi di riferimenti alla suddetta industria. Inoltre la Commissione (ove opportuno) si è avvalsa di altre fonti disponibili per confermare la presunta sovvenzione. Per esempio, poiché le autorità statunitensi avevano recentemente formulato conclusioni pubbliche su alcune misure, la Commissione si è basata anche su questo materiale già in questa fase. Inoltre essa ha ritenuto utile includere un riferimento a un nuovo piano di promozione industriale della provincia di Hebei del 2016, che era presente nel fascicolo, ma non è stato menzionato nella denuncia. Questa prova supplementare, contenuta nel fascicolo non riservato del procedimento in quanto parte della nota relativa alla sufficienza delle prove, ha confermato ulteriormente e integrato le argomentazioni contenute nella denuncia in merito all'esistenza e alla natura della presunta sovvenzione. Nella misura in cui il governo della RPC ha segnalato lacune nell'esattezza e nell'adeguatezza della denuncia, la Commissione ha esaminato tali argomentazioni nel corso dell'inchiesta e non ha ravvisato motivi per mettere in dubbio le argomentazioni sull'esistenza e sull'entità della sovvenzione all'epoca dell'apertura dell'inchiesta.
- (8) In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, Hämmerling ha affermato che la Commissione non può avviare un'inchiesta con un riferimento generico a codici NC *forniti solo a titolo informativo*. Secondo Hämmerling, benché i codici NC non siano vincolanti per quanto concerne la loro interpretazione, un riferimento così generico per definire il prodotto in esame è inaccettabile, poiché mina la certezza del diritto riguardante l'ambito dell'inchiesta per tutte le parti interessate, oltre a costituire una violazione diretta dell'articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (in prosieguo la «Carta») e del diritto a una buona amministrazione. Inoltre un tale riferimento e l'ambiguità dell'espressione «*del tipo utilizzato*», indicano che l'ambito dell'inchiesta era incerto e avrebbe potuto essere ulteriormente esteso o limitato arbitrariamente in una fase successiva dell'inchiesta, pregiudicando pertanto il diritto delle parti interessate di essere ascoltate.

⁽⁴⁾ Regolamento (UE) 2018/683 della Commissione, del 4 maggio 2018, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di determinati pneumatici, nuovi o ricostruiti, di gomma, del tipo utilizzato per autobus o autocarri, con un indice di carico superiore a 121 originari della Repubblica popolare cinese (GUL 116 del 7.5.2018, pag. 8).

⁽⁵⁾ Avviso di apertura di un procedimento antidumping concernente le importazioni di pneumatici nuovi e ricostruiti per autobus o autocarri originari della Repubblica popolare cinese (GU C 264 dell'11.8.2017, pag. 14), come modificato dalla rettifica dell'avviso di apertura di un procedimento antidumping concernente le importazioni di pneumatici nuovi e ricostruiti per autobus o autocarri originari della Repubblica popolare cinese (GU C 356 del 21.10.2017, pag. 24).

⁽⁶⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1579 della Commissione, del 18 ottobre 2018, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di determinati pneumatici, nuovi o ricostruiti, di gomma, del tipo utilizzato per autobus o autocarri, con un indice di carico superiore a 121 originari della Repubblica popolare cinese e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2018/163 (GUL 263 del 22.10.2018, pag. 3).



- (9) In merito a questa argomentazione, la Commissione ha constatato che la parte non ha motivato la sua affermazione teorica spiegando in che modo l'utilizzo dei codici NC minerebbe la certezza del diritto. La Commissione non è vincolata dai codici NC, bensì dalla definizione del prodotto indicata nell'avviso di apertura. La parte non ha sostenuto che la Commissione non abbia rispettato la definizione del prodotto indicata nell'avviso di apertura. L'argomentazione è stata pertanto respinta.

1.2. Registrazione delle importazioni

- (10) Il denunciante ha presentato richieste di registrazione delle importazioni del prodotto in esame originario della RPC ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento antidumping di base e dell'articolo 24, paragrafo 5, del regolamento di base il 19 agosto 2017 e il 5 ottobre 2017 rispettivamente.
- (11) Il 4 ottobre 2017 l'Associazione dell'industria della gomma cinese (China Rubber Industry Association, «CRIA») e la Camera di commercio cinese degli importatori ed esportatori di metalli, minerali e prodotti chimici (China Chamber of Commerce of Metals, Minerals and Chemicals Importers & Exporters, «CCCMC») hanno presentato osservazioni sulla richiesta di registrazione. Esse sostenevano che tale richiesta non aveva rispettato lo standard probatorio applicabile poiché non vi era prova di pratiche di dumping/sovvenzione nel passato né di un sostanziale aumento delle importazioni e neppure del fatto che le importazioni potessero gravemente compromettere l'effetto riparatore del dazio. Il 19 ottobre 2017 la Commissione ha organizzato un'audizione su richiesta della CRIA, nella quale ha ribadito le proprie precedenti osservazioni.
- (12) Il 2 febbraio 2018 la Commissione ha pubblicato il regolamento di esecuzione (UE) 2018/163 («il regolamento sulla registrazione») ⁽⁷⁾ che dispone la registrazione delle importazioni del prodotto in esame originario della RPC a decorrere dal 3 febbraio 2018. La Commissione ha tenuto conto delle osservazioni delle parti interessate durante la valutazione della validità della richiesta di registrazione.
- (13) Dopo che la registrazione è diventata efficace, Hankook Group ⁽⁸⁾ ha dichiarato che i propri diritti di difesa erano stati violati in quanto, prima dell'entrata in vigore del regolamento sulla registrazione, non aveva ricevuto alcuna comunicazione riguardo all'intenzione della Commissione di disporre la registrazione delle importazioni del prodotto in esame. Per tale ragione, Hankook Group ha asserito che era stato violato l'articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
- (14) La Commissione ha osservato che, a norma dell'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento di base, la comunicazione preventiva è obbligatoria prima dell'istituzione delle misure definitive. La stessa disposizione non si applica a un regolamento sulla registrazione a norma dell'articolo 24, paragrafo 5, del regolamento di base. Tale articolo prevede soltanto la preventiva informazione degli Stati membri a tempo debito. Inoltre il diritto di ogni persona di essere ascoltata, sancito dall'articolo 41, paragrafo 2, lettera a), della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, si applica solo a misure individuali sfavorevoli. Nel caso in esame, la Commissione ha chiesto alle autorità doganali dell'Unione di registrare le importazioni. Il regolamento sulla registrazione non costituisce una misura individuale che incide negativamente su Hankook Group. Esso non era rivolto a Hankook Group né produceva effetti negativi a livello individuale per tale gruppo. A tale proposito, occorre ricordare inoltre che la registrazione delle importazioni è un mezzo opportuno per consentire la successiva istituzione di dazi nei confronti delle importazioni registrate e informa debitamente gli operatori in merito alla potenziale responsabilità connessa a queste importazioni che può sussistere in caso di misure definitive. Non vi è stata pertanto violazione né del diritto di difesa di Hankook Group né dell'articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea se al gruppo non è stata comunicata in anticipo la decisione di registrazione.

1.3. Periodo dell'inchiesta e periodo in esame


- (15) L'inchiesta relativa alla sovvenzione e al pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1° luglio 2016 e il 30 giugno 2017 («il periodo dell'inchiesta» o «PI»). L'analisi delle tendenze utili per valutare il pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1° gennaio 2014 e la fine del giugno 2017 («il periodo in esame»).

1.4. Parti interessate

- (16) Nell'avviso di apertura la Commissione ha invitato le parti interessate a manifestarsi per partecipare all'inchiesta. La Commissione ha inoltre espressamente informato dell'apertura dell'inchiesta il denunciante, gli altri produttori noti dell'Unione, i produttori esportatori noti e il governo della RPC, gli importatori, i fornitori e gli utilizzatori noti, gli operatori commerciali nonché le associazioni notoriamente interessate, invitandoli a partecipare.
- (17) Le parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni sull'apertura dell'inchiesta e di chiedere un'audizione con la Commissione e/o il consigliere auditore nei procedimenti in materia commerciale.

⁽⁷⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2018/163 della Commissione, del 1° febbraio 2018, che dispone la registrazione delle importazioni di pneumatici nuovi e ricostruiti per autobus o autocarri originari della Repubblica popolare cinese (GU L 30 del 2.2.2018, pag. 12).

⁽⁸⁾ Cfr. il considerando 50 per la composizione dettagliata del gruppo.



- (18) Due produttori dell'Unione, rappresentati dal denunciante, si sono avvalsi di tale facoltà per chiedere alla Commissione di mantenere riservati i loro nomi per timore di ritorsioni da parte di clienti o concorrenti interessati dall'inchiesta di cui trattasi, in conformità all'articolo 29, paragrafo 1, del regolamento di base. Inoltre due altri produttori dell'Unione che hanno collaborato hanno successivamente chiesto che venisse riservato loro il medesimo trattamento.
- (19) La Commissione ha esaminato singolarmente nel merito ciascuna richiesta di riservatezza, stabilendo che effettivamente sussisteva una significativa possibilità di ritorsioni in ciascun caso e ha accolto la richiesta di non rendere noti i nomi di dette società.
- (20) Due produttori esportatori, Giti Group ⁽⁹⁾ e China National Tire Group ⁽¹⁰⁾, hanno sostenuto che l'anonimato dei due produttori dell'Unione rappresentati dal denunciante avrebbe potuto pregiudicare gravemente il diritto di difesa delle parti, in quanto non è possibile verificare che il denunciante rappresenti effettivamente più del 25 % della produzione totale dell'Unione. L'anonimato non consente inoltre alle parti interessate di conoscere il livello ⁽¹¹⁾ in cui opera il denunciante e di conseguenza di effettuare osservazioni significative sul pregiudizio notevole che quest'ultimo potrebbe subire a causa delle esportazioni cinesi del prodotto in esame nell'Unione. Giti Group ha dichiarato inoltre che, secondo il denunciante, il livello 3 della produzione dell'Unione rappresentava solo il 16 % della produzione totale dell'Unione. Giti Group e China National Tire Group hanno infine affermato che la riservatezza impedisce alle parti interessate di sapere se i produttori dell'Unione inseriti nel campione siano collegati ai produttori cinesi esportatori.
- (21) Alla luce di queste osservazioni, la Commissione ha riesaminato la versione non riservata della denuncia, giungendo tuttavia alla conclusione che la versione disponibile consultabile da tutte le parti interessate era sufficiente a consentire loro di verificare i requisiti di rappresentatività alla base di questa inchiesta. In ogni caso, la Commissione ha osservato che l'eventuale appartenenza di un denunciante a un particolare livello di mercato non è determinante per l'accertamento della rappresentatività, in quanto quest'ultima viene verificata sulla base della produzione totale del prodotto in esame (indipendentemente da qualsiasi segmentazione in livelli). Infine, la Commissione ha constatato l'insufficienza delle prove o della spiegazione fornita per dimostrare come la presunta mancanza di informazioni in merito a potenziali legami tra i denunciati anonimi e i produttori esportatori cinesi avrebbe ostacolato i diritti di difesa delle parti interessate. La Commissione ha invitato le parti interessate a fornire tali prove o spiegazioni, ma non sono state presentate ulteriori prove. Di conseguenza le argomentazioni mosse contro la concessione della riservatezza sono state respinte.
- (22) L'articolo 29 del regolamento di base stabilisce che la Commissione non deve rivelare informazioni ritenute riservate per motivi debitamente giustificati, salvo esplicita autorizzazione della parte che le ha fornite. La Commissione ha ritenuto che la versione consultabile della denuncia permettesse alle parti interessate di verificare i requisiti di rappresentatività. Inoltre l'eventuale appartenenza di un denunciante a un particolare livello di mercato è irrilevante in quanto la rappresentatività viene verificata sulla base della produzione totale (indipendentemente da qualsiasi segmentazione in livelli). Infine l'argomentazione secondo cui la mancanza di informazioni in merito a potenziali legami tra i denunciati anonimi e i produttori esportatori cinesi avrebbe ostacolato i diritti di difesa delle parti interessate non ha convinto la Commissione. Di conseguenza le argomentazioni mosse contro la concessione della riservatezza sono state respinte.

1.5. Campionamento

- (23) Nell'avviso di apertura la Commissione ha dichiarato che avrebbe potuto ricorrere al campionamento delle parti interessate in conformità all'articolo 27 del regolamento di base.


1.5.1. Produttori dell'Unione

- (24) Nell'avviso di apertura, la Commissione ha comunicato di aver selezionato in via preliminare un campione di produttori dell'Unione in base al massimo volume rappresentativo della produzione e delle vendite, garantendo nel contempo un'equilibrata distribuzione geografica. Ha invitato le parti interessate a presentare osservazioni sul campione provvisorio.
- (25) Quattro parti interessate hanno presentato osservazioni sul campione provvisorio (China National Tire Group, Giti Group, la CRIA e la CCCMC). Esse ritenevano in particolare che la segmentazione del mercato in tre livelli non fosse rispecchiata correttamente nel campione provvisorio e che tale campione dovesse riflettere il più possibile la percentuale della produzione e delle vendite dei livelli 1, 2 e 3 rispetto alla produzione e alle vendite totali dell'Unione.

⁽⁹⁾ Cfr. il considerando 50 per la composizione dettagliata del gruppo.

⁽¹⁰⁾ Cfr. il considerando 50 per la composizione dettagliata del gruppo.

⁽¹¹⁾ Le informazioni raccolte e ricevute dalla Commissione indicano che il mercato degli pneumatici per autocarri e autobus dell'Unione è suddiviso in tre livelli. Il livello 1 comprende gli pneumatici nuovi premium con il marchio dei principali fabbricanti. Il livello 2 comprende la maggior parte degli pneumatici non-premium, sia nuovi che ricostruiti, con prezzi e prestazioni di chilometraggio compresi approssimativamente tra il 65 % e l'80 % del prezzo degli pneumatici del livello 1. Gli pneumatici di livello 3 comprendono invece gli pneumatici sia nuovi che ricostruiti con prestazioni di chilometraggio inferiori e una ricostruibilità molto limitata.



- (26) Successivamente a tale commento, il 25 settembre 2017 la Commissione ha chiesto ai produttori dell'Unione di presentare informazioni aggiuntive sui livelli, al fine di istituire un campione riveduto dei produttori dell'Unione.
- (27) I produttori dell'Unione che hanno collaborato rispondendo al questionario per il campionamento comprendono imprese di grandi dimensioni nonché piccole e medie imprese («PMI») ⁽¹²⁾ e rappresentano più del 50 % della produzione e delle vendite totali stimate dell'Unione.
- (28) Allo scopo di stabilire il campione definitivo, la Commissione ha preso in considerazione la segmentazione del settore degli pneumatici in più livelli, garantendo che i tre livelli fossero tutti rappresentati dalle società inserite nel campione. Inoltre al fine di garantire che la situazione delle PMI fosse debitamente rispecchiata nell'analisi del pregiudizio, dato che queste rappresentano circa il 15 % del volume totale di vendite dei produttori dell'Unione, la Commissione ha ritenuto che le PMI dovessero essere anch'esse rappresentate nel campione.
- (29) Undici produttori dell'Unione sono stati inseriti nel campione, in considerazione dei seguenti criteri:
- la rappresentatività complessiva in termini di dimensioni del volume della produzione e delle vendite del prodotto in esame nell'anno 2016,
 - la rappresentatività dei livelli in termini di dimensione del volume di produzione del prodotto in esame nell'anno 2016,
 - la distribuzione geografica e
 - la rappresentatività dei produttori dell'Unione in base alle dimensioni (PMI e grandi imprese).
- (30) I produttori dell'Unione inseriti nel campione comprendono sia grandi imprese che PMI. I produttori dell'Unione selezionati avevano sede in sei Stati membri e insieme rappresentavano oltre il 36 % della produzione e delle vendite dell'UE dichiarate dai produttori dell'Unione che hanno collaborato.
- (31) Il 22 dicembre 2017 uno dei produttori dell'Unione inseriti nel campione, il polacco Geyer & Hosaja, ha informato la Commissione di aver deciso di sospendere la propria collaborazione all'inchiesta. La revoca dell'impegno da parte di questo produttore non altera le percentuali di cui al considerando 30, dal momento che la sua produzione rappresenta meno dello 0,1 % della produzione totale dell'Unione. La Commissione ha pertanto concluso che il campione finale resta rappresentativo dell'industria dell'Unione.
- (32) Infine Giti Group ha sostenuto che la Commissione avrebbe dovuto interrompere immediatamente l'inchiesta a causa dell'errata preselezione, dal punto di vista procedurale, del campione di produttori dell'Unione. La Commissione ha rammentato che la selezione provvisoria di un campione di produttori dell'Unione è giuridicamente possibile e contribuisce all'efficacia di un'inchiesta entro scadenze ravvicinate. Come dimostrato nei considerando da 26 a 30, il campione provvisorio è stato modificato a seguito delle osservazioni presentate dalle parti interessate. L'argomentazione è stata pertanto respinta.


1.5.2. Importatori

- (33) Per decidere se fosse necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha chiesto agli importatori indipendenti di fornire le informazioni specificate nell'avviso di apertura. Si sono manifestati cinque importatori le cui importazioni dalla RPC rappresentano circa 430 000 unità. Sono state inserite nel campione due imprese che rappresentano il [70 % - 90 %] degli importatori che hanno presentato un modulo per il campionamento.

1.5.3. Produttori esportatori

- (34) Per decidere se il campionamento fosse necessario e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha chiesto a tutti i produttori esportatori nella RPC di fornire le informazioni specificate nell'avviso di apertura. Essa ha inoltre chiesto alle autorità della RPC di individuare e/o contattare eventuali altri produttori esportatori potenzialmente interessati a partecipare all'inchiesta.
- (35) 44 produttori esportatori o gruppi di produttori esportatori del paese interessato hanno fornito le informazioni richieste e hanno acconsentito ad essere inclusi nel campione. In conformità all'articolo 27, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di base, la Commissione ha selezionato il seguente campione di quattro gruppi di produttori esportatori in base al massimo volume rappresentativo delle esportazioni nell'Unione che potesse essere adeguatamente esaminato entro il periodo di tempo disponibile:
- China National Tire Group, Cina;
 - Giti Group, Cina;

⁽¹²⁾ Cfr. la raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (2003/361/CE).



- Hankook Group, Cina;
- Xingyuan Group, Cina.
- (36) I gruppi di produttori esportatori inclusi nel campione rappresentavano oltre il 50 % delle importazioni totali del prodotto in esame nell'Unione.
- (37) In conformità all'articolo 27, paragrafo 2, del regolamento di base, tutti i produttori esportatori noti interessati e il governo della RPC sono stati consultati in merito alla selezione del campione.
- (38) Sono pervenute osservazioni sul campione proposto dall'Associazione europea dei ricostruttori di pneumatici (Bureau International Permanent des Associations de Vendeurs et Rechapeurs de Pneumatiques - «BIPAVER»), secondo cui il campione selezionato in via definitiva poteva condurre a un forte squilibrio, all'interno della gamma di prodotti, tra gli pneumatici di livello 2 e quelli di livello 3. A giudizio delle suddette associazioni, i prezzi medi all'importazione potrebbero non rispecchiare accuratamente la quota dei volumi delle importazioni che arca il pregiudizio maggiore all'industria dell'Unione. Esse hanno pertanto esortato la Commissione a valutare nuovamente il campione e modificarlo.
- (39) La Commissione ha esaminato la possibilità concreta di ampliare ulteriormente il campione. Essa ha precisato che i gruppi di produttori esportatori selezionati nel campione comprendevano: 1) 13 persone giuridiche attive nella produzione e nella vendita del prodotto in esame sul mercato nazionale, 2) due esportatori collegati con sede al di fuori dell'Unione e 3) più di dieci importatori collegati con sede nell'Unione. I dati forniti da ciascuna di tali società dovevano essere elaborati e verificati. La Commissione ha quindi ritenuto che non sarebbe stato possibile esaminare adeguatamente un numero maggiore di produttori esportatori nel periodo di tempo a disposizione.
- (40) BIPAVER ha inoltre sostenuto che due delle società incluse nel campione non fossero beneficiari rappresentativi delle sovvenzioni compensabili, poiché le loro sedi e alcuni impianti di produzione sono al di fuori della RPC.
- (41) La Commissione ha osservato che il fatto che una singola società possa non aver ricevuto direttamente un tipo specifico di sovvenzione presunta non ha inficiato la rappresentatività del campione, poiché questo aveva lo scopo di rappresentare l'industria degli pneumatici della RPC nel suo complesso in relazione all'ammissibilità a tutti i tipi di sovvenzione presunta. I quattro gruppi di produttori esportatori inclusi nel campione erano rappresentativi in termini di ammissibilità alle sovvenzioni presunte nella denuncia. La Commissione ha di conseguenza ritenuto che il campione selezionato costituisca una base adeguata per valutare l'esistenza e l'entità della sovvenzione presunta.
- (42) Il campione proposto è perciò conforme all'articolo 27, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di base. La Commissione ha quindi deciso di mantenere il campione proposto come campione definitivo.
- (43) Oltre ai quattro produttori esportatori inseriti nel campione, sei produttori esportatori hanno dichiarato che, qualora non fossero inseriti nel campione, avrebbero desiderato ricevere un questionario e gli altri moduli per chiedere un esame individuale a norma dell'articolo 27, paragrafo 3, del regolamento di base. Come richiesto, la Commissione ha inviato i questionari a questi sei produttori esportatori. Tuttavia, nessuno di loro ha risposto al questionario.

1.6. Risposte ai questionari e visite di verifica

- (44) La Commissione ha inviato i questionari ai quattro produttori esportatori cinesi inseriti nel campione, ai produttori esportatori non inseriti nel campione e ai produttori dell'Unione inclusi nel campione.
- (45) Hanno risposto al questionario i quattro produttori esportatori cinesi inseriti nel campione e dieci produttori dell'Unione inseriti nel campione. Nessuno dei produttori esportatori non inseriti nel campione ha risposto ai questionari.
- (46) È stato inviato un questionario anche al governo della RPC. Il questionario conteneva questionari specifici per la China Development Bank («CDB»), la Export Import Bank of China («EXIM»), la Agricultural Bank of China («ABC»), la Bank of China («BOC») e la Chinese Export & Credit Insurance Corporation («Sinosure»). Questi istituti finanziari erano stati menzionati espressamente nella denuncia quali enti pubblici o enti incaricati o con l'ordine di concedere sovvenzioni. Inoltre il governo della RPC è stato invitato a inoltrare il questionario specifico per gli istituti finanziari a qualsiasi altro istituto finanziario che abbia concesso prestiti o crediti all'esportazione alle società incluse nel campione o agli acquirenti di tali società. Il governo della RPC è stato altresì invitato a raccogliere tutte le risposte fornite da tali istituti finanziari e a inviarle direttamente alla Commissione.



- (47) Il questionario inviato al governo della RPC conteneva inoltre questionari specifici per i produttori di gomma naturale, gomma sintetica, nerofumo e fili di nylon che, secondo il denunciante, hanno fornito fattori di produzione a un prezzo inferiore al valore adeguato alle società incluse nel campione, ossia a Sinopec, Sinopec Baling Co., Chemchina, Shandong Haohua, Jiangxi Blackcat Carbon Black Co., Ltd, Hangzhou Zhongce Qingquan Industrial Co., Ltd e Suqian Junma Tyre Cord Company Limited. In aggiunta, il governo della RPC è stato invitato a inoltrare tale questionario specifico a tutti gli altri produttori e distributori delle materie prime in questione che avevano fornito fattori produttivi alle società incluse nel campione. Il governo della RPC è stato altresì invitato a raccogliere tutte le risposte fornite da tali produttori e a inviarle direttamente alla Commissione.
- (48) La Commissione ha ricevuto risposte ai questionari dal governo della RPC, che comprendevano le risposte al questionario specifico di EXIM, BOC, ABC e Sinosure.
- (49) La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini della determinazione della concessione di sovvenzioni, del pregiudizio e dell'interesse dell'Unione. È stata effettuata una visita di verifica presso la sede del ministero del Commercio cinese, a cui hanno partecipato anche funzionari di altri ministeri competenti. Erano inoltre presenti alla visita di verifica i rappresentanti dei seguenti istituti finanziari:
- Export Import Bank of China, Pechino, Cina;
 - Agricultural Bank of China, Pechino, Cina;
 - Bank of China, Pechino, Cina;
 - Sinosure, Pechino, Cina.
- (50) A norma dell'articolo 26 del regolamento di base sono state inoltre effettuate visite di verifica presso i locali delle seguenti società:

produttori dell'Unione inclusi nel campione

- Good Year Firma Oponiarska, Polonia;
- Wettest, Repubblica ceca;
- B.R.P. Pneumatici, Italia;
- Banden plant, Paesi Bassi;
- Marangoni SpA Ltd., Italia;
- Roline N.V., Paesi Bassi;
- i quattro produttori dell'Unione che hanno chiesto di mantenere l'anonimato.

Importatori indipendenti dell'Unione inclusi nel campione

- Heuver Bandengroothandel B.V, Paesi Bassi;
- Hämmerling The Tyre Company GmbH, Germania.

Produttori della RPC inclusi nel campione

China National Tire Group:

- Aeolus Tyre Co. Ltd., Jiaozuo, RPC;
- Beijing Rubber Research and Design Institute, Pechino, RPC;
- Chemchina Corporation, Pechino, RPC;
- Chemchina Finance, Pechino, RPC;
- China National Tire & Rubber Co. Ltd., Pechino, RPC;
- Aeolus Tyre (Taiyuan) Co. Ltd. ⁽¹³⁾, Taiyuan, PRC;
- Chonche Auto Repair Group Co. Ltd., Pechino, RPC;
- Henan Tyre Group Co. Ltd., Jiaozuo, RPC;
- Yanzhou Ruiyuan Rubber Plastic Co. Ltd., Jining, RPC;
- Yinhe Power Plant Co. Ltd., Jining, RPC;
- QingdaoYellow Sea (Rubber) Group Co. Ltd., Qingdao, RPC;

⁽¹³⁾ Durante il periodo dell'inchiesta, questa società era nota con il nome «Chonche Auto Double Happiness Tyre Corp». Dal 13 agosto 2018 la società ha modificato il proprio nome in Aeolus Tyre (Taiyuan) Co., Ltd.



— Qingdao Yellow Sea Rubber Co. Ltd., Qingdao, RPC;

— Pirelli Tyre Co. Ltd., Jining, RPC ⁽¹⁴⁾.

Giti Group:

— Giti Tire (China) Investment Co., Shanghai, RPC;

— Giti Tire (Anhui) Co. Ltd., Hefei, RPC;

— GITI Radial Tire (Anhui) Ltd., Hefei, RPC;

— Anhui Prime Cord Fabrics Company Ltd., Hefei, RPC;

— Giti Tire (Hualin) Co. Ltd., Hualin, RPC;

— Giti Tire (Fujian) Co. Ltd., Fujian, RPC;

— GITI Tire (Yinchuan) Co. Ltd., Yinchuan, RPC;

— GITI Greatwall Tire (Yinchuan) Co. Ltd., Yinchuan, RPC;

— GITI Tyre (Chongqing) Company Ltd., Chongqing, RPC;

— GITI Steel Cord (Hubei) Company Ltd., Hubei, RPC;

— 3S Engineering Shanghai Company Ltd., Shanghai, RPC;

— Seyen Machinery (Shanghai) Company Ltd., Shanghai, RPC.

Hankook Group:

— Shanghai Hankook Tire Sales Co. Ltd., Shanghai, RPC;

— Chongqing Hankook Tire Co. Ltd., Chongqing, RPC;

— Jiangsu Hankook Tire Co. Ltd., Jiangsu, RPC;

Xingyuan Group:

— Xingyuan Tyre Co. Ltd., Dongying, RPC;

— Guangrao Xinhongyuan Tyre Co. Ltd., Dongying, RPC;


— Xingyuan International Tyre Co. Ltd., Dongying, RPC;

— Guangda Tyre Co Ltd., Dongying, RPC.

1.7. Mancata istituzione di misure provvisorie e conseguente procedura

- (51) Avendo già istituito misure provvisorie nel procedimento antidumping parallelo nel maggio 2018, la Commissione ha deciso di non istituire misure provvisorie nel caso presente. Il 13 luglio 2018 tutte le parti interessate hanno ricevuto un documento informativo che illustra le risultanze preliminari della Commissione relative ai presunti regimi di sovvenzione e le conclusioni preliminari della Commissione in merito al pregiudizio, al nesso di causalità e all'interesse dell'Unione, come indicato dal regolamento antidumping provvisorio.
- (52) Varie parti interessate hanno depositato comunicazioni scritte in merito al documento informativo. Le parti che ne hanno fatto richiesta hanno avuto la possibilità di essere ascoltate.
- (53) Dopo la diffusione del documento informativo, Pirelli Tyre Co. Ltd. ha affermato che non avrebbe dovuto essere considerata una società collegata di China National Tire & Rubber Co. Ltd. («CNRC»). In tal senso, Pirelli Tyre Co. Ltd. ha espresso disaccordo in merito all'applicazione dell'articolo 127 dell'atto di esecuzione del codice doganale dell'Unione, ossia il regolamento (UE) 2015/2447 (il «codice doganale dell'Unione») ai fini del calcolo di una media ponderata delle sovvenzioni per le società collegate. Pirelli Tyre Co. Ltd. ha fatto invece riferimento alla definizione di cui all'articolo 16 dell'accordo ASCM ai sensi del quale, al fine di stabilire l'esistenza di un rapporto tra due società, occorre che una eserciti il controllo sull'altra. Pirelli Tyre Co. Ltd. ha quindi sostenuto di non potersi qualificare come società collegata in base a tale norma, non risultando controllata da CNRC. Inoltre Pirelli Tyre Co. Ltd. ha osservato che il regolamento di base non fa alcun riferimento al codice doganale dell'Unione.

⁽¹⁴⁾ Collegata a China National Tire & Rubber Co. Ltd. attraverso una partecipazione azionaria superiore al 5 % durante il periodo dell'inchiesta, a norma dell'articolo 127, lettera d), del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione.




- (54) La Commissione ha ricordato che l'articolo 16 dell'accordo ASCM è riprodotto nell'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento di base. Tuttavia, entrambi gli articoli si riferiscono esclusivamente alla definizione di industria dell'Unione e al rapporto tra produttori dell'Unione e produttori esportatori. In tale contesto, un produttore dell'Unione può rientrare nella definizione dell'industria dell'Unione se è controllato da un produttore esportatore. Per contro, sia l'accordo ASCM che il regolamento di base non fanno alcun riferimento al metodo per valutare il rapporto tra produttori esportatori ai fini della determinazione dell'importo della sovvenzione. Allo scopo di garantire che le misure possano essere attuate efficacemente, in particolare per evitare che le esportazioni vengano effettuate attraverso una società collegata soggetta al dazio inferiore, è prassi della Commissione stabilire il rapporto tra produttori esportatori in base ai criteri di cui all'articolo 127 dell'atto di esecuzione del codice doganale dell'Unione, ossia il regolamento (UE) 2015/2447 del 24 novembre 2015. Ciò è stato chiaramente comunicato a tutte le parti nell'avviso di apertura all'inizio del procedimento. Inoltre il riferimento all'articolo 127 dell'atto di esecuzione del codice doganale dell'Unione è contenuto esplicitamente nell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento antidumping di base ⁽¹⁵⁾ e la Commissione avrebbe dovuto riservare alle parti lo stesso trattamento sia nei procedimenti antidumping che in quelli antisovvenzioni ⁽¹⁶⁾.
- (55) Ai sensi dell'articolo 127, lettera d), del codice doganale, due persone sono considerate legate se un terzo possiede, controlla o detiene, direttamente o indirettamente, il 5 % o più delle azioni o quote con diritto di voto delle imprese dell'una e dell'altra. CNRC è l'azionista principale di Pirelli Tyre Co. Ltd. e durante il periodo dell'inchiesta deteneva il 65 % delle azioni; attualmente ne detiene ancora il 46 %. Pertanto, nel contesto dell'inchiesta, Pirelli Tyre Co. Ltd. e CNRC sono considerate collegate. L'argomentazione è stata dunque respinta.
- (56) Inoltre Pirelli Tyre Co. Ltd. ha osservato che dovrebbe essere considerata soltanto come una parte che ha collaborato e non come un produttore esportatore, dal momento che la società ha interrotto la produzione del prodotto in esame nel novembre 2017.
- (57) La Commissione ha stabilito che Pirelli Tyre Co. Ltd. è stata un produttore esportatore per tutto il periodo dell'inchiesta; il fatto che successivamente la società abbia interrotto la produzione non modifica l'esito dell'inchiesta. L'argomentazione è stata pertanto respinta.
- (58) In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, Pirelli ha ribadito la sua argomentazione in base a cui essa opererebbe in modo indipendente da China National Tire Group. Tuttavia, nessuna delle argomentazioni è stata confermata da altre prove. In particolare, Pirelli non ha contestato l'assetto proprietario descritto dalla Commissione nell'allegato 2 della divulgazione finale delle informazioni. La Commissione ha pertanto respinto tale argomentazione.
- (59) La Commissione ha continuato a raccogliere e a verificare tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini delle risultanze definitive.
- (60) Poiché il periodo del pregiudizio e quello dell'inchiesta coincidono con quelli dell'inchiesta antidumping parallela, il 1° giugno 2018 la Commissione ha comunicato alle parti interessate che le informazioni e le osservazioni presentate in materia di pregiudizio nel quadro dell'inchiesta antidumping sarebbero state prese in considerazione anche ai fini della presente inchiesta. Nessuna delle parti si è opposta a questo approccio.
- (61) Nell'ambito dell'inchiesta antidumping parallela, il 24 luglio 2018 è stata effettuata la divulgazione finale alle parti delle informazioni sui fatti e sulle considerazioni principali in base ai quali la Commissione intendeva istituire un dazio antidumping definitivo sulle importazioni del prodotto in esame nell'Unione. Le parti interessate hanno inoltre ricevuto una divulgazione aggiuntiva delle informazioni il 10 settembre 2018. Come indicato al considerando 60, le osservazioni presentate nel quadro di tali comunicazioni sono state pienamente considerate nell'ambito della presente inchiesta nella misura in cui riguardavano il pregiudizio, il nesso di causalità e l'interesse dell'Unione e, ove opportuno, sono state prese in considerazione e riflesse nelle risultanze della presente inchiesta.

1.8. Divulgazione finale delle informazioni

- (62) Il 28 settembre 2018 la Commissione ha informato tutte le parti dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali intendeva istituire un dazio antisovvenzioni definitivo sulle importazioni del prodotto in esame nell'Unione.

⁽¹⁵⁾ Regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea (GUL 176 del 30.6.2016, pag. 21).

⁽¹⁶⁾ Ciò a norma della dichiarazione sulla risoluzione delle controversie ai sensi dell'accordo sull'applicazione dell'articolo VI dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 o della parte V dell'accordo SCM. Cfr. anche DS 427 WT/DS427/RW Misura compensativa/antidumping nei confronti della Cina sui polli da carne (il paragrafo 7.1 cita tale dichiarazione). La Commissione ritiene di dover garantire risultati quanto più coerenti possibile nelle inchieste parallele antidumping e antisovvenzioni.




- (63) A tutte le parti è stato concesso un termine entro il quale presentare osservazioni sulla divulgazione finale delle informazioni (8 ottobre 2018). Diverse parti interessate hanno chiesto una proroga del termine. La Commissione ha concesso a tali parti una proroga fino alle ore 10:00 del 10 ottobre 2018 per trasmettere osservazioni.
- (64) La CCCMC, la CRIA, tre dei quattro produttori esportatori cinesi inclusi nel campione e due importatori indipendenti hanno depositato osservazioni scritte sulla divulgazione finale delle informazioni.
- (65) In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, China National Tire Group ha affermato che i suoi diritti di difesa sono stati violati dalla Commissione quando quest'ultima ha respinto la sua richiesta di prorogare ulteriormente il termine previsto per presentare osservazioni sulla divulgazione finale delle informazioni. Secondo tale affermazione, la Commissione non dovrebbe considerare il periodo di dieci giorni come un termine fisso. Inoltre quando stabilisce il termine, la Commissione dovrebbe tenere conto delle peculiarità del caso in oggetto e concedere tempo sufficiente sia per le comunicazioni scritte che per quelle orali. In merito a tali argomentazioni, la Commissione ha osservato di aver pienamente rispettato il termine minimo di dieci giorni stabilito dall'articolo 30, paragrafo 5, del regolamento di base per le osservazioni sulla divulgazione finale delle informazioni. Inoltre ha concesso una proroga a tutte le parti interessate nel procedimento che l'hanno richiesta, tenendo conto dell'urgenza della questione, a norma dello stesso articolo.
- (66) Hämmerling ha richiesto un'audizione con il consigliere auditore per sollevare obiezioni giuridiche sull'inchiesta attuale e alcune questioni orizzontali riguardanti la protezione di informazioni confidenziali e non confidenziali incluse nella banca dati TRON TDI, nonché la prassi attuale di consentire, attraverso tale banca dati, l'accesso ai fascicoli non riservati alle parti interessate al di fuori del territorio dell'Unione.
- (67) La Commissione ha osservato che le istituzioni dell'UE non sono giuridicamente vincolate dal regolamento generale sulla protezione dei dati ⁽¹⁷⁾, bensì dal regolamento n. 45/2001 ⁽¹⁸⁾. Inoltre Hämmerling ha confermato che la questione della protezione dei dati personali non era direttamente legata a una possibile lesione specifica dei suoi diritti di difesa previsti dalla legislazione in materia di difesa commerciale. La Commissione ha pertanto concluso che lo status di Hämmerling in quanto parte interessata nel procedimento e i suoi diritti di difesa non sono stati lesi direttamente.
- (68) In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, Hämmerling ha ribadito la sua argomentazione secondo cui «il diritto alla protezione dei dati personali è un diritto indipendente, la cui soglia di violazione non deve essere rappresentata da un esempio concreto, bensì dalla mera possibilità che tali dati costituiscano oggetto di un uso improprio, come quando vengono messi a disposizione di utenti di una banca dati non soggetti a verifica in paesi terzi, senza valutare adeguatamente la loro osservanza della legge in materia di protezione dei dati personali».
- (69) In merito a tale argomentazione, la Commissione ha fatto riferimento all'articolo 9, paragrafo 6, del regolamento n. 45/2001, che le consente di trasferire dati personali se il trasferimento è necessario o prescritto dalla legge per difendere un diritto in via giudiziale, nonché al fatto che tutti i soggetti devono sottoscrivere i termini di utilizzo di TRON (in base ai quali, tra l'altro, TRON non può effettuare alcuna divulgazione non autorizzata delle informazioni) quando si collegano a TRON per la prima volta dopo aver ottenuto l'accesso a un procedimento in qualità di parte interessata. Pertanto la Commissione ha ritenuto che l'utilizzo di TRON sia conforme alle norme applicabili in materia di protezione dei dati.
- (70) In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, Giti Group ha richiesto un'audizione con il consigliere auditore, asserendo che i suoi diritti di difesa erano stati violati dalla Commissione, poiché quest'ultima aveva introdotto il regime di restituzione dei dazi in una fase molto avanzata del procedimento ed è pervenuta a conclusioni errate. Il consigliere auditore ha ritenuto che l'avviso di apertura ammettesse l'inclusione del regime in discussione. Inoltre Giti Group avrebbe dovuto essere consapevole che tale regime è previsto dal procedimento e aveva a disposizione tempo sufficiente per presentare tutte le sue osservazioni alla Commissione. Il consigliere auditore ha concluso che i diritti di difesa di Giti Group sono stati rispettati.
- (71) Diverse altre parti interessate hanno ribadito le stesse preoccupazioni espresse dopo la diffusione del documento informativo e hanno chiesto alla Commissione di fornire ulteriori chiarimenti.
- (72) La Commissione ha ritenuto che il fascicolo pubblico, il documento informativo e la divulgazione delle informazioni finali contenessero dati sufficienti per consentire a tutte le parti interessate di esercitare pienamente i rispettivi diritti di difesa. Inoltre, prima della divulgazione finale delle informazioni, è stata inclusa nel fascicolo una nota ⁽¹⁹⁾ che fornisce chiarimenti sul documento informativo. La Commissione ha pertanto respinto la richiesta di fornire ulteriori chiarimenti.

⁽¹⁷⁾ Regolamento (CE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

⁽¹⁸⁾ Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).

⁽¹⁹⁾ Nota al fascicolo (numero di archiviazione: t18.007994).



- (73) Infine, le parti hanno affermato che i loro diritti di difesa sono stati gravemente lesi in quanto il periodo concesso per presentare osservazioni sulle informazioni finali era troppo breve, proroga compresa, e non ha tenuto conto delle peculiarità della presente inchiesta.
- (74) Per quanto riguarda il termine stabilito, la Commissione ha ribadito di aver rispettato il termine legale previsto dall'articolo 30, paragrafo 5, del regolamento di base, come ulteriormente spiegato nel considerando 65. Ha aggiunto che le parti avevano ricevuto informazioni esaurienti nel luglio 2018 per mezzo del documento informativo, che indicava le considerazioni e le conclusioni principali per tutte le sovvenzioni, fatta eccezione per la remissione eccessiva in relazione alla gomma naturale e all'energia elettrica fornite a un prezzo inferiore al valore adeguato. Durante tale fase era stato concesso alle parti un termine di 25 giorni per presentare osservazioni. Poiché la maggior parte delle questioni era note a tutte le parti, anche le osservazioni ricevute dopo la divulgazione finale delle informazioni erano di consistente entità (da 8 a 63 pagine).
- (75) Per quanto concerne la questione del pregiudizio nel quadro della presente inchiesta, la Commissione ha osservato che le parti hanno ricevuto il documento finale di divulgazione delle informazioni finali e un documento finale aggiuntivo, anche nel contesto dell'inchiesta antidumping parallela. La presente inchiesta ha trattato le osservazioni ricevute dopo le due divulgazioni delle informazioni. La Commissione ha pertanto ritenuto che il fascicolo pubblico e i documenti di divulgazione delle informazioni contenessero già informazioni sufficienti per consentire a tutte le parti interessate di esercitare pienamente i rispettivi diritti di difesa entro il termine stabilito nella divulgazione finale delle informazioni. Per questi motivi la Commissione ha concluso che i diritti di difesa di tutte le parti interessate sono stati pienamente osservati nel corso del presente procedimento.

2. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

2.1. Prodotto in esame

- (76) Il prodotto in esame è costituito da determinati pneumatici, nuovi o ricostruiti, di gomma, del tipo utilizzato per autobus o autocarri, con un indice di carico superiore a 121 originari della RPC, attualmente classificati con i codici NC 4011 20 90 ed ex 4012 12 00 (codice TARIC 4012 12 00 10). Questi codici NC e TARIC sono forniti solo a titolo informativo.
- (77) Il prodotto in esame riguarda tanto gli pneumatici nuovi quanto quelli ricostruiti che presentano le stesse caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche essenziali, per autobus o autocarri.
- (78) Entrambi i tipi di prodotto in esame sono realizzati con gli stessi mezzi di produzione (sebbene la tecnologia utilizzata possa differire) e hanno una struttura simile. La differenza nelle materie prime e nella struttura conferisce caratteristiche prestazionali diverse.


2.1.1. Processo produttivo

2.1.1.1. Pneumatici nuovi

- (79) Il processo produttivo dei nuovi pneumatici del tipo utilizzato per autobus e autocarri comprende: 1) la composizione e la miscelazione della gomma; 2) la preparazione dei componenti dello pneumatico; 3) la fabbricazione dello pneumatico (crudo); 4) la solidificazione (vulcanizzazione) e 5) l'ispezione finale. Tutti gli pneumatici per autocarri e autobus sono realizzati con le stesse materie prime, ossia gomma naturale, gomma sintetica, acciaio, nerofumo, altri prodotti chimici e oleosi nonché fibre tessili e presentano gli stessi componenti, ossia fascia battistrada, fianco, carcassa, cerchietti, fili d'acciaio e filamenti della carcassa, sebbene si riscontri una certa differenza tra i vari produttori di tale prodotto.
- (80) È emerso inoltre che il processo produttivo dei nuovi pneumatici del tipo utilizzato per autobus e autocarri implica varie tecnologie; ciò non ha tuttavia influito sulle risultanze relative all'intercambiabilità.

2.1.1.2. Pneumatici ricostruiti

- (81) La ricostruzione consiste essenzialmente in un processo di riciclo con cui gli pneumatici usurati vengono rigenerati attraverso la sostituzione del battistrada su una vecchia carcassa. Le carcasse costituiscono gli elementi principali del processo di ricostruzione e, in quanto tali, una parte essenziale dell'attività del ricostruttore è data dalla selezione e dall'acquisizione di carcasse adatte alla ricostruzione. Le carcasse sono quindi il principale fattore del processo produttivo e costituiscono, a seconda della loro qualità, un vero prodotto «semifinito» oppure uno scarto.
- (82) Anche in questo caso, tale processo può implicare varie tecnologie senza che ciò influisca sulle risultanze della Commissione relative all'intercambiabilità.



2.1.2. Utilizzi e tipi di pneumatici

- (83) Gli pneumatici per autocarri e autobus sono prodotti in un'ampia varietà di tipi e misure per una vasta gamma di veicoli commerciali, dagli autocarri per i trasporti locali e gli autobus urbani o regionali agli autocarri e autobus a lunga percorrenza, a seconda delle specifiche relative alle dimensioni e all'indice di carico. Questi pneumatici non sono adatti né per l'utilizzo su autovetture o altri veicoli commerciali leggeri né per veicoli fuoristrada come i trattori agricoli.
- (84) Gli pneumatici per autocarri e autobus sono commercializzati in due tipi e quattro categorie. Lo pneumatico con camera d'aria costituisce un'opzione più tradizionale; ha una camera d'aria dotata di una propria valvola e collocata all'interno dello pneumatico. Nello pneumatico senza camera d'aria («tubeless»), lo pneumatico e il cerchione della ruota presentano una tenuta ermetica, con la valvola montata direttamente sul cerchione. La grande maggioranza degli pneumatici per autocarri e autobus venduta nell'Unione è del tipo senza camera d'aria. Le quattro categorie di pneumatici per autocarri e autobus sono: direzionale, trattivo, per rimorchi e multi-posizione. Gli pneumatici direzionali sono progettati per essere utilizzati sull'asse anteriore allo scopo di agevolare la guida, ma possono essere usati in tutte le posizioni sull'autocarro o autobus in funzione dell'utilizzo del veicolo. Gli pneumatici trattivi sono progettati per l'asse motore e forniscono una migliore trazione. Gli pneumatici per rimorchi sono progettati per essere montati su rimorchi, mentre quelli multi-posizione sono concepiti per essere utilizzati in tutte le posizioni su un veicolo in funzione dell'utilizzo di quest'ultimo.
- (85) Gli pneumatici, siano essi nuovi o ricostruiti, sono soggetti nel mercato dell'Unione agli stessi requisiti di sicurezza di cui alla direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁰⁾.

2.2. Segmentazione del mercato degli pneumatici dell'Unione in tre livelli

- (86) Dalle informazioni raccolte e ricevute dalla Commissione emerge che il mercato degli pneumatici per autocarri e autobus dell'Unione è suddiviso in tre livelli o segmenti. Sebbene non vi siano linee di demarcazione chiare tra i livelli, le parti interessate e le risultanze della Commissione sono concordi nell'accettare la seguente categorizzazione.
- (87) Il livello 1 comprende gli pneumatici nuovi premium con il marchio dei principali fabbricanti. Il riconoscimento del marchio è un fattore essenziale per gli pneumatici di questo livello e giustifica i prezzi sensibilmente più elevati per le alte prestazioni attese e gli investimenti particolarmente cospicui nella commercializzazione. In questo livello sono inclusi principalmente gli pneumatici di primo equipaggiamento (*original equipment* - «OE1») per i costruttori di autocarri e autobus. La qualità degli pneumatici di livello 1 ne garantisce un elevato livello di ricostruibilità, in quanto sono progettati per essere pneumatici «multi vite», il che comporta un ulteriore aumento del chilometraggio, già di per sé elevato, del prodotto originale (fino a tre ricostruzioni per un utilizzo normale). Gli pneumatici di livello 1 sono anche associati a un livello superiore di sicurezza e spesso abbinati a un buon livello di assistenza postvendita.
- (88) Il livello 2 comprende la maggior parte degli pneumatici non-premium, sia nuovi che ricostruiti, con prezzi compresi tra il 65 % e l'80 % circa del prezzo degli pneumatici di livello 1. In questo livello possono essere inclusi gli pneumatici di primo equipaggiamento («OE2») per i costruttori di rimorchi. Il riconoscimento del marchio resta importante in questo livello e i marchi sono comunemente noti agli acquirenti, che sono anche in grado di identificare i fabbricanti degli pneumatici. Generalmente questi ultimi sono ricostruibili almeno una volta e forniscono buone prestazioni di chilometraggio, sebbene più limitate rispetto agli pneumatici di livello 1.
- (89) Gli pneumatici di livello 3 comprendono gli pneumatici sia nuovi che ricostruiti con prestazioni di chilometraggio inferiori e una ricostruibilità, quando è possibile, molto limitata. Di solito hanno prezzi e prestazioni di chilometraggio inferiori del 65 % rispetto agli pneumatici di livello 1. In questo livello il riconoscimento del marchio è quasi inesistente e il prezzo diventa il fattore determinante nella decisione del cliente di procedere all'acquisto. Di solito non è prevista alcuna assistenza postvendita.
- (90) Gli pneumatici ricostruiti possono essere classificati nei livelli 2 o 3. Sebbene alcuni pneumatici cinesi siano ricostruibili, l'attività di ricostruzione è molto poco comune in Cina, mentre è comunque abbastanza diffusa nell'Unione e in altri mercati, ad esempio in Brasile. Nell'Unione l'attività di ricostruzione è effettuata da:
- ricostruttori integrati che si avvalgono del nome, del marchio o del mandato di un produttore di pneumatici nuovi. Sono considerati integrati sotto lo stesso marchio con il quale sono venduti gli pneumatici nuovi. Il prodotto in questione corrisponde agli pneumatici di livello 2;
 - ricostruttori indipendenti cui corrispondono solitamente mercati geografici e volumi molto più ridotti. Questi ricostruttori vendono gli pneumatici sotto il proprio nome o marchio e fanno affidamento sulle proprie competenze. Per la maggior parte sono PMI (almeno 380 società dell'Unione). Il prodotto in questione corrisponde agli pneumatici di livello 3.

⁽²⁰⁾ Direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (GU L 263 del 9.10.2007, pag. 1).




- (91) La Commissione ha elaborato la mappatura per marchio degli pneumatici nuovi e ricostruiti in base alle informazioni fornite dal denunciante, messa a disposizione di tutte le parti interessate il 27 ottobre 2017.

2.3. Argomentazioni riguardanti la segmentazione del mercato degli pneumatici dell'Unione

- (92) Come indicato nel considerando 86, le parti interessate hanno generalmente accettato il principio della segmentazione del mercato in tre livelli.
- (93) La mappatura del mercato dei marchi di pneumatici per livello, come formulata nella nota al fascicolo del 27 ottobre 2017, è stata approvata in linea generale dalle parti interessate, ad eccezione delle seguenti argomentazioni avanzate dalle parti interessate riguardo alla riclassificazione di alcuni marchi in livelli diversi. Più nello specifico, China National Tire Group riteneva che il suo marchio Aeolus fosse di livello 3 (anziché di livello 2); due importatori che importano il marchio Double Coin sostenevano che questo dovesse essere classificato nel livello 2 (anziché nel livello 3); Hankook Group riteneva che il suo marchio Aurora appartenesse al livello 2 (anziché al livello 3); Giti Group indicava, nella risposta al questionario, che i suoi marchi Primewell e GT Radial appartenevano al livello 2 (anziché al livello 3) e un importatore indipendente riteneva che il marchio Sailun dovesse essere classificato nel livello 2 (anziché nel livello 3).
- (94) La Commissione ha esaminato le argomentazioni sulla scorta delle prove presentate dalle parti interessate e delle informazioni raccolte d'ufficio durante l'inchiesta. In linea con le caratteristiche individuate nel considerando 81, essa ha analizzato in che misura gli pneumatici dei marchi in questione fossero 1) ricostruibili, 2) utilizzati per il primo equipaggiamento di autobus e autocarri e 3) commercializzati in un determinato livello in base alla valutazione stessa di ciascuna società.
- (95) Per quanto riguarda Hankook Group, la Commissione ha accettato di classificare il marchio Aurora nel livello 2, come richiesto. Essa ha però anche ritenuto che il marchio Hankook dovesse essere classificato nel livello 1. Per il marchio Hankook è prevista la garanzia legale che i suoi pneumatici possono essere ricostruiti almeno una volta. Inoltre il gruppo in questione opera come fornitore di OE1 per società europee quali Scania, MAN e Mercedes-Benz. Il sito web di Hankook Group commercializza il marchio Hankook come «premium»; un documento interno di un importatore collegato, consegnato durante la verifica, ha precisato che il marchio è passato al livello 1.
- (96) Per quanto riguarda Giti Group, la Commissione ha accettato di classificare i marchi Primewell e GT Radial nel livello 2, come richiesto. Essa ha inoltre constatato che gli pneumatici di Giti sono ricostruibili. Le attività di Giti Group relative al primo equipaggiamento non si estendono tuttavia agli autocarri e agli autobus, limitandosi agli pneumatici per autovetture. Inoltre Giti Group ritiene che i suoi marchi siano di livello 2. Di conseguenza i marchi del gruppo sono stati classificati nel livello 2.
- (97) Per China National Tire Group la Commissione ha accettato in via preliminare di classificare il suo marchio Aeolus nel livello 3, come richiesto dalla società, in base alle argomentazioni secondo cui i suoi pneumatici sono generalmente non ricostruibili e non vengono venduti nel mercato OE.
- (98) Gli importatori che hanno avanzato argomentazioni sui marchi Double Coin e Sailun non erano società inserite nel campione e quindi la Commissione non ha potuto verificare le loro asserzioni in questa fase. Dal momento che tali società non erano inserite nel campione, la loro classificazione nel settore 2 o 3 non incide sull'esito dell'inchiesta. Di conseguenza, pur non mettendo in discussione le prove presentate dagli importatori sull'esperienza dei loro clienti con gli pneumatici di tali marchi, la Commissione non si è pronunciata sulle loro argomentazioni in questa fase.
- (99) Diverse parti interessate hanno sostenuto che la mappatura dei livelli per marchio è applicabile solo nell'Unione e che in altri mercati essa può essere molto differente. In particolare, la mappatura dei livelli dell'Unione non può essere traspunta nel mercato cinese. La Commissione ha sottolineato che la mappatura per marchio è stata utilizzata nella presente inchiesta allo scopo di analizzare la situazione nel mercato dell'Unione e non aveva rilevanza giuridica in altri mercati.

2.3.1. Richieste di esclusione del prodotto

- (100) La CRIA e la CCCMC, come pure China National Tire Group, hanno sostenuto che gli pneumatici nuovi o quelli ricostruiti dovrebbero essere esclusi dalla definizione del prodotto in esame, per i seguenti motivi:
- gli pneumatici nuovi e quelli ricostruiti presentano caratteristiche fisiche, tecniche e chimiche essenziali diverse;
 - gli pneumatici ricostruiti hanno una durata di vita inferiore rispetto a quelli nuovi;



- gli pneumatici nuovi e quelli ricostruiti hanno utilizzi, canali di vendita, applicazioni e una percezione del consumatore differenti. In particolare, gli pneumatici ricostruiti non sono utilizzati nel mercato di primo equipaggiamento e generalmente non sono montati sull'asse anteriore e sugli autocarri che trasportano merci pericolose;
 - gli pneumatici nuovi e quelli ricostruiti hanno codici NC differenti.
- (101) In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, Pirelli ha ribadito un'argomentazione analoga.
- (102) Le suddette parti hanno osservato che, in molte controversie in materia di concorrenza, la Commissione e la Corte di giustizia europea («CGUE») hanno concluso che gli pneumatici nuovi e quelli ricostruiti costituiscono due mercati rilevanti diversi in termini di prezzo, di struttura dell'offerta e della domanda, di canali di fornitura e di sostituibilità ⁽²¹⁾. La CRIA e la CCCMC hanno fatto inoltre notare che altre autorità investigative anti-dumping hanno trattato gli pneumatici nuovi e ricostruiti separatamente ⁽²²⁾. In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, Hämmerling ha ribadito un'argomentazione analoga.
- (103) La CRIA e la CCCMC hanno affermato che la Commissione, non trattando separatamente gli pneumatici nuovi e ricostruiti, è incorsa in errore nella valutazione riguardante i fattori rilevanti.
- (104) Giti Group ha sostenuto che gli pneumatici ricostruibili o multi vite dovrebbero essere esclusi dalla definizione del prodotto in esame poiché gli pneumatici ricostruibili sono più sofisticati di quelli non ricostruibili e hanno caratteristiche tecniche distintive.
- (105) La Commissione ha constatato che il processo di ricostruzione preserva le caratteristiche, i componenti e la struttura principali dello pneumatico derivanti dal processo produttivo iniziale. In particolare, le specifiche tecniche principali dello pneumatico, ossia dimensione, indice di carico e indice di velocità, non vengono modificate nella fase di ricostruzione. Gli pneumatici nuovi (ricostruibili o non ricostruibili) e quelli ricostruiti sono realizzati con le stesse materie prime, gli stessi componenti e hanno una struttura simile.
- (106) La principale differenza dal punto di vista delle caratteristiche tecniche tra uno pneumatico di nuova produzione e uno ricostruito sulla propria carcassa è che lo pneumatico ricostruito può in effetti avere una durata di vita inferiore e, per tale motivo, può essere percepito come un'opzione meno sicura. Tuttavia, tra due pneumatici nuovi appartenenti a livelli diversi insorgono esattamente le stesse differenze di percezione a livello tecnico, di qualità e di sicurezza. In particolare gli pneumatici di livello inferiore offrono anche un chilometraggio ridotto e non sarebbero pertanto l'opzione preferibile per quei veicoli che devono soddisfare standard di sicurezza molto elevati, vale a dire quelli adibiti al trasporto di merci pericolose.
- (107) La Commissione ha quindi respinto l'argomentazione secondo la quale gli pneumatici nuovi (ricostruibili o non ricostruibili) e quelli ricostruiti presentano differenti caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche di base.
- (108) La Commissione ha inoltre constatato che sia gli pneumatici nuovi che quelli ricostruiti sono utilizzati dai proprietari di autocarri o di autobus che operano principalmente nel settore dei trasporti di persone e merci a breve e a lungo raggio. Di conseguenza l'utilizzo finale fondamentale degli pneumatici nuovi e ricostruiti è il medesimo. La Commissione ha altresì rilevato che gli pneumatici nuovi e quelli ricostruiti vengono utilizzati per le stesse quattro principali applicazioni, ossia direzionale, trattiva, per rimorchi e per tutte le posizioni, e sono soggetti agli stessi requisiti di sicurezza nel mercato dell'Unione, a norma della pertinente legislazione.
- (109) Pertanto l'argomentazione secondo cui gli pneumatici nuovi e quelli ricostruiti hanno applicazioni diverse è stata respinta.
- (110) La Commissione ha concordato sul fatto che gli pneumatici ricostruiti differiscono da quelli nuovi di livello 1, nella misura in cui non sono venduti sul mercato di primo equipaggiamento. Essa ha inoltre constatato che vale esattamente lo stesso per gli pneumatici di livello 3 e, in ampia misura, per i marchi di livello 2 che non sono venduti sul mercato di primo equipaggiamento.
- (111) Pertanto la Commissione ha respinto l'argomentazione secondo la quale gli pneumatici nuovi e quelli ricostruiti hanno canali di vendita diversi.

⁽²¹⁾ Commissione europea, causa COMP/M.4564 - Bridgestone/Bandag; causa COMP/E-2/36.041/PO. Corte di giustizia dell'Unione europea, sentenza del 9 novembre 1983, causa C-322/81 *Michelin/Commissione*, ECLI: EU:C:1983:313.

⁽²²⁾ Le inchieste citate hanno riguardato gli Stati Uniti, l'India, l'Egitto e la commissione eurasiatica.



- (112) Per quanto riguarda le decisioni della Commissione in materia di concorrenza e la sentenza della Corte di giustizia europea ⁽²³⁾, in cui si è rilevato che gli pneumatici ricostruiti costituiscono un mercato distinto del prodotto, esse sono di fatto irrilevanti ai fini della definizione del prodotto nelle inchieste in materia di difesa commerciale. In un caso di concentrazione, la definizione del mercato è imperniata sulla sostituibilità sul versante della domanda e dell'offerta ⁽²⁴⁾. In un'inchiesta anti-dumping, il mercato viene definito dalle caratteristiche fisiche, tecniche e chimiche del prodotto in esame. La Commissione ha pertanto respinto tale argomentazione.
- (113) Per quanto concerne l'argomentazione relativa alla definizione del prodotto nei procedimenti anti-dumping in paesi terzi, la Commissione ha fatto notare che la definizione del prodotto rientra nell'ampio margine di discrezionalità dell'autorità incaricata dell'inchiesta nelle questioni di difesa commerciale ⁽²⁵⁾. Pertanto, il modo in cui le autorità inquirenti dei paesi terzi hanno esercitato il loro potere discrezionale a tale riguardo non può limitare il margine di discrezionalità della Commissione ai fini della presente inchiesta.
- (114) È stato inoltre sostenuto che il prodotto in esame non dovrebbe corrispondere a più codici NC. In proposito la Commissione ha innanzitutto ricordato che è molto comune che ad un singolo prodotto in esame siano attribuiti più codici NC. Ciò deriva naturalmente dalla struttura della nomenclatura combinata. Inoltre l'avviso di apertura stabiliva chiaramente che i codici NC erano stati forniti solo a scopo informativo. In secondo luogo non è stata fornita nessuna prova fattuale e la Commissione non ha reperito informazioni secondo cui la definizione del prodotto in esame era tale da suggerire che pneumatici importati, ricostruiti e nuovi, non potessero essere considerati prodotti alternativi e concorrenti diretti rispetto agli pneumatici ricostruiti e nuovi prodotti nell'Unione. Ai fini della presente inchiesta lo stesso principio si applica alla percezione del produttore e del consumatore, ai canali di distribuzione o ad altri fattori quali l'esistenza di una o più categorie di prodotti, in contrapposizione alla differenziazione tra pneumatici nuovi e ricostruiti.
- (115) Le parti interessate hanno infine sostenuto che, in seguito alla segmentazione del mercato nell'Unione, gli pneumatici ricostruiti sono ritenuti di qualità inferiore a quelli nuovi di livello 1, anche se sono realizzati sulla carcassa di uno pneumatico di livello 1.
- (116) La Commissione ha accettato tale argomentazione, che corrisponde alla mappatura dei livelli definita per la presente inchiesta, e ha considerato solo gli pneumatici ricostruiti di livello 2 e 3.

2.4. Prodotto simile

- (117) Dall'inchiesta è emerso che i seguenti prodotti hanno le stesse caratteristiche fisiche di base e gli stessi impieghi di base:
- il prodotto in esame;
 - il prodotto fabbricato e venduto nell'Unione dall'industria dell'Unione.
- (118) In questa fase la Commissione ha deciso che tali prodotti sono quindi prodotti simili ai sensi dell'articolo 2, lettera c), del regolamento di base.

3. SOVVENZIONE

3.1. Introduzione: presentazione di piani, progetti e altri documenti dell'amministrazione pubblica

- (119) Prima di analizzare la sovvenzione presunta sotto forma di sovvenzioni o di regimi di sovvenzione, la Commissione ha valutato i piani, i progetti e gli altri documenti dell'amministrazione pubblica pertinenti a più di una sovvenzione o di un regime di sovvenzione. La Commissione ha constatato che le sovvenzioni o i regimi di sovvenzione sottoposti a valutazione rientrano tutti nell'attuazione della pianificazione centrale, al fine di incoraggiare l'industria degli pneumatici, per i motivi esposti in appresso.
- (120) Il tredicesimo piano quinquennale di sviluppo economico e sociale nazionale della RPC («il tredicesimo piano quinquennale»), che riguarda il periodo 2016-2020, delinea la visione strategica del governo della RPC in vista del miglioramento e della promozione di settori chiave. Esso sottolinea ulteriormente il ruolo dell'innovazione tecnologica nello sviluppo economico della RPC e l'importanza ancora attuale dei principi di uno sviluppo «verde». Secondo il capitolo 5, una delle principali linee di sviluppo è la promozione del potenziamento della struttura industriale tradizionale, come puntualizzato già nel dodicesimo piano quinquennale. Il concetto è approfondito

⁽²³⁾ Commissione europea, causa COMP/M. 4564 — Bridgestone/Bandag; causa COMP/E-2/36.041/PO. Corte di giustizia dell'Unione europea, sentenza del 9 novembre 1983, causa C-322/81 *Michelin/Commissione*, ECLI: EU:C:1983:313.

⁽²⁴⁾ Commissione europea, causa COMP/M. 4564 - Bridgestone/Bandag, pag. 4.

⁽²⁵⁾ Corte di giustizia dell'Unione europea, sentenza del 17 marzo 2016, causa C-232/14 *Portmeirion Group*, ECLI:EU:C:2016:180, punti 47 e ss.



nel capitolo 22, che descrive la strategia di modernizzazione dell'industria tradizionale della RPC attraverso la promozione della sua riconversione tecnologica. A questo proposito nel tredicesimo piano quinquennale si legge che le società potranno beneficiare di un «sostegno per il miglioramento generale di settori quali la tecnologia del prodotto, i macchinari industriali, la tutela dell'ambiente e l'efficienza energetica». Il riquadro 7 si riferisce nello specifico ai prodotti petrolchimici derivati (che comprendono gli pneumatici) in tale contesto. Il tema della tutela dell'ambiente è approfondito nel capitolo 44. Secondo questo capitolo sarà attuato nei settori chiave un «rinnovamento» a favore di una produzione pulita, e a questo proposito il riquadro 16 si riferisce nello specifico all'industria petrolchimica.

- (121) A un livello più dettagliato, il governo della RPC ha inoltre pubblicato il tredicesimo piano quinquennale per lo sviluppo dell'industria chimica e petrolchimica («il tredicesimo piano quinquennale petrolchimico»), che comprende l'industria degli pneumatici ed è basato sul tredicesimo piano quinquennale. Oltre ad affermare nell'introduzione che l'industria chimica e petrolchimica è un importante pilastro per l'economia nazionale cinese, questo piano sviluppa ulteriormente i principi dell'innovazione tecnologica, dell'adeguamento strutturale e dello sviluppo «verde» descritti nel tredicesimo piano quinquennale, li collega a priorità più specifiche dell'industria petrolchimica (cfr. capitolo III – Compiti principali) e li associa alle varie misure di sostegno fiscale e finanziario (cfr. capitolo IV – Misure di salvaguardia: sezione 4 - Rafforzamento del sostegno strategico).
- (122) Inoltre il governo della RPC ha elaborato un piano specifico per l'industria degli pneumatici ai fini dell'attuazione del tredicesimo piano quinquennale petrolchimico, ossia la Politica dell'industria degli pneumatici ⁽²⁶⁾. Tale politica sottolinea che le priorità principali per il governo della RPC sono l'adeguamento strutturale, la riforma tecnologica e la riduzione delle emissioni nel settore degli pneumatici. L'articolo 6 menziona il fatto che è incoraggiato lo sviluppo di pneumatici radiali ad alte prestazioni e di pneumatici TBR senza camera d'aria. Inoltre nel preambolo della Politica dell'industria degli pneumatici si afferma che «la presente politica industriale costituirà la base per tutti i dipartimenti competenti che si dovranno occupare dei vari aspetti della gestione degli investimenti, delle risorse territoriali, della valutazione ambientale, della valutazione del risparmio energetico, dei permessi di sicurezza, del finanziamento attraverso il credito e dell'approvvigionamento di energia elettrica per progetti nel settore degli pneumatici come la costruzione di impianti di produzione e lo sviluppo tecnologico.»
- (123) Infine, questo documento stabilisce altresì condizioni di ingresso sul mercato, poiché possono entrarvi solo le imprese che superano una determinata capacità produttiva e soddisfano i requisiti ambientali ⁽²⁷⁾.
- (124) Dopo la diffusione del documento informativo, il governo della RPC ha ribadito la propria posizione di fondo sui piani quinquennali cinesi, affermando che non sono vincolanti e che dovrebbero essere considerati documenti puramente «indicativi». La Commissione ha espresso disaccordo con tale posizione; infatti, il capitolo 17 del tredicesimo piano quinquennale afferma quanto segue: «La strategia e il piano di sviluppo nazionale assumeranno, nella loro attuazione, un ruolo direttivo e vincolante.» ⁽²⁸⁾ Inoltre il capitolo IV del tredicesimo piano quinquennale petrolchimico organizza l'esecuzione del piano e osserva che le imprese dovrebbero «svolgere compiti fondamentali del piano, attuare l'autoregolamentazione e riferire per tempo in merito ai problemi riscontrati nell'esecuzione del piano» ⁽²⁹⁾. Infine, la Politica dell'industria degli pneumatici afferma nel suo preambolo che essa «sarà attuata di conseguenza da tutte le entità competenti». Così, lungi dal costituire semplici attestazioni di incoraggiamento di carattere generale, tali piani utilizzano un linguaggio che evidenzia la loro natura vincolante.
- (125) Anche i seguenti documenti individuano nell'industria degli pneumatici un settore strategico, prioritario e/o incoraggiato:

— la decisione n. 40 del Consiglio di Stato che promulga e attua le «disposizioni temporanee in vista della promozione dell'adeguamento dell'infrastruttura industriale» («la decisione n. 40»). Questa decisione stabilisce che il «repertorio di riferimento della ristrutturazione industriale», una delle misure di attuazione della decisione medesima, è uno strumento fondamentale per l'orientamento dei flussi degli investimenti. La decisione guida inoltre le amministrazioni pubbliche nella gestione dei progetti d'investimento e nell'elaborazione e nell'applicazione delle politiche dei settori finanziario, fiscale, creditizio, fondiario, delle importazioni e delle esportazioni ⁽³⁰⁾. L'industria degli pneumatici e, più specificamente, la produzione di determinati pneumatici come lo «pneumatico radiale ad alte prestazioni [ivi compreso lo pneumatico senza camera d'aria per autocarri [...]]», figura tra le categorie incoraggiate nel capitolo VIII di questo repertorio di riferimento ⁽³¹⁾. Per quanto concerne la sua natura giuridica, la decisione n. 40, come osservato dalla Commissione, è un decreto del Consiglio di Stato, il più alto ente amministrativo della RPC. Essa è quindi una decisione giuridicamente vincolante per gli altri enti pubblici e gli operatori economici ⁽³²⁾.

⁽²⁶⁾ Annuncio del ministero dell'Industria e della tecnologia dell'informazione per la stampa e la distribuzione della Politica dell'industria degli pneumatici, Gong Chan Ye Zheng Ce [2010] n. 2.

⁽²⁷⁾ Cfr. l'articolo 30 della Politica dell'industria degli pneumatici.

⁽²⁸⁾ Capitolo 17, sezione 1, del tredicesimo piano quinquennale, sottolineatura aggiunta.

⁽²⁹⁾ Capitolo IV, sezione 5, del tredicesimo piano quinquennale petrolchimico.

⁽³⁰⁾ Capitolo III, articolo 12, della decisione n. 40.

⁽³¹⁾ Repertorio di riferimento della ristrutturazione industriale (versione del 2011).

⁽³²⁾ Cfr. il regolamento di esecuzione (UE) 2013/215 del Consiglio, GU L 73 del 15.3.2013, considerando 182 (prodotti di acciaio a rivestimento organico).



- In conformità ai capitoli III.1 e 5 e VIII, il piano nazionale sugli sviluppi scientifici e tecnologici a medio e lungo termine (2006–2020) sostiene lo sviluppo dei settori chiave e delle tematiche prioritarie e incoraggia il sostegno finanziario e fiscale a favore di tali settori e priorità chiave. I capitoli III.1 e 5 di tale documento menzionano chiaramente l'industria (petrol)chimica in relazione alle tematiche prioritarie n. 1 («Efficienza energetica dell'industria») e n. 31 («Materie prime di base»). Il capitolo VIII incoraggia il sostegno finanziario e fiscale a favore di tali tematiche prioritarie.
 - Il repertorio di prodotti cinesi di nuova e alta tecnologia per l'esportazione, a cura del governo della RPC ⁽³³⁾, elenca un «nuovo pneumatico radiale del tipo utilizzato per autobus e autocarri (di gomma e con una sezione trasversale di ampiezza ≥ 24 pollici)» tra i prodotti di cui si incoraggia l'esportazione.
 - A livello locale, lo Shandong è la provincia che vanta la maggiore industria manifatturiera di pneumatici in Cina, oltre ad aver promulgato piani per promuovere il settore. Per esempio, nell'ottobre 2014, il governo provinciale di Shandong ha promulgato il piano di attuazione per trasformare e potenziare l'industria degli pneumatici della provincia di Shandong ⁽³⁴⁾, che fissa tra l'altro gli obiettivi di produzione per gli pneumatici radiali per autocarri e autobus a 91 milioni di unità entro il 2017 e 120 milioni di unità entro il 2020, prevedendo un finanziamento per le imprese portanti nel settore degli pneumatici per autocarri e autobus.
- (126) Concludendo, l'industria degli pneumatici è pertanto considerata un settore chiave/strategico il cui sviluppo è attivamente perseguito dal governo della RPC quale obiettivo delle pertinenti politiche.

3.2. Parziale omessa collaborazione e utilizzo dei dati disponibili

3.2.1. Applicazione delle disposizioni dell'articolo 28, paragrafo 1, del regolamento di base in relazione ai prestiti agevolati, ai fattori di produzione forniti a un prezzo inferiore al valore adeguato e all'assicurazione dei crediti all'esportazione

- (127) Per motivi di praticità amministrativa, la Commissione ha chiesto al governo della RPC di trasmettere questionari specifici a quattro banche statali specifiche citate nella denuncia e a Sinosure, nonché a qualsiasi altro istituto finanziario che abbia concesso prestiti o crediti all'esportazione alle società incluse nel campione o agli acquirenti di tali società. Analogamente, essa ha chiesto al governo della RPC di trasmettere questionari specifici ai produttori di gomma naturale, gomma sintetica, nerofumo e fili di nylon che, secondo il denunciante, hanno fornito fattori di produzione a un prezzo inferiore al valore adeguato alle società incluse nel campione, nonché a tutti gli altri produttori e distributori delle materie prime in questione che avevano fornito fattori produttivi alle società incluse nel campione.
- (128) Inizialmente il governo della RPC non ha risposto alla richiesta della Commissione. Pertanto, nella lettera di richiesta di maggiori informazioni, la Commissione ha ripetuto la sua richiesta al fine di massimizzare le possibilità di coinvolgere nell'inchiesta gli istituti finanziari e i fornitori di fattori produttivi tramite l'invio delle informazioni che occorre alla Commissione per ricavare risultanze sull'esistenza e sull'entità della sovvenzione presunta. In seguito a tale lettera, il governo della RPC ha effettivamente contattato gli istituti finanziari e i fornitori suddetti. Tuttavia, solo tre banche statali espressamente menzionate dal denunciante e Sinosure hanno risposto al questionario.

3.2.1.1. Prestiti agevolati

- (129) Il governo della RPC ha sostenuto di non disporre dell'autorità di esigere informazioni dalle banche statali che non hanno risposto al questionario, dato che queste operano in modo indipendente da tale governo.
- (130) La Commissione non ha accolto questo parere. In primo luogo, essa ritiene che il governo della RPC disponga delle informazioni richieste alle entità statali (siano esse aziende o istituti pubblici/finanziari) per tutte le entità di cui il suddetto governo è l'azionista principale o di maggioranza. Infatti, ai sensi della legge della Repubblica popolare cinese sui beni di proprietà dello Stato delle imprese ⁽³⁵⁾, le agenzie di gestione e controllo delle proprietà dello Stato, istituite dalla Commissione del Consiglio di Stato per la gestione e il controllo delle proprietà dello Stato, e le amministrazioni locali esercitano le funzioni e le responsabilità dell'apportatore di capitale di un'impresa partecipata dallo Stato a nome del governo. Tali agenzie hanno pertanto il diritto di percepire rendimenti sulle attività, di partecipare a processi decisionali importanti e di selezionare il personale dirigente delle imprese partecipate dallo Stato. Inoltre a norma dell'articolo 17 della summenzionata legge sui beni di proprietà dello Stato, le imprese partecipate dallo Stato accettano il controllo e la gestione dei governi, delle agenzie e dei dipartimenti statali, oltre ad accettare il controllo pubblico e ad essere responsabili nei confronti degli apportatori di capitale.

⁽³³⁾ Comunicazione sull'elaborazione del repertorio del 2006 di prodotti cinesi ad alta tecnologia per l'esportazione, Guo Ke Fa Ji Zi [2006] n. 16.

⁽³⁴⁾ Piano di attuazione per trasformare e potenziare l'industria degli pneumatici della provincia di Shandong (22 ottobre 2014).

⁽³⁵⁾ Legge della Repubblica popolare cinese sui beni di proprietà dello Stato delle imprese, decreto n. 5 del presidente della Repubblica popolare cinese, 28 ottobre 2008, articoli 11 e 12.



- (131) Inoltre il governo della RPC dispone dell'autorità necessaria per interagire con gli istituti finanziari anche quando essi non sono di proprietà dello Stato, dal momento che rientrano tutti nella giurisdizione dell'autorità cinese di regolamentazione bancaria (CBRC). Per esempio, a norma degli articoli 33 e 36 della legge sulla vigilanza bancaria ⁽³⁶⁾, la CBRC ha il potere di imporre a tutti gli istituti finanziari stabiliti nella RPC di presentare informazioni quali bilanci, relazioni statistiche e dati concernenti operazioni commerciali e di gestione. La CBRC può anche incaricare gli istituti finanziari di rendere pubbliche le informazioni.
- (132) Inoltre pur avendo fornito alcune spiegazioni generali in merito al funzionamento dei loro sistemi di approvazione dei prestiti e di gestione dei rischi, nessuna delle banche statali che hanno collaborato ha fornito informazioni specifiche sui prestiti concessi alle società incluse nel campione, sostenendo di essere vincolate da prescrizioni statutarie e normative e da clausole contrattuali che prevedevano la riservatezza delle informazioni concernenti tali società.
- (133) La Commissione ha perciò chiesto ai gruppi di produttori esportatori inclusi nel campione di poter consultare le informazioni societarie specifiche detenute da tutte le banche, statali e private, da cui hanno ricevuto prestiti. Benché le società incluse nel campione abbiano espresso il loro assenso circa l'accesso ai dati di loro appartenenza detenuti dalle banche, queste ultime si sono rifiutate di fornire le informazioni dettagliate richieste.
- (134) In conclusione la Commissione ha ricevuto informazioni concernenti la struttura societaria e l'assetto proprietario solo dalle tre banche statali indicate al considerando 48, ma non dagli altri istituti finanziari che avevano concesso prestiti alle società incluse nel campione. Nessun istituto finanziario ha inoltre fornito informazioni specifiche in merito alla valutazione del rischio dei prestiti erogati ai gruppi di produttori esportatori inclusi nel campione.
- (135) Non avendo ricevuto informazioni in merito alla maggior parte delle banche statali che hanno concesso prestiti alle società incluse nel campione né informazioni societarie specifiche sui prestiti erogati dalle banche che hanno collaborato, la Commissione ha ritenuto di non aver ricevuto informazioni fondamentali relative a questo aspetto dell'inchiesta.
- (136) La Commissione ha pertanto informato il governo della RPC che essa avrebbe potuto ricorrere all'uso dei dati disponibili ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 1, del regolamento di base, nell'esaminare l'esistenza e la portata delle presunte sovvenzioni concesse attraverso prestiti agevolati.
- (137) Nella risposta alla lettera della Commissione e nelle osservazioni sul documento informativo e sulla divulgazione finale delle informazioni, il governo della RPC si è opposto all'applicazione dell'articolo 28, paragrafo 1, del regolamento di base in relazione ai prestiti agevolati. Il suddetto governo ha ribadito di non disporre di alcuna autorità sulle banche e ha inoltre ritenuto di avere cooperato al meglio delle proprie capacità, asserendo che la Commissione gli aveva imposto un onere supplementare eccessivo e che le informazioni mancanti non erano «necessarie» ai sensi dell'articolo 28 del regolamento di base, in quanto erano già disponibili nelle risposte ai questionari.
- (138) La Commissione ha mantenuto la sua posizione secondo cui il governo della RPC dispone dell'autorità di richiedere informazioni alle banche per i motivi illustrati ai considerando 130 e 131. Essa ha riconosciuto che il governo della RPC ha inoltrato alle banche i questionari pertinenti e ha dato atto di avere ricevuto risposte da tre banche statali. La Commissione ha utilizzato le informazioni così trasmesse e le ha integrate con i dati disponibili solo per quanto riguarda le parti mancanti.
- (139) Le informazioni mancanti riguardano principalmente due aspetti: in primo luogo, le informazioni sull'assetto proprietario e sulla struttura di governance delle banche che non hanno collaborato. Tali informazioni erano necessarie alla Commissione per stabilire se tali banche fossero enti pubblici o meno. In secondo luogo, le informazioni societarie specifiche da parte delle banche che hanno collaborato, come ad esempio la procedura interna di approvazione dei prestiti della banca e la valutazione sulla solvibilità delle banche per i prestiti erogati alle società incluse nel campione, erano necessarie ai sensi dell'articolo 28 del regolamento di base al fine di determinare se venissero erogati prestiti a tassi agevolati alle suddette società. Inoltre tali documenti interni possono essere trasmessi solo dalle banche e non potevano dunque essere forniti attraverso le risposte al questionario delle società incluse nel campione.
- (140) Infine, la Commissione non ha ritenuto di aver imposto un onere eccessivo al governo della RPC. Fin dall'inizio la Commissione ha limitato la propria inchiesta agli istituti finanziari che avevano concesso prestiti alle società incluse nel campione. Inoltre essa non ha gravato il governo della RPC dell'onere di individuare tali istituti

⁽³⁶⁾ Legge della Repubblica popolare cinese sulla regolamentazione e sulla vigilanza nel settore bancario, decreto n. 58 del presidente della Repubblica popolare cinese, 31 ottobre 2006.



finanziari, in quanto l'elenco con i nomi e gli indirizzi delle banche, oltre alla richiesta di trasmettere i questionari, era stato fornito al suddetto governo fin dall'inizio dell'inchiesta, nel dicembre 2017, concedendogli un ampio intervallo di tempo per ottemperare alla richiesta della Commissione. Tuttavia, il governo della RPC ha effettivamente inviato i questionari della Commissione alle banche solo il 28 marzo 2018, accordando loro un termine di tre giorni lavorativi per rispondere; questo ritardo non può essere attribuito alla Commissione, che ha pertanto ritenuto di aver fatto tutto il possibile per facilitare i compiti richiesti al governo della RPC.


- (141) La Commissione ha quindi sostenuto di essersi dovuta basare in parte sui dati disponibili nell'esaminare l'esistenza e la portata delle presunte sovvenzioni concesse attraverso prestiti agevolati.

3.2.1.2. Assicurazione dei crediti all'esportazione

- (142) Sinosure ha risposto in parte al questionario specifico sull'assicurazione dei crediti all'esportazione prestata alle società inserite nel campione. Tuttavia non ha fornito i documenti giustificativi richiesti in merito al suo governo societario, quali la sua relazione annuale o il suo statuto, sostenendo che tali informazioni erano riservate.
- (143) Inoltre Sinosure non ha fornito informazioni specifiche sull'assicurazione dei crediti all'esportazione concessa all'industria degli pneumatici, né ha indicato il livello dei premi o cifre dettagliate sulla redditività del ramo dell'assicurazione dei crediti all'esportazione.
- (144) In mancanza di tali informazioni, la Commissione ha ritenuto di non aver ricevuto informazioni fondamentali relative a questo aspetto dell'inchiesta.
- (145) La Commissione ritiene che il governo della RPC disponga delle informazioni richieste alle entità statali (siano esse aziende o istituti pubblici/finanziari) per tutte le entità di cui il suddetto governo è l'azionista principale o di maggioranza. Ciò vale anche per Sinosure, che è un'entità interamente di proprietà dello Stato. La Commissione ha pertanto informato il governo della RPC che essa avrebbe potuto ricorrere all'uso dei dati disponibili ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 1, del regolamento di base, nell'esaminare l'esistenza e la portata delle presunte sovvenzioni concesse attraverso l'assicurazione dei crediti all'esportazione.
- (146) Nella risposta alla lettera della Commissione e nelle osservazioni sul documento informativo e sulla divulgazione finale delle informazioni, il governo della RPC si è opposto all'applicazione dell'articolo 28, paragrafo 1, del regolamento di base in relazione all'assicurazione dei crediti all'esportazione, adducendo il fatto che Sinosure aveva risposto al questionario e alle domande della Commissione durante la verifica in loco.
- (147) In effetti Sinosure ha risposto al questionario e alcuni suoi rappresentanti hanno presenziato alla verifica presso le sedi del governo della RPC. Tuttavia, come indicato ai considerando 142 e 143, le informazioni trasmesse erano incomplete e non hanno permesso alla Commissione di trarre conclusioni su parti cruciali dell'inchiesta in merito all'assicurazione dei crediti all'esportazione, ossia di stabilire se Sinosure fosse un ente pubblico e se i premi addebitati alle società incluse nel campione fossero conformi al mercato.
- (148) La Commissione ha dunque concluso di essersi dovuta basare in parte sui dati disponibili per le sue risultanze relative all'assicurazione dei crediti all'esportazione.

3.2.1.3. Fornitura di fattori produttivi a un prezzo inferiore al valore adeguato

- (149) Nessuno dei produttori di gomma naturale, gomma sintetica, nerofumo e fili di nylon che avevano fornito fattori produttivi alle società incluse nel campione ha risposto ai questionari specifici inoltrati dal governo della RPC.
- (150) Il governo della RPC ha sostenuto di non disporre dell'autorità di esigere informazioni dai fornitori statali che non hanno risposto al questionario, dato che questi operano in modo indipendente da tale governo. La Commissione non concorda con questo parere e ritiene che il governo della RPC disponga delle informazioni richieste alle entità statali (siano esse aziende o istituti pubblici/finanziari) per tutte le entità di cui il suddetto governo è l'azionista principale o di maggioranza.
- (151) Inoltre il governo della RPC si è rifiutato di fornire una panoramica con i nomi e l'assetto proprietario dei produttori cinesi dei fattori di produzione in esame, asserendo che tali informazioni erano riservate.
- (152) Non avendo ricevuto informazioni sul governo societario dei produttori statali che hanno fornito fattori di produzione alle società incluse nel campione né informazioni societarie specifiche sulla politica dei prezzi dei fattori di produzione forniti dai relativi fornitori alle società incluse nel campione, la Commissione ha ritenuto di non aver ricevuto informazioni fondamentali relative a questo aspetto dell'inchiesta.



- (153) La Commissione ha pertanto informato il governo della RPC che essa avrebbe potuto ricorrere all'uso dei dati disponibili ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 1, del regolamento di base, nell'esaminare l'esistenza e la portata delle presunte sovvenzioni concesse attraverso la fornitura di fattori produttivi a un prezzo inferiore al valore adeguato.
- (154) Nella risposta alla lettera della Commissione e nelle osservazioni sul documento informativo, il governo della RPC si è opposto all'applicazione dell'articolo 28, paragrafo 1, del regolamento di base in relazione alla fornitura di fattori produttivi a un prezzo inferiore al valore adeguato, per gli stessi motivi esposti al considerando 137. Per quanto riguarda la mancanza dell'autorità, da parte del governo della RPC, per esigere informazioni dai produttori e l'esistenza di un onere eccessivo imposto a tale governo, la Commissione ha ribadito la propria argomentazione di cui ai considerando 138 e 140, che si applica anche ai fornitori di fattori produttivi alle società incluse nel campione.
- (155) Le informazioni mancanti riguardano principalmente due aspetti: in primo luogo, le informazioni sull'assetto proprietario e sulla struttura di governance dei produttori che non hanno collaborato. In assenza di tali informazioni, la Commissione non ha potuto determinare se tali produttori siano enti pubblici o meno; in secondo luogo, le informazioni societarie specifiche da parte dei produttori che non hanno collaborato, come ad esempio quelle sulla politica dei prezzi dei fattori di produzione forniti alle società incluse nel campione. Tali informazioni sono necessarie, ai sensi dell'articolo 28 del regolamento di base, al fine di stabilire se alle società inserite nel campione siano stati forniti fattori di produzione a un prezzo inferiore al valore adeguato. Inoltre tali informazioni potevano essere trasmesse solo dai produttori e non potevano dunque essere fornite attraverso le risposte al questionario delle società incluse nel campione.
- (156) La Commissione ha pertanto ribadito di essersi dovuta basare sui dati disponibili per le sue conclusioni anche per quanto riguarda la fornitura di gomma naturale, gomma sintetica, nerofumo e fili di nylon a un prezzo inferiore al valore adeguato, a norma dell'articolo 28, paragrafo 1.

3.2.2. Applicazione delle disposizioni dell'articolo 28, paragrafo 1, del regolamento di base a un produttore esportatore in relazione all'assicurazione dei crediti all'esportazione

- (157) Xingyuan Group ha segnalato nella sua risposta al questionario di non avere sottoscritto alcun accordo di assicurazione dei crediti all'esportazione durante il periodo dell'inchiesta. Tuttavia, dopo la visita di verifica, la Commissione ha rilevato che la società aveva ricevuto sussidi sotto forma di rimborsi di premi di assicurazione dei crediti all'esportazione, versati per l'esercizio 2016, che dunque riguardavano il periodo dell'inchiesta. I documenti forniti non chiariscono se tali rimborsi rappresentino il totale o solo una parte del premio versato dalla società per assicurare le sue esportazioni.
- (158) In tali circostanze, la Commissione ha ritenuto di aver ricevuto informazioni false o fuorvianti.
- (159) La Commissione ha pertanto notificato alla società la sua intenzione di avvalersi in parte, a norma dell'articolo 28, paragrafo 1, del regolamento di base, dei dati disponibili per elaborare le sue conclusioni (ossia limitatamente alle informazioni relative all'assicurazione dei crediti all'esportazione).
- (160) Nella risposta alla lettera della Commissione, la società si è opposta all'applicazione dell'articolo 28, paragrafo 1, del regolamento di base in relazione all'assicurazione dei crediti all'esportazione e ha affermato di non aver corso rischi di credito, dal momento che non ha effettuato esportazioni dirette. Pertanto la società non aveva bisogno di alcuna assicurazione dei crediti all'esportazione e non poteva ricevere rimborsi per premi che non aveva versato.
- (161) La Commissione ha preso atto che la società effettuava solo esportazioni indirette nell'UE. Tuttavia, l'affermazione della società che nega l'esigenza di un'assicurazione dei crediti all'esportazione e la possibilità di ricevere rimborsi per un premio assicurativo che non aveva versato era in contraddizione con i riscontri acquisiti, in base a cui la società ha effettivamente ricevuto un rimborso. La società non ha spiegato perché il governo abbia rimborsato un premio che asseritamente non era stato versato. La Commissione ha inoltre osservato che la definizione dei diritti e degli obblighi tra la società e i suoi operatori che svolgono attività di vendita nell'UE non era chiara. La società ha infatti espletato alcune formalità di esportazione a nome di tali operatori durante il periodo dell'inchiesta e ha beneficiato di esenzioni dai dazi all'importazione per la gomma naturale utilizzata negli pneumatici esportati, pur non avendoli esportati direttamente.
- (162) In mancanza di nuove informazioni contrarie da parte della società, la Commissione ha concluso che la società aveva fornito informazioni inesatte e incomplete sull'assicurazione dei crediti all'esportazione ottenuta durante il periodo dell'inchiesta. La Commissione si è pertanto avvalsa dei dati disponibili per le sue conclusioni sull'assicurazione dei crediti all'esportazione per tale società, che consistevano nell'importo della sovvenzione più elevato per l'assicurazione dei crediti all'esportazione constatato per le altre società inserite nel campione.




3.2.3. *Applicazione delle disposizioni dell'articolo 28, paragrafo 1, del regolamento di base a un produttore esportatore in relazione ai finanziamenti agevolati*

- (163) Huaqin Rubber Industry Group e Yanzhou Yinhe Power Plant Co. Ltd. non hanno fornito informazioni complete sui loro accordi di prestito.
- (164) La Commissione ha pertanto notificato alle società in questione la sua intenzione di avvalersi in parte, a norma dell'articolo 28, paragrafo 1, del regolamento di base, dei dati disponibili per elaborare le sue conclusioni (ossia limitatamente alle informazioni relative a questi accordi). Nella risposta alla lettera della Commissione che informava le società in questione in merito alla possibile applicazione dell'articolo 28, paragrafo 1, del regolamento di base, esse si sono opposte a tale applicazione in generale.
- (165) Tuttavia, poiché non sono state presentate altre prove in merito agli accordi di prestito di cui al considerando 163, la Commissione ha continuato a basarsi in parte sui dati disponibili per le sue conclusioni relative a tali accordi di prestito.

3.3. Sovvenzioni e regimi di sovvenzione rientranti nell'ambito della presente inchiesta

- (166) Sulla base delle informazioni contenute nella denuncia, nell'avviso di apertura e nelle risposte al questionario della Commissione è stata esaminata la sovvenzione presunta del governo della RPC erogata mediante i seguenti strumenti:
- i) prestiti settoriali agevolati, linee di credito, crediti all'esportazione per i venditori e per gli acquirenti, altri finanziamenti e garanzie;
 - ii) assicurazione agevolata dei crediti all'esportazione;
 - iii) regimi di concessione di sussidi:
 - programma «Marchi rinomati» (Famous Brands);
 - sussidi di assistenza all'esportazione, come ad esempio ricompense per le imprese avanzate che esportano o per l'andamento delle esportazioni, ricompense per il traffico di perfezionamento, sussidi per gli investimenti esteri;
 - sussidi per la tutela dell'ambiente, quali ad esempio il Fondo speciale per la riforma tecnologica del risparmio energetico, il fondo per le tecnologie di produzione pulite, incentivi per la tutela dell'ambiente e la conservazione delle risorse;
 - sussidi per l'aggiornamento o la trasformazione delle tecnologie, quali il fondo statale per progetti basati su tecnologie chiave, la promozione di compiti di R&S nel quadro di progetti di supporto scientifico e tecnologico, la promozione dell'adeguamento, del rilancio e del rinnovamento tecnologico dei settori chiave;
 - sovvenzioni ad-hoc fornite dalle autorità comunali/provinciali;
 - iv) rinuncia alla riscossione di entrate mediante regimi di esenzione e di sgravio delle imposte dirette:
 - agevolazioni EIT per le imprese di nuova e alta tecnologia;
 - credito EIT per la ricerca e lo sviluppo;
 - politiche fiscali agevolate per le regioni occidentali;
 - esenzione o riduzione dell'imposta sull'uso dei terreni;
 - sconti fiscali locali;
 - v) rinuncia alla riscossione di entrate mediante regimi riguardanti le imposte indirette e i dazi sulle importazioni:
 - esenzioni IVA e sgravi dei dazi doganali in caso di utilizzo di apparecchiature e tecnologie importate;
 - esenzioni dai dazi sulle importazioni per il traffico di perfezionamento;
 - vi) fornitura di beni e servizi da parte della pubblica amministrazione a un prezzo inferiore al valore adeguato
 - fornitura di gomma naturale da parte della pubblica amministrazione a un prezzo inferiore al valore adeguato;
 - fornitura di gomma sintetica da parte della pubblica amministrazione a un prezzo inferiore al valore adeguato;
 - fornitura di nerofumo da parte della pubblica amministrazione a un prezzo inferiore al valore adeguato;
 - fornitura di fili di nylon da parte della pubblica amministrazione a un prezzo inferiore al valore adeguato;
 - fornitura di energia elettrica da parte della pubblica amministrazione a un prezzo inferiore al valore adeguato;
 - concessione di terreni e riconoscimento di diritti d'uso dei terreni da parte dello Stato a un prezzo inferiore al valore adeguato.



3.4. Assicurazione e finanziamenti agevolati: prestiti

- (167) In base alle informazioni fornite dai quattro gruppi di produttori esportatori inclusi nel campione, 32 istituti finanziari ubicati all'interno della RPC avevano concesso loro prestiti. Di questi 32 istituti finanziari, 27 erano banche statali⁽³⁷⁾. Gli altri cinque istituti finanziari erano di proprietà privata. Tuttavia, solo tre banche statali hanno compilato il questionario specifico, benché la richiesta presentata al governo della RPC comprendesse tutti gli istituti finanziari che avevano concesso prestiti alle società incluse nel campione.

3.4.1. Banche statali che agiscono in qualità di enti pubblici

- (168) La Commissione ha verificato se le banche statali agissero in qualità di enti pubblici ai sensi dell'articolo 3 e dell'articolo 2, lettera b), del regolamento di base. In questo contesto la prova applicabile per stabilire che un'impresa statale è un ente pubblico è la seguente⁽³⁸⁾: «Quello che conta è sapere se un soggetto è investito dell'autorità necessaria per esercitare funzioni pubbliche, anziché conoscere le modalità con cui ciò si realizza. Esistono varie prassi secondo le quali il governo in senso stretto potrebbe conferire un'autorità a determinati soggetti. Ne consegue che, di volta in volta, possano risultare pertinenti diverse tipologie di elementi di prova per attestare che una tale autorità sia stata attribuita a un particolare soggetto. L'attestazione che un soggetto stia di fatto esercitando funzioni pubbliche può fungere da elemento comprovante il possesso o il conferimento di poteri pubblici, in particolare nel caso in cui tale elemento di prova indichi una prassi costante e sistematica. Pertanto, a nostro avviso, la prova che un governo esercita un controllo significativo su un soggetto e sulla sua condotta può, in determinate circostanze, servire a dimostrare che il soggetto in questione è titolare di poteri pubblici e li esercita nello svolgimento di funzioni pubbliche. Teniamo tuttavia a precisare che, a parte un'espressa delega di autorità nell'ambito di uno strumento giuridico, l'esistenza di meri collegamenti formali tra un soggetto e il governo in senso stretto non dovrebbe essere sufficiente a stabilire il necessario possesso di poteri pubblici. Ad esempio, il semplice fatto che un governo sia l'azionista di maggioranza di un determinato soggetto non dimostra che esso eserciti un controllo significativo sulla sua condotta e ancor meno che il soggetto in questione sia stato investito di poteri pubblici. In alcuni casi, però, se è comprovato che esistono molteplici indizi formali di un controllo del governo e che tale controllo è stato esercitato in modo significativo, allora sulla base di tali elementi è possibile dedurre che il soggetto interessato esercita poteri pubblici». Nel presente caso la conclusione che le banche statali sono investite dell'autorità per esercitare funzioni pubbliche si basa su indizi formali di un controllo del governo e su elementi che dimostrano che tale controllo è stato esercitato in modo significativo.
- (169) La Commissione ha cercato di reperire informazioni sulla proprietà dello Stato e indizi formali di un controllo del governo sulle banche statali. Essa ha valutato inoltre se tale controllo fosse stato esercitato in modo significativo. A tal fine, la Commissione si è dovuta basare in parte sui dati disponibili a causa del rifiuto del governo della RPC e delle banche statali di fornire elementi di prova sul processo decisionale che aveva condotto alla concessione di prestiti agevolati.

- (170) Per effettuare questa analisi la Commissione ha esaminato in primo luogo le informazioni relative alle tre banche statali che avevano compilato il questionario specifico e autorizzato una verifica.

3.4.1.1. Banche statali che hanno collaborato


- (171) Le seguenti tre banche statali hanno risposto al questionario, che è stato verificato sul posto: EXIM, ABC e BOC.

a) Proprietà e indizi formali di un controllo del governo della RPC

- (172) Sulla base delle informazioni raccolte in risposta al questionario e nel corso della visita di verifica, la Commissione ha stabilito che il governo della RPC deteneva, direttamente o indirettamente, oltre il 50 % delle azioni di ciascuno di tali istituti finanziari.
- (173) Per quanto riguarda gli indizi formali di un controllo del governo sulle tre banche statali che hanno collaborato, la Commissione ha qualificato tali banche come «importanti istituti finanziari statali». La comunicazione «Regolamento provvisorio del collegio dei revisori dei conti di importanti istituti finanziari statali emesso dal Consiglio di Stato» dispone nello specifico: «Nel presente regolamento per 'importanti istituti finanziari statali' si

⁽³⁷⁾ Cfr. il considerando 132 per le banche statali che hanno collaborato e i considerando 165 e 166 per i nomi e i dati relativi alle banche statali che non hanno collaborato.

⁽³⁸⁾ WT/DS379/AB/R (US – Anti-Dumping and Countervailing Duties on Certain Products from China), relazione dell'organo d'appello dell'11 marzo 2011, DS 379, punto 318. Cfr. anche WT/DS436/AB/R [US – Carbon Steel (India)], relazione dell'organo d'appello dell'8 dicembre 2014, punti 4.9-4.10, 4.17-4.20 e WT/DS437/AB/R (United States – Countervailing Duty Measures on Certain Products from China), relazione dell'organo d'appello del 18 dicembre 2014, punto 4.92.



intendono le banche statali demandate all'attuazione delle politiche del governo, le banche commerciali, le società di gestione delle attività finanziarie, le società di gestione di titoli, le compagnie di assicurazione (in appresso 'istituti finanziari statali') e altre a cui il Consiglio di Stato invia collegi di revisori dei conti.

- (174) Il collegio dei revisori dei conti dei più importanti istituti finanziari statali è nominato in conformità al «regolamento provvisorio del collegio dei revisori dei conti di importanti istituti finanziari statali». In base agli articoli 3 e 5 di tale regolamento provvisorio la Commissione ha stabilito che i membri del collegio dei revisori dei conti sono inviati dal Consiglio di Stato e a tale organo rispondono, e ciò dimostra il controllo istituzionale dello Stato sulle attività commerciali delle banche statali che hanno collaborato. In aggiunta a tali indizi applicabili in generale, la Commissione ha constatato quanto di seguito descritto per quanto riguarda le tre banche statali.

EXIM

- (175) L'EXIM è stata costituita e opera in conformità all'«avviso di istituzione dell'Export-Import Bank of China» emesso dal Consiglio di Stato e allo statuto dell'EXIM. In base allo statuto, lo Stato nomina direttamente la dirigenza dell'EXIM. Il collegio dei revisori dei conti è nominato dal Consiglio di Stato in base al «regolamento provvisorio del collegio dei revisori dei conti di importanti istituti finanziari statali» (decreto n. 282 del Consiglio di Stato) e ad altre leggi e regolamenti ed è responsabile nei confronti del Consiglio di Stato.
- (176) Lo statuto afferma inoltre che il comitato del partito dell'EXIM svolge un ruolo politico fondamentale e di spicco per garantire che l'EXIM traduca in pratica le politiche e il fondamentale coinvolgimento del partito e dello Stato. La leadership del partito è integrata in tutti gli aspetti del governo societario.
- (177) Lo statuto afferma inoltre che l'EXIM è dedicata a sostenere lo sviluppo del commercio estero e della cooperazione economica, degli investimenti transfrontalieri, dell'iniziativa «One Belt, One Road», della cooperazione in materia di capacità internazionale e fabbricazione di apparecchiature. Il suo ambito di attività comprende prestiti a breve, medio e lungo termine approvati e in linea con il commercio estero e le politiche di «internazionalizzazione dello Stato», quali il credito all'esportazione e all'importazione, prestiti contratti all'estero relativi a progetti di ingegneria, prestiti per investimenti internazionali, prestiti sotto forma di aiuti all'estero da parte del governo cinese e prestiti all'esportazione per gli acquirenti.

ABC

- (178) Come indicato all'articolo 137 dello statuto della ABC, il governo della RPC, in veste di azionista principale con una quota del 79,62 %, ha il potere di nominare tutti i membri del consiglio di amministrazione. Lo stesso vale per il collegio dei revisori dei conti conformemente all'articolo 204 dello statuto.
- (179) Inoltre conformemente allo statuto della ABC il consiglio di amministrazione determina la strategia della banca, prende decisioni in merito al bilancio della banca e agli investimenti, nomina il presidente e il segretario del consiglio della banca e stabilisce e controlla il sistema di gestione del rischio della banca. Questo elenco non esaustivo di responsabilità illustra il controllo istituzionale esercitato dallo Stato sulle attività quotidiane della ABC.
- (180) La Commissione ha inoltre constatato che nel 2017 gli istituti finanziari statali, compresi la ABC e la BOC, hanno modificato i rispettivi statuti per accrescere il ruolo del partito comunista cinese («PCC») al massimo livello del processo decisionale delle banche.
- (181) In base a questi nuovi statuti:
- (182) il presidente del consiglio di amministrazione coincide con il segretario del comitato del partito;
- (183) il compito del PCC è garantire e monitorare l'attuazione, da parte della Banca, delle politiche e degli orientamenti del PCC e dello Stato, nonché svolgere un ruolo di leadership e di controllo nella nomina del personale (alta dirigenza compresa); e
- (184) i pareri del comitato del partito vengono ascoltati dal consiglio di amministrazione ogniqualvolta si debbano prendere decisioni importanti.

BOC

- (185) Come indicato all'articolo 125 dello statuto, il governo della RPC, in veste di azionista principale con una quota del 64,63 %, ha il potere di nominare gli amministratori sia esecutivi sia non esecutivi della banca che costituiscono il consiglio di amministrazione.



(186) Inoltre conformemente allo statuto della BOC il consiglio di amministrazione decide tra l'altro in merito ai principi della strategia degli istituti finanziari, ai piani aziendali e ai principali investimenti, nomina o licenzia gli alti dirigenti come il presidente e il segretario del consiglio, il vicepresidente e altri membri del personale direttivo. Il consiglio decide inoltre in merito all'attuazione delle risoluzioni nell'assemblea degli azionisti e approva le politiche in materia di governo societario. Questo elenco non esaustivo di responsabilità illustra il controllo istituzionale esercitato dallo Stato sulle attività quotidiane della BOC.

(187) Inoltre le nuove prescrizioni riguardanti il ruolo del PCC citato nel considerando 181 si applicano anche alla BOC.

b) Elementi di prova del controllo significativo del governo sulla condotta di tali istituti

(188) La Commissione ha successivamente raccolto informazioni per accertare se il governo della RPC abbia esercitato un controllo significativo sulla condotta delle tre banche statali che hanno collaborato per quanto riguarda le politiche di prestito e di valutazione del rischio nei casi di concessione di prestiti all'industria degli pneumatici. A tal fine sono stati esaminati i seguenti testi normativi:

— l'articolo 34 del codice delle banche commerciali della RPC («codice bancario»);

— l'articolo 15 delle norme generali in materia di prestiti (attuate dalla People's Bank of China);

— il capitolo 4 del tredicesimo piano quinquennale petrolchimico;

— la decisione n. 40;

— il preambolo alla Politica dell'industria degli pneumatici;

— le misure di attuazione della China Banking Regulatory Commission («CBRC», commissione cinese di regolamentazione bancaria) riguardanti questioni amministrative in materia di concessione di licenze per banche commerciali che ricevono finanziamenti dalla Cina (ordinanza n. 1 [2017] della CBRC);

— le misure di attuazione della CBRC riguardanti questioni amministrative in materia di concessione di licenze relative a banche che ricevono finanziamenti esteri (ordinanza n. 4 [2015] della CBRC);

— le misure amministrative per le qualifiche dei direttori e degli alti funzionari di istituti finanziari nel settore bancario (CBRC [2013] n. 3).

(189) Nell'esaminare tali testi normativi la Commissione ha constatato che nella RPC gli istituti finanziari operano in un contesto giuridico generale che ordina loro di allinearsi agli obiettivi delle politiche industriali del governo della RPC nell'adottare decisioni finanziarie per i seguenti motivi.

(190) Per quanto concerne l'EXIM, il suo mandato pubblico è stabilito nell'avviso di istituzione dell'Import Export Bank of China e nel suo statuto.

(191) A titolo generale l'articolo 34 del codice bancario, che si applica a tutti gli istituti finanziari che operano in Cina, dispone che «le banche commerciali conducono le loro attività di credito nel rispetto delle esigenze di sviluppo economico e sociale nazionale e conformemente all'orientamento delle politiche industriali dello Stato». Benché l'articolo 4 del codice bancario affermi che «a norma di legge le banche commerciali devono svolgere attività commerciali senza subire interferenze da parte di soggetti o singoli. Le banche commerciali devono assumere in piena autonomia la responsabilità civile con l'intera proprietà della persona giuridica», dall'inchiesta è emerso che l'articolo 4 del codice bancario è applicato fatto salvo l'articolo 34 di tale codice, ossia laddove lo Stato definisca una politica pubblica, le banche la attuano e seguono le istruzioni dello Stato.

(192) Inoltre l'articolo 15 delle norme generali in materia di prestiti dispone quanto segue: «Conformemente alla politica dello Stato, i dipartimenti pertinenti possono sovvenzionare gli interessi sui prestiti al fine di promuovere la crescita di determinate industrie e lo sviluppo economico in alcune zone».

(193) Dopo la diffusione del documento informativo, il governo della RPC ha osservato che la Commissione aveva erroneamente interpretato l'articolo 34 del codice bancario. Tale articolo non dovrebbe essere letto isolatamente e l'articolo 4, appartenendo alle disposizioni generali, ha un effetto dominante sugli altri articoli del codice. Tuttavia, le risultanze della presente inchiesta (nonché quelle ricavate dalla Commissione nelle inchieste precedenti relative allo stesso regime di sovvenzione)⁽³⁹⁾ non hanno suffragato l'argomentazione secondo cui le banche non tengono conto delle politiche e dei piani pubblici nell'adottare decisioni concernenti la concessione di prestiti, ma


⁽³⁹⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2017/969 della Commissione, dell'8 giugno 2017, che istituisce dazi compensativi definitivi sulle importazioni di determinati prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari della Repubblica popolare cinese e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/649 della Commissione che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari della Repubblica popolare cinese (GU L 146 del 9.6.2017, pag. 17), considerando da 121 a 128.



hanno confermato piuttosto il contrario, come è stato descritto ai considerando da 202 a 206. La Commissione ha pertanto assondato che l'articolo 4 del codice bancario non ha impedito alle banche commerciali di tenere conto delle politiche e dei piani industriali pubblici.

- (194) Il governo della RPC ha inoltre richiesto di non tenere conto dell'articolo 15 delle norme generali in materia di prestiti, in quanto è stato istituito più di 20 anni fa e non viene più applicato da molto tempo, ma contestualmente ha riconosciuto che queste norme non sono state ancora formalmente abrogate. Pertanto la Commissione ha ritenuto tuttora valido il suo riferimento alle norme generali in materia di prestiti.
- (195) La politica industriale dello Stato viene stabilita mediante una pianificazione centrale, come indicato nella sezione 3.1. In riferimento all'industria degli pneumatici, il capitolo 5 del tredicesimo piano quinquennale petrolchimico prevede il «rafforzamento del nesso tra le politiche finanziarie, fiscali, commerciali e le politiche industriali, la creazione di un legame tra banche e imprese e la realizzazione di politiche di cooperazione in materia di produzione, il consolidamento del sostegno al finanziamento a favore delle imprese e dei progetti principali e l'impiego dei canali speciali di capitale esistenti (fondi e progetti speciali ecc.) per continuare a sostenere l'ammodernamento industriale e la ristrutturazione tecnica».
- (196) Inoltre la Politica dell'industria degli pneumatici «costituirà la base per tutti i dipartimenti competenti» per quanto riguarda «il finanziamento attraverso il credito per i progetti nel settore degli pneumatici».
- (197) Analogamente la decisione n. 40 dà istruzione a tutti gli istituti finanziari di fornire uno specifico sostegno creditizio ai progetti «incoraggiati». Come già illustrato nella sezione 3.1, i progetti dell'industria degli pneumatici rientrano nella categoria dei progetti «incoraggiati». La decisione n. 40 conferma la precedente constatazione relativa al codice bancario secondo cui le banche esercitano poteri pubblici sotto forma di operazioni di credito agevolato.
- (198) In risposta al documento informativo, il governo della RPC ha osservato che la decisione n. 40 ammette il sostegno creditizio soltanto se si basa sui principi della concessione del credito. La Commissione ha riconosciuto che anche gli articoli 17 e 18 della stessa decisione invitano le banche a rispettare tali principi; tuttavia, come spiegato più dettagliatamente ai considerando da 202 a 206, durante l'inchiesta la Commissione non ha potuto accertare se questo sia avvenuto in pratica.
- (199) La Commissione ha rilevato inoltre che la China Banking and Regulatory Commission («CBRC») dispone di un ampio potere di approvazione nei confronti di tutti gli aspetti della gestione di tutti gli istituti finanziari stabiliti nella RPC (compresi quelli privati ed esteri), quali ⁽⁴⁰⁾:
- l'approvazione della nomina di tutti i dirigenti degli istituti finanziari, sia a livello di sede che di filiali. L'approvazione della CBRC è richiesta per l'assunzione dei dirigenti di tutti i livelli, dalle cariche più elevate fino ai direttori delle filiali, comprendendo anche direttori nominati in filiali estere e direttori responsabili per funzioni di supporto (per esempio i dirigenti di servizi informatici); e
 - un elenco molto lungo di approvazioni amministrative, tra cui quelle per l'apertura di filiali, l'avvio di nuove linee di business o la vendita di nuovi prodotti, per la modifica dello statuto della banca, la vendita di più del 5 % delle sue azioni, gli aumenti di capitale, il trasferimento della sede o le modifiche dell'assetto organizzativo ecc.
- (200) Il codice bancario è giuridicamente vincolante. L'obbligatorietà dei piani quinquennali e della decisione n. 40 è stata appurata nella sezione 3.1. L'obbligatorietà dei testi normativi della CBRC deriva dai suoi poteri in qualità di autorità di regolamentazione bancaria. L'obbligatorietà di altri documenti è dimostrata dalle rispettive clausole di supervisione e valutazione.
- (201) Su tale base la Commissione ha concluso che il governo della RPC ha creato un quadro normativo a cui si devono attenere gli amministratori e i revisori dei conti nominati dal governo della RPC e che rispondono al governo della RPC. Il governo della RPC si è pertanto avvalso del quadro normativo per esercitare un controllo significativo sulla condotta delle tre banche statali che hanno collaborato ogniqualvolta esse fornivano prestiti all'industria degli pneumatici.
- (202) La Commissione ha anche cercato una prova tangibile dell'esercizio di un controllo significativo sulla base di prestiti concreti. Durante la visita di verifica, le tre banche statali che hanno collaborato hanno dichiarato di aver seguito la prassi dell'utilizzo di politiche e di modelli sofisticati di valutazione del rischio di credito per la concessione dei prestiti in questione. Nel corso della visita di verifica presso il governo della RPC, i rappresentanti della ABC e della BOC hanno inoltre dichiarato di aver ridotto la loro esposizione creditizia complessiva nei confronti dell'industria degli pneumatici negli ultimi due anni, avendo riscontrato alcuni problemi relativi alla sovracapacità nel settore.

⁽⁴⁰⁾ In base alle misure di attuazione della CBRC riguardanti questioni amministrative in materia di concessione di licenze per banche commerciali che ricevono finanziamenti dalla Cina (ordinanza n. 1 [2017] della CBRC), alle misure di attuazione della CBRC riguardanti questioni amministrative in materia di concessione di licenze relative a banche che ricevono finanziamenti esteri (ordinanza n. 4 [2015] della CBRC) e alle misure amministrative per le qualifiche dei direttori e degli alti funzionari di istituti finanziari nel settore bancario (CBRC [2013] n. 3).



- (203) Non sono stati però forniti esempi concreti per quanto riguarda le società incluse nel campione. Le tre banche statali che hanno collaborato si sono rifiutate di fornire informazioni quali le specifiche valutazioni del rischio di credito relative alle società incluse nel campione, adducendo ragioni normative e contrattuali, benché la Commissione avesse esibito loro un consenso scritto con cui le suddette società avevano rinunciato ai propri diritti di riservatezza.
- (204) In assenza di prove concrete di valutazioni della solvibilità, la Commissione ha quindi esaminato il quadro normativo generale, quale descritto ai precedenti considerando da 188 a 201, congiuntamente alla condotta delle tre banche statali che hanno collaborato in relazione ai prestiti concessi alle società incluse nel campione. Tale condotta era in contrasto con la loro posizione ufficiale durante la visita di verifica, dato che in pratica non operavano sulla scorta di valutazioni approfondite del rischio basate sul mercato.
- (205) Dalle visite di verifica è emerso che, con la sola eccezione di alcuni prestiti in valuta estera, i quattro gruppi di produttori esportatori inclusi nel campione hanno ricevuto prestiti a tassi di interesse prossimi a quelli di riferimento della People's Bank of China («PBoC»), a prescindere dalla situazione finanziaria e del rischio di credito delle società. Tali prestiti sono stati pertanto concessi a tassi inferiori a quelli di mercato corrispondenti al profilo di rischio dei quattro produttori esportatori inseriti nel campione, e hanno conferito un vantaggio. Le società incluse nel campione avevano inoltre ricevuto prestiti rotativi, grazie ai quali alla data di scadenza potevano sostituire immediatamente il capitale rimborsato con altro capitale derivante da nuovi prestiti. Nel caso di due dei gruppi di società inclusi nel campione, sono stati ristrutturati i piani di pagamento o è stato cancellato il debito a causa delle difficoltà finanziarie.
- (206) La Commissione ha inoltre constatato che i prestiti che le banche avrebbero dovuto segnalare come prestiti «anomali» non erano stati sempre indicati come tali nel registro centrale del credito nazionale dalle tre banche statali che hanno collaborato. L'obbligo di segnalare tali «prestiti anomali» vige in particolare in caso di ristrutturazione dei prestiti, di inadempienza del debitore o di erogazione di prestiti rotativi. Tali casi sono stati riscontrati per tutti e quattro i gruppi di produttori esportatori inclusi nel campione. Secondo gli «Orientamenti sulla classificazione dei prestiti in base al rischio» della CBRC, tutti questi casi avrebbero dovuto essere iscritti nel registro centrale del credito. Questa mancanza di comunicazione da parte degli istituti finanziari determina un quadro distorto della situazione creditizia di una società nel registro centrale del credito, che non ne indica l'effettiva solvibilità. Di conseguenza, anche se un istituto finanziario applicasse una valutazione del rischio basata sul mercato, lo farebbe sulla base di informazioni inesatte.
- (207) La Commissione ha quindi concluso che il governo della RPC ha esercitato un controllo significativo sulla condotta delle tre banche statali che hanno collaborato per quanto riguarda le politiche di prestito e di valutazione del rischio in relazione all'industria degli pneumatici.


c) Conclusione sugli istituti finanziari che hanno collaborato

- (208) La Commissione ha accertato che i tre istituti finanziari statali che hanno collaborato applicano il suesposto quadro giuridico nell'esercizio di funzioni pubbliche in relazione al settore degli pneumatici, operando in tal modo quali enti pubblici ai sensi dell'articolo 2, lettera b), del regolamento di base in combinato disposto con l'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto i), del medesimo regolamento e conformemente alla giurisprudenza dell'OMC.

3.4.1.2. Banche statali che non hanno collaborato

- (209) Come indicato nella sezione 3.2, nessuna delle altre banche statali che hanno erogato prestiti alle società incluse nel campione ha risposto al questionario specifico. La Commissione ha pertanto deciso, coerentemente con le conclusioni di cui ai considerando da 127 a 136, di utilizzare i dati disponibili per determinare se tali banche statali possano essere considerate enti pubblici.
- (210) Nell'ambito dell'inchiesta antisovvenzioni relativa alle importazioni di determinati prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari della Repubblica popolare cinese ⁽⁴¹⁾, la Commissione ha stabilito che le seguenti banche che hanno erogato prestiti ai quattro gruppi di produttori esportatori inclusi nel campione nella presente inchiesta erano parzialmente o interamente di proprietà dello Stato o di persone giuridiche statali: China Development Bank, China Construction Bank, Industrial and Commercial Bank of China, Bank of Communications, China Everbright Bank, Postal Savings Bank, China Merchants Bank, Shanghai Pudong Development Bank, China Industrial Bank, Shenyang Rural Commercial Bank, Bank of Shanghai, Ningbo Bank, China CITIC Bank, China Guangfa Bank, China Bohai Bank, Huaxia Bank.

⁽⁴¹⁾ Cfr. il caso sui prodotti piatti di acciaio laminati a caldo, citato alla nota 39, considerando 132.




- (211) Secondo le informazioni pubblicamente disponibili, quali quelle contenute nel sito web delle banche, le relazioni annuali, le informazioni riportate in annuari bancari o su Internet, la Commissione ha altresì rilevato che le seguenti banche che hanno erogato prestiti ai quattro gruppi di produttori esportatori inclusi nel campione erano parzialmente o interamente di proprietà dello Stato o di persone giuridiche statali:

| Denominazione della banca | Informazioni sull'assetto proprietario |
|--|---|
| Hankou Bank | Almeno il 34,86 % delle quote societarie è detenuto da entità statali |
| Hubei Bank | Almeno il 42,55 % delle quote societarie è detenuto dall'amministrazione locale e da imprese statali |
| Huishang Bank | Di proprietà prevalentemente statale, con quote societarie diluite tra molte imprese statali ed entità associate all'amministrazione locale |
| Dongying Bank | L'Ufficio delle finanze della città di Dongying detiene il 20,88 %, mentre Dongying State-owned Assets Operation Co. Ltd. detiene l'11,14 % |
| Bank of Tianjin | Almeno il 40,2 % delle quote societarie è detenuto dall'amministrazione locale e da imprese statali |
| Bank of Kunlun | Di proprietà di China National Petroleum Corporation (impresa statale) |
| Shanghai Rural Commercial Bank | Le quote societarie detenute da imprese statali rappresentano il 35,52 % del capitale azionario |
| China Industrial International Trust Limited | Filiale di Industrial Bank, che è risultata essere di proprietà dello Stato in base all'inchiesta antisovvenzioni sui prodotti piatti di acciaio laminati a caldo ⁽⁴²⁾ |
| Daye Trust Co., Ltd. | Filiale di China Orient Asset Mgt Co. Ltd. (società statale di gestione delle attività) |
| Sinotruk Finance Co., Ltd. | Di proprietà di Sinotruk (impresa statale) |

- (212) La Commissione ha inoltre stabilito, in assenza di specifiche informazioni contrarie dagli istituti finanziari in esame, che la proprietà e il controllo del governo della RPC si basavano su indizi formali, per le stesse ragioni esposte alla sezione 3.4.1.1. Si presume in particolare, sulla base dei dati disponibili, che gli amministratori e i revisori dei conti delle banche statali che non hanno collaborato siano nominati dal governo della RPC e rispondano al governo della RPC nello stesso modo delle tre banche statali che hanno collaborato.
- (213) In relazione all'esercizio di un controllo significativo la Commissione ha constatato che le risultanze concernenti i tre istituti finanziari che hanno collaborato, che rappresentavano una quota rilevante dei prestiti concessi ai quattro gruppi di società inclusi nel campione durante il periodo dell'inchiesta (dal 30 % al 50 % a seconda della società), potevano essere considerate rappresentative anche per gli istituti finanziari statali che non hanno collaborato. Il quadro normativo analizzato nella sezione 3.4.1.1, lettera b), si applica loro in eguale misura. In assenza di indicazioni contrarie, sulla base dei migliori dati disponibili l'assenza di prove concrete di valutazioni della solvibilità vale egualmente per loro come per le tre banche statali che hanno collaborato, per cui l'analisi dell'applicazione concreta del quadro normativo di cui alla sezione 3.4.1.1, lettera b), si applica loro in eguale misura.
- (214) La Commissione ha inoltre osservato che i contratti di prestito che le erano stati trasmessi dalle società incluse nel campione presentavano per lo più condizioni analoghe, e che i tassi di prestito che erano stati concordati erano simili e in parte sono coincisi con quelli concessi dalle tre banche statali che hanno collaborato.
- (215) La Commissione ha pertanto ritenuto che le risultanze riguardanti le tre banche statali che hanno collaborato costituissero i dati disponibili ai sensi dell'articolo 28 del regolamento di base per valutare le altre banche statali, alla luce delle suddette similitudini nelle condizioni di credito e nei tassi di prestito e della rappresentatività dei tre istituti finanziari sottoposti alla verifica.

⁽⁴²⁾ Cfr. il caso sui prodotti piatti di acciaio laminati a caldo, citato alla nota 39, considerando 132.



- (216) Su questa base la Commissione ha concluso che le altre banche statali che hanno fornito prestiti alle società incluse nel campione sono enti pubblici ai sensi dell'articolo 3 e dell'articolo 2, lettera b), del regolamento di base.

3.4.1.3. Conclusione sugli istituti finanziari statali

- (217) Alla luce delle considerazioni di cui sopra la Commissione ha constatato che tutti gli istituti finanziari statali cinesi che hanno erogato prestiti ai quattro gruppi di produttori esportatori che hanno collaborato inclusi nel campione sono enti pubblici ai sensi dell'articolo 3 e dell'articolo 2, lettera b), del regolamento di base.
- (218) Inoltre anche qualora gli istituti finanziari statali non fossero da considerare enti pubblici, la Commissione ha accertato che essi sarebbero da considerare investiti, da parte del governo della RPC, dell'incarico e dell'ordine di svolgere funzioni che di norma spettano alla pubblica amministrazione, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto iv), del regolamento di base, per le stesse ragioni di cui ai considerando da 220 a 223. La loro condotta sarebbe pertanto in ogni caso attribuibile al governo della RPC.

3.4.2. Incarico od ordine dato a istituti finanziari privati

- (219) La Commissione si è poi occupata degli istituti finanziari restanti. I seguenti cinque istituti finanziari sono stati considerati di proprietà privata sulla base delle risultanze emerse nel caso sui prodotti piatti di acciaio laminati a caldo ⁽⁴³⁾, e integrate dalle informazioni pubblicamente disponibili: JPMorgan Chase Bank (Cina), HSBC, Ping An Bank, Bank of Qingdao, Bank of Beijing. La Commissione ha verificato se questi istituti finanziari avessero ricevuto dal governo della Cina l'incarico o l'ordine di concedere sovvenzioni al settore degli pneumatici ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto iv), del regolamento di base.
- (220) Secondo l'organo d'appello dell'OMC, un «incarico» si verifica quando un governo conferisce una responsabilità a un organismo privato e un «ordine» si riferisce a situazioni in cui il governo esercita la sua autorità su un organismo privato ⁽⁴⁴⁾. In entrambi i casi il governo ricorre a un organismo privato quale tramite per il contributo finanziario e, «nella maggior parte dei casi, ci si aspetterebbe che un incarico o un ordine dato a un organismo privato comporti una qualche forma di minaccia o di incentivo ⁽⁴⁵⁾». Il punto iv) non consente al contempo ai membri di istituire misure compensative sui prodotti «quando il governo si limita ad esercitare i suoi poteri normativi generali» ⁽⁴⁶⁾ o quando il suo intervento «può avere o non avere un risultato particolare, semplicemente in funzione di determinate circostanze fattuali e dell'esercizio della libera scelta da parte degli attori operanti in tale mercato» ⁽⁴⁷⁾. L'incarico e l'ordine implicano invece «un ruolo del governo più attivo rispetto a semplici atti di incoraggiamento» ⁽⁴⁸⁾.
- (221) La Commissione ha rilevato che il quadro normativo applicabile all'industria degli pneumatici richiamato ai considerando da 188 a 201 si applica a tutti gli istituti finanziari della RPC, compresi gli istituti finanziari privati. A dimostrazione di ciò, il codice bancario e le varie ordinanze della CBRC riguardano tutte le banche che ricevono finanziamenti dalla Cina e quelle che ricevono finanziamenti esteri nell'ambito di gestione della CBRC.
- (222) Dalle visite di verifica presso le società incluse nel campione è inoltre emerso che i contratti di prestito che la Commissione aveva ottenuto dalle società incluse nel campione presentavano per lo più condizioni analoghe, e che i tassi di prestito concessi dagli istituti finanziari privati erano simili e in parte coincidevano con quelli concessi dagli istituti finanziari statali.
- (223) In assenza di informazioni divergenti dagli istituti finanziari privati, la Commissione ha concluso che, per quanto riguarda l'industria degli pneumatici, tutti gli istituti finanziari (compresi quelli del settore privato) che operano in Cina sotto la supervisione della CBRC agiscono su incarico o per ordine dello Stato ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto iv), primo trattino, del regolamento di base per il perseguimento delle politiche pubbliche, e forniscono all'industria degli pneumatici prestiti a tasso agevolato.
- (224) In linea con tale risultanza, la Commissione ha accertato, per quanto concerne Hankook Group, che il quadro normativo non è stato applicato ad alcuni istituti finanziari di proprietà straniera che avevano erogato prestiti a Hankook Group. Essi infatti non erano soggetti alla supervisione della CBRC, dal momento che erano ubicati al di fuori della RPC ed erogavano prestiti internazionali in valuta estera. La Commissione ha quindi concluso che questi istituti finanziari non agivano né su incarico né per ordine dello Stato ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto iv), primo trattino, del regolamento di base.

⁽⁴³⁾ Cfr. il caso sui prodotti piatti di acciaio laminati a caldo, citato alla nota 39, considerando 141.


⁽⁴⁴⁾ WT/DS/296 [DS 296 United States – Countervailing Duty Investigation on Dynamic Random Access Memory Semiconductors (DRAMs) from Korea], relazione dell'organo d'appello del 21 febbraio 2005, punto 116.

⁽⁴⁵⁾ Relazione dell'organo d'appello DS 296, punto 116.

⁽⁴⁶⁾ Relazione dell'organo d'appello DS 296, punto 115.

⁽⁴⁷⁾ Relazione dell'organo d'appello DS 296, punto 114, che concorda in merito con la relazione del panel DS 194, punto 8.31.


⁽⁴⁸⁾ Relazione dell'organo d'appello DS 296, punto 115.



- (225) Dopo la diffusione del documento informativo, sia il governo della RPC sia Hankook Group hanno asserito che gli istituti finanziari privati, tra cui JPMorgan Chase Bank (Cina), non si potevano considerare investiti, da parte del governo della RPC, dell'incarico e dell'ordine di fornire prestiti a tassi agevolati ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto iv), del regolamento di base, e che i due regolamenti che disciplinano la CBRC, menzionati ai considerando 188 e 199, sono comuni a tutte le autorità di regolamentazione bancaria e riflettono i principi fondamentali per un'efficace vigilanza bancaria raccomandati dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria. Inoltre Hankook Group ha sostenuto che la Commissione avrebbe dovuto analizzare le circostanze fattuali caso per caso per ogni istituto finanziario, anziché fare riferimento al quadro normativo nel suo complesso.
- (226) La Commissione ha respinto tali argomentazioni perché la vigilanza esercitata e le approvazioni concesse dalla CBRC vanno al di là dei principi fondamentali della vigilanza bancaria raccomandati dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria, il cui quadro normativo affida infatti chiaramente alla direzione della banca stessa la responsabilità primaria di monitorare l'adeguatezza dei livelli di capitale in relazione ai rischi. Il ruolo delle autorità di vigilanza è esaminare e valutare i processi interni, i controlli e la gestione del rischio messi in atto dalle banche. I principi fondamentali per un'efficace vigilanza bancaria del Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria affermano chiaramente che la revisione delle autorità deve «porre l'enfasi sulla qualità della gestione e dei controlli dei rischi da parte della banca, e non far sì che le autorità di vigilanza si sostituiscano alle direzioni bancarie».
- (227) Tuttavia, come è stato già spiegato nel considerando 199, l'approvazione della CBRC è richiesta per l'assunzione non solo degli alti dirigenti della sede di una banca, ma per tutti i livelli di direzione, ivi compresi direttori nominati in filiali estere e direttori responsabili per funzioni di supporto (per esempio i dirigenti di servizi informatici); sono necessarie approvazioni amministrative anche per modifiche di scarsa rilevanza, quali la vendita di più del 5 % delle azioni di una banca o il trasferimento della sede. Di fatto, il Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria dispone soltanto che l'autorità di vigilanza ha il potere di vagliare, respingere e sottoporre a condizioni prudenziali le proposte di trasferire a terzi quote significative di proprietà o partecipazioni di controllo. Secondo la Commissione, tali attività ricadrebbero piuttosto sotto la responsabilità della direzione bancaria, senza che sia necessaria l'approvazione dell'autorità di vigilanza in base ai principi fondamentali del Comitato di Basilea per un'efficace vigilanza bancaria.
- (228) Inoltre il quadro normativo applicabile a tutte le banche della Cina è molto più ampio dei due soli regolamenti che disciplinano la CBRC, come indicato al considerando 188, e l'intero complesso dei documenti normativi è giuridicamente vincolante, come illustrato al considerando 200, tanto da rappresentare qualcosa di più di semplici atti di incoraggiamento. In aggiunta, dalle visite di verifica presso le società incluse nel campione non sono emerse differenze significative tra le condizioni o i tassi di prestito concessi dagli istituti finanziari privati e quelli concessi dagli istituti finanziari statali.
- (229) Infine, la Commissione ha osservato che, nonostante lo avesse esplicitamente richiesto, JPMorgan Chase Bank (Cina) ha deciso di non collaborare durante l'inchiesta. Di conseguenza, la Commissione non era in condizioni di indagare sulle specifiche circostanze fattuali per quanto concerne JPMorgan Chase Bank (Cina).
- (230) In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, Hankook Group ha ribadito le sue osservazioni in merito all'incarico e all'ordine dato a JPMorgan Chase Bank (Cina), evidenziando in particolare il fatto che, se Hankook Group avesse saputo che la banca doveva collaborare all'inchiesta, avrebbe potuto chiedere alla banca di farlo. A tale proposito, la Commissione ha osservato che il questionario inviato ai produttori esportatori aveva già chiesto alla società di fornire un'autorizzazione della banca, affinché la Commissione stessa potesse esaminare le informazioni che gli istituti finanziari dovevano trasmettere. Gli scambi di informazioni tra il governo della RPC e la Commissione sulla cooperazione degli istituti finanziari erano disponibili nel fascicolo pubblico e la società è stata messa al corrente, tramite il documento informativo, della mancata collaborazione da parte di JPMorgan Chase Bank (Cina). Pertanto la Commissione ha ritenuto tale argomentazione infondata.

3.4.3. Specificità

- (231) Come dimostrato ai considerando da 188 a 201, vari testi normativi specificamente destinati alle imprese del settore degli pneumatici danno ordine agli istituti finanziari di fornire prestiti a tassi agevolati all'industria degli pneumatici. Sulla base di tali documenti è dimostrato che gli istituti finanziari erogano prestiti agevolati solo a un numero limitato di settori/imprese che ottemperano agli orientamenti delle pertinenti politiche del governo della RPC.
- (232) La Commissione ha quindi concluso che le sovvenzioni sotto forma di prestiti agevolati non sono erogate indistintamente, ma sono specifiche ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di base. Nessuna delle parti interessate ha inoltre fornito elementi tali da comprovare che i prestiti agevolati fossero basati su criteri o condizioni oggettivi ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di base.



3.4.4. Vantaggio e calcolo dell'importo della sovvenzione

- (233) La Commissione ha quindi calcolato l'importo della sovvenzione compensabile. Ai fini di tale calcolo essa ha valutato il vantaggio conferito ai beneficiari durante il periodo dell'inchiesta. A norma dell'articolo 6, lettera b), del regolamento di base, il vantaggio conferito ai beneficiari consiste nella differenza tra l'importo degli interessi pagato per il finanziamento pubblico dall'impresa beneficiaria e l'importo che la stessa avrebbe pagato per un analogo mutuo commerciale ottenibile sul mercato.
- (234) A tale proposito la Commissione ha rilevato una serie di specificità per il mercato cinese degli pneumatici. Come spiegato ai punti da 3.4.1 a 3.4.3, i prestiti concessi dagli istituti finanziari cinesi rispecchiano un mercato intervento pubblico e non tengono conto dei tassi che verrebbero normalmente applicati in un mercato correttamente funzionante.
- (235) I gruppi di società inclusi nel campione presentano situazioni finanziarie generali diverse. Ciascuno di loro ha beneficiato di vari tipi di prestiti durante il periodo dell'inchiesta con differenze ad esempio nelle scadenze, nelle garanzie e nelle garanzie reali e in altre condizioni applicate. Per queste due ragioni ogni società aveva un tasso di interesse medio diverso basato sull'insieme dei prestiti ricevuti.
- (236) La Commissione ha valutato individualmente la situazione finanziaria di ciascun gruppo di produttori esportatori incluso nel campione per tenere conto di tali caratteristiche specifiche. A questo proposito, la Commissione ha seguito la metodologia di calcolo per i prestiti agevolati stabilita nell'ambito dell'inchiesta antisovvenzioni sui prodotti piatti di acciaio laminati a caldo originari della RPC⁽⁴⁹⁾ e spiegata nei considerando che seguono. La Commissione ha infine calcolato per ciascun gruppo di produttori esportatori incluso nel campione il vantaggio conferito individualmente dalla pratica dell'erogazione di prestiti agevolati e attribuito tale vantaggio al prodotto in esame.

3.4.4.1. Rating di credito

- (237) Nell'ambito dell'inchiesta antisovvenzioni sui prodotti piatti di acciaio laminati a caldo originari della RPC, la Commissione ha già stabilito che i rating di credito nazionale assegnati alle società cinesi non erano attendibili, sulla base di uno studio pubblicato dal Fondo monetario internazionale⁽⁵⁰⁾ che ha rivelato una discrepanza tra i rating di credito internazionali e quelli cinesi, in combinazione con le risultanze dell'inchiesta riguardanti le società incluse nel campione. Infatti, secondo l'FMI, oltre il 90 % delle obbligazioni cinesi è valutato da AA ad AAA dalle agenzie di rating locali, una stima non comparabile rispetto ad altri mercati quali l'UE o gli Stati Uniti. Per esempio, le imprese che godono di una valutazione così elevata nel mercato statunitense sono meno del 2 %. Le agenzie cinesi di rating del credito sono dunque fortemente sbilanciate verso i valori massimi della scala di valutazione; le loro scale di rating sono molto ampie e tendono a raggruppare in un'unica vasta categoria titoli obbligazionari con rischi di default significativamente differenti⁽⁵¹⁾.
- (238) Inoltre agenzie di rating straniere come Standard and Poor's e Moody's applicano di norma una maggiorazione al rating di credito di riferimento dell'emittente in base a una stima dell'importanza strategica dell'azienda per il governo cinese e della solidità di tutte le garanzie implicite quando tali agenzie valutano obbligazioni cinesi emesse all'estero⁽⁵²⁾. Fitch, per esempio, indica chiaramente (ove applicabile) che tali garanzie costituiscono un fattore determinante alla base dei suoi rating di credito di società cinesi⁽⁵³⁾.
- (239) Nel corso dell'inchiesta, la Commissione ha reperito ulteriori informazioni per integrare tale analisi. In primo luogo, la Commissione ha stabilito che lo Stato può esercitare una certa influenza sul mercato dei rating del credito. Secondo due studi pubblicati nel 2016, sul mercato cinese operava una dozzina di agenzie di rating del credito, la maggioranza delle quali è statale. In totale, il 60 % di tutte le obbligazioni societarie valutate in Cina è stato valutato da un'agenzia di rating di proprietà dello Stato⁽⁵⁴⁾.

⁽⁴⁹⁾ Cfr. il caso sui prodotti piatti di acciaio laminati a caldo, citato alla nota 39, considerando da 152 a 244.


⁽⁵⁰⁾ Documento di lavoro dell'FMI «Resolving China's Corporate Debt Problem», di Wojciech Maliszewski, Serkan Arslanalp, John Caparuso, José Garrido, Si Guo, Joong Shik Kang, W. Raffaello Lam, T. Daniel Law, Wei Liao, Nadia Rendak, Philippe Wingender, Jiangyan, ottobre 2016, WP/16/203.

⁽⁵¹⁾ Livingston, M. Poon, W.P.H. e Zhou, L. (2017). *Are Chinese Credit Ratings Relevant? A Study of the Chinese Bond Market and Credit Rating Industry*, in *Journal of Banking & Finance*, pag. 24.

⁽⁵²⁾ Price, A.H., Brightbill T.C., DeFrancesco R.E., Claeys, S.J., Teslik, A. e Neelakantan, U. (2017). *China's broken promises: why it is not a market-economy*, Wiley Rein LLP, pag. 68.

⁽⁵³⁾ Per un esempio concreto, cfr. Reuters (2016). *Fitch Rates Shougang's USD Senior Notes Final 'A-'* <https://www.reuters.com/article/idUSFit982112> (pagina consultata il 21 ottobre 2017).

⁽⁵⁴⁾ Lin, L.W. e Milhaupt, C.J. (2016). *Bonded to the State: A Network Perspective on China's Corporate Debt Market*. Columbia Law and Economics Working Paper No. 543, pag. 20; Livingstone, M. Poon, W.P.H. e Zhou, L. (2017). *Are Chinese Credit Ratings Relevant? A Study of the Chinese Bond Market and Credit Rating Industry*, in *Journal of Banking & Finance*, pag. 9.



- (240) Il governo della RPC ha confermato che, durante il periodo dell'inchiesta, erano attive sul mercato obbligazionario cinese 12 agenzie di rating del credito, di cui 10 nazionali, tra cui Global Credit Rating Co. Ltd, Shanghai Brilliance Credit Rating & Investors Service Co. Ltd, Golden Credit Rating International Co. Ltd, China Chengxin Securities Rating Co. Ltd, Pengyuan Credit Rating Co. Ltd, Shanghai Fareast Credit Rating Co. Ltd, China Bond Rating Co. Ltd, China Securities Index Co. Ltd, Shanghai Credit Information Services Co. Ltd. Vi erano inoltre due agenzie di rating del credito che sono joint-venture sino-estere, ossia China Lianhe Credit Rating Co. Ltd e China Chengxin International Credit Rating Co. Ltd.
- (241) In secondo luogo, non si può accedere liberamente al mercato cinese dei rating del credito; si tratta essenzialmente di un mercato chiuso, poiché le agenzie di rating devono essere approvate dalla China Securities Regulatory Commission («CSRC», commissione cinese di regolamentazione degli strumenti finanziari) o dalla People's Bank of China (PBoC) prima di potere iniziare l'attività⁽⁵⁵⁾. Durante il periodo dell'inchiesta, alle agenzie di rating straniere non era consentito operare sul mercato nazionale cinese, dal momento che il mercato dei rating del credito era incluso nella categoria «limitata» del catalogo settoriale del governo della RPC per l'orientamento degli investimenti esteri; alle agenzie di rating del credito straniere era inoltre vietata l'emissione di rating di obbligazioni nazionali. A metà del 2017 la PBoC ha annunciato che le agenzie estere di rating del credito sarebbero state autorizzate ad eseguire valutazioni del credito su parte del mercato obbligazionario nazionale a determinate condizioni, ma tale autorizzazione non era ancora applicabile durante il periodo dell'inchiesta⁽⁵⁶⁾. Nondimeno, nel frattempo, agenzie straniere hanno costituito joint venture con alcune agenzie locali di rating del credito che forniscono valutazioni del credito per emissioni obbligazionarie nazionali. Tuttavia, tali valutazioni seguono le scale cinesi di rating e pertanto non sono esattamente comparabili con quelle internazionali, come spiegato sopra.
- (242) Alla luce della situazione descritta ai considerando da 237 a 241, la Commissione ha concluso che le valutazioni cinesi del credito non forniscono una stima attendibile del rischio di credito delle attività sottostanti. Alla luce di queste considerazioni, benché alcune società incluse nel campione abbiano ricevuto un buon rating del credito da un'agenzia cinese di rating, la Commissione ha concluso che tali valutazioni non sono affidabili.

3.4.4.2. Prestiti rotativi

- (243) In base alle risultanze, descritte nella sezione 3.4.4, dell'inchiesta antisovvenzioni sui prodotti piatti di acciaio laminati a caldo originari della RPC⁽⁵⁷⁾, i prestiti rotativi sono prestiti che permettono a una società di sostituire, alla data di scadenza, il capitale rimborsato con altro capitale derivante da nuovi prestiti. I prestiti rotativi sono di norma un indice di problemi di liquidità a breve termine per il mutuatario e comportano una maggiore esposizione al rischio per le banche che li concedono. L'esistenza di prestiti rotativi in una determinata società è stata considerata dunque come un'indicazione del fatto che la società si trova in una situazione finanziaria peggiore di quanto il bilancio lasci intendere a prima vista e che vi è un rischio aggiuntivo legato a problemi di liquidità a breve termine.


3.4.4.3. Hankook Group

- (244) Ai fini della presente inchiesta, il Cina Hankook Group è costituito da due produttori esportatori, due società che forniscono fattori di produzione al produttore esportatore e una società di vendita. La sede del gruppo si trova all'estero (in Corea) e in Cina non esiste alcuna holding che eserciti il controllo su tutte le società che operano nella RPC.
- (245) Durante il periodo dell'inchiesta i produttori esportatori hanno prevalentemente ottenuto i fondi necessari da banche internazionali con sede al di fuori della Cina, dalla società madre coreana e da un accordo di *cash pool* tra le società del gruppo. Tuttavia, essi hanno anche garantito alcuni prestiti a breve termine vendendo i propri crediti da esportazione a banche cinesi.
- (246) I due produttori esportatori di Hankook Group presentano situazioni finanziarie molto diverse. Uno di loro è un'attività pienamente sviluppata che ha registrato profitti costanti durante il periodo 2014-2016, mentre l'altro è un'azienda di più recente costituzione che ha accumulato gravi perdite da quando è sul mercato, pur avendo realizzato profitti per la prima volta nel 2017. Il rapporto debito/patrimonio è piuttosto basso nel primo caso e molto elevato nel secondo. Se si considerano le due attività nel loro insieme e si confrontano per un periodo più lungo, la redditività combinata delle società, per quanto fragile, è risultata positiva nel periodo in esame e ciò lascia supporre che piccole variazioni interne o esterne al contesto imprenditoriale potrebbero esporre il gruppo a una situazione di perdita. Questa valutazione è stata confermata durante la visita di verifica.

⁽⁵⁵⁾ Cfr. i progetti di misure per l'amministrazione dell'attività di rating del credito riguardante il mercato mobiliare, emanati dalla Chinese Securities Regulatory Commission, ordinanza n. 50 della China Securities Regulatory Commission [2007], 24 agosto 2007, e l'avviso della People's Bank of China sulle qualifiche di China Cheng Xin Securities Rating Co. Ltd. e altri istituti impegnati nell'attività di rating del credito delle obbligazioni societarie, Yinfa [1997] n. 547, 16 dicembre 1997.

⁽⁵⁶⁾ Cfr. «Annuncio della PBoC su questioni riguardanti l'attività di rating del credito svolta da agenzie di rating del credito sul mercato obbligazionario interbancario», in vigore dal 1° luglio 2017.

⁽⁵⁷⁾ Cfr. il caso sui prodotti piatti di acciaio laminati a caldo, citato alla nota 39, sezione 3.4.4, considerando da 152 a 242.



- (247) La Commissione ha osservato che alcuni istituti finanziari statali cinesi hanno assegnato a Jiangsu Hankook Tire Co. Ltd («JHT») rating di credito da BBB+ ad AA+; gli stessi istituti finanziari statali hanno assegnato a Chongqing Hankook Tire Co. Ltd («CHT») rating di credito da BBB- ad A+. Alla luce delle distorsioni generali dei rating di credito cinesi descritte ai considerando da 237 a 242, la Commissione ha concluso che questa valutazione non era affidabile.
- (248) Considerando la situazione del produttore in perdita, potrebbero sorgere dubbi sulle capacità di rimborso del debito da parte delle società. Tuttavia, la stragrande maggioranza dei prestiti concessi alla società era costituita da prestiti infragruppo accordati dalla società madre coreana; quelli a breve termine erogati alla società da banche cinesi si limitavano a un importo modesto.
- (249) La Commissione ha constatato che questi prestiti a breve termine concessi da un istituto finanziario cinese erano in realtà prestiti rotativi. Dopo la diffusione del documento informativo, Hankook Group ha asserito che tali prestiti costituivano una successione di prelievi di capitale nel contesto di un accordo quadro più ampio. Dopo un'ulteriore analisi, la Commissione ha accettato le argomentazioni di Hankook relative alla natura di quei prestiti e ha adeguato i suoi calcoli di conseguenza, utilizzando il tasso di interesse praticato all'epoca del ritiro dei fondi.
- (250) Come indicato nella sezione 3.4.1, gli istituti finanziari creditori cinesi non hanno fornito alcuna valutazione della solvibilità. Per determinare il vantaggio la Commissione ha perciò dovuto valutare se i tassi di interesse dei prestiti concessi a Hankook Group fossero a livello di mercato.
- (251) La Commissione ha stabilito che la situazione finanziaria generale del gruppo corrisponde a un rating BB, la classe più alta dopo quelle considerate «Investment grade». Con il termine «Investment grade» si intendono le obbligazioni che secondo l'agenzia di rating sono sufficientemente in condizione di adempiere agli obblighi di pagamento da poter essere acquistate dalle banche.
- (252) Il premio previsto per le obbligazioni emesse da aziende con rating BB è stato quindi applicato al tasso di prestito standard della PBoC per stabilire il tasso di mercato.
- (253) Tale maggiorazione è stata determinata calcolando il differenziale relativo tra gli indici delle obbligazioni societarie USA con rating AA e quelli delle obbligazioni societarie USA con rating BB in base ai dati forniti da Bloomberg per i settori industriali. Il differenziale relativo così calcolato è stato quindi sommato ai tassi di interesse di riferimento pubblicati dalla PBoC alla data di concessione del prestito ⁽⁵⁸⁾ e per la stessa durata del prestito in questione. Ciò è stato fatto individualmente per ogni prestito concesso alla società.
- (254) Anche per i prestiti denominati in valuta estera si verifica la stessa situazione, con distorsioni di mercato e l'assenza di rating di credito attendibili, poiché tali prestiti vengono erogati dagli stessi istituti finanziari cinesi. Pertanto, come rilevato in precedenza, per stabilire un parametro di riferimento adeguato sono state utilizzate le obbligazioni emesse durante il periodo dell'inchiesta da società con rating BB con denominazioni pertinenti.
- (255) In seguito alla diffusione del documento informativo e alla divulgazione finale delle informazioni, sia il governo della RPC sia tre delle quattro società incluse nel campione hanno contestato il metodo adottato dalla Commissione, che utilizza un differenziale relativo tra le obbligazioni societarie USA con rating AA e quelle USA con rating BB per calcolare il vantaggio conferito dai prestiti agevolati. Sia il governo che le tre società suddette hanno asserito che la Commissione avrebbe dovuto impiegare un differenziale assoluto, anziché quello relativo tra le obbligazioni USA con rating AA e quelle USA con rating BB. Sono stati adottati i seguenti motivi:
- il livello del differenziale relativo varia in funzione del tasso di interesse di base applicato negli Stati Uniti; più basso è il tasso di interesse, più alta sarà la maggiorazione risultante;
 - il livello del tasso di riferimento risultante fluttua in funzione del valore del tasso di riferimento della PBoC cui si applica. Maggiore è il tasso di riferimento della PBoC, maggiore sarà il tasso di riferimento risultante;
 - in base ai dati storici forniti da Giti Group, il differenziale assoluto rimane sostanzialmente stabile nel tempo, mentre il differenziale relativo presenta grandi variazioni;
 - il fatto che la Commissione abbia accertato la presenza di un vantaggio per tutti i prestiti denominati in CNY, ma non per la maggior parte dei prestiti denominati in valuta estera, dimostra che utilizzare il differenziale relativo è un errore.

⁽⁵⁸⁾ In caso di prestiti a tasso fisso. Per quanto riguarda i prestiti a tasso variabile, è stato adottato il tasso di riferimento della PBoC vigente nel PI.




(256) I primi tre aspetti erano già stati segnalati nel caso sui prodotti piatti di acciaio laminati a caldo ⁽⁵⁹⁾. Come si può evincere dai considerando da 175 a 187 nel suddetto caso, la Commissione ha respinto tali argomentazioni per i motivi che seguono:

- in primo luogo, pur avendo riconosciuto che le banche commerciali di norma utilizzano una maggiorazione espressa in termini assoluti, la Commissione ha osservato che tale prassi sembra basata principalmente su considerazioni di ordine pratico, poiché il tasso di interesse è in definitiva un numero assoluto. Il numero assoluto traduce tuttavia una valutazione del rischio che si basa su una valutazione relativa. Il rischio di insolvenza di una società con rating BB è di X % maggiore rispetto all'insolvenza del governo o di una società priva di rischi. Si tratta di una valutazione relativa;
- in secondo luogo, i tassi di interesse riflettono non solo i profili di rischio delle società, ma anche il rischio del paese e i rischi specifici di cambio. Il differenziale relativo coglie dunque le variazioni delle condizioni di mercato soggiacenti che non vengono espresse nel seguire la logica di un differenziale assoluto. Spesso, come nel presente caso, il rischio del paese e il rischio specifico di cambio variano nel tempo, e le variazioni sono diverse per i vari paesi. Di conseguenza i tassi privi di rischio variano notevolmente nel tempo e sono a volte inferiori negli Stati Uniti e a volte in Cina. Queste differenze sono collegate a fattori quali la crescita del PIL osservata e attesa, il clima economico e i livelli di inflazione. Poiché il tasso privo di rischio varia nel tempo, lo stesso differenziale assoluto nominale può portare a una valutazione del rischio molto diversa. Ad esempio, se la banca ritiene che il rischio di insolvenza specifico di una società superi del 10 % il tasso privo di rischio (stima relativa), il differenziale assoluto risultante può essere compreso tra lo 0,1 % (a un tasso privo di rischio dell'1 %) e l'1 % (a un tasso privo di rischio del 10 %). Dal punto di vista di un investitore, il differenziale relativo è quindi una misura migliore in quanto riflette l'entità del differenziale di rendimento e il modo in cui esso è influenzato dal livello del tasso d'interesse di base;
- in terzo luogo, inoltre, il differenziale relativo è neutro rispetto al paese. Ad esempio, se il tasso privo di rischio degli Stati Uniti è inferiore al tasso privo di rischio della Cina, il metodo determinerà maggiorazioni assolute più elevate. Al contrario, se il tasso privo di rischio della Cina è inferiore al tasso privo di rischio degli Stati Uniti, il metodo determinerà maggiorazioni assolute più basse. Ciò è inoltre riconosciuto da Giti Group nella tabella 3 delle sue osservazioni, dove viene simulato l'impatto di diversi tassi della PBoC. In pratica, nell'applicare i dati forniti da Giti Group ai tassi storici della PBoC risulta che in alcuni anni la metodologia relativa produce infatti un parametro di riferimento inferiore rispetto al differenziale assoluto;
- sul terzo punto, la Commissione ha interpretato i fatti presentati da Giti Group in modo diverso. Lo stesso Giti Group ha osservato che il differenziale assoluto non è così stabile come sostenuto, ma varia invece nel tempo dall'1 % al 4,5 %. Inoltre negli ultimi 23 anni il differenziale relativo segue esattamente la stessa tendenza del differenziale assoluto, ossia quando il differenziale relativo aumenta, aumenta anche quello assoluto e viceversa. Per quanto riguarda la presunta volatilità del differenziale relativo, le entità delle variazioni sono simili – la differenza tra i valori più elevati e quelli più bassi è del 530 % per il differenziale relativo e del 450 % per il differenziale assoluto;
- infine, per quanto concerne il quarto punto, la Commissione non ha accolto la valutazione di Giti Group, secondo cui l'assenza di un vantaggio riscontrata quando si applica la metodologia di calcolo della Commissione ai prestiti in valuta estera dimostra che utilizzare il differenziale relativo è un errore. Infatti, il mercato nazionale dei prestiti in CNY è essenzialmente un mercato chiuso in cui il governo della RPC, come spiegato sopra, può esercitare una certa influenza. D'altronde, anche per via delle restrizioni valutarie vigenti in Cina, il mercato dei prestiti in valuta forte è meno soggetto alle scelte politiche interne del governo della RPC e opera in misura molto maggiore secondo le condizioni di mercato. Pertanto, il fatto che il valore di riferimento utilizzato dalla Commissione non determini alcun vantaggio nella maggior parte dei casi non è così sorprendente. Al contrario, secondo la Commissione ciò dimostra che le banche cinesi, quando operano sul mercato internazionale, concedono prestiti conformi alle condizioni di mercato per le società con rating BB, il che non avviene quando erogano prestiti sul mercato interno. Questo dimostra inoltre che la metodologia adottata dalla Commissione produce risultati in linea con le condizioni di mercato per le società con rating BB presenti sul mercato internazionale.

(257) In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, il governo della RPC ha ribadito le sue precedenti argomentazioni e ha sostenuto che l'utilizzo del differenziale relativo non era appropriato, in quanto il parametro di riferimento non ha subito gli adeguamenti necessari per riflettere le condizioni vigenti nel mercato finanziario cinese e darebbe luogo a risultati irragionevoli. La Commissione non ha accolto questo parere, poiché il tasso di riferimento della PBoC viene impiegato come punto di partenza per il calcolo. Inoltre utilizzando il differenziale relativo si colgono le variazioni delle condizioni di mercato soggiacenti specifiche di un paese, che non vengono

⁽⁵⁹⁾ Cfr. il caso sui prodotti piatti di acciaio laminati a caldo, citato alla nota 39, considerando da 175 a 187.




espresse nel seguire la logica di un differenziale assoluto, come spiegato al considerando 255. In aggiunta, la Commissione ha osservato che il tasso d'interesse derivante, pari al 9 % circa per le società con rating BB, non è irragionevole se si considera che il rendimento delle obbligazioni societarie con rating BB sul mercato interno cinese era pari al 20 % al termine del periodo dell'inchiesta ⁽⁶⁰⁾.

- (258) Per questi motivi, la Commissione ha mantenuto la propria posizione secondo cui il metodo del differenziale relativo rispecchia più adeguatamente il premio per il rischio che un istituto finanziario applicherebbe ai produttori esportatori cinesi in un mercato non distorto, in particolare se si considera che il tasso di interesse di base nella RPC e il tasso di interesse di base negli Stati Uniti si sono evoluti diversamente nel tempo.
- (259) Hankook Group ha inoltre asserito che, dopo il periodo dell'inchiesta, la Commissione non aveva detratto gli interessi corrisposti dovuti per tale periodo. La Commissione ha rivisto i suoi calcoli, constatando di avere agito correttamente, e ha respinto l'argomentazione.
- (260) In aggiunta, Hankook Group ha affermato che le tratte documentate all'esportazione non potevano essere classificate come finanziamenti. Inoltre quand'anche si dovessero considerare strumenti finanziari, Hankook Group ha contestato il tasso di riferimento impiegato dalla Commissione per calcolare il vantaggio; in tal modo essa avrebbe ignorato la struttura dei tassi di interesse applicata dalle banche (sulla base del tasso LIBOR specifico per paese) nelle valute corrispondenti.
- (261) In primo luogo, la Commissione non ha concordato con Hankook Group sul fatto che le tratte documentate all'esportazione non possano essere classificate tra i finanziamenti. Infatti, grazie a questi strumenti finanziari, Hankook Group ha potuto riscuotere denaro in anticipo e ridurre così il proprio rischio di cambio valutario quando emetteva fatture in valute diverse dal CNY. Di conseguenza, questo è un accordo di finanziamento a breve termine a beneficio di Hankook Group.
- (262) In secondo luogo, per quanto riguarda i tassi di riferimento utilizzati, la Commissione non ha trovato alcun indice per prestiti con rating BB denominati in CAD, AUD e JPY. Poiché questi paesi hanno un livello di sviluppo economico simile a quello degli Stati Uniti, la Commissione ha utilizzato i tassi medi USD LIBOR, maggiorati del premio per il rischio statunitense per le società con rating BB, come indicatore indiretto di tali valute. L'indice ICE BofAML è stato utilizzato per le tratte documentate all'esportazione denominate in GBP, SEK ed EUR. Di fatto, i tassi LIBOR per i prestiti denominati in EUR, GBP e SEK erano spesso negativi e sono stati pertanto ritenuti inadeguati come punto di partenza per costruire un riferimento. D'altra parte, l'indice ICE BofAML è un paniere di obbligazioni ad alto rendimento, ossia obbligazioni denominate in EUR di categoria inferiore a investment grade, corrispondente al rating creditizio che la Commissione ha ritenuto applicabile a Hankook Group. La Commissione ha pertanto confermato la propria posizione per quanto concerne le tratte documentate all'esportazione di Hankook Group.
- (263) In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, Hankook Group ha inoltre sostenuto che l'indice ICE BofAML Euro High Yield era irrilevante ai fini della determinazione di un tasso d'interesse di riferimento basato sul LIBOR maggiorato di un premio e che la Commissione avrebbe dovuto adeguare il premio per il rischio, come ha fatto nel caso dei prestiti bancari. La Commissione non ha accolto questo parere. Come spiegato al considerando 262, l'indice ICE BofAML Euro High Yield è un paniere di obbligazioni con un rating di credito corrispondente a BB, ossia il rating applicato a Hankook Group. Pertanto corrisponde al tasso d'interesse che una società con rating BB dovrebbe pagare per fondi denominati in EUR. Per quanto concerne i prestiti denominati in CAD, AUD e JPY, Hankook Group ha ribadito le osservazioni formulate nel contesto del documento informativo, dichiarando che compete alla Commissione stabilire un parametro di riferimento che sia il più vicino possibile alla realtà del mercato. La Commissione ha ritenuto che lo sia già, dal momento che non vi sono dati accessibili al pubblico sulle valute CAD, AUD, JPY a livello di società con rating BB che consentano di costruire un riferimento basato sui rispettivi rating LIBOR. Nel 2013 la British Bankers' Association (oggi Intercontinental Exchange Group o ICE) ha sospeso la quotazione del LIBOR per alcune valute, tra cui CAD e AUD. Inoltre le condizioni vigenti in tali mercati sono simili a quelle presenti nel mercato finanziario statunitense. Pertanto la Commissione ha confermato la propria posizione secondo cui l'utilizzo dell'indice ICE BofAML Euro High Yield ha costituito un metodo adeguato.

3.4.4.4. Giti Group

- (264) Anche Giti Group si presentava in condizioni finanziarie generalmente redditizie secondo la sua stessa contabilità finanziaria. Tuttavia, il gruppo ha anche un elevato rapporto debito/patrimonio, con una tendenza al rialzo durante il periodo dell'inchiesta.


⁽⁶⁰⁾ Rapporto giornaliero di China Onshore RMB Bond Market, 17-05-2017, Bond Information Department, China Central Depository & Clearing Co. Ltd., pag. 5.



- (265) I produttori esportatori di Giti Group presentano una situazione finanziaria molto diversificata: tre di essi sono risultati redditizi durante il periodo in esame. In aggiunta, altri indicatori finanziari, come il rapporto debito/patrimonio o il coefficiente di copertura degli interessi, non facevano trasparire particolari problemi strutturali nelle capacità di rimborso del debito da parte di queste società. I due altri produttori hanno però registrato perdite costanti per tutto il periodo in esame. Tuttavia, non avevano prestiti in corso erogati da banche non collegate e sono di fatto totalmente finanziati tramite un debito in essere da lungo tempo nei confronti della società madre.
- (266) La Commissione ha osservato che Giti Group ha ricevuto un rating A+ da un'agenzia cinese di rating del credito. Alla luce delle distorsioni generali dei rating di credito cinesi descritte ai considerando da 237 a 242, la Commissione ha concluso che questa valutazione non è affidabile.
- (267) La Commissione ha pertanto ritenuto opportuno utilizzare il valore di riferimento BB di cui ai considerando da 251 a 253 a livello di attività del gruppo per calcolare il vantaggio complessivo conferito agli pneumatici dall'assenza di una corretta valutazione del rischio.
- (268) Dopo la diffusione del documento informativo, Giti Group ha contestato il rating di credito BB applicato alle sue società e ha asserito che la Commissione aveva utilizzato un rating BB a livello trasversale per tutte le società della Cina, anziché esaminare caso per caso la situazione delle società incluse nel campione. A questo proposito, Giti Group ha segnalato di non aver contratto prestiti rotativi e che le varie società appartenenti al gruppo presentavano utili di entità profondamente divergente.
- (269) La Commissione non ha accolto la valutazione di Giti Group. Come indicato nelle sezioni da 3.4.4.3 a 3.4.4.6, la Commissione ha effettuato una valutazione individuale per ogni gruppo di società incluso nel campione e ha esaminato la situazione individuale di ciascuna società appartenente a tali gruppi. Nel caso specifico di Giti Group, non erano stati effettivamente contratti prestiti rotativi e la situazione finanziaria dei produttori esportatori era considerevolmente diversificata, con tre produttori esportatori redditizi e due produttori esportatori da molto tempo in forte perdita. La Commissione avrebbe potuto dunque attribuire rating di credito diversi a ciascuno di questi produttori esportatori. Tuttavia, considerando le interconnessioni tra le società e segnatamente il fatto che l'onere del debito per i produttori in perdita era in realtà trasferito alle entità del gruppo in attivo e da queste sostenuto attraverso operazioni infragruppo, la Commissione ha deciso di attribuire al gruppo un unico rating di credito. Questa argomentazione è stata pertanto respinta.
- (270) Giti Group ha menzionato inoltre alcuni trascurabili errori di calcolo che la Commissione ha riconosciuto e rettificato di conseguenza.


3.4.4.5. China National Tire Group

- (271) I quattro produttori esportatori di China National Tire Group presentano situazioni finanziarie diverse. Due di essi hanno realizzato profitti costanti nel periodo 2014-2016, con indicatori finanziari alquanto positivi. Nondimeno, uno di questi due produttori ha cominciato a registrare perdite nella prima metà del 2017 ed è emerso che ha contratto un prestito rotativo, segno che la società potrebbe trovarsi in una situazione finanziaria più fragile di quanto il bilancio lasci intendere a prima vista.
- (272) Per quanto concerne il terzo e il quarto produttore, tuttavia, il bilancio e gli elementi di prova raccolti durante la visita di verifica hanno dimostrato che queste società continuavano a ricevere prestiti a tassi attraenti, nonostante anni consecutivi di perdite, rapporti debito/patrimonio elevati, una copertura degli interessi bassa, un peggioramento degli indicatori finanziari, la produzione in stallo, questioni relative alla continuità operativa sollevate dai revisori e prospettive incerte per il futuro. Inoltre dipendevano da prestiti rotativi e uno di loro non era in grado di rimborsare alcuni dei suoi debiti. Queste società hanno infatti smesso di ricevere prestiti esterni durante il periodo dell'inchiesta, ma hanno continuato a ricevere sostegno finanziario sotto forma di prestiti contratti a loro nome dalla società madre; i termini di questi accordi di prestito facevano riferimento alla filiale in perdita come finalità del prestito. Inoltre i produttori esportatori in questione hanno dovuto rimborsare completamente tali prestiti alla società madre in base a un accordo infragruppo.
- (273) La società controllante intermedia, CNRC, era redditizia durante il periodo 2015-2016 e durante il periodo dell'inchiesta, sebbene la redditività fosse debole e la società fosse fortemente indebitata. Inoltre la Commissione ha stabilito che oltre la metà dei prestiti erogati a livello di CNRC era costituita da prestiti rotativi. Un quadro analogo emerge dall'analisi della società controllante ultima, Chemchina Group, in cui la scarsa redditività si combinava con un indebitamento elevato e con una certa dipendenza dai prestiti rotativi. In aggiunta, per quanto riguarda Chemchina Group, la Commissione ha rilevato che le obbligazioni venivano utilizzate per rimborsare prestiti in essere.



- (274) Non è stato assegnato alcun rating di credito a CNRC o alle sue filiali. Tuttavia, Chemchina Group ha ripetutamente ricevuto un rating del credito AAA da un'agenzia cinese di valutazione del credito. Alla luce delle distorsioni generali dei rating di credito cinesi descritte ai considerando da 237 a 242, nonché degli elementi di prova raccolti durante la verifica, la Commissione non ha tenuto conto del rating cinese di Chemchina Group.
- (275) Data la situazione complessiva di cui sopra la Commissione ha ritenuto necessario individuare un parametro di riferimento adeguato per le varie società del gruppo. Al fine di tenere conto della maggiore esposizione delle banche al rischio costituito dall'esistenza di prestiti rotativi in alcune società del gruppo, la Commissione ha scelto il livello immediatamente inferiore nella scala di valutazione del rischio e ha adeguato il calcolo del differenziale relativo per tali prestiti, confrontando le obbligazioni societarie USA con rating AA e quelle USA con rating B (anziché BB) della stessa durata. Secondo le definizioni del rating del credito di Standard & Poor's, un debitore valutato «B» è più vulnerabile rispetto ai debitori valutati «BB», ma il debitore ha attualmente ancora la capacità di onorare i suoi impegni finanziari. Nondimeno condizioni commerciali, finanziarie o economiche sfavorevoli potrebbero nuocere alla sua capacità o volontà di onorare tali impegni. Si ritiene dunque che questo parametro di riferimento rispecchi adeguatamente il rischio aggiuntivo derivato dall'uso di prestiti rotativi.
- (276) La Commissione ha pertanto utilizzato questo valore come parametro di riferimento pertinente per tutti i prestiti con una scadenza inferiore o uguale a due anni concessi a società che facevano uso di prestiti rotativi. I prestiti rotativi sono in genere conclusi per brevi periodi. È altamente improbabile che un prestito di tale tipo abbia una durata di più di due anni, e le prove dei prestiti verificati per le società incluse nel campione lo hanno confermato.
- (277) Per i restanti prestiti con una scadenza di due o più anni e per le società che non avevano contratto prestiti rotativi, la Commissione è tornata al parametro di riferimento generale e ha assegnato il grado più elevato delle obbligazioni «Non-investment grade», come spiegato nel considerando 251.
- (278) Per quanto riguarda due delle società coinvolte nella fabbricazione di pneumatici, la Commissione ha infine concluso che nel 2015-2016 e durante il periodo dell'inchiesta tali società si trovavano in una situazione finanziaria problematica e non avrebbero avuto accesso a nuovi prestiti durante il PI in assenza del supporto dello Stato. Il vantaggio ricevuto da tali società è stato quindi superiore a una semplice maggiorazione di un tasso di interesse. Il vantaggio durante il periodo dell'inchiesta è piuttosto derivato dal fatto di aver ricevuto prestiti che non sarebbero stati concessi in assenza del supporto dello Stato vista la situazione finanziaria complessiva della società. A questo proposito la Commissione ha osservato che China National Tire Group è una grande impresa statale, facente parte di Chemchina Group e qualificata tra le imprese principali nel tredicesimo piano quinquennale petrolchimico.
- (279) In conformità alla sezione E, lettera b), punto V), degli orientamenti del 1998 ⁽⁶¹⁾, la Commissione ha pertanto deciso di considerare l'importo non rimborsato di tali prestiti durante il periodo dell'inchiesta come un sussidio fornito nel perseguimento di politiche pubbliche. Poiché tali società non hanno più ricevuto altri prestiti esterni durante il periodo dell'inchiesta per via della loro difficile situazione finanziaria in cui già versavano durante il periodo 2015-2016, la Commissione ha considerato i prestiti in essere durante il periodo dell'inchiesta (erogati però nel 2015 e nella prima metà del 2016) come sussidi, con i dovuti adeguamenti descritti al considerando 280. Inoltre la Commissione ha considerato come sussidi i prestiti infragruppo contratti dalla società madre a nome della sua filiale durante il periodo dell'inchiesta, in quanto erano chiaramente destinati alla filiale e dovevano essere rimborsati da quest'ultima.
- (280) In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, China National Tire Group ha asserito che i prestiti infragruppo contratti dalla società madre a nome della sua filiale non dovrebbero essere considerati come sussidi, in quanto gli accordi di prestito sono stati sottoscritti fra la società madre e le banche. Pertanto, tali prestiti non potrebbero essere considerati prestiti delle filiali ai fini del calcolo del vantaggio conferito dalla sovvenzione. La Commissione non ha accolto questa valutazione, in quanto gli accordi di prestiti sottoscritti con le banche prevedevano chiaramente che la finalità dei prestiti fosse quella di fornire finanziamenti alle filiali in perdita. Inoltre la società madre e le filiali hanno firmato accordi specifici che contenevano chiari riferimenti ai precisi accordi di prestito con le banche e prevedevano che le filiali dovessero rimborsare i prestiti con fondi propri.
- (281) China National Tire Group ha inoltre sostenuto che, in generale, i prestiti erogati ai due produttori esportatori non corrispondevano a sussidi, poiché tali prestiti non venivano condonati né restavano insoluti. A questo proposito, la Commissione ha precisato di non aver considerato i prestiti concessi alle società incluse nel campione come equivalenti a sussidi in quanto tali. La Commissione ha riconosciuto che i prestiti concessi alle

⁽⁶¹⁾ Orientamenti per il calcolo dell'importo della sovvenzione nelle inchieste sui dazi compensativi (GU C 394 del 17.12.1998, pag. 6).




società comportavano obblighi di pagamento. Al momento di calcolare il vantaggio derivante da tali operazioni la Commissione non ha effettuato un confronto dei tassi di interesse, ma ha utilizzato l'importo dovuto del prestito come punto di partenza. Essa ha ulteriormente rilevato che per il calcolo del vantaggio non ha preso in considerazione l'intero importo del prestito, come spiegato nel considerando seguente.

- (282) Il vantaggio conferito è stato determinato sulla base dell'importo dovuto del prestito a cui sono stati sottratti gli interessi pagati durante il periodo dell'inchiesta. L'importo del prestito è stato adeguato ammortizzandolo sulla base della finalità del prestito. Se la finalità del prestito era stata definita quale liquidità/capitale di esercizio, si è considerato l'intero importo. Se il prestito era chiaramente collegato a un investimento a lungo termine, l'importo è stato ammortizzato nell'arco della durata del prestito e si è considerato solo l'importo assegnato al periodo dell'inchiesta. Infine, l'importo del vantaggio è stato ulteriormente adeguato per riflettere unicamente il numero di giorni del periodo dell'inchiesta in cui il prestito era in corso.
- (283) Infine, dopo la divulgazione finale delle informazioni, China National Tire Group ha evidenziato che il vantaggio conferito dai prestiti infragruppo a ChemChina Finance è stato conteggiato due volte, in quanto tali prestiti sono stati considerati a livello dei singoli beneficiari appartenenti al gruppo, anche se la Commissione aveva già calcolato il vantaggio della sovvenzione di cui ChemChina Finance ha beneficiato grazie ai prestiti interbancari che aveva ricevuto dalle banche. La Commissione ha accolto tale argomentazione e ha adeguato di conseguenza il calcolo del vantaggio per i prestiti agevolati.

3.4.4.6. Xingyuan Group


- (284) Xingyuan Group si presentava in condizioni generalmente difficili secondo la sua stessa contabilità finanziaria. La società principale del gruppo, che rappresenta anche il principale produttore esportatore, ha registrato perdite per tutto il periodo 2014-2016. Alla fine del 2016 la società aveva un capitale proprio negativo perché il suo rapporto debito/patrimonio era superiore al 100 % e le sue perdite accumulate eccedevano il capitale versato.
- (285) Durante la visita di verifica la Commissione ha inoltre rilevato tra i prestiti inclusi nel campione diversi prestiti rotativi e ha osservato che la società aveva difficoltà a rimborsare gli interessi e il capitale. Molti prestiti erano stati rimborsati in ritardo e alcuni prestiti scaduti durante il periodo dell'inchiesta non erano ancora stati rimborsati dopo vari mesi.
- (286) Inoltre dalla relazione di credito della PBoC sulla società risulta che quest'ultima presentava passività fuori bilancio significative, avendo fornito garanzie su prestiti erogati a soggetti terzi indipendenti attivi nel settore degli pneumatici nella regione. In aggiunta, nella relazione di credito dell'impresa, il 31 % dei suoi prestiti in essere era classificato nella categoria «a rischio».
- (287) Infine, la Commissione ha riscontrato che la società aveva difficoltà a pagare il suo principale fornitore di materie prime, al quale doveva un considerevole importo in sospeso classificato come «prestito».
- (288) D'altra parte, l'esportatore collegato ha registrato una lieve redditività nel periodo in esame. Pur non presentando perdite, i suoi livelli di redditività erano generalmente deboli, per cui la società era esposta a variazioni sfavorevoli nelle condizioni commerciali, economiche o finanziarie. Essa aveva un elevato rapporto debito/patrimonio, senza però avere contratto prestiti rotativi.
- (289) Nonostante queste circostanze, durante il periodo dell'inchiesta Xingyuan Group ha ricevuto un rating di credito nazionale AA da un'agenzia cinese di valutazione del credito. Pertanto, alla luce delle distorsioni generali dei rating di credito cinesi descritte ai considerando da 237 a 242, nonché degli elementi di prova raccolti durante la verifica, la Commissione non ha tenuto conto del rating cinese di Xingyuan Group.
- (290) Data la situazione complessiva di cui sopra la Commissione ha ritenuto necessario individuare un parametro di riferimento adeguato per le varie società del gruppo.
- (291) Per quanto riguarda il produttore esportatore, la Commissione ha concluso che la situazione era tale per cui la società non avrebbe avuto accesso a nuovi prestiti durante il periodo dell'inchiesta in assenza del supporto dello Stato. Il vantaggio ricevuto da tali società è stato quindi superiore a una semplice maggiorazione di un tasso di interesse. Il vantaggio durante il periodo dell'inchiesta è piuttosto derivato dal fatto di aver ricevuto prestiti che non sarebbero stati concessi in assenza del supporto dello Stato vista la situazione finanziaria complessiva della società. A questo proposito, la Commissione ha osservato che il piano di attuazione per trasformare e potenziare l'industria degli pneumatici della provincia di Shandong ha indicato Xingyuan Group tra le principali imprese produttrici di pneumatici nella regione.



- (292) In conformità alla sezione E, lettera b), punto V), degli orientamenti del 1998, la Commissione ha pertanto deciso di considerare l'importo non rimborsato di tali prestiti durante il periodo dell'inchiesta come un sussidio fornito nel perseguimento di politiche pubbliche. Sulla base delle informazioni disponibili la Commissione ha compensato soltanto i prestiti concessi durante il periodo dell'inchiesta.
- (293) In merito ai prestiti del produttore esportatore concessi prima del periodo dell'inchiesta, e data l'esistenza di prestiti rotativi per quanto riguarda questa società, la Commissione è tornata al parametro di riferimento stabilito al considerando 275 per tutti i prestiti con una scadenza inferiore o uguale a due anni. Per i prestiti restanti con una scadenza di due o più anni, la Commissione è tornata al parametro di riferimento generale e ha assegnato il grado più elevato delle obbligazioni «Non-investment grade», come spiegato nel considerando 251.
- (294) Per le altre società appartenenti a Xingyuan Group, la Commissione ha concluso che, in base alle informazioni disponibili, avrebbe potuto utilizzare il parametro di riferimento generale che assegna al gruppo il grado più elevato delle obbligazioni «Non-investment grade», come spiegato nel considerando 251.

3.4.4.7. Linee di credito

- (295) Dall'inchiesta è emerso altresì che alcuni istituti finanziari cinesi hanno concesso linee di credito in abbinamento all'erogazione di prestiti individuali a ciascuna delle società inserite nel campione. Si trattava di accordi quadro in base ai quali la banca avrebbe consentito a tali società di ritirare fino a un determinato importo massimo di fondi sotto forma di vari strumenti di debito (prestiti, cambiali documentarie, finanziamento al commercio ecc.). In condizioni normali di mercato, tali linee di credito sarebbero normalmente soggette a una commissione cosiddetta «di accordo» o «d'impegno» per compensare i costi e i rischi della banca, oltre a commissioni di rinnovo addebitate su base annuale per rinnovare la validità delle linee di credito. Tuttavia, la Commissione ha rilevato che tutte le società incluse nel campione hanno beneficiato di linee di credito a titolo gratuito.
- (296) A norma dell'articolo 6, lettera d), punto ii), del regolamento di base, si ritiene che il vantaggio così conferito ai beneficiari consista nella differenza tra l'importo pagato dalla società per beneficiare di linee di credito concesse da istituti finanziari cinesi e l'importo che la società avrebbe pagato per un'analoga linea di credito ottenibile sul mercato.
- (297) Uno dei produttori esportatori di Hankook Group inclusi nel campione ha ottenuto la concessione di linee di credito da due banche le cui sedi sono stabilite in una giurisdizione finanziaria diversa dalla RPC. Com'è consuetudine sui mercati finanziari mondiali, tali linee di credito erano subordinate a commissioni di accordo o d'impegno. Poiché le linee di credito concesse in particolare a società operanti nel settore degli pneumatici non erano soggette a commissioni di rinnovo, la Commissione ha deciso di non applicare tali commissioni nel caso in oggetto. Pertanto le linee di credito in questione sono state considerate un utile parametro di riferimento. Di conseguenza, la media delle commissioni applicate a queste linee di credito è stata impiegata come parametro di riferimento, conformemente all'articolo 6, lettera d), punto ii), del regolamento di base.
- (298) L'entità delle commissioni utilizzata come parametro di riferimento è stata applicata in proporzione all'importo di ciascuna linea di credito in questione per ottenere l'importo della sovvenzione (meno le eventuali commissioni effettivamente pagate). Nei casi di durata superiore a un anno della linea di credito, l'importo totale della sovvenzione è stato distribuito sull'intera durata della linea di credito, attribuendo un importo adeguato al periodo dell'inchiesta.
- (299) In seguito alla diffusione del documento informativo e in occasione della divulgazione finale delle informazioni, Hankook Group ha dichiarato che non sono state addebitate commissioni iniziali perché le banche cinesi tenevano conto delle entrate complessive generate da altri prodotti e servizi nella decisione di aprire una linea di credito a una società.
- (300) La Commissione ha concordato sul fatto di supporre che tutti i clienti che aprono una linea di credito presso una banca acquistino altri prodotti e servizi di tale banca specifica. Tuttavia, è prassi comune che i clienti siano tenuti a versare una commissione iniziale, come dimostra quella addebitata da due banche estere in occasione dell'apertura delle loro linee di credito a Hankook Group. Le banche devono infatti impegnare fondi per renderli prontamente disponibili in qualsiasi momento finché la linea di credito è aperta. Hankook Group non ha fornito alcuna prova sui presunti motivi alla base dell'esenzione dalle commissioni iniziali. In alcuni casi, inoltre, è possibile che i mutuatari debbano mantenere depositato un importo minimo presso la banca. Pertanto l'argomentazione di Hankook Group è respinta.
- (301) Dopo la diffusione del documento informativo, Giti Group ha osservato che la Commissione ha utilizzato un numero errato di giorni di sospensione per alcune linee di credito e non ha detratto dal vantaggio calcolato alcune delle commissioni versate dalla società. La Commissione ha in parte accolto tali osservazioni e ha rivisto di conseguenza il calcolo del vantaggio.



3.4.5. Conclusioni sui prestiti agevolati


- (302) Dall'inchiesta è emerso che tutti i gruppi di produttori esportatori inclusi nel campione hanno beneficiato di prestiti agevolati durante il periodo dell'inchiesta. Preso atto dell'esistenza di un contributo finanziario, di un vantaggio per i produttori esportatori e della sua specificità, tali prestiti e linee di credito dovrebbero essere considerati compensabili.
- (303) L'importo della sovvenzione determinato per quanto concerne i prestiti agevolati per i gruppi di società inclusi nel campione durante il periodo dell'inchiesta ammonta a:

| Prestiti agevolati | |
|---------------------------|----------------------------------|
| Società/gruppo | Importo totale della sovvenzione |
| China National Tire Group | 8,28 % |
| Giti Group | 1,53 % |
| Hankook Group | 0,34 % |
| Xingyuan Group | 48,37 % |

3.5. Assicurazione e finanziamenti agevolati: obbligazioni

- (304) Due delle società incluse nel campione hanno beneficiato di finanziamenti agevolati sotto forma di obbligazioni.
- a) **Gli istituti finanziari statali hanno agito in qualità di enti pubblici**
- (305) In Cina gli operatori del mercato obbligazionario sono essenzialmente gli stessi soggetti attivi sul mercato dei prestiti. Le società che intendono emettere titoli obbligazionari devono ricorrere ai servizi di un istituto finanziario che agisce in qualità di sottoscrittore. I sottoscrittori organizzano l'emissione di obbligazioni e propongono i tassi di interesse a cui il titolo verrà presentato agli investitori. Tali sottoscrittori sono le stesse banche statali che erogano anche i prestiti agevolati trattati nella sezione 3.4. Inoltre anche gli investitori che acquistano le obbligazioni sono principalmente banche cinesi (statali), dal momento che più del 95 % del volume totale delle negoziazioni dei titoli obbligazionari si svolge sul mercato interbancario ⁽⁶²⁾.
- (306) Come descritto nella sezione 3.4.1, questi istituti finanziari sono caratterizzati da una forte presenza dello Stato e il governo della RPC ha la possibilità di esercitare un'influenza significativa nei loro confronti.
- (307) Il quadro giuridico generale in cui operano tali istituti, già descritto nella sezione 3.4, è applicabile anche alle obbligazioni, cui inoltre si applicano nello specifico i seguenti testi normativi:
- (308) legge della Repubblica popolare cinese sugli strumenti finanziari, riveduta e adottata il 27 ottobre 2005, in occasione della diciottesima riunione del comitato permanente della decima Assemblea nazionale del popolo della Repubblica popolare cinese, e in vigore dal 1° gennaio 2006 (versione attuale emanata il 31 agosto 2014) («legge sugli strumenti finanziari»);
- (309) misure amministrative per l'emissione e la negoziazione di obbligazioni societarie, ordinanza n. 113 della China Securities Regulatory Commission, 15 gennaio 2015;
- (310) misure per la gestione dei titoli di debito di imprese non finanziarie sul mercato obbligazionario interbancario, emanate dalla People's Bank of China, ordinanza n. 12 [2008] della People's Bank of China, 9 aprile 2008;
- (311) regolamento sulla gestione delle obbligazioni societarie, emanato dal Consiglio di Stato il 18 gennaio 2011.
- (312) In linea con il quadro normativo, in Cina le obbligazioni non possono essere emesse né commerciate liberamente. L'emissione di ciascun titolo obbligazionario deve essere approvata da varie autorità governative quali la PBoC, la NDRC o la CSRC, a seconda del tipo di obbligazione e del tipo di emittente. Inoltre in base al regolamento sulla gestione delle obbligazioni societarie, sono previste quote annue per l'emissione di questi titoli.

⁽⁶²⁾ Goldman Sachs Asset Management, Global Liquidity Management. (2015). FAQ: *China's Bond Market, first half 2015*. Cfr. anche <http://www.kwm.com/en/knowledge/insights/chinas-onshore-bond-market-open-for-business-20151216#ref-id-here> (pagina consultata il 16 novembre 2016).




- (313) In aggiunta, ai sensi dell'articolo 16 della legge sugli strumenti finanziari, l'emissione pubblica di titoli obbligazionari dovrebbe soddisfare i seguenti requisiti: «l'investimento dei fondi raccolti deve essere conforme alle politiche industriali dello Stato [...]» e «i fondi raccolti [...] devono essere utilizzati per la finalità risultante dalla verifica». L'articolo 12 del regolamento sulla gestione delle obbligazioni societarie ribadisce che la finalità dei fondi reperiti deve essere conforme alle politiche industriali dello Stato.
- (314) In base alle misure amministrative per l'emissione e la negoziazione di obbligazioni societarie, possono essere proposti per l'emissione pubblica soltanto determinati titoli obbligazionari rispondenti a criteri qualitativi rigorosi, quali ad esempio un rating di credito AAA. La maggior parte dei titoli obbligazionari sarà dunque emessa a titolo privato per i cosiddetti investitori qualificati, che sono stati approvati dalla CSRC e sono essenzialmente investitori istituzionali cinesi.
- (315) Infine, i tassi di interesse sulle obbligazioni societarie non vengono determinati liberamente, in quanto l'articolo 18 del regolamento sulla gestione delle obbligazioni societarie afferma che «il tasso di interesse offerto per ciascun titolo obbligazionario societario non deve superare il 40 % del tasso di interesse vigente corrisposto dalle banche ai privati per depositi di risparmio a tempo determinato con la stessa scadenza».
- (316) La Commissione ha anche cercato una prova tangibile dell'esercizio di un controllo significativo sulla base di emissioni concrete di titoli obbligazionari e ha quindi esaminato il quadro normativo generale quale descritto ai precedenti considerando da 307 a 315, congiuntamente alle risultanze concrete dell'inchiesta.
- (317) Dalle visite di verifica è emerso che i due gruppi di produttori esportatori inclusi nel campione hanno emesso titoli obbligazionari a tassi di interesse prossimi a quelli di riferimento della People's Bank of China («PBoC»), a prescindere dalla situazione finanziaria e del rischio di credito delle società.
- (318) In pratica, i tassi di interesse sulle obbligazioni sono influenzati dal rating del credito, analogamente a quanto avviene per i prestiti. Tuttavia, come descritto nei considerando da 237 a 242, il mercato locale di valutazione del credito è distorto e i rating di credito sono inattendibili. Ciò era testimoniato dal fatto che i prospetti delle obbligazioni e le relazioni sul rating di credito per i titoli obbligazionari emessi dalle società incluse nel campione non rispecchiavano la situazione reale delle società.
- (319) In un caso, per esempio, l'analisi finanziaria relativa all'emissione di obbligazioni si basava su un fatturato molto elevato e su un utile del 12 %, benché il bilancio della società dimostrasse che quest'ultima era di fatto in perdita.
- (320) In un altro caso, il prospetto dettagliato delle obbligazioni avvertiva che il livello delle passività della società era in ascesa e che «l'onere dei debiti che grava sull'emittente è ragguardevole e il suo rapporto attività/passività più elevato della media del settore [...] Nel complesso, la solvibilità a breve termine dell'emittente è relativamente bassa ed è pertanto sottoposta a una certa pressione [...] La società fa principalmente affidamento sulle entrate non operative, che rappresentano i suoi utili. Ciò comporta molte incertezze per quanto riguarda la sua redditività». Nondimeno, successivamente la relazione concludeva assegnando un rating del credito AAA ai titoli obbligazionari offerti.
- (321) Infine, la Commissione ha osservato che, in condizioni normali di mercato, i tassi di interesse sulle obbligazioni dovrebbero essere in media più elevati di quelli sui prestiti, dal momento che i titoli obbligazionari sono considerati debiti subordinati. Tuttavia, nel caso delle società incluse nel campione, i tassi di interesse sui prestiti erano uguali o superiori a quelli sulle obbligazioni.
- (322) Alla luce delle considerazioni di cui sopra, la Commissione ha constatato che gli istituti finanziari cinesi che hanno organizzato l'emissione di titoli obbligazionari per le società incluse nel campione sono enti pubblici ai sensi dell'articolo 3 e dell'articolo 2, lettera b), del regolamento di base. Inoltre i due produttori esportatori inseriti nel campione hanno beneficiato di un vantaggio, poiché le obbligazioni sono state emesse a tassi inferiori rispetto ai tassi di mercato corrispondenti al loro profilo di rischio effettivo.

b) Specificità

- (323) La Commissione ha ritenuto che i finanziamenti agevolati sotto forma di obbligazioni sono specifici ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di base, in quanto i titoli obbligazionari non possono essere emessi senza l'approvazione delle autorità governative e la legge sugli strumenti finanziari della RPC afferma che l'emissione di obbligazioni deve essere conforme alle politiche industriali dello Stato. In base a tali politiche, gli pneumatici radiali ad alte prestazioni (ivi compresi gli pneumatici senza camera d'aria per autocarri) sono specificati come categoria di prodotti incoraggiata.

c) Metodologia di calcolo

- (324) Poiché le obbligazioni sono in sostanza solo un altro tipo di strumento di debito, analogo ai prestiti, e poiché la metodologia di calcolo per i prestiti si basa già su un paniere di obbligazioni, la Commissione ha deciso di



seguire la metodologia di calcolo per i prestiti descritta sopra nella sezione 3.4.4. Ciò significa che il differenziale relativo tra le obbligazioni societarie USA con rating AA e quelle USA con rating BB della stessa durata si applica ai tassi di interesse di riferimento pubblicati dalla PBOC per stabilire un tasso di interesse basato sul mercato per le obbligazioni, che viene successivamente comparato con il tasso di interesse effettivo corrisposto dalla società al fine di determinare il vantaggio.

- (325) L'importo della sovvenzione stabilito per quanto concerne i finanziamenti agevolati sotto forma di obbligazioni per i gruppi di società inclusi nel campione durante il periodo dell'inchiesta ammonta a:

| Finanziamenti agevolati: obbligazioni | |
|---------------------------------------|----------------------------------|
| Società/gruppo | Importo totale della sovvenzione |
| China National Tire Group | 0,72 % |
| Xingyuan Group | 0,12 % |

3.6. Assicurazione e finanziamenti agevolati: crediti acquirenti all'esportazione

- (326) Secondo il denunciante, in Cina le banche statali hanno concesso crediti acquirenti all'esportazione o prestiti agevolati a società estere, per esempio importatori, al fine di promuovere l'esportazione della tecnologia, dei servizi e dei prodotti cinesi, tra cui gli pneumatici.
- (327) Durante l'inchiesta, la Commissione ha constatato che nei conti degli importatori, collegati o meno, non risultavano prestiti in essere erogati da istituti finanziari cinesi. Pertanto la Commissione ha concluso che questo programma non era applicabile alle società incluse nel campione durante il periodo dell'inchiesta.

3.7. Assicurazione e finanziamenti agevolati: sostegno agli investimenti esteri

- (328) Alla fine del 2015, CNRC ha acquisito una partecipazione del 65 % nel gruppo Pirelli, che all'epoca era stato valutato a 7,1 miliardi di EUR. Tale acquisizione è stata accompagnata da diverse misure di sostegno del governo della RPC.
- (329) In seguito alla diffusione del documento informativo e alla divulgazione finale delle informazioni, il governo della RPC, Pirelli e CNRC hanno sostenuto che la Commissione non poteva condurre inchieste su questo regime, in quanto esso non aveva costituito oggetto né della denuncia né dell'avviso di apertura. In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, il governo della RPC ha ribadito tale argomentazione e ha affermato che la Commissione non ha concesso l'opportunità di procedere a consultazioni prima dell'apertura del procedimento, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 7, del regolamento di base, impedendo alla RPC di proporre una posizione definita di comune accordo. In aggiunta, il governo della RPC ha sostenuto che nuovi regimi possono costituire oggetto di misure compensative solo se è già presente una base giuridica contemplata dal diritto dell'UE. Tuttavia, tale base giuridica è stata introdotta solo dopo l'entrata in vigore del nuovo articolo 10, paragrafo 7, secondo comma, del regolamento di base, nel dicembre 2017⁽⁶³⁾, articolo che non era applicabile al presente procedimento. La CNRC ha ritenuto che ogni singolo programma dovesse essere menzionato nell'avviso di apertura. Poiché la Commissione ha fatto solo riferimento a «sussidi» o a «prestiti» e non a «investimenti azionari», l'investimento di SRF non era contemplato dal procedimento.
- (330) La Commissione non è d'accordo. L'avviso di apertura si riferiva a un «1) trasferimento diretto di fondi e [a] un potenziale trasferimento diretto di fondi o di obbligazioni». A norma sia dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto i), del regolamento antisovvenzioni di base, sia dell'articolo 1.1, lettera a), paragrafo 1, punto i) dell'accordo SCM, il termine «trasferimento diretto di fondi» è spiegato tramite esempi elencati tra parentesi: «ad esempio sussidi, prestiti, iniezioni di capitale». Trattandosi di un investimento azionario, l'investimento di SRF era dunque contemplato dall'avviso di apertura come «trasferimento diretto di fondi». Inoltre, come spiegato nei considerando da 334 a 340, l'investimento di SRF non era considerato un programma distinto a sé stante ai fini della presente inchiesta. Esso costituisce anzi un intervento supplementare nell'ambito di un pacchetto di cinque interventi finanziari del governo cinese relativamente all'acquisto di Pirelli. Assieme ad un altro investimento azionario di CINDA, le altre parti del pacchetto erano rappresentate da un sussidio, un prestito e un rimborso di interessi che CNRC ha accettato di sottoporre debitamente a un'inchiesta. Analizzando l'investimento di SRF, la Commissione non aveva dunque incluso un programma distinto nell'ambito dell'inchiesta, ma aveva piuttosto esaminato tutte le parti pertinenti di una complessa misura finanziaria, poiché quest'ultima faceva parte di un programma atto a promuovere il commercio estero in tale contesto.
- (331) In aggiunta, benché fosse sorto un dubbio sull'ambito di applicazione delle sovvenzioni trattate dal procedimento, la Commissione l'aveva dissipato con la massima trasparenza nel corso dell'inchiesta. Il problema riguardante la natura degli investimenti effettuati dal Silk Road Fund («SRF»), ossia il fatto di essere basati sul mercato, è stato

⁽⁶³⁾ Per effetto del regolamento (UE) 2017/2321 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017 (GUL 338 del 19.12.2017, pag. 1).



sollevato di comune accordo durante la visita di verifica presso il governo della RPC, in occasione della quale tale governo ha anche fornito informazioni utili sulla natura di SRF. A questo proposito anche la Commissione si è meravigliata per l'asserzione formulata da CNRC dopo la divulgazione finale delle informazioni, in base a cui il governo della RPC aveva fornito solo una risposta orale nel corso della visita di verifica della Commissione e quest'ultima non aveva raccolto ulteriori informazioni sulla natura dipendente dal mercato di SRF. Al contrario, la Commissione aveva inviato al governo della RPC una lettera ex articolo 28 a questo riguardo e aveva ricevuto da tale governo alcuni documenti sull'investimento di SRF, il che sottolinea ancora una volta che questo aspetto del finanziamento del governo della RPC era debitamente contemplato dal procedimento.

(332) L'argomentazione secondo cui l'investimento di SRF esulava dall'ambito dell'inchiesta è stata pertanto respinta.

a) **Base giuridica**

(333) Tredicesimo piano quinquennale per lo sviluppo del commercio estero, emanato dal ministero del Commercio («MOFCOM»), 26 dicembre 2016;

— tredicesimo piano quinquennale petrolchimico;

— pareri orientativi del Consiglio di Stato in materia di promozione della capacità produttiva internazionale e di cooperazione per la fabbricazione di apparecchiature, emanati nel 2015 («pareri orientativi»);

— comunicazione sullo stanziamento di fondi sovvenzionati per progetti chiave nell'ambito dei fondi speciali del 2015 per lo sviluppo dell'economia e del commercio estero, C.H. [2015] n. 653 e Chemchina File [2016] n. 144;

— comunicazione del ministero delle Finanze sullo sblocco del bilancio centrale di funzionamento e degli investimenti di capitale dello Stato nel 2016, CZ [2016], n. 18.

b) **Risultati dell'inchiesta**

(334) La Commissione ha rilevato che il governo della RPC è intervenuto in vari modi per agevolare l'acquisizione della partecipazione del 65 % nel gruppo Pirelli da parte di CNRC.

(335) In primo luogo, CNRC ha ricevuto una sovvenzione pari a 500 milioni di CNY (circa 66 milioni di EUR) da SASAC, per «promuovere la cooperazione alla capacità di produzione globale nell'ambito dell'iniziativa One Belt, one Road», in linea con la comunicazione del ministero delle Finanze sullo sblocco del bilancio centrale di funzionamento e degli investimenti di capitale dello Stato nel 2016, CZ [2016], n. 18.

(336) In secondo luogo, CNRC ha ricevuto un prestito agevolato di 800 milioni di EUR da un consorzio di banche comprendente la China Development Bank («CDB»), l'EXIM e la China Construction Bank («CCB»). L'accordo di prestito indica come finalità del prestito l'acquisizione di Pirelli.

(337) In terzo luogo, CNRC ha ricevuto un rimborso di 17 milioni di CNY a titolo di interessi pagati sul prestito menzionato nel considerando precedente. Questo rimborso è stato concesso dal ministero delle Finanze «per l'acquisizione dei diritti di proprietà delle azioni Pirelli» nel quadro dei «progetti chiave nell'ambito dei fondi speciali del 2015 per lo sviluppo del commercio estero», in linea con la comunicazione sullo stanziamento di fondi sovvenzionati per progetti chiave nell'ambito dei fondi speciali del 2015 per lo sviluppo dell'economia e del commercio estero, C.H. [2015] n. 653 e Chemchina File [2016] n. 144.


(338) In quarto luogo, il governo della RPC ha preso parte all'acquisizione delle quote del gruppo Pirelli contribuendo con una partecipazione azionaria del valore di 533 milioni di EUR tramite SRF, un fondo di investimento governativo che fa parte dell'iniziativa «One Belt, one Road». L'accordo in materia di investimenti tratta i dettagli pratici dell'operazione, ma non menziona le condizioni sottostanti. La Commissione non ha ricevuto altri documenti interscambiati tra SRF e CNRC relativi a questa operazione specifica.

(339) Infine, il governo della RPC ha preso parte alla ristrutturazione di China National Tire Group dopo l'acquisizione, contribuendo con una partecipazione azionaria del valore di 266 milioni di EUR, tramite China Cinda Asset Management Company Ltd. («Cinda»), nella società che possiede le attività industriali relative agli pneumatici del gruppo Pirelli.

(340) Tutti i cinque interventi presentavano l'obiettivo comune di permettere a CNRC l'acquisto di Pirelli e sono congiuntamente denominati «la misura».

c) **Enti pubblici**

(341) Il sostegno del governo è stato dunque fornito in parte direttamente (per esempio tramite sovvenzioni) e in parte indirettamente attraverso entità statali. Per quanto concerne il prestito agevolato di cui al considerando precedente, la Commissione ha già stabilito nella sezione 3.4.1 che la CDB, l'EXIM e la CCB stavano agendo in qualità di enti pubblici ai sensi dell'articolo 3 e dell'articolo 2, lettera b), del regolamento di base quando hanno erogato prestiti alle società incluse nel campione.




- (342) Per quanto riguarda SRF e Cinda, la Commissione ha constatato che entrambe le entità sono interamente di proprietà del governo della RPC e la struttura del loro governo societario indica che lo Stato esercita un'influenza significativa nei loro confronti.
- (343) Secondo il suo sito web, SRF è un'entità pubblica istituita e sostenuta dallo Stato per fornire un supporto in termini di investimenti e finanziamenti per la connettività e la cooperazione commerciale ed economica nel quadro dell'iniziativa «One Belt, One Road». La società è al 100 % di proprietà dello Stato, che la gestisce attraverso la State Administration of Foreign Exchange, China Investment Corporation, la Banca EXIM e la CDB. Dispone di un consiglio di amministrazione e di un collegio di revisori dei conti, entrambi costituiti da rappresentanti di vari ministeri.
- (344) Cinda è stata costituita nel 1999 come impresa pubblica e *bad bank* per China Construction Bank. Secondo la sua relazione annuale è stata la prima società di gestione patrimoniale istituita nell'aprile 1999, in seguito all'approvazione del Consiglio di Stato, per far fronte al rischio finanziario, mantenere la stabilità del sistema finanziario e facilitare la riforma delle banche e delle imprese statali. Nel 2017 i principali azionisti della società erano il ministero delle Finanze (64,45 %) e il Consiglio nazionale per il fondo di previdenza sociale della RPC (7,06 %). Il consiglio di amministrazione e il collegio dei revisori dei conti della società sono composti da un insieme misto di rappresentanti provenienti da autorità governative e grandi istituti finanziari statali.
- (345) La gestione di attività deteriorate è l'attività principale della società che, secondo la sua relazione annuale, «ha coordinato da vicino la strategia nazionale» e ha contribuito, tra l'altro, alla realizzazione dell'iniziativa «One Belt, One Road». La società si è inoltre impegnata a «studiare e mettere seriamente in pratica lo spirito del diciannovesimo Congresso nazionale del PCC e il Pensiero di Xi Jinping sul Socialismo con caratteristiche cinesi per una nuova era, consolidando con vigore la supremazia globale del Partito e fornendo una solida garanzia politica per lo sviluppo dell'azienda».
- (346) Sulla base delle informazioni fornite durante la visita di verifica e di quelle pubblicamente disponibili, la Commissione ha pertanto concluso che esistono indizi formali di un controllo del governo per quanto riguarda SRF e Cinda.
- (347) La Commissione ha successivamente raccolto informazioni per accertare se il governo della RPC esercitasse un controllo significativo sulla condotta di SRF e Cinda. In tale contesto, la Commissione ha osservato che la loro partecipazione deve essere considerata nell'ambito del seguente quadro legislativo:
- (348) il tredicesimo piano quinquennale per lo sviluppo del commercio estero stabilisce i principi generali alla base della politica cinese del commercio estero, che prevede un ampliamento del proprio campo di applicazione e il raggiungimento di un livello più elevato, combinando «internazionalizzazione» e «introduzione» per stimolare la crescita commerciale. Il piano mira inoltre a promuovere una trasformazione per passare da esportazioni dominate dai prodotti a esportazioni di prodotti, servizi, tecnologie e capitale. In tale contesto, uno dei compiti principali stabiliti dal capitolo III.3 del piano prevede il potenziamento della capacità operativa transnazionale delle imprese commerciali estere, incoraggiando società potenti ad estendere le catene industriali, realizzare fusioni e acquisizioni transnazionali e assicurarsi marchi di qualità, tecnologie fondamentali e canali di commercializzazione. Il piano indica inoltre che verrà fornito un supporto sistematico alle aziende transnazionali con una buona situazione creditizia, formando così un raggruppamento di grandi imprese con capacità commerciale transnazionale che dispongono di una rete di distribuzione mondiale.
- (349) I pareri orientativi del Consiglio di Stato in materia di promozione della capacità produttiva internazionale e di cooperazione per la fabbricazione di apparecchiature forniscono ulteriori dettagli su come attuare in pratica la strategia di «internazionalizzazione». Gli obiettivi consistono nel realizzare un salto di qualità, passando dall'esportazione di prodotti all'esportazione di industrie e «sviluppare attivamente mercati e avvalersene nei paesi in via di sviluppo». L'obiettivo ultimo è creare un certo numero di aziende all'avanguardia, competitive a livello internazionale e in grado di sviluppare il mercato.
- (350) Gli articoli dal 30 al 36 di tali pareri orientativi elencano tutti i tipi di sostegno politico di cui possono usufruire le società «che svolgono attività all'estero», quali politiche di sostegno fiscale e tributario, prestiti agevolati, sostegno finanziario attraverso prestiti sindacati, crediti all'esportazione, finanziamento di progetti, investimenti azionari e, infine, assicurazione dei crediti all'esportazione.
- (351) L'articolo 35 menziona nello specifico il Silk Road Fund come strumento per finanziare progetti sostenuti dallo Stato, utilizzato per «aumentare le fonti di investimento azionario. [...] Sfrutteremo al massimo le potenzialità del Silk Road Fund. Attraverso gli investimenti azionari e il finanziamento del debito, sosterranno attivamente la capacità produttiva internazionale e i progetti di cooperazione per la fabbricazione di apparecchiature».
- (352) Inoltre lo stesso Silk Road Fund afferma sul proprio sito web che il suo obiettivo consiste nell'aiutare le aziende cinesi a migliorare l'andamento delle loro esportazioni fornendo loro un migliore accesso ai mercati stranieri, attraverso la realizzazione di operazioni all'estero e l'acquisizione di tecnologie straniere avanzate.



- (353) Su tale base la Commissione conclude che il governo della RPC ha creato un quadro normativo a cui si devono attenere gli amministratori e i revisori dei conti nominati dal governo della RPC e che rispondono al governo della RPC. Il governo della RPC si è pertanto avvalso del quadro normativo per esercitare un controllo significativo sulla condotta di SRF e Cinda.
- (354) La Commissione ha inoltre esaminato il comportamento effettivo di SRF e Cinda e ha osservato che, nel contesto dell'acquisizione della partecipazione nel gruppo Pirelli, entrambe queste entità hanno agito in qualità di investitori finanziari e non esercitano di fatto alcun controllo operativo sui propri investimenti. In aggiunta, entrambe conferiscono un vantaggio che non sarebbe ottenibile in condizioni normali di mercato.
- (355) Cinda ha versato un importo sproporzionato (266 milioni di EUR) per la propria partecipazione azionaria, benché la quota sottostante corrispondesse a soli 38 milioni di EUR e l'attivo netto della società ammontasse a 73 milioni di EUR.
- (356) Per quanto riguarda SRF, in base alle sue stesse affermazioni, il suo obiettivo è fornire sostegno finanziario a progetti che non possiedono capitale proprio sufficiente, riducendo il tasso di debito generale e aumentando la capacità finanziaria dei progetti. Contestualmente, il fondo agevola la concessione di prestiti sindacati (come il prestito agevolato di cui al considerando 336), che offrono ulteriore sostegno finanziario ai progetti. Sul sito web dello stesso SRF viene ripetutamente citato l'affare Pirelli come esempio di questo metodo di lavoro.
- (357) Pertanto la Commissione ha concluso che SRF e Cinda applicano il suesposto quadro giuridico nell'esercizio di funzioni pubbliche in relazione al settore degli pneumatici, operando in tal modo quali enti pubblici ai sensi dell'articolo 2, lettera b), del regolamento di base in combinato disposto con l'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto i), del medesimo regolamento e conformemente alla pertinente giurisprudenza dell'OMC.
- (358) Inoltre anche qualora SRF e Cinda non fossero da considerare enti pubblici, la Commissione ha accertato che essi sarebbero da considerare investiti, da parte del governo della RPC, dell'incarico e dell'ordine di svolgere funzioni che di norma spettano alla pubblica amministrazione, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto iv), del regolamento di base, per le stesse ragioni di cui ai considerando da 342 a 356. La loro condotta sarebbe pertanto in ogni caso attribuibile al governo della RPC.
- (359) Dopo la diffusione del documento informativo e la divulgazione finale delle informazioni, CNRC e Pirelli hanno affermato che SRF e Cinda non sono enti pubblici, in quanto SRF non è un'agenzia di assistenza e sia SRF che Cinda perseguono utili di mercato come qualsiasi investitore privato. Secondo CNRC, il fatto che l'investimento di SRF avesse consentito di pagare le quote di Pirelli al prezzo di mercato ha confermato che le decisioni di investimento di SRF vengono adottate indipendentemente e si basano su principi di mercato.
- (360) La Commissione ha ricordato che l'analisi dell'ente pubblico permette di stabilire se un'entità sia investita o meno di poteri pubblici. Lo Stato non solo possiede SRF (come indicato nei considerando da 343 a 346), ma il governo esercita anche un controllo significativo su tale fondo. Il fatto che singole decisioni di SRF siano valide o meno da un punto di vista commerciale non è determinante. L'aspetto decisivo consiste piuttosto nel fatto che le decisioni di SRF non vengono adottate indipendentemente dall'influenza del governo. Come indicato nei considerando da 348 a 353, vige un solido quadro normativo, in cui SRF agisce come strumento pubblico per perseguire gli obiettivi politici dell'iniziativa «One Belt, One Road», ridenominata «Belt and Road initiative» («BR Initiative»). I dirigenti di SRF nominati e controllati dal governo della RPC realizzano tali obiettivi e, pertanto, esercitano un controllo significativo su SRF. La Commissione ha quindi confermato la sua valutazione secondo cui SRF costituisce un ente pubblico o, quanto meno, ha ricevuto dal governo l'incarico o l'ordine di svolgere funzioni che di norma spettano alla pubblica amministrazione, quali ad esempio perseguire obiettivi di politica pubblica.


d) **Vantaggio**

- (361) CNRC e Pirelli hanno inoltre osservato, in merito al documento informativo, che la Commissione non ha dimostrato che i termini di investimento di SRF fossero incompatibili con la normale prassi di investimento. Qualsiasi vantaggio dovrebbe limitarsi alla differenza tra i termini offerti dal governo e quelli che il beneficiario avrebbe potuto assicurarsi sul mercato. In ogni caso né CNRC né Pirelli hanno beneficiato di alcun vantaggio, in quanto i fondi sono stati forniti agli azionisti precedenti di Pirelli per acquisire le loro azioni.
- (362) La Commissione ha contestato il fatto che l'investimento di SRF non avesse conferito vantaggi a CNRC e che l'operazione fosse comparabile a ciò che sarebbe stato possibile assicurarsi sul mercato per i seguenti motivi:
- (363) benché SRF abbia acquistato le azioni di Pirelli al prezzo di mercato, il vantaggio costituito dall'intervento governativo per CNRC è indipendente rispetto al prezzo a cui è stato effettuato l'investimento azionario di SRF. Infatti, tale vantaggio risiedeva nel fatto che CNRC non disponeva di fondi propri sufficienti per finanziare l'acquisizione di Pirelli. Si è trattato pertanto di una transazione ad alta leva finanziaria. Se SRF non fosse intervenuto per acquisire una partecipazione azionaria, CNRC avrebbe dovuto assicurarsi fondi supplementari sul mercato dei



prestiti. Tuttavia, ciò sarebbe risultato difficile a causa dell'alta leva finanziaria già in corso. A questo proposito, uno dei prerequisiti del prestito erogato dalla China Development Bank a CNRC prevedeva che quest'ultima dovesse dimostrare di essersi assicurata fondi supplementari provenienti da altre fonti. Inoltre come indicato al considerando 356, SRF fa presente sul suo sito web che il suo obiettivo principale è fornire sostegno finanziario a progetti che non possiedono capitale proprio sufficiente, riducendo il tasso di debito generale e aumentando la capacità finanziaria dei progetti. Contestualmente, il fondo agevola la concessione di prestiti sindacati che offrono ulteriore sostegno finanziario ai progetti.

- (364) Anche se CNRC fosse riuscita ad assicurarsi i fondi necessari tramite un prestito extra, ciò avrebbe comportato un costo, in quanto la società avrebbe dovuto pagare gli interessi sul prestito e avrebbe dovuto rimborsare il relativo capitale. Pertanto, grazie all'intervento di SRF, CNRC non ha sostenuto costi finanziari aggiuntivi e ha migliorato il tasso di debito della transazione, che a sua volta ha agevolato la ricezione di fondi dalle banche.
- (365) Inoltre l'investimento di SRF corrispondeva esattamente all'importo che occorreva a CNRC per acquisire una partecipazione di maggioranza assoluta nel gruppo Pirelli (65 % contro il 48,75 % che avrebbe ottenuto senza l'intervento di SRF). Tale partecipazione di maggioranza è stata acquisita senza cedere il controllo a un azionista di minoranza.
- (366) Infine, il periodo di lock-up per l'uscita di SRF è molto più lungo di quanto non avvenga solitamente per investitori privati in capitale di rischio che intendano massimizzare il proprio ritorno economico il più rapidamente possibile.
- (367) In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, CNRC ha contestato tali argomentazioni. A suo parere, la Commissione aveva condotto un'analisi controfattuale errata, valutando se l'investimento azionario di SRF fosse compatibile con la normale prassi di investimento di investitori privati che effettuano investimenti di *debito*. Inoltre ha ricordato le varie fasi dell'investimento di SRF, sostenendo che, trattandosi di una classica rilevazione con capitale di prestito, era pienamente compatibile con la normale prassi di investimento. In particolare, il periodo di lock-up per l'uscita di SRF non è stato insolitamente lungo; era terminato in anticipo rispetto al previsto ed era lo stesso applicato nei confronti di altri azionisti di minoranza. Infine, per CNRC, non sono sufficienti generiche dichiarazioni di carattere politico per dimostrare il vantaggio conferito dal contributo finanziario.
- (368) La Commissione ha respinto questa argomentazione. Il vantaggio per CNRC, in qualità di beneficiario dell'investimento di SRF, era di natura multiforme. Un investitore di mercato che avesse preso in considerazione una partecipazione azionaria come quella gestita da SRF avrebbe dovuto valutare i rischi associati alla transazione. Il suo partner industriale, CNRC, non disponeva all'epoca di fondi sufficienti per diventare il proprietario di maggioranza di Pirelli e l'operazione dipendeva dal reperimento di un investitore finanziario che la affiancasse. Come affermato al considerando 363, CNRC poteva solo ricevere prestiti supplementari da altre banche, avendo aumentato il tasso di debito generale. Consegnando a CNRC la «chiave» per diventare non solo l'azionista di maggioranza di Pirelli, ma anche per garantirsi ulteriori prestiti, l'investimento di SRF costituiva una parte fondamentale di un'operazione del governo della RPC per aggiungere Pirelli al portafoglio di CNRC. Un investitore di mercato avrebbe sfruttato tale posizione e avrebbe erogato finanziamenti a condizioni sostanzialmente diverse.
- (369) In primo luogo, la Commissione ha preso atto dell'accordo insolito con cui SRF ha rinunciato ai propri diritti di voto nel consiglio di amministrazione a favore di CNRC. È molto opinabile che un investitore di mercato sarebbe stato soddisfatto di «delegare» a CNRC il potere di diventare azionista di maggioranza con un controllo operativo integrale, nonché di rinunciare ai propri diritti di voto per agire in qualità di azionista di minoranza «senza poteri».
- (370) In secondo luogo, il periodo di lock-up relativamente lungo per SRF sottolinea che il suo investimento era guidato dalla politica pubblica. Un investitore di mercato avrebbe insistito affinché tale periodo fosse molto più breve, al fine di massimizzare i suoi utili, e il fatto che gli altri azionisti di minoranza abbiano accettato le stesse condizioni è irrilevante, in quanto uno di loro non è affatto un investitore finanziario, mentre l'altro agisce in qualità di fondo di investimento a lungo termine. Alcuni eventi verificatisi dopo l'investimento, ossia la risoluzione anticipata dell'accordo di lock-up, dovuta al re-listing di Pirelli anticipato rispetto al previsto, confermano la stessa osservazione, indicando che il periodo di lock-up concordato non era compatibile con le condizioni di mercato standard per un investitore finanziario con un enorme effetto leva nei confronti di CNRC, come spiegato precedentemente.
- (371) In terzo luogo, i diritti di prelazione conferiti a CNRC per acquistare le azioni restanti dopo la fine del periodo di lock-up al fine di acquisire il pieno controllo della società non sono basati sul mercato. Un investitore di mercato orientato al profitto avrebbe mantenuto una certa flessibilità per conseguire un prezzo più elevato per le azioni in presenza di offerenti concorrenti interessati ad acquistarle e non avrebbe accordato tali diritti di prelazione. La loro presenza sottolinea ulteriormente che l'investimento di SRF seguiva un obiettivo di politica pubblica, ossia aiutare CNRC, in quanto impresa statale, a completare la propria acquisizione di Pirelli a condizioni favorevoli.
- (372) Per tutti questi motivi la Commissione ha confermato la sua posizione secondo cui l'investimento di STF ha conferito un vantaggio a CNRC.



- (373) Per quanto riguarda Cinda, il contesto ai fini della determinazione del vantaggio era diverso poiché i fondi sono stati effettivamente versati a CNRC e la Commissione ha concluso che la partecipazione azionaria non si basava su un prezzo conforme alle condizioni di mercato, come indicato al considerando 355. In risposta al documento informativo, CNRC e Pirelli hanno trasmesso una relazione di valutazione delle attività per stabilire che l'investimento era stato effettuato a condizioni di mercato. Dopo la verifica, la Commissione ha riscontrato che i dati indicati in tale relazione non corrispondevano a quelli di cui disponeva. Infatti la relazione di valutazione non riguardava l'investimento effettuato da Cinda, ma era stato elaborato nel contesto di un'altra operazione sul capitale nell'ambito del gruppo CNRC. Anche tale operazione coinvolgeva Pirelli Industrial Srl., ma riguardava un acquirente e un periodo di tempo diversi, un anno prima che Cinda acquisisse la partecipazione azionaria. La Commissione ha osservato che Pirelli Industrial Srl. ha subito un'importante ristrutturazione durante il 2016; pertanto al termine di quell'anno la sua situazione finanziaria, come sottolinea la relazione di audit del 2016, non era più comparabile alla situazione presentata nella relazione di valutazione delle attività trasmessa da CNRC. Perciò, in assenza di informazioni verificabili sulle entità e sul periodo di tempo corretti, la Commissione ha confermato la propria posizione in merito all'investimento di Cinda.
- (374) In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, anche CNRC e Pirelli si sono opposti a questa analisi. CNRC è del parere di non aver beneficiato di alcun vantaggio, in quanto l'investimento di Cinda era compatibile con la normale prassi di investimento. In particolare, a sostegno della loro argomentazione, entrambe le società hanno fatto riferimento alla stessa relazione di valutazione, svolta da un esperto indipendente e analizzata nel precedente considerando. Pur riconoscendo che la relazione è stata effettivamente redatta nel contesto di un'altra operazione sul capitale, esse hanno sostenuto che questo non è sufficiente per escludere che possa essere impiegata come riferimento per la realizzazione di altre operazioni (come l'acquisizione effettuata da Cinda).
- (375) La Commissione non ha accettato tale argomentazione per gli stessi motivi spiegati al considerando 373 e riconosciuti da Pirelli: la relazione di valutazione delle attività riguarda un'altra operazione sul capitale e un periodo di tempo diverso, un anno prima che Cinda acquisisse la partecipazione azionaria. In quel periodo Pirelli ha subito un'importante ristrutturazione che ha indubbiamente inciso sulla sua situazione finanziaria. Inoltre come CNRC ha confermato, Cinda ha acquisito il 38 % delle azioni di Pirelli Industrial Srl., attualmente denominata Prometeon Tyre Group S.r.l. («PTG»). Poiché all'epoca il capitale di tale società ammontava a 100 milioni di EUR, il valore nominale delle azioni era di 38 milioni di EUR. Cinda ha versato 266 milioni di EUR per acquisire la propria partecipazione azionaria. Considerando che, all'epoca, il valore netto delle attività societarie ammontava a meno della metà di tale importo e che la società non stava realizzando pressoché alcun profitto, l'importo elevato della partecipazione azionaria non si sarebbe potuto giustificare né con la valutazione delle attività né con quella delle entrate. Non essendo stato rispettato il criterio dell'investitore di mercato, la Commissione ha confermato la propria posizione secondo cui l'investimento di Cinda ha conferito a CNRC un ulteriore vantaggio.

e) Specificità


- (376) La Commissione ha altresì stabilito che le sovvenzioni fornite nell'ambito di questa misura sono specifiche ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento di base. In particolare, l'industria chimica e SRF sono specificamente menzionate nella legislazione del governo della RPC. Il fatto che tale legislazione tratti un ampio numero di settori e che SRF o Cinda potessero investire in altre industrie non inficia tali risultanze. In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, CNRC ha contestato questa risultanza, sostenendo che il finanziamento della BR Initiative non si limita esplicitamente a determinate imprese o industrie e sottolineando, in particolare, che l'elenco dei settori prioritari contenuto nei pareri orientativi non è esaustivo.
- (377) La Commissione ha rammentato alcune caratteristiche dei finanziamenti agevolati cinesi. Anziché gestire programmi di finanziamento chiaramente prescritti con criteri di ammissibilità rigorosi, i vertici politici individuano una serie di settori incoraggiati. Operatori finanziari quali banche demandate all'attuazione delle politiche del governo, SRF o Cinda, all'atto pratico si conformano a questi ordini. In tale contesto, la Commissione tratta regolarmente come compensabili le sovvenzioni destinate a tali settori incoraggiati in quanto specifici, dal momento che possono essere considerati «determinate imprese» ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento di base⁽⁶⁴⁾. Nel presente caso CNRC non ha contestato il fatto che l'industria chimica faccia parte di un tale settore incoraggiato. La possibilità di estendere l'elenco ad altri settori non modifica questa risultanza.
- (378) Inoltre come indicato ai considerando 348 e 349, la legislazione riguarda specificamente società esportatrici e parla di «ottenere l'accesso ai mercati internazionali». Pertanto, dato che è condizionata dall'andamento delle esportazioni (di cui verranno forniti ulteriori dettagli nella sezione f), la misura è ritenuta inoltre specifica ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 4, lettera a), del regolamento di base.

⁽⁶⁴⁾ Cfr. il regolamento di esecuzione (UE) 2017/969 della Commissione (GUL 146 del 9.6.2017, considerando 149-151).



f) *Andamento delle esportazioni come condizione*

- (379) La Commissione ha poi esaminato se le misure fossero di fatto condizionate o meno all'andamento delle esportazioni, perché sono state concesse specificamente a determinate aziende ai fini dell'«internazionalizzazione» della Cina. In generale, il sostegno rientra nell'iniziativa «One Belt, One Road», che fa parte del piano quinquennale del MOFCOM per lo sviluppo del commercio estero.
- (380) I pareri orientativi del Consiglio di Stato in materia di promozione della capacità produttiva internazionale e di cooperazione per la fabbricazione di apparecchiature menzionano specificamente i settori da prendere in considerazione ai fini di tale strategia; tra questi l'industria chimica rappresenta un settore prioritario. L'acquisizione della partecipazione nel gruppo Pirelli da parte di Chemchina è anche espressamente menzionata nel tredicesimo piano quinquennale petrolchimico come un risultato importante.
- (381) La misura è specificamente destinata alle società che effettuano investimenti esteri. Come indicato al considerando 349, gli obiettivi consistono nel realizzare un salto di qualità, passando dall'esportazione di prodotti all'esportazione di industrie e «sviluppare attivamente mercati e avvalersene nei paesi in via di sviluppo». Pertanto, le società cinesi che operano soltanto sul mercato nazionale non sono ammesse a beneficiare di tale sostegno finanziario. Il fatto che la misura sia strutturata come condizionata all'andamento delle esportazioni è testimoniato anche dal fatto che i campi da scegliere come prioritari per gli investimenti all'estero sono quelli con una domanda di mercato di portata internazionale e quelli con «vantaggi ragguardevoli nell'ambito della concorrenza internazionale», ossia quelli dove è possibile promuovere l'esportazione cinese e i suoi risultati. Il capitolo III.3 del tredicesimo piano quinquennale per lo sviluppo del commercio estero specifica inoltre che il sostegno è destinato a imprese commerciali estere.
- (382) In particolare, per quanto riguarda l'acquisizione del gruppo Pirelli, SRF ha affermato quanto segue sul proprio sito web: «*il fondo ha aiutato ChemChina ad acquisire Pirelli, il che è servito a ChemChina per [...] accedere efficacemente ai mercati internazionali*» e «*Il fondo ha sostenuto Chemchina portandola ai vertici del settore manifatturiero, conferendole in tal modo un vantaggio competitivo sul mercato internazionale*».
- (383) Infatti, acquisendo una partecipazione del 65 % nel gruppo Pirelli, CNRC ha di fatto aumentato del 29 % le proprie esportazioni complessive nell'UE durante il periodo dell'inchiesta e, inoltre, ha accettato di incrementarle ulteriormente affidando interamente al produttore cinese Aeolus Tyre Co. Ltd. l'attività di Pirelli nel settore degli pneumatici per autocarri nell'UE. Pertanto l'obiettivo a lungo termine dell'acquisizione finanziata era potenziare gli pneumatici per autocarri prodotti da Aeolus con la tecnologia acquisita dal gruppo Pirelli, al fine di migliorare il loro livello e cominciare a esportare pneumatici per autocarri di qualità superiore e maggiormente competitivi sul mercato dell'UE.
- (384) Dopo il periodo dell'inchiesta, CNRC ha ridotto al 46 % la sua partecipazione finanziaria nel gruppo Pirelli. Pirelli Tyre Co. Ltd ha smesso di fabbricare il prodotto in esame per concentrarsi sugli pneumatici per motociclette e automobili, completando così la separazione delle attività del gruppo Pirelli rispetto al prodotto in esame. Tuttavia, questi eventi successivi al periodo dell'inchiesta nulla tolgono al fatto che, prima e durante tale periodo, CNRC aveva ricevuto sovvenzioni compensabili, e confermano infatti che CNRC ha proceduto come promesso, aumentando le esportazioni nell'UE del prodotto in esame attraverso le sue società collegate. La Commissione ritiene pertanto che le informazioni acquisite sul gruppo Pirelli siano rappresentative ai fini del calcolo dell'importo delle sovvenzioni conferite al prodotto in esame durante il periodo dell'inchiesta.
- (385) In risposta al documento informativo, CNRC e Pirelli hanno osservato che la sovvenzione non è condizionata all'andamento delle esportazioni, citando la giurisprudenza dell'organo d'appello nel caso Airbus, dove la nozione di dipendenza dalle esportazioni era stata interpretata in senso stretto.
- (386) La Commissione ha ricordato che il concetto di sovvenzioni condizionate de facto all'andamento delle esportazioni è definito all'articolo 4, paragrafo 4, lettera a), del regolamento di base, che rispecchia l'articolo 3.1, lettera a), oltre alla nota 4 dell'accordo SCM. Ciò comprende la situazione in cui la sovvenzione è «vincolata di fatto alle esportazioni [...] previste». La possibilità che una misura sia condizionata de facto all'andamento delle esportazioni viene valutata in base alle circostanze complessive del caso di specie in cui la sovvenzione è stata concessa, tra cui la sua struttura e il suo funzionamento. La Commissione ha convenuto con le parti interessate che la nozione dovrebbe essere interpretata in linea con gli orientamenti dell'organo d'appello.
- (387) Nelle Misure nell'ambito del commercio di aeromobili civili di grandi dimensioni, l'organo d'appello ha affermato che «*il criterio relativo alla possibilità che una sovvenzione sia condizionata de facto all'andamento delle esportazioni, ai sensi dell'articolo 3.1, lettera a), e della nota 4 dell'accordo SCM, sarebbe soddisfatto quando la sovvenzione è concessa in modo da*




fornire al beneficiario un incentivo affinché effettui esportazioni che non riflettono semplicemente le condizioni della domanda e dell'offerta sul mercato interno e su quelli di esportazione non distorti dalla concessione della sovvenzione. ⁽⁶⁵⁾» In altre parole, «la concessione della sovvenzione ha la finalità di indurre il beneficiario a migliorare l'andamento delle sue esportazioni future? ⁽⁶⁶⁾» Ciò potrebbe includere la situazione in cui il beneficiario promette di migliorare l'andamento delle esportazioni (rispetto a quello delle vendite interne).

- (388) Applicando i fatti relativi al caso presente alla luce dei riscontri acquisiti, la Commissione ha constatato che questo criterio è stato soddisfatto. A differenza del caso Airbus, dove le quattro autorità concedenti finanziavano una società europea attiva sia sul mercato interno che su quelli esteri, e dove la misura non era intesa ad orientare maggiormente Airbus verso le esportazioni, il presente caso comporta un rapporto trilaterale: enti pubblici cinesi hanno finanziato CNRC, che non disponeva di margini in merito alle modalità di spesa del finanziamento, che aveva ricevuto con la precisa condizione giuridica di acquistare un'altra società, ossia Pirelli. Quando ha accettato di ricevere tale finanziamento vincolato, CNRC ha promesso di migliorare l'andamento delle sue esportazioni (rispetto a quello del mercato interno) e di aumentare le sue vendite soprattutto in Europa.
- (389) In primo luogo, la concessione della sovvenzione è vincolata alle esportazioni previste perché, tra l'altro, la misura è destinata a imprese commerciali estere. Il finanziamento era disponibile solo per CNRC, al fine di orientare le sue attività verso un aumento delle esportazioni (rispetto alle sue vendite interne), e non è stato concesso ad altre società cinesi che vendono esclusivamente sul mercato interno cinese. Ciò è suffragato dai seguenti documenti ufficiali del governo:
- (390) il tredicesimo piano quinquennale petrolchimico menziona specificamente l'acquisizione di Pirelli da parte di Chemchina come un risultato importante del dodicesimo piano quinquennale alla rubrica «cooperazione internazionale». Inoltre nel contesto di progetti di cooperazione internazionale previsti dall'iniziativa «One Belt, One Road», nel capitolo 10 si afferma che occorre porre l'accento sull'«espansione della capacità di cooperazione internazionale nell'industria degli pneumatici e in altri settori ad alta percentuale di esportazione»;
- (391) l'acquisizione di Pirelli è stata designata dal MOFCOM tra i progetti chiave per lo sviluppo del commercio esterno nel 2015. In termini più generali, uno degli obiettivi del tredicesimo piano quinquennale per lo sviluppo del commercio estero (capitolo III.3) è il potenziamento della capacità operativa transnazionale delle imprese commerciali estere, che incoraggia società potenti ad estendere le catene industriali, realizzare fusioni e acquisizioni transnazionali e assicurarsi marchi di qualità, tecnologie fondamentali e canali di commercializzazione. Il piano indica inoltre che verrà fornito un supporto sistematico alle aziende transnazionali con una buona situazione creditizia, formando così un raggruppamento di grandi imprese con capacità commerciale transnazionale che dispongono di una rete di distribuzione mondiale;
- (392) nei pareri orientativi il Consiglio di Stato ha affermato che «il vantaggio della Cina in termini industriali e di finanziamento si combinerà con la domanda estera [...] per promuovere vigorosamente la capacità produttiva internazionale e la cooperazione per la fabbricazione di apparecchiature». Inoltre tali pareri stabiliscono che «saranno scelti come prioritari campi [...] con vantaggi ragguardevoli nell'ambito della concorrenza internazionale e con una domanda di mercato di portata internazionale». Inoltre come indicato al considerando 349, gli obiettivi dei pareri orientativi consistono nello «sviluppare attivamente» mercati e «avvalersene nei paesi in via di sviluppo».
- (393) SRF opera esclusivamente con fondi in valute estere (per esempio USD ed EUR). A differenza delle banche, che forniscono risorse sia in RMB che in valuta forte, SRF finanzia progetti solo con valute estere. Come ha dichiarato il presidente di SRF, «Il Silk Road Fund è un fondo di investimento in uscita che investe principalmente in valuta estera» ⁽⁶⁷⁾.
- (394) Di conseguenza, una società che venda esclusivamente sul mercato cinese e non esporti né abbia dimostrato di possedere un piano aziendale finalizzato ad aumentare le proprie esportazioni non sarebbe ammessa al finanziamento da parte di SRF.
- (395) In secondo luogo, la Commissione ha analizzato le circostanze concrete esistenti quando le autorità concedenti stavano erogando le sovvenzioni, al fine di stabilire se anche questo sostegno specifico fosse vincolato al riorientamento delle vendite previste verso le esportazioni (anziché verso le vendite interne) di CNRC. La Commissione ha rilevato una serie di indicatori tali da confermare la conclusione secondo cui detto vincolo sussiste effettivamente:
- (396) in tutti i cinque interventi denominati «la misura», l'autorità concedente ha specificato che i fondi sono stati erogati per acquisire il gruppo Pirelli. Nel caso dell'intervento di Cinda, l'autorità concedente ha ulteriormente precisato le condizioni per la concessione dei fondi. Infatti, in base all'accordo degli azionisti relativo al summenzionato intervento, Cinda riconosce che la propria partecipazione azionaria in Pirelli Industrial è subordinata a un piano che consiste nel conferire tutte le sue quote al produttore esportatore cinese Aeolus entro un determinato termine.

⁽⁶⁵⁾ WT/DS316/AB/R CE e determinati Stati membri – Misure nell'ambito del commercio di aeromobili civili di grandi dimensioni, 18 maggio 2011, punto 1102.

⁽⁶⁶⁾ WT/DS316/AB/R CE e determinati Stati membri – Misure nell'ambito del commercio di aeromobili civili di grandi dimensioni, 18 maggio 2011, punto 1067.

⁽⁶⁷⁾ «The Silk Road Fund begins operations: an interview with Zhou Xiaochuan», 16 febbraio 2015, <http://www.silkroadfund.com.cn/en/web>, pagina consultata l'11 settembre 2018.




- (397) SRF, in qualità di coinvestitore, era pienamente consapevole della posizione di mercato di CNRC e ha previsto i vantaggi che l'operazione avrebbe comportato per l'andamento delle esportazioni. Il presidente di Silk Road Fund ha riconosciuto questo aspetto: «Il fondo ha aiutato Chemchina ad acquisire Pirelli, il che è servito a Chemchina non solo per introdurre dall'estero tecnologie avanzate e competenze in materia di gestione per giungere ai vertici del settore manifatturiero, ma anche per accedere efficacemente ai mercati internazionali ⁽⁶⁸⁾».
- (398) per CNRC i vantaggi principali derivanti dall'acquisizione di Pirelli non erano legati al mercato interno. All'epoca dell'acquisizione, CNRC era già uno dei principali operatori sul mercato nazionale cinese nel settore degli pneumatici per autocarri, mentre Pirelli disponeva solo di una quota di mercato molto esigua sullo stesso mercato (meno dell'1 %); per di più, il gruppo Pirelli è un operatore a livello mondiale e il mercato cinese rappresentava meno del 10 % delle vendite complessive di tutti i suoi prodotti. Le vendite all'esportazione, inoltre, rappresentavano già il 60 % circa delle vendite complessive, sia per CNRC che per Pirelli Tyre Co. Ltd.;
- (399) tra l'altro, inoltre, nel piano di attuazione per trasformare e potenziare l'industria degli pneumatici della provincia di Shandong (piano confermato dal campione di risposte fornite dai produttori esportatori che hanno collaborato), il mercato interno cinese è un mercato dominato dalle vendite nel livello 3, mentre gli pneumatici di livello 1 sono molto più rappresentati sui mercati dell'UE e degli Stati Uniti. Perciò, il fatto di avere aggiunto al suo portafoglio di prodotti un operatore di livello 1 con un marchio riconosciuto a livello mondiale come Pirelli non ha apportato un valore immediato a CNRC sul mercato interno delle vendite, ma ha potenziato sensibilmente la sua competitività sui mercati di esportazione, dal momento che ora CNRC poteva esportare l'intera gamma di prodotti oltre alla sua consueta gamma di articoli di livello 3;
- (400) inoltre, il mercato cinese è già caratterizzato da una certa sovracapacità e la stessa CNRC presentava un notevole quantitativo di capacità inutilizzata. Secondo la relazione sull'analisi di mercato condotta a nome di CNRC prima dell'investimento, e su cui è stata basata la relativa decisione, il marchio CNRC era dunque «in cerca di opportunità per evadere dall'attuale concorrenza dell'«Oceano rosso» e perseguiva un'ulteriore espansione all'estero per sfruttare al massimo la sua forza ⁽⁶⁹⁾». La relazione affermava inoltre che, per CNRC, i vantaggi principali deriverebbero dal fatto di potenziare la sua attività internazionale imprimendo un effetto leva alla rete mondiale di vendita di Pirelli. A tale proposito, la Commissione ha osservato che CNRC non disponeva di canali diretti di vendita nell'UE prima dell'acquisizione, ma vendeva attraverso commercianti indipendenti;
- (401) ciò è spiegato anche da un'intervista con il responsabile globale delle operazioni di Pirelli ad acquisizione avvenuta ⁽⁷⁰⁾. Egli ha dichiarato che ora, grazie all'acquisizione, il nuovo gruppo poteva accedere al mercato australiano con pneumatici appartenenti a diversi segmenti di prezzo e che la società intendeva aumentare le proprie esportazioni, incrementando così la propria quota di mercato in Australia dall'1 % al 10 % attraverso la vendita di pneumatici in tutto il mercato commerciale del settore;
- (402) la relazione pre-investimento ha inoltre evidenziato che CNRC si è potuta avvalere delle risorse di Pirelli in materia di R&S per potenziare le proprie linee di prodotti e soddisfare meglio la domanda del mercato internazionale. Dopo l'acquisizione, infatti, è stata concessa una licenza a uno dei produttori esportatori cinesi del gruppo affinché potesse utilizzare le competenze di Pirelli nel suo processo produttivo.
- (403) Alla luce degli elementi di prova summenzionati relativi al profilo di Pirelli noto all'epoca della sovvenzione e ai vantaggi significativi che l'acquisizione avrebbe comportato per l'andamento delle esportazioni di CNRC, la Commissione ha concluso che l'autorità concedente aveva previsto e CNRC le aveva promesso, in cambio dell'ottenimento del sussidio, che le vendite all'esportazione di CNRC sarebbero aumentate (rispetto a quelle interne). Vi è dunque un rapporto di condizionalità o dipendenza tra la sovvenzione e le esportazioni previste di CNRC.
- (404) Infine, la Commissione ha analizzato il reale effetto dell'acquisizione di Pirelli sulla struttura delle vendite di CNRC. Infatti, come indicato al considerando 345, CNRC ha accettato di affidare interamente l'attività di Pirelli nel settore degli pneumatici per autocarri nell'UE al suo produttore esportatore collegato Aeolus Tyre Co. Ltd., al fine di cominciare a esportare pneumatici per autocarri di qualità superiore, maggiormente competitivi sul mercato dell'Unione. A questo proposito, la Commissione ha confrontato la struttura delle vendite del gruppo CNRC prima e dopo l'acquisizione: grazie al contributo di Pirelli non solo sono aumentate le vendite complessive, ma le vendite all'esportazione hanno registrato una crescita superiore a quelle interne; in altri termini, le vendite di CNRC sono state orientate a favore delle esportazioni (rispetto alle sue vendite interne). Più nello specifico, le vendite all'esportazione di pneumatici per autocarri sono aumentate del 55 % verso il mercato europeo, del 5 % verso altri mercati e del 14 % complessivamente durante il periodo dell'inchiesta. Inoltre il gruppo si serve attualmente di una rete di vendite dirette in tutti i grandi mercati dell'UE, mentre in precedenza poteva solo

⁽⁶⁸⁾ The Belt and Road Initiative: launching a new paradigm for international investment and financing cooperation, interview with Jin Qi, chairman of the Silk Road Fund, 26 giugno 2017, <http://www.silkroadfund.com.cn/enweb/23809/23812/35485/index.html>, pagina consultata l'11 settembre 2018.

⁽⁶⁹⁾ Documento fornito da CNRC come allegato 5 alle osservazioni sulla diffusione del documento informativo.

⁽⁷⁰⁾ <https://premium.goauto.com.au/pirellis-new-push-into-truck-tyres/>, 14 aprile 2016, pagina consultata l'11 settembre 2018.




effettuare vendite indirette attraverso commercianti indipendenti. Infine, la gamma dei prodotti venduti sul mercato dell'Unione è stata estesa dagli pneumatici del livello 3 agli pneumatici dei livelli 1 e 3. Pertanto la Commissione ha concluso che CNRC ha effettivamente soddisfatto le condizioni legate alla concessione della sovvenzione, in altri termini la promessa di aumentare le proprie vendite all'esportazione (rispetto a quelle sul mercato interno).

- (405) Di conseguenza, la concessione della sovvenzione a CNRC per consentirle l'acquisto di Pirelli aveva la finalità di indurre il beneficiario, ossia la stessa CNRC, a promuovere l'andamento promesso delle sue esportazioni future (rispetto a quelle interne). La Commissione ha quindi confermato che le sovvenzioni concesse nell'ambito di tale misura sono condizionate all'andamento delle esportazioni ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 4, lettera a), del regolamento di base.
- (406) In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, Pirelli e il governo della RPC hanno contestato il fatto che la misura fosse condizionata all'andamento delle esportazioni, sostenendo che l'autorità concedente non aveva vincolato la sovvenzione a un miglioramento dell'andamento delle esportazioni di CNRC. Quest'ultima ha affermato che i pareri orientativi non escludono le società cinesi che operano esclusivamente sul mercato interno dall'accesso a una cooperazione rafforzata in materia di investimenti nell'ambito della BR Initiative. Inoltre la sovvenzione non era condizionata all'andamento delle esportazioni, bensì alla creazione di valore che per caso derivava dall'investimento estero. Infine, la Commissione non potrebbe fare solo assegnamento sugli effetti concreti della presunta sovvenzione, ma dovrebbe eseguire un'analisi ex ante adeguata. Il governo della RPC ha inoltre affermato che un rapporto di causa-effetto non sarebbe sufficiente per accertare che una misura sia condizionata all'andamento delle esportazioni e ha aggiunto che le misure o le sovvenzioni pubbliche che assistono investimenti esteri come l'acquisizione di azioni in imprese di paesi terzi non figurano nell'allegato I dell'accordo SCM e pertanto non possono essere classificate tra le sovvenzioni all'esportazione.
- (407) La Commissione ha osservato che l'allegato I dell'accordo SCM contiene un «elenco illustrativo» di misure che si possono considerare come sovvenzioni all'esportazione. L'elenco fornisce alcuni esempi e non è esaustivo. Inoltre l'articolo 3.1, lettera a), dell'accordo SCM fa riferimento a tali sovvenzioni, «in particolare quelle illustrate nell'allegato I». Ne consegue che misure non elencate si possono considerare condizionate all'andamento delle esportazioni quando soddisfano le condizioni fissate in tale disposizione. In linea con gli orientamenti dell'organo d'appello nel caso Airbus ⁽⁷¹⁾, la Commissione ha analizzato se l'autorità concedente abbia erogato o meno la sovvenzione a patto che il beneficiario aumentasse le esportazioni (rispetto alle sue vendite interne). A questo proposito, la Commissione ha tenuto conto i) della forma e della struttura della misura; ii) delle modalità di funzionamento da essa stabilite; e iii) delle circostanze fattuali pertinenti alla concessione della sovvenzione, che forniscono il contesto per comprendere la forma, la struttura e le modalità di funzionamento della misura.
- (408) In merito alla forma e alla struttura della misura, la Commissione ha ricordato che le società che svolgono solo attività interne non sono ammissibili al finanziamento previsto da questo programma. Il fatto che i pareri orientativi non escludano formalmente dal finanziamento di SRF le società cinesi che operano esclusivamente sul mercato nazionale potrebbe essere pertinente solo ai fini di un'analisi della dipendenza *de jure*. Tuttavia, è in questione una dipendenza *de facto*. Infatti, da quando è stato costituito nel dicembre 2014, il Silk Road Fund finanzia solo progetti esteri e società che stanno effettuando esportazioni. Esse ricevono apporti finanziari condizionati al riorientamento delle loro attuali vendite verso un aumento di quelle all'esportazione (rispetto a quelle interne). Le società che accettano il finanziamento vengono dunque informate che il sostegno viene concesso a condizione di riorientare le vendite previste verso le esportazioni.
- (409) Questo vincolo giuridico è una caratteristica costante di tutti i progetti dei Silk Road Fund. Un esame delle operazioni più recenti conferma che i beneficiari erano attivi sui mercati di esportazione e il sostegno finanziario ricevuto nell'ambito del Silk Road Fund era condizionato a un migliore andamento delle loro esportazioni (rispetto alle vendite interne). Per esempio, l'investimento di SRF nella costruzione della maggiore centrale di energia solare al mondo a Dubai ha permesso all'impresa statale cinese Shanghai Electric Group di sottoscrivere nel 2018 un contratto IAC (ingegneria, approvvigionamento e costruzione) da 700 MW per costruire la centrale e fornire le relative apparecchiature. Secondo il comunicato stampa per la sottoscrizione di tale contratto, «questo è un progetto faro per sostenere i tre maggiori fornitori cinesi di apparecchiature per la produzione di energia, vale a dire Shanghai Electric, Dongfang Electric e Harbin Electric, per «andare all'estero» e sfondare nel mercato sofisticato e consolidato dell'energia ⁽⁷²⁾». Il presidente di Shanghai Electric Group ha inoltre dichiarato che, grazie al progetto Dubai, la società mira «ad integrare Shanghai Electric in un marchio cinese famoso in tutto il mondo», aggiungendo che «il progetto CSP a Dubai ha registrato progressi enormi nel funzionamento economico dell'azienda e nella produzione di apparecchiature, nel quadro più ampio dell'iniziativa cinese «One Belt, One Road» ⁽⁷³⁾». Una situazione simile si è verificata con il primo progetto in cui SRF ha investito nel 2015, il progetto idroelettrico Karot in Pakistan, dove la costruzione e la

⁽⁷¹⁾ WT/DS316/AB/R CE e determinati Stati membri – Misure nell'ambito del commercio di aeromobili civili di grandi dimensioni, 18 maggio 2011, punti 1043 e 1046.

⁽⁷²⁾ <https://www.acwapower.com/en/newsroom/press-releases/latest-news/epc-contract-with-shanghai-electric-to-develop-700-mw-dewa-csp-project-signed-in-china/>.

⁽⁷³⁾ «Shanghai Electric to construct solar facility in Dubai», 14 aprile 2018, www.chinadaily.com.cn.




fornitura delle apparecchiature per la centrale idroelettrica sono state affidate all'impresa statale cinese China Three Gorges Corporation («CTG»). La società ha inoltre collegato chiaramente il progetto alla BR Initiative e all'andamento delle esportazioni: «*Nell'ambito dell'iniziativa «One Belt, One Road», CTG è determinata a espandere a livello mondiale la sua nuova attività nel settore energetico, avendo sviluppato quattro linee internazionali di business, ossia investimento, costruzione, funzionamento e consulenza*»⁽⁷⁴⁾.

- (410) Nel presente caso l'autorità concedente ha chiaramente stabilito negli avvisi di concessione, nell'accordo di prestito e nell'accordo in materia di investimenti tra SRF e CNRC che la ricezione dei fondi era subordinata all'acquisizione di Pirelli. Con l'aggiunta di Pirelli, marchio italiano di massimo livello, al profilo di CNRC, SRF non ha solo fatto leva sull'investitore industriale per creare valore, come affermato da CNRC nelle sue osservazioni dopo la divulgazione finale delle informazioni. L'autorità concedente ha anche garantito un potenziamento delle vendite all'esportazione da parte di CNRC, in particolare verso l'Europa. Così, non solo era in programma un aumento previsto delle vendite di CNRC all'esportazione, ma anche le circostanze del presente caso e gli elementi di prova disponibili dimostrano che CNRC ha promesso all'autorità concedente di privilegiare le proprie vendite all'esportazione (rispetto a quelle interne) quando ha ottenuto la sovvenzione.
- (411) Considerando le modalità di funzionamento stabilite dalla misura, la Commissione ha osservato che SRF opera esclusivamente con fondi in valute estere (per esempio USD ed EUR). A differenza delle banche, che forniscono risorse sia in RMB che in valuta forte, SRF finanzia progetti solo con valuta estera. Come ha dichiarato il presidente di SRF, «il Silk Road Fund è un fondo di investimento in uscita che investe principalmente in valuta estera»⁽⁷⁵⁾. Stanti le restrizioni vigenti in Cina nei confronti dell'utilizzo di fondi in valute estere, era dunque chiaro che, quando erogava i fondi, l'autorità concedente stava imponendo alla società di impiegare esclusivamente per sviluppare e migliorare la sua attività legata alle esportazioni (invece di acquisire semplicemente società nazionali e/o concentrarsi sulle vendite interne).
- (412) Questa modalità è inoltre una caratteristica costante di altri progetti finanziati dai Silk Fund, che hanno coinvolto investimenti in valute estere in paesi quali Emirati Arabi Uniti (Dubai), Russia, Pakistan o Germania.
- (413) Per quanto concerne le circostanze fattuali in cui è stata concessa la sovvenzione, la Commissione ha esaminato anche i dettagli relativi all'integrazione di Pirelli nella struttura di CNRC.
- (414) Come indicato al considerando 383, la finalità dell'intervento di Cinda era quella di agevolare la ristrutturazione e l'affidamento al produttore esportatore cinese Aeolus dell'attività di Pirelli nel settore degli pneumatici per autocarri. In base all'accordo degli azionisti tra Cinda e CNRC, Cinda ha subordinato la propria partecipazione azionaria in Pirelli Industrial a un piano che consisteva nel conferire tutte le sue quote in Aeolus entro un determinato termine. In caso di inosservanza di tale condizione, viene avviato un processo di messa all'asta per vendere le azioni di Cinda e interrompere la concessione dei fondi. In base all'accordo quadro tra CNRC ed Aeolus, la finalità di questo conferimento di capitale è creare «una grande società internazionale incentrata sulle attività industriali relative agli pneumatici, con sede in Cina, quotata nella borsa cinese e con una presenza mondiale». Tale accordo è stato inoltre notificato pubblicamente da Aeolus alla borsa valori di Shanghai. Ne consegue che l'autorità concedente ha imposto una condizione giuridica sulla modalità di ristrutturazione di CNRC, orientandola verso un incremento delle esportazioni.
- (415) Infine, la Commissione non ha dedotto dai soli effetti concreti della sovvenzione che la misura fosse subordinata all'epoca in cui è stata concessa, come asserito da CNRC, avendo anzi analizzato i fatti concernenti la transazione da una prospettiva ex ante. Quando ha accettato la misura di sovvenzione, il beneficiario ha approvato in pieno i vincoli giuridici che essa comportava. Nel prospetto delle obbligazioni per le note a medio termine che è stato pubblicato poco dopo l'acquisizione, Chemchina (la società madre di CNRC) ha promesso nei seguenti termini di attuare le condizioni legate alle sovvenzioni in oggetto: «Da quando è stata costituita, la società ha pienamente osservato la strategia di «internazionalizzazione» proposta dal governo centrale per sfruttare al massimo le risorse internazionali. Negli ultimi anni, al fine di costituire un gruppo imprenditoriale competitivo a livello internazionale, ha portato a termine alcuni progetti esteri in materia di fusioni e acquisizioni e ha creato un gruppo imprenditoriale competitivo a livello internazionale». In tale contesto, l'acquisto di Pirelli figura tra i suoi risultati più importanti e pone in risalto la rete di commercializzazione globale e i canali di vendita della società. Facendo seguito a tale promessa, CNRC ha sbilanciato il rapporto delle sue vendite all'esportazione verso l'UE rispetto alle vendite complessive, portandolo dal 9 % (nel 2015) al 12 % (nel periodo dell'inchiesta), mentre le vendite interne sono aumentate solo del 10 %. Senza il sostegno in esame, CNRC avrebbe continuato a vendere pneumatici di livello 3 in Cina come leader di mercato, nel contesto di un aumento del consumo nazionale.

⁽⁷⁴⁾ <http://ctgsail.com/message-from-chairman>.

⁽⁷⁵⁾ «The Silk Road Fund begins operations: an interview with Zhou Xiaochuan», 16 febbraio 2015, <http://www.silkroadfund.com.cn/enweb>, pagina consultata l'11 settembre 2018.



- (416) La Commissione ha pertanto confermato la sua posizione secondo cui la forma e la struttura, le modalità di funzionamento e le circostanze fattuali relative alla misura, suffragano tutte le sue risultanze in base alle quali la sovvenzione (ossia i cinque interventi ricevuti da enti pubblici per acquisire Pirelli) era condizionata de facto all'andamento delle esportazioni del beneficiario.

g) Calcolo dell'importo della sovvenzione

- (417) Il vantaggio conferito dal prestito agevolato concesso dalla CDB, dall'EXIM e dalla CCB è stato calcolato in base alla metodologia stabilita nella sezione 3.4.4. Tuttavia non è stato incluso negli importi della sovvenzione calcolati in relazione ai prestiti agevolati di cui alla sezione 3.4, ma è stato aggiunto all'importo della sovvenzione determinata di seguito al considerando 421.
- (418) Il vantaggio conferito dai sussidi e dalle partecipazioni azionarie è stato calcolato come importo assegnato al periodo dell'inchiesta, in base all'ammortamento dell'investimento su sette anni, poiché questa era la scadenza del prestito a lungo termine contratto da CNRC per finanziare l'investimento e corrisponde inoltre all'orizzonte temporale medio di investimento (da sette a dieci anni) proposto da SRF sul suo sito web.
- (419) Dopo la diffusione del documento informativo, CNRC e Pirelli hanno contestato l'importo del vantaggio calcolato dalla Commissione e hanno presentato un'ulteriore documentazione per dimostrare che la Commissione aveva valutato in modo erroneo l'importo della partecipazione azionaria di SRF. Sulla base delle informazioni trasmesse da CNRC, la Commissione ha convenuto che l'investimento azionario effettivo di SRF era inferiore rispetto a quello inizialmente riscontrato. I calcoli sono stati adeguati di conseguenza.
- (420) CNRC ha inoltre richiesto alla Commissione di utilizzare il fatturato consolidato anziché il fatturato all'esportazione di CNRC come denominatore per il calcolo del vantaggio. Tuttavia, poiché la Commissione ha mantenuto la propria posizione in merito al fatto che la sovvenzione sia condizionata all'andamento delle esportazioni, tale richiesta è stata respinta.
- (421) L'importo della sovvenzione accertato per quanto concerne questo regime durante il periodo dell'inchiesta ammonta al 18,99 % per China National Tire Group.
- (422) Dopo la divulgazione finale delle informazioni, il governo della RPC ha affermato che il fascicolo del procedimento non riporta alcuna registrazione in cui si indichi che altri esportatori cinesi abbiano beneficiato di questi programmi o si siano addirittura impegnati ad acquisire produttori esteri di pneumatici. Pertanto, nel calcolo degli importi della sovvenzione per altri produttori esportatori cinesi non inseriti nel campione che hanno collaborato, l'importo della sovvenzione riguardante tali programmi e relativo a questo esportatore specifico non dovrebbe essere applicato ad altri esportatori non inseriti nel campione. La Commissione ha ricordato che il campione è destinato a rappresentare la situazione di tutte le società cinesi che hanno collaborato. Si ritiene pertanto che nel presente caso sia opportuno estrapolare i risultati riscontrati nel campione. I produttori esportatori non inclusi nel campione che hanno collaborato possono richiedere riesami accelerati ai sensi dell'articolo 20 del regolamento di base. La Commissione ha pertanto respinto tale argomentazione.

3.8. Assicurazione e finanziamenti agevolati: assicurazione dei crediti all'esportazione


- (423) Il denunciante ha sostenuto che Sinasure ha concesso ai fabbricanti del prodotto in esame l'assicurazione dei crediti all'esportazione a condizioni agevolate.

a) Base giuridica

- (424) Comunicazione sull'attuazione della strategia di promozione del commercio tramite la scienza e la tecnologia utilizzando l'assicurazione dei crediti all'esportazione (Shang Ji Fa [2004] n. 368), elaborata congiuntamente dal MOFCOM e da Sinasure.
- (425) Comunicazione sull'elaborazione del repertorio del 2006 di prodotti cinesi ad alta tecnologia per l'esportazione, Guo Ke Fa Ji Zi [2006] n. 16.


b) Risultati dell'inchiesta

- (426) Durante il periodo dell'inchiesta tre dei quattro gruppi di società inclusi nel campione avevano in essere contratti di assicurazione delle esportazioni con Sinasure.
- (427) Nel corso della visita di verifica presso il governo della RPC, Sinasure ha confermato di essere interamente di proprietà dello Stato e di detenere circa il 90 % del mercato nazionale dell'assicurazione delle esportazioni. Tuttavia, come indicato ai considerando da 142 a 148, Sinasure non ha fornito i documenti giustificativi richiesti in merito al suo governo societario, quali la sua relazione annuale o il suo statuto.



- (428) Inoltre Sinosure non ha fornito ulteriori informazioni specifiche sull'assicurazione dei crediti all'esportazione concessa all'industria degli pneumatici, né ha indicato il livello dei premi o cifre dettagliate sulla redditività del ramo dell'assicurazione dei crediti all'esportazione. La Commissione ha dovuto quindi integrare le informazioni fornite con i dati disponibili.
- (429) Sinosure, in base alla sua risposta alla lettera di richiesta di maggiori informazioni, è una compagnia assicurativa statale istituita e finanziata dallo Stato per sostenere la cooperazione e lo sviluppo economico e commerciale della RPC all'estero. La società è al 100 % di proprietà dello Stato, dispone di un consiglio di amministrazione e di un collegio di revisori dei conti. Il governo ha il potere di nominare e destituire gli alti dirigenti della società. In base alla risposta data alla lettera di richiesta di maggiori informazioni e alle informazioni fornite nel corso della visita di verifica, la Commissione ha concluso che esistono indizi formali di un controllo del governo su Sinosure.
- (430) La Commissione ha successivamente raccolto informazioni per accertare se il governo della RPC esercitasse un controllo significativo sulla condotta di Sinosure in relazione all'industria degli pneumatici. In tale contesto, la Commissione ha osservato che il repertorio di prodotti cinesi ad alta tecnologia per l'esportazione menziona espressamente i «nuovi pneumatici radiali del tipo utilizzato per autobus e autocarri (di gomma e con una sezione trasversale di ampiezza ≥ 24 pollici)» tra i prodotti di cui si incoraggia l'esportazione.
- (431) Inoltre in base alla comunicazione sull'attuazione della strategia di promozione del commercio tramite la scienza e la tecnologia utilizzando l'assicurazione dei crediti all'esportazione, Sinosure dovrebbe incrementare il proprio sostegno ai prodotti e ai settori chiave consolidando il suo supporto generale all'esportazione di prodotti ad alta tecnologia. Dovrebbe trattare prodotti elencati nel repertorio di prodotti ad alta tecnologia cinesi per l'esportazione, come gli pneumatici radiali citati al considerando 429, in quanto la sua attività è incentrata sul sostegno completo che essa offre in termini di procedure di sottoscrizione, approvazione limitata, rapidità dei rimborsi e flessibilità dei tassi. Per quanto riguarda tale flessibilità, il tasso che Sinosure dovrebbe concedere per i prodotti inclusi nel repertorio è quello con lo sconto massimo tra i tassi di tipo variabile previsti dalla compagnia di assicurazione dei crediti.
- (432) Su tale base la Commissione ha concluso che il governo della RPC ha creato un quadro normativo a cui si devono attenere gli amministratori e i revisori dei conti nominati dal governo della RPC e che rispondono al governo della RPC. Il governo della RPC si è pertanto avvalso del quadro normativo per esercitare un controllo significativo sulla condotta di Sinosure.
- (433) La Commissione ha anche cercato una prova tangibile dell'esercizio di un controllo significativo sulla base di contratti assicurativi concreti. Durante la visita di verifica, Sinosure ha sostenuto che, in pratica, i suoi premi erano orientati al mercato e si basavano su principi di valutazione del rischio; tuttavia non sono stati forniti esempi specifici per quanto riguarda l'industria degli pneumatici o le società incluse nel campione.
- (434) In assenza di prove concrete, la Commissione ha quindi esaminato il comportamento effettivo di Sinosure in merito all'assicurazione prestata alle società inserite nel campione. Tale comportamento era in contrasto con la sua posizione ufficiale, dato che non operava secondo i principi di mercato.
- (435) A tale proposito, la Commissione ha osservato che la relazione annuale di Sinosure per l'esercizio 2014 ⁽⁷⁶⁾ afferma che in quell'anno i rimborsi pagati a industrie chiave nell'ambito di contratti di assicurazione dei crediti all'esportazione a breve termine hanno raggiunto 590 milioni di USD, pari al 72,3 % dei rimborsi totali. Dopo aver confrontato i rimborsi totali pagati con gli importi complessivi assicurati, la Commissione ha concluso che, in media, Sinosure dovrebbe addebitare lo 0,23 % dell'importo assicurato a titolo di premio per coprire il costo dei rimborsi (senza neppure tenere conto delle spese generali). Tuttavia, in pratica, i premi versati dalle società incluse nel campione sono risultati molto più bassi della commissione minima necessaria per coprire i costi operativi.
- (436) Inoltre la Commissione ha constatato che diversi produttori esportatori hanno beneficiato di un rimborso totale o parziale dei premi pagati a Sinosure per l'assicurazione dei crediti all'esportazione.
- (437) Pertanto la Commissione ha concluso che Sinosure applica il suesposto quadro giuridico nell'esercizio di funzioni pubbliche in relazione al settore degli pneumatici, operando in tal modo quale ente pubblico ai sensi dell'articolo 2, lettera b), del regolamento di base in combinato disposto con l'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto i), del medesimo regolamento e conformemente alla giurisprudenza dell'OMC. Inoltre i produttori esportatori inseriti nel campione hanno beneficiato di un vantaggio, poiché l'assicurazione è stata prestata a tassi inferiori rispetto alla commissione minima necessaria per consentire a Sinosure di coprire i suoi costi operativi.
- (438) La Commissione ha altresì stabilito che le sovvenzioni fornite nell'ambito del programma di assicurazioni all'esportazione sono specifiche perché non sarebbero state ottenibili in assenza di esportazioni e sono pertanto sovvenzioni condizionate all'andamento delle esportazioni ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 4, lettera a), del regolamento di base.

⁽⁷⁶⁾ Relazione annuale 2014 di Sinosure, pag. 20.



c) **Calcolo dell'importo della sovvenzione**

- (439) Dal momento che Sinosure detiene circa il 90 % del mercato nazionale per l'assicurazione delle esportazioni nella RPC, la Commissione non ha potuto determinare un premio assicurativo nazionale basato sul mercato. Così, in linea con le inchieste antisovvenzioni precedenti, la Commissione ha utilizzato il parametro di riferimento esterno più adeguato, per il quale erano facilmente disponibili informazioni, ossia i tassi di premio applicati dalla Export-Import Bank («Ex-Im Bank») degli Stati Uniti d'America nei confronti di istituti non finanziari per le esportazioni verso paesi OCSE.
- (440) I rimborsi dei premi per l'assicurazione delle esportazioni attribuiti durante il periodo dell'inchiesta sono stati trattati come sussidi. In mancanza di prove di costi aggiuntivi sostenuti dalle società per cui sarebbe stato necessario un adeguamento, il vantaggio è stato calcolato come l'intero importo del rimborso ricevuto durante il periodo dell'inchiesta.
- (441) L'importo della sovvenzione determinato per i produttori esportatori inclusi nel campione riguardo a tale regime durante il periodo dell'inchiesta ammonta a:

| Assicurazione e finanziamenti agevolati: assicurazione dei crediti all'esportazione | |
|---|-------------------------|
| Società/gruppo | Aliquota di sovvenzione |
| China National Tire Group | 0,18 % |
| Hankook Group | 0,06 % |
| Xingyuan Group | 0,17 % |

3.9. **Fornitura di beni da parte della pubblica amministrazione a un prezzo inferiore al valore adeguato**3.9.1. *Fornitura di beni a un prezzo inferiore al valore adeguato: osservazioni generali*


- (442) Come indicato nella sezione 3.2, la Commissione ha comunicato al governo della RPC che, vista l'assenza di risposte al questionario da parte di produttori di gomma naturale e gomma sintetica, si sarebbe dovuta avvalere dei dati disponibili per elaborare le sue conclusioni sulle informazioni relative ai fornitori delle materie prime summenzionate, a norma dell'articolo 28, paragrafo 1, del regolamento di base. La Commissione ha verificato se le società incluse nel campione avessero ricevuto materie prime per fabbricare pneumatici a prezzi sovvenzionati dal governo della RPC.

3.9.2. *Fornitura di nerofumo e fili di nylon a un prezzo inferiore al valore adeguato*

- (443) Tutte le società incluse nel campione hanno acquistato nerofumo e fili di nylon sul mercato interno da società collegate o indipendenti, ma ne hanno anche importate piccole quantità.
- (444) Nel corso dell'inchiesta la Commissione ha rilevato indicazioni del fatto che lo Stato ha esercitato una certa influenza sul mercato interno del nerofumo e dei fili di nylon. In primo luogo, in base alle informazioni ricevute dal governo della RPC, le imprese statali rappresentavano rispettivamente il 26,44 % e l'8,46 % della produzione nazionale di nerofumo e fili di nylon.
- (445) In secondo luogo, il quadro legislativo generale indica che il nerofumo e i fili di nylon figurano tra i settori incoraggiati per cui sono previste misure di sostegno. Per esempio, come indicato al considerando 121, il tredicesimo piano quinquennale petrolchimico, che menziona il nerofumo, lo associa alle varie misure di sostegno fiscale e finanziario.
- (446) Inoltre la Politica dell'industria degli pneumatici incoraggia tra l'altro lo sviluppo di «nappe a trama ottenute da filati di poliesteri a basso assorbimento e ad alto modulo elastico e nappi a trama ottenute da nylon ad alta resistenza», nonché «lo sviluppo di additivi di gomma ecologici e altre materie prime quali nerofumo speciale e silice micronizzata» ⁽⁷⁾.
- (447) In aggiunta, negli Orientamenti per l'ultima edizione degli ambiti fondamentali per lo sviluppo prioritario dell'industrializzazione ad alta tecnologia ⁽⁸⁾ è privilegiato lo sviluppo delle tecnologie di produzione e delle materie prime chiave per gli pneumatici radiali, ivi compresi il nerofumo e i materiali per le tele di fibra.

⁽⁷⁾ Annuncio del ministero dell'Industria e della tecnologia dell'informazione per la stampa e la distribuzione della Politica dell'industria degli pneumatici, Gong Chan Ye Zheng Ce [2010] n. 2, articoli 18 e 19.

⁽⁸⁾ gli Orientamenti per l'ultima edizione degli ambiti fondamentali per lo sviluppo prioritario dell'industrializzazione ad alta tecnologia (2011), pubblicati dalla NDRC, dal ministero della Scienza e della tecnologia, dal ministero del Commercio e dall'Ufficio nazionale per la proprietà intellettuale.




- (448) Anche se l'inchiesta ha dunque accertato che la fornitura di nerofumo e fili di nylon sul mercato interno è in una certa misura influenzata dallo Stato per i motivi illustrati ai considerando da 444 a 447, la Commissione ha concluso affermando di non aver potuto raccogliere elementi di prova sufficienti relativi al sovvenzionamento degli acquisti di nerofumo e fili di nylon da parte dei produttori esportatori inclusi nel campione durante il periodo dell'inchiesta.

3.9.3. *Fornitura di gomma naturale a un prezzo inferiore al valore adeguato*

- (449) Tutte le società incluse nel campione hanno importato volumi significativi di gomma naturale. Gli acquisti di gomma naturale sul mercato interno sono risultati trascurabili, fatta eccezione per una delle società inserite nel campione, che ha acquistato quantità considerevoli di gomma naturale sul mercato interno attraverso società indipendenti. Sulla base di informazioni verificate relative a singole operazioni di tutte le imprese inserite nel campione, la Commissione ha stabilito che, in media, i prezzi di acquisto della gomma naturale sul mercato interno erano più elevati dei prezzi di acquisto della gomma naturale importata.
- (450) Pertanto la Commissione ha concluso che non v'erano motivi per istituire sovvenzioni compensabili relative all'acquisto di gomma naturale a un prezzo inferiore al valore adeguato.

3.9.4. *Fornitura di gomma sintetica a un prezzo inferiore al valore adeguato*

- (451) Tutte le società incluse nel campione hanno acquistato gomma sintetica sul mercato interno da società collegate o indipendenti, ma ne hanno anche importate alcune quantità. Sulla base di informazioni verificate relative a singole operazioni di tutte le imprese inserite nel campione, la Commissione ha stabilito che, in media, i prezzi di acquisto della gomma sintetica sul mercato interno erano più bassi dei prezzi della gomma sintetica importata e che i prezzi della gomma sintetica fornita da imprese statali erano mediamente più bassi del prezzo della gomma sintetica fornita da aziende private.
- (452) Nel corso dell'inchiesta la Commissione ha rilevato indicazioni del fatto che lo Stato ha esercitato una certa influenza sul mercato interno della gomma sintetica. In primo luogo, in base alle informazioni ricevute dal governo della RPC, le imprese statali rappresentavano il 31,43 % della produzione nazionale di gomma sintetica.
- (453) In secondo luogo, il quadro legislativo generale indica che la gomma sintetica figura tra i settori incoraggiati per cui sono previste misure di sostegno. Per esempio, come indicato al considerando 121, il tredicesimo piano quinquennale petrolchimico, che menziona specificamente la gomma sintetica, la associa alle varie misure di sostegno fiscale e finanziario.
- (454) Inoltre l'articolo 17 della Politica dell'industria degli pneumatici incoraggia tra l'altro «lo sviluppo di gomma isoprene e di gomme butiliche alogenate» e mira a «incrementare il numero dei marchi in gomma sintetica (ad esempio gomma butadiene e gomma stirene e butadiene) al fine di aumentare gradualmente la frequenza di utilizzo della gomma sintetica e le capacità di sviluppo e produzione».
- (455) In aggiunta, negli Orientamenti per l'ultima edizione degli ambiti fondamentali per lo sviluppo prioritario dell'industrializzazione ad alta tecnologia, è privilegiato lo sviluppo delle tecnologie di produzione e delle materie prime chiave per gli pneumatici radiali, ivi compresa la gomma sintetica.
- (456) Infine, il repertorio di riferimento della ristrutturazione industriale, che dà attuazione alla decisione n. 40, include «la gomma sintetica di grandi dimensioni, la tecnologia avanzata delle gomme e degli elastomeri e la fabbricazione di nuovi prodotti».
- (457) Sulla base di informazioni verificate relative a singole operazioni di tutte le imprese inserite nel campione, la Commissione ha stabilito che, in media, i prezzi generali di acquisto della gomma sintetica sul mercato interno erano più bassi dei prezzi della gomma sintetica importata e che i prezzi della gomma sintetica fornita da imprese statali erano mediamente più bassi del prezzo della gomma sintetica fornita da aziende private. Tuttavia, la Commissione ha altresì osservato l'esistenza di diversi tipi di gomma, quali la gomma stirene e butadiene, la gomma butadiene, la gomma isoprene, la gomma butilica alogenata, la gomma cloroprene ecc. Questi vari tipi di gomma sintetica sono tutti impiegati nel processo produttivo degli pneumatici, ma possiedono caratteristiche chimiche, utilizzi e prezzi differenti e sono prodotti da aziende diverse.
- (458) Queste differenze sono tali che la Commissione ha deciso di segmentare la propria analisi di mercato in base a queste diverse tipologie. Dopo un'ulteriore verifica, la Commissione ha accertato che, nonostante fossero state riscontrate differenze di prezzo a livello aggregato, gli acquisti sul mercato interno delle tipologie di gomma sintetica più frequentemente usate, quali la gomma stirene e butadiene e la gomma butadiene, non hanno conferito alcun vantaggio e che le società incluse nel campione avevano importato una quantità considerevole delle tipologie meno utilizzate di gomma.



- (459) Anche se l'inchiesta ha dunque accertato che la fornitura di gomma sintetica sul mercato interno è in una certa misura influenzata dallo Stato per i motivi illustrati ai considerando da 452 a 456, la Commissione ha concluso affermando di non aver potuto determinare alcun vantaggio relativo all'acquisto di gomma sintetica a un prezzo inferiore al valore adeguato.

3.9.5. *Fornitura di energia elettrica a un prezzo inferiore al valore adeguato*

- (460) Tutte le società incluse nel campione producevano energia autonomamente o la acquistavano. I prezzi di acquisto dell'energia elettrica dalla rete seguivano i prezzi stabiliti ufficialmente a livello provinciale per i grandi clienti industriali. Come accertato in inchieste precedenti ⁽⁷⁹⁾, questo livello non ha conferito un vantaggio specifico a tali grandi clienti industriali.
- (461) Tuttavia, la Commissione ha constatato che due delle società inserite nel campione hanno beneficiato di riduzioni o rimborsi di una parte del costo dell'energia elettrica da esse sostenuto, sotto forma di sussidi. Ai fini del calcolo, tali sussidi sono stati inclusi nelle cifre calcolate nella precedente sezione 3.12.3 «Sussidi ad hoc».

a) **Base giuridica**

- Diversi pareri del comitato centrale del partito comunista cinese e del Consiglio di Stato sull'ulteriore approfondimento della riforma del sistema energetico (Zhong Fa [2015] n. 9);
- provvedimenti provvisori sul progetto pilota per fornire direttamente elettricità agli utenti principali e alle imprese di produzione di energia elettrica del Jiangsu, emanati dalla Commissione economica e delle tecnologie dell'informazione del Jiangsu, 13 maggio 2014;
- bando d'asta in Internet per l'elettricità nella Provincia di Jiangsu per marzo-aprile 2017;
- comunicazione sull'elaborazione del programma pilota per lo scambio diretto di energia elettrica a Chongqing, Yu Fu Office [2016] n. 167.

b) **Risultati dell'inchiesta**


- (462) La Commissione ha constatato che alcuni grandi utenti industriali di energia elettrica sono autorizzati a stipulare contratti di acquisto diretti con i produttori di elettricità, anziché acquistarla dalla rete. Tre delle quattro società incluse nel campione avevano concluso contratti di questo tipo durante il periodo dell'inchiesta, mentre la quarta acquistava energia elettrica dalla propria centrale. In tutti gli accordi oggetto dell'inchiesta, i prezzi praticati per mezzo di tali contratti erano più bassi di quelli fissi stabiliti a livello provinciale per i grandi clienti industriali.
- (463) Attualmente la possibilità di stipulare tali contratti diretti non è aperta a tutti i grandi consumatori industriali. A livello nazionale, la legislazione specifica per esempio che «*le imprese che non si conformano alla politica industriale nazionale e i cui prodotti e processi vengono soppressi non devono prendere parte a transazioni dirette* ⁽⁸⁰⁾»,
- (464) In pratica, lo scambio diretto di energia elettrica viene eseguito dalle province. Le società devono richiedere l'approvazione delle autorità provinciali per partecipare al regime pilota per l'acquisto diretto di energia elettrica, oltre a dover soddisfare determinati criteri. Per esempio, nel Jiangsu, i contratti di acquisto diretti dell'elettricità vengono sottoscritti tramite una piattaforma d'asta online centralizzata. Tuttavia, solo le aziende che sono «*in linea con gli orientamenti della politica industriale nazionale, quali il repertorio di riferimento della ristrutturazione industriale*» sono ammesse a partecipare alla procedura di offerta. Analogamente, a Chongqing, «*le imprese che non si conformano alle politiche industriali dello Stato, nonché i prodotti e i processi appartenenti ad aziende soggette a limiti o sopresse non prendono parte a transazioni dirette* ⁽⁸¹⁾».
- (465) Inoltre non esistono procedure di offerta né negoziati basati sul mercato veri e propri, poiché i quantitativi acquistati nell'ambito di contratti diretti non si basano sull'offerta e sulla domanda reali. Infatti i produttori e gli utenti di energia elettrica non sono liberi di venderla o acquistarla tutta direttamente; sono previste restrizioni nei loro confronti sotto forma di contingenti quantitativi che vengono assegnati loro dall'amministrazione locale. Per

⁽⁷⁹⁾ Considerando 182 del regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2013 del Consiglio, dell'11 marzo 2013, che istituisce un dazio compensativo sulle importazioni di determinati prodotti d'acciaio a rivestimento organico originari della Repubblica popolare cinese (GU L 73 del 15.3.2013, pag. 16).

Regolamento di esecuzione (UE) n. 451/2011 del Consiglio, del 6 maggio 2011, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di carta fine patinata originaria della Repubblica popolare cinese (GU L 128 del 14.5.2011, pag. 1).

⁽⁸⁰⁾ Diversi pareri del comitato centrale del partito comunista cinese e del Consiglio di Stato sull'ulteriore approfondimento della riforma del sistema energetico (Zhong Fa [2015] n. 9).

⁽⁸¹⁾ Comunicazione sull'elaborazione del programma pilota per lo scambio diretto di energia elettrica a Chongqing, Yu Fu Office [2016] n. 167.




esempio, nella provincia di Ningxia l'amministrazione locale ha limitato l'attività della piattaforma di scambio dell'energia elettrica assegnando lo stesso contingente in termini di Mwh a tutte le società indiscriminatamente e a prescindere dai quantitativi effettivi che gli utenti intendevano acquistare e che le società produttrici erano disposte a fornire.

- (466) Dopo la divulgazione finale delle informazioni, GITI ha asserito che, di fatto, nella provincia di Ningxia i contingenti quantitativi differiscono considerevolmente da una società all'altra e non sono assegnati uniformemente. La Commissione ha riconosciuto che i contingenti non vengono assegnati in modo uniforme. Tuttavia ciò non modifica la conclusione secondo cui i produttori e gli utenti di energia elettrica non sono liberi di vendere o acquistare tutta l'energia direttamente. Infatti, nonostante i diversi contingenti assegnati tra le società e i diversi periodi di attribuzione, sono stati praticati nei confronti di tutti gli utenti delle province solo due prezzi che presentano una differenza inferiore all'1 % tra loro. Ciò indica che i prezzi non vengono fissati liberamente tra l'acquirente e il venditore. In aggiunta, come riconosciuto da GITI, quest'ultima non ha potuto acquistare tutta l'energia elettrica occorrente tramite la procedura di offerta durante il periodo dell'inchiesta e ha dovuto pagare le tariffe energetiche più elevate stabilite dall'amministrazione locale al di fuori della procedura di offerta. L'argomentazione è stata pertanto respinta.
- (467) Inoltre gli accordi esaminati dalla Commissione prevedevano, in caso di uno scostamento superiore del 5 % da parte dell'utente o della società produttrice rispetto ai contingenti attribuiti, il pagamento di una penale e l'assegnazione degli introiti supplementari derivanti da tale penale all'operatore statale della rete elettrica.
- (468) In aggiunta, anche se i prezzi dovrebbero essere negoziati direttamente tra i produttori e gli utenti di energia, il contratto definitivo viene sottoscritto anche dall'operatore statale della rete elettrica ed è quest'ultimo, in realtà, ad emettere le fatture indirizzate alle società. Infine, tutti i contratti di acquisto diretti sottoscritti devono essere inviati all'amministrazione locale per essere registrati.
- (469) La Commissione ha ritenuto che la tariffa ridotta per l'energia elettrica in questione si configuri come sovvenzione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), e dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di base, perché attribuisce un contributo finanziario sotto forma di entrate cui il governo della RPC (ossia il gestore della rete elettrica) rinuncia, conferendo in tal modo un vantaggio alle società interessate. Il vantaggio per i beneficiari è pari al risparmio sul prezzo dell'energia elettrica, in quanto quest'ultima è stata erogata a tariffe inferiori a quella normale di rete corrisposta da altri grandi utenti industriali. La sovvenzione è specifica ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di base, perché la legislazione stessa limita l'applicazione di tale regime alle imprese con determinati obiettivi di politica industriale stabiliti dallo Stato e i cui prodotti o processi non sono stati soppressi in quanto non ammissibili.
- (470) La Commissione ha osservato che il governo della RPC sta attualmente estendendo tale regime e ha recentemente emanato nuove norme per aumentare il numero di transazioni dirette sul mercato dell'energia elettrica⁽⁸²⁾. Tuttavia, tali norme non erano applicabili durante il periodo dell'inchiesta e non sono state ancora messe in atto. Inoltre la Commissione dovrà esaminare accuratamente il funzionamento delle nuove norme nella pratica prima di poter concludere che non esistono più distinzioni tra i beneficiari. Pertanto la Commissione ha concluso che il regime di sovvenzione era in atto durante il periodo dell'inchiesta e che è specifico ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera a) e del paragrafo 3 del regolamento di base. Inoltre esso continuerà a conferire vantaggi dopo il periodo dell'inchiesta a norma dell'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base.

c) *Calcolo dell'importo della sovvenzione*

- (471) L'importo della sovvenzione compensabile è stato calcolato in termini del vantaggio conferito ai beneficiari durante il periodo dell'inchiesta. Tale vantaggio è stato calcolato come la differenza tra il prezzo complessivo dell'energia elettrica dovuto in base alla tariffa normale di rete e il prezzo complessivo dell'energia elettrica dovuto con la tariffa ridotta.
- (472) Hankook Group e Giti Group hanno sostenuto che la Commissione è incorsa in un errore materiale quando ha calcolato gli importi della sovvenzione. La Commissione ha accolto tali osservazioni e ha rivisto i calcoli di conseguenza.

⁽⁸²⁾ Comunicazione sull'accelerazione degli scambi dell'energia elettrica basati sul mercato e sul miglioramento dei meccanismi di scambio, elaborata dalla NDRC e dall'Amministrazione nazionale per l'energia, 18 luglio 2018.



- (473) L'importo della sovvenzione determinato per i produttori esportatori inclusi nel campione riguardo a tale regime durante il periodo dell'inchiesta ammonta a:

| Fornitura di energia elettrica a un prezzo inferiore al valore adeguato | |
|---|-------------------------|
| Società/gruppo | Aliquota di sovvenzione |
| China National Tire Group | 0,04 % |
| Giti Group | 0,31 % |
| Hankook Group | 0,23 % |

3.9.6. Diritti d'uso di terreni

a) **Introduzione**

- (474) Nella RPC tutti i terreni sono di proprietà dello Stato o di un collettivo costituito da villaggi o città prima che un titolo di proprietà o possesso del terreno possa essere registrato o concesso a imprese o singoli proprietari. Tutte le parcelle di terreno nelle zone urbane appartengono allo Stato e tutte le parcelle di terreno nelle zone rurali sono di proprietà dei rispettivi villaggi o città.
- (475) A norma del diritto costituzionale della RPC e della legge fondiaria, le società e i privati possono però acquistare «diritti d'uso di terreni». Per le aree industriali la locazione è in genere di 50 anni, rinnovabile per altri 50 anni.
- (476) Secondo il governo della RPC, dal 31 agosto 2006, a norma dell'articolo 5 della comunicazione del Consiglio di Stato «Rafforzare la regolamentazione fondiaria» (GF[2006] n. 31), un titolo relativo a un terreno industriale può essere concesso dallo Stato alle imprese industriali soltanto mediante gare di appalto o procedure analoghe di offerta pubblica nell'ambito delle quali il prezzo finale concordato non può essere inferiore al prezzo minimo di offerta. Il governo della RPC ritiene che esista un libero mercato fondiario nella RPC e che il prezzo pagato da un'impresa industriale per il titolo di locazione del terreno rifletta il prezzo di mercato.

b) **Base giuridica**

- (477) In Cina le disposizioni sui diritti d'uso di terreni rientrano nella legge fondiaria della Repubblica popolare cinese. Fanno inoltre parte della base giuridica anche i seguenti documenti:
- la legge della Repubblica popolare cinese sulla gestione del patrimonio immobiliare urbano (decreto n. 18 del presidente della Repubblica popolare cinese);
 - il regolamento provvisorio della Repubblica popolare cinese sull'assegnazione e il trasferimento dei diritti d'uso dei terreni di proprietà dello Stato nelle aree urbane;
 - il regolamento di esecuzione della legge fondiaria della Repubblica popolare cinese (ordinanza n. 653 del Consiglio di Stato della Repubblica popolare cinese [2014]);
 - le disposizioni sull'assegnazione dei diritti d'uso dei terreni edificabili di proprietà dello Stato mediante gara d'appalto, asta e offerta;
 - la comunicazione del Consiglio di Stato «Rafforzare la regolamentazione fondiaria» (GF[2006] n. 31).


c) **Risultati dell'inchiesta**

- (478) A norma dell'articolo 10 delle «Disposizioni sull'assegnazione dei diritti d'uso dei terreni edificabili di proprietà dello Stato mediante gara d'appalto, asta e offerta», le autorità locali fissano i prezzi dei terreni in base al Sistema di valutazione dei terreni urbani, aggiornato solo ogni tre anni, e alla politica industriale del governo.
- (479) Nel corso di inchieste precedenti la Commissione ha accertato che i prezzi corrisposti per i diritti d'uso dei terreni nella RPC non erano rappresentativi dei prezzi di mercato determinati dal libero gioco della domanda e dell'offerta, poiché il sistema di aste è stato giudicato poco chiaro, non trasparente e non funzionante nella pratica ed è stato constatato che i prezzi erano fissati arbitrariamente dalle autorità. Come indicato al considerando precedente, le autorità stabiliscono i prezzi in base al Sistema di valutazione dei terreni urbani, secondo il quale nel fissare il prezzo dei terreni industriali tali autorità devono tener conto di vari parametri, compresa la politica industriale.



- (480) L'attuale inchiesta non ha fatto emergere variazioni significative a tale riguardo. Ad esempio la Commissione ha riscontrato che, ad eccezione di un appezzamento di terreno per Hankook Group, nessuno dei produttori esportatori inclusi nel campione aveva partecipato a gare d'appalto o procedure analoghe di offerta pubblica per i diritti d'uso dei rispettivi terreni, neppure per i diritti d'uso dei terreni ottenuti in tempi recenti. I diritti d'uso dei terreni detenuti dalle società inserite nel campione sono stati assegnati dalle autorità locali a tariffe negoziate.
- (481) Dopo la diffusione del documento informativo, Pirelli Tyre Co. Ltd. ha asserito di non aver ricevuto diritti d'uso di terreni a prezzi inferiori a quelli di mercato, dal momento che prende in locazione il suo terreno da proprietari terrieri cinesi privati in base a prassi di mercato standard. La Commissione conviene che Pirelli Tyre Co. Ltd. prende in affitto parte del suo terreno. Tuttavia, dal momento che il proprietario terriero cinese privato cui ha fatto riferimento Pirelli Tyre Co. era in realtà una società collegata che detiene i relativi diritti d'uso, la Commissione non ha tenuto conto di questo prezzo d'affitto infragruppo e ha preso in considerazione il contratto d'acquisto effettivo e il prezzo dei diritti d'uso pagato dalla società collegata. Pertanto questa argomentazione è stata respinta.
- (482) Dopo la divulgazione finale delle informazioni Pirelli ha ribadito le proprie argomentazioni e ha affermato che la società collegata che detiene i diritti d'uso aveva acquistato il suo terreno mediante una procedura di gara competitiva. Tuttavia, non è stata fornita alcuna prova, né prima né dopo la divulgazione finale delle informazioni, che dimostri l'avvenuto svolgimento di una procedura di gara per l'acquisizione di tale terreno. La Commissione ha pertanto confermato la propria posizione.
- (483) La Commissione ha osservato che esiste anche un sistema di monitoraggio dinamico dei terreni, oltre al sistema di monitoraggio dei terreni urbani. Nel riesame in previsione della scadenza relativo ai pannelli solari originari della Repubblica popolare cinese⁽⁸³⁾, la Commissione ha rilevato che tali prezzi sono superiori ai prezzi minimi di riferimento fissati dal sistema di valutazione dei terreni urbani e utilizzati dalle amministrazioni locali, in quanto questi ultimi venivano aggiornati soltanto ogni tre anni, mentre i prezzi del sistema di monitoraggio dinamico venivano aggiornati trimestralmente. Non è stata tuttavia fornita alcuna indicazione del fatto che i prezzi dei terreni si basassero sui prezzi stabiliti mediante il sistema di monitoraggio dinamico. Durante l'inchiesta sui pannelli solari il governo della RPC aveva fatto confermare che il sistema di monitoraggio dinamico dei prezzi dei terreni urbani ha permesso di monitorare le fluttuazioni dei livelli di prezzo dei terreni in determinate zone (ossia 105 città) della RPC ed è stato concepito per valutare l'evoluzione dei prezzi dei terreni. I prezzi base delle gare d'appalto e delle aste si basavano tuttavia sui parametri di riferimento stabiliti dal sistema di valutazione dei terreni. Inoltre in questo caso i gruppi di società inclusi nel campione hanno ricevuto i loro appezzamenti di terreno mediante assegnazione. Il fatto che esistesse questo sistema è risultato pertanto irrilevante poiché esso non è stato applicato alle società incluse nel campione.
- (484) Dopo la diffusione del documento informativo e la fase di divulgazione finale delle informazioni, sia il governo della RPC che le società incluse nel campione hanno contestato l'utilizzo di un parametro di riferimento esterno al paese e hanno invece proposto l'utilizzo di un parametro di riferimento interno. Tanto il governo della RPC quanto Hankook Group hanno sottolineato che la Commissione avrebbe dovuto servirsi del prezzo cinese per i diritti d'uso di terreni stabilito mediante il sistema di monitoraggio dinamico del terreno, alla luce del fatto che i diritti d'uso di una delle filiali cinesi di Hankook Group sono stati acquistati attraverso una gara d'appalto. Tuttavia, nell'ambito dell'inchiesta antidumping parallela, la Commissione ha già accennato al fatto di nutrire dubbi su tale gara d'appalto nella sua valutazione in merito allo status di impresa operante in economia di mercato. In particolare, Hankook Group era l'unico offerente per il terreno e il prezzo pagato corrispondeva a quello di partenza della procedura di gara. In assenza di altre informazioni dettagliate sul processo d'asta effettivo e considerando che un analogo appezzamento di terreno è stato venduto per un prezzo più alto nello stesso periodo di tempo, non era chiaro se il prezzo iniziale sia stato stabilito indipendentemente e corrispondesse al valore di mercato dei diritti d'uso del terreno nel 2011. In seguito, inoltre, il prezzo iniziale del 2011 di tale appezzamento è stato ulteriormente ridotto da un consistente rimborso. L'argomentazione è stata perciò respinta.
- (485) La Commissione ha altresì constatato che le società di Giti Group e di Hankook Group hanno beneficiato di rimborsi da parte delle autorità locali per compensare i prezzi pagati allo scopo di acquisire i diritti d'uso dei terreni. Inoltre alcuni dei diritti d'uso dei terreni ottenuti dalle società di Xingyuan Group non sono stati ancora pagati e alcuni diritti d'uso dei terreni in possesso di China National Tire Group prevedevano un pagamento da versare anche parecchi anni dopo aver avviato l'utilizzo dei terreni.
- (486) Le suddette prove contraddicono le asserzioni del governo della RPC, secondo cui i prezzi pagati per i diritti d'uso di terreni nella RPC sono rappresentativi di un prezzo di mercato determinato dal libero gioco della domanda e dell'offerta.
- (487) Dopo la divulgazione finale delle informazioni, Pirelli ha sostenuto che la Commissione non ha presentato nuovi elementi di prova per dimostrare che il governo della RPC aveva effettivamente concesso i diritti d'uso dei terreni

⁽⁸³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2017/366 della Commissione, GU L 56 del 3.3.2017, pag. 1 (pannelli solari), considerando 421 e 425.



ai produttori di pneumatici a un prezzo inferiore al valore adeguato. La Commissione ha espresso disaccordo con tale asserzione. Come indicato al considerando 475, la Commissione ha verificato se, per ciascuno dei produttori esportatori inclusi nel campione, si fosse svolta una procedura di gara competitiva, ma ha concluso che questo non è avvenuto, il che ha confermato le risultanze delle inchieste precedenti.

d) Conclusioni

- (488) Dai risultati della presente inchiesta emerge che la situazione riguardo alla concessione e all'acquisizione di terreni nella RPC non è trasparente e le autorità hanno fissato arbitrariamente i prezzi.
- (489) Di conseguenza la concessione dei diritti d'uso di terreni da parte del governo della RPC dovrebbe essere considerata una sovvenzione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto iii), e dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di base, sotto forma di una fornitura di beni che conferisce un vantaggio alle imprese beneficiarie. Come precisato nei considerando da 478 a 486, non esiste un vero mercato fondiario nella RPC, e l'uso di un valore di riferimento esterno (cfr. i considerando da 494 a 504) dimostra che l'importo pagato per i diritti d'uso di terreni dai produttori esportatori inclusi nel campione è decisamente inferiore al normale valore di mercato.
- (490) Nel contesto di un accesso agevolato ai terreni industriali per le società appartenenti a taluni settori, la Commissione ha rilevato che il prezzo fissato dalle autorità locali deve tenere conto della politica industriale del governo, come indicato sopra al considerando 479. Nell'ambito di tale politica, l'industria degli pneumatici è considerata un pilastro dell'industria cinese e figura tra i settori incoraggiati⁽⁸⁴⁾. Inoltre la decisione n. 40 del Consiglio di Stato impone che le autorità pubbliche provvedano a fornire terreni ai settori incoraggiati. L'articolo 18 della decisione n. 40 esplicita che i settori «limitati» non avranno accesso ai diritti d'uso di terreni. Ne consegue che la sovvenzione è specifica ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, lettere a) e c) del regolamento di base, poiché la concessione agevolata di terreni è limitata alle società appartenenti a determinati settori, in questo caso il settore degli pneumatici, e le pratiche della pubblica amministrazione in questo campo sono poco chiare e non trasparenti.
- (491) Giti Group ha affermato che la specificità della sovvenzione per i diritti d'uso dei terreni era connessa all'appartenenza all'elenco dei settori incoraggiati nei piani dell'amministrazione pubblica cinese e che non vi erano prove che dimostrassero l'appartenenza delle società produttrici di pneumatici a un settore incoraggiato quando sono stati concordati i prezzi dei diritti d'uso dei terreni. Tale argomentazione è respinta, in quanto l'industria degli pneumatici e/o quella petrolchimica erano già indicate tra i settori incoraggiati nell'ottavo e nel nono piano quinquennale, che definiscono l'industria petrolchimica una delle industrie cardine del paese e parlano di sviluppare proattivamente sostanze chimiche fini e sostenere progetti chiave nel settore chimico, nonché nel «Repertorio dei settori, dei prodotti e delle tecnologie principali attualmente incoraggiati dallo Stato (modificato nel 2000)», che include la produzione di pneumatici radiali di alta qualità. Questi documenti corrispondono al periodo in cui i primi diritti d'uso dei terreni sono stati concessi alle società incluse nel campione.
- (492) Giti Group ha osservato inoltre che la Commissione non ha fornito alcuna prova per dimostrare l'appartenenza a un settore incoraggiato delle società a monte che fabbricavano fattori di produzione, quali fili di acciaio o di nylon, per i produttori esportatori. Tuttavia, il repertorio di riferimento della ristrutturazione industriale elenca tra le attività «incoraggiate» la produzione, lo sviluppo e l'applicazione di materiali speciali di supporto per gli pneumatici radiali di alta qualità. Inoltre la Politica dell'industria degli pneumatici incoraggia lo «sviluppo e l'utilizzo di fili d'acciaio con una nuova struttura, nappe a trama ottenute da filati di poliesteri a basso assorbimento e ad alto modulo, nappe a trama ottenute da nylon ad alta resistenza e altri materiali utilizzati per lo scheletro degli pneumatici». Questa argomentazione è stata dunque respinta.
- (493) Di conseguenza, tale sovvenzione è considerata compensabile.


e) Calcolo dell'importo della sovvenzione

- (494) Come in inchieste precedenti⁽⁸⁵⁾ e in conformità all'articolo 6, lettera d), punto ii), del regolamento di base, sono stati usati come valore di riferimento esterno i prezzi dei terreni relativi al Territorio doganale separato di Taiwan, Penghu, Kinmen e Matsu («il Taipei cinese»)⁽⁸⁶⁾. Il vantaggio conferito ai beneficiari è calcolato sottraendo

⁽⁸⁴⁾ Cfr. la sezione 3.1.

⁽⁸⁵⁾ Cfr., tra gli altri, il regolamento di esecuzione (UE) n. 452/2011 del Consiglio, GU L 128 del 14.5.2011, pag. 18 (*carta fine patinata*), il regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2013 del Consiglio, GU L 73 del 15.3.2013, pag. 16 (*prodotti d'acciaio a rivestimento organico*), il regolamento di esecuzione (UE) 2017/366 della Commissione, GU L 56 del 3.3.2017, pag. 1 (*pannelli solari*), il regolamento di esecuzione (UE) n. 1379/2014 della Commissione, GU L 367 del 23.12.2014, pag. 22 (*fibra di vetro a filamento*) e la decisione di esecuzione della Commissione 2014/918, GU L 360 del 16.12.2014, pag. 65 (*fibre di poliesteri in fiocco*).

⁽⁸⁶⁾ Come affermato dal Tribunale nella causa T-444/11 Gold East Paper (Jiangsu) Co. Ltd e Gold Huasheng Paper (Suzhou Industrial Park) Co. Ltd contro Consiglio dell'Unione europea, sentenza dell'11 settembre 2014, ECLI:EU:T:2014:773.



l'importo effettivamente pagato da ciascun produttore esportatore incluso nel campione (ossia il prezzo effettivamente pagato quale riportato nel contratto e, se del caso, il prezzo riportato nel contratto al netto dell'importo dei rimborsi/dei sussidi delle amministrazioni locali) per i diritti d'uso di terreni all'importo che avrebbe dovuto di norma essere pagato in base al valore di riferimento del Taipei cinese.

- (495) La Commissione considera il Taipei cinese un riferimento esterno adeguato per i seguenti motivi:
- il livello comparabile dello sviluppo economico, del PIL e dell'infrastruttura economica del Taipei cinese e della maggioranza delle province e delle città della RPC ove hanno sede i produttori esportatori inclusi nel campione;
 - la vicinanza fisica della RPC e del Taipei cinese;
 - l'elevato grado di infrastruttura industriale sia nel Taipei cinese sia in molte province della RPC;
 - le relazioni economiche e gli scambi transfrontalieri forti tra il Taipei cinese e la RPC;
 - l'elevata densità di popolazione in molte delle province della RPC e nel Taipei cinese;
 - le analogie tra il tipo di terreni e di negoziazioni utilizzati per la costruzione del pertinente riferimento nel Taipei cinese e quelli nella RPC; e
 - le caratteristiche comuni del Taipei cinese e della RPC sotto l'aspetto demografico, linguistico e culturale.
- (496) Secondo la metodologia applicata in inchieste precedenti, la Commissione ha utilizzato il prezzo fondiario medio al metro quadro fissato a Taiwan, rettificato per tenere conto dell'inflazione e dell'andamento del PIL a partire dalla data dei rispettivi contratti dei diritti d'uso di terreni. Nel documento informativo le informazioni relative ai prezzi dei terreni industriali sono state ricavate dal sito Internet dell'ufficio industriale del ministero degli Affari economici di Taiwan. L'inflazione e l'andamento del PIL di Taiwan sono stati calcolati sulla base dei tassi d'inflazione e dell'evoluzione del PIL pro capite ai prezzi correnti in USD per Taiwan, pubblicati dall'FMI per il 2015.
- (497) Dopo la divulgazione finale delle informazioni, Pirelli ha asserito che l'utilizzo di un parametro di riferimento esterno non era in linea con le risultanze della relazione dell'organo d'appello dell'OMC nell'ambito del procedimento *US — Softwood Lumber IV* ⁽⁸⁷⁾, in quanto il parametro di riferimento non ha subito gli adeguamenti necessari per riflettere le condizioni vigenti nel mercato finanziario cinese. Tuttavia, la Commissione ha osservato che il parametro di riferimento taiwanese è ritenuto adeguato, essendo già prossimo al mercato cinese per vari motivi, come indicato al considerando 488. In aggiunta, i prezzi dei terreni taiwanesi sono stati adeguati in relazione al passato, in modo da tenere conto dell'evoluzione del PIL e dell'inflazione nel tempo.
- (498) Dopo la diffusione del documento informativo, Hankook Group ha segnalato che i dati forniti dal sito web dell'Industrial Land Supply and Service dell'ufficio per lo sviluppo industriale del ministero degli Affari economici di Taiwan, dati che erano stati utilizzati dalla Commissione, non sono più accessibili e indicavano solo offerte relative a terreni industriali anziché i prezzi effettivi delle transazioni.
- (499) La Commissione ha preso atto che i dati da essa utilizzati come base per il documento informativo non sono più accessibili al pubblico. In seguito ha rilevato che il ministero degli Interni di Taiwan aveva sviluppato una nuova banca dati che raccoglie la documentazione commerciale effettiva sulle vendite di terreni industriali, a partire dal 2013, ed è accessibile tramite il sito web <http://lvr.land.moi.gov.tw/login.action>. La Commissione l'ha ritenuta una fonte di dati affidabile e accessibile a tutte le parti interessate; inoltre, essa fa riferimento ai prezzi reali delle transazioni anziché ad offerte relative a terreni industriali. La Commissione ha dunque accolto le argomentazioni di Hankook Group e ha modificato di conseguenza il parametro di riferimento per il calcolo del vantaggio connesso ai diritti d'uso dei terreni per tutte le società incluse nel campione.
- (500) Pertanto, in merito al periodo dal 2013 in poi, la Commissione ha utilizzato i prezzi effettivi messi a disposizione dal ministero degli Interni di Taiwan. Per quanto riguarda i diritti d'uso dei terreni acquisiti prima di tale data, sono stati calcolati prezzi storici in base all'andamento del PIL e dell'inflazione di Taiwan, come è avvenuto in occasione di inchieste precedenti.
- (501) Dopo la divulgazione finale delle informazioni, Giti Group, Hankook Group e il governo della RPC hanno criticato il fatto che i prezzi dei diritti d'uso dei terreni basati sulla nuova serie di dati fossero molto più elevati di quelli utilizzati nelle inchieste precedenti, sollevando dubbi in merito all'attendibilità del nuovo parametro di riferimento. In aggiunta, Hankook Group ha affermato che sono stati commessi errori nello scaricamento dei dati dalla banca dati taiwanese e ha presentato un calcolo alternativo basato sulla stessa banca dati. La Commissione ha riconosciuto che è stato commesso un errore materiale nell'aggregazione dei prezzi dei singoli terreni e ha corretto di conseguenza i prezzi fondiari medi. Tuttavia non ha accolto i criteri di selezione utilizzati da Hankook


⁽⁸⁷⁾ Relazione dell'organo d'appello, *US — Softwood Lumber IV*, punto 106.



Group per la compilazione dei dati. In primo luogo, le operazioni selezionate da Hankook Group risalgono a un periodo errato, ossia almeno al 2012 per quanto riguarda alcune transazioni. In secondo luogo, Hankook Group ha utilizzato i prezzi di tutti i 22 distretti di Taiwan, comprese alcune zone rurali con scarsa o nessuna attività industriale. La Commissione, d'altra parte, aveva basato la propria selezione sui sei distretti in cui ha sede la maggior parte dei parchi industriali di Taiwan. Poiché tutti i produttori esportatori inclusi nel campione sono stabiliti in zone industriali della Cina, un parametro di riferimento adeguato deve basarsi su operazioni effettuate a loro volta in una zona industriale. Questa parte dell'argomentazione di Hankook è stata pertanto respinta.

- (502) Hankook Group ha sostenuto nelle sue osservazioni che il calcolo dei prezzi di Taiwan per il periodo precedente dovrebbe tenere conto dell'evoluzione del PIL cinese anziché di quello di Taiwan, al fine di prendere in considerazione il tasso di sviluppo della Cina, che negli ultimi 30 anni è risultato più rapido. Pertanto, secondo Hankook Group, la rettifica dei prezzi di Taiwan dovrebbe tenere conto del livello di sviluppo economico nel Comune di Chongqing dal 2010 e a Huaian (provincia di Jiangsu) dal 1996.
- (503) La Commissione ha riconosciuto che negli ultimi anni la Cina si è sviluppata più rapidamente di Taiwan. In linea di principio, per ricavare un parametro di riferimento corretto è opportuno impiegare un fattore per il PIL che tenga conto di questa differenza. Tuttavia, secondo il punteggio dell'indicatore di capacità statistica della Banca mondiale, in Cina la qualità dei dati statistici ha raggiunto un livello di attendibilità analogo a quello di altri paesi a reddito medio-alto solo dopo il 2012, anno che corrisponde alla fine del periodo per cui occorre calcolare i dati ⁽⁸⁸⁾. Pertanto, nel presente caso la Commissione non ha potuto utilizzare dati statistici relativi al PIL cinese per ricavare i prezzi storici dei diritti d'uso dei terreni.
- (504) Dopo la divulgazione finale delle informazioni, Giti Group ha asserito che il punteggio dell'indicatore di capacità statistica della Banca mondiale si avvale di un intero elenco di indicatori, molti dei quali non hanno nulla che fare con indicatori macroeconomici. La Commissione ha convenuto che l'indicatore di capacità statistica della Banca mondiale si basa su un paniere di indicatori, sia macroeconomici che di altro tipo. Il suo obiettivo è quello di riflettere la capacità di una nazione di raccogliere, analizzare e diffondere dati di qualità elevata sulla sua popolazione e sulla sua economia, in base alla metodologia, alle fonti di dati, alla frequenza e alla tempestività con cui un paese produce le proprie statistiche economiche e demografiche. Il fatto che il punteggio non sia incentrato esclusivamente su statistiche relative al PIL, ma abbia una portata più ampia, non inficia tuttavia i suoi risultati. Pertanto la Commissione ha ribadito che i dati riguardanti il PIL cinese non si potevano utilizzare in relazione ai prezzi storici dei diritti d'uso dei terreni.
- (505) In conformità all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento di base, l'importo della sovvenzione è stato attribuito al periodo dell'inchiesta tenendo conto della normale durata dei diritti d'uso di terreni industriali, ovvero 50 anni. Tale importo è quindi stato ripartito in base al fatturato totale rispettivo delle società durante il periodo dell'inchiesta, in quanto la sovvenzione non è condizionata all'andamento delle esportazioni e non è stata accordata con riferimento alle quantità fabbricate, prodotte, esportate o trasportate.
- (506) Giti Group ha asserito che la Commissione avrebbe dovuto adottare come riferimento la data di valutazione dei diritti d'uso dei terreni, anziché quella della transazione, per calcolare tutti i vantaggi relativi a tali diritti. La Commissione ha respinto l'asserzione, in quanto la data della transazione è equivalente a quella dell'evento che ha prodotto un impatto monetario sulla posizione finanziaria della società.
- (507) Inoltre Giti Group ha invitato la Commissione a includere nel calcolo del vantaggio le spese supplementari per adibire il terreno a uso industriale, nonché le cosiddette commissioni per la tutela e la requisizione del terreno. La Commissione ha respinto tali osservazioni per i due motivi che seguono:
- le società in questione hanno acquisito i propri diritti d'uso dei terreni a un valore contrattuale privo di riferimenti ad altre spese supplementari. Di conseguenza, la Commissione ha ritenuto che dovesse essere preso in considerazione solo il valore contrattuale;
 - lo stesso valore di riferimento non include spese né commissioni supplementari.
- (508) Infine, alcune osservazioni marginali delle singole società, relative a errori materiali e al calcolo dei vantaggi che non riguardavano il periodo dell'inchiesta, sono state accolte per quanto concerne China National Tire, Giti e Hankook.

⁽⁸⁸⁾ L'indicatore di capacità statistica della Banca mondiale è un punteggio composto che valuta la capacità del sistema statistico di un paese e si basa su un quadro diagnostico per vagliare i seguenti ambiti: metodologia, fonti dei dati, frequenza e tempestività. Viene assegnato ai paesi un punteggio in tali ambiti sulla base di 25 criteri, utilizzando informazioni pubblicamente disponibili e/o contributi a cura degli stessi paesi. All'indirizzo <http://databank.worldbank.org/data/reports.aspx?source=Statistical-capacity-indicators> si possono estrarre i dati relativi a tutti i paesi.



- (509) L'importo della sovvenzione determinato per i produttori esportatori inclusi nel campione riguardo a tale sovvenzione durante il periodo dell'inchiesta ammonta a:

| Concessione di diritti d'uso di terreni a un prezzo inferiore al valore adeguato | |
|--|-------------------------|
| Società/gruppo | Aliquota di sovvenzione |
| China National Tire Group | 1,80 % |
| Giti Group | 1,75 % |
| Hankook Group | 1,11 % |
| Xingyuan Group | 1,06 % |

3.10. Regimi di esenzione e di riduzione delle imposte dirette

3.10.1. Agevolazioni EIT per le imprese di nuova e alta tecnologia

- (510) In base alla legge della Repubblica popolare cinese sull'imposta sul reddito delle imprese («legge EIT»), le imprese di nuova e alta tecnologia cui lo Stato deve fornire un sostegno chiave beneficiano di un tasso di imposta sul reddito ridotto, pari al 15 %, invece del tasso ordinario del 25 %.

a) Base giuridica

- (511) Le basi giuridiche di questo regime sono l'articolo 28 della legge EIT e l'articolo 93 delle disposizioni di esecuzione della legge della RPC sull'imposta sul reddito delle imprese, nonché:

- la circolare del ministero della Scienza e della tecnologia, del ministero delle Finanze e dell'amministrazione tributaria dello Stato sulla revisione e sulla pubblicazione delle «Misure amministrative per il riconoscimento delle imprese di alta tecnologia», G.K.F.H. [2016] n. 32;
- la notifica del ministero della Scienza e della tecnologia, del ministero delle Finanze e dell'amministrazione tributaria dello Stato in merito alla revisione, alla stampa e alla pubblicazione degli «Orientamenti per la gestione del riconoscimento delle imprese di nuova e alta tecnologia», GKFH [2016] n 195; e
- gli Orientamenti per l'ultima edizione degli ambiti fondamentali per lo sviluppo prioritario dell'industrializzazione ad alta tecnologia (2011), pubblicati dalla NDRC, dal ministero della Scienza e della tecnologia, dal ministero del Commercio e dall'Ufficio nazionale per la proprietà intellettuale.

b) Risultati dell'inchiesta


- (512) Le società che possono beneficiare della riduzione fiscale fanno parte di determinati ambiti ad alto contenuto tecnologico sostenuti dallo Stato, come anche le attuali priorità su tali ambiti, elencati negli Orientamenti per l'ultima edizione degli ambiti fondamentali per lo sviluppo prioritario dell'industrializzazione ad alta tecnologia. Tali orientamenti fanno chiaramente riferimento alle tecnologie di produzione e alle materie prime chiave per gli pneumatici radiali in quanto ambito prioritario.

- (513) Inoltre per essere ammissibili alla riduzione, le società devono soddisfare i seguenti criteri:

- sostenere una determinata percentuale di spese di ricerca e sviluppo rispetto al loro fatturato;
- registrare una determinata percentuale di entrate provenienti da tecnologie/prodotti/servizi ad alto contenuto tecnologico rispetto al totale delle loro entrate; e
- prevedere nel loro organigramma una determinata percentuale di personale tecnico rispetto al numero complessivo dei loro dipendenti.

- (514) Le imprese che beneficiano di questa misura devono presentare la dichiarazione dei redditi e i relativi allegati. L'importo effettivo del vantaggio è incluso nella dichiarazione dei redditi.

- (515) La Commissione ha ritenuto che il credito fiscale in questione si configuri come sovvenzione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), e dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di base, perché attribuisce un contributo finanziario sotto forma di entrate cui il governo della RPC rinuncia, conferendo in tal modo un vantaggio alle società interessate. Il vantaggio per i beneficiari è pari al risparmio fiscale. La sovvenzione è specifica ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di base, perché la legislazione stessa limita l'applicazione di tale regime alle imprese che operano in determinati settori prioritari ad alto contenuto tecnologico stabiliti dallo Stato, quali ad esempio alcune tecnologie chiave nell'ambito del settore degli pneumatici.



c) Calcolo dell'importo della sovvenzione

- (516) L'importo della sovvenzione compensabile è stato calcolato in termini del vantaggio conferito ai beneficiari durante il periodo dell'inchiesta. Tale vantaggio è stato calcolato come la differenza tra l'importo totale dell'imposta dovuta in base all'aliquota fiscale normale e l'importo totale dell'imposta dovuta con l'aliquota ridotta.
- (517) L'importo della sovvenzione determinato per quanto concerne questo regime specifico è stato pari allo 0,12 % per China National Tire Group e allo 0,01 % per Giti Group.

3.10.2. Credito EIT per le spese di ricerca e sviluppo

- (518) Il credito fiscale per la ricerca e lo sviluppo dà alle società il diritto di usufruire di un trattamento fiscale agevolato per le loro attività di R&S in determinati settori prioritari ad alto contenuto tecnologico stabiliti dallo Stato e quando sono rispettate determinate soglie di spesa per la ricerca e lo sviluppo.
- (519) Più specificamente, le spese di R&S sostenute per sviluppare nuove tecnologie, nuovi prodotti e nuove competenze che non costituiscono attività immateriali e sono contabilizzate nei profitti e perdite dell'esercizio corrente, sono soggette a una deduzione ulteriore del 50 % dopo la piena deduzione alla luce della situazione reale. Quando costituiscono attività immateriali, tali spese di R&S sono oggetto di un ammortamento basato sul 150 % dei costi delle attività immateriali.


a) Base giuridica

- (520) Le basi giuridiche di questo regime sono l'articolo 30, paragrafo 1, della legge EIT, e le disposizioni di esecuzione della legge della RPC sull'imposta sul reddito delle imprese, nonché i seguenti documenti:
- la comunicazione del ministero delle Finanze, dell'amministrazione tributaria dello Stato e del ministero della Scienza e della tecnologia sul miglioramento delle politiche di deduzione, al lordo delle imposte, delle spese di R&S delle imprese (Cai Shui [2015] n. 119);
 - la comunicazione dell'amministrazione tributaria dello Stato su questioni concernenti le politiche di detrazione, al lordo delle imposte, delle spese di R&S delle imprese; e
 - gli Orientamenti per l'ultima edizione degli ambiti fondamentali per lo sviluppo prioritario dell'industrializzazione ad alta tecnologia (2011), pubblicati dalla NDRC, dal ministero della Scienza e della tecnologia, dal ministero del Commercio e dall'Ufficio nazionale per la proprietà intellettuale.

b) Risultati dell'inchiesta

- (521) Nel corso di un'inchiesta precedente⁽⁸⁹⁾ si è stabilito che «le nuove tecnologie, i nuovi prodotti e le nuove competenze» che possono beneficiare della deduzione fiscale fanno parte di determinati ambiti ad alto contenuto tecnologico sostenuti dallo Stato, come anche le attuali priorità su tali ambiti, elencati negli Orientamenti per l'ultima edizione degli ambiti fondamentali per lo sviluppo prioritario dell'industrializzazione ad alta tecnologia.
- (522) La Commissione ha ritenuto che il credito fiscale in questione si configuri come sovvenzione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), e dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di base, perché attribuisce un contributo finanziario sotto forma di entrate cui il governo della RPC rinuncia, conferendo in tal modo un vantaggio alle società interessate. Il vantaggio per i beneficiari è pari al risparmio fiscale. La sovvenzione è specifica ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di base, perché la legislazione stessa limita l'applicazione di tale misura alle imprese che sostengono spese di R&S in determinati settori prioritari ad alto contenuto tecnologico stabiliti dallo Stato, per esempio il settore degli pneumatici.
- (523) Giti Group ha asserito che il credito fiscale per la ricerca e lo sviluppo non costituisce una sovvenzione specifica, in quanto vale per tutte le società cinesi ai sensi dell'articolo 95 del regolamento di esecuzione della legge sull'imposta sul reddito delle imprese, che si applica a tutte le società e non solo a quelle di nuova e alta tecnologia.
- (524) La Commissione ha respinto l'argomentazione secondo cui il credito fiscale per la ricerca e lo sviluppo non costituisce una sovvenzione specifica. Sebbene sia vero che esso non si applica alle imprese di nuova e alta tecnologia, il suo utilizzo è limitato a «nuove tecnologie, nuovi prodotti e nuove competenze» di cui è stata fornita una definizione specifica come indicato al considerando 521. Pertanto la conclusione preliminare della Commissione resta invariata.

⁽⁸⁹⁾ Cfr. il regolamento di esecuzione (UE) 2017/969 della Commissione, dell'8 giugno 2017, che istituisce dazi compensativi definitivi sulle importazioni di determinati prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari della Repubblica popolare cinese e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/649 della Commissione che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari della Repubblica popolare cinese (GU L 146 del 9.6.2017, pag. 17), considerando 330.



c) Calcolo dell'importo della sovvenzione

- (525) L'importo della sovvenzione compensabile è stato calcolato in termini del vantaggio conferito ai beneficiari durante il periodo dell'inchiesta. Tale vantaggio è stato calcolato come la differenza tra l'importo totale dell'imposta dovuta in base all'aliquota fiscale normale e l'importo totale dell'imposta dovuta al netto dell'ulteriore detrazione del 50 % delle spese effettive imputabili a R&S.
- (526) L'importo della sovvenzione determinato per questo regime specifico per Giti Group è stato pari allo 0,02 %.
- (527) Giti Group ha sostenuto che, non avendo detratto i presunti vantaggi dai regimi che riducono i costi di una società (e aumentano di conseguenza i suoi profitti) dal calcolo del vantaggio conferito dalla riduzione fiscale per le imprese di nuova e alta tecnologia, la Commissione ha conteggiato effettivamente due volte alcuni dei presunti vantaggi.
- (528) La Commissione ha convenuto con Giti Group che i vantaggi derivanti dalle sovvenzioni (quando sono indicati come redditi nel conto economico) diminuiscono le spese di una società e, di conseguenza, ne incrementano l'utile lordo, comportando un'imposta maggiore e, ove applicabile, una riduzione fiscale più elevata. Nondimeno, la società Giti Radial è autorizzata a dichiarare i sussidi e le sovvenzioni come redditi esenti ai fini del calcolo della base imponibile, riducendo in tal modo le imposte sul reddito dovute. Inoltre la metodologia della Commissione è applicata coerentemente calcolando i vantaggi sulla base dei dati finanziari disponibili per il periodo dell'inchiesta trasmessi dalla società e verificati sul posto.

3.10.3. Esenzione dall'imposta sull'uso di terreni

- (529) Un'organizzazione o un singolo individuo che utilizzano terreni in città, municipi e centri cittadini amministrativi e distretti industriali e minerari versano di norma un'imposta sull'uso dei terreni. L'imposta sull'uso di terreni viene riscossa dalle autorità fiscali locali nei luoghi in cui sono utilizzati tali terreni. Tuttavia, determinate categorie di terreni, quali le terre recuperate dal mare, i terreni a uso delle istituzioni pubbliche, delle organizzazioni popolari e delle unità militari per uso proprio, i terreni a uso di enti finanziati da amministrazioni pubbliche con fondi del ministero delle Finanze, i terreni su cui sorgono edifici religiosi, i parchi pubblici e i siti storici e panoramici, nonché vie, strade, piazze, prati e altri terreni pubblici urbani sono esentati dall'imposta sull'uso dei terreni.

a) Base giuridica

- (530) La base giuridica di questo regime è costituita:
- dai regolamenti provvisori della Repubblica popolare cinese sulle tasse sui beni immobili (Guo Fa [1986] n. 90, emendati nel 2011); e
 - dai regolamenti provvisori della Repubblica popolare cinese sulle imposte sull'uso dei terreni urbani (ordinanza n. 645 del Consiglio di Stato della Repubblica popolare cinese [2013]).

b) Risultati dell'inchiesta


- (531) Due delle società incluse nel campione hanno beneficiato di riduzioni o esenzioni dal pagamento delle imposte sull'uso di terreni da parte dell'ufficio locale per i terreni, pur non rientrando in nessuna delle categorie esentate secondo la normativa nazionale di cui sopra.

c) Conclusioni

- (532) La Commissione ritiene che l'esenzione fiscale in questione si configuri come sovvenzione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), e dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di base, perché attribuisce un contributo finanziario sotto forma di entrate cui il governo della RPC rinuncia, conferendo in tal modo un vantaggio alle società interessate. Il vantaggio per i beneficiari è pari al risparmio fiscale. La sovvenzione è specifica ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di base in quanto le società hanno beneficiato di una riduzione fiscale pur non rientrando in nessuno dei criteri oggettivi di cui al considerando 529.

d) Calcolo dell'importo della sovvenzione

- (533) L'importo della sovvenzione compensabile è stato calcolato in termini del vantaggio conferito ai beneficiari durante il periodo dell'inchiesta. Tale vantaggio è stato calcolato come la differenza tra l'importo totale dell'imposta dovuta in base all'aliquota fiscale normale e l'importo totale dell'imposta effettivamente versata durante il periodo dell'inchiesta.



- (534) Dopo la diffusione del documento informativo, Hankook Group ha osservato che il rimborso dell'imposta sull'uso di terreni che aveva ottenuto non era compensabile, in quanto era stato ricevuto prima del periodo dell'inchiesta. Dopo un'ulteriore analisi, la Commissione ha accolto tale argomentazione, in quanto l'ultimo rimborso dell'imposta sull'uso di terreni era stato in effetti registrato nel giugno 2016, prima che cominciasse il periodo dell'inchiesta, e dal momento che non sono stati effettuati ulteriori pagamenti dopo tale data.
- (535) In aggiunta, Giti Group ha sostenuto che l'imposta sull'uso di terreni non è generalmente dovuta per determinati tipi di edifici (edifici residenziali e scuole), come dimostra una comunicazione del 1988 relativa alle esenzioni dall'imposta sull'uso di terreni. La Commissione ha constatato che tale comunicazione non era più valida, poiché i «regolamenti provvisori della Repubblica popolare cinese sulle imposte sull'uso dei terreni urbani», menzionati al considerando 530, non includono più le scuole né gli edifici residenziali tra le categorie esentate. L'argomentazione è stata pertanto respinta.
- (536) Infine, Giti Group ha affermato che due delle società del gruppo avevano versato le imposte sull'uso di terreni relative al periodo dell'inchiesta per mezzo di compensazioni rispetto a pagamenti precedenti. Di conseguenza le due società non hanno beneficiato di vantaggi. La Commissione ha concordato con queste affermazioni e ha modificato i calcoli della sovvenzione di conseguenza. Pertanto l'importo della sovvenzione relativa a questo regime specifico è stato pari allo 0,01 % per Giti Group.

3.10.4. Rimborsi o sconti fiscali locali

- (537) Una delle società di Hankook Group ha beneficiato di un rimborso da parte dell'amministrazione locale delle imposte riscosse in base ai regolamenti nazionali.

a) **Base giuridica**

- (538) La base giuridica di questo regime è costituita:


— dalle misure della zona di sviluppo economico comunale di Huaian per la realizzazione di politiche fiscali agevolate (1996).

b) **Risultati dell'inchiesta**

- (539) In base a un accordo con l'amministrazione locale, la società era ammissibile a un rimborso completo dell'imposta sul reddito per i primi due anni, a partire dal primo anno in cui era tenuta al versamento dell'imposta societaria (ossia a cominciare dal 2003). Negli anni dal terzo al quinto, la società era ammissibile a un tasso di imposta ridotto, pari al 15 %, nonché a un rimborso del 100 % della quota di competenza locale dell'imposta sul reddito versata. Negli anni dal sesto al decimo, la società era ammissibile a un rimborso del 75 % della quota di competenza locale dell'imposta sul reddito versata. Dall'undicesimo anno in poi, la società era ammissibile a un rimborso del 50 % della quota di competenza locale dell'imposta sul reddito versata.
- (540) La società ha spiegato che il governo ha modificato la sua politica nel corso degli anni e, pertanto, è stata ammissibile a questi tipi di rimborsi e tassi agevolati solo fino al 2012. Le è stato promesso che il rimborso di cui essa doveva beneficiare e che non era stato ancora versato entro il 2012 le sarebbe stato corrisposto successivamente, quando il bilancio dell'amministrazione locale lo avrebbe permesso. Di conseguenza, la società ha ancora beneficiato di un rimborso durante il periodo dell'inchiesta.

c) **Conclusioni**

- (541) La Commissione ritiene che l'esenzione fiscale in questione si configuri come sovvenzione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), e dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di base, perché attribuisce un contributo finanziario sotto forma di entrate cui il governo della RPC rinuncia, conferendo in tal modo un vantaggio alla società interessata. Il vantaggio per il beneficiario è pari al risparmio fiscale. La sovvenzione è specifica ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di base in quanto la società ha beneficiato di una riduzione fiscale a livello locale, specificamente rivolta a tale società e non disponibile per altre società.
- (542) Sebbene la Commissione non abbia rilevato alcun elemento di prova che dimostrasse che tale regime fosse ancora operativo durante il periodo dell'inchiesta, essa ha stabilito, in base alle informazioni delle società incluse nel campione, che queste usufruivano ancora dei vantaggi da esso concessi.
- (543) Dopo la diffusione del documento informativo, la società ha ribadito di essere stata ammissibile ai rimborsi solo fino al 2012. Tuttavia, non sono state presentate nuove prove tali da modificare la conclusione della Commissione.



d) **Calcolo dell'importo della sovvenzione**

- (544) L'importo della sovvenzione compensabile è stato calcolato in termini del vantaggio conferito ai beneficiari durante il periodo dell'inchiesta. Tale vantaggio è stato calcolato come la differenza tra l'importo totale dell'imposta dovuta in base all'aliquota fiscale normale e l'importo totale dell'imposta effettivamente versata durante il periodo dell'inchiesta.
- (545) L'importo della sovvenzione relativa a questo regime specifico per Hankook Group è stato dello 0,13 %.

3.10.5. *Totale per tutti i regimi di esenzione e di riduzione delle imposte dirette*

- (546) L'importo totale della sovvenzione determinato per i produttori esportatori inclusi nel campione riguardo a tutti i regimi relativi alle imposte dirette durante il periodo dell'inchiesta è stato pari a quanto segue:

| Regimi di esenzione e di riduzione delle imposte dirette | |
|--|---------------------------|
| Società/gruppo | Importo della sovvenzione |
| China National Tire Group | 0,12 % |
| Giti Group | 0,04 % |
| Hankook Group | 0,13 % |
| Xingyuan Group | 0 % |

3.11. **Regimi riguardanti le imposte indirette e i dazi sulle importazioni**

3.11.1. *Esenzioni IVA e sgravi dei dazi doganali in caso di utilizzo di apparecchiature e tecnologie importate*


- (547) Questo regime prevede l'esenzione dell'IVA e dei dazi all'importazione per le importazioni di beni strumentali utilizzati nella produzione. Per beneficiare dell'esenzione, le apparecchiature non devono rientrare in un elenco di attrezzature non ammissibili e l'impresa richiedente deve avere ottenuto il certificato per i progetti incentivati dallo Stato, rilasciato dalle autorità cinesi o dalla NDRC conformemente alla pertinente normativa doganale, fiscale e sugli investimenti.

a) **Base giuridica**

- (548) Le basi giuridiche del programma sono:
- la circolare del Consiglio di Stato che adegua le politiche fiscali per le apparecchiature importate (Guo Fa [1997] n. 37);
 - la comunicazione del ministero delle Finanze, dell'amministrazione generale delle dogane e dell'amministrazione tributaria dello Stato che adegua determinati regimi agevolati di dazi all'importazione;
 - la comunicazione del ministero delle Finanze, dell'amministrazione generale delle dogane e dell'amministrazione tributaria dello Stato [2008] n. 43;
 - la comunicazione della NDRC sulle questioni riguardanti la gestione della lettera di conferma per i progetti che ricevono finanziamenti nazionali o esteri incoraggiati dallo Stato [2006] n. 316; e
 - il repertorio degli articoli la cui importazione da parte di imprese a partecipazione estera o cinesi non è consentita in esenzione doganale (2008).

b) **Risultati dell'inchiesta**

- (549) Le apparecchiature importate al fine di sviluppare progetti di investimento nazionali o esteri, in linea con la politica tesa ad incoraggiare progetti di investimento esteri o nazionali, possono essere esentate dal pagamento dell'IVA e/o dei dazi all'importazione, a meno che dette apparecchiature non appartengano ad una categoria elencata nel repertorio degli articoli la cui importazione non è consentita in esenzione doganale. Per beneficiare di questa esenzione, la società deve ottenere dall'autorità locale responsabile del progetto una lettera di conferma da presentare successivamente alle autorità doganali locali.
- (550) Il governo della RPC ha sostenuto che, a decorrere dal 1° gennaio 2009, l'esenzione fiscale è stata applicata solo ai dazi all'importazione, mentre è stata riscossa l'IVA sulle importazioni di apparecchiature per uso personale.



- (551) Sono state tuttavia individuate esenzioni dall'IVA e dai dazi all'importazione durante il periodo dell'inchiesta per le società incluse nel campione, fra le quali esenzioni per apparecchiature importate negli anni precedenti, ma per le quali il vantaggio ottenuto è stato ammortizzato sulla loro durata di vita ed è stato in parte attribuito al periodo dell'inchiesta. Sebbene la Commissione non abbia rilevato alcun elemento di prova a dimostrazione dell'operatività di tale esenzione durante il periodo dell'inchiesta, essa ha stabilito, in base ai riscontri raccolti sulle società inserite nel campione, che queste ultime usufruivano ancora dei vantaggi concessi da tale regime.
- (552) Dopo la diffusione del documento informativo, Pirelli ha rilevato che il calcolo riguardante i vantaggi derivanti da macchinari e attrezzature importati era errato. La Commissione ha concordato con le correzioni fornite e ha adeguato il calcolo di conseguenza.

c) Conclusioni

- (553) Questo regime assicura un contributo finanziario sotto forma di entrate cui il governo della RPC rinuncia ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), perché le imprese a partecipazione estera e le altre imprese nazionali ammissibili sono esonerate dal pagamento dell'IVA e/o di dazi altrimenti dovuti. Esso conferisce quindi un vantaggio alle imprese beneficiarie ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di base.
- (554) Il regime è specifico ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di base. La legislazione secondo la quale opera l'autorità concedente ne limita l'accesso alle sole imprese che investono in determinate categorie commerciali esaustivamente definite dalla legge e appartenenti alla categoria dei progetti incoraggiati o alla categoria B del *Repertorio dei settori per gli investimenti esteri e il trasferimento di tecnologia* o compresi nel *Repertorio dei settori, dei prodotti e delle tecnologie chiave il cui sviluppo è incoraggiato dallo Stato*. Non esistono inoltre criteri oggettivi che limitino l'ammissibilità al regime in questione né elementi di prova risolutivi per dedurre che la spettanza sia automatica ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di base.

d) Calcolo dell'importo della sovvenzione

- (555) L'importo della sovvenzione compensabile è calcolato in termini di vantaggio conferito ai beneficiari durante il periodo dell'inchiesta. Il vantaggio conferito ai beneficiari è considerato pari all'importo dell'IVA e dei dazi non applicati sulle apparecchiature importate. Per garantire che l'importo compensabile riguardasse unicamente il periodo dell'inchiesta, il vantaggio ottenuto è stato ammortizzato sull'arco del periodo di utilizzo utile dell'apparecchiatura conformemente alle normali procedure contabili aziendali.
- (556) Tutte le società incluse nel campione hanno beneficiato di sgravi nell'ambito di questo regime. L'importo della sovvenzione determinato per questo regime specifico variava dallo 0,04 % allo 0,13 %.


3.11.2. Regime di restituzione dei dazi all'importazione per l'acquisto di gomma naturale

- (557) La Commissione ha osservato che tutte le società incluse nel campione erano state classificate tra le cosiddette «imprese che operano in regime di traffico di perfezionamento». A norma dell'articolo 3 delle disposizioni delle autorità doganali della Repubblica popolare cinese in materia di vigilanza dello scambio di merci in regime di traffico di perfezionamento⁽⁹⁰⁾, «l'espressione 'traffico di perfezionamento' si riferisce ad attività commerciali in base a cui l'azienda operativa importa in tutto o in parte le materie prime o ausiliarie, parti e componenti, elementi costitutivi e materiali di imballaggio, riesportando i prodotti finiti dopo la trasformazione o l'assemblaggio, ivi compresa la trasformazione di materiali ricevuti o importati.» Inoltre l'articolo 5 afferma che «qualora vengano riscosse imposte durante l'importazione, ai sensi delle disposizioni pertinenti, le autorità doganali riducono le imposte riscosse in base alla quantità verificata dei prodotti effettivamente trasformati e riesportati dopo l'esportazione dei prodotti finiti.»

a) Base giuridica

- Legge doganale della Repubblica popolare cinese, decreto n. 81 del presidente della Repubblica popolare cinese, 4 novembre 2017;
- disposizioni delle autorità doganali della Repubblica popolare cinese in materia di vigilanza dello scambio di merci in regime di traffico di perfezionamento, ordinanza n. 235 dell'amministrazione generale delle dogane, 20 dicembre 2017;
- disposizioni delle autorità doganali della Repubblica popolare cinese in materia di amministrazione del consumo unitario in regime di traffico di perfezionamento, ordinanza n. 218 dell'amministrazione generale delle dogane, 13 marzo 2014;
- disposizioni amministrative preliminari in materia di gestione della solvibilità delle imprese, ordinanza n. 225 dell'amministrazione generale delle dogane, 4 settembre 2014.

⁽⁹⁰⁾ Ordinanza n. 235 dell'amministrazione generale delle dogane, 20 dicembre 2017.




b) Risultati dell'inchiesta

- (558) Nel corso dell'inchiesta la Commissione ha rilevato che tutte le società incluse nel campione erano iscritte al regime di traffico di perfezionamento di cui al considerando 557 e che, in linea con le disposizioni dell'articolo 5 delle disposizioni delle autorità doganali della Repubblica popolare cinese in materia di vigilanza dello scambio di merci in regime di traffico di perfezionamento, avevano tutte beneficiato di esenzioni da «imposte riscosse durante l'importazione» (ossia dai dazi) sulle importazioni di gomma naturale utilizzata nella produzione di pneumatici esportati.
- (559) Tale situazione corrisponde a un sistema di restituzione daziaria, come descritto nell'allegato I, lettera i), del regolamento di base. Ai sensi della lettera i) dell'allegato I, i sistemi di restituzioni daziarie sostitutive possono costituire una sovvenzione all'esportazione nella misura in cui comportano la restituzione di un importo superiore agli oneri sull'importazione inizialmente riscossi sui fattori produttivi importati per i quali si richiede la restituzione del dazio.
- (560) Al fine di determinare se esistesse tale remissione eccessiva, a norma dell'allegato III, punto II, del regolamento di base, la Commissione ha richiesto informazioni aggiuntive al governo della RPC sul regime di traffico di perfezionamento in generale e, più specificamente, sull'esistenza e sull'applicazione efficace delle relative procedure di monitoraggio e di verifica.
- (561) In base alle informazioni ricevute, il governo della RPC ha effettivamente attuato un quadro legislativo per monitorare il sistema del regime di perfezionamento. Tuttavia, la Commissione ha altresì osservato che alcune caratteristiche integrate nel sistema potrebbero comportare restituzioni in eccedenza:
- il sistema si basa prevalentemente su autodichiarazioni delle società;
 - contrariamente alla prassi generalmente accettata, le autorità doganali rinunciano inizialmente ai dazi sulle importazioni, riservandosi il diritto di rivendicarli solo successivamente;
 - l'intensità dei controlli effettuati sulle società si basa sull'attribuzione di un punteggio all'affidabilità creditizia, che di per sé è fondato principalmente sull'autodichiarazione e prevede punti extra per l'appartenenza a un settore incoraggiato;
 - le dichiarazioni doganali si basano su tassi di consumo standard fissati dalle autorità doganali. Il tasso di consumo standard della gomma naturale per ogni pneumatico esportato era molto più alto del tasso di consumo effettivo verificato presso le sedi delle società incluse nel campione.
- (562) Inoltre durante le visite di verifica presso dette società, è risultato che tale quadro non è stato applicato efficacemente in pratica. Per esempio, la Commissione ha riscontrato che, contrariamente a quanto affermato nella legislazione, la gomma naturale destinata agli pneumatici esportati non si trovava separata dalla restante gomma naturale presente nei magazzini e che non si erano svolte verifiche sul posto regolari presso le sedi delle società incluse nel campione.
- (563) Inoltre le società hanno importato la cosiddetta miscela in gomma con il codice SA 40028000 (con una tariffa dello 0 %). Tale codice SA dovrebbe essere utilizzato di norma per la gomma mescolata, ossia una miscela di gomma naturale e sintetica, composta però in prevalenza da gomma sintetica. In realtà, la miscela in gomma importata dalle società incluse nel campione era costituita per il 97,5 % da gomma naturale, ne possedeva le stesse caratteristiche fisiche e veniva usata nella stessa maniera e nelle stesse proporzioni della gomma naturale nel processo produttivo delle società sottoposte a verifica.
- (564) Di conseguenza, tre delle quattro società incluse nel campione non hanno versato tutti i dazi all'importazione dovuti.

c) Conclusioni


- (565) Ai sensi dell'allegato III del regolamento di base, la Commissione ha notificato al governo della RPC in un documento separato le singole operazioni esaminate nel corso dell'inchiesta, affinché tale governo potesse condurre tutte le indagini supplementari che ritenesse necessarie. Nella sua risposta alla lettera della Commissione, il governo della RPC ha sostenuto che non sono state rispettate le condizioni di cui al punto II, paragrafo 3, dell'allegato III del regolamento antisovvenzioni di base, in quanto il governo attua un quadro legislativo rigoroso per monitorare le operazioni effettive di importazione della gomma naturale. Il governo della RPC ha inoltre fatto presente che la legislazione in vigore prevede sanzioni e responsabilità giuridiche in caso di violazioni. In aggiunta, le autorità doganali dispongono di risorse umane sufficienti per attuare il regime a livello locale e le sanzioni. Infine, qualora vengano riscontrati casi di contrabbando e irregolarità, il rating creditizio della società sarà declassato.
- (566) Come indicato al considerando 561, la Commissione riconosce che il governo della RPC ha messo in atto un quadro legislativo per monitorare il sistema del regime di perfezionamento. Tuttavia essa ha anche constatato, come detto ai considerando 561 e 562, che tale quadro ha evidenziato alcune carenze e non è stato applicato efficacemente in pratica nei confronti delle società incluse nel campione. Il governo della RPC non ha presentato alcuna prova che contraddicesse le risultanze della Commissione a questo proposito né ha incluso nuove informazioni sulle operazioni specifiche notificate dalla Commissione.



- (567) La Commissione ha pertanto concluso che il sistema attuato dal governo della RPC per monitorare il traffico di perfezionamento non è stato applicato efficacemente per quanto concerne la gomma naturale. In aggiunta, la Commissione ha stabilito che il sistema del regime di perfezionamento per la gomma naturale utilizzato nella produzione di pneumatici esportati ha causato remissioni in eccesso che costituiscono una sovvenzione compensabile ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del regolamento di base, in quanto comportano la restituzione di un importo superiore agli oneri sull'importazione inizialmente riscossi sui fattori produttivi importati per i quali si richiede la restituzione del dazio.
- (568) Tali remissioni in eccesso sono inoltre specifiche, dal momento che sono condizionate all'andamento delle esportazioni ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 4, lettera a), del regolamento di base.
- (569) In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, il governo della RPC e Giti Group hanno presentato osservazioni a questo proposito. Il primo ha confermato la sua argomentazione precedente: ha attuato un quadro legislativo rigoroso che viene correttamente applicato e la Commissione non può trarre la propria conclusione sulla base di alcuni casi isolati in cui le società non hanno rispettato le leggi che disciplinano il regime di traffico di perfezionamento. In risposta a tali argomentazioni, la Commissione ha ribadito che i fatti non giustificano l'asserzione del governo della RPC, secondo cui si sono verificati solo alcuni casi isolati in cui i produttori esportatori non hanno osservato la legislazione applicabile. Infatti, come affermato nel considerando 562, tutti i produttori esportatori inclusi nel campione che si sono avvalsi di tale regime non hanno pagato alcuni dei dazi all'importazione dovuti. Inoltre il governo della RPC non ha svolto un ulteriore esame delle operazioni in oggetto. La Commissione ha pertanto respinto tale argomentazione.
- (570) In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, Giti Group ha sostenuto che la Commissione ha violato il suo diritto di difesa introducendo il regime di restituzione dei dazi in una fase tanto avanzata dell'inchiesta senza avere la competenza per indagare su tale regime, dato che quest'ultimo non era contemplato dall'avviso di apertura.
- (571) In merito alle affermazioni secondo cui essa avrebbe violato il diritto di difesa del produttore esportatore, la Commissione ha osservato che l'avviso di apertura consentiva di indagare sul regime di restituzione dei dazi, in quanto la sezione 3 dell'avviso faceva specificamente riferimento a sgravi da dazi doganali all'importazione. In aggiunta, la Commissione ha già informato le parti interessate di avere condotto indagini su tale regime nella sezione 3.13.3 del documento informativo. Pertanto l'argomentazione secondo cui la Commissione non avrebbe rispettato il diritto di difesa di Giti Group è stata respinta.
- (572) Inoltre Giti Group ha asserito che le importazioni di miscela in gomma non dovrebbero essere soggette al regime di restituzione dei dazi, in quanto il normale dazio all'importazione per tale prodotto è nullo. In aggiunta, Giti Group ha affermato di caricare regolarmente dati in materia di importazioni, coefficienti di consumo e quantità esportate su una piattaforma web costantemente monitorata dalle autorità doganali, che svolgono verifiche sul posto.
- (573) In risposta a tali affermazioni, la Commissione ha osservato quanto segue: ha accolto l'argomentazione secondo cui l'aliquota del dazio per la miscela in gomma è pari a zero e, pertanto, non può essere soggetta al regime di restituzione dei dazi. Di conseguenza, il calcolo della remissione in eccesso dovuta a tale regime è stato rivisto per tutti i produttori esportatori interessati inclusi nel campione. Gli importi definitivi delle sovvenzioni sono riportati nel considerando 580.
- (574) Per quanto concerne il sistema di monitoraggio delle autorità doganali, la Commissione non ha negato che Giti Group abbia effettivamente caricato determinate informazioni sulla piattaforma web in merito alle importazioni e all'utilizzo della gomma naturale. Tuttavia, come indicato al considerando 561, si tratta sostanzialmente di autodichiarazioni. In ogni caso, solo uno degli undici produttori esportatori di Giti Group sottoposti a verifica dalla Commissione aveva fatto eseguire un controllo sul posto presso la sua sede. Inoltre tale controllo si era limitato a una semplice riconciliazione delle scorte. La Commissione ha ritenuto che non fosse sufficiente per garantire una verifica efficace e pertanto ha respinto tale argomentazione.

d) Calcolo dell'importo della sovvenzione

- (575) Il vantaggio è stato calcolato come la differenza tra l'importo dei dazi all'importazione dovuti durante il PI e l'importo effettivo dei dazi all'importazione versati durante il PI. In mancanza di dati disponibili sul coefficiente di consumo effettivo di gomma naturale per ciascuna diversa tipologia di pneumatico, la Commissione ha ipotizzato che 1) il coefficiente medio di consumo per tutti i tipi di pneumatici sia lo stesso e che 2) tutta la gomma naturale importata venga utilizzata prioritariamente per produrre gli pneumatici esportati, prima di essere impiegata per quelli destinati al mercato interno. Quindi ha determinato in primo luogo il quantitativo di gomma naturale importata durante il periodo dell'inchiesta. In secondo luogo ha calcolato il rapporto tra il volume delle vendite all'esportazione e il volume complessivo delle vendite del prodotto in esame. In terzo luogo, la Commissione ha applicato tale rapporto al volume complessivo della gomma naturale importata e ha determinato il quantitativo di gomma naturale importata per cui si sarebbe potuto applicare lo sgravio dei dazi. In seguito, al fine di stabilire l'importo del vantaggio, la Commissione ha calcolato l'importo dei dazi all'importazione dovuti per i quantitativi di gomma naturale utilizzata per la produzione di pneumatici destinati al mercato interno e, da tale importo, ha ricavato quello dei dazi all'importazione effettivamente versati.



- (576) In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, Giti Group ha affermato che la Commissione avrebbe dovuto utilizzare il suo coefficiente di consumo effettivo ai fini del calcolo del vantaggio, avendo acquisito tale informazione durante la visita di verifica sul posto. Utilizzando la metodologia sopra descritta, la Commissione aveva trascurato il fatto che la gomma naturale viene utilizzata anche nella produzione di altri pneumatici, che presentano coefficienti di consumo diversi.
- (577) La Commissione ha accettato parzialmente l'argomentazione di Giti Group. Per quanto riguarda GITI Yinchuan e GITI Hualin, ha utilizzato il coefficiente di consumo riportato sulla loro licenza all'importazione; tuttavia, per quanto concerne le altre due società di Giti Group che hanno beneficiato di questo regime, i coefficienti di consumo effettivi non sono stati messi a disposizione durante la visita di verifica sul posto. Pertanto la Commissione ha utilizzato la media ponderata del coefficiente di consumo di GITI Yinchuan e GITI Hualin. Il calcolo dell'importo del vantaggio è stato rivisto di conseguenza.
- (578) Nessuno degli altri produttori esportatori inclusi nel campione ha indicato il proprio coefficiente di consumo effettivo. A questo proposito, la Commissione ha osservato che le diverse metodologie impiegate hanno prodotto risultati molto simili. Infatti, l'importo della sovvenzione stabilita con la metodologia originale della Commissione era pari al 3,62 %, mentre l'importo determinato utilizzando il coefficiente di consumo effettivo delle società corrisponde al 3,64 %. Questo risultato ha dimostrato che era solida anche la metodologia originale impiegata dalla Commissione per stabilire l'importo della sovvenzione. La Commissione ha pertanto concluso che non occorre modificare la metodologia utilizzata per calcolare tale importo in relazione all'altro produttore esportatore incluso nel campione.
- (579) L'importo della sovvenzione determinato per quanto riguarda questo tipo di sovvenzioni durante il periodo dell'inchiesta per i produttori esportatori inclusi nel campione è stato il seguente:

| Restituzione dei dazi all'importazione per la gomma naturale | |
|--|---------------------------|
| Società/gruppo | Importo della sovvenzione |
| China National Tire Group | 1,10 % |
| Giti Group | 3,64 % |
| Xingyuan Group | 1,25 % |

3.11.3. Totale di tutti i regimi di esenzione o di riduzione delle imposte indirette

- (580) L'importo totale della sovvenzione determinato per tutti i regimi riguardanti le imposte indirette e i dazi sulle importazioni durante il periodo dell'inchiesta per i produttori esportatori inclusi nel campione è stato pari a quanto segue:

| Esenzioni e riduzioni delle imposte indirette | |
|---|---------------------------|
| Società/gruppo | Importo della sovvenzione |
| China National Tire Group | 1,21 % |
| Giti Group | 3,74 % |
| Hankook Group | 0,13 % |
| Xingyuan Group | 1,30 % |


3.12. Regimi di concessione di sussidi

3.12.1. Sussidi per il risparmio, la conservazione e la riduzione delle emissioni di energia

- (581) Tre delle quattro società incluse nel campione hanno beneficiato di una serie di sussidi relativi alla tutela dell'ambiente e alla riduzione delle emissioni, quali ad esempio gli incentivi per la tutela dell'ambiente e la conservazione delle risorse, la promozione dell'utilizzo sinergico delle risorse, i fondi di incentivazione per i progetti di conservazione dell'energia, la promozione dei centri di dimostrazione della gestione dell'energia, i sussidi relativi a progetti di miglioramento dell'inquinamento atmosferico e gli incentivi per i progetti di economia circolare.

a) Base giuridica

- La legge della Repubblica popolare cinese sulla conservazione dell'energia, versione riveduta e adottata il 28 ottobre 2007 e versione modificata il 2 luglio 2016;



- la legge della Repubblica popolare cinese per la promozione di una produzione più pulita (decreto n. 54 del presidente della Repubblica popolare cinese, modificato il 29 febbraio 2012);
- le misure in materia di ispezione per garantire una produzione pulita (decreto n. 38 della NDRC e del ministero per la Protezione ambientale, emanato il 1° luglio 2016);
- la comunicazione n. 161 del ministero delle Finanze sulla stampa e sulla distribuzione delle misure provvisorie per la gestione della sovvenzione per il risparmio energetico e la riduzione delle emissioni [2015];
- i punti chiave per la conservazione e l'utilizzazione globale dell'energia nell'industria nel 2015, pubblicati dal MIIT il 3 aprile 2015;
- il piano di attuazione per trasformare e potenziare l'industria degli pneumatici della provincia di Shandong, emanato dall'ufficio dell'amministrazione provinciale di Shandong il 22 ottobre 2014;
- a livello locale: la comunicazione sullo stanziamento dei fondi speciali previsti dal piano del 2016 di Jiaozuo per la tutela dell'ambiente; la comunicazione sullo stanziamento del fondo speciale 2013 per la prevenzione dell'inquinamento atmosferico, HeCaiZhijian [2013] 702; e
- la comunicazione sullo stanziamento del fondo 2014 per progetti del centro di gestione dell'energia per imprese industriali, ministero delle Finanze, Caijian [2013] 470.

b) Conclusioni

- (582) Il programma di risparmio, conservazione e riduzione delle emissioni di energia concede sovvenzioni ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto i), e dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di base, ossia un trasferimento di fondi sotto forma di sussidi dal governo della RPC ai fabbricanti del prodotto in esame.
- (583) La Commissione ha inoltre constatato che questo regime di sovvenzioni risulta specifico ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di base, in quanto solo le società che operano nel settore delle tecnologie chiave o nella produzione di prodotti chiave di cui agli orientamenti e ai repertori pubblicati periodicamente sono ammissibili a beneficiarne. In particolare, il documento del MIIT del 2015 menziona specificamente l'industria chimica come un settore al quale destinare specifici incentivi connessi alla conservazione dell'energia.
- (584) Inoltre la Politica dell'industria degli pneumatici incoraggia «lo sviluppo di [...] pneumatici che favoriscano il risparmio di energia» e «la tutela dell'ambiente». In base al piano di attuazione per trasformare e potenziare l'industria degli pneumatici della provincia di Shandong ⁽⁹¹⁾, uno dei principali obiettivi per questo settore consiste nella conservazione dell'energia e nella riduzione delle emissioni. A tale proposito, occorre fornire sostegno per quanto riguarda gli investimenti, il credito e le imposte associate alla produzione e all'impiego dei cosiddetti pneumatici «verdi» (ossia ecologici) ⁽⁹²⁾.

c) Calcolo dell'importo della sovvenzione


- (585) Il vantaggio è stato calcolato come l'importo ricevuto durante il periodo dell'inchiesta o attribuito a tale periodo se l'importo è stato ammortizzato nel corso della vita utile dell'attività immobilizzata alla quale era collegato il sussidio. La Commissione ha valutato se applicare un tasso di interesse commerciale annuo aggiuntivo, conformemente alla sezione F, lettera a), degli orientamenti per il calcolo dell'importo della sovvenzione nelle inchieste sui dazi compensativi della Commissione ⁽⁹³⁾. Tuttavia, un approccio di questo tipo avrebbe comportato una serie di complessi fattori ipotetici per i quali non vi erano informazioni attendibili a disposizione. La Commissione ha pertanto ritenuto che fosse più opportuno attribuire gli importi al periodo dell'inchiesta in base ai tassi di ammortamento delle relative attività immobilizzate, in linea con la metodologia di calcolo utilizzata in casi precedenti ⁽⁹⁴⁾.

⁽⁹¹⁾ Lo Shandong è la provincia che vanta il maggior tessuto produttivo della Cina in materia di pneumatici, contribuendo al 50 % circa della produzione complessiva di pneumatici nella RPC.

⁽⁹²⁾ Piano di attuazione per trasformare e potenziare l'industria degli pneumatici della provincia di Shandong, emanato dall'ufficio dell'amministrazione provinciale di Shandong il 22 ottobre 2014, capitoli 4.6 e 6.2.

⁽⁹³⁾ GU C 394 del 17.12.1998, pag. 6.

⁽⁹⁴⁾ Quali, ad esempio, il regolamento di esecuzione (UE) n. 452/2011 del Consiglio, GU L 128 del 14.5.2011, pag. 18 (*carta fine patinata*), il regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2013 del Consiglio, GU L 73 dell'11.3.2013, pag. 16 (*prodotti d'acciaio a rivestimento organico*), il regolamento di esecuzione (UE) 2017/366 della Commissione, GU L 56 del 3.3.2017, pag. 1 (*pannelli solari*), il regolamento di esecuzione (UE) n. 1379/2014 della Commissione, GU L 367 del 23.12.2014, pag. 22 (*fibra di vetro a filamento*) e la decisione di esecuzione della Commissione 2014/918, GU L 360 del 16.12.2014, pag. 65 (*fibre di poliesteri in fiocco*).



- (586) L'importo della sovvenzione determinato per quanto riguarda questo tipo di sovvenzioni durante il periodo dell'inchiesta per i produttori esportatori inclusi nel campione è stato il seguente:

| Sussidi per il risparmio e la conservazione dell'energia | |
|--|---------------------------|
| Società/gruppo | Importo della sovvenzione |
| China National Tire Group | 0,02 % |
| Giti Group | 0,04 % |
| Xingyuan Group | 0,01 % |

3.12.2. Sussidi per l'aggiornamento, il rinnovamento o la trasformazione delle tecnologie

- (587) Le società incluse nel campione hanno beneficiato di una serie di sussidi nell'ambito di tale programma per quanto riguarda R&S e adeguamento tecnologico e innovazione, come ad esempio la promozione di compiti di R&S nel quadro di progetti di supporto scientifico e tecnologico, la promozione di investimenti per l'adeguamento, il rilancio e il rinnovamento tecnologico dei settori chiave ecc.

a) **Base giuridica**

- Il tredicesimo piano quinquennale di innovazione tecnologica;
- i pareri orientativi in materia di promozione del rinnovamento tecnologico delle imprese, Consiglio di Stato, Guo Fa [2012] n. 44;
- il piano di lavoro per il rilancio dell'industria e il rinnovamento tecnologico, elaborato dalla NDRC e dal MIIT, 2015;
- il programma sugli sviluppi scientifici e tecnologici a medio e lungo termine (2006–2020), emanato dal Consiglio di Stato nel 2006;
- le disposizioni amministrative per il piano nazionale di sostegno alla scienza e alla tecnologia, nella versione riveduta del 2011; e
- a livello locale/provinciale: comunicazioni sullo stanziamento di fondi speciali per il rinnovamento tecnologico, fondi speciali per il rilancio industriale, fondi speciali per la trasformazione tecnologica, fondi speciali per lo sviluppo industriale.

b) **Conclusioni**

- (588) In base ai pareri orientativi in materia di promozione del rinnovamento tecnologico delle imprese (3.2), le amministrazioni centrali e locali sono invitate ad aumentare ulteriormente l'importo del sostegno finanziario nonché gli investimenti orientati alla trasformazione industriale e al potenziamento negli ambiti chiave e negli aspetti critici del rinnovamento tecnologico. Inoltre le autorità dovrebbero costantemente innovare e migliorare i metodi di gestione dei fondi, attuare in modo flessibile svariati tipi di sostegno e incrementare l'efficienza di utilizzo dei fondi provenienti dal gettito fiscale.
- (589) Il piano di lavoro per il rilancio dell'industria e il rinnovamento tecnologico traduce in pratica i pareri orientativi summenzionati attraverso l'istituzione di fondi speciali per promuovere il progresso tecnologico e i progetti di trasformazione tecnologica. Tali fondi includono sussidi all'investimento e sconti sugli interessi dei prestiti; il loro utilizzo deve essere conforme alle politiche macroeconomiche nazionali, alle politiche industriali e alle politiche di sviluppo regionale.
- (590) I sussidi erogati nell'ambito di questo programma costituiscono sovvenzioni ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto i), e dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di base, ossia un trasferimento di fondi sotto forma di sussidi dal governo della RPC ai fabbricanti del prodotto in esame.
- (591) La Commissione ha inoltre stabilito che tali sovvenzioni sono specifiche ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera a) del regolamento di base in quanto solo le società che operano nel campo delle tecnologie o degli ambiti chiave di cui agli orientamenti, alle disposizioni amministrative e ai cataloghi pubblicati periodicamente sono ammissibili a beneficiarne. Gli pneumatici e/o il settore (petrol)chimico sono elencati tra i settori ammissibili.

c) **Calcolo dell'importo della sovvenzione**

- (592) Il vantaggio è stato calcolato secondo la metodologia descritta al considerando 585.



- (593) L'importo della sovvenzione determinato per quanto riguarda questo tipo di sovvenzioni durante il periodo dell'inchiesta per i produttori esportatori inclusi nel campione è stato il seguente:

| Sussidi per l'aggiornamento, il rinnovamento o la trasformazione delle tecnologie | |
|---|---------------------------|
| Società/gruppo | Importo della sovvenzione |
| China National Tire Group | 0,03 % |
| Giti Group | 0,15 % |
| Hankook Group | 0,05 % |

3.12.3. Sussidi ad hoc erogati dalle autorità municipali/regionali

- (594) Nella sua denuncia, il denunciante ha fornito elementi di prova da cui è emerso che il settore degli pneumatici della RPC può beneficiare di diversi sussidi una tantum o ricorrenti concessi dalle autorità pubbliche a più livelli, vale a dire nazionale, regionale e locale.
- (595) Dall'inchiesta è emerso che i quattro gruppi di società inclusi nel campione hanno beneficiato di ingenti sussidi una tantum o ricorrenti concessi da amministrazioni pubbliche a vari livelli, beneficiando quindi di vantaggi nel corso del periodo dell'inchiesta. Alcuni di questi sussidi erano già stati indicati dalle società incluse nel campione nelle risposte ai questionari, mentre altri sono stati rilevati in loco durante le visite di verifica. Nessuno di essi è stato comunicato nella risposta del governo della RPC al questionario.

a) Base giuridica


- (596) Tali sussidi sono stati versati alle società da autorità a livello nazionale, provinciale, comunale, regionale o distrettuale e sono risultati tutti specifici per le società incluse nel campione o specifici in termini di ubicazione o di tipo di settore. I dettagli giuridici relativi alla legge specifica che ha permesso la concessione di tali vantaggi, quando esisteva una base giuridica, non sono stati comunicati. La Commissione ha tuttavia ricevuto in alcuni casi una copia del documento, rilasciato da un'autorità pubblica, che accompagnava la concessione dei fondi («la comunicazione»).

b) Risultati dell'inchiesta

- (597) In considerazione dell'elevato numero di sussidi contenuti nella denuncia e/o riscontrati nei libri contabili delle società incluse nel campione, il presente documento di informazione si limita a presentare una sintesi delle principali risultanze. Elementi di prova dell'esistenza di numerosi sussidi e del fatto che questi erano stati concessi da vari livelli del governo della RPC sono stati inizialmente forniti dalle quattro società incluse nel campione; nella loro documentazione informativa specifica vengono fornite alle singole società le risultanze dettagliate su questi sussidi.
- (598) Esempi di tali sussidi erano fondi per i brevetti, fondi e premi per attività scientifiche e tecnologiche, fondi per lo sviluppo d'impresa, fondi per la promozione delle esportazioni, sussidi per infrastrutture di base, premi per la produzione o gli investimenti industriali, premi per la sicurezza della produzione, fondi di sostegno concessi a livello distrettuale o provinciale, sconti sugli interessi dei prestiti per l'importazione di apparecchiature.

c) Conclusioni

- (599) Tali sussidi costituiscono sovvenzioni ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto i), e dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di base, in quanto ha avuto luogo un trasferimento di fondi sotto forma di sussidi dal governo della RPC ai fabbricanti del prodotto in esame ed è stato pertanto conferito un vantaggio.
- (600) Tali sussidi sono inoltre specifici ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), e dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento di base in quanto risultano limitati a determinate società o a progetti specifici in regioni specifiche e/o al settore degli pneumatici. Inoltre alcuni sussidi sono condizionati all'andamento delle esportazioni ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 4, lettera a). Tali sussidi non rispettano le condizioni per la non specificità di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di base, in quanto i criteri e le condizioni che disciplinano la spettanza non sono trasparenti né oggettivi e non si applicano automaticamente.
- (601) Per tutti i casi le società hanno fornito informazioni in merito all'importo del sussidio e all'ente che l'ha erogato. La maggior parte delle società interessate aveva inoltre iscritto a bilancio tale provento come «provento da sovvenzione» e aveva fatto verificare la propria contabilità da revisori indipendenti. Ciò è stato interpretato come una prova evidente di una sovvenzione che ha conferito un vantaggio compensabile.



- (602) La Commissione ha pertanto deciso che i risultati accertati nel corso delle verifiche in loco rappresentavano un indicatore ragionevole del livello delle pratiche di sovvenzione al riguardo. Poiché tali sussidi presentano caratteristiche comuni, sono stati concessi da un'autorità pubblica e non rientravano in un programma di sovvenzioni separato, ma sono stati erogati individualmente a questo settore incoraggiato, la Commissione li ha valutati congiuntamente.
- (603) Hankook Group ha commentato che la Commissione non poteva trattare come compensabili i sussidi ricevuti dalla controllata a valle Shanghai Hankook Tire Sales Co. Ltd. («SHT»), in quanto quest'ultima non era coinvolta nell'esportazione del prodotto in esame. Tuttavia, la Commissione ha osservato che le attività di SHT includono, tra l'altro, negoziati per l'approvvigionamento di materie prime, e che tale società svolge un ruolo cruciale nel sistema di cash pooling di cui stanno beneficiando i produttori esportatori del gruppo. Pertanto esiste un nesso evidente con il prodotto in esame e, di conseguenza, i sussidi ricevuti da SHT sono compensabili.
- (604) Dopo la divulgazione finale delle informazioni, China National Tire Group ha sostenuto che la Commissione non aveva indicato la fonte dei dati in merito ad una sovvenzione specifica riguardante il produttore esportatore Yellow Sea. In effetti, i dati in questione erano contenuti nella divulgazione specifica, ma erano stati inclusi nei fogli di calcolo relativi ai diritti d'uso dei terreni, anziché in quelli sui sussidi, dal momento che la sovvenzione era stata erogata in relazione alla cessione di un appezzamento di terreno. L'importo della sovvenzione era stato tuttavia correttamente aggiunto a quello dei sussidi della società. China National Tire Group ha inoltre asserito che la Commissione ha utilizzato il fatturato errato per calcolare il sussidio. Tuttavia, la Commissione ha ribadito di avere impiegato il fatturato corretto, dal momento che il sussidio si riferiva specificamente alla società Qingdao Yellow Sea Rubber Co. Ltd. Tali argomentazioni sono state dunque respinte.

d) **Calcolo dell'importo della sovvenzione**

- (605) Il vantaggio è stato calcolato secondo la metodologia descritta al considerando 585.
- (606) L'importo della sovvenzione determinato per quanto riguarda questo tipo di sovvenzioni durante il periodo dell'inchiesta per i produttori esportatori inclusi nel campione è stato il seguente:

| Sussidi ad hoc | |
|---------------------------|---------------------------|
| Società/gruppo | Importo della sovvenzione |
| China National Tire Group | 1,46 % |
| Giti Group | 0,18 % |
| Hankook Group | 0,01 % |
| Xingyuan Group | 0,05 % |

3.12.4. *Altri sussidi*

- (607) Durante il periodo dell'inchiesta, i produttori esportatori inclusi nel campione non hanno beneficiato di alcun contributo finanziario nell'ambito dei restanti programmi di sussidi di cui alla precedente sezione 3.3, punto iii).

3.12.5. *Totale per tutti i sussidi*

- (608) L'importo totale della sovvenzione determinato per i produttori esportatori inclusi nel campione riguardo a tutti i sussidi durante il periodo dell'inchiesta ammonta a:

| Sussidi | |
|---------------------------|---------------------------|
| Società/gruppo | Importo della sovvenzione |
| China National Tire Group | 1,51 % |
| Giti Group | 0,37 % |
| Hankook Group | 0,06 % |
| Xingyuan Group | 0,06 % |



3.13. Conclusioni relative alle sovvenzioni

- (609) La Commissione ha calcolato l'importo delle sovvenzioni compensabili in conformità alle disposizioni del regolamento di base per le società incluse nel campione esaminando ciascuna sovvenzione o programma di sovvenzioni, e ha sommato tali cifre per calcolare l'importo totale delle sovvenzioni per ogni produttore esportatore durante il periodo dell'inchiesta. Per calcolare il totale della sovvenzione in appresso, la Commissione ha dapprima calcolato la percentuale di sovvenzionamento, con l'importo delle sovvenzioni come percentuale del fatturato complessivo della società. Tale percentuale è stata poi usata per calcolare la sovvenzione concessa alle esportazioni del prodotto in esame nell'Unione durante il periodo dell'inchiesta. È stato quindi calcolato l'importo delle sovvenzioni per tonnellata di prodotto in esame esportato verso l'Unione durante il periodo dell'inchiesta e sono stati calcolati i margini sotto indicati in percentuale del valore cif delle stesse esportazioni per tonnellata.
- (610) Dopo la diffusione del documento informativo, Giti Group ha contestato i criteri di ripartizione per alcune società che non producono né vendono il prodotto in esame. La Commissione ha in parte concordato con le argomentazioni esposte e ha adeguato di conseguenza il calcolo dell'importo della sovvenzione per il gruppo.
- (611) In conformità all'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento di base, l'importo totale della sovvenzione per le società che hanno collaborato non incluse nel campione è stato calcolato in base alla media totale ponderata delle sovvenzioni compensative stabilite per i produttori esportatori che hanno collaborato inclusi nel campione, ad esclusione degli importi trascurabili nonché dell'importo delle sovvenzioni stabilite per le voci soggette alle disposizioni dell'articolo 28, paragrafo 1, del regolamento di base. La Commissione non ha tuttavia ignorato i risultati relativi ai prestiti agevolati, sebbene si sia dovuta in parte basare sui dati disponibili per determinare tali importi. In effetti, la Commissione ritiene che i dati disponibili e utilizzati in tali casi non abbiano inciso in modo sostanziale sulle informazioni necessarie per determinare in modo equo l'importo delle sovvenzioni attraverso i prestiti agevolati, di modo che gli esportatori che non sono stati invitati a collaborare all'inchiesta non saranno lesi dall'applicazione di tale approccio ⁽⁹⁵⁾.
- (612) Dato l'elevato livello di collaborazione dei produttori esportatori cinesi, la Commissione ha fissato l'importo per «tutte le altre società» al livello più alto determinato per le società incluse nel campione. L'importo per «tutte le altre società» è stato applicato a quelle che non hanno collaborato all'inchiesta.


| Nome della società | Importo delle sovvenzioni compensabili |
|-------------------------------------|--|
| China National Tire Group | 32,85 % |
| Giti Group | 7,74 % |
| Hankook Group | 2,06 % |
| Xingyuan Group | 51,08 % |
| Altre società che hanno collaborato | 18,01 % |
| Tutte le altre società | 51,08 % |

4. PREGIUDIZIO

4.1. Definizione di industria dell'Unione

- (613) Durante il periodo in esame, il prodotto simile era fabbricato da più di 380 produttori dell'Unione. Tali produttori costituiscono «l'industria dell'Unione» ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento di base.
- (614) La produzione totale dell'Unione durante il periodo dell'inchiesta è stata calcolata pari a circa 21,7 milioni di pneumatici. La Commissione ha calcolato il valore della produzione totale dell'Unione sulla base dei dati ottenuti durante l'inchiesta. Come indicato al considerando 30, dieci produttori dell'Unione inseriti nel campione finale rappresentano oltre il 36 % della produzione e delle vendite dell'Unione dichiarate dai produttori dell'Unione del prodotto simile che hanno collaborato. Gli indicatori microeconomici sono stati quindi esaminati sulla base dei dati ottenuti dalle risposte di tali dieci produttori dell'Unione.


⁽⁹⁵⁾ Cfr. anche, *mutatis mutandis*, WT/DS294/AB/RW, US – Zeroing (articolo 21.5 DSU), relazione dell'organo d'appello del 14 maggio 2009, punto 453.



- (615) La produzione dell'Unione è frammentata tra grandi gruppi di società e più di 380 PMI in tutta l'Unione. Le grandi imprese rappresentano circa il 90 % della produzione totale dell'Unione e circa l'87 % delle vendite nell'Unione dei produttori dell'Unione. Le PMI partecipano alla produzione di pneumatici ricostruiti e rappresentano il restante 10 % della produzione dell'Unione e circa il 13 % delle vendite nell'Unione dei produttori dell'Unione durante il periodo dell'inchiesta (fare riferimento alla tabella 5 - Quota delle vendite delle PMI rispetto alle vendite complessive dell'Unione).
- (616) Si è constatato che i produttori inseriti nel campione importano dalla RPC il prodotto in esame e lo rivendono sul mercato dell'Unione. Tuttavia, rispetto alle loro vendite complessive, le importazioni restano marginali e non influiscono sulla loro qualifica di produttori dell'Unione.
- (617) Come indicato ai considerando da 613 a 615, il prodotto simile era fabbricato da più di 380 produttori nell'Unione, che producono pneumatici sia nuovi che ricostruiti e, nell'insieme, rappresentano l'industria dell'Unione.
- (618) La CRIA e la CCCMC hanno asserito che i ricostruttori, operanti o meno nel quadro di contratti in conto lavorazione, non possono far parte dell'industria dell'Unione, ritenendo che quello della ricostruzione sia un mercato di servizi post-vendita che non può essere protetto da misure antisovvenzioni, in quanto i ricostruttori prendono uno pneumatico esistente, in parte usurato, e lo sottopongono a una nuova lavorazione affinché sia possibile riutilizzarlo. Inoltre i ricostruttori che operano nell'ambito di contratti in conto lavorazione non possono essere i proprietari della carcassa. I clienti ne mantengono la proprietà mentre viene effettuata la rilavorazione e viene applicato un nuovo battistrada a uno pneumatico usurato, prima che quest'ultimo sia restituito al proprietario.
- (619) In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, la CRIA e la CCCMC hanno ribadito le loro argomentazioni secondo cui la ricostruzione è un servizio, ritenendo che i concetti di produttore e fornitore di servizi si escludano a vicenda.
- (620) La Commissione ha osservato che l'industria della ricostruzione dona una seconda vita (o più di una, dal momento che la stessa carcassa può essere ricostruita più volte) a una carcassa proveniente da uno pneumatico usurato, che non si può più usare in sicurezza sulle strade pubbliche e non può essere rimesso in circolazione. Senza il processo di ricostruzione, uno pneumatico usurato è destinato a finire in un deposito di rottami, benché una sua parte possa essere pirolizzata per produrre combustibile derivato da pneumatici. Come indicato al considerando 81, la ricostruzione è un processo di riciclo con cui uno pneumatico usurato viene rigenerato attraverso la sostituzione del battistrada su una vecchia carcassa. Pertanto la ricostruzione non è solo un servizio, bensì un processo produttivo. Indipendentemente dagli accordi di proprietà, i ricostruttori sono produttori dell'Unione che stanno fabbricando uno pneumatico e il cui processo produttivo comincia con una carcassa.
- (621) Inoltre il ciclo di vita degli pneumatici usurati finisce in due modi: vengono smaltiti come rifiuti o ricostruiti se la carcassa è adatta alla ricostruzione. Nel primo caso è possibile che il proprietario dello pneumatico usurato debba versare una tariffa per il suo smaltimento. Nel secondo caso lo pneumatico usurato diventa una fonte di entrate: i ricostruttori possono acquistarlo da un'autofficina o ricostruirlo nel quadro di un contratto in conto lavorazione. Tutti i ricostruttori sottoposti a verifica si servono di due fonti di approvvigionamento (ossia il magazzino o un contratto in conto lavorazione) per produrre pneumatici. Il prezzo d'acquisto di uno pneumatico usurato ammontava in media al 10 % circa del costo di produzione complessivo di uno pneumatico ricostruito. La Commissione ha ritenuto non significativa la differenza in termini di costi di produzione o di valore aggiunto tra le due modalità di ricostruzione delle carcasse, considerandole due diversi modelli commerciali di ricostruzione, e ha pertanto concluso che i ricostruttori costituivano parte dell'industria dell'Unione, dal momento che creano il prodotto in esame.
- (622) Di conseguenza, i dati forniti dai ricostruttori e verificati dalla Commissione (compresi i costi effettivi e i prezzi di vendita) sono stati utilizzati per determinare gli indicatori di pregiudizio e calcolare il margine di pregiudizio.

4.2. Consumo dell'Unione

- (623) Come indicato al considerando 50, la Commissione ha effettuato visite di verifica presso le sedi di due importatori indipendenti. È stato riscontrato che le importazioni del prodotto in esame sono state dichiarate durante il periodo in esame anche ai codici NC 4011 90 00 e 4011 99 00. Queste importazioni riguardavano pneumatici di livello 3. Tuttavia, non è stato possibile stabilire se vi fosse un problema sistemico per la dichiarazione del prodotto in esame o se la questione riguardasse soltanto quell'importatore specifico.
- (624) Inoltre il volume complessivo indicato dai produttori esportatori cinesi che hanno collaborato nel periodo dell'inchiesta era superiore al totale delle importazioni originarie della Repubblica popolare cinese fornito da Eurostat Comext. Tuttavia, in mancanza di dati riportati da tali produttori esportatori in merito agli anni precedenti, la Commissione ha deciso di seguire un approccio prudente e di non rivedere i volumi delle importazioni provenienti dalla RPC.



- (625) In seguito è emerso che le vendite dei fornitori di battistrada che non facevano parte di ETRMA Europool erano state omesse quando è stato determinato in via provvisoria il consumo dell'Unione. Pertanto la Commissione ha rivisto il consumo dell'Unione per il periodo in esame.
- (626) Di conseguenza, il consumo dell'Unione rivisto ⁽⁹⁶⁾ ha registrato il seguente andamento:

Tabella 1

Consumo dell'Unione (in unità) ⁽⁹⁷⁾

| | 2014 | 2015 | 2016 | Periodo dell'inchiesta |
|----------------------------|------------|------------|------------|------------------------|
| Consumo totale dell'Unione | 20 499 603 | 20 962 782 | 21 600 223 | 21 748 781 |
| <i>Indice 2014 = 100</i> | 100 | 102,3 | 105,4 | 106,1 |

Fonte: ETRMA e fornitori di battistrada che non fanno parte di ETRMA Europool.

- (627) Di conseguenza, nel periodo in esame il consumo dell'Unione è aumentato. Nel periodo in esame il consumo è aumentato del 6,1 %, passando da circa 20,5 milioni di pneumatici nel 2014 a circa 21,7 milioni di pneumatici durante il periodo dell'inchiesta.

4.3. Quadro generale riguardante il mercato dell'Unione**4.3.1. Descrizione generale**

- (628) Il mercato dell'Unione degli pneumatici per autocarri e autobus è molto competitivo, con molteplici produttori e marchi.
- (629) Il mercato dell'Unione è diviso tra le vendite di primo equipaggiamento ai costruttori di autocarri o autobus e il mercato dei ricambi. La domanda del mercato di pneumatici per autocarri e autobus nel settore del primo equipaggiamento è trainata dalla produzione di autocarri e autobus, mentre il settore postvendita è influenzato da molteplici fattori, tra i quali l'attività economica, le vendite, le dimensioni, la composizione e l'impiego di autocarri o autobus e delle flotte in servizio. Le vendite delle importazioni cinesi sono concentrate principalmente nel mercato dei ricambi.
- (630) Circa il 17 % del consumo totale dell'Unione è costituito da primo equipaggiamento venduto a costruttori di autocarri e autobus. I restanti pneumatici per autocarri e autobus nell'Unione vengono venduti come ricambi direttamente o indirettamente ai proprietari di autocarri o autobus. Gli pneumatici di ricambio comprendono una gamma più ampia di pneumatici e vengono venduti tramite una maggiore varietà di canali con diverse strategie di marketing. Gli pneumatici di ricambio possono essere venduti direttamente agli utilizzatori finali o tramite distributori collegati o indipendenti che poi li rivendono agli utilizzatori finali.
- (631) I principali canali di vendita sono la vendita ai distributori che li rivendono ai proprietari di flotte oppure la vendita diretta ai proprietari di flotte, talvolta in abbinamento a servizi (controllo, manutenzione e assistenza).
- (632) Anche il marchio influisce sul prezzo che i clienti sono disposti a pagare per gli pneumatici di autocarri e autobus. I marchi sono spesso legati alla qualità percepita e all'assistenza, e in misura ancora maggiore nel caso degli pneumatici di qualità superiore.

4.3.2. Interconnessione tra pneumatici nuovi e ricostruiti

- (633) La Commissione ha determinato che i produttori principali dell'Unione si concentravano nei livelli 1 e 2, in cui gli pneumatici erano/sono progettati per avere un ciclo di vita lungo ed essere ricostruibili. Tali caratteristiche degli pneumatici dei livelli 1 e 2 giustificavano i prezzi (e i margini di profitto) notevolmente più elevati dovuti alle alte prestazioni attese.
- (634) L'inchiesta ha infatti dimostrato che i produttori dell'Unione di dimensioni maggiori pubblicizzano attivamente la ricostruibilità dei loro pneumatici per fidelizzare i clienti al marchio e distinguersi dalle importazioni a basso prezzo degli pneumatici di livello 3. Dall'inchiesta è quindi emerso che una parte rilevante del valore attribuito agli pneumatici di livello 1 e 2 deriva, di fatto, dall'esistenza dell'industria della ricostruzione nel livello 3.

⁽⁹⁶⁾ Nota al fascicolo riguardante la metodologia impiegata per fornire una stima del consumo dell'Unione (numero di archiviazione: t18.004870).

⁽⁹⁷⁾ Dati precedenti relativi al consumo dell'Unione: 2014: 20 248 578; 2015: 20 782 365; 2016: 21 452 278; periodo dell'inchiesta: 21 590 193.



- (635) Tuttavia l'elevata intercambiabilità degli pneumatici ricostruiti e nuovi fa sì che il livello 3 sia anche quello più vulnerabile alle importazioni cinesi a basso prezzo del prodotto in esame. Ciò è vero in particolare se si considera che gli utilizzatori sono consapevoli del fatto che, a livello di prestazioni, gli pneumatici ricostruiti e quelli nuovi di bassa qualità non sono particolarmente riconoscibili. Tale intercambiabilità, a sua volta, fa sì che il prezzo sia il fattore determinante nella decisione del cliente di acquistare pneumatici nuovi di livello 3 o ricostruiti.
- (636) La Commissione ha invitato le parti interessate a commentare la valutazione preliminare e a fornire informazioni che sostengano o contraddicano l'analisi in modo da ottenere un quadro quanto più completo possibile nella fase finale della presente inchiesta.
- (637) Alcune parti interessate hanno contestato l'interconnessione tra pneumatici nuovi e ricostruiti e tra i livelli. La Commissione ha compilato tutte le informazioni a questo proposito in una nota al fascicolo sull'interconnessione ⁽⁹⁸⁾.
- (638) In merito al considerando 634, la CRIA e la CCCMC hanno sostenuto che il valore attribuito agli pneumatici di livello 1 e 2 non derivava dall'esistenza dell'industria della ricostruzione.
- (639) Le informazioni sull'importanza dell'attività di ricostruzione sono ampiamente diffuse e pubblicamente disponibili. Come indicato al considerando 90, i costruttori di pneumatici nuovi stanno producendo pneumatici ricostruiti. Alcuni produttori esportatori cinesi possiedono marchi propri di pneumatici ricostruiti, come Hankook Alphantread o Giti Genesis. Come spiega la nota al fascicolo sull'interconnessione, la Commissione ha constatato che i principali produttori di pneumatici, tra cui produttori esportatori cinesi, erano coinvolti nell'attività di ricostruzione. Hankook Group fa assegnamento su ricostruttori dell'Unione come Vacu-Lug nel Regno Unito o B.R.P. Pneumatici in Italia per la sua attività di ricostruzione. Giti Genesis, in precedenza nota come GT REE Tread, fa assegnamento su Vacu-Lug nel Regno Unito.
- (640) Inoltre nel 2009 Pirelli Italia ha dichiarato a proposito di un contratto sottoscritto con Marangoni (un fornitore dell'Unione di soluzioni di ricostruzione) che questo progetto, facente parte della strategia di rafforzamento e di espansione della fornitura di servizi da parte di Pirelli Truck, mira a conferire un valore aggiunto in particolare ai nuovi prodotti della Serie 88 e della Serie 01 lanciati sul mercato europeo nel 2009 e caratterizzati, tra le altre qualità, dal fatto di essere particolarmente adatti alla ricostruzione ⁽⁹⁹⁾. Altri produttori stanno inoltre pubblicizzando la ricostruibilità dei loro pneumatici, come ad esempio l'importatore del marchio Athos, i cui pneumatici sono riscalpibili e adatti alla ricostruzione a freddo e a caldo, o come il marchio Aeolus ⁽¹⁰⁰⁾ (entrambi indicati come pneumatici di livello 3). Ciò indica che la ricostruibilità è un fattore di considerevole importanza sia nell'Unione europea che nel paese interessato. L'inchiesta della Commissione ha infatti dimostrato che i produttori «di livello superiore» fanno ampio assegnamento sull'esistenza e sulla disponibilità di un'industria della ricostruzione, non solo per creare una grande percezione da parte del mercato, ma anche a vantaggio delle loro strategie relative ai consumatori e alla continuità operativa. Inoltre come indica la nota al fascicolo sull'interconnessione, per il settore della produzione nell'Unione e nel paese interessato la ricostruibilità non è solo una semplice risorsa commerciale, ma un vero e proprio valore trainante per i livelli superiori. Di conseguenza, il valore e il prezzo di vendita degli pneumatici di tali livelli sono indissolubilmente legati a un'industria sana della ricostruzione «a valle». Per questi motivi, nel considerando 634, la Commissione ha affermato che «una parte rilevante del valore attribuito agli pneumatici di livello 1 e 2 deriva, di fatto, dall'esistenza di un'industria della ricostruzione di livello 3».
- (641) Su tale base la Commissione ha confermato le sue risultanze iniziali in merito all'interconnessione tra pneumatici nuovi e ricostruiti e tra i livelli.
- (642) Per quanto concerne il considerando 635, la CRIA e la CCCMC hanno ritenuto che la Commissione non abbia rivelato la fonte dell'elevata intercambiabilità degli pneumatici ricostruiti che, a sua volta, ha stabilito il prezzo come un fattore determinante nella decisione del cliente di acquistare pneumatici nuovi di livello 3 o ricostruiti.
- (643) La Commissione ha accolto tale argomentazione. Di conseguenza, nella sua nota al fascicolo sull'interconnessione, ha fornito esempi di pneumatici di diversi livelli con canali di vendita in comune.

4.4. Importazioni dal paese interessato


4.4.1. Volume e quota di mercato delle importazioni dal paese interessato

- (644) La Commissione ha stabilito il volume delle importazioni sulla base dei dati Eurostat.

⁽⁹⁸⁾ Nota al fascicolo sull'interconnessione (numero di archiviazione: t18.007993).

⁽⁹⁹⁾ <https://www.pirelli.com/tyre/ww/en/news/2009/12/04/pirelli-tyre-collaboration-with-marangoni-for-truck-tyre-retreading/> [ultimo accesso: 7 settembre 2018].

⁽¹⁰⁰⁾ <https://www.aeolus-tyres.com/aeolus-eco-twin-a-second-life-for-tyres/> [ultimo accesso: 17 luglio 2018].



- (645) Le importazioni nell'Unione dal paese interessato e la quota di mercato, sulla base del calcolo rivisto del consumo dell'Unione (come chiarito nel considerando 626), hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 2

Volume delle importazioni (in unità) e quota di mercato

| | 2014 | 2015 | 2016 | Periodo dell'inchiesta |
|--|-----------|-----------|-----------|------------------------|
| Volume delle importazioni dalla RPC (in unità) | 3 471 997 | 3 840 290 | 4 420 368 | 4 596 098 |
| <i>Indice 2014 = 100</i> | 100 | 110,6 | 127,3 | 132,4 |
| Quota di mercato | 16,9 % | 18,3 % | 20,5 % | 21,1 % |
| <i>Indice 2014 = 100</i> | 100 | 108,2 | 120,8 | 124,8 |

Fonte: Eurostat Comext.

- (646) Sulla base dei dati Eurostat, i volumi delle importazioni dalla RPC sono aumentati del 32 % durante il periodo in esame, passando da circa 3,5 milioni di pneumatici nel 2014 a circa 4,6 milioni di pneumatici durante il periodo dell'inchiesta. Ciò ha portato a un aumento della quota di mercato delle importazioni cinesi, in un mercato in crescita, passando dal 16,9 % al 21,1 %.
- (647) China National Tire Group e Pirelli hanno asserito che la Commissione avrebbe dovuto tenere conto nella sua analisi dell'aumento del consumo dell'Unione e avrebbe dovuto fornire un'analisi distinta per i tre livelli. Le parti hanno sostenuto che, in relazione al livello 1 e al livello 2, le importazioni cinesi sono diminuite del 2,7 % e del 2 % rispettivamente, mentre le importazioni del livello 3 sono aumentate del 3,9 % tra il 2015 e il 2016. In conclusione hanno affermato che, durante il periodo dell'inchiesta, i presunti aumenti delle importazioni (in termini assoluti o relativi) non sono stati rilevanti e non hanno causato un pregiudizio all'industria dell'Unione.
- (648) Come spiegato nel considerando 697, la situazione economica dell'industria dell'Unione è stata analizzata su base aggregata, comprendendo a tal fine l'analisi delle importazioni. L'analisi supplementare per livello è stata effettuata solo per determinati indicatori microeconomici, considerando la segmentazione del mercato dell'Unione. I volumi delle importazioni del prodotto in esame provenienti dalla RPC sono aumentati. In base alle statistiche di Eurostat Comext relative alle importazioni (che, come spiegato nei considerando 623 e 624, potrebbero essere sottostimate), tale aumento di volume è stato considerevole, in termini sia assoluti che relativi.

4.4.2. *Prezzi delle importazioni dal paese interessato*

- (649) La Commissione ha stabilito i prezzi delle importazioni sulla base dei dati Eurostat. La sottoquotazione dei prezzi delle importazioni è stata calcolata sulla base dei produttori esportatori cinesi inseriti nel campione.
- (650) Il prezzo medio delle importazioni nell'Unione dal paese interessato ha registrato il seguente andamento:


Tabella 3

Prezzi delle importazioni (EUR/unità)

| | 2014 | 2015 | 2016 | Periodo dell'inchiesta |
|--------------------------|-------|-------|-------|------------------------|
| RPC | 144,4 | 144,3 | 127,7 | 128,8 |
| <i>Indice 2014 = 100</i> | 100 | 99,9 | 88,4 | 89,1 |

Fonte: Eurostat Comext.

- (651) Nel corso del periodo in esame i prezzi all'importazione dalla RPC nell'Unione sono diminuiti dell'11 %.
- (652) China National Tire Group e Pirelli hanno sostenuto che l'analisi della Commissione riporta solo dati di Eurostat e non fa alcun riferimento alla segmentazione del mercato e ai dati sulle importazioni acquisiti presso i produttori esportatori inclusi nel campione.



- (653) Come spiegato nel considerando 697, la situazione economica dell'industria dell'Unione è stata analizzata su base aggregata e, per determinati indicatori microeconomici chiave, anche per livello, a causa della segmentazione del mercato dell'Unione. Tuttavia, nel calcolo della sottoquotazione, i prezzi praticati dai produttori esportatori inclusi nel campione sono stati effettivamente confrontati con i prezzi dei produttori dell'Unione, tenendo conto del livello specifico cui appartenevano.
- (654) China National Tire Group e Pirelli hanno inoltre affermato che le fluttuazioni del tasso di cambio hanno inciso sensibilmente sui prezzi delle importazioni. La Commissione non vede la pertinenza del tasso di cambio, dal momento che tutti i prezzi utilizzati ai fini del confronto nel calcolo del margine di pregiudizio sono denominati in EUR. Perciò la fluttuazione tra USD ed EUR non ha svolto alcun ruolo nel determinare la sottoquotazione o il livello delle misure. Tale argomentazione è stata pertanto respinta.
- (655) Alcune parti interessate (Pirelli, Giti Group) hanno sostenuto che, secondo Eurostat, negli ultimi tre anni i prezzi delle importazioni cinesi (riguardanti principalmente gli pneumatici di livello 3) sono scesi solo per via del calo (di 15,6 EUR per ogni unità) registrato dai prezzi delle materie prime. Le parti hanno affermato che i prezzi delle materie prime (gomma naturale e petrolio) sono sensibilmente diminuiti, con un impatto considerevole sui prezzi delle importazioni durante il periodo dell'inchiesta.
- (656) L'evoluzione della media ponderata dei prezzi delle importazioni nell'Unione dal paese interessato ha avuto il seguente andamento rispetto all'evoluzione dei prezzi delle materie prime:

Tabella 4

Evoluzione dei prezzi delle importazioni e delle principali materie prime

| | 2014 | 2015 | 2016 | Periodo dell'inchiesta |
|---|-------|-------|-------|------------------------|
| Prezzi delle importazioni dalla RPC (EUR/unità) | 144,4 | 144,3 | 127,7 | 128,8 |
| <i>Indice 2014 = 100</i> | 100 | 100 | 88 | 89 |
| Gomma naturale: | | | | |
| SGX RSS3 USD/tonnellata | 1 957 | 1 560 | 1 641 | 2 050 |
| <i>Indice 2014 = 100</i> | 100 | 80 | 84 | 105 |
| SGX TSR20 USD/tonnellata | 1 710 | 1 370 | 1 378 | 1 660 |
| <i>Indice 2014 = 100</i> | 100 | 80 | 81 | 97 |
| Butadiene (cent US/libbra) | 59,0 | 34,0 | 37,2 | 62,5 |
| <i>Indice 2014 = 100</i> | 100 | 58 | 63 | 106 |
| Indicatore Brent (USD/barile) | 99,7 | 53,4 | 43,6 | 49,6 |
| <i>Indice 2014 = 100</i> | 100 | 54 | 44 | 50 |

Fonte: Eurostat Comext e la denuncia

- (657) Nel periodo in esame i prezzi delle importazioni cinesi non hanno rispecchiato l'evoluzione dei prezzi delle materie prime: tra il 2014 e il 2015 sono rimasti stabili, mentre il prezzo delle principali materie prime è sensibilmente diminuito, registrando un calo del 20 % per quanto riguarda la gomma naturale e di circa il 45 % per il butadiene e gli indicatori Brent. Tra il 2015 e il 2016, invece, i prezzi delle importazioni cinesi sono diminuiti del 12 %, mentre quelli delle materie prime sono rimasti piuttosto stabili. Infine, nel periodo 2016 e durante il periodo dell'inchiesta, la maggior parte dei prezzi delle materie prime è aumentata considerevolmente dal secondo trimestre del 2016 fino al primo trimestre del 2017, mentre i prezzi delle importazioni cinesi sono rimasti stabili. La Commissione ha concluso che i prezzi delle importazioni cinesi non erano legati all'evoluzione di quelli delle materie prime. Tale argomentazione è stata pertanto respinta.

4.4.3. Sottoquotazione dei prezzi

- (658) La Commissione ha determinato la sottoquotazione dei prezzi durante il periodo dell'inchiesta confrontando:
- 1) la media ponderata dei prezzi di vendita, per tipo e segmento di prodotto, praticati dai produttori dell'Unione inclusi nel campione ad acquirenti indipendenti sul mercato dell'Unione, adeguati a un livello franco fabbrica e




- 2) la media ponderata dei prezzi corrispondenti, per tipo e segmento di prodotto, delle importazioni provenienti dai produttori esportatori cinesi inseriti nel campione, praticati al primo acquirente indipendente sul mercato dell'Unione, stabiliti a livello di costo, assicurazione e nolo (cif), con gli opportuni adeguamenti per tenere conto dei dazi e dei costi successivi all'importazione.
- (659) Il confronto dei prezzi è stato effettuato in base ai singoli tipi di prodotto per transazioni allo stesso stadio commerciale, con i dovuti adeguamenti, ove necessario, e dopo aver dedotto sconti e riduzioni. Il risultato del confronto è stato espresso sotto forma di percentuale del fatturato dei produttori dell'Unione inclusi nel campione durante il periodo dell'inchiesta. È emerso un margine di sottoquotazione medio ponderato compreso tra il 18 % e il 24 % dovuto alle importazioni del prodotto in esame dal paese interessato nel mercato dell'Unione. Inoltre il margine di sottoquotazione medio ponderato nei tre livelli è risultato significativo, tra il 18 % e il 20 % per il livello 1 e tra il 22 % e il 24 % per i livelli 2 e 3. Il sostanziale livello di sottoquotazione dimostra, in questo caso, l'evidente effetto delle importazioni oggetto di sovvenzioni.
- (660) Diverse parti interessate hanno asserito che, per calcolare la sottoquotazione dei prezzi, si dovrebbe utilizzare per analogia il metodo impiegato per calcolare il margine di dumping, sulla base di un confronto tra la media ponderata dei prezzi di vendita per tipo di prodotto e per segmento dei produttori dell'Unione inclusi nel campione, praticati nei confronti di acquirenti indipendenti, e la media ponderata dei prezzi di tutte le esportazioni comparabili. Dopo la divulgazione finale delle informazioni, diverse parti hanno ribadito argomentazioni analoghe. Inoltre la CRIA e la CCCMC hanno sostenuto che la Commissione dovrebbe correggere verso l'alto i prezzi cinesi o correggere verso il basso i prezzi dell'Unione per gli pneumatici ricostruiti, per garantire che i prezzi confrontati riflettano un chilometraggio analogo, e i prezzi dei servizi post-vendita e di garanzia prestati dai produttori dell'Unione che vendono pneumatici ricostruiti, specialmente per quanto riguarda il livello 3, dal momento che i produttori cinesi non hanno fornito tali servizi. Dopo la divulgazione finale delle informazioni, le parti hanno ribadito argomentazioni analoghe.
- (661) Come spiegato nei considerando 658 e 659, la metodologia di analisi della sottoquotazione ha tenuto conto della media dei prezzi di vendita per tipo di prodotto (NCP, numero di controllo del prodotto) e per segmento. La sottoquotazione dei prezzi è stata calcolata in base ad operazioni comparabili mediante il riferimento al tipo di prodotto o a singoli tipi di prodotto. Poiché, nell'ambito di ciascun livello, si considera che gli pneumatici presentino valori di chilometraggio analoghi, non si è reso necessario alcun adeguamento generale; lo stesso vale per i servizi di garanzia, ad eccezione del livello 3 in cui, a differenza dei produttori cinesi, quelli dell'Unione possono effettivamente svolgere servizi post-vendita e di garanzia. Di conseguenza, la Commissione ha adeguato ove necessario i prezzi dei produttori dell'Unione inclusi nel campione per i servizi post-vendita e di garanzia per il livello 3. I margini di sottoquotazione e di vendita sottocosto sono stati determinati senza effettuare una ponderazione ai sensi del considerando 692.
- (662) Per quanto concerne l'argomentazione relativa all'analogia tra i calcoli del dumping e del pregiudizio, la Commissione ha osservato, ai fini del calcolo del dumping, che occorre in effetti prendere in considerazione «tutte le operazioni di esportazione comparabili» per calcolare i margini di dumping per il prodotto simile nell'insieme⁽¹⁰¹⁾. Per contro, «un'autorità inquirente [...] non è tenuta a stabilire l'esistenza della sottoquotazione dei prezzi per ciascuno dei tipi di prodotto oggetto dell'inchiesta o rispetto all'intera gamma di merci costituiscono il prodotto simile nazionale. Ciò detto, un'autorità inquirente è obbligata a esaminare obiettivamente l'effetto delle importazioni oggetto di dumping sui prezzi nazionali»⁽¹⁰²⁾. Nel caso in oggetto, la Commissione era soddisfatta dell'altissimo livello di corrispondenza (compreso in generale tra l'80 % e il 90 %) fra i tipi di prodotto venduti sul mercato dell'Unione dai produttori dell'Unione e quelli venduti sullo stesso mercato dai produttori esportatori. Tale argomentazione è stata pertanto respinta.
- (663) La CRIA e la CCCMC hanno asserito che la Commissione dovrebbe divulgare ulteriori informazioni sulle caratteristiche fisiche dei tipi di pneumatici utilizzati ai fini del confronto, in quanto è altamente probabile che vi siano differenze che non si riflettono negli NCP, ma richiedono un adeguamento. Esse hanno affermato di non essere semplicemente in grado di individuare tali differenze, poiché non dispongono di informazioni sui prodotti venduti dai produttori dell'Unione inclusi nel campione. Le parti hanno ulteriormente asserito che la relazione dell'organo d'appello dell'OMC in CE – Elementi di fissaggio⁽¹⁰³⁾ sostiene questo approccio.
- (664) La Commissione non ha accolto tale argomentazione, facendo presente che la summenzionata relazione dell'organo d'appello riguarda la mancata fornitura delle informazioni necessarie sulle caratteristiche di un determinato prodotto che erano state utilizzate per stabilire il valore normale. Ciò ha portato a una situazione in cui i produttori non erano in condizione di decidere in merito alla necessità di richiedere o meno adeguamenti in termini di livello commerciale, al fine di garantire un equo confronto ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento antidumping di base nel contesto dei calcoli del dumping. Tuttavia, la relazione del panel ha affermato in merito allo stesso procedimento che «pur essendo chiaro che i requisiti generali dell'esame obiettivo e delle

⁽¹⁰¹⁾ Relazione di conformità dell'organo d'appello in WT/DS397/AB/RW, CE — Elementi di fissaggio, punto 5.265.

⁽¹⁰²⁾ Relazione dell'organo d'appello in WT/DS454/AB/R and WT/DS460/AB/R, Cina – HP-SSST (Giappone)/Cina – HP-SSST (UE), punto 5.180.

⁽¹⁰³⁾ Relazione di conformità dell'organo d'appello in WT/DS397/AB/RW, CE — Elementi di fissaggio, punto 5.189.




prove positive di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di base limitano la discrezionalità di un'autorità inquirente nello svolgimento di un'analisi della sottoquotazione dei prezzi, ciò non significa che siano applicabili le condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base, per quanto concerne i debiti adeguamenti per le differenze che incidono sulla comparabilità dei prezzi». ⁽¹⁰⁴⁾ Pertanto non ci si può basare su tale giurisprudenza nel presente caso, nel contesto del quale la CRIA e la CCCMC formulano ipotesi sulla mancata divulgazione di informazioni su «qualunque altra caratteristica pertinente» e sulle differenze che non si riflettono negli NCP ai fini dei calcoli della sottoquotazione e del pregiudizio. Inoltre la Commissione ha calcolato la sottoquotazione in linea con la sua metodologia abituale, che garantisce un equo confronto in cui gli NCP rispecchiano in misura sufficiente le differenze fisiche e tutte quelle di altra natura fra i tipi di prodotto venduti dai produttori dell'Unione e dai produttori esportatori. In aggiunta, quand'anche i produttori esportatori avessero ritenuto che i loro prodotti presentassero caratteristiche specifiche che differiscono da quelle dei prodotti dell'Unione e che, a loro parere, non sono contemplate dagli NCP, avrebbero dovuto formulare tali argomentazioni a tempo debito, il che non è avvenuto. L'argomentazione è stata pertanto respinta.


- (665) Alcune parti interessate hanno sostenuto che la Commissione non ha determinato la sottoquotazione per l'intero periodo in esame. È stato eseguito un calcolo della sottoquotazione dettagliato solo per il periodo dell'inchiesta. Benché la media dei prezzi delle importazioni cinesi nei periodi precedenti si possa confrontare con i prezzi di vendita praticati dall'industria dell'Unione, un confronto di questo tipo è essenzialmente privo di significato e inaccurato in quanto i) non sono disponibili dati separati sui prezzi delle importazioni cinesi suddivisi per livello e 2) tale media dei prezzi non tiene conto della possibilità che la gamma di prodotti possa essere cambiata durante il periodo.
- (666) In base a quanto richiesto dalla relazione dell'organo d'appello dell'OMC in Cina – HP-SSST (UE) ⁽¹⁰⁵⁾, un'autorità inquirente deve valutare l'importanza della sottoquotazione dei prezzi da parte delle importazioni oggetto di dumping rispetto alla quota di produzione interna per cui non è stata accertata la sottoquotazione dei prezzi. Le parti hanno ritenuto che la Commissione non abbia effettuato tale valutazione.
- (667) Come affermato al considerando 658, la Commissione ha eseguito in conformità alla giurisprudenza applicabile i calcoli per NCP e per livello sulla base dei dati verificati per il periodo dell'inchiesta. Tutti i calcoli pertinenti sono stati comunicati alle parti interessate nel rispetto dei loro diritti procedurali. Il livello complessivo della sottoquotazione dei prezzi durante il periodo dell'inchiesta si aggirava intorno al 21 %, una quota ritenuta significativa dalla Commissione. Tale argomentazione è stata pertanto respinta.
- (668) La CRIA e la CCCMC, tuttavia, hanno ritenuto probabile che la Commissione abbia accertato la sottoquotazione solo per un piccolo sottoinsieme di vendite effettuate dai produttori dell'Unione inclusi nel campione. A loro parere, la Commissione deve valutare l'eventuale pressione dei prezzi che le importazioni cinesi potrebbero esercitare sulle restanti vendite dell'industria dell'Unione per cui non ha accertato alcuna sottoquotazione.
- (669) Tale argomentazione è stata respinta perché il volume delle vendite dei produttori dell'Unione inclusi nel campione che corrispondeva alle importazioni dei produttori esportatori cinesi è rilevante (tra l'80 % e il 90 %). Inoltre il margine di sottoquotazione medio ponderato nei tre livelli è risultato significativo, tra il 18 % e il 24 %.
- (670) China National Tire Group e Heuver hanno richiesto la revisione dei prezzi cif di Aeolus, affinché questi ultimi riflettessero i costi di Heuver successivi all'importazione. Pirelli ha affermato che le sue spese supplementari devono essere considerate dalla Commissione nel confronto fra gli pneumatici Pirelli con altri pneumatici prodotti e venduti dall'industria dell'Unione ai dettaglianti (indipendenti).
- (671) La Commissione ha constatato che Heuver non è collegata a China National Tire Group e, pertanto, nessun adeguamento è giustificato. Per quanto concerne Pirelli, la media ponderata dei prezzi cif è stata determinata ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento antidumping di base, come indicato al considerando 118 del regolamento antidumping provvisorio. Come spiegato nei considerando da 673 a 678, la Commissione ha ritenuto opportuno applicare l'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento antidumping di base per analogia ai calcoli della sottoquotazione e delle vendite sottocosto nei procedimenti antisovvenzioni, tenendo conto della dichiarazione sulla risoluzione delle controversie ai sensi dell'accordo sull'applicazione dell'articolo VI dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 o della parte V dell'accordo SCM, che suggerisce di riservare alle parti un trattamento coerente sia nei procedimenti antidumping che in quelli antisovvenzioni. Tale argomentazione è stata pertanto respinta.

⁽¹⁰⁴⁾ Relazione del panel in WT/DS397/RCE – Elementi di fissaggio (Cina), punto 7.328; cfr. anche la relazione del panel in WT/DS219/R, CE – Accessori per tubi, punto 7.292.

⁽¹⁰⁵⁾ Relazione dell'organo d'appello in WT/DS460/AB/R, Cina – HP-SSST (UE), punto 5.180.



- (672) Diverse parti hanno affermato che la Commissione non può basarsi su prezzi all'esportazione calcolati quando effettua l'analisi della sottoquotazione dei prezzi e determina l'entità del pregiudizio, e che il metodo utilizzato è in contrasto con l'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), e con l'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento di base. Inoltre Hankook Group ha sostenuto che dovrebbe essere trattato come un'entità economica unica ai fini dei calcoli del margine di pregiudizio.
- (673) In primo luogo, l'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento di base fa riferimento all'effetto delle importazioni oggetto di sovvenzioni che possono arrecare pregiudizio ai produttori dell'Unione e non al prezzo di rivendita praticato da una società (importatore collegato) all'interno dell'Unione nei confronti di un altro cliente.
- (674) In secondo luogo, per quanto riguarda la sottoquotazione, il regolamento di base non prevede alcun metodo specifico per tali calcoli. Pertanto la Commissione gode di un ampio potere discrezionale nella valutazione di questo fattore di pregiudizio. Tale potere è limitato dalla necessità di fondare le conclusioni su prove positive e di svolgere un esame obiettivo, a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento di base.
- (675) Per quanto concerne gli elementi considerati ai fini del calcolo della sottoquotazione (in particolare il prezzo all'esportazione), la Commissione deve individuare il primo elemento che genera (o può generare) concorrenza con i produttori dell'Unione sul mercato dell'Unione. Questo elemento è di fatto il prezzo d'acquisto del primo importatore indipendente, perché in linea di principio tale società può scegliere se rifornirsi dall'industria dell'Unione o da paesi terzi. Per contro, l'esame dei prezzi di rivendita degli importatori indipendenti non riflette il momento in cui si genera una reale concorrenza, bensì solo il momento in cui la struttura di vendita consolidata dell'esportatore tenta di trovare clienti, che è tuttavia già successivo a quello in cui viene presa la decisione di effettuare importazioni. Infatti, una volta che l'esportatore abbia costituito il proprio sistema di società collegate nell'Unione, ha già deciso che si rifornirà di merci all'estero. Perciò il termine di raffronto dovrebbe essere la fase che segue immediatamente il momento in cui il prodotto attraversa la frontiera dell'Unione, e non una fase successiva della catena di distribuzione, per esempio la vendita all'utilizzatore finale della merce.
- (676) Questo approccio garantisce inoltre coerenza nei casi in cui un produttore esportatore vende direttamente i prodotti a un acquirente indipendente (indipendentemente dal fatto che quest'ultimo sia un importatore o un utilizzatore finale) perché, in questo scenario, non sarebbero praticati prezzi di rivendita per definizione. Un approccio diverso condurrebbe a una discriminazione tra produttori esportatori, basata esclusivamente sul canale di vendita da essi utilizzato. Inoltre tale approccio garantisce anche risultati coerenti nei casi di inchieste antidumping e antisovvenzioni parallele.
- (677) In questo caso, il prezzo all'importazione non può essere considerato al valore nominale perché il produttore esportatore e l'importatore sono collegati. Pertanto, al fine di determinare un prezzo all'importazione attendibile a condizioni di mercato, tale prezzo deve essere calcolato utilizzando come punto di partenza il prezzo di rivendita che l'importatore collegato ha praticato al primo acquirente indipendente. Per svolgere questa ricostruzione, le norme per determinare il prezzo all'esportazione di cui all'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento antidumping di base sono pertinenti e vengono applicate per analogia, esattamente come sono pertinenti per determinare il prezzo all'esportazione ai fini del dumping. L'applicazione per analogia dell'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento antidumping di base consente di elaborare un prezzo pienamente comparabile al prezzo cif (franco frontiera dell'Unione), che viene utilizzato nell'esame delle vendite effettuate nei confronti di acquirenti indipendenti.
- (678) Pertanto, al fine di permettere un equo confronto, per giungere a determinare un prezzo cif attendibile è giustificato detrarre le SGAV e i profitti dal prezzo di rivendita che l'importatore collegato ha praticato agli acquirenti indipendenti.
- (679) Diverse parti hanno chiesto alla Commissione di comunicare la natura di alcuni costi successivi all'importazione e la percentuale applicata, indicando la fonte. Inoltre Xingyuan Group ha asserito che tali costi fissi dovrebbero essere ripartiti sotto forma di importo fisso per pneumatico, anziché sotto forma di percentuale, poiché in quest'ultimo caso verranno penalizzati ingiustamente gli esportatori i cui prezzi appartengono alla fascia più bassa.
- (680) La Commissione ha rilevato di avere aumentato il valore cif del 3,2 % per i costi successivi all'importazione (di cui il trasporto rappresentava il 60 %, la movimentazione il 32 % e le spese doganali l'8 %). Le percentuali sono state calcolate sulla base di costi per unità successivi all'importazione verificati e sono state in seguito espresse in percentuale rispetto al prezzo cif degli importatori indipendenti sottoposti a verifica.
- (681) La CCCMC e la CRIA hanno affermato che, nell'ambito dell'inchiesta, si dovrebbero considerare le differenze tra pneumatici nuovi e ricostruiti ai fini dell'equo confronto per determinare la sottoquotazione e le vendite sottocosto.
- (682) Come indicato al considerando 117, gli pneumatici nuovi e quelli ricostruiti hanno le stesse caratteristiche fisiche di base e gli stessi impieghi di base. L'argomentazione è stata pertanto respinta.




- (683) Hankook Group ha rilevato una discrepanza tra il margine di profitto di riferimento riportato per il livello 1 e il margine di profitto impiegato per stabilire il margine di vendita sottocosto.
- (684) La Commissione ha rivisto i margini di vendita sottocosto e ha rilevato un errore materiale nel calcolo del margine di vendita sottocosto per i livelli 1 e 2. Pertanto ha rettificato tale calcolo.
- (685) In seguito a una richiesta di Hankook Group, la Commissione ha diffuso informazioni aggiuntive sulle voci relative alle SGAV detratte dal prezzo praticato al primo acquirente indipendente per stabilire un livello franco fabbrica. La Commissione ha confermato che i costi detratti erano: trasporto, assicurazione, movimentazione, carico e spese accessorie, imballaggio, credito, sconti e commissioni. Essa non ha detratto dai prezzi dei produttori dell'Unione le spese di vendita indiretta, quelle in materia di ricerca e sviluppo, finanza, marketing né l'utile.

4.5. Situazione economica dell'industria dell'Unione

4.5.1. Osservazioni generali

- (686) In conformità all'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento di base, l'esame dell'incidenza delle importazioni sovvenzionate sull'industria dell'Unione ha compreso una valutazione di tutti gli indicatori economici attinenti alla situazione dell'industria dell'Unione nel periodo in esame.
- (687) Come indicato ai considerando da 24 a 32, per determinare l'eventuale pregiudizio subito dall'industria dell'Unione è stato usato il campionamento.
- (688) Ai fini della determinazione del pregiudizio la Commissione ha operato una distinzione tra indicatori di pregiudizio macroeconomici e microeconomici. La Commissione ha valutato gli indicatori macroeconomici sulla base dei dati contenuti nella denuncia, nelle statistiche Eurostat e nelle comunicazioni trasmesse dall'ETRMA, ove opportuno, per garantire che i dati si riferissero a tutti i produttori dell'Unione. La Commissione ha valutato gli indicatori microeconomici sulla base dei dati contenuti nelle risposte al questionario fornite dai produttori dell'Unione inclusi nel campione e nella comunicazione trasmessa dall'ETRMA. I dati si riferivano ai produttori dell'Unione inseriti nel campione. Le due serie di dati sono state considerate entrambe rappresentative della situazione economica dell'industria dell'Unione.
- (689) Gli indicatori macroeconomici sono: la produzione, la capacità produttiva, l'utilizzo degli impianti, il volume delle vendite, la quota di mercato, la crescita, l'occupazione, la produttività e l'entità del margine di sovvenzione.
- (690) Gli indicatori microeconomici sono: i prezzi unitari medi, i costi unitari, i costi della manodopera, le scorte, la redditività, il flusso di cassa, gli investimenti, l'utile sul capitale investito e la capacità di reperire capitali.
- (691) Vi sono due osservazioni riguardanti il metodo per l'analisi degli indicatori di pregiudizio svolta nella fase preliminare.
- (692) Come indicato nel considerando 28, i produttori dell'Unione sono composti da due categorie di società dal punto di vista delle dimensioni: le grandi imprese e le PMI (altamente frammentate), che rappresentano rispettivamente l'85 % e il 15 % del totale delle vendite nell'Unione dei produttori dell'Unione nel 2016. Tuttavia, a seguito del campionamento dei produttori dell'Unione, i dati sulle vendite delle PMI inserite nel campione rappresentavano una piccola parte del totale delle vendite nell'Unione dei produttori dell'Unione inseriti nel campione. La Commissione ha pertanto deciso di ponderare i risultati dei produttori dell'Unione inseriti nel campione in funzione della quota di mercato di ciascuna categoria di imprese. Poiché le PMI operano soltanto nel segmento di livello 3, questo adeguamento ha avuto come conseguenza diretta l'incremento della quota di vendite del livello 3 all'interno della serie di dati provenienti dai produttori dell'Unione inseriti nel campione.
- (693) Inoltre le vendite totali nell'Unione dei produttori dell'Unione sono state suddivise nei tre livelli secondo le seguenti proporzioni: livello 1: 51 %; livello 2: 23 % e livello 3: 26 %. Tuttavia, anche a seguito dell'adeguamento di cui al considerando 692, i dati sulle vendite nell'Unione dei produttori dell'Unione inseriti nel campione non rappresentavano la proporzione reale delle vendite nell'Unione per livello. La Commissione ha pertanto deciso di ponderare i risultati dei produttori dell'Unione inseriti nel campione in funzione della quota totalizzata per ciascun livello relativamente al totale delle vendite nell'Unione dei produttori dell'Unione, in modo da garantire che i tre livelli fossero rappresentati in base alla quota delle vendite totali nell'Unione in tutti i microindicatori.
- (694) Diverse parti hanno sostenuto che, se la Commissione segue la segmentazione basata sui tre livelli, anche la determinazione del pregiudizio deve essere realizzata a livello dei segmenti. In particolare, la situazione dell'industria dell'Unione e l'impatto delle importazioni devono essere valutati per livello; ad esempio, l'impatto delle importazioni del livello 2 (provenienti sia dalla RPC che da altri paesi) deve essere esaminato per i produttori dell'Unione del livello 2.




- (695) La Commissione ha considerato che, nonostante la segmentazione del mercato dell'Unione, gli pneumatici definiti nel considerando 109 presentano le stesse caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche di base e sono intercambiabili. Di conseguenza la determinazione del pregiudizio per il prodotto in esame è stata realizzata in conformità all'accordo antisovvenzioni dell'OMC. In particolare, l'organo d'appello ha rilevato che, «se le autorità incaricate delle inchieste analizzano una parte dell'industria nazionale, in linea di principio esse dovrebbero analizzare in modo analogo tutte le altre parti di tale industria nonché l'industria nel suo complesso» ⁽¹⁰⁶⁾. È dunque possibile effettuare un'analisi per segmenti secondo la normativa dell'OMC, ma essa deve essere accompagnata da un'analisi dell'intera industria. Analogamente il Tribunale ha accettato che l'analisi del pregiudizio si possa concentrare sul livello più colpito dalle importazioni oggetto di sovvenzioni ⁽¹⁰⁷⁾.
- (696) La Commissione ha pertanto condotto l'analisi di alcuni indicatori per livello. Come indicato nei considerando da 823 a 834, tale analisi conferma che, in generale, l'industria dell'Unione ha subito un pregiudizio e che le tendenze per il prodotto in esame considerato nel suo insieme corrispondono in generale a quelle per i livelli considerati separatamente.
- (697) La situazione economica dell'industria dell'Unione è analizzata su base aggregata e, per determinati indicatori microeconomici, a causa della segmentazione del mercato dell'Unione, anche per livello.
- (698) Diverse parti hanno richiesto informazioni più dettagliate sul metodo di ponderazione impiegato per le diverse categorie di società (grandi o PMI) e per livello, come indicato ai considerando 692 e 693.
- (699) Il processo di ponderazione si è basato sul volume delle vendite, essendo questo il parametro pertinente quando si considera il prezzo di vendita nell'Unione per determinare il costo di produzione o la redditività delle vendite nell'Unione ad acquirenti indipendenti.
- (700) Uno dei criteri per selezionare il campione dei produttori dell'Unione era la rappresentatività dei produttori dell'Unione in base alle dimensioni, ossia PMI e grandi imprese (considerando 29). Cinque PMI sono state inserite nel campione; una ha deciso di sospendere la propria collaborazione all'inchiesta e quattro hanno risposto al questionario per il campionamento.
- (701) Inoltre la Commissione ha tenuto conto delle osservazioni delle parti interessate, secondo cui la segmentazione del mercato in tre livelli doveva riflettersi nel campione dei produttori dell'Unione (considerando 25). Ulteriori informazioni sono state fornite dai produttori dell'Unione che hanno collaborato, come indicato al considerando 26.
- (702) La Commissione ha incluso nel campione undici produttori dell'Unione; si tratta di un numero insolitamente elevato di produttori dell'Unione su cui condurre un'inchiesta. Tuttavia, nonostante questo sforzo, si è resa necessaria una ponderazione per l'andamento delle PMI e le prestazioni per livello affinché si potesse effettuare una valida analisi dell'aggregazione derivante degli indicatori microeconomici del pregiudizio.
- (703) La suddivisione per livello delle vendite dei produttori dell'Unione che hanno collaborato e di quelli inclusi nel campione ha registrato risultati simili: una percentuale compresa tra il 60 % e il 70 % per il livello 1, tra il 15 % e il 25 % per il livello 2 e tra il 10 % e il 20 % per il livello 3. Le PMI rappresentavano una percentuale compresa tra il 7 % e il 10 % delle vendite complessive dell'Unione dichiarate dai produttori dell'Unione che hanno collaborato. Inoltre i produttori dell'Unione inclusi nel campione stanno producendo pneumatici nuovi e ricostruiti di livello 2 e 3. Circa metà delle vendite del campione di livello 3 è costituita da pneumatici ricostruiti.
- (704) Anzitutto è stata eseguita una stima della suddivisione tra le vendite delle grandi imprese e quelle delle PMI. La stima delle vendite delle PMI si basava sulle informazioni fornite dall'ETRMA (per il processo a freddo) e dai fornitori di battistrada che non fanno parte di ETRMA Europool ⁽¹⁰⁸⁾. Ai fini della presente inchiesta, si è tenuto conto del fatto che le vendite relative al processo a freddo sono effettuate da PMI e quelle relative al processo a caldo sono effettuate da grandi produttori: si tratta di un approccio prudente per stimare le vendite delle PMI, in quanto la Commissione ha sottoposto a verifica una PMI produttrice che adotta entrambe le tecniche. Per quanto riguarda le vendite delle grandi imprese, la stima è rappresentata dalla differenza tra le vendite complessive dei produttori dell'Unione e la stima delle vendite delle PMI. La Commissione ha riscontrato che nel 2016 le vendite delle PMI rappresentavano il 15 % circa delle vendite complessive dell'industria dell'Unione (si tratta, come indicato sopra, di una stima prudente poiché alcune PMI utilizzano anche processi di ricostruzione a caldo). Pertanto il rapporto relativo alle vendite è risultato pari all'85 % circa per le grandi imprese contro il 15 % circa delle PMI.

⁽¹⁰⁶⁾ WT/DS184/AB/R, 23.8.2001, *Stati Uniti – misure antidumping su alcuni prodotti di acciaio laminati a caldo originari del Giappone*, paragrafo 204.

⁽¹⁰⁷⁾ Tribunale, sentenza del 28 ottobre 2004, causa T-35/01, *Shanghai Teraoka Electronic Co. Ltd/Consiglio*, punti 129 e 258.

⁽¹⁰⁸⁾ La stima per le vendite di pneumatici ricostruiti con il processo a freddo per il periodo in esame è la seguente: 2014: 2 619 000; 2015: 2 335 000; 2016: 2 095 000; PI: 2 046 000.




- (705) La seconda fase ha consistito nel confronto tra il rapporto 85 %/15 % e il rapporto del campione (costituito per oltre il 95 % da grandi imprese). Inoltre le vendite delle PMI incluse nel campione costituivano circa il 4 % delle vendite complessive dell'Unione delle PMI produttrici dell'Unione. Per garantire che l'importanza relativa delle due categorie di produttori dell'Unione si riflettesse adeguatamente negli indicatori microeconomici, la Commissione ha ponderato gli indicatori delle singole società durante l'aggregazione in base al rapporto 85 %/15 % summenzionato. La metodologia ha determinato un aumento dell'incidenza delle vendite di livello 3, utilizzate per stabilire gli indicatori microeconomici.
- (706) Nella fase preliminare entrambe le ponderazioni (quella della categoria delle società e quella dei livelli) sono state applicate indistintamente per tutto il periodo in esame, sulla base dei dati del 2016. La Commissione ha ritenuto ragionevole tale approccio alla luce degli elementi di prova disponibili.
- (707) La CRIA e la CCCMC hanno sostenuto che la Commissione non dovrebbe utilizzare un rapporto fisso (ossia un rapporto calcolato per il 2016) per il periodo in esame, bensì piuttosto un rapporto per ciascuna fase del periodo in esame. Inoltre hanno asserito che alcuni grandi produttori di battistrada producevano pneumatici ricostruiti avvalendosi del processo a freddo e che due produttori di pneumatici ricostruiti appartenevano a un gruppo più vasto, annoverandosi perciò tra le grandi imprese. Pertanto, a detta delle parti, il metodo impiegato non si poteva ritenere prudente e il volume delle vendite delle PMI è stato sovrastimato. Bipaver ha sostenuto che il processo a caldo non viene applicato solo da un ricostruttore, ma da diversi ricostruttori dell'Unione ⁽¹⁰⁹⁾.
- (708) In primo luogo, la Commissione ha esaminato le argomentazioni formulate e le prove fornite dalle parti, constatando che in effetti alcuni grandi fornitori di battistrada dispongono di filiali collegate che producono pneumatici ricostruiti adottando il processo a freddo. In aggiunta, i due produttori citati dalle parti e inizialmente considerati tra le PMI appartenevano a gruppi più vasti, ragion per cui non potevano essere considerati PMI. La Commissione ha quindi corretto i rapporti utilizzati nella ponderazione. I grandi fornitori e le PMI hanno comunicato i dati delle loro vendite relativi al periodo in esame. Il volume complessivo riportato corrisponde all'incirca ai seguenti valori: nel 2014 254 000, nel 2015 227 000, nel 2016 240 000 e, nel periodo dell'inchiesta, 250 000 pneumatici ricostruiti, ossia il 5,5 % circa delle vendite stimate di pneumatici ricostruiti nel periodo in esame.
- (709) In secondo luogo, per quanto riguarda le vendite delle PMI legate alla produzione a caldo, la Commissione ha rilevato che più di una PMI sta producendo pneumatici ricostruiti utilizzando il processo a caldo. Essa ha richiesto ad alcuni produttori di indicare il volume della produzione ottenuta con il processo a caldo per il periodo in esame. Il volume complessivo riportato corrisponde all'incirca ai seguenti valori: nel 2014 149 000, nel 2015 152 000, nel 2016 138 000 e, nel periodo dell'inchiesta, 132 000 pneumatici ricostruiti, ossia il 3,2 % circa delle vendite stimate di pneumatici ricostruiti nel periodo in esame.
- (710) In terzo luogo, la Commissione ha ricalcolato la stima delle vendite delle PMI durante il periodo in esame, aggiungendo le vendite delle PMI legate alla produzione a caldo e detraendo le vendite delle grandi imprese legate alla produzione a freddo.
- (711) Infine, la Commissione ha calcolato la quota di vendite delle PMI rispetto alle vendite complessive dell'Unione per ciascuna fase del periodo in esame.

Tabella 5

Quota delle vendite delle PMI rispetto alle vendite complessive dell'Unione (in %)

| | 2014 | 2015 | 2016 | Periodo dell'inchiesta |
|---|------|------|------|------------------------|
| Rapporto utilizzato nella fase definitiva per le vendite delle PMI rispetto alle vendite complessive dell'Unione | 16,9 | 15,3 | 13,7 | 13,2 |
| Rapporto utilizzato nella fase preliminare per le vendite delle PMI rispetto alle vendite complessive dell'Unione | 14,6 | 14,6 | 14,6 | 14,6 |

⁽¹⁰⁹⁾ Kraiburg, un fornitore di battistrada, ha fornito a Bipaver un elenco dei suoi clienti che acquistano materie prime per il processo a caldo. Tale elenco contiene 38 nomi di società.




- (712) Come indicato nella tabella 5, l'incidenza delle PMI rispetto alle vendite complessive dell'Unione durante il periodo in esame è aumentato di 2,3 punti percentuali nel 2014 e di 0,7 punti percentuali nel 2015, mentre è sceso di 0,9 punti percentuali nel 2016 e di 1,4 punti percentuali nel periodo dell'inchiesta. Come indicato nella tabella 2, l'utilizzo di un rapporto specifico per ogni anno del periodo considerato non incide sulle conclusioni basate sulle tendenze riscontrate nella fase preliminare, che rimangono valide per il livello 3. La Commissione ha concluso che la determinazione di un rapporto per ogni anno influisce marginalmente sull'esito generale dell'analisi. Sulla base di quanto precede, le conclusioni fondate sulle tendenze riscontrate nella fase preliminare restano valide.
- (713) In merito al secondo adeguamento per livello, durante la fase preliminare la Commissione si è basata sulle informazioni fornite dal denunciante, che indicano la stima dell'incidenza di ciascun livello sul consumo dell'Unione per il 2016. Tuttavia, la CRIA e la CCCMC hanno affermato che la Commissione dovrebbe utilizzare un rapporto per ciascuna fase del periodo in esame.
- (714) Dall'inchiesta non sono emersi dati che sarebbero risultati più appropriati e si sarebbero potuti utilizzare per calcolare la ponderazione dei livelli per tutto il periodo in esame, né le parti interessate sono state in grado di presentare tali dati. Pertanto la Commissione ha deciso di non applicare il secondo adeguamento per livello nella fase definitiva. Tale approccio ha incrementato l'incidenza dei livelli 1 e 2, utilizzati per determinare gli indicatori microeconomici.
- (715) La CRIA e la CCCMC hanno sostenuto che il processo di ponderazione era illegale, in quanto il regolamento di base non permetteva di modificare il campionamento dei produttori dell'Unione, che dovrebbe essere rappresentativo della totalità dell'industria dell'Unione. Inoltre hanno asserito che la metodologia della Commissione non era conforme al requisito secondo cui il pregiudizio si determina in base a prove positive per svolgere un esame obiettivo dal momento che, in ultima analisi, l'esito complessivo della valutazione del pregiudizio è stato determinato da un numero molto ridotto di società, a scapito di una serie di dati molto più ampia di cui è stata declassata l'importanza. In aggiunta, la CRIA e la CCCMC hanno affermato che la Commissione non può basarsi sulle informazioni fornite da quattro PMI incluse nel campione, informazioni che costituirebbero la base per la ponderazione degli indicatori di pregiudizio. In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, la CRIA e la CCCMC hanno sostenuto che la Commissione non ha trattato l'inidoneità della metodologia impiegata per il primo adeguamento. Le parti hanno affermato che la Commissione avrebbe dovuto abbandonare il proprio approccio.
- (716) La Commissione ha ricordato la metodologia impiegata nei considerando da 699 a 714.
- (717) Inoltre la Commissione ha ribadito che, in seguito alla ponderazione, il campione selezionato è diventato statisticamente più rappresentativo per l'industria dell'Unione nel suo complesso, in conformità della giurisprudenza applicabile dell'OMC e dell'UE⁽¹¹⁰⁾. In aggiunta, ciò ha consentito alla Commissione di tenere maggiormente conto dell'andamento dei produttori dell'Unione non inclusi nel campione (PMI e grandi produttori), che altrimenti non si sarebbe riflesso sufficientemente negli indicatori di pregiudizio se la Commissione avesse fondato le proprie risultanze sul campione senza applicare la ponderazione nel caso in oggetto. Dato il carattere frammentario dell'industria dell'Unione, la Commissione non poteva limitarsi a ignorare l'importanza delle PMI produttrici per il mercato dell'Unione. I dati forniti dalle PMI sottoposte a verifica rappresentano circa il 4 % della produzione complessiva stimata delle PMI nel periodo in esame. Per riflettere l'importanza relativa delle due categorie di società, la Commissione ha basato le proprie risultanze sui dati verificati delle società incluse nel campione e ha applicato la ponderazione. Le informazioni su cui si è fatto assegnamento erano disponibili sul fascicolo pubblico, debitamente verificato ove necessario. La Commissione ha ritenuto di conseguenza di avere svolto un esame obiettivo in merito all'esistenza del pregiudizio sulla base di prove positive. Pertanto tali argomentazioni sono state respinte.

4.2. Analisi segmentata del pregiudizio

- (718) Come spiegato nel considerando 697, la situazione economica dell'industria dell'Unione è stata analizzata su base aggregata e, per determinati indicatori microeconomici, a causa della segmentazione del mercato dell'Unione, per livello. Alcune parti interessate hanno ribadito che l'analisi del pregiudizio per segmento dovrebbe prendere in considerazione tutti gli indicatori di pregiudizio e del nesso di causalità. Essi hanno fatto riferimento alla relazione dell'organo d'appello in Stati Uniti - Prodotti di acciaio laminati a caldo originari del Giappone⁽¹¹¹⁾.

⁽¹¹⁰⁾ WT/DS184/AB/R, 23.8.2001, Stati Uniti — misure antidumping su alcuni prodotti di acciaio laminati a caldo originari del Giappone, paragrafo 204 e Tribunale, sentenza del 28 ottobre 2004, causa T-35/01 Shanghai Teraoka Electronic Co. Ltd contro Consiglio dell'Unione europea, punti 129 e 258.

⁽¹¹¹⁾ Organo d'appello in WT/DS184/AB/R, Stati Uniti - Prodotti di acciaio laminati a caldo originari del Giappone, punti 195-196.



Inoltre le suddette parti hanno chiesto alla Commissione, facendo riferimento anche in questo caso alla relazione dell'organo d'appello in Stati Uniti - Prodotti di acciaio laminati a caldo originari del Giappone ⁽¹¹²⁾, di distinguere tra pneumatici nuovi e ricostruiti e tra pneumatici di primo equipaggiamento e di ricambio, in quanto il mercato di primo equipaggiamento è stato protetto contro la concorrenza cinese.

- (719) La giurisprudenza summenzionata indica che le autorità incaricate delle inchieste che analizzano una parte dell'industria nazionale «in linea di principio dovrebbero analizzare in modo analogo tutte le altre parti di tale industria nonché l'industria nel suo complesso» ⁽¹¹³⁾. Tuttavia, la relazione dell'organo d'appello non impone alle autorità incaricate delle inchieste di fornire tutti gli indicatori di pregiudizio per ciascun segmento.
- (720) Inoltre in tale procedimento i fatti erano diversi. Nella relazione dell'organo d'appello in Stati Uniti - Prodotti di acciaio laminati a caldo originari del Giappone, la struttura del mercato interno proteggeva una parte considerevole della produzione nazionale degli Stati Uniti (produzione vincolata) dalla concorrenza diretta delle importazioni in questione. In quella situazione specifica, l'organo d'appello si è opposto all'«esame comparativo» di ogni parte del mercato interno, che «giustappone» il mercato commerciale al mercato vincolato. Secondo l'organo d'appello, ciò ha «potenziato» la capacità delle autorità incaricate delle inchieste di trarre una conclusione appropriata sullo stato dell'industria nazionale nel suo complesso. Nel presente caso, però, i segmenti di livello 1 e 2 del mercato dell'Unione non beneficiano di alcuna protezione. Le vendite delle importazioni cinesi si concentrano principalmente sul mercato dei ricambi: una situazione che, di fatto, non è imposta dalla struttura del mercato dell'Unione. Inoltre il prodotto in esame è stato anche venduto a costruttori di pneumatici di primo equipaggiamento. Pertanto, l'asserzione secondo cui il mercato di primo equipaggiamento dell'Unione sarebbe protetto contro la concorrenza cinese e pertanto dovrebbe essere analizzato a parte è respinta.
- (721) In aggiunta, come osservato nel considerando 695, anche la giurisprudenza conferma che, quando si verifica se esista o meno un pregiudizio per l'industria dell'Unione nel suo complesso, tale analisi potrebbe concentrarsi sul segmento più colpito dalle importazioni oggetto di sovvenzioni. Nel presente caso, il 65 % circa delle importazioni cinesi di pneumatici riguarda il livello 3. Pertanto, un'analisi valida del pregiudizio non può ignorare l'impatto delle importazioni oggetto di sovvenzioni, specialmente in una situazione di mercato in cui le vendite degli pneumatici di livello 3 sono in costante crescita e in cui tutti i livelli che costituiscono il mercato degli pneumatici dell'Unione sono interconnessi.
- (722) Per questi motivi la Commissione ha ritenuto di aver condotto un valido esame dell'industria nel suo complesso.

4.2.1. Indicatori macroeconomici

- (723) La CRIA e la CCCMC hanno sostenuto di aver nutrito dubbi sull'attendibilità di alcune informazioni considerate che riguardano gli indicatori macroeconomici.
- (724) Nel fascicolo pubblico è stato incluso un documento che fornisce chiarimenti sulle risultanze preliminari ⁽¹¹⁴⁾.
- (725) Per quanto concerne la definizione degli indicatori macroeconomici, la Commissione si è basata su varie fonti, tra cui i dati forniti dall'associazione europea dei produttori di pneumatici e gomma (*European Tyre & Rubber Manufacturers Association* - «ETRMA»). L'ETRMA pubblica analisi di mercato che sono pubblicamente disponibili sul suo sito web. La versione consultabile della denuncia comprendeva un documento prodotto dall'ETRMA (allegato 16 – opuscolo dell'ETRMA per il 2016 ⁽¹¹⁵⁾). La Commissione ha osservato che alcuni dei produttori esportatori e alcuni produttori dell'Unione sono membri dell'ETRMA e inviano informazioni confermate dai dati dell'ETRMA (come nel caso di Hankook Group e Pirelli).

4.2.1.1. Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti


- (726) Dopo la diffusione del documento informativo, la Commissione ha constatato che, come si deduce dal considerando 625, il volume della produzione dell'Unione dovrebbe essere rettificato in modo da contenere il dato relativo alle vendite dei fornitori di battistrada che non fanno parte di ETRMA Europol. Inoltre è stato rilevato un errore materiale durante il calcolo della capacità produttiva.

⁽¹¹²⁾ Organo d'appello in WT/DS184/AB/R, *Stati Uniti - Prodotti di acciaio laminati a caldo originari del Giappone*, punto 207.

⁽¹¹³⁾ Organo d'appello in WT/DS184/AB/R, *Stati Uniti - Prodotti di acciaio laminati a caldo originari del Giappone*, punto 204.

⁽¹¹⁴⁾ Nota al fascicolo (numero di archiviazione: t18.007994).

⁽¹¹⁵⁾ Sul sito web dell'ETRMA è possibile consultare l'opuscolo per il 2016 e il 2017 all'indirizzo <http://www.etrma.org/uploads/Modules/Documentsmanager/20180329—statistics-booklet-2017—alternative-rubber-section-final-web.pdf>.



- (727) Nel periodo in esame la produzione, la capacità produttiva e l'utilizzo degli impianti totali stimati dell'Unione sono stati rivisti di conseguenza e hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 6

Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti

| | 2014 | 2015 | 2016 | Periodo dell'inchiesta |
|--|------------|------------|------------|------------------------|
| Volume di produzione (in unità) ⁽¹⁾ | 20 973 089 | 20 360 055 | 20 619 725 | 21 111 923 |
| <i>Indice 2014 = 100</i> | 100 | 97,1 | 98,3 | 100,7 |
| Capacità produttiva (in unità) | 29 038 117 | 28 225 985 | 27 115 950 | 26 525 214 |
| <i>Indice 2014 = 100</i> | 100 | 97,2 | 93,4 | 91,3 |
| Utilizzo degli impianti | 72,2 % | 72,1 % | 76,0 % | 79,6 % |
| <i>Indice 2014 = 100</i> | 100 | 100 | 105 | 110 |

⁽¹⁾ Dati preliminari precedenti relativi al volume di produzione (in unità): 2014: 20 722 065; 2015: 20 199 411; 2016: 20 496 669; periodo dell'inchiesta: 20 863 087.

Fonte: ETRMA, fornitori di battistrada che non fanno parte di ETRMA Europool, Eurostat Comext e informazioni presentate dal denunciante.

- (728) Come illustrato nella tabella 6, la produzione si è mantenuta relativamente stabile, con 21,1 milioni di unità durante il periodo dell'inchiesta, mentre l'utilizzo degli impianti è aumentato di 7,4 punti percentuali (passando dal 72,2 % al 79,6 %) nel corso del periodo in esame per via del calo della capacità produttiva.
- (729) La causa principale dell'aumento dell'utilizzo degli impianti può essere unicamente attribuita alla notevole diminuzione della capacità produttiva, che si è ridotta del 10 % circa. Tale situazione ha interessato principalmente l'attività di ricostruzione poiché, nel periodo in esame, almeno 85 PMI stabilite praticamente in tutti gli Stati membri hanno interrotto la produzione di pneumatici ricostruiti e alcune filiali di grandi società sono state chiuse ⁽¹⁶⁾.
- (730) La tendenza stabile della produzione dell'Unione e la chiusura di società sono in contrasto con la crescita dei consumi post-crisi nell'Unione, di cui l'industria dell'Unione avrebbe potuto beneficiare.

4.2.1.2. Volume delle vendite e quota di mercato

- (731) Dopo la diffusione del documento informativo, la Commissione ha constatato che, come si deduce dal considerando 625, il volume complessivo delle vendite sul mercato dell'Unione dovrebbe essere rettificato in modo da contenere il dato relativo alle vendite dei fornitori di battistrada che non fanno parte di ETRMA Europool.
- (732) Nel periodo in esame il volume delle vendite e la quota di mercato dell'industria dell'Unione sono stati rivisti di conseguenza e hanno avuto il seguente andamento:

Tabella 7

Volume delle vendite e quota di mercato

| | 2014 | 2015 | 2016 | Periodo dell'inchiesta |
|---|------------|------------|------------|------------------------|
| Volume totale delle vendite sul mercato dell'Unione (in unità) ⁽¹⁾ | 14 835 082 | 14 738 677 | 14 533 199 | 14 584 885 |
| <i>Indice 2014 = 100</i> | 100 | 99,4 | 98,0 | 98,3 |

⁽¹⁶⁾ Nel 2017 Goodyear Group ha chiuso il suo stabilimento nel Regno Unito (circa 330 posti di lavoro); Michelin Group ha chiuso diversi stabilimenti nell'Unione: due in Francia (uno nel 2014, con 700 dipendenti e l'altro nel 2017, con 330 dipendenti), uno in Germania (nel 2016, con 200 dipendenti), uno in Ungheria (nel 2015, con 500 dipendenti) e uno in Italia, e Continental Group ha chiuso uno stabilimento in Germania.



| | 2014 | 2015 | 2016 | Periodo dell'inchiesta |
|-------------------|--------|--------|--------|------------------------|
| Quota di mercato | 72,4 % | 70,3 % | 67,3 % | 67,1 % |
| Indice 2014 = 100 | 100 | 97,2 | 93,0 | 92,7 |

(¹) Dati provvisori relativi al volume totale delle vendite sul mercato dell'Unione (in unità): 2014: 14 584 057; 2015: 14 558 260; 2016: 14 385 254; periodo dell'inchiesta: 14 426 297.

Fonte: ETRMA, fornitori di battistrada che non fanno parte di EUROPOOL ed Eurostat Comext.

- (733) In un mercato in crescita, nel corso del periodo in esame le vendite dell'Unione sono lievemente diminuite. Tale situazione ha determinato una riduzione di 5,3 punti percentuali della quota di mercato (dal 72,4 % al 67,1 %), mentre il volume delle importazioni dalla RPC è aumentato di oltre 1,1 milioni di pneumatici, pari a una crescita di 4,2 punti percentuali della quota di mercato (che è salita dal 17,1 % al 21,3 %).
- (734) China National Tire Group e Pirelli hanno sostenuto che, nei tre anni precedenti, il volume delle vendite nel mercato dell'Unione è rimasto stabile e dal 2014 al 2017 la quota di mercato dell'industria dell'Unione ha subito una diminuzione insignificante di 5 punti percentuali.
- (735) Inoltre hanno affermato che il volume delle vendite dell'Unione indicato nelle denunce per il periodo dal 2013 al 2016 ha registrato un forte declino per il livello 3 (- 30 %), un calo delle vendite per il livello 2 (- 7 %) e una lieve diminuzione per il livello 1 (- 1 %). Pertanto era evidente che l'unico pregiudizio accertabile riguardava il segmento di livello 3 e che l'analisi del pregiudizio deve tenere conto della segmentazione del mercato.
- (736) La Commissione ha osservato che i dati citati nel considerando precedente si riferiscono soltanto alle vendite dei denunciati e non all'industria dell'Unione nel suo complesso; inoltre riguardano un periodo diverso. Pertanto non è possibile applicare all'industria dell'Unione l'evoluzione del volume delle vendite dei denunciati. Come spiegato nei considerando da 718 a 722, la Commissione ha ritenuto che l'esistenza di un pregiudizio notevole debba essere determinata in relazione al prodotto in esame e all'industria dell'Unione nel suo complesso, e non solo in relazione ad alcune sue parti. Pertanto la Commissione non ha esaminato le tendenze isolatamente, ossia per livello, dal momento che ha seguito un metodo aggregato.

4.2.1.3. Crescita

- (737) Nel periodo in esame il consumo dell'Unione è aumentato del 6,1 %. Nonostante la crescita dei consumi, i volumi delle vendite dell'industria dell'Unione sono diminuiti dell'1,7 %, portando alla perdita di quote di mercato per l'industria dell'Unione. Durante il periodo in esame la quota di mercato delle importazioni del paese interessato è aumentata (di oltre 4 punti percentuali).
- (738) Giti Group ha affermato che il consumo dell'Unione doveva essere analizzato in termini di valore anziché di volume. Su tale base, il valore del consumo dell'Unione è diminuito del 5 % e ha cominciato a crescere lentamente tra il 2016 e il periodo dell'inchiesta.
- (739) La Commissione ha respinto tale argomentazione. Il consumo dell'Unione ha fornito un'istantanea del numero di pneumatici disponibili sul mercato dell'Unione in un determinato momento. Il consumo dell'Unione di norma viene calcolato in termini di volume proprio per evitare che la politica dei prezzi adottata dagli operatori del mercato possa influire sulle tendenze nel periodo in esame.


4.2.1.4. Occupazione e produttività

- (740) La produttività è stata ricalcolata sulla base dei dati rivisti sulla produzione dell'Unione, come spiegato al considerando 726. Pertanto, nel periodo in esame l'occupazione e la produttività hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 8

Occupazione e produttività

| | 2014 | 2015 | 2016 | Periodo dell'inchiesta |
|----------------------|--------|--------|--------|------------------------|
| Numero di dipendenti | 38 445 | 36 478 | 34 959 | 34 188 |
| Indice 2014 = 100 | 100 | 95 | 91 | 89 |




| | 2014 | 2015 | 2016 | Periodo dell'inchiesta |
|--|------|------|------|------------------------|
| Produttività (unità/dipendente) ⁽¹⁾ | 546 | 558 | 590 | 618 |
| Indice 2014 = 100 | 100 | 102 | 108 | 113 |

⁽¹⁾ Dati provvisori relativi alla produttività (unità/dipendente): 2014: 539; 2015: 554; 2016: 586; periodo dell'inchiesta: 610.
Fonte: risposte al questionario verificate dei produttori dell'Unione inseriti nel campione, comunicazioni dei fornitori di battistrada ed ETRMA.

- (741) Durante il periodo in esame sono andati perduti oltre 4 257 posti di lavoro diretti, con ripercussioni sia per le PMI, con l'interruzione della produzione per almeno 85 produttori stabiliti in tutta l'Unione, che per le grandi imprese, che hanno chiuso diversi stabilimenti.
- (742) Dopo la diffusione del documento informativo, l'Associazione italiana dei ricostruttori di pneumatici («AIRP») ha affermato che il settore della ricostruzione nell'Unione rappresenta circa 13 000 posti di lavoro nella produzione e nella distribuzione. L'attività di ricostruzione è un'attività ad alta intensità di manodopera e la lavorazione di uno pneumatico ricostruito richiede da 3 a 4 volte il numero di posti di lavoro necessari per uno pneumatico nuovo. Secondo l'AIRP, diverse società membri dell'associazione stanno attualmente riducendo il personale o attingendo in modo massiccio ai fondi per la disoccupazione.
- (743) China National Tire Group e Pirelli hanno dichiarato che i posti di lavoro, per i quali la Commissione ha rilevato un calo dell'11 %, riguardano esclusivamente l'industria della ricostruzione. L'evoluzione della produttività si può invece spiegare con il fatto che recentemente l'industria dell'Unione ha attraversato un periodo di ristrutturazione e razionalizzazione.
- (744) L'affermazione in merito alla perdita di posti di lavoro è di fatto errata, in quanto circa la metà di essi riguarda grandi costruttori. Tale argomentazione è stata pertanto respinta.
- (745) Heuver ha richiesto la divulgazione dei nomi delle 85 PMI citate al considerando 809.
- (746) La Commissione aveva constatato che, in base all'elenco dei clienti trasmesso dai fornitori di battistrada nell'ambito della presente inchiesta, almeno 85 produttori avevano sospeso la produzione. La Commissione ha concesso il trattamento riservato dell'identità dei clienti e del volume delle vendite suddiviso per clienti, in quanto si tratta di informazioni commerciali sensibili. Inoltre le parti interessate non sono tenute a fornire una sintesi per questo tipo di documento. I fornitori di battistrada hanno trasmesso una sintesi delle loro osservazioni, consultabile nel fascicolo pubblico. Pertanto la Commissione ha concluso che le parti disponevano di informazioni sufficienti per esercitare il proprio diritto di difesa.
- (747) La CRIA e la CCCMC hanno affermato che l'ipotesi della Commissione, secondo cui tutte le vendite di pneumatici ricostruiti con il processo a freddo sono effettuate dalle PMI, è errata in quanto molte grandi imprese si stanno servendo del metodo di ricostruzione con il processo a freddo. Esse hanno concluso che le stime risultanti in materia di occupazione e produttività erano pertanto inattendibili.
- (748) Come indicato al considerando 708, la Commissione ha rilevato che la produzione di grandi imprese che si avvalgono del processo a freddo è piuttosto limitata e non può pertanto inficiare la stima eseguita dalla Commissione circa l'occupazione e la produttività. Inoltre quest'ultima riguarda per lo più il tipo di produzione (ossia la ricostruzione o la fabbricazione di nuovi pneumatici). Tale argomentazione è stata pertanto respinta.
- (749) In aggiunta, la CRIA e la CCCMC hanno sostenuto che l'elenco di acquirenti trasmesso da un fornitore di battistrada indica che un cliente è stato segnalato come inattivo, mentre i suoi bilanci presentati alle autorità locali hanno dimostrato che la società era ancora operativa nel 2017. Nella sua nota al fascicolo ⁽¹⁷⁾ la Commissione ha spiegato che l'elenco è stato redatto aggregando le informazioni sulle vendite fornite da otto fornitori di battistrada. Ai fini dell'inchiesta, si ritiene che un ricostruttore abbia sospeso la produzione quando non acquista più battistrada. Pertanto non è possibile giungere a conclusioni positive in merito all'attività o all'inattività di un ricostruttore basandosi esclusivamente sull'elenco redatto da un unico fornitore e/o su bilanci depositati. Inoltre pur essendo vero che la società menzionata dalla CCCMC non era stata chiusa, essa ha confermato alla Commissione che la sua officina di ricostruzione non è più attiva. Pertanto la Commissione ha continuato a utilizzare l'elenco come stabilito.

⁽¹⁷⁾ Nota al fascicolo (numero di archiviazione: t18.007994).



4.2.1.5. Entità degli importi delle sovvenzioni

- (750) Tutti gli importi delle sovvenzioni erano notevolmente superiori al livello minimo. Considerati il volume e i prezzi delle importazioni dal paese interessato, l'entità degli importi delle sovvenzioni effettivi ha inciso in modo significativo sull'industria dell'Unione.
- (751) Questa è la prima inchiesta antisovvenzioni relativa al prodotto in esame condotta nell'Unione. Non erano pertanto disponibili dati per valutare gli effetti di eventuali precedenti pratiche di sovvenzione.

4.2.2. Indicatori microeconomici

- (752) Giti Group ha richiesto alla Commissione di comunicare anche l'andamento dei fattori microeconomici senza applicare la ponderazione da essa adottata, in modo da poter esaminare se, in mancanza di manipolazioni, tali dati avrebbero comportato un quadro diverso del pregiudizio. Anche la CRIA e la CCCMC hanno formulato la stessa richiesta e l'hanno ribadita dopo la divulgazione finale delle informazioni.
- (753) La Commissione ha respinto tale argomentazione, in quanto la diffusione degli indicatori del pregiudizio senza la ponderazione non riflettere la situazione reale dell'industria dell'Unione, non essendo possibile includere nel campione tante PMI quante ne sarebbero necessarie per rispecchiare la loro incidenza effettiva presso i produttori dell'Unione.

4.2.2.1. Prezzi e fattori che incidono sui prezzi

- (754) Nel periodo in esame i prezzi medi unitari di vendita applicati dai produttori dell'Unione inclusi nel campione agli acquirenti indipendenti nell'Unione hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 9

Prezzi di vendita nell'Unione e costo di produzione

| | 2014 | 2015 | 2016 | Periodo dell'inchiesta |
|--|------|------|------|------------------------|
| Prezzo medio unitario di vendita nell'Unione (EUR/unità) | 237 | 225 | 216 | 218 |
| Indice 2014 = 100 | 100 | 95 | 91 | 92 |
| Costo medio di produzione (EUR/unità) | 200 | 188 | 183 | 188 |
| Indice 2014 = 100 | 100 | 94 | 91 | 94 |


Fonte: risposte al questionario verificate dei produttori dell'Unione inseriti nel campione.

- (755) Nel corso dello stesso periodo, il prezzo di vendita unitario medio è diminuito di 19 EUR, mentre i costi unitari sono diminuiti di 12 EUR. Ciò equivale a una diminuzione dei prezzi dell'8 % nel corso del periodo in esame, mentre i costi sono diminuiti del 6 %.
- (756) Durante il periodo dell'inchiesta, il costo di produzione è aumentato rispetto al 2016 senza che fosse possibile trasferire pienamente tale aumento sul prezzo di vendita.
- (757) Si è proceduto a un'analisi separata dei tre livelli basata sullo stesso metodo precedentemente descritto.
- (758) Nel corso dello stesso periodo, per il livello 1 il prezzo di vendita unitario medio è diminuito di 25 EUR, mentre i costi unitari sono diminuiti di 19 EUR. Entrambi sono diminuiti del 9 % nel corso del periodo in esame.

Tabella 10

Prezzi di vendita nell'Unione e costo di produzione - Livello 1

| | 2014 | 2015 | 2016 | Periodo dell'inchiesta |
|--|-------|-------|-------|------------------------|
| Prezzo medio unitario di vendita nell'Unione (EUR/unità) | 270,8 | 255,3 | 245,3 | 245,7 |
| Indice 2014 = 100 | 100 | 94 | 91 | 91 |



| | 2014 | 2015 | 2016 | Periodo dell'inchiesta |
|---------------------------------------|------|------|------|------------------------|
| Costo medio di produzione (EUR/unità) | 222 | 200 | 199 | 203 |
| <i>Indice 2014 = 100</i> | 100 | 90 | 89 | 91 |

Fonte: risposte al questionario verificate dei produttori dell'Unione inseriti nel campione.

- (759) Nel corso dello stesso periodo, per il livello 2 il prezzo di vendita unitario medio è diminuito di 27 EUR, mentre i costi unitari sono diminuiti di 17 EUR. Ciò equivale a una diminuzione del prezzo medio del 12 % nel corso del periodo in esame, mentre i costi sono diminuiti del 9 %.

Tabella 11

Prezzi di vendita nell'Unione e costo di produzione - Livello 2

| | 2014 | 2015 | 2016 | Periodo dell'inchiesta |
|--|------|------|------|------------------------|
| Prezzo medio unitario di vendita nell'Unione sul mercato complessivo (EUR/unità) | 228 | 212 | 193 | 201 |
| <i>Indice 2014 = 100</i> | 100 | 93 | 85 | 88 |
| Costo medio di produzione (EUR/unità) | 187 | 176 | 162 | 170 |
| <i>Indice 2014 = 100</i> | 100 | 94 | 87 | 91 |

Fonte: risposte al questionario verificate dei produttori dell'Unione inseriti nel campione.

- (760) Nel corso dello stesso periodo, per il livello 3 il prezzo di vendita unitario medio è diminuito di 9 EUR, mentre i costi unitari sono aumentati di 2 EUR. Ciò equivale a una diminuzione del prezzo medio del 5 % nel corso del periodo in esame, mentre i costi sono aumentati dell'1 %.


Tabella 12

Prezzi di vendita nell'Unione e costo di produzione - Livello 3

| | 2014 | 2015 | 2016 | Periodo dell'inchiesta |
|--|------|------|------|------------------------|
| Prezzo medio unitario di vendita nell'Unione sul mercato complessivo (EUR/unità) | 181 | 176 | 172 | 172 |
| <i>Indice 2014 = 100</i> | 100 | 97 | 95 | 95 |
| Costo medio di produzione (EUR/unità) | 170 | 175 | 167 | 172 |
| <i>Indice 2014 = 100</i> | 100 | 103 | 98 | 101 |

Fonte: risposte al questionario verificate dei produttori dell'Unione inseriti nel campione.

- (761) La CRIA e la CCCMC hanno chiesto alla Commissione di chiarire se siano stati presi in considerazione i prezzi di trasferimento tra società collegate nel determinare gli indicatori del pregiudizio.
- (762) La Commissione ha precisato che, quando sono state coinvolte nelle vendite società collegate, è stato richiesto ai produttori inclusi nel campione di fornire i dati sulle vendite ai primi acquirenti indipendenti. Per quanto riguarda gli acquisti di materie prime attraverso società collegate, la politica dei prezzi di trasferimento è stata esaminata dalla Commissione e non ha comportato alcun adeguamento.



4.2.2.2. Costo del lavoro

- (763) Nel periodo in esame il costo medio del lavoro per i produttori dell'Unione inclusi nel campione ha registrato il seguente andamento:

Tabella 13

Costo medio del lavoro per dipendente

| | 2014 | 2015 | 2016 | Periodo dell'inchiesta |
|---|--------|--------|--------|------------------------|
| Costo medio del lavoro per dipendente (EUR) | 43 875 | 44 961 | 46 432 | 46 785 |
| Indice 2014 = 100 | 100 | 102 | 105 | 106 |

Fonte: risposte al questionario verificate dei produttori dell'Unione inseriti nel campione.

- (764) Nel corso del periodo in esame, il costo medio del lavoro è aumentato del 6 %.

4.2.2.3. Scorte

- (765) Nel periodo in esame il livello delle scorte dei produttori dell'Unione inclusi nel campione ha registrato il seguente andamento:

Tabella 14

Scorte


| | 2014 | 2015 | 2016 | Periodo dell'inchiesta |
|---|------|------|------|------------------------|
| Scorte finali (indice 2014 = 100) | 100 | 81 | 100 | 144 |
| Scorte finali in percentuale della produzione | 7 % | 6 % | 7 % | 9 % |
| Indice 2014 = 100 | 100 | 81 | 97 | 134 |

Fonte: risposte al questionario verificate dei produttori dell'Unione inseriti nel campione.

- (766) Le scorte sono aumentate del 44 % nel periodo in esame e hanno raggiunto circa il 9 % della produzione annuale. Tale situazione ha un impatto negativo sulla situazione finanziaria dei produttori dell'Unione inseriti nel campione.
- (767) China National Tire Group e Pirelli hanno sostenuto che la Commissione dovrebbe considerare la possibilità di analizzare non solo l'industria generale, ma anche la distinzione tra pneumatici nuovi e ricostruiti o tra diverse categorie di livelli, affermando che, stando alla denuncia, non si è verificato alcun aumento delle scorte per gli pneumatici di livello 1 o 2, che sono anzi diminuite rispettivamente del 15 % e del 21 % tra il 2013 e il 2016. Per contro, il denunciante ha segnalato un aumento delle scorte del 17 % per gli pneumatici di livello 3; a suo parere, l'incremento riportato riguarda solo l'industria della ricostruzione. Inoltre diversi fattori possono spiegare le variazioni delle scorte. Per esempio, il loro aumento può essere causato da quello delle vendite, che si effettuano in base agli ordini previsti. Nello specifico, Prometeon Tyre Group S.r.l. ha registrato un incremento delle scorte dovuto a vari fattori, tutti legati alla crisi economica europea. La produzione degli pneumatici è strettamente connessa ai trasporti, che a loro volta dipendono principalmente dal commercio in generale. Una crisi commerciale provoca un calo dei trasporti il che, logicamente, comporta un abbassamento delle vendite di pneumatici.
- (768) La Commissione ha innanzitutto osservato che l'aumento delle scorte dei produttori dell'Unione inclusi nel campione si è verificato tra il 2016 e il periodo dell'inchiesta e, pertanto, non era direttamente riconducibile alla crisi finanziaria del 2011. Inoltre i dati citati dalle parti interessate riguardavano soltanto il denunciante e non rispecchiavano la situazione dei produttori dell'Unione inclusi nel campione. Da tali dati non si può quindi trarre alcuna conclusione rappresentativa per l'industria dell'Unione ai fini dell'inchiesta. Per questo motivo tale argomentazione è stata respinta.

4.2.2.4. Redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di reperire capitale

- (769) Nella fase preliminare la redditività, il flusso di cassa, gli investimenti, l'utile sul capitale investito e la capacità di reperire capitale sono stati determinati con la metodologia descritta nei considerando 692 e 693.



- (770) Nel periodo in esame la redditività, il flusso di cassa, gli investimenti e l'utile sul capitale investito dei produttori dell'Unione inclusi nel campione hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 15

Redditività, flusso di cassa, investimenti e utile sul capitale investito

| | 2014 | 2015 | 2016 | Periodo dell'inchiesta |
|---|--------|--------|--------|------------------------|
| Redditività delle vendite nell'Unione ad acquirenti indipendenti (in % del fatturato delle vendite) | 15,6 % | 16,7 % | 15,2 % | 13,7 % |
| <i>Indice 2014 = 100</i> | 100 | 107 | 98 | 88 |
| Flusso di cassa (in milioni di EUR) | 309 | 312 | 292 | 272 |
| <i>Indice 2014 = 100</i> | 100 | 101 | 94 | 88 |
| Investimenti (in milioni di EUR) | 86 | 63 | 59 | 65 |
| <i>Indice 2014 = 100</i> | 100 | 73 | 69 | 76 |
| Utile sul capitale investito | 21,0 % | 21,7 % | 19,3 % | 17,6 % |
| <i>Indice 2014 = 100</i> | 100 | 103 | 92 | 84 |


Fonte: risposte al questionario verificate dei produttori dell'Unione inseriti nel campione.

- (771) La Commissione ha stabilito la redditività dei produttori dell'Unione inclusi nel campione esprimendo il profitto netto, al lordo delle imposte, derivante dalle vendite del prodotto simile ad acquirenti indipendenti dell'Unione sotto forma di percentuale sul fatturato di tali vendite.
- (772) La redditività complessiva è passata dal 15,6 % nel 2014 al 13,7 % durante il periodo dell'inchiesta. Tale valore è stato calcolato sulla base dell'incidenza di ciascun livello sulle vendite, come spiegato nei considerando 692 e 693. Il calo della redditività di 1,9 punti percentuali è la conseguenza di una diminuzione più marcata dei prezzi (- 8 %) rispetto alla diminuzione dei costi (- 6 %).
- (773) La redditività complessiva è influenzata dalla redditività del livello 1, mentre il livello 3 singolarmente ha generato perdite durante il periodo dell'inchiesta. Inoltre anche l'andamento relativo della redditività per l'intera industria dell'Unione è in calo.
- (774) Il flusso di cassa netto è la capacità dei produttori dell'Unione di autofinanziare le proprie attività. L'andamento del flusso di cassa netto rivela una riduzione del 12 %.
- (775) L'utile sul capitale investito è il profitto espresso in percentuale del valore contabile netto degli investimenti. Tale indicatore ha registrato un andamento negativo passando dal 21,0 % al 17,6 % nel corso del periodo in esame.
- (776) Nella fase definitiva, in seguito alle osservazioni delle parti sul metodo di ponderazione (considerando da 694 a 717), la redditività delle vendite nell'Unione ad acquirenti indipendenti (in % del fatturato delle vendite) è stata rivista di conseguenza.
- (777) Come illustrato nella tabella 16, con la ponderazione rivista, le conclusioni basate sulle tendenze riscontrate nella fase preliminare rimangono valide per tutti gli indicatori microeconomici analizzati su base aggregata:

Tabella 16

Redditività delle vendite nell'Unione ad acquirenti indipendenti (in % del fatturato delle vendite)

| | 2014 | 2015 | 2016 | Periodo dell'inchiesta |
|--|------|-------|------|------------------------|
| Margine di profitto indicato nella tabella 15 (in % sul fatturato delle vendite) | 15,6 | 16,7 | 15,2 | 13,7 |
| <i>Indice 2014 = 100</i> | 100 | 106,9 | 97,7 | 88,1 |



| | 2014 | 2015 | 2016 | Periodo dell'inchiesta |
|---|------|-------|------|------------------------|
| Margine di profitto con la metodologia rivista (considerando da 694 a 717) (in % sul fatturato delle vendite) | 15,4 | 16,9 | 15,3 | 13,7 |
| <i>Indice 2014 = 100</i> | 100 | 109,5 | 99,5 | 88,6 |

- (778) Si è proceduto a un'analisi separata dei tre livelli basata sullo stesso metodo precedentemente descritto.
- (779) Durante il periodo in esame, la redditività del livello 1 ha registrato oscillazioni. È aumentata dal 2014 (17,9 %) al 2015 (21,8 %) e in seguito è diminuita durante il periodo dell'inchiesta, arrivando a un livello leggermente inferiore a quello del 2014 (17,5 %). Tale andamento è in parte giustificato dall'evoluzione del costo di produzione e dei prezzi, poiché nel 2015 il costo di produzione ha registrato una diminuzione maggiore di quella dei prezzi di vendita.
- (780) Nel livello 1, il flusso di cassa netto è rimasto stabile mentre l'utile sul capitale investito è sceso dal 26,0 % al 24,3 % durante il periodo in esame.

Tabella 17

Livello 1 - Redditività, flusso di cassa, investimenti e utile sul capitale investito

| | 2014 | 2015 | 2016 | Periodo dell'inchiesta |
|---|--------|--------|--------|------------------------|
| Redditività delle vendite nell'Unione ad acquirenti indipendenti (in % del fatturato delle vendite) | 17,9 % | 21,8 % | 18,9 % | 17,5 % |
| <i>Indice 2014 = 100</i> | 100 | 122 | 106 | 98 |
| Flusso di cassa (in milioni di EUR) | 191 | 218 | 199 | 192 |
| <i>Indice 2014 = 100</i> | 100 | 113 | 104 | 100 |
| Investimenti (in milioni di EUR) | 54 | 36 | 35 | 38 |
| <i>Indice 2014 = 100</i> | 100 | 68 | 65 | 72 |
| Utile sul capitale investito | 26,0 % | 29,3 % | 25,0 % | 24,3 % |
| <i>Indice 2014 = 100</i> | 100 | 112 | 96 | 93 |


Fonte: risposte al questionario verificate dei produttori dell'Unione inseriti nel campione.

- (781) Per quanto riguarda il livello 2, la redditività è calata di 2,6 punti percentuali nel corso del periodo in esame (dal 17,9 % nel 2014 al 15,3 % durante il periodo dell'inchiesta).
- (782) Nel livello 2, il flusso di cassa netto ha registrato una diminuzione significativa del 22 % e l'utile sul capitale investito è sceso dal 20,4 % al 16,2 % durante il periodo in esame.

Tabella 18

Livello 2 - Redditività, flusso di cassa, investimenti e utile sul capitale investito

| | 2014 | 2015 | 2016 | Periodo dell'inchiesta |
|---|--------|--------|--------|------------------------|
| Redditività delle vendite nell'Unione ad acquirenti indipendenti (in % del fatturato delle vendite) | 17,9 % | 16,7 % | 16,0 % | 15,3 % |
| <i>Indice 2014 = 100</i> | 100 | 93 | 90 | 86 |
| Flusso di cassa (in milioni di EUR) | 88 | 76 | 65 | 69 |
| <i>Indice 2014 = 100</i> | 100 | 86 | 74 | 78 |



| | 2014 | 2015 | 2016 | Periodo dell'inchiesta |
|----------------------------------|--------|--------|--------|------------------------|
| Investimenti (in milioni di EUR) | 18 | 16 | 15 | 17 |
| <i>Indice 2014 = 100</i> | 100 | 92 | 84 | 97 |
| Utile sul capitale investito | 20,4 % | 21,4 % | 20,1 % | 16,2 % |
| <i>Indice 2014 = 100</i> | 100 | 105 | 98 | 79 |

Fonte: risposte al questionario verificate dei produttori dell'Unione inseriti nel campione.

- (783) Il livello 3 ha generato perdite durante il periodo dell'inchiesta (- 0,4 %). Le perdite sono state particolarmente pronunciate per le PMI (- 6,1 % durante il periodo dell'inchiesta). Per le grandi imprese attive nel livello 3, la redditività si è dimezzata dal 2014 al periodo dell'inchiesta, passando dal 10 % al 4,8 %.
- (784) Nel livello 3, il flusso di cassa netto ha registrato una diminuzione significativa del 62 % e l'utile sul capitale investito è sceso dal 7,6 % al 2,5 % durante il periodo in esame.

Tabella 19

Livello 3 - Redditività, flusso di cassa, investimenti e utile sul capitale investito

| | 2014 | 2015 | 2016 | Periodo dell'inchiesta |
|---|-------|-------|-------|------------------------|
| Redditività delle vendite nell'Unione ad acquirenti indipendenti (in % del fatturato delle vendite) | 6,1 % | 0,6 % | 2,7 % | - 0,4 % |
| <i>Indice 2014 = 100</i> | 100 | 10 | 45 | - 7 |
| Flusso di cassa (in milioni di EUR) | 28 | 17 | 26 | 11 |
| <i>Indice 2014 = 100</i> | 100 | 62 | 93 | 38 |
| Investimenti (in milioni di EUR) | 14 | 10 | 10 | 10 |
| <i>Indice 2014 = 100</i> | 100 | 69 | 66 | 66 |
| Utile sul capitale investito | 7,6 % | 0,2 % | 4,8 % | 2,5 % |
| <i>Indice 2014 = 100</i> | 100 | 2 | 62 | 33 |


Fonte: risposte al questionario verificate dei produttori dell'Unione inseriti nel campione.

- (785) Nella fase definitiva, in seguito alle osservazioni delle parti sul metodo di ponderazione (considerando da 694 a 717), la redditività delle vendite nell'Unione ad acquirenti indipendenti (in % del fatturato delle vendite) per il livello 3 è stata rivista di conseguenza.
- (786) Come illustrato nella tabella 20, con la ponderazione rivista, le conclusioni basate sulle tendenze riscontrate nella fase preliminare rimangono valide per il livello 3:

Tabella 20

Redditività (livello 3) delle vendite nell'Unione ad acquirenti indipendenti (in % del fatturato delle vendite)

| | 2014 | 2015 | 2016 | Periodo dell'inchiesta |
|--|------|------|------|------------------------|
| Margine di profitto indicato nella tabella 18 (in % sul fatturato delle vendite) | 6,1 | 0,6 | 2,7 | - 0,4 |
| <i>Indice 2014 = 100</i> | 100 | 10 | 45 | - 7 |



| | 2014 | 2015 | 2016 | Periodo dell'inchiesta |
|--|------|------|------|------------------------|
| Margine di profitto con la ponderazione rivista (in % sul fatturato delle vendite) | 5,9 | 0,5 | 2,7 | - 0,7 |
| Indice 2014 = 100 | 100 | 9 | 45 | - 12 |

- (787) Per quanto concerne gli investimenti, China National Tire Group e Pirelli hanno sostenuto che l'inchiesta ha contraddetto i dati forniti dal denunciante. Giti Group ha affermato che la redditività dell'industria dell'Unione nel suo complesso è stata sottostimata perché la Commissione ha ritoccato i dati dei produttori dell'Unione inclusi nel campione per accrescere l'importanza dei dati relativi al livello 3. Giti Group ha inoltre asserito che l'unico segmento dell'industria con margini di profitto in peggioramento (e ridotti) era il segmento di livello 3, che tuttavia rappresentava solo il 20 % del totale delle vendite/del consumo dell'Unione. China National Tire Group e Pirelli hanno ritenuto l'industria dell'Unione molto redditizia in generale, con risultati nettamente positivi nel segmento di livello 1 e positivi in quello di livello 2.
- (788) Per quanto riguarda l'osservazione sulla metodologia di calcolo della redditività, nei considerando da 691 a 717 la Commissione ha spiegato il metodo applicato per valutare l'incidenza degli indicatori microeconomici al fine di riflettere la realtà economica dei produttori dell'Unione. Inoltre ha osservato che la redditività di tutti i livelli ha registrato un peggioramento dal 2014 fino alla fine del periodo dell'inchiesta e che i dati assoluti sulla redditività dovevano essere letti unitamente alle sue risultanze sull'interconnessione tra i livelli. La Commissione ha pertanto respinto tali argomentazioni.

4.3. Interconnessione tra i livelli

- (789) Il mercato dell'Unione degli pneumatici per autobus e autocarri è stato fortemente colpito dalla crisi economica. Dal momento che il consumo di pneumatici è intrinsecamente legato all'acquisto di nuovi veicoli e ai chilometri percorsi dalle flotte, esso è fortemente dipendente dall'attività economica complessiva. Qualunque variazione dell'attività economica e, in particolare, del volume di merci trasportate su gomma, incide direttamente sulle vendite di pneumatici. In un periodo in cui gli autocarri sono meno utilizzati, l'acquisto di nuovi autocarri o di pneumatici di ricambio per autocarri diviene meno necessario: ne risulta il declino del mercato degli pneumatici.
- (790) Dopo la crisi economica si è assistito a una transizione strutturale della domanda dai livelli più alti a quelli più bassi, in cui il prezzo tende a guidare la decisione di acquisto. In tale contesto le offerte a buon mercato di pneumatici importati e la tendenza di alcuni proprietari di flotte ad optare per pneumatici più economici hanno rivestito un ruolo importante nella riconfigurazione del mercato dell'Unione.
- (791) Dal momento che i ricostruttori subiscono una forte pressione, il numero di stabilimenti e officine chiusi è andato crescendo, come indicato nel considerando 741. A causa della mancanza di impianti locali disponibili, diminuisce la possibilità di ricostruire uno pneumatico usurato di alta qualità. Di conseguenza l'acquisto di uno pneumatico di alta qualità ricostruibile più volte diventa meno interessante. Alla luce di tali sviluppi e a fronte delle importazioni a basso prezzo di pneumatici di livello 3, che rappresentano la maggioranza delle importazioni cinesi, ai produttori di pneumatici nuovi dell'Unione non resta che rafforzare la loro presenza anche nel livello 3.
- (792) Infine la concorrenza all'interno dei segmenti è evidenziata anche dall'impatto che i prezzi dei livelli inferiori hanno sui prezzi del livello superiore. Nell'Unione, i prezzi degli pneumatici di livello 1 hanno subito la pressione delle importazioni a buon mercato. Il denunciante ha sostenuto che gli effetti erano particolarmente evidenti nelle aree regionali in cui gli pneumatici di livello 3 erano più presenti (in quelle aree i prezzi degli pneumatici di livello 1 erano solitamente inferiori rispetto ad altre zone dell'Unione, il che sottolinea la pressione, in termini di competitività, degli pneumatici di livello 3 su quelli di livello 1).
- (793) Ne risulta che gli operatori economici hanno dirottato parte dei loro acquisti dagli pneumatici di livello 1 o 2 a quelli di livello 3, rivelando la concorrenza in atto tra i vari segmenti.
- (794) La tabella che segue mostra la quota del consumo dell'Unione per livello nel 2012 e nel 2016. Durante tale periodo il consumo dell'Unione è aumentato di circa 3,8 milioni di unità, e più del 90 % di tale aumento è stato registrato nel livello 3 (circa 3,6 milioni di unità). Tale crescita ha determinato un cambiamento dell'importanza relativa del livello 3, passato dal 27 % al 39 % del consumo totale dell'Unione.




Tabella 21

Consumo dell'Unione suddiviso per livello negli anni 2012 e 2016


| | 2012 | 2016 |
|---------------------|------------|------------|
| Consumo dell'Unione | 17 684 000 | 21 452 278 |
| Livello 1 | 46 % | 37 % |
| Livello 2 | 27 % | 24 % |
| Livello 3 | 27 % | 39 % |

Fonte: ETRMA ed Eurostat Comext.

- (795) Sulla base delle informazioni raccolte, la Commissione ha determinato che, in passato, gli pneumatici di livello 1 fissavano il prezzo di riferimento per gli altri livelli. I produttori principali dell'Unione si concentravano nei livelli 1 e 2, in cui gli pneumatici erano/sono progettati per avere un ciclo di vita lungo ed essere ricostruibili. Tali caratteristiche degli pneumatici dei livelli 1 e 2 giustificavano i prezzi (e i margini di profitto) notevolmente più elevati dovuti alle alte prestazioni attese. I consumatori hanno valutato tali proprietà fisiche e di prestazioni e sono stati disposti a pagare prezzi più elevati per averle. Dalle informazioni in possesso della Commissione è emerso tuttavia che il suddetto andamento dei prezzi è cambiato ed è iniziato un «effetto a cascata inverso» in cui i prezzi del livello 3 influenzano in modo opposto quelli del livello 1. Va notato che la maggior parte delle importazioni a basso prezzo si riferiscono al livello 3, nel quale i produttori dell'Unione hanno subito perdite durante il periodo dell'inchiesta.
- (796) Alla luce di quanto esposto sinora, la Commissione ha concluso che esiste un rapporto simbiotico tra i diversi livelli, in virtù del quale la pressione dei prezzi sul livello 3 incide anche sui prezzi degli altri livelli.
- (797) Le parti interessate hanno generalmente accettato il principio di una segmentazione del mercato in tre livelli. Come indicato ai considerando da 86 a 91, nel mercato dell'Unione i marchi erano posizionati in uno dei tre livelli. In generale, gli pneumatici di tutti i livelli vengono venduti attraverso canali di vendita comuni.
- (798) Alcune parti interessate hanno contestato le risultanze sull'interconnessione tra i livelli. La Commissione ha raccolto informazioni su questo argomento in una nota per il fascicolo sull'interconnessione tra pneumatici nuovi e ricostruiti e tra i livelli ⁽¹¹⁸⁾.
- (799) La CRIA e la CCCMC hanno sostenuto che l'idea che i prezzi nel livello 3 avrebbero orientato la determinazione dei prezzi nei livelli 1 e 2 (considerando da 792 a 796) è priva di fondamento e che la Commissione non ha giustificato in alcun modo questo presunto impatto. Anche ipotizzando che le risultanze suddette fossero corrette, nessuna potrebbe portare alla conclusione che i prezzi del livello 3 abbiano un impatto sui prezzi dei livelli 1 e 2. La CRIA e la CCCMC hanno inoltre affermato che i prezzi degli pneumatici dipendono dal costo delle materie prime e che non era corretto affermare che la concorrenza si svolge tra i vari segmenti. Esse hanno sostenuto che la Commissione si limita a fare riferimento all'«impatto che i prezzi dei livelli inferiori hanno sui prezzi del livello superiore» (considerando 792), riprendendo quanto affermato dal denunciante, senza addurre alcuna prova a sostegno. Giti Group ha affermato che la teoria dell'effetto a cascata inverso, sostenuta dalla Commissione, non è stata suffragata (ed è stata anzi contraddetta) dai dati acquisiti. A tale proposito, Giti Group ha inoltre ricordato che, secondo la stessa denuncia, «Operatori, prezzi, concorrenza e strategie variano sensibilmente da un segmento all'altro e un fattore determinante per un segmento potrebbe essere trascurabile per un altro. Benché possa esistere una concorrenza diretta tra le estremità dei segmenti, la concorrenza al loro interno è per lo più il frutto di una scelta strategica fra qualità e prezzo» ⁽¹¹⁹⁾.
- (800) Come indicato al considerando 637, la Commissione ha prodotto una nota al fascicolo, contenente le basi per concludere che esiste un'interconnessione tra i livelli. Tale conclusione si fondava su una serie di elementi: in primo luogo la concorrenza tra i livelli si esplica nel momento in cui si decide di effettuare un acquisto. Il cliente ha quindi la possibilità di scegliere:
- uno pneumatico di livello 1, caratterizzato da una maggiore durevolezza, dalla tecnologia avanzata e da migliori prestazioni a un prezzo iniziale più elevato; oppure

⁽¹¹⁸⁾ Nota al fascicolo sull'interconnessione (numero di archiviazione: t18.007993).

⁽¹¹⁹⁾ Paragrafo 107 della denuncia.



- uno pneumatico di livello 2, spesso realizzato da produttori di pneumatici premium, con una maggiore durevolezza rispetto ai marchi di livello 3, un costo inferiore rispetto ai marchi premium e un prezzo iniziale più elevato rispetto agli pneumatici di livello 3; oppure
- uno pneumatico di livello 3, che presenta il costo iniziale più basso, ma anche la minore durevolezza e prestazioni minime.
- (801) Tale decisione, in termini di prezzi, dà luogo a una duplice analisi che riguarda il costo iniziale e quello complessivo per pneumatico. Per quanto riguarda il costo iniziale, gli pneumatici di livello 1 sono quelli che comportano l'investimento più elevato; contestualmente presentano il costo più basso se si prende in considerazione il costo al km per pneumatico. Le variabili sono diametralmente opposte per gli pneumatici di livello 3, il cui costo iniziale è minimo, ma il costo al km per pneumatico è il più elevato ⁽¹²⁰⁾.
- (802) Un altro elemento che ha svolto un ruolo di importanza fondamentale è costituito dai canali di vendita comuni, che di norma commercializzano gli pneumatici di diversi livelli agevolando la dinamica dell'interconnessione tra i medesimi ⁽¹²¹⁾.
- (803) La Commissione ha inoltre osservato che l'affermazione relativa al costo delle materie prime non era sostenuta da prove.
- (804) La Commissione ha fatto riferimento all'evoluzione delle vendite dei diversi pneumatici nell'Unione, basandosi a tal proposito su una tabella fornita dalle parti interessate (Prometeon/Pirelli). La tabella era intitolata «Stima dell'evoluzione delle vendite nell'Unione per i produttori dell'Unione che fanno parte dell'ETRMA». La CRIA e la CCCMC hanno affermato che i dati differivano da quelli relativi alle vendite dell'Unione determinati dalla Commissione, che ha esaminato l'argomentazione e ha richiesto un chiarimento all'ETRMA. L'ETRMA ha spiegato che i dati della tabella diffusa presentavano un titolo errato e in realtà riguardavano l'evoluzione del mercato dell'Unione dei ricambi di pneumatici nuovi (tabella 22 sottostante). In base a tali dati, è stato riscontrato un interesse evidente e in rapida crescita da parte dei produttori dell'Unione per il segmento del mercato di livello 3, i cui prezzi sono più bassi.

Tabella 22

Stima dell'evoluzione del mercato dell'Unione dei ricambi di pneumatici nuovi


| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Stima per il 2018 |
|---|--------|--------|--------|--------|-------------------|
| Livello 1 + livello 2 (in milioni) | 8,7 | 9,0 | 9,1 | 9,0 | 9,2 |
| Indice 2014 = 100 | 100 | 103 | 105 | 103 | 106 |
| Livello 3 (in milioni) | 3,6 | 4,0 | 5,0 | 5,4 | 5,5 |
| Indice 2014 = 100 | 100 | 111 | 139 | 150 | 153 |
| Quota dei produttori dell'ETRMA relativa al segmento di livello 3 | 12,5 % | 12,4 % | 13,1 % | 14,1 % | 18,9 % |

Fonte: Prometeon Tyre Group e Pirelli (Presentazione dell'audizione a cura di Prometeon Tyre Group e Pirelli, 9 aprile 2018 (numero di archiviazione: t18.007993)).

- (805) In base a tale tabella, la stima delle vendite per il 2018 degli pneumatici nuovi di livello 3 prevede un aumento di oltre il 53 % rispetto al 2014, mentre i volumi di vendite per gli pneumatici dei livelli 1 e 2 rimangono simili e dovrebbero aumentare solo del 6 % rispetto al 2014. Questa evoluzione deve essere considerata nel contesto di un drastico incremento della concorrenza di livello 3 da parte dei produttori esportatori nel paese interessato durante il periodo 2014-2018, nonché nel contesto dei margini di prodotto nel livello 3, economicamente insostenibili per i fabbricanti dell'Unione del prodotto in esame.
- (806) La Commissione ha osservato che questo cambiamento del mercato dei ricambi dell'Unione ha influito sui produttori dell'Unione che avrebbero potuto realizzare utili di gran lunga più elevati nei livelli 1 e 2. Ciò si può comprendere solo alla luce dei motivi indicati al considerando 635 e segg., ossia come un'azione per tutelare il valore trainante principale per i livelli più alti, distinguendo le vendite dell'Unione dalle importazioni dal paese interessato per quanto concerne i livelli 1 e 2. L'aumento delle vendite di livello 3 a basso profitto e, di conseguenza, la concorrenza nel segmento della vendita in tale livello evidenziano che la pressione derivante dall'effetto a cascata inverso sulle vendite di livello 1 e 2 è stata avvertita dai fabbricanti dell'Unione del prodotto in esame durante e prima del periodo dell'inchiesta, e che tale pressione aumenterà anche nel periodo successivo all'inchiesta.

⁽¹²⁰⁾ Tabelle 10-12 per il prezzo medio di vendita nell'Unione per pneumatico e nota al fascicolo sull'interconnessione, pagg. 7-10 (numero di archiviazione: t18.007993).


⁽¹²¹⁾ Nota al fascicolo sull'interconnessione, pagg. 11 e 12 (numero di archiviazione: t18.007993).



- (807) La CRIA e la CCCMC hanno osservato che, a detta della Commissione, erano diminuite le possibilità di ricostruire uno pneumatico usurato di alta qualità (considerando 791), ma la Commissione non aveva fornito dati a sostegno di tale affermazione.
- (808) La Commissione ha ritenuto che la possibile chiusura di impianti e officine di ricostruttori non significhi necessariamente che vi siano minori possibilità di ricostruire pneumatici usurati di alta qualità, in quanto la relativa domanda è diminuita dopo la crisi economica (considerando 789).
- (809) La CRIA e la CCCMC hanno chiesto alla Commissione di divulgare i dati sulle vendite degli pneumatici di livello 1 e sulla capacità di ricostruzione effettiva per poter valutare in quale misura sia realmente diminuita la disponibilità degli impianti di ricostruzione, tenendo conto del calo delle vendite degli pneumatici di livello 1. Giti Group ha osservato che la Commissione non ha presentato dati sulla quota di mercato per livello, che avrebbero costituito informazioni necessarie per verificare se la teoria della Commissione sull'effetto a cascata inverso sia suffragata dai fatti. Questa teoria si basava sull'ipotesi che i prezzi delle importazioni di livello 3 a buon mercato esercitassero una pressione sui produttori dell'Unione di livello 2 (e di livello 1) erodendo la loro quota di mercato. Tuttavia, se i dati sulla quota di mercato dovessero dimostrare che, in realtà, i produttori dell'Unione di livello 1 e/o 2 sono riusciti a conservare (o addirittura ad aumentare) la loro quota di mercato, ciò comprometterebbe irrimediabilmente tale teoria. Non è chiaro per Giti Group se la Commissione abbia deciso di non divulgare le informazioni sulla suddetta quota o se, semplicemente, tali informazioni non siano state acquisite. In ogni caso, Giti Group ha invitato la Commissione a divulgarle (e se necessario ad acquisirle) per verificare la correttezza della teoria dell'effetto a cascata inverso sostenuta dalla Commissione. Inoltre Giti Group ha chiesto di fare analizzare i macroindicatori in relazione a ciascun livello.
- (810) Nel considerando 697 la Commissione ha spiegato che è opportuno analizzare la situazione economica dell'industria dell'Unione nel suo complesso. La capacità, la produzione e le importazioni erano presenti in tutti i livelli. Il livello 3, su cui si concentra la maggior parte delle importazioni cinesi, ha rallentato l'industria nel suo insieme: i prezzi cinesi sovvenzionati sono risultati sensibilmente inferiori a quelli dell'industria dell'Unione in tutti i livelli durante il periodo dell'inchiesta. Nel periodo in esame l'andamento generale dell'industria dell'Unione è peggiorato. Alcuni impianti che producevano pneumatici di livelli diversi hanno dovuto chiudere ⁽¹²²⁾ e molti ricostruttori si sono visti costretti a sospendere la produzione. La Commissione ha constatato che almeno 85 PMI l'hanno sospesa, il che ha ridotto la capacità di ricostruzione, come spiegato nel considerando 791. La Commissione ha pertanto respinto l'argomentazione.
- (811) La CRIA e la CCCMC hanno asserito che l'affermazione della Commissione, secondo cui «ai produttori di pneumatici nuovi dell'Unione non resta che rafforzare la loro presenza anche nel livello 3» (considerando 791) era difficile da comprendere, in quanto la stessa Commissione ha spiegato che tutti i ricostruttori integrati (e di conseguenza i produttori di pneumatici nuovi che svolgono anche attività di ricostruzione) farebbero parte del livello 2 (considerando 90). Le parti hanno ribadito un'argomentazione analoga dopo la divulgazione finale delle informazioni.
- (812) La Commissione ha osservato che nella nota contenente la mappatura per marchio degli pneumatici nuovi e ricostruiti erano presenti marchi di produttori dell'Unione di pneumatici nuovi classificati nel livello 3. L'argomentazione è stata pertanto respinta.
- (813) Essa ha affermato che «dalle informazioni in possesso della Commissione è emerso» che l'andamento dei prezzi è cambiato e che ora i prezzi del livello 3 influenzerebbero in modo opposto quelli del livello 1 (considerando 795). La CRIA e la CCCMC hanno chiesto che tali informazioni fossero messe a disposizione delle parti interessate.
- (814) La Commissione ha ritenuto che l'interconnessione tra i livelli presupponesse anche una logica alla base della determinazione dei prezzi per tutti i livelli. I produttori dell'Unione di pneumatici nuovi che seguono una strategia multimarca hanno infatti indicato che una modifica dei prezzi nell'ambito di un livello ha comportato necessariamente un adeguamento del prezzo del portafoglio complessivo; uno dei produttori dell'Unione inclusi nel campione ha fornito una spiegazione circostanziata. Ai fini della conclusione in merito alla pressione dei prezzi su tutti i livelli, la Commissione ha tenuto conto di tutti questi elementi e li ha comunicati alle parti interessate ⁽¹²³⁾. La Commissione ha pertanto respinto la richiesta della CRIA e della CCCMC.
- (815) Alcune parti interessate hanno sostenuto che non vi era una correlazione tra l'evoluzione della redditività dei livelli 1, 2 e 3 e la loro interconnessione, facendo presente che la redditività dei produttori dell'Unione di livello 1 durante il periodo dell'inchiesta (pari al 17,5 %) è maggiore del profitto di riferimento (ossia il profitto che si

⁽¹²²⁾ Nel 2017 Goodyear Group ha chiuso il suo stabilimento nel Regno Unito (circa 330 posti di lavoro); Michelin Group ha chiuso diversi stabilimenti nell'Unione: due in Francia (uno nel 2014, con 700 dipendenti e l'altro nel 2017, con 330 dipendenti), uno in Germania (nel 2016, con 200 dipendenti), uno in Ungheria (nel 2015, con 500 dipendenti) e uno in Italia, mentre Continental Group ha chiuso uno stabilimento in Germania.


⁽¹²³⁾ Nota al fascicolo sull'interconnessione, pagg. 12-14 (numero di archiviazione: t18.007993).



sarebbe potuto prevedere in assenza di importazioni oggetto di sovvenzioni), stabilito in via preliminare (pari al 15,6 %) dalla Commissione nell'ambito dell'inchiesta antidumping parallela (come indicato al considerando 770, nel frattempo la redditività è stata rivista e fissata al 15,4 %). Analogamente, la redditività dei produttori dell'Unione di livello 2 durante il periodo dell'inchiesta (15,3 %) ha registrato un valore sostanzialmente identico al profitto di riferimento. Inoltre se le importazioni a buon mercato di livello 3 incidessero (indirettamente) sulla redditività dei produttori dell'Unione dei livelli 1 e 2, ci si aspetterebbe un'evoluzione analoga per la redditività dei produttori dell'Unione di livello 3.

- (816) La Commissione ha ritenuto che ciò non corrisponda al vero. Benché nel 2015 la redditività del livello 3 sia scesa dal 6,1 % allo 0,6 % (come indicato al considerando 785, dopo la comunicazione delle informazioni essa è stata rivista e i valori suddetti sono stati fissati rispettivamente a 5,9 % e 0,5 %), tra il 2014 e il 2015 la redditività dei produttori di livello 1 è invece aumentata dal 17,9 % al 21,8 %. Per contro, sebbene la redditività dei livelli 1 e 2 sia diminuita tra il 2015 e il 2016, nello stesso periodo la redditività dei produttori di livello 3 si è quadruplicata, passando dallo 0,5 % al 2,7 %. In breve, le suddette parti affermano che non vi era correlazione tra l'andamento della redditività di livello 3 e quella dei livelli 1 e 2.
- (817) Inoltre la Commissione ha osservato che l'unico periodo in cui è stata riscontrata tale correlazione è quello compreso tra il 2016 e il periodo dell'inchiesta. La lieve riduzione della redditività durante il periodo dell'inchiesta si può tuttavia spiegare con un aumento improvviso dei costi delle materie prime che non si era ancora tradotto in un incremento dei prezzi di vendita. Per quanto riguarda l'andamento dei prezzi di vendita, sebbene sia vero che i dati forniti nel documento informativo hanno registrato un calo del 9 % (per il livello 1) e del 12 % (per il livello 2) nel periodo in esame, questa tendenza negativa non può essere attribuita alle importazioni cinesi di livello 3 per i seguenti motivi: in primo luogo, come la Commissione ha riconosciuto in altre sezioni del documento informativo (ma sembrava averlo ignorato quando ha elaborato la sua teoria dell'effetto a cascata inverso), il costo di produzione è diminuito durante il periodo dell'inchiesta a causa di un calo dei prezzi delle materie prime. Per quanto riguarda il livello 1, il costo di produzione è sceso del 9 %, subendo la stessa flessione osservata per i prezzi di vendita; analogamente, anche il costo di produzione per il livello 2 è calato del 9 %. In altri termini, le parti interessate hanno asserito che la diminuzione dei prezzi riscontrata dalla Commissione si spiega pienamente (per il livello 1) e al 75 % (per il livello 2) con il calo del costo di produzione. Esse affermano che ciò risulta altresì evidente dal fatto che, dopo l'aumento del costo di produzione tra il 2016 e il periodo dell'inchiesta, sono saliti anche i prezzi di vendita; in secondo luogo, il mercato dell'Unione si è orientato verso gli pneumatici di dimensioni minori. Il loro prezzo unitario è inferiore a quello degli pneumatici più grandi e ciò spiega in parte la diminuzione dei prezzi di vendita nel periodo in esame. Le parti interessate sostengono che la Commissione non ha tenuto conto di questo sviluppo.
- (818) Secondo la Commissione, la mancanza di correlazione tra i diversi livelli per quanto riguarda l'andamento della redditività si può spiegare con il modo in cui sono state adottate le decisioni di acquisto. Si produce uno sfasamento temporale, data la natura del prodotto e la gamma di opzioni disponibili per l'utente a seconda della situazione. Infatti, tale gamma varierà a seconda che l'utente possieda o meno uno pneumatico e, in caso affermativo, dipenderà dalla possibilità che sia ulteriormente ricostruibile, dal prezzo relativo delle opzioni a disposizione ecc. Per esempio, se l'utente deve acquistare uno pneumatico, probabilmente lo sceglierà basandosi sull'intera gamma disponibile. Tuttavia, se l'utente è già in possesso di uno pneumatico ricostruibile, il costo di ricostruzione sarà probabilmente in concorrenza con il prezzo di acquisto di uno pneumatico nuovo di livello 3, al netto del ricavo per la vendita della carcassa.
- (819) In aggiunta, le informazioni raccolte dalla Commissione sulle diverse dimensioni degli pneumatici commercializzati sul mercato dell'Unione nel periodo in esame non hanno confermato l'argomentazione secondo cui i prezzi e i costi sarebbero risultati inferiori per via della presenza relativamente più forte sul mercato di pneumatici di dimensioni minori⁽¹²⁴⁾. I dati hanno infatti dimostrato che la gamma di prodotti presente sul mercato era stabile e resta incentrata sulle dimensioni principali. Inoltre dai dati Eurostat non è emersa una riduzione analoga delle dimensioni medie del prodotto nel caso delle importazioni cinesi, rivelando che, al contrario, il peso degli pneumatici importati dalla Cina è aumentato del 3 % tra il 2014 e il periodo dell'inchiesta. Per contro, la Commissione ha riscontrato adeguamenti strutturali generali effettuati dall'industria dell'Unione allo scopo di ridurre i costi in seguito all'«effetto domino» sui diversi livelli in gioco.
- (820) Alcune parti interessate hanno affermato che sono state effettuate importazioni consistenti (pari a una quota di mercato dell'11,9 %, ossia superiore di oltre l'1 % rispetto al 2014) da altri paesi a prezzi decrescenti (nel periodo in esame la media dei prezzi all'importazione è scesa del 17 %), in base ai quali traspariva inoltre che tali importazioni riguardavano il segmento di livello 1 e/o di livello 2 del mercato. I prezzi delle importazioni dalla Turchia, dalla Thailandia, dal Giappone, dalla Corea del Sud e da altri paesi (Russia esclusa) erano sempre nettamente inferiori (in misura del 10 % - 25 %) a quelli dei produttori dell'Unione di livello 1. Giti Group ha asserito che le diminuzioni di prezzo nei livelli 1 e 2 potrebbero essere state causate dalle importazioni degli pneumatici di quei livelli provenienti da altri paesi e non dalla pressione dei prezzi esercitata dagli pneumatici

⁽¹²⁴⁾ Nota al fascicolo sull'interconnessione, pagg. 12 e 13 (numero di archiviazione: t18.007993).




cinesi di livello 3. Anche in questo caso, una situazione simile comprometterebbe irrimediabilmente la teoria della Commissione. Ad ogni modo, Giti Group ha osservato che, in assenza di un esame dei volumi (e dei prezzi) delle importazioni degli pneumatici di livello 1 e 2 da altri paesi, sarebbe impossibile stabilire se la teoria della Commissione sia effettivamente corretta.


- (821) Per quanto riguarda tale affermazione, la Commissione ha constatato che l'analisi proposta da Giti Group era infondata poiché presupponeva che tutte le importazioni fossero destinate direttamente ai primi acquirenti indipendenti nell'Unione. Questa teoria ignora che la media dei prezzi potrebbe essere influenzata dal fatto che alcune di queste importazioni sono effettuate a parti interessate collegate. In aggiunta, le statistiche sulle importazioni non fornivano un prezzo medio per ogni livello, per cui la Commissione non poteva esaminare i prezzi delle importazioni in base ai livelli secondo la richiesta di Giti Group. Pertanto, l'analisi proposta non può essere svolta con le informazioni che la Commissione ha potuto raccogliere finora nel corso dell'inchiesta o con quelle che sono pervenute dalle parti interessate. La proposta è stata rifiutata di conseguenza.
- (822) La Commissione ha dunque respinto le argomentazioni formulate dalle parti interessate confermando le sue risultanze iniziali.

4.4. Conclusioni relative al pregiudizio

- (823) Nel complesso, gli indicatori di pregiudizio dimostrano che l'intera industria dell'Unione si è trovata sottoposta a un'intensa pressione. Nel periodo dell'inchiesta, nonostante il calo dei prezzi di vendita si è verificata una diminuzione della capacità di produzione, degli investimenti e dell'occupazione, nonché una perdita significativa di quota di mercato. L'incremento della quota di mercato delle importazioni del prodotto in esame è avvenuta a spese dell'industria dell'Unione, indipendentemente dalla segmentazione, comportando la perdita di oltre 4 200 posti di lavoro. La redditività, benché si aggirasse ancora intorno al 14 % per l'industria nel suo insieme, ha subito una riduzione di 1,7 punti percentuali tra il 2014 e il periodo dell'inchiesta e di 3,2 punti percentuali tra il 2015 e il periodo dell'inchiesta. Inoltre anche l'andamento relativo della redditività per l'intera industria dell'Unione è in calo.
- (824) È stato inoltre stabilito che le importazioni cinesi avevano sostanzialmente prezzi inferiori a quelli dell'industria dell'Unione, situazione che, a sua volta, ha influito in modo diretto e significativo sul calo delle prestazioni e sulla riduzione delle capacità, sulla produzione, sull'occupazione e sugli altri indicatori del pregiudizio subito dall'industria dell'Unione. Lo sviluppo negativo è stato percepito maggiormente nel livello 3, in cui numerose PMI dell'industria della ricostruzione sono uscite dal mercato e non hanno potuto beneficiare della ripresa economica del settore, che è stata sfruttata in definitiva dalle importazioni a basso prezzo. Si ricorda che le società più attive nel livello 3 rappresentano circa il 20 % della produzione totale dell'Unione. Le perdite del livello 3 non sono sostenibili e mettono a repentaglio la sopravvivenza dell'intera attività di ricostruzione nell'Unione.
- (825) Inoltre la pressione sui prezzi ha influito anche sui prezzi dei livelli più alti. La crescente pressione sui prezzi esercitata dagli pneumatici di livello 3 e derivante dalle importazioni a basso prezzo, per lo più relative a pneumatici di livello 3, ha provocato un effetto simile nel livello 2, in cui i prezzi di vendita sono scesi del 12 % nel periodo in esame; anche i prezzi degli pneumatici di livello 1 hanno dovuto subire una riduzione del 9 % per restare competitivi.
- (826) Infatti, data l'interconnessione del prezzo tra i livelli, persino gli pneumatici di livello 1 con le migliori prestazioni hanno risentito della pressione sui prezzi prodotta dall'effetto a cascata inverso sui tre livelli, spiegato nel capitolo precedente. Tale situazione ha causato l'impoverimento dell'industria, la perdita di valore all'interno dell'intera catena di approvvigionamento di tutti e tre i livelli e il degrado della qualità degli pneumatici disponibili sul mercato dell'Unione. L'intensa concorrenza basata sui prezzi in tutti e tre i livelli ha inoltre conseguenze negative sull'utilizzo delle capacità e porta all'aumento delle scorte dell'industria, abbinata alla riduzione del flusso di cassa e degli investimenti. Infine le perdite registrate dall'industria della ricostruzione nell'Unione incidono anche sulla potenziale redditività delle società attive nei livelli 1 e 2.
- (827) I denunciati hanno poi asserito che vi era il rischio di un ulteriore aggravamento del pregiudizio. A loro giudizio, in altri mercati di importazione ed esportazione sono state imposte numerose misure che potrebbero causare una diversione immediata degli scambi. Inoltre da quanto riferito i produttori dell'Unione sono minacciati sui propri mercati di esportazione, dal momento che alcuni paesi, come la Turchia, avevano avviato un'inchiesta di salvaguardia. Il rischio di un aggravamento sarebbe collegato anche all'enorme eccesso di capacità produttiva nella RPC, in cui le capacità inutilizzate rappresentano circa il 40 % delle attuali esportazioni cinesi. I denunciati temevano inoltre un impatto strutturale sul mercato degli pneumatici dell'Unione, dal momento che il costo aggiuntivo da sostenere per acquistare uno pneumatico di alta qualità sarebbe diventato sempre più difficile da giustificare se l'opzione della ricostruzione multipla di uno pneumatico di alta qualità scomparisse assieme all'industria della ricostruzione. Infine, essi prevedono un miglioramento continuo degli pneumatici della RPC. Se agli pneumatici di qualità più elevata provenienti dalla RPC fosse consentito di competere con quelli dell'Unione a prezzi sovvenzionati, ciò ridurrebbe i margini dell'industria degli pneumatici dell'Unione e quindi la sua capacità di investire e innovare. Tale situazione, a sua volta, costringerebbe probabilmente l'industria dell'Unione a orientarsi su pneumatici di qualità inferiore che richiedono investimenti limitati in ricerca e sviluppo, con ulteriori ripercussioni sulla ricostruibilità.



- (828) Giti Group ha affermato che il miglioramento delle prestazioni dei ricostruttori potrebbe essere in gran parte riconducibile all'aumento dei costi delle materie prime, anziché all'istituzione di misure antidumping provvisoria. La Commissione non ha riscontrato elementi che dimostrino una relazione tra l'andamento dei costi delle materie prime e l'incremento degli ordini commerciali riferiti dai ricostruttori. Tale argomentazione è stata pertanto respinta.
- (829) Per quanto riguarda la redditività dell'industria dell'Unione, la Commissione ha preso atto delle osservazioni critiche pervenute da China National Tire Group, in base alle quali il livello 3 ha generato perdite durante il periodo dell'inchiesta (-0,7 %) mentre i livelli 1 e 2 hanno registrato valori a due cifre per la redditività. Tuttavia, la Commissione non ha condiviso la conclusione secondo cui tale indicatore, mostrando una differenza di redditività a seconda dei livelli, potrebbe escludere la presenza di un pregiudizio notevole per l'industria dell'Unione nel suo complesso.
- (830) Tutti gli indicatori pertinenti rivelano che l'industria dell'Unione ha subito un pregiudizio notevole nell'ambito del livello 3. Oltre al margine di profitto negativo, si è verificato un calo considerevole dell'occupazione, in particolare per l'attività di ricostruzione. Il livello di sottoquotazione del 31 % è significativo nel livello 3, che tra l'altro è quello in cui si avverte maggiormente l'effetto del volume della concorrenza cinese. Come illustrato nella tabella 18, nelle vendite di pneumatici nuovi da parte dei produttori dell'Unione si riscontra un riorientamento evidente e costante (anno dopo anno) verso il livello 3. Nel 2016 le vendite dell'Unione riportate nella tabella 18 corrispondevano a 5 milioni di pneumatici nel livello 3, un andamento proseguito nel 2017. La previsione per il 2018 indica un riorientamento ancora più marcato delle vendite verso il livello 3, dimostrando così chiaramente la pressione dei prezzi cui sono sottoposti i produttori dell'Unione dei livelli 1 e 2.
- (831) A tal proposito, come indicato nella sezione 4.3, la Commissione ha ribadito che vi è una forte interconnessione tra i livelli con un effetto a cascata inverso. A differenza delle osservazioni di molte parti interessate, esiste solo un mercato degli pneumatici dal punto di vista dei produttori dell'Unione, che lo dividono in tre livelli principalmente per motivi di strategia commerciale e differenze qualitative. Ciò significa che i produttori dell'Unione tengono conto degli sviluppi di tutti e tre i livelli. Per questo la pressione dei prezzi e dei volumi nel livello 3 incide direttamente anche sugli altri due livelli, come si afferma nel considerando 798 e segg. Inoltre i consumatori hanno scelto tra pneumatici appartenenti a tutti e tre i livelli. La loro intenzione di pagare un prezzo più elevato è controbilanciata dalla durata di vita prevista degli pneumatici e dai costi associati; di conseguenza, il comportamento dei produttori e dei consumatori conferma la presenza di una forte interconnessione tra i livelli. Ne consegue che il riorientamento riscontrato verso gli pneumatici di livello 3 esercita attualmente una pressione anche sugli altri due livelli. A questo proposito, la Commissione ha inoltre osservato che le importazioni oggetto di sovvenzioni riguardano principalmente il livello 3. Considerando l'interconnessione tra i livelli e l'importanza crescente del livello 3, la Commissione ha ritenuto che nel prossimo futuro le tendenze negative già osservate per l'industria dell'Unione nel suo complesso potranno solo essere confermate.
- (832) Il rischio di un ulteriore aggravamento del pregiudizio è evidenziato anche dal tredicesimo piano quinquennale per lo sviluppo dell'industria chimica e petrolchimica in Cina, che si prefigge gli obiettivi dell'innovazione tecnologica, dell'adeguamento strutturale e dello sviluppo «verde». Tale piano si applica all'industria degli pneumatici e la Commissione ha rilevato una quantità considerevole di sovvenzioni, grazie a cui i produttori esportatori cinesi godono del vantaggio strutturale di scalare la catena del valore accedendo costantemente a un finanziamento a basso costo. Se gli pneumatici di qualità più elevata provenienti dalla RPC competessero sempre di più con quelli dell'Unione a prezzi sovvenzionati, ciò ridurrebbe i margini dell'industria degli pneumatici dell'Unione e quindi la sua capacità di investire e innovare. Tale situazione, a sua volta, costringerebbe probabilmente l'industria dell'Unione a orientarsi su pneumatici di qualità inferiore che richiedono investimenti limitati in ricerca e sviluppo, con ulteriori ripercussioni sulla ricostruibilità, causando in tal modo un pregiudizio a tutti e tre i livelli.
- (833) A causa della situazione di pregiudizio in cui versa il livello 3 e dell'effetto a cascata inverso attualmente avvertito sui livelli 2 e 1, la Commissione ha ribadito la propria conclusione, secondo cui l'industria nel suo complesso ha subito un pregiudizio notevole ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento di base.
- (834) Pertanto la Commissione ha concluso che l'intera industria dell'Unione si è trovata sottoposta a un'intensa pressione. Nel periodo in esame, nonostante il calo in corso dei prezzi di vendita, si è verificata una diminuzione della capacità di produzione, degli investimenti e dell'occupazione, nonché una perdita considerevole di quota di mercato. I prezzi delle importazioni cinesi erano sostanzialmente inferiori a quelli dell'industria dell'Unione. Anche la redditività dell'industria dell'Unione si è ridotta, persino più rapidamente verso la fine del periodo in esame. In aggiunta, le scorte di tutti i tipi di pneumatici sono aumentate, in particolare durante il periodo dell'inchiesta, incidendo negativamente sulla situazione finanziaria dell'industria dell'Unione. Molte PMI attive nella ricostruzione hanno sospeso la produzione e non hanno potuto beneficiare della ripresa economica. La Commissione ha inoltre attribuito importanza alle osservazioni dell'AIIRP, del Bundesverband Reifenhandel und Vulkaniseur-Handwerk (rispettivamente l'associazione italiana e quella tedesca dei ricostruttori), di Banden Plan




Europa B.V. (ricostruttore dell'Unione) o Vival Europe (fornitore di battistrada), secondo cui l'istituzione di misure antidumping provvisorie ha già impresso uno slancio positivo nel settore. In particolare, i ricostruttori di diversi Stati membri dell'Unione hanno visto aumentare gli ordini dal maggio 2018 e credono che questa prospettiva ottimistica verrà confermata se le misure antidumping provvisorie diverranno definitive.

5. NESSO DI CAUSALITÀ

- (835) Conformemente all'articolo 8, paragrafo 6, del regolamento di base la Commissione ha verificato se le importazioni sovvenzionate provenienti dal paese interessato abbiano causato un pregiudizio notevole all'industria dell'Unione. Conformemente all'articolo 8, paragrafo 7, del regolamento di base la Commissione ha inoltre esaminato se altri fattori noti abbiano contemporaneamente potuto causare pregiudizio all'industria dell'Unione.
- (836) La Commissione ha accertato che non venissero attribuiti alle importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti dal paese interessato eventuali pregiudizi causati da fattori diversi da tali importazioni. Tali fattori sono: le importazioni provenienti da altri paesi terzi, l'andamento delle vendite all'esportazione dei produttori dell'Unione e l'andamento dei costi.

5.1. Effetti delle importazioni oggetto di sovvenzioni

- (837) Durante il periodo dell'inchiesta i prezzi delle importazioni oggetto di sovvenzioni dalla RPC erano notevolmente inferiori ai prezzi dell'industria dell'Unione, con margini di sottoquotazione pari al 21 %; tale situazione ha determinato una riduzione della quota di mercato e della redditività per l'industria dell'Unione (passate rispettivamente dal 72,4 % al 67,1 % e dal 15,4 % nel 2014 al 13,7 % nel periodo in esame). Nel periodo in esame il volume delle vendite dell'industria dell'Unione è infatti leggermente diminuito, mentre il volume delle importazioni dalla RPC è aumentato del 32 %, accaparrandosi in tal modo buona parte dell'incremento del consumo dell'Unione.
- (838) Nel complesso, durante il periodo in esame la perdita di quota di mercato dell'industria dell'Unione (- 5,3 punti percentuali) è stata assorbita dall'aumento delle importazioni cinesi (+ 4,2 punti percentuali).
- (839) Dall'analisi degli indicatori di pregiudizio di cui ai considerando da 686 a 784 emerge che la situazione economica dell'industria dell'Unione e in particolare la sua situazione finanziaria sono peggiorate, in concomitanza con l'arrivo di ingenti volumi di importazioni oggetto di sovvenzioni dalla RPC. I prezzi di queste importazioni sono inferiori a quelli dell'industria dell'Unione e hanno esercitato una notevole pressione al ribasso sui prezzi del mercato dell'Unione. Si è constatato infatti che i fattori principali da considerare sono costituiti, in questo caso, dal forte aumento delle importazioni e dalla sostanziale sottoquotazione dei prezzi.
- (840) Gli esportatori cinesi sono riusciti ad aumentare in modo significativo la propria quota di mercato a spese dell'industria dell'Unione. Durante il periodo dell'inchiesta, la maggior parte del volume totale delle importazioni sovvenzionate dalla RPC si è concentrata sul livello 3, costringendo numerosi produttori dell'Unione operanti in questo livello, in particolare le PMI attive nella ricostruzione, ad abbandonare il mercato. Inoltre la Commissione ha stabilito che volumi così importanti a prezzi sovvenzionati hanno influito sulla fissazione dei prezzi. In precedenza questa era influenzata dai prezzi del livello 1, ossia i prezzi del livello 2 erano stabiliti in base al livello 1 e quelli del livello 3 in base al livello 2. Questa tendenza si è ora invertita: i prezzi del livello 2 sono determinati in base al livello 3 e quelli del livello 1 in base al livello 2. Ciò ha condotto a una diminuzione dei prezzi di vendita in tutti i livelli. La Commissione ha quindi concluso che il forte aumento delle importazioni oggetto di sovvenzioni dalla RPC ha svolto un ruolo determinante nel notevole pregiudizio subito dall'industria dell'Unione.
- (841) Diverse parti interessate hanno affermato che la Commissione non ha dimostrato come il volume e i livelli dei prezzi delle importazioni di pneumatici cinesi abbiano inciso sostanzialmente sull'industria dell'Unione, individualmente o congiuntamente. Esse hanno sostenuto che, nonostante le importazioni nell'Unione provenienti da esportatori cinesi siano aumentate di 1 124 101 unità nel periodo in esame, anche il consumo nell'Unione è aumentato di 1 341 615 unità. Pertanto non è possibile che l'incremento delle importazioni cinesi a prezzi competitivi abbia di per sé danneggiato le vendite dell'industria dell'Unione sul mercato. Inoltre il fatto che alcuni produttori dell'Unione abbiano dovuto abbandonare un segmento del mercato e che la fissazione dei prezzi nel mercato dell'Unione sia cambiata non significa necessariamente che le importazioni cinesi siano responsabili del pregiudizio notevole causato all'industria dell'Unione. Il fatto che i prezzi degli esportatori cinesi fossero inferiori a quelli dell'industria dell'Unione e che i produttori dell'Unione non siano riusciti a colmare l'aumento del consumo e abbiano dovuto ridurre i loro prezzi per essere maggiormente competitivi non è sufficiente a dimostrare che le importazioni cinesi siano responsabili del pregiudizio subito dall'industria dell'Unione.
- (842) La Commissione ha ribadito che i prezzi cinesi sovvenzionati sono risultati sensibilmente inferiori a quelli dell'industria dell'Unione in tutti i livelli durante il periodo dell'inchiesta, attestandosi in media su livelli nettamente più bassi per tutto il periodo in esame. Inoltre il fatto che i prezzi all'importazione siano rimasti stabili tra il 2014 e il 2015 e siano scesi nel 2016 per poi mantenersi sullo stesso modesto livello durante il periodo dell'inchiesta (cfr. il considerando 650) non si può spiegare con l'evoluzione dei prezzi delle materie prime. Questi ultimi sono diminuiti all'inizio del periodo in esame, ma sono aumentati durante il periodo dell'inchiesta; nondimeno, i produttori esportatori cinesi non hanno rivisto i loro prezzi verso l'alto, il che ha dimostrato che intendevano conquistare un'ulteriore quota di mercato, come in effetti è avvenuto, a scapito dell'industria dell'Unione.



- (843) Un produttore esportatore ha affermato che non esiste un nesso di causalità tra le importazioni cinesi e il pregiudizio causato all'industria dell'Unione, in quanto le esportazioni cinesi sono presenti in prevalenza sul mercato di livello 3, mentre la maggioranza dei produttori dell'Unione vende prodotti di livello 1 e 2. Tale dichiarazione è di fatto errata: i prodotti appartenenti ai livelli 1 e 2 rappresentano circa il 32 % delle importazioni cinesi totali. In aggiunta, come precisato nella sezione 4.3 sull'interconnessione tra pneumatici nuovi e ricostruiti e tra i diversi livelli, esiste un rapporto simbiotico tra i diversi livelli, che nell'insieme formano un unico prodotto. La pressione esercitata in termini di prezzi e di volumi dagli pneumatici cinesi a buon mercato di livello 3 incide anche sul prezzo degli altri livelli e, di conseguenza, sull'industria dell'Unione nel suo complesso. L'argomentazione è stata pertanto respinta.
- (844) Lo stesso produttore esportatore ha altresì affermato che l'analisi del pregiudizio e, di conseguenza, del nesso di causalità, dovrebbe essere effettuata considerando che gli pneumatici di livello 3 presentano prezzi più bassi, dal momento che hanno una durata di vita sensibilmente inferiore rispetto agli pneumatici di livello 1 e 2. La valutazione della quota di mercato si dovrebbe eseguire confrontandola in termini di valore e non di quantità. Se si tiene conto di questo aspetto, la riduzione della quota di mercato dell'industria dell'Unione e l'aumento della quota di mercato del produttore esportatore cinese sono assai meno marcati.
- (845) La Commissione ha riconosciuto che la durata di vita degli pneumatici è un aspetto importante dell'analisi e ciò dimostra l'interconnessione tra i livelli. Tuttavia, essa ha respinto l'argomentazione secondo cui tale elemento escluderebbe la presenza del nesso di causalità. Benché, in effetti, il valore della quota di mercato degli pneumatici cinesi nell'Unione sia più basso a causa della «durata di vita inferiore» rispetto al valore «per unità», ciò non toglie che l'industria dell'Unione sia stata posta sotto pressione e abbia subito un pregiudizio notevole proprio perché per i consumatori sta diventando più allettante acquistare pneumatici cinesi «a basso prezzo e a chilometraggio ridotto». Perciò la Commissione ritiene che l'aumento della quota di mercato delle importazioni dalla RPC, sia in termini di valore che di volume, confermi la risultanza in merito al nesso di causalità.
- (846) Una parte interessata ha sostenuto che il calo dei prezzi delle importazioni cinesi sia dovuto a un cambiamento della gamma di prodotti, causato dalla crescente domanda di pneumatici di dimensioni inferiori; mancavano tuttavia prove a sostegno di tale affermazione. In ogni caso, anche se le dimensioni avessero potuto incidere sull'evoluzione della media dei prezzi, quelli delle importazioni cinesi sono risultati inferiori ai prezzi praticati dall'industria dell'Unione anche a parità di dimensioni, in quanto il confronto viene sempre effettuato per tipo di prodotto. La Commissione ha pertanto respinto tale argomentazione.
- (847) Altri fattori esaminati nell'analisi del nesso di causalità in conformità all'articolo 8, paragrafo 7, del regolamento di base sono stati: le importazioni da altri paesi, l'andamento delle esportazioni dell'industria dell'Unione e l'evoluzione dei costi dell'industria dell'Unione.

5.2. Importazioni dai paesi terzi

- (848) Nel periodo in esame il volume delle importazioni da altri paesi terzi ha registrato il seguente andamento:


Tabella 23

Importazioni da paesi terzi

| Paese | 2014 | 2015 | 2016 | Periodo dell'inchiesta |
|--|---------|---------|---------|------------------------|
| Turchia | | | | |
| Volume delle importazioni dalla Turchia | 712 497 | 710 504 | 856 110 | 884 241 |
| <i>Indice (2014 = 100)</i> | 100 | 100 | 120 | 124 |
| Prezzi unitari delle importazioni dalla Turchia | 212 | 216 | 194 | 185 |
| <i>Indice (2014 = 100)</i> | 100 | 102 | 91 | 87 |
| Quota di mercato | 3,5 % | 3,4 % | 4,0 % | 4,1 % |
| Quota rispetto al volume totale delle importazioni nell'Unione | 12,6 % | 11,4 % | 12,1 % | 12,3 % |




| Paese | 2014 | 2015 | 2016 | Periodo dell'inchiesta |
|--|---------|---------|---------|------------------------|
| Corea | | | | |
| Volume delle importazioni dalla Corea | 431 676 | 463 643 | 477 185 | 381 167 |
| <i>Indice (2014 = 100)</i> | 100 | 107 | 111 | 88 |
| Prezzi unitari delle importazioni dalla Corea | 219 | 191 | 181 | 186 |
| <i>Indice (2014 = 100)</i> | 100 | 87 | 83 | 85 |
| Quota di mercato | 2,1 % | 2,2 % | 2,2 % | 1,8 % |
| Quota rispetto al volume totale delle importazioni nell'Unione | 7,6 % | 7,4 % | 6,8 % | 5,3 % |
| Giappone | | | | |
| Volume delle importazioni dal Giappone | 386 128 | 418 802 | 398 427 | 390 859 |
| <i>Indice (2014 = 100)</i> | 100 | 108,5 | 103,2 | 101,2 |
| Prezzi unitari delle importazioni dal Giappone | 293 | 227 | 218 | 221 |
| <i>Indice (2014 = 100)</i> | 100 | 77,6 | 74,4 | 75,4 |
| Quota di mercato | 1,9 % | 2,0 % | 1,9 % | 1,8 % |
| Quota rispetto al volume totale delle importazioni nell'Unione | 6,8 % | 6,7 % | 5,6 % | 5,5 % |
| Russia | | | | |
| Volume delle importazioni dalla Russia | 181 031 | 237 582 | 270 515 | 279 798 |
| <i>Indice (2014 = 100)</i> | 100 | 131,2 | 149,4 | 154,6 |
| Prezzi unitari delle importazioni dalla Russia | 145 | 131 | 130 | 130 |
| <i>Indice (2014 = 100)</i> | 100 | 90,7 | 89,6 | 89,5 |
| Quota di mercato | 0,9 % | 1,1 % | 1,3 % | 1,3 % |
| Quota rispetto al volume totale delle importazioni nell'Unione | 3,2 % | 3,8 % | 3,8 % | 3,9 % |
| Thailandia | | | | |
| Volume delle importazioni dalla Thailandia | 142 735 | 177 209 | 174 994 | 167 509 |
| <i>Indice (2014 = 100)</i> | 100 | 124,2 | 122,6 | 117,4 |
| Prezzi unitari delle importazioni dalla Thailandia | 310 | 226 | 233 | 241 |
| <i>Indice (2014 = 100)</i> | 100 | 72,9 | 75,3 | 77,7 |
| Quota di mercato | 0,7 % | 0,9 % | 0,8 % | 0,8 % |
| Quota rispetto al volume totale delle importazioni nell'Unione | 2,5 % | 2,8 % | 2,5 % | 2,3 % |



| Paese | 2014 | 2015 | 2016 | Periodo dell'inchiesta |
|--|-----------|-----------|-----------|------------------------|
| Altri paesi terzi | | | | |
| Volume delle importazioni da tutti gli altri paesi | 338 457 | 376 075 | 469 425 | 464 224 |
| <i>Indice (2014 = 100)</i> | 100 | 111 | 139 | 137 |
| Prezzi unitari delle importazioni da tutti gli altri paesi | 202 | 195 | 200 | 192 |
| <i>Indice (2014 = 100)</i> | 100 | 96 | 99 | 95 |
| Quota di mercato | 1,7 % | 1,8 % | 2,2 % | 2,1 % |
| Quota rispetto al volume totale delle importazioni nell'Unione | 6,0 % | 6,0 % | 6,6 % | 6,5 % |
| Totale di tutti i paesi terzi, RPC esclusa | | | | |
| Volume delle importazioni da tutti gli altri paesi | 2 192 524 | 2 383 815 | 2 646 656 | 2 567 798 |
| <i>Indice (2014 = 100)</i> | 100 | 109 | 121 | 117 |
| Prezzi unitari delle importazioni da tutti gli altri paesi | 227 | 202 | 192 | 189 |
| <i>Indice (2014 = 100)</i> | 100 | 89 | 85 | 83 |
| Quota di mercato | 10,8 % | 11,5 % | 12,3 % | 11,9 % |
| Quota rispetto al volume totale delle importazioni nell'Unione | 38,7 % | 38,3 % | 37,5 % | 35,8 % |
| <i>Fonte: Eurostat</i> | | | | |

- (849) Nel periodo in esame le importazioni provenienti da altri paesi terzi hanno registrato un leggero aumento della propria quota di mercato, passando dal 10,8 % all'11,9 %. Rispetto a tutte le importazioni provenienti da altri paesi terzi, solo quelle dalla Russia presentavano prezzi medi simili a quelli delle importazioni cinesi. I prezzi medi delle importazioni del prodotto in esame erano nettamente superiori ai prezzi medi delle importazioni cinesi. La quota di mercato delle importazioni del prodotto in esame provenienti dalla Russia è aumentata, passando dallo 0,9 % all'1,3 % nel periodo in esame. Tuttavia le quantità limitate delle importazioni russe non attenuano il nesso di causalità fra le importazioni oggetto di sovvenzioni e il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione.
- (850) La Commissione ha pertanto concluso in via preliminare che, sebbene le importazioni provenienti da altri paesi terzi possano aver avuto effetti limitati sulla situazione dell'industria dell'Unione, le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti dalla RPC restano la principale causa di pregiudizio.
- (851) Diverse parti interessate hanno affermato che la Commissione dovrebbe fornire ulteriori analisi sull'impatto delle importazioni russe, i cui prezzi si attestano sul livello di quelle cinesi.
- (852) La Commissione ha ritenuto che esista una differenza cruciale tra i volumi importati. Mentre le importazioni cinesi sono aumentate da 3,5 milioni di pneumatici nel 2014 a 4,6 milioni (ossia di 1 100 000 unità) nel periodo dell'inchiesta, le importazioni russe sono aumentate da 0,2 a 0,3 milioni di pneumatici (ossia di sole 100 000 unità) nello stesso periodo. Considerando i quantitativi limitati provenienti dalla Russia (che costituiscono solo il 6 % dei volumi complessivi delle importazioni dalla RPC e detengono soltanto l'1,3 % della quota di mercato dell'Unione) a un prezzo analogo, tali importazioni non possono attenuare il nesso di causalità tra le importazioni cinesi e il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione.
- (853) Altre parti interessate hanno asserito che da altri paesi quali Giappone, Corea e Turchia sono state importate quantità significative e a prezzi inferiori rispetto a quelli praticati dall'industria dell'Unione. A causa del loro prezzo e della loro quantità, tali importazioni avrebbero interrotto il nesso di causalità fra le importazioni cinesi e il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione.



- (854) La Commissione ha osservato che i prezzi delle importazioni dal Giappone, dalla Corea del Sud e dalla Turchia erano nettamente superiori a quelli delle importazioni cinesi; inoltre, si tratta per lo più di prezzi di trasferimento a importatori collegati. Pertanto, tali prezzi non possono costituire la base per un confronto con i prezzi dell'industria dell'Unione. Infine, gli pneumatici giapponesi, sudcoreani e turchi sono stati venduti a un prezzo corrispondente al loro rispettivo livello nel mercato dell'Unione. Perciò tali importazioni non dovrebbero causare un pregiudizio all'industria dell'Unione. Per quanto concerne i quantitativi, le loro quote di mercato sono rimaste stabili (il volume è diminuito di 50 000 unità per la Corea del Sud, è rimasto invariato per il Giappone ed è aumentato di 170 000 unità per la Turchia), rappresentando circa la metà del volume delle importazioni provenienti dalla RPC. Tale argomentazione è stata pertanto respinta.

5.2.1. Andamento delle esportazioni dell'industria dell'Unione

- (855) Nel periodo in esame il volume delle esportazioni dei produttori dell'Unione ha registrato il seguente andamento:

Tabella 24

Andamento delle esportazioni dei produttori dell'Unione


| | 2014 | 2015 | 2016 | Periodo dell'inchiesta |
|--------------------------------------|-----------|-----------|-----------|------------------------|
| Volume delle esportazioni (in unità) | 6 079 036 | 5 920 561 | 5 893 729 | 5 920 981 |
| Indice 2014 = 100 | 100 | 97,4 | 97,0 | 97,4 |
| Prezzo medio (EUR/unità) | 188 | 179 | 169 | 168 |
| Indice 2014 = 100 | 100 | 95,3 | 89,9 | 89,8 |

Fonte: Eurostat Comext.

- (856) In base ai dati Eurostat, nel periodo in esame il volume delle esportazioni è diminuito del 2,6 %. I prezzi all'esportazione medi sono stati influenzati dai valori di trasferimento verso le società collegate. Non vi è alcuna prova che l'attività di esportazione dell'industria dell'Unione abbia potuto attenuare il nesso di causalità tra le importazioni oggetto di sovvenzioni e il pregiudizio accertato.
- (857) Alcune parti interessate hanno sostenuto che l'industria dell'Unione ha subito perdite, avendo esportato in perdita per tutto il periodo in esame, con conseguenze negative per l'utile sul capitale da essa investito e la sua capacità di investire. Come indicato al considerando 862, i prezzi all'esportazione medi sono stati influenzati dai valori di trasferimento verso le società collegate. Inoltre i costi di produzione di cui al considerando 754 sono stati calcolati per le vendite dei produttori dell'Unione inclusi nel campione effettuate ad acquirenti indipendenti; ciò non permette di trarre conclusioni significative sulla base di un confronto tra queste due serie di dati. In aggiunta, dai microindicatori è emerso che le esportazioni dei produttori dell'Unione inclusi nel campione sono state ritenute redditizie. L'argomentazione è stata pertanto respinta.
- (858) La Commissione ha ribadito che i volumi sono rimasti stabili nel periodo in esame. Inoltre si tratta di prezzi di trasferimento tra parti collegate e, pertanto, non si può trarre alcuna conclusione dal fatto che questi prezzi denotino una tendenza al ribasso nel periodo in esame. Tali affermazioni sono state dunque respinte. La Commissione conferma così che non vi è alcuna prova che l'attività di esportazione dell'industria dell'Unione abbia potuto attenuare il nesso di causalità tra le importazioni oggetto di sovvenzioni e il pregiudizio accertato.

5.3. Andamento dei costi

- (859) Come indicato al considerando 755, i costi totali dell'industria dell'Unione sono diminuiti di 12 EUR per pneumatico nel periodo in esame a causa dell'andamento delle principali materie prime (soprattutto gomma sintetica e naturale). Tuttavia il prezzo di vendita medio dell'industria dell'Unione è diminuito di 19 EUR per pneumatico a causa della pressione dei prezzi delle importazioni oggetto di sovvenzioni dalla RPC.
- (860) Si può dunque concludere che l'andamento dei costi non poteva causare tale pregiudizio all'industria dell'Unione.
- (861) Giti Group ha affermato che gli pneumatici nuovi sono diventati più convenienti con il calo dei costi, ma i ricostruttori non hanno potuto beneficiarne poiché, in rapporto al loro costo di produzione, la quota delle materie prime è sensibilmente inferiore rispetto agli pneumatici nuovi. Questo spiega la perdita subita dall'industria della ricostruzione nel livello 3, dovuta principalmente all'andamento dei prezzi delle materie prime, dal momento che essi hanno registrato un calo costante dal 2012 e hanno cominciato a riprendersi solo nel 2017.



- (862) Come indicato al considerando 650, i prezzi delle importazioni cinesi non hanno seguito l'andamento di quelli delle materie prime a differenza del costo di produzione dell'industria dell'Unione, che ha rispecchiato tale andamento ⁽¹²⁵⁾. Le perdite erano dovute al fatto che i prezzi delle importazioni cinesi sono stati sostanzialmente inferiori a quelli dell'industria dell'Unione nel periodo in esame. L'argomentazione è stata pertanto respinta.

5.4. Altri fattori noti

- (863) China National Tire Group e Pirelli hanno sostenuto che la Commissione non ha tenuto conto dei cospicui investimenti effettuati da due grandi produttori nella loro attività di ricostruzione. Ciò potrebbe presumibilmente spiegare perché altri produttori dell'Unione abbiano dovuto abbandonare il livello 3 del mercato. Secondo tali parti, la crisi economica ha spinto due grandi produttori (Goodyear e Continental) a investire nella loro attività di ricostruzione e ad aprire impianti propri di ricostruzione. In base alle informazioni disponibili, la capacità produttiva di ciascun impianto equivale alla produzione annua di dieci piccoli ricostruttori. Aeolus Group ritiene che tali investimenti abbiano portato a un pregiudizio autoinflitto, si ritiene inoltre che abbiano creato un eccesso di capacità e aumentato artificialmente i costi unitari, determinando di conseguenza una riduzione degli utili. L'effetto degli investimenti sull'industria dell'Unione in generale sarebbe sufficiente ad attenuare qualsiasi nesso di causalità tra le importazioni cinesi oggetto di sovvenzioni e il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione, indipendentemente dal fatto che si consideri tale effetto in sé o in combinazione con gli altri fattori noti.
- (864) In base alle informazioni fornite dall'ETRMA, il processo di ricostruzione con stampa a caldo (adottato esclusivamente da grandi produttori) ha effettivamente registrato un declino nel periodo in esame (la produzione è passata da 2,3 milioni nel 2014 a 2,1 milioni nel periodo dell'inchiesta). Questi dati non confermano dunque l'affermazione secondo cui gli investimenti dei due grandi produttori avevano generato un eccesso di capacità. Pertanto l'argomentazione relativa al pregiudizio autoinflitto è stata respinta.
- (865) Alcune parti interessate hanno dichiarato che un aumento della domanda di pneumatici di dimensioni minori ha probabilmente influito sulla gamma di prodotti in anni diversi in modo tale che, verso la fine del periodo dell'inchiesta, è stato venduto in proporzione un numero maggiore di pneumatici di piccole dimensioni. A causa delle limitazioni in termini di peso e dimensioni imposte nei centri delle città per i veicoli e della crescita del commercio elettronico (che comporta la suddivisione dei carichi in quantità più piccole, richiedendo a sua volta un maggior ricorso a furgoni commerciali e camion leggeri), si è verificato un riorientamento della domanda verso pneumatici di dimensioni minori; tale osservazione non è stata applicata solo alle vendite dei produttori dell'Unione. Le importazioni cinesi hanno inoltre provveduto a soddisfare l'aumento della domanda di pneumatici di dimensioni minori, che ha dunque (in parte) spiegato il calo dei prezzi di vendita delle importazioni cinesi.
- (866) Per quanto riguarda l'affermazione relativa all'evoluzione della gamma di prodotti, le informazioni raccolte dalla Commissione sulle dimensioni commercializzate sul mercato dell'Unione nel periodo in esame non confermano l'argomentazione secondo cui i prezzi e i costi risulterebbero inferiori per via della presenza relativamente più forte sul mercato degli pneumatici di dimensioni minori ⁽¹²⁶⁾. I dati relativi al periodo dell'inchiesta dimostrano infatti che la gamma di prodotti presente sul mercato è stabile e rimane tuttora concentrata sulle dimensioni principali. Inoltre dai dati Eurostat non è emersa una riduzione analoga delle dimensioni medie del prodotto nel caso delle importazioni cinesi, rivelando che, al contrario, il peso degli pneumatici importati dalla Cina è aumentato del 3 % tra il 2014 e il periodo dell'inchiesta ⁽¹²⁷⁾. Per contro, la Commissione ha osservato che l'industria aveva operato adeguamenti strutturali generali allo scopo di ridurre i costi in considerazione dell'«effetto domino» sui diversi livelli in gioco. L'argomentazione è stata pertanto respinta.


5.5. Conclusione sul nesso di causalità

- (867) È stato stabilito un nesso di causalità tra il pregiudizio subito dai produttori dell'Unione e le importazioni oggetto di sovvenzioni dal paese interessato.
- (868) La pressione elevata esercitata in termini di prezzi e di volumi sull'industria dell'Unione dalle crescenti importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti dal paese interessato nel periodo in esame non ha consentito all'industria dell'Unione di beneficiare della crescita del mercato dell'Unione dopo la crisi. In effetti la concorrenza più agguerrita si registra nel livello 3, in cui si riversa la maggior parte delle importazioni cinesi influenzando anche i livelli più elevati, come spiegato nei considerando 825 e 826. L'analisi degli indicatori di pregiudizio di cui sopra dimostra che la situazione economica dell'industria dell'Unione nel suo insieme è stata influenzata da un aumento delle importazioni a basso prezzo oggetto di sovvenzioni dalla RPC, effettuate a prezzi sostanzialmente inferiori a quelli dell'Unione. Gli esportatori cinesi sono riusciti a conquistare una quota di mercato significativa a spese dell'industria dell'Unione, provocando una diminuzione dell'occupazione e una riduzione

⁽¹²⁵⁾ Considerando da 176 a 182 del regolamento antidumping provvisorio.

⁽¹²⁶⁾ Analisi delle dimensioni degli pneumatici venduti sul mercato, basata su dati di Europol. I dati di terzi sono sintetizzati nella versione consultabile delle osservazioni della coalizione sul regolamento antidumping provvisorio.

⁽¹²⁷⁾ Il calcolo del peso per unità si è basato sui dati Eurostat ed è completamente disponibile nella scheda «Var. Imports Weight» della versione consultabile dell'allegato 2 della denuncia.



della capacità di produzione. Tra il 2014 e il periodo dell'inchiesta l'industria dell'Unione ha perso 5,2 punti percentuali della sua quota di mercato e i volumi delle vendite si sono mantenuti costanti, mentre nel mercato dell'Unione il consumo è aumentato. Inoltre anche l'andamento della redditività per l'intera industria dell'Unione è in calo, con perdite registrate soprattutto per gli pneumatici di livello 3.


- (869) La Commissione ha provveduto a distinguere e separare gli effetti di tutti i fattori noti sulla situazione dell'industria dell'Unione dagli effetti pregiudizievoli delle importazioni oggetto di sovvenzioni. L'effetto degli altri fattori individuati, in particolare le importazioni da altri paesi terzi, l'andamento delle vendite all'esportazione dei produttori dell'Unione e l'andamento dei costi, sul deterioramento dell'industria dell'Unione in termini di quota di mercato, prezzi e redditività, non è stato ritenuto tale da attenuare il nesso di causalità. Anche quando si è tenuto conto del loro effetto combinato, le conclusioni della Commissione non sono cambiate: in assenza di importazioni oggetto di sovvenzioni l'industria dell'Unione non avrebbe subito ripercussioni così negative. In particolare, la quota di mercato non sarebbe scesa a livelli così bassi e i posti di lavoro sarebbero stati mantenuti.
- (870) La Commissione ha pertanto concluso nella fase preliminare che il notevole pregiudizio subito dall'industria dell'Unione è stato causato dalle importazioni oggetto di sovvenzioni dal paese interessato e che gli altri fattori, considerati individualmente o collettivamente, non hanno attenuato il nesso di causalità tra il pregiudizio e le summenzionate importazioni.
- (871) Né le importazioni russe (per via del loro volume ridotto) né quelle dal Giappone, dalla Corea e dalla Turchia (per via dei loro prezzi di trasferimento, che erano anche più elevati di quelli cinesi) sono state la causa principale del pregiudizio per l'industria dell'Unione. Tale situazione pregiudizievole non è imputabile neppure all'andamento delle esportazioni dell'Unione e dei suoi costi, né si può spiegare con altri fatti, quali l'investimento nell'attività di ricostruzione da parte di due grandi produttori e l'evoluzione della gamma di prodotti.
- (872) La Commissione ha pertanto confermato le sue risultanze di cui ai considerando da 835 a 871, in base alle quali il notevole pregiudizio subito dall'industria dell'Unione è stato causato dalle importazioni oggetto di sovvenzioni dalla RPC e gli altri fattori, considerati individualmente e collettivamente, non hanno attenuato il nesso di causalità.

6. INTERESSE DELL'UNIONE

- (873) Conformemente all'articolo 31 del regolamento di base, la Commissione ha verificato se si potesse concludere che in questo caso l'adozione di misure non è nell'interesse dell'Unione, nonostante l'accertamento di un pregiudizio causato dalle sovvenzioni. La determinazione dell'interesse dell'Unione si è basata su una valutazione di tutti i diversi interessi implicati, compresi quelli dell'industria e degli importatori dell'Unione.


6.1. Interesse dell'industria dell'Unione

- (874) È probabile che l'effetto delle potenziali misure antisovvenzioni si riveli positivo per i produttori dell'Unione e in particolare per le PMI. Entrambi potrebbero beneficiare di un consumo in crescita e di un mercato regolato da condizioni eque. Si prevede in particolare che, in tali condizioni, i produttori dell'Unione sarebbero in grado di aumentare le loro vendite e di così riacquistare la parte di quota di mercato perduta. Tale situazione determinerebbe a sua volta un ulteriore aumento della produzione e del tasso di utilizzo della capacità dell'Unione. A condizioni eque, l'industria dell'Unione sarebbe in grado di aumentare i propri prezzi e migliorare la propria situazione finanziaria.
- (875) Data l'interconnessione tra l'attività di ricostruzione e la produzione di pneumatici ricostruiti, le misure proposte consentirebbero nello specifico la conduzione di un'industria della ricostruzione efficiente. In particolare, essendo l'industria della ricostruzione ad alta intensità di manodopera e localizzata in tutta l'Unione, tali misure fornirebbero sostegno all'occupazione.
- (876) Secondo quanto ritenuto da alcune parti interessate (China National Tire Group e Pirelli, Giti Group e Kirkby), l'industria della ricostruzione nell'Unione subirebbe ripercussioni negative a causa di un calo dell'offerta e di un aumento del prezzo delle carcasse. A loro parere, le misure antidumping sugli pneumatici di livello 1 e 2 inciderebbero negativamente sui ricostruttori indipendenti dell'Unione, che utilizzano le carcasse di tali livelli nella loro linea di produzione.
- (877) La Commissione non ha accolto questa valutazione. Nonostante il fatto che grandi produttori dell'Unione abbiano integrato le operazioni di ricostruzione, molte delle loro carcasse vengono tuttora rigenerate da ricostruttori indipendenti dell'Unione. Inoltre questi ultimi hanno riferito alla Commissione che attualmente vi è un eccesso di offerta di carcasse e, secondo la loro valutazione, molti consumatori ritengono più conveniente acquistare pneumatici cinesi di basso livello anziché ricostruire quelli esistenti; ciò significa che è stato necessario accantonare molte carcasse che si sarebbero potute rigenerare. Ciò che più conta è che, mentre le associazioni e i ricostruttori indipendenti hanno sostenuto le misure, nessun ricostruttore dell'Unione si è manifestato per contestarle. Questo aspetto indica che le misure agiscono nell'interesse dell'industria della ricostruzione dell'Unione.



6.2. Interesse degli utilizzatori e degli importatori dell'Unione

- (878) L'avviso di apertura è stato inviato a oltre 40 importatori e utilizzatori del prodotto in esame e alle loro associazioni.
- (879) Cinque importatori indipendenti hanno risposto al questionario per il campionamento. Essi rappresentano il [10 % - 15 %] delle importazioni totali dalla RPC. Due di queste cinque società sono state inserite nel campione sulla base del volume delle loro importazioni (che rappresentano il [6 % - 10 %] delle importazioni cinesi totali) e hanno risposto al questionario.
- (880) Per entrambi gli importatori inseriti nel campione, le importazioni cinesi del prodotto in esame hanno rappresentato una quota significativa del fatturato nel periodo dell'inchiesta. Il loro modello aziendale si basa principalmente su contratti con produttori esportatori cinesi, sebbene abbiano anche fonti alternative (sia a livello nazionale che da altri paesi terzi). Pertanto, se da un lato le misure inciderebbero sulla loro attività, si prevede anche che l'istituzione di tali misure aumenterà i prezzi del mercato dell'Unione portandoli a livelli equi.
- (881) Esiste un altro modello aziendale che si basa su una «strategia commerciale di solo contenimento». In tal caso gli importatori hanno maggiore flessibilità nel cambiare fonti di approvvigionamento. Tre degli importatori non inseriti nel campione rientrano in questa categoria e rappresentano meno del 2 % delle importazioni cinesi totali nel periodo dell'inchiesta. Un livello di collaborazione così basso suggerisce che l'istituzione delle misure non avrebbe alcuna incidenza rilevante sulla loro attività.
- (882) Si sono manifestati altri dodici importatori e due associazioni di importatori, in maggioranza dopo la pubblicazione del regolamento sulla registrazione. Sono state espresse osservazioni sulla registrazione e sulla possibile istituzione di misure. Nessuno degli importatori dell'Unione ha però presentato argomentazioni motivate.
- (883) China National Tire Group e Pirelli, Giti Group e Heuver hanno affermato che, se le misure venissero adottate, le importazioni cinesi diminuirebbero causando un calo generale dell'offerta, il che, a sua volta, provocherebbe un aumento speculativo dei prezzi a svantaggio degli utilizzatori finali. Le misure per tutelare l'industria dell'Unione avrebbero inoltre l'effetto di limitare la scelta di prodotti a disposizione dei consumatori finali.
- (884) La Commissione ha ritenuto che l'Unione disponesse di una capacità generale sufficiente per rifornire il mercato interno, come si evince dalle tabelle 1 e 6. Inoltre vi sono molti produttori stabiliti in paesi terzi (Turchia, Corea del Sud, Giappone, Russia, Thailandia e molti altri paesi) che stanno già vendendo i loro prodotti al mercato dell'Unione. Il volume combinato delle loro vendite nel periodo in esame si è mantenuto relativamente stabile, con una quota di mercato intorno al 12 %. La Commissione ha ricordato che i prezzi cinesi erano nettamente inferiori a quelli di tutti gli altri grandi paesi importatori: secondo Eurostat, durante il periodo dell'inchiesta il prezzo medio delle importazioni dalla Cina era pari a 128,8 EUR/unità, mentre quello delle importazioni da tutti gli altri paesi ammontava a 189 EUR/unità. Pertanto si può ragionevolmente prevedere che, una volta ripristinata la parità di condizioni nel mercato dell'Unione, le importazioni da tutti i paesi garantiranno l'approvvigionamento necessario.
- (885) La Commissione ha altresì ricordato che il mercato dell'Unione è un mercato competitivo in cui molti produttori attivi in tutti i livelli sono in forte concorrenza tra loro. Pertanto le importazioni a prezzi equi continueranno a esercitare un'ulteriore pressione concorrenziale sui prezzi dell'industria dell'Unione.
- (886) Diversi importatori hanno sostenuto che potrebbero abbandonare completamente il mercato se venissero istituite le misure. La Commissione ha rammentato che l'istituzione delle misure antisovvenzioni mira a ripristinare condizioni di parità affinché i produttori dell'Unione e di paesi terzi possano competere su un piano paritario. Di conseguenza, i dazi sono fissati solo a un livello tale da permettere comunque che le importazioni cinesi continuino a competere con i produttori dell'Unione, ma a prezzi equi. Inoltre poiché la grande differenza tra i prezzi cinesi sovvenzionati e quelli delle importazioni da tutti gli altri paesi sarà ridotta attraverso le misure, gli importatori avranno maggiori opportunità commerciali che consentiranno loro di vendere pneumatici per autocarri e autobus provenienti da altri paesi.
- (887) La Commissione ha concluso che le misure non favorirebbero l'interesse di importatori che fanno prevalentemente affidamento sull'importazione di pneumatici cinesi molto economici. Tuttavia, è improbabile che il ripristino di un'equa concorrenza colpisca gravemente gli importatori con un portafoglio più ampio.
- (888) Interesse dei fornitori
- (889) I fornitori di battistrada hanno presentato osservazioni a sostegno dell'istituzione di misure antisovvenzioni dichiarando che tali misure sono cruciali per la sopravvivenza dell'industria della ricostruzione. Senza le attività di ricostruzione, la loro attività sarebbe duramente colpita. La Commissione ha concluso che tali misure agirebbero nell'interesse dei fornitori di battistrada.



6.3. Altri interessi

- (890) La riduzione dei rifiuti e la gestione sostenibile delle materie prime sono una politica consolidata dell'Unione ⁽¹²⁸⁾. In realtà la politica dell'Unione ha un duplice obiettivo: riguarda la prevenzione dei rifiuti e incoraggia il riciclaggio ⁽¹²⁹⁾. Esiste inoltre un obiettivo di politica orizzontale volto a incoraggiare la presenza delle piccole e medie imprese nel mercato dell'Unione ⁽¹³⁰⁾.
- (891) La ricostruzione è decisiva per un'economia circolare virtuosa. Oltre a garantire un elevato livello di affidabilità, prestazioni e sicurezza, la ricostruzione rappresenta un grande vantaggio anche dal punto di vista ambientale (minore utilizzo di materie prime ed energia, minore produzione di CO₂ e inquinamento e minore consumo di acqua). Le misure a sostegno di questa industria contribuirebbero pertanto anche al raggiungimento di obiettivi sociali di più ampio respiro, riconosciuti da specifiche politiche dell'Unione.
- (892) Numerose parti interessate hanno sottolineato che i fabbricanti di pneumatici premium producono pneumatici nuovi di elevata qualità, progettati per avere un lungo ciclo di vita e poter essere ricostruiti. Senza l'industria della ricostruzione, la competitività nell'industria dello pneumatico si ridurrebbe a una corsa al ribasso, con conseguenti impoverimento dell'industria, perdita di valore sull'intera catena di approvvigionamento e degrado della qualità dell'offerta nell'Unione.
- (893) L'AIIRP ha dichiarato che l'attività di ricostruzione è un esempio di economia circolare, in quanto la ricostruzione di un unico pneumatico a confronto con la produzione di uno nuovo utilizza il 70 % in meno di materie prime, il 65 % in meno di energia e il 19 % in meno di acqua, produce il 37 % in meno di CO₂ e il 21 % in meno di inquinamento atmosferico (particelle) e causa il 29 % in meno di erosione del suolo nei paesi in cui si produce la gomma naturale.
- (894) D'altra parte l'industria della ricostruzione evita attualmente che vengano prodotte circa 240 000 tonnellate di pneumatici usurati l'anno. Di conseguenza le misure volte a proteggere nell'Unione gli pneumatici di alta qualità ricostruibili, istituite contro gli pneumatici essenzialmente a singolo utilizzo, contribuirebbero altresì ad evitare la produzione di rifiuti, in linea con gli obiettivi della direttiva sui rifiuti, in quanto sosterrrebbero il mantenimento di un'attività di ricostruzione efficiente nell'Unione.
- (895) Secondo le ricerche effettuate dall'AIIRP, grazie alla ricostruzione l'Italia risparmia in media 30 milioni di litri di petrolio grezzo nonché oltre 20 000 tonnellate di altre materie prime strategiche come la gomma naturale e sintetica, il nerofumo, le fibre tessili, l'acciaio e il rame, e riduce inoltre le emissioni di CO₂ di 10 202 tonnellate. Stando agli stessi studi, ogni pneumatico ricostruito riduce le emissioni di CO₂ di 26,5 kg.
- (896) Di conseguenza le misure a protezione degli pneumatici di alta qualità ricostruibili nell'Unione, istituite contro gli pneumatici essenzialmente a singolo utilizzo, favorirebbero anche la coerenza delle politiche con gli obiettivi dell'Unione in materia di riduzione dei rifiuti ed economia circolare, in quanto sosterrrebbero il mantenimento di un'attività di ricostruzione efficiente nell'Unione. Inoltre dato in che tale settore operano principalmente PMI, queste ultime si conformerebbero anche all'importante obiettivo della Commissione di sostenere tale imprese.


6.4. Conclusioni relative all'interesse dell'Unione

- (897) Gli effetti delle misure antisovvenzioni sui produttori dell'Unione sarebbero positivi. A dispetto delle argomentazioni relative a una potenziale ripercussione negativa sugli importatori dell'Unione, i dazi non sarebbero comunque sproporzionati, in considerazione degli effetti globali sull'intera industria dell'Unione. Si considera in effetti che le capacità che si renderebbero disponibili nell'industria dell'Unione e le importazioni da altri paesi attenuerebbero i rischi offrendo fonti alternative di approvvigionamento. La reintroduzione di un'equa concorrenza e di condizioni di parità, in assenza di importazioni oggetto di sovvenzioni, andrebbe a vantaggio di un sano sviluppo dell'intero mercato dello pneumatico dell'Unione e favorirebbe la coerenza delle politiche con gli obiettivi dell'economia circolare, della prevenzione dei rifiuti e della tutela delle PMI nell'Unione. Sulla base di tali considerazioni, non esistono ragioni valide contro l'istituzione di misure sulle importazioni di pneumatici per autobus e autocarri dalla RPC.
- (898) In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, Hämmerling ha affermato che l'istituzione di dazi antisovvenzioni non è nell'interesse dell'Unione ai sensi dell'articolo 31 del regolamento di base, citando la conclusione tratta dalla Commissione nel considerando precedente e sostenendo che «un approccio così sbrigativo» non sarebbe accettabile. Tuttavia, poiché Hämmerling non ha presentato argomentazioni né prove supplementari per dimostrare che i costi derivanti dalla misura sono chiaramente sproporzionati per gli importatori, suggerendo la necessità di rivedere la ponderazione degli interessi in gioco, la Commissione ha respinto questa argomentazione.

⁽¹²⁸⁾ Cfr. la direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GUL 312 del 22.11.2008, pag. 3).

⁽¹²⁹⁾ Cfr. il piano d'azione per l'economia circolare adottato nel gennaio 2018: http://ec.europa.eu/environment/circular-economy/index_en.htm.

⁽¹³⁰⁾ Cfr. la politica della Commissione volta a sostenere le piccole e medie imprese: https://ec.europa.eu/growth/smes/business-friendly-environment/small-business-act_it.




- (899) Pertanto l'istituzione di misure antisovvenzioni dovrebbe consentire all'industria dell'Unione di restare sul mercato e di migliorare in seguito la propria situazione. Esiste un alto rischio che, in caso di mancata istituzione delle misure, l'industria dell'Unione sia costretta a considerare di ritirarsi nel medio termine dall'attività degli pneumatici ricostruiti, con il risultato di un'inevitabile perdita di posti di lavoro - come già accaduto con la chiusura di decine di PMI menzionata nel considerando 729. Dal punto di vista degli importatori e degli utilizzatori, in questa fase dell'inchiesta non sono emersi motivi validi contro l'istituzione di misure antisovvenzioni sulle importazioni di pneumatici per autobus e autocarri originari della RPC. Non vi sono ragioni valide, ai sensi dell'articolo 31 del regolamento di base, per le quali l'istituzione di misure non sarebbe nell'interesse dell'Unione.

7. MISURE ANTISOVVENZIONI DEFINITIVE


- (900) Viste le conclusioni raggiunte dalla Commissione in merito alle sovvenzioni, al pregiudizio, al nesso di causalità e all'interesse dell'Unione, è opportuno istituire misure antisovvenzioni definitive.

7.1. Livello di eliminazione del pregiudizio (margine di pregiudizio)

- (901) Per determinare il livello delle misure, la Commissione ha dapprima stabilito l'importo del dazio necessario per eliminare il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione.
- (902) Il pregiudizio sarebbe eliminato se l'industria dell'Unione potesse coprire i propri costi di produzione e ottenere dalla vendita del prodotto simile sul mercato dell'Unione il profitto al lordo delle imposte che potrebbe essere ragionevolmente ottenuto da un'industria di tale tipo nello stesso settore in condizioni di concorrenza normali, ovvero in assenza di importazioni oggetto di sovvenzioni. Tale profitto di riferimento è stato determinato sulla base del profitto realizzato dall'industria dell'Unione nel 2014. Del periodo in esame, questo è stato considerato l'anno in cui si sono verificate le condizioni che più somigliavano alle condizioni normali di concorrenza, poiché il volume delle importazioni cinesi ha registrato il livello più basso e il prezzo medio all'importazione è risultato il più elevato.
- (903) Dopo la divulgazione delle risultanze nell'ambito dell'inchiesta antidumping parallela, diverse parti interessate hanno asserito che la segmentazione del mercato dell'Unione in tre livelli era ampiamente condivisa e che sono stati forniti dati e analisi esaustive per ciascun segmento. Tuttavia, l'approccio adottato nella fase preliminare, con un unico profitto di riferimento per tutti i livelli, sortirebbe l'effetto di proteggere eccessivamente i produttori dell'Unione dalle importazioni oggetto di sovvenzioni di pneumatici di livello 3, con il rischio di non poter raggiungere il profitto di riferimento stabilito per l'industria nel suo complesso. Pertanto la Commissione dovrebbe servirsi della redditività di ciascun livello per calcolare il prezzo non pregiudizievole e il margine di pregiudizio, ai fini di una corretta applicazione della regola del dazio inferiore.
- (904) La Commissione ha accolto l'argomentazione e ha ritenuto più opportuno stabilire profitti di riferimento per ciascun livello nello specifico caso in questione, perché la forma delle misure è un dazio fisso per ogni pneumatico, che si basa a sua volta su un margine di pregiudizio derivato da un numero di controllo del prodotto per ciascun livello. Pertanto la Commissione ha rivisto il profitto di riferimento fissandolo al 17,9 % per i livelli 1 e 2 e al 6,1 % per il livello 3.
- (905) Giti Group ha affermato che il 2014, utilizzato come base per il profitto di riferimento, è stato un anno anomalo perché la redditività è risultata la stessa per i livelli 1 e 2, mentre nei due anni successivi ha registrato valori diversi.
- (906) La Commissione ha ricordato di essere tenuta a stabilire un profitto di riferimento individuando un anno in cui si sono verificate le condizioni che più somigliano alle condizioni normali di concorrenza, senza le distorsioni causate da importazioni sovvenzionate. Sulla base di questo parametro, il 2014 è l'anno che presenta la quota di mercato e i volumi più bassi di importazioni oggetto di sovvenzioni rispetto al 2015 o al 2016, che pertanto dovrebbero essere esclusi. Analogamente, la Commissione non ha potuto far riferimento ad anni precedenti al 2014, in quanto non esistevano informazioni verificate per quegli anni. Tale argomentazione è stata pertanto respinta.
- (907) Alcune parti interessate (il denunciante, Tyre Specialists of Finland, l'Associazione italiana dei ricostruttori di pneumatici, Bipaver, VIPAL, l'Associazione portoghese delle industrie di ricostruzione, Bundesverband Reifenhandel und Vulkaniseur-Handwerk) hanno ritenuto che il profitto di riferimento del 6,1 % per il livello 3, impiegato nella divulgazione delle risultanze dell'inchiesta antidumping parallela, fosse troppo basso far fronte al pregiudizio subito dai ricostruttori e che fosse giustificato un margine di profitto del 10 % circa, conseguito prima dell'impennata delle importazioni.
- (908) La Commissione ha rammentato che il mercato degli pneumatici di livello 3 è identificabile per la particolare presenza di pneumatici nuovi e ricostruiti, attivamente in concorrenza tra loro per una quota di mercato. Come stabilito in via preliminare al considerando 824, i livelli insostenibili delle perdite registrate dall'industria della ricostruzione hanno messo a repentaglio l'intera attività di ricostruzione nell'Unione. Inoltre nel considerando 868 è stato stabilito in via preliminare che tali perdite incidono anche sulla potenziale redditività delle società attive nei livelli 1 e 2. Queste risultanze devono essere considerate alla luce del fatto che è chiaramente nell'interesse dell'Unione che esista una forte industria della ricostruzione, come indicato al considerando 153.



- (909) La Commissione ha deciso di conseguenza di valutare l'argomentazione in base a cui la redditività del 6,1 % raggiunta nel 2014 per il livello 3, come osservato nel documento finale di divulgazione delle informazioni, non garantirebbe adeguatamente la sopravvivenza dell'attività di ricostruzione nell'Unione.
- (910) Per questo motivo ha deciso di considerare i livelli di redditività del 2014 conseguiti da società attive in tale livello, sulla base dei dati ricevuti nelle risposte al questionario verificate. Nel 2014 le grandi società attive nell'attività di ricostruzione di livello 3 e incluse nel campione hanno registrato una redditività pari al -6,04 %, mentre per le PMI incluse nel campione questo dato è risultato pari al 2,71 %. Tali valori mostrano che l'industria della ricostruzione, rappresentando una parte importante dell'industria dell'Unione nel suo complesso, è stata già influenzata dalle importazioni cinesi nel 2014.
- (911) Di conseguenza, la Commissione ha cercato di determinare quale profitto di riferimento i produttori dell'Unione di livello 3 dovrebbero conseguire in condizioni di concorrenza normali, dedicando la dovuta attenzione ai ricostruttori. Ai fini di questa valutazione, ha anche tenuto conto delle informazioni disponibili nel fascicolo. Nella denuncia, il profitto di riferimento per i fabbricanti di livello 3 del prodotto in esame è stato fissato al 9,2 %, un valore che, secondo i denunciati, garantirebbe operazioni adeguate per tutti i produttori attivi nel livello 3 (ivi compresi i ricostruttori del prodotto in esame). Questo dato era inoltre in linea con le osservazioni formulate dai ricostruttori del prodotto in esame nella risposta al documento finale di divulgazione delle informazioni nell'ambito dell'inchiesta antidumping parallela. Secondo tali osservazioni, la Commissione dovrebbe considerare livelli di redditività del 9 % circa per i produttori di livello 3. La loro argomentazione era incentrata principalmente sui dati del 2014, che già indicavano una situazione pregiudizievole per l'industria della ricostruzione nell'Unione. Analogamente, la Commissione ha preso in considerazione i dati trasmessi dai ricostruttori dell'Unione inclusi nel campione per gli anni 2006 e 2007 che, a loro parere, sono stati gli ultimi anni in cui sono state riscontrate condizioni di concorrenza normali. In quegli anni la redditività dei ricostruttori dell'Unione era del 9,4 %.
- (912) La Commissione ha confrontato queste cifre con quelle aggregate del 2014, relative alla redditività di livello 3 per i produttori dell'Unione inclusi nel campione. Senza riflettere l'incidenza dell'andamento delle PMI rispetto a tutta l'industria dell'Unione, quell'anno la redditività per il livello 3 è risultata pari al 9,2 %. Questo valore non ponderato era più corretto del dato precedentemente ponderato (6,1 %). Poiché le importazioni cinesi avevano già inciso pesantemente sulle PMI di livello 3 nel 2014, i dati ponderati relativi a quell'anno non riflettono pienamente condizioni di concorrenza normali nell'industria della ricostruzione.
- (913) Pertanto la Commissione ha ritenuto più opportuno calcolare il profitto di riferimento per il 2014 in modo da attenuare l'impatto pregiudizievole delle importazioni cinesi, già osservato in quell'anno anche per l'industria della ricostruzione dell'Unione. Alla luce delle informazioni di cui sopra, la Commissione ha deciso di fissare al 9,2 % il profitto di riferimento per i fabbricanti di livello 3 del prodotto in esame, corrispondente al prezzo minimo non pregiudizievole che i produttori di livello 3 dell'Unione devono conseguire in condizioni di concorrenza normali, nel rispetto delle esigenze dell'industria della ricostruzione.
- (914) Heuver ha affermato che la Commissione non può distinguere tra pneumatici nuovi e ricostruiti, in quanto sono stati sistematicamente considerati prodotti identici per via della loro intercambiabilità. Inoltre tutta l'analisi del pregiudizio e del nesso di causalità è stata condotta senza operare distinzioni di sorta.
- (915) Heuver ha sostenuto che la Commissione non ha fornito una base valida per discostarsi dal periodo in esame della presente inchiesta e che nel 2014 le importazioni cinesi avevano già inciso sull'industria dell'Unione nel suo complesso. In aggiunta, tale parte ha affermato che il mancato raggiungimento di questo profitto di riferimento in un periodo in cui le importazioni dalla RPC non causavano un pregiudizio all'industria dell'Unione (2008-2014) indica chiaramente che vi sono altre cause all'origine del pregiudizio.
- (916) Xingyuan Group ha sostenuto che il profitto di riferimento del 9,2 % era inadeguato perché non era stato verificato. Gli anni 2006 e 2007 erano troppo distanti dalla situazione attuale e non vi erano elementi di prova atti a dimostrare che l'industria dell'Unione stesse subendo un pregiudizio nel 2014. Inoltre tale parte ha asserito che la finalità del profitto di riferimento non consisteva nel garantire la sopravvivenza dell'industria, bensì nel rimuovere l'effetto del dumping pregiudizievole, e che era inopportuno utilizzare un valore di redditività non ponderato. China National Tire Group ha ribadito un'argomentazione analoga dopo la divulgazione finale delle informazioni.
- (917) China National Tire Group ha affermato che la Commissione non ha condotto un'analisi del nesso di causalità tra le importazioni cinesi e l'andamento dell'industria della ricostruzione dell'Unione. Inoltre tale parte ha sostenuto che il margine di profitto deve essere limitato al valore su cui l'industria dell'Unione potrebbe ragionevolmente contare in condizioni di concorrenza normali del mercato e che la Commissione non deve distinguere tra pneumatici nuovi e ricostruiti nella valutazione del profitto di riferimento adeguato per il livello 3. Infine, China National Tire Group ha affermato che la Commissione non aveva indicato il motivo per cui aveva fissato al 9,2 % il profitto di riferimento per il livello 3. La parte ha ribadito un'argomentazione analoga dopo la divulgazione finale delle informazioni.



- (918) La CCCMC e la CRIA hanno asserito che il fatto di stabilire al 9,2 % il profitto di riferimento per il livello 3 non ha rispecchiato condizioni di concorrenza normali e che gli anni 2006 e 2007 non costituiscono parametri di riferimento validi per l'individuazione del pregiudizio. Avendo rivolto un'attenzione eccessiva verso i ricostruttori di livello 3, la Commissione ha altresì compromesso la sua analisi del pregiudizio per l'industria dell'Unione nel suo insieme. Dopo la divulgazione finale delle informazioni, le suddette parti hanno ribadito argomentazioni analoghe.
- (919) Prometeon ha affermato che il calcolo rivisto del margine di pregiudizio corrobora la conclusione secondo cui il preteso pregiudizio sarebbe marginale. La perdita complessiva attribuibile al livello 3 si aggirerebbe sui 54 milioni di EUR, pari al 91 % del pregiudizio globale subito dall'industria dell'Unione, mentre i livelli 1 e 2 non sono coinvolti. Prometeon ha inoltre ribadito la sua affermazione, ossia che si dovrebbe utilizzare un'altra forma della misura. Dopo la divulgazione finale delle informazioni, la suddetta parte e Hämmerling hanno ribadito argomentazioni analoghe.
- (920) La Commissione ha respinto tali argomentazioni per i motivi che seguono.
- (921) In primo luogo, la quota del 9,2 % per il profitto di riferimento relativo al livello 3 si basa sulla reale redditività dei rispettivi produttori dell'Unione inclusi nel campione nel 2014, prima che venisse effettuata la ponderazione delle società per livello. Non è improprio utilizzare a tale scopo i dati non ponderati, al fine di ridurre l'impatto dell'andamento delle PMI su cui ha già inciso la considerevole entità delle importazioni cinesi.
- (922) In secondo luogo, il riferimento della Commissione agli anni 2006-2007 non altera tale valutazione, confermando anzi che le risultanze basate su dati non ponderati per il 2014 rappresentano un ragionevole parametro di riferimento. Nessuna delle parti interessate ha asserito che le condizioni della concorrenza nel 2006 e nel 2007 fossero distorte. I ricostruttori inclusi nel campione hanno motivato con i bilanci l'affermazione secondo cui, in quei due anni, la media della loro redditività normale era compresa tra il 9 e il 10 %.
- (923) In terzo luogo anche il profitto di riferimento per il livello 3, accertato in base a dati non ponderati relativi al 2014, era conforme al profitto di riferimento proposto nella denuncia. Già nella fase di avvio, ossia ben prima che la Commissione avesse iniziato il processo di ponderazione, l'industria dell'Unione aveva dunque ritenuto che quel valore (vale a dire il 9,2 %) fosse un profitto di riferimento adeguato.
- (924) La Commissione ha pertanto respinto tali argomentazioni e ha confermato la scelta di fissare al 9,2 % il profitto di riferimento per gli pneumatici di livello 3.
- (925) Il livello di eliminazione del pregiudizio per le «altre società che hanno collaborato» e per «tutte le altre società» è stato definito analogamente all'aliquota di sovvenzione ad valorem per tali società.

7.2. Misure definitive

- (926) Come affermato al considerando 10, mediante il regolamento sulla registrazione la Commissione ha assoggettato a registrazione le importazioni del prodotto in esame originario della RPC, in vista della possibile applicazione retroattiva di eventuali misure compensative a norma dell'articolo 24, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽¹³¹⁾. Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/163 della Commissione è stato abrogato dall'articolo 4 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1579 della Commissione.
- (927) Secondo le note esplicative del sistema armonizzato relative alle voci 8708 e 8716, le ruote e le ruote di rimorchi e semirimorchi munite di pneumatici vanno classificate alle voci 8708 e 8716. Considerato il possibile rischio che gli operatori utilizzino le importazioni di ruote munite di pneumatici cinesi per eludere le misure, la Commissione ha ritenuto opportuno monitorare le importazioni di tali ruote al fine di ridurre al minimo tale rischio. Le informazioni raccolte nell'ambito di tale sistema di monitoraggio potrebbero essere utilizzate anche qualora fosse necessario in futuro avviare un'inchiesta antielusione a norma dell'articolo 23 del regolamento di base. Dovrebbero pertanto essere stabiliti codici TARIC distinti per le importazioni di ruote e ruote di rimorchi e semirimorchi munite di pneumatici, nuovi o ricostruiti, di gomma, del tipo utilizzato per autobus o autocarri, con un indice di carico superiore a 121.
- (928) Hämmerling ha affermato che il regolamento di base non fornisce alla Commissione una base giuridica per classificare le merci ai fini doganali. Come indicato al considerando 927, secondo le note esplicative del sistema armonizzato relative alle voci 8708 e 8716, le ruote e le ruote di rimorchi e semirimorchi munite di pneumatici vanno classificate alle voci 8708 e 8716. Tale considerando ha spiegato l'intenzione della Commissione di

⁽¹³¹⁾ Regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell'Unione europea (GUL 176 del 30.6.2016, pag. 55).



monitorare le importazioni di pneumatici, nuovi o ricostruiti, di gomma, del tipo utilizzato per autobus o autocarri, con un indice di carico superiore a 121 che sono stati montati su ruote e sono correttamente classificati ai sensi del diritto doganale nel capitolo 87 della nomenclatura combinata ⁽¹³²⁾.


- (929) L'inchiesta antisovvenzioni è stata condotta in parallelo con un'inchiesta relativa alle misure antidumping, limitatamente al livello di eliminazione del pregiudizio. Dato il ricorso alla regola del dazio inferiore e il fatto che gli importi definitivi delle sovvenzioni compensabili espresse ad valorem sono in alcuni casi inferiori al livello di eliminazione del pregiudizio, la Commissione istituirà il dazio compensativo definitivo al livello degli importi definitivi stabiliti per le sovvenzioni compensabili e successivamente istituirà un dazio antidumping definitivo che raggiunga il livello pertinente di eliminazione del pregiudizio.
- (930) Sulla base di questa metodologia e dei dati in questione, e in particolare del fatto che le misure sono limitate dal margine di pregiudizio, la Commissione ritiene che in questo caso non si abbia alcun «doppio conteggio».
- (931) Dato l'elevato livello di collaborazione dei produttori esportatori cinesi, il dazio per «tutte le altre società» è stato fissato al livello del dazio massimo applicato alle società incluse nel campione. Il dazio per «tutte le altre società» sarà applicato a quelle che non hanno collaborato a questa inchiesta.
- (932) In conformità all'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento di base, l'importo totale della sovvenzione per le società che hanno collaborato non incluse nel campione è stato calcolato in base alla media totale ponderata delle sovvenzioni compensative stabilite per i produttori esportatori che hanno collaborato inclusi nel campione, ad esclusione degli importi trascurabili nonché dell'importo delle sovvenzioni stabilite per le voci soggette alle disposizioni dell'articolo 28, paragrafo 1, del regolamento di base. La Commissione non ha tuttavia ignorato i risultati relativi ai prestiti agevolati, sebbene si sia dovuta in parte basare sui dati disponibili per determinare tali importi. In effetti, la Commissione ha ritenuto che i dati disponibili e utilizzati in tali casi non abbiano inciso in modo sostanziale sulle informazioni necessarie per determinare in modo equo l'importo delle sovvenzioni attraverso i prestiti agevolati, di modo che gli esportatori che non sono stati invitati a collaborare all'inchiesta non saranno lesi dall'applicazione di tale approccio.

(933) Sulla base di quanto precede, i tassi ai quali i dazi in questione saranno istituiti sono fissati come segue:

| Produttori esportatori cinesi | Margine di dumping (*) | Margine di sovvenzione | Livello di eliminazione del pregiudizio | Aliquota del dazio compensativo | Aliquota del dazio antidumping | Dazio compensativo fisso | Dazio antidumping fisso |
|---|------------------------|------------------------|---|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------|-------------------------|
| China National Tire Group | 85 % | 32,85 % | 37,29 % | 32,85 % | 4,44 % | 49,07 | 0,37 |
| Giti Group | 56,8 % | 7,74 % | 29,56 % | 7,74 % | 21,82 % | 11,07 | 36,89 |
| Hankook Group | 60,1 % | 2,06 % | 23,41 % | 2,06 % | 21,35 % | 3,75 | 38,98 |
| Xingyuan Group | 106,7 % | 51,08 % | 55,07 % | 51,08 % | 3,99 % | 57,28 | 4,48 |
| Altre società che hanno collaborato sia all'inchiesta antisovvenzioni sia all'inchiesta antidumping, elencate nell'allegato I | 71,5 % | 18,01 % | 32,39 % | 18,01 % | 14,38 % | 27,69 | 21,62 |
| Altre società che hanno collaborato all'inchiesta antidumping ma non all'inchiesta antisovvenzioni, elencate nell'allegato II | 71,5 % | 51,08 % | 55,07 % | 51,08 % | 0 % | 57,28 | 0 |
| Tutte le altre società | 106,7 % | 51,08 % | 55,07 % | 51,08 % | 3,99 % | 57,28 | 4,48 |

(*) Stabilito nell'inchiesta antidumping.

⁽¹³²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1925 della Commissione, del 12 ottobre 2017, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 282 del 31.10.2017, pag. 619).



- (934) L'aliquota del dazio antidumping e antisovvenzioni applicata a titolo individuale alle società e specificata nel presente regolamento è stata calcolata in base ai risultati delle presenti inchieste e rispecchia pertanto la situazione constatata durante tali inchieste per la società in questione. Tale aliquota del dazio (a differenza del dazio per paese, applicabile a «tutte le altre società») si applica quindi esclusivamente alle importazioni di prodotti originari del paese interessato e fabbricati dalla società indicata. Le importazioni di prodotti fabbricati da altre società non espressamente menzionate nel dispositivo del presente regolamento, comprese le persone giuridiche collegate a quelle espressamente menzionate, non possono beneficiare di tali aliquote e sono soggette all'aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società».
- (935) Una società può chiedere l'applicazione di tali aliquote individuali del dazio in caso di successiva modifica della propria denominazione. La richiesta deve essere trasmessa alla Commissione e deve contenere tutte le informazioni pertinenti che consentano di dimostrare che la modifica non pregiudica il diritto della società di beneficiare dell'aliquota del dazio a essa applicabile. Se la modifica di denominazione non pregiudica il diritto della società di beneficiare dell'aliquota del dazio a essa applicabile, un avviso relativo alla modifica della denominazione sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
- (936) Al fine di ridurre al minimo i rischi di elusione dovuti alle forti differenze nelle aliquote del dazio, occorrono misure speciali per garantire l'applicazione dei dazi a titolo individuale. Le società soggette a dazi individuali sono tenute a presentare una fattura commerciale valida alle autorità doganali degli Stati membri. Tale fattura deve essere conforme ai requisiti indicati all'articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento. Le importazioni non accompagnate dalla fattura sono soggette al dazio applicabile a «tutte le altre società».
- (937) Per garantire una corretta applicazione del dazio compensativo, è opportuno che l'aliquota del dazio per tutte le altre società sia applicata non soltanto ai produttori esportatori che non hanno collaborato, ma anche ai produttori che non hanno esportato nell'Unione durante il periodo dell'inchiesta.
- (938) Alla luce della recente giurisprudenza della Corte di giustizia ⁽¹³³⁾, è opportuno stabilire il tasso degli interessi di mora da pagare in caso di rimborso di dazi definitivi, in quanto le disposizioni pertinenti in vigore relative ai dazi doganali non prevedono un tale tasso di interesse, e l'applicazione della normativa nazionale comporterebbe indebite distorsioni tra gli operatori economici a seconda dello Stato membro scelto per lo sdoganamento.

8. FORMA DELLE MISURE

- (939) La Commissione ha constatato che il dazio ad valorem presenta due importanti svantaggi. In primo luogo, un dazio ad valorem incentiva una società a vendere la fascia più bassa della sua gamma di prodotti. Questo eserciterebbe un'ulteriore pressione sul livello 3, sebbene questo sia precisamente il livello del mercato che necessita di una maggiore protezione dall'agguerrita concorrenza sleale. La Commissione ha pertanto ritenuto più opportuno fissare un dazio per gli pneumatici di livello 3 ad un determinato livello assoluto.
- (940) In secondo luogo, un dazio ad valorem potrebbe anche condurre a livelli di prezzi relativamente elevati per gli pneumatici di livello 1 e 2. In questo caso, il rischio è che tali pneumatici di alta qualità possano diventare troppo costosi, sebbene siano esattamente quelli che più gioverebbero all'attività di ricostruzione dell'Unione. I ricostruttori dell'Unione hanno bisogno di carcasse adatte, che potrebbero essere fornite dai produttori dei livelli 1 o 2 dell'Unione oppure da taluni esportatori cinesi operanti in quei livelli. Se le misure impongono sanzioni eccessive sulle importazioni dei livelli 1 e 2 nell'Unione, gli obiettivi politici UE dell'economia circolare possono subirne le conseguenze.
- (941) La Commissione ha pertanto ritenuto che motivi di interesse dell'Unione depongano a favore dell'istituzione di dazi fissi per ciascuna voce, calcolati sulla base del margine di pregiudizio individuale per ciascun esportatore. Tali dazi fissi ovvierebbero al rischio di affrontare in modo insufficiente le sovvenzioni che riguardano il livello 3, in quanto gli pneumatici di livello 3 sono importati nell'Unione in grandi quantità e pagherebbero un dazio fisso relativamente elevato rispetto al loro valore reale. Al tempo stesso questi dazi permetterebbero di far fronte al rischio di penalizzare eccessivamente le importazioni nell'Unione dei prodotti di livello 1 e 2, che possono essere ricostruiti dagli operatori dell'Unione.
- (942) In conclusione la Commissione ha ritenuto opportuno istituire dazi definitivi sotto forma di dazi fissi.

9. COMUNICAZIONE DELLE INFORMAZIONI

- (943) Le parti interessate sono state informate dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali si è ritenuto di raccomandare l'istituzione di un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di determinati pneumatici, nuovi e ricostruiti, del tipo utilizzato per autobus o autocarri e con un indice di carico superiore a 121, originari della RPC.

⁽¹³³⁾ Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 18 gennaio 2017, *Wortmann contro Hauptzollamt Bielefeld*, C-365/15, EU:C:2017:19, punti da 35 a 39.



(944) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere positivo del comitato istituito dall'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹³⁴⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È istituito un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di determinati pneumatici, nuovi o ricostruiti, di gomma, del tipo utilizzato per autobus o autocarri, con un indice di carico superiore a 121, attualmente classificati con i codici NC 4011 20 90 ed ex 4012 12 00 (codice TARIC 4012 12 00 10) e originari della Repubblica popolare cinese.

2. Il dazio compensativo definitivo applicabile in EUR per unità del prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato dalle società sotto elencate è il seguente:

| Società | Dazio compensativo definitivo | Codice TARIC aggiuntivo |
|--|-------------------------------|-------------------------|
| Xingyuan Tire Group Ltd., Co.; Guangrao Xinhongyuan Tyre Co., Ltd. | 57,28 | C331 |
| Giti Tire (Anhui) Company Ltd.; Giti Tire (Fujian) Company, Ltd.; Giti Tire (Hualin) Company Ltd.; Giti Tire (Yinchuan) Company, Ltd.; | 11,07 | C332 |
| Aeolus Tyre Co., Ltd.; Aeolus Tyre (Taiyuan) Co., Ltd.; Qingdao Yellow Sea Rubber Co., Ltd.; Pirelli Tyre Co., Ltd. | 49,07 | C333 |
| Chongqing Hankook Tire Co., Ltd.; Jiangsu Hankook Tire Co., Ltd.; | 3,75 | C334 |
| Altre società che hanno collaborato sia all'inchiesta antisovvenzioni sia all'inchiesta antidumping, elencate nell'allegato I | 27,69 | Cfr. allegato I |
| Altre società che hanno collaborato all'inchiesta antidumping ma non all'inchiesta antisovvenzioni, elencate nell'allegato II | 57,28 | Cfr. allegato II |
| Tutte le altre società | 57,28 | C999 |


3. L'applicazione delle aliquote del dazio compensativo individuale specificate per le società di cui al paragrafo 2 o agli allegati I o II è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, sulla quale figurino una dichiarazione, datata e firmata da un responsabile della persona giuridica che emette tale fattura, identificato dal nome e dalla funzione, formulata come segue: «Il sottoscritto certifica che l'(unità) di (prodotto in esame) venduta all'esportazione nell'Unione europea e oggetto della presente fattura è stata fabbricata da (denominazione e indirizzo della società) (codice TARIC aggiuntivo) nella Repubblica popolare cinese. Il sottoscritto dichiara che le informazioni contenute nella presente fattura sono complete ed esatte.» In caso di mancata presentazione di tale fattura si applica l'aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società».

4. Le ruote e le ruote di rimorchi e semirimorchi munite di pneumatici, nuovi o ricostruiti, di gomma, del tipo utilizzato per autobus o autocarri, con un indice di carico superiore a 121, sono classificate ai codici TARIC 8708 70 10 15, 8708 70 10 80, 8708 70 50 15, 8708 70 50 80, 8708 70 91 15, 8708 70 99 15, 8716 90 90 15 e 8716 90 90 80.

5. In caso di deterioramento delle merci prima della loro immissione in libera pratica e qualora, per questa ragione, il prezzo effettivamente pagato o pagabile subisca una riduzione proporzionale ai fini della determinazione del valore in dogana, conformemente all'articolo 131 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, l'importo del dazio antisovvenzioni di cui al paragrafo 2 è ridotto di una percentuale corrispondente alla riduzione del prezzo effettivamente pagato o pagabile.

6. Salvo diverse disposizioni, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali. Il tasso degli interessi di mora da pagare in caso di rimborso che dia diritto al pagamento di interessi di mora equivale al tasso applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, serie C, in vigore il primo giorno lavorativo del mese di scadenza, maggiorato di tre punti e mezzo percentuali.

⁽¹³⁴⁾ Regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell'Unione europea (GUL 176 del 30.6.2016, pag. 55).



Articolo 2

Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1579 della Commissione è così modificato:

1) all'articolo 1, i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti da quanto segue:

«2. Il dazio antidumping definitivo applicabile in EUR per unità del prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato dalle società sotto elencate è il seguente:

| Società | Dazio antidumping definitivo | Codice TARIC aggiuntivo |
|--|------------------------------|-------------------------|
| Xingyuan Tire Group Ltd., Co.; Guangrao Xinhongyuan Tyre Co., Ltd. | 4,48 | C331 |
| Giti Tire (Anhui) Company Ltd.; Giti Tire (Fujian) Company, Ltd.; Giti Tire (Hualin) Company Ltd.; Giti Tire (Yinchuan) Company, Ltd.; | 36,89 | C332 |
| Aeolus Tyre Co., Ltd.; Aeolus Tyre (Taiyuan) Co., Ltd.; Qingdao Yellow Sea Rubber Co., Ltd.; Pirelli Tyre Co., Ltd. | 0,37 | C333 |
| Chongqing Hankook Tire Co., Ltd.; Jiangsu Hankook Tire Co., Ltd.; | 38,98 | C334 |
| Altre società che hanno collaborato elencate nell'allegato I | 21,62 | Cfr. allegato I |
| Altre società che hanno collaborato elencate nell'allegato II | 0 | Cfr. allegato II |
| Tutte le altre società | 4,48 | C999 |

3. L'applicazione delle aliquote individuali del dazio specificate per le società elencate nel paragrafo 2 o negli allegati I o II è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, su cui figuri una dichiarazione datata e firmata da un responsabile del soggetto giuridico che emette tale fattura, identificato dal nome e dalla funzione, formulata come segue: «Il sottoscritto certifica che l'(unità) di (prodotto in esame) venduta all'esportazione nell'Unione europea e oggetto della presente fattura è stata fabbricata da (denominazione e indirizzo della società) (codice TARIC aggiuntivo) nella Repubblica popolare cinese. Il sottoscritto dichiara che le informazioni contenute nella presente fattura sono complete ed esatte.» In caso di mancata presentazione di tale fattura, si applica il dazio applicabile a tutte le altre società.»

2) L'articolo 2 è sostituito dal seguente.


«L'articolo 1, paragrafo 2, può essere modificato aggiungendo il nuovo produttore esportatore all'elenco delle società individuate nella tabella e soggette a un dazio individuale che non supera l'aliquota del dazio applicabile alle società che hanno collaborato all'inchiesta antidumping ma non all'inchiesta antisovvenzioni, qualora un nuovo produttore esportatore della Repubblica popolare cinese fornisca alla Commissione elementi sufficienti a dimostrare che:

- non ha esportato nell'Unione il prodotto in esame di cui all'articolo 1, paragrafo 1, nel periodo compreso fra il 1° luglio 2016 e il 30 giugno 2017 (periodo dell'inchiesta);
- non è collegato a nessuno degli esportatori o produttori della Repubblica popolare cinese soggetti alle misure antidumping istituite dal presente regolamento;
- ha effettivamente esportato nell'Unione il prodotto in esame dopo il periodo dell'inchiesta su cui si basano le misure o ha assunto un obbligo contrattuale irrevocabile di esportarne un quantitativo rilevante nell'Unione.»

3) L'allegato è sostituito dagli allegati I e II.

Articolo 3


Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.



Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 novembre 2018


Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER



ALLEGATO 1

Produttori esportatori cinesi che hanno collaborato non inseriti nel campione

| Nome della società | Codice TARIC aggiuntivo |
|--|-------------------------|
| Bayi Rubber Co., Ltd | C335 |
| Bridgestone (Huizhou) Tire Co., Ltd | C336 |
| Chaoyang Long March Tyre Co., Ltd | C338 |
| Guizhou Tyre Co., Ltd | C340 |
| Jiangsu General Science Technology Co., Ltd | C341 |
| Megalith Industrial Group Co., Ltd | C342 |
| Michelin Shenyang Tire Co., Ltd | C343 |
| Nanjing Kumho Tire Co., Ltd | C344 |
| Ningxia Shenzhou Tire Co., Ltd | C345 |
| Prinx Chengshan (Shandong) Tire Co., Ltd | C346 |
| Qingdao Doublestar Tire Industrial Co., Ltd | C347 |
| Qingdao Fudong Tyre Co., Ltd | C348 |
| Qingdao Hairunsen Tyre Co., Ltd | C349 |
| Qingdao GRT Rubber Co., Ltd | C350 |
| Sailun Jinyu Group Co., Ltd | C351 |
| Shaanxi Yanchang Petroleum Group Rubber Co., Ltd | C352 |
| Shandong Kaixuan Rubber Co., Ltd | C353 |
| Shandong Changfeng Tyres Co., Ltd | C354 |
| Shandong Haohua Tire Co., Ltd | C355 |
| Shandong Hengfeng Rubber & Plastic Co., Ltd | C357 |
| Shandong Hengyu Science & Technology Co., Ltd | C358 |
| Shandong Homerun Tires Co., Ltd | C359 |
| Shandong Huasheng Rubber Co., Ltd | C360 |
| Shandong Hugerubber Co., Ltd | C361 |
| Shandong Jinyu Tire Co., Ltd | C362 |
| Shandong Linglong Tyre Co., Ltd | C363 |
| Shandong Mirage Tyres Co., Ltd | C364 |
| Shandong Vheal Group Co., Ltd | C365 |
| Shandong Wanda Boto Tyre Co., Ltd | C366 |
| Shandong Wosen Rubber Co., Ltd | C367 |
| Shandong Yongfeng Tyres Co., Ltd | C368 |
| Shandong Yongsheng Rubber Group Co., Ltd; Shandong Santai Rubber Co., Ltd | C369 |
| Shandong Yongtai Group Co., Ltd | C370 |
| Shanghai Huayi Group Corp. Ltd; Double Coin Group (Jiang Su) Tyre Co., Ltd | C371 |
| Shengtai Group Co., Ltd | C372 |
| Toyo Tire (Zhucheng) Co., Ltd | C374 |
| Triangle Tyre Co., Ltd | C375 |
| Weifang Goldshield Tire Co., Ltd | C376 |
| Weifang Shunfuchang Rubber And Plastic Products Co., Ltd | C377 |
| Xuzhou Armour Rubber Company Ltd | C378 |




ALLEGATO 2

Altri produttori esportatori cinesi non inseriti nel campione che hanno collaborato all'inchiesta antidumping ma non all'inchiesta antisovvenzioni

| Nome della società | Codice TARIC aggiuntivo |
|---|-------------------------|
| Briway Tire Co., Ltd. | C337 |
| Goodyear Dalian Tire Co., Ltd | C339 |
| Shandong Hawk International Rubber Industry Co., Ltd. | C356 |
| Sichuan Kalevei Technology Co., Ltd. | C373 |
| Zhongce Rubber Group Co., Ltd. | C379 |

19CE0055



ADOZIONE DEFINITIVA (UE, Euratom) 2018/1691

del bilancio rettificativo n. 5 dell'Unione europea per l'esercizio 2018

IL PRESIDENTE DEL PARLAMENTO EUROPEO,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 314, paragrafo 4, lettera a), e paragrafo 9,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 106 bis,

vista la decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea ⁽¹⁾,

visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio ⁽²⁾,

visto il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 ⁽³⁾,

visto il regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 ⁽⁴⁾,

visto l'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria ⁽⁵⁾,

visto il bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2018, definitivamente adottato il 30 novembre 2017 ⁽⁶⁾,

visto il progetto di bilancio rettificativo n. 5 dell'Unione europea per l'esercizio 2018 adottato dalla Commissione il 10 luglio 2018,

vista la posizione sul progetto di bilancio rettificativo n. 5/2018, adottata dal Consiglio il 18 settembre 2018 e comunicata al Parlamento europeo il 20 settembre 2018,

vista l'approvazione della posizione del Consiglio da parte del Parlamento europeo il 2 ottobre 2018,

visti gli articoli 88 e 91 del regolamento del Parlamento europeo,

CONSTATA:

Articolo unico

La procedura di cui all'articolo 314 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea è espletata e il bilancio rettificativo n. 5 dell'Unione europea per l'esercizio 2018 è definitivamente adottato.

Fatto a Strasburgo, il 2 ottobre 2018

Il presidente
A. TAJANI

⁽¹⁾ GU L 168 del 7.6.2014, pag. 105.


⁽²⁾ GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884.

⁽⁵⁾ GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU L 57 del 28.2.2018.



BILANCIO RETTIFICATIVO N. 5 PER L'ESERCIZIO 2018

SOMMARIO

Pagina

STATO DELLE ENTRATE E DELLE SPESE PER SEZIONE

| | |
|---|----|
| Sezione III: Commissione | 3 |
| — Spese | 4 |
| — Titolo 22: Politica di vicinato e negoziati di allargamento | 7 |
| — Titolo 23: Aiuti umanitari e protezione civile | 16 |
| — Titolo 40: Riserve | 20 |
| — Personale | 23 |



COMMISSIONE


SEZIONE III
COMMISSIONE



COMMISSIONE


SPESE

| Titolo | Linea di bilancio | Bilancio 2018 | | Bilancio rettificativo n. 5/2018 | | Nuovo importo | |
|--------|---|----------------|----------------|----------------------------------|-----------|----------------|----------------|
| | | Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti |
| 01 | AFFARI ECONOMICI E FINANZIARI | 2 208 268 036 | 2 153 674 136 | | | 2 208 268 036 | 2 153 674 136 |
| | <i>Riserve (40 02 40, 40 02 41)</i> | 130 185 000 | 25 000 000 | | | 130 185 000 | 25 000 000 |
| | | 2 338 453 036 | 2 178 674 136 | | | 2 338 453 036 | 2 178 674 136 |
| 02 | MERCATO INTERNO, INDUSTRIA, IMPRENDITORIA E PMI | 2 356 185 710 | 2 062 361 812 | | | 2 356 185 710 | 2 062 361 812 |
| 03 | CONCORRENZA | 109 841 980 | 109 841 980 | | | 109 841 980 | 109 841 980 |
| 04 | OCCUPAZIONE, AFFARI SOCIALI E INCLUSIONE | 14 504 772 962 | 12 207 667 532 | | | 14 504 772 962 | 12 207 667 532 |
| | <i>Riserve (40 02 41)</i> | 11 102 000 | 8 327 000 | | | 11 102 000 | 8 327 000 |
| | | 14 515 874 962 | 12 215 994 532 | | | 14 515 874 962 | 12 215 994 532 |
| 05 | AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE | 58 159 838 271 | 55 462 985 694 | | | 58 159 838 271 | 55 462 985 694 |
| | <i>Riserve (40 02 41)</i> | 1 800 000 | 1 350 000 | | | 1 800 000 | 1 350 000 |
| | | 58 161 638 271 | 55 464 335 694 | | | 58 161 638 271 | 55 464 335 694 |
| 06 | MOBILITÀ E TRASPORTI | 4 007 575 953 | 2 267 065 045 | | | 4 007 575 953 | 2 267 065 045 |
| 07 | AMBIENTE | 498 283 862 | 350 533 612 | | | 498 283 862 | 350 533 612 |
| | <i>Riserve (40 02 41)</i> | 1 000 000 | 750 000 | | | 1 000 000 | 750 000 |
| | | 499 283 862 | 351 283 612 | | | 499 283 862 | 351 283 612 |
| 08 | RICERCA E INNOVAZIONE | 6 890 257 765 | 6 472 483 396 | | | 6 890 257 765 | 6 472 483 396 |
| 09 | RETI DI COMUNICAZIONE, CONTENUTI E TECNOLOGIE | 2 132 573 932 | 2 259 062 678 | | | 2 132 573 932 | 2 259 062 678 |
| 10 | RICERCA DIRETTA | 403 727 789 | 397 336 829 | | | 403 727 789 | 397 336 829 |
| 11 | AFFARI MARITTIMI E PESCA | 1 084 735 790 | 659 590 725 | | | 1 084 735 790 | 659 590 725 |
| | <i>Riserve (40 02 41)</i> | 46 565 000 | 43 302 703 | | | 46 565 000 | 43 302 703 |
| | | 1 131 300 790 | 702 893 428 | | | 1 131 300 790 | 702 893 428 |
| 12 | STABILITÀ FINANZIARIA, SERVIZI FINANZIARI E UNIONE DEI MERCATI DEI CAPITALI | 94 563 454 | 94 367 704 | | | 94 563 454 | 94 367 704 |
| 13 | POLITICA REGIONALE E URBANA | 39 943 720 682 | 34 264 145 763 | | | 39 943 720 682 | 34 264 145 763 |




COMMISSIONE

| Titolo | Linea di bilancio | Bilancio 2018 | | Bilancio rettificativo n. 5/2018 | | Nuovo importo | |
|--------|--|---------------|---------------|----------------------------------|--------------|---------------|---------------|
| | | Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti |
| 14 | FISCALITÀ E UNIONE DOGANALE | 175 802 112 | 168 303 344 | | | 175 802 112 | 168 303 344 |
| 15 | ISTRUZIONE E CULTURA | 3 806 105 904 | 3 502 751 391 | | | 3 806 105 904 | 3 502 751 391 |
| | <i>Riserve (40 01 40, 40 02 41)</i> | 42 785 652 | 33 226 000 | | | 42 785 652 | 33 226 000 |
| | | 3 848 891 556 | 3 535 977 391 | | | 3 848 891 556 | 3 535 977 391 |
| 16 | COMUNICAZIONE | 213 021 691 | 211 969 691 | | | 213 021 691 | 211 969 691 |
| 17 | SALUTE E SICUREZZA DEGLI ALIMENTI | 599 104 264 | 562 925 962 | | | 599 104 264 | 562 925 962 |
| 18 | MIGRAZIONE E AFFARI INTERNI | 2 637 400 839 | 2 257 961 158 | | | 2 637 400 839 | 2 257 961 158 |
| 19 | STRUMENTI DI POLITICA ESTERA | 816 917 462 | 705 331 155 | | | 816 917 462 | 705 331 155 |
| | <i>Riserve (40 01 40, 40 02 41)</i> | 23 750 000 | 8 673 000 | | | 23 750 000 | 8 673 000 |
| | | 840 667 462 | 714 004 155 | | | 840 667 462 | 714 004 155 |
| 20 | COMMERCIO | 115 924 575 | 114 524 575 | | | 115 924 575 | 114 524 575 |
| 21 | COOPERAZIONE INTERNAZIONALE E SVILUPPO | 3 486 428 453 | 3 248 829 555 | | | 3 486 428 453 | 3 248 829 555 |
| | <i>Riserve (40 02 41)</i> | 6 250 000 | | | | 6 250 000 | |
| | | 3 492 678 453 | 3 248 829 555 | | | 3 492 678 453 | 3 248 829 555 |
| 22 | POLITICA DI VICINATO E NEGOZIATI DI ALLARGAMENTO | 4 391 105 748 | 3 680 713 958 | 70 000 000 | | 4 461 105 748 | 3 680 713 958 |
| | <i>Riserve (40 02 41)</i> | 70 000 000 | 35 000 000 | - 70 000 000 | - 35 000 000 | | |
| | | 4 461 105 748 | 3 715 713 958 | 0 | - 35 000 000 | 4 461 105 748 | 3 680 713 958 |
| 23 | AIUTI UMANITARI E PROTEZIONE CIVILE | 1 189 000 497 | 1 195 508 750 | | 35 000 000 | 1 189 000 497 | 1 230 508 750 |
| | <i>Riserve (40 02 41)</i> | 2 000 000 | 1 500 000 | | | 2 000 000 | 1 500 000 |
| | | 1 191 000 497 | 1 197 008 750 | | 35 000 000 | 1 191 000 497 | 1 232 008 750 |
| 24 | LOTTA CONTRO LA FRODE | 82 294 500 | 79 884 041 | | | 82 294 500 | 79 884 041 |
| 25 | COORDINAMENTO DELLE POLITICHE E SERVIZIO GIURIDICO DELLA COMMISSIONE | 244 565 633 | 244 015 633 | | | 244 565 633 | 244 015 633 |



COMMISSIONE


| Titolo | Linea di bilancio | Bilancio 2018 | | Bilancio rettificativo n. 5/2018 | | Nuovo importo | |
|--------|--|------------------------|------------------------|----------------------------------|---------------------|------------------------|------------------------|
| | | Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti |
| 26 | AMMINISTRAZIONE DELLA COMMISSIONE | 1 126 245 771 | 1 128 233 771 | | | 1 126 245 771 | 1 128 233 771 |
| | Riserve (40 01 40) | 5 915 694 | 5 915 694 | | | 5 915 694 | 5 915 694 |
| | | 1 132 161 465 | 1 134 149 465 | | | 1 132 161 465 | 1 134 149 465 |
| 27 | BILANCIO | 78 630 924 | 78 630 924 | | | 78 630 924 | 78 630 924 |
| 28 | AUDIT | 19 359 668 | 19 359 668 | | | 19 359 668 | 19 359 668 |
| 29 | STATISTICHE | 144 068 650 | 130 593 650 | | | 144 068 650 | 130 593 650 |
| 30 | PENSIONI E SPESE CONNESSE | 1 899 409 800 | 1 899 409 800 | | | 1 899 409 800 | 1 899 409 800 |
| 31 | SERVIZI LINGUISTICI | 398 802 462 | 398 802 462 | | | 398 802 462 | 398 802 462 |
| 32 | ENERGIA | 1 640 012 879 | 1 579 046 002 | | | 1 640 012 879 | 1 579 046 002 |
| 33 | GIUSTIZIA E CONSUMATORI | 257 557 182 | 224 742 182 | | | 257 557 182 | 224 742 182 |
| 34 | AZIONE PER IL CLIMA | 155 158 150 | 96 805 400 | | | 155 158 150 | 96 805 400 |
| | Riserve (40 02 41) | 500 000 | 375 000 | | | 500 000 | 375 000 |
| | | 155 658 150 | 97 180 400 | | | 155 658 150 | 97 180 400 |
| 40 | RISERVE | 858 755 346 | 508 019 397 | - 70 000 000 | - 35 000 000 | 788 755 346 | 473 019 397 |
| | Totale | 156 730 018 696 | 140 797 479 375 | | | 156 730 018 696 | 140 797 479 375 |
| | <i>Di cui riserve (40 01 40, 40 02 40, 40 02 41)</i> | 341 853 346 | 163 419 397 | - 70 000 000 | - 35 000 000 | 271 853 346 | 128 419 397 |



COMMISSIONE

TITOLO 22
POLITICA DI VICINATO E NEGOZIATI DI ALLARGAMENTO

| Titolo Capitolo | Linea di bilancio | Bilancio 2018 | | Bilancio rettificativo n. 5/2018 | | Nuovo importo | |
|--------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| | | Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti |
| 22 01 | SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «POLITICA DI VICINATO E NEGOZIATI DI ALLARGAMENTO» | 167 697 810 | 167 697 810 | | | 167 697 810 | 167 697 810 |
| 22 02 | PROCESSO E STRATEGIA DI ALLARGAMENTO | 1 787 877 832 | 1 176 132 420 | | | 1 787 877 832 | 1 176 132 420 |
| | <i>Riserve (40 02 41)</i> | 70 000 000 | 35 000 000 | - 70 000 000 | - 35 000 000 | | |
| | | 1 857 877 832 | 1 211 132 420 | - 70 000 000 | - 35 000 000 | 1 787 877 832 | 1 176 132 420 |
| 22 04 | STRUMENTO EUROPEO DI VICINATO (ENI) | 2 435 530 106 | 2 336 883 728 | 70 000 000 | | 2 505 530 106 | 2 336 883 728 |
| | Titolo 22 — Totale | 4 391 105 748 | 3 680 713 958 | 70 000 000 | | 4 461 105 748 | 3 680 713 958 |
| | <i>Riserve (40 02 41)</i> | 70 000 000 | 35 000 000 | - 70 000 000 | - 35 000 000 | | |
| | | 4 461 105 748 | 3 715 713 958 | 0 | - 35 000 000 | 4 461 105 748 | 3 680 713 958 |



COMMISSIONE

TITOLO 22
POLITICA DI VICINATO E NEGOZIATI DI ALLARGAMENTO

CAPITOLO 22 02 — PROCESSO E STRATEGIA DI ALLARGAMENTO


| Titolo Capitolo Articolo Voce | Linea di bilancio | QF | Bilancio 2018 | | Bilancio rettificativo n. 5/2018 | | Nuovo importo | |
|--|---|----|---------------|-------------|----------------------------------|-----------|---------------|-------------|
| | | | Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti |
| 22 02 | PROCESSO E STRATEGIA DI ALLARGAMENTO | | | | | | | |
| 22 02 01 | Sostegno ad Albania, Bosnia-Herzegovina, Kosovo ⁽¹⁾, Montenegro, Serbia ed ex Repubblica jugoslava di Macedonia | | | | | | | |
| 22 02 01 01 | Sostegno alle riforme politiche e relativo progressivo allineamento con l'acquis dell'Unione | 4 | 199 267 000 | 221 500 000 | | | 199 267 000 | 221 500 000 |
| 22 02 01 02 | Sostegno allo sviluppo economico, sociale e territoriale e relativo progressivo allineamento con l'acquis dell'Unione | 4 | 307 100 000 | 166 000 000 | | | 307 100 000 | 166 000 000 |
| | Articolo 22 02 01 — Subtotale | | 506 367 000 | 387 500 000 | | | 506 367 000 | 387 500 000 |
| 22 02 02 | Sostegno all'Islanda | | | | | | | |
| 22 02 02 01 | Sostegno alle riforme politiche e relativo progressivo allineamento con l'acquis dell'Unione | 4 | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 22 02 02 02 | Sostegno allo sviluppo economico, sociale e territoriale e relativo progressivo allineamento con l'acquis dell'Unione | 4 | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Articolo 22 02 02 — Subtotale | | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |



COMMISSIONE

CAPITOLO 22 02 — PROCESSO E STRATEGIA DI ALLARGAMENTO (seguito)

| Titolo Capitolo Articolo Voce | Linea di bilancio | QF | Bilancio 2018 | | Bilancio rettificativo n. 5/2018 | | Nuovo importo | |
|--|---|----|---------------|-------------|----------------------------------|--------------|---------------|-------------|
| | | | Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti |
| 22 02 03 | Sostegno alla Turchia | | | | | | | |
| 22 02 03 01 | Sostegno alle riforme politiche e relativo progressivo allineamento con l'acquis dell'Unione | 4 | 97 400 000 | 13 500 000 | | | 97 400 000 | 13 500 000 |
| | Riserve (40 02 41) | | 70 000 000 | 35 000 000 | - 70 000 000 | - 35 000 000 | | |
| | | | 167 400 000 | 48 500 000 | - 70 000 000 | - 35 000 000 | 97 400 000 | 13 500 000 |
| 22 02 03 02 | Sostegno allo sviluppo economico, sociale e territoriale e relativo progressivo allineamento con l'acquis dell'Unione | 4 | 736 384 000 | 262 500 000 | | | 736 384 000 | 262 500 000 |
| | Articolo 22 02 03 — Subtotale | | 833 784 000 | 276 000 000 | | | 833 784 000 | 276 000 000 |
| | Riserve (40 02 41) | | 70 000 000 | 35 000 000 | - 70 000 000 | - 35 000 000 | | |
| | | | 903 784 000 | 311 000 000 | - 70 000 000 | - 35 000 000 | 833 784 000 | 276 000 000 |
| 22 02 04 | Integrazione regionale e cooperazione territoriale e sostegno a gruppi di paesi (programmi orizzontali) | | | | | | | |
| 22 02 04 01 | Programmi multinazionali, integrazione regionale e cooperazione territoriale | 4 | 411 426 000 | 283 000 000 | | | 411 426 000 | 283 000 000 |
| 22 02 04 02 | Erasmus + — Contributo dello strumento di assistenza preadesione (IPA) | 4 | 30 271 000 | 34 352 588 | | | 30 271 000 | 34 352 588 |
| 22 02 04 03 | Contributo alla Comunità energetica dell'Europa sud-orientale | 4 | 4 529 832 | 4 529 832 | | | 4 529 832 | 4 529 832 |
| | Articolo 22 02 04 — Subtotale | | 446 226 832 | 321 882 420 | | | 446 226 832 | 321 882 420 |




COMMISSIONE

CAPITOLO 22 02 — PROCESSO E STRATEGIA DI ALLARGAMENTO (seguito)

| Titolo Capitolo Articolo Voce | Linea di bilancio | QF | Bilancio 2018 | | Bilancio rettificativo n. 5/2018 | | Nuovo importo | |
|--|---|----|----------------------|----------------------|----------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| | | | Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti |
| 22 02 51 | Completamento della precedente assistenza preadesione (precedente al 2014) | 4 | p.m. | 190 000 000 | | | p.m. | 190 000 000 |
| 22 02 77 | Progetti pilota e azioni preparatorie | | | | | | | |
| 22 02 77 01 | Progetto pilota — Conservazione e recupero del patrimonio culturale nelle regioni interessate da conflitti | 4 | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 22 02 77 02 | Azione preparatoria — Conservazione e recupero del patrimonio culturale nelle regioni interessate da conflitti | 4 | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 22 02 77 03 | Azione preparatoria — Rafforzare la cooperazione regionale sulla questione delle persone scomparse a seguito dei conflitti nell'ex Jugoslavia | 4 | 1 500 000 | 750 000 | | | 1 500 000 | 750 000 |
| | Articolo 22 02 77 — Subtotale | | 1 500 000 | 750 000 | | | 1 500 000 | 750 000 |
| | Capitolo 22 02 — Totale | | 1 787 877 832 | 1 176 132 420 | | | 1 787 877 832 | 1 176 132 420 |
| | Riserve (40 02 41) | | 70 000 000 | 35 000 000 | - 70 000 000 | - 35 000 000 | | |
| | | | 1 857 877 832 | 1 211 132 420 | - 70 000 000 | - 35 000 000 | 1 787 877 832 | 1 176 132 420 |

(¹) Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244(1999) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e con il parere della Corte di giustizia internazionale sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.



COMMISSIONE

CAPITOLO 22 02 — PROCESSO E STRATEGIA DI ALLARGAMENTO (seguito)

22 02 03 Sostegno alla Turchia

22 02 03 01 Sostegno alle riforme politiche e relativo progressivo allineamento con l'acquis dell'Unione

| | Bilancio 2018 | | Bilancio rettificativo n. 5/2018 | | Nuovo importo | |
|--------------------|---------------|------------|----------------------------------|--------------|---------------|------------|
| | Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti |
| 22 02 03 01 | 97 400 000 | 13 500 000 | | | 97 400 000 | 13 500 000 |
| Riserve (40 02 41) | 70 000 000 | 35 000 000 | - 70 000 000 | - 35 000 000 | | |
| Totale | 167 400 000 | 48 500 000 | - 70 000 000 | - 35 000 000 | 97 400 000 | 13 500 000 |

Commento

Nel quadro dello strumento di assistenza preadesione (IPA II), lo stanziamento permetterà di perseguire i seguenti obiettivi specifici in Turchia:

- sostegno alle riforme politiche,
- rafforzamento della capacità dei beneficiari elencati nell'allegato I del regolamento (UE) n. 231/2014, a tutti i livelli, di adempiere agli obblighi derivanti dall'adesione all'Unione nel settore delle riforme politiche tramite il sostegno al progressivo allineamento e all'adozione, attuazione e applicazione dell'acquis dell'Unione.

Le eventuali entrate provenienti da contributi finanziari degli Stati membri e di paesi terzi, inclusi in entrambi i casi le rispettive agenzie pubbliche, entità o persone fisiche, per taluni progetti o programmi di aiuti esterni finanziati dall'Unione e gestiti per loro conto dalla Commissione, potranno dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari. Tali contributi iscritti all'articolo 6 3 3 dello stato delle entrate costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario. Gli importi iscritti alla linea relativa alle spese di sostegno amministrativo verranno stabiliti, fatto salvo l'articolo 187, paragrafo 7, del regolamento finanziario, dalla convenzione di finanziamento relativa a ciascun programma operativo in misura mediamente non superiore al 4 % dei contributi per il corrispondente programma di ciascun capitolo.

Basi giuridiche


Regolamento (UE) n. 231/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA II) (GU L 77 del 15.3.2014, pag. 11), in particolare l'articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e c).



COMMISSIONE

CAPITOLO 22 04 — STRUMENTO EUROPEO DI VICINATO (ENI)


| Titolo Capitolo Articolo Voce | Linea di bilancio | QF | Bilancio 2018 | | Bilancio rettificativo n. 5/2018 | | Nuovo importo | |
|--|---|----|---------------|-------------|----------------------------------|-----------|---------------|-------------|
| | | | Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti |
| 22 04 | STRUMENTO EUROPEO DI VICINATO (ENI) | | | | | | | |
| 22 04 01 | Sostenere la cooperazione con i paesi del Mediterraneo | | | | | | | |
| 22 04 01 01 | Paesi del Mediterraneo — Diritti umani, buon governo e mobilità | 4 | 119 435 744 | 65 000 000 | | | 119 435 744 | 65 000 000 |
| 22 04 01 02 | Paesi del Mediterraneo — Riduzione della povertà e sviluppo sostenibile | 4 | 596 250 682 | 460 000 000 | | | 596 250 682 | 460 000 000 |
| 22 04 01 03 | Paesi del Mediterraneo — Rafforzamento della fiducia, sicurezza e prevenzione/risoluzione dei conflitti | 4 | 296 072 675 | 133 500 000 | 70 000 000 | | 366 072 675 | 133 500 000 |
| 22 04 01 04 | Sostegno al processo di pace e assistenza finanziaria alla Palestina e all'Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l'occupazione dei profughi palestinesi (UNRWA) | 4 | 299 379 163 | 261 500 000 | | | 299 379 163 | 261 500 000 |
| | <i>Articolo 22 04 01 — Subtotale</i> | | 1 311 138 264 | 920 000 000 | 70 000 000 | | 1 381 138 264 | 920 000 000 |
| 22 04 02 | Sostenere la cooperazione con i paesi del partenariato orientale | | | | | | | |
| 22 04 02 01 | Partenariato orientale — Diritti umani, buon governo e mobilità | 4 | 229 520 067 | 110 000 000 | | | 229 520 067 | 110 000 000 |
| 22 04 02 02 | Partenariato orientale — Riduzione della povertà e sviluppo sostenibile | 4 | 361 556 726 | 322 500 000 | | | 361 556 726 | 322 500 000 |



COMMISSIONE

CAPITOLO 22 04 — STRUMENTO EUROPEO DI VICINATO (ENI) (seguito)

| Titolo Capitolo Articolo Voce | Linea di bilancio | QF | Bilancio 2018 | | Bilancio rettificativo n. 5/2018 | | Nuovo importo | |
|--|---|-----|---------------|-------------|----------------------------------|-----------|---------------|-------------|
| | | | Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti |
| 22 04 02 | (seguito) | | | | | | | |
| 22 04 02 03 | Partenariato orientale — Costruzione della fiducia, sicurezza e preven- zione/risoluzione dei conflitti | 4 | 11 603 569 | 2 500 000 | | | 11 603 569 | 2 500 000 |
| | Articolo 22 04 02 — Subtotale | | 602 680 362 | 435 000 000 | | | 602 680 362 | 435 000 000 |
| 22 04 03 | Garantire una cooperazione transfrontaliera (CBC) efficiente e sostenere le altre forme di cooperazione multinazionale | | | | | | | |
| 22 04 03 01 | Cooperazione transfrontaliera (CBC) — Contributo dalla rubrica 4 | 4 | 89 211 797 | 60 000 000 | | | 89 211 797 | 60 000 000 |
| 22 04 03 02 | Cooperazione transfrontaliera (CBC) — Contributo dalla rubrica 1b (Politica regionale) | 1,2 | 121 608 308 | 103 795 278 | | | 121 608 308 | 103 795 278 |
| 22 04 03 03 | Sostegno ad altre attività di cooperazione fra più paesi del vicinato — Programma ombrello | 4 | 204 300 000 | 125 000 000 | | | 204 300 000 | 125 000 000 |
| 22 04 03 04 | Sostegno ad altre attività di cooperazione fra più paesi del vicinato — Misure di sostegno | 4 | 26 208 375 | 6 500 000 | | | 26 208 375 | 6 500 000 |
| | Articolo 22 04 03 — Subtotale | | 441 328 480 | 295 295 278 | | | 441 328 480 | 295 295 278 |
| 22 04 20 | Erasmus+ — Contributo per lo strumento europeo di vicinato (ENI) | 4 | 79 733 000 | 99 263 450 | | | 79 733 000 | 99 263 450 |
| 22 04 51 | Completamento delle azioni nell'area della Politica europea di vicinato e relazioni con la Russia (prima del 2014) | 4 | p.m. | 580 000 000 | | | p.m. | 580 000 000 |



COMMISSIONE

CAPITOLO 22 04 — STRUMENTO EUROPEO DI VICINATO (ENI) (seguito)

| Titolo Capitolo Articolo Voce | Linea di bilancio | QF | Bilancio 2018 | | Bilancio rettificativo n. 5/2018 | | Nuovo importo | |
|--|---|-----|----------------------|----------------------|----------------------------------|-----------|----------------------|----------------------|
| | | | Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti |
| 22 04 52 | Cooperazione transfrontaliera (CBC) — Contributo dalla rubrica 1b (Politica regionale) | 1,2 | p.m. | 7 000 000 | | | p.m. | 7 000 000 |
| 22 04 77 | Progetti pilota e azioni preparatorie | | | | | | | |
| 22 04 77 03 | Azione preparatoria — Nuova Strategia euromediterranea per la promozione dell'occupazione giovanile | 4 | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 22 04 77 04 | Progetto pilota — Finanziamento della PEV — Preparazione del personale alle mansioni connesse alla PEV dell'Unione | 4 | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 22 04 77 05 | Azione preparatoria — Recupero dei beni da parte dei paesi della Primavera araba | 4 | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 22 04 77 06 | Progetto pilota — Sviluppo di un giornalismo europeo basato sulle conoscenze in relazione ai vicini europei, mediante attività di formazione fornite dal campus di Natolin del Collegio d'Europa. | 4 | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 22 04 77 07 | Azione preparatoria — Sostegno ai paesi del vicinato dell'UE per attuare il recupero dei beni | 4 | 650 000 | 325 000 | | | 650 000 | 325 000 |
| | <i>Articolo 22 04 77 — Subtotale</i> | | 650 000 | 325 000 | | | 650 000 | 325 000 |
| | Capitolo 22 04 — Totale | | 2 435 530 106 | 2 336 883 728 | 70 000 000 | | 2 505 530 106 | 2 336 883 728 |


22 04 01 Sostenere la cooperazione con i paesi del Mediterraneo

22 04 01 03 Paesi del Mediterraneo — Rafforzamento della fiducia, sicurezza e prevenzione/risoluzione dei conflitti

| Bilancio 2018 | | Bilancio rettificativo n. 5/2018 | | Nuovo importo | |
|---------------|-------------|----------------------------------|-----------|---------------|-------------|
| Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti |
| 296 072 675 | 133 500 000 | 70 000 000 | | 366 072 675 | 133 500 000 |

Commento

Stanziamiento destinato, in particolare, a finanziare azioni di cooperazione bilaterale e multinazionale volte a ottenere risultati nei seguenti settori:



COMMISSIONE

CAPITOLO 22 04 — STRUMENTO EUROPEO DI VICINATO (ENI) (seguito)**22 04 01** (seguito)

22 04 01 03 (seguito)

- rafforzamento della pace e della fiducia, anche tra i minori,
- sicurezza e prevenzione/risoluzione dei conflitti,
- sostegno ai rifugiati e agli sfollati, anche minori.

È opportuno riservare un livello adeguato di stanziamenti a sostegno delle organizzazioni della società civile.

Eventuali entrate provenienti da contributi finanziari degli Stati membri e dei paesi terzi, compresi in entrambi i casi le rispettive agenzie pubbliche, enti o persone fisiche a favore di progetti di aiuti esterni o programmi finanziati dall'Unione e gestiti dalla Commissione in loro nome, possono dare luogo all'iscrizione di ulteriori stanziamenti. Tali importi provengono dai contributi iscritti all'articolo 6 3 3 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario. Gli importi iscritti alla linea relativa alle spese di sostegno amministrativo verranno stabiliti dalla convenzione di finanziamento relativa a ciascun programma operativo in misura mediamente non superiore al 4 % dei contributi per il corrispondente programma di ciascun capitolo, fermo restando l'articolo 187, paragrafo 7.

Basi giuridiche


Regolamento (UE) n. 232/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento europeo di vicinato (GU L 77 del 15.3.2014, pag. 27).



COMMISSIONE

TITOLO 23
AIUTI UMANITARI E PROTEZIONE CIVILE

| Titolo Capitolo | Linea di bilancio | Bilancio 2018 | | Bilancio rettificativo n. 5/2018 | | Nuovo importo | |
|--------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
| | | Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti |
| 23 01 | SPESE AMMINISTRATIVE RELATIVE AL SETTORE «AIUTI UMANITARI E PROTEZIONE CIVILE» | 44 369 855 | 44 369 855 | | | 44 369 855 | 44 369 855 |
| 23 02 | AIUTI UMANITARI, ASSISTENZA ALIMENTARE E PREPARAZIONE ALLE CATASTROFI | 1 076 528 642 | 1 085 871 178 | | 35 000 000 | 1 076 528 642 | 1 120 871 178 |
| 23 03 | IL MECCANISMO DI PROTEZIONE CIVILE DELL'UNIONE | 48 867 000 | 49 486 754 | | | 48 867 000 | 49 486 754 |
| | Riserve (40 02 41) | 2 000 000 | 1 500 000 | | | 2 000 000 | 1 500 000 |
| | | 50 867 000 | 50 986 754 | | | 50 867 000 | 50 986 754 |
| 23 04 | INIZIATIVA VOLONTARI DELL'UNIONE PER L'AUTO UMANITARIO | 19 235 000 | 15 780 963 | | | 19 235 000 | 15 780 963 |
| | Titolo 23 — Totale | 1 189 000 497 | 1 195 508 750 | | 35 000 000 | 1 189 000 497 | 1 230 508 750 |
| | Riserve (40 02 41) | 2 000 000 | 1 500 000 | | | 2 000 000 | 1 500 000 |
| | | 1 191 000 497 | 1 197 008 750 | | 35 000 000 | 1 191 000 497 | 1 232 008 750 |



COMMISSIONE

TITOLO 23
AIUTI UMANITARI E PROTEZIONE CIVILE

CAPITOLO 23 02 — AIUTI UMANITARI, ASSISTENZA ALIMENTARE E PREPARAZIONE ALLE CATASTROFI

| Titolo Capitolo Articolo Voce | Linea di bilancio | QF | Bilancio 2018 | | Bilancio rettificativo n. 5/2018 | | Nuovo importo | |
|--|---|----|----------------------|----------------------|----------------------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
| | | | Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti |
| 23 02 | AIUTI UMANITARI, ASSISTENZA ALIMENTARE E PREPARAZIONE ALLE CATASTROFI | | | | | | | |
| 23 02 01 | <i>Fornitura rapida ed efficace di aiuti umanitari e assistenza alimentare in funzione delle necessità</i> | 4 | 1 026 028 642 | 1 040 825 501 | | 35 000 000 | 1 026 028 642 | 1 075 825 501 |
| 23 02 02 | <i>Prevenzione delle calamità, riduzione del rischio di calamità e preparazione alle calamità</i> | 4 | 50 000 000 | 44 795 677 | | | 50 000 000 | 44 795 677 |
| 23 02 77 | <i>Progetti pilota e azioni preparatorie</i> | | | | | | | |
| 23 02 77 01 | Progetto pilota — Garantire un'assistenza efficace alle vittime di violenze sessuali e fondate sul genere nelle situazioni di crisi umanitaria | 4 | 500 000 | 250 000 | | | 500 000 | 250 000 |
| | Articolo 23 02 77 — Subtotale | | 500 000 | 250 000 | | | 500 000 | 250 000 |
| | Capitolo 23 02 — Totale | | 1 076 528 642 | 1 085 871 178 | | 35 000 000 | 1 076 528 642 | 1 120 871 178 |


23 02 01 *Fornitura rapida ed efficace di aiuti umanitari e assistenza alimentare in funzione delle necessità*

| Bilancio 2018 | | Bilancio rettificativo n. 5/2018 | | Nuovo importo | |
|---------------|---------------|----------------------------------|------------|---------------|---------------|
| Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti |
| 1 026 028 642 | 1 040 825 501 | | 35 000 000 | 1 026 028 642 | 1 075 825 501 |

Commento

Stanziamiento destinato a coprire interventi di assistenza umanitaria e di assistenza alimentare di tipo umanitario a favore delle popolazioni di paesi esterni all'Unione vittime di conflitti o calamità, naturali o causate dall'uomo (guerre, conflitti, ecc.), o di emergenze analoghe, per tutto il tempo necessario a far fronte ai bisogni umanitari risultanti da queste situazioni. L'esecuzione avverrà in base alle norme in materia di aiuti umanitari di cui al regolamento (CE) n. 1257/96.

Gli aiuti e l'assistenza sono concessi alle vittime senza alcuna discriminazione né distinzione di carattere sfavorevole di tipo razziale, etnico, religioso, o imputabile a disabilità, sesso, età, nazionalità o appartenenza politica. Tali aiuti e tale assistenza sono forniti conformemente al diritto umanitario internazionale e non dovrebbero essere soggetti a restrizioni imposte da altri partner donatori, nonché per il periodo necessario a far fronte alle esigenze umanitarie che derivano da tali situazioni.



COMMISSIONE

CAPITOLO 23 02 — AIUTI UMANITARI, ASSISTENZA ALIMENTARE E PREPARAZIONE ALLE CATASTROFI (seguito)

23 02 01 (seguito)


Stanziamiento destinato a coprire anche l'acquisto e la fornitura dei prodotti o del materiale necessario alla realizzazione di operazioni di aiuto umanitario, inclusi la costruzione di alloggi o ricoveri per le popolazioni interessate, i lavori di ripristino e di ricostruzione a breve termine, in particolare di infrastrutture e di impianti, le spese collegate al personale esterno, straniero o locale, il magazzinaggio, la spedizione, internazionale o nazionale, il sostegno logistico e la distribuzione degli aiuti, nonché qualsiasi altra azione tendente a facilitare il libero accesso dell'aiuto ai destinatari.

Lo stanziamento può essere utilizzato per finanziare l'acquisto e la distribuzione di prodotti alimentari, sementi, animali d'allevamento o prodotti e materiali necessari per l'attuazione delle operazioni di aiuto umanitario e assistenza alimentare.

Lo stanziamento può coprire anche tutte le altre spese direttamente legate all'esecuzione delle operazioni umanitarie e i costi delle misure indispensabili all'attuazione delle operazioni di assistenza alimentare di tipo umanitario entro i tempi previsti e in condizioni che corrispondano alle esigenze dei beneficiari, soddisfino l'obiettivo di raggiungere il migliore rapporto possibile tra costo ed efficacia e garantiscano una maggiore trasparenza.

Esso copre inoltre:

- misure volte a garantire un contesto favorevole e l'accesso a un'istruzione di qualità nelle situazioni di emergenza umanitaria, compresi la ristrutturazione e la ricostruzione di base degli edifici e degli impianti scolastici, il sostegno psicosociale, la formazione degli insegnanti e qualsiasi prodotto o attrezzatura necessari per l'attuazione delle operazioni di aiuto umanitario connesse con l'accesso all'istruzione,
- studi di fattibilità concernenti operazioni umanitarie, valutazioni di progetti e piani di aiuto umanitario, azioni di visibilità e campagne d'informazione connesse ad operazioni umanitarie,
- la supervisione dei progetti e dei piani di aiuti umanitari e la promozione e lo sviluppo delle iniziative volte a migliorare il coordinamento e la cooperazione onde aumentare l'efficacia degli aiuti e rafforzare la sorveglianza dei progetti e dei programmi,
- il controllo e il coordinamento dell'attuazione delle operazioni di aiuto rientranti nell'aiuto umanitario e nell'assistenza alimentare in questione, in particolare le condizioni di fornitura, consegna, distribuzione e utilizzo dei prodotti, incluso l'impiego dei fondi di contropartita,
- misure volte a migliorare il coordinamento tra l'Unione e gli Stati membri, gli altri paesi donatori, le organizzazioni e le istituzioni internazionali (segnatamente quelle che fanno parte delle Nazioni Unite), le organizzazioni non governative e le organizzazioni che le rappresentano,
- il finanziamento dei contratti di assistenza tecnica per facilitare lo scambio di conoscenze tecniche e di esperienze tra organizzazioni e organismi umanitari dell'Unione o tra questi ultimi e quelli dei paesi terzi,
- studi e attività di formazione connessi alla realizzazione degli obiettivi della politica in materia di aiuti umanitari e assistenza alimentare,
- sovvenzioni per le azioni e i costi operativi delle reti umanitarie,
- azioni umanitarie di sminamento, compresa la sensibilizzazione delle popolazioni locali nei confronti delle mine antiuomo,
- spese sostenute dalla rete di assistenza umanitaria (NOHA), ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1257/96. Si tratta di un corso pluridisciplinare postlaurea di un anno nel settore umanitario volto a migliorare la professionalità degli operatori umanitari, alla cui organizzazione partecipano numerose università,



COMMISSIONE

CAPITOLO 23 02 — AIUTI UMANITARI, ASSISTENZA ALIMENTARE E PREPARAZIONE ALLE CATASTROFI (seguito)

23 02 01 (seguito)


- il trasporto e la distribuzione dell'aiuto o dell'assistenza, comprese le operazioni collegate quali assicurazione, carico, scarico, coordinamento ecc.,
- misure di sostegno indispensabili alla programmazione, al coordinamento e all'esecuzione ottimale dell'aiuto o dell'assistenza, per il quale non siano disponibili altri stanziamenti, ad esempio trasporto e stoccaggio eccezionali, disinfestazione, operazioni di trasformazione o di preparazione in loco dei prodotti, consulenze, assistenza tecnica e materiale direttamente connesso all'esecuzione dell'aiuto o dell'assistenza (attrezzi, utensili, combustibili ecc.),
- esperienze pilota riguardanti nuove forme di trasporto, condizionamento o stoccaggio, nonché analisi di interventi di assistenza alimentare, operazioni di visibilità connesse alle azioni di aiuto umanitario e campagne di informazione finalizzate alla sensibilizzazione dell'opinione pubblica,
- lo stoccaggio di prodotti alimentari (comprese le spese di gestione, i contratti a termine, facoltativi o meno, la formazione di tecnici, l'acquisto di materiale da imballaggio e di container, la manutenzione e la riparazione dei magazzini ecc.),
- l'assistenza tecnica necessaria per la preparazione e l'esecuzione di progetti umanitari, in particolare le spese sostenute per la copertura del costo dei contratti dei singoli esperti sul campo, nonché le spese infrastrutturali e logistiche, coperte da casse di anticipazione e autorizzazioni di spesa, delle unità della Direzione generale per la protezione civile e le operazioni di aiuto umanitario europee (ECHO) operanti nel mondo.

Onde assicurare un'assoluta trasparenza finanziaria ai sensi degli articoli da 58 a 61 del regolamento finanziario, la Commissione, in sede di conclusione o modifica di accordi sulla gestione e l'attuazione di progetti da parte di organizzazioni internazionali, si adopera al massimo delle sue possibilità affinché, per quanto riguarda l'utilizzo dei fondi dell'Unione, dette organizzazioni si impegnino a trasmettere tutte le loro revisioni contabili interne ed esterne alla Corte dei conti europea e al revisore interno della Commissione.

Le eventuali entrate provenienti da contributi finanziari degli Stati membri e di paesi terzi, inclusi in entrambi i casi le rispettive agenzie pubbliche, entità o persone fisiche, per taluni progetti o programmi di aiuti esterni finanziati dall'Unione e gestiti per loro conto dalla Commissione, potranno dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari. Tali importi provengono dai contributi iscritti all'articolo 6 3 3 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario. Gli importi iscritti alla linea relativa alle spese di sostegno amministrativo verranno stabiliti, fatto salvo l'articolo 187, paragrafo 7, del regolamento finanziario, dalla convenzione di finanziamento relativa a ciascun programma operativo in misura mediamente non superiore al 4 % dei contributi per il corrispondente programma di ciascun capitolo.

Basi giuridiche


Regolamento (CE) n. 1257/96 del Consiglio, del 20 giugno 1996, relativo all'aiuto umanitario (GU L 163 del 27.1996, pag. 1).



COMMISSIONE

TITOLO 40**RISERVE**

| Titolo Capitolo | Linea di bilancio | Bilancio 2018 | | Bilancio rettificativo n. 5/2018 | | Nuovo importo | |
|--------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| | | Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti |
| 40 01 | RISERVE PER SPESE AMMINISTRATIVE | 11 138 694 | 11 138 694 | | | 11 138 694 | 11 138 694 |
| 40 02 | RISERVE PER INTERVENTI FINANZIARI | 847 616 652 | 496 880 703 | - 70 000 000 | - 35 000 000 | 777 616 652 | 461 880 703 |
| 40 03 | RISERVA NEGATIVA | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Titolo 40 — Totale | 858 755 346 | 508 019 397 | - 70 000 000 | - 35 000 000 | 788 755 346 | 473 019 397 |



COMMISSIONE

TITOLO 40

RISERVE

CAPITOLO 40 02 — RISERVE PER INTERVENTI FINANZIARI


| Titolo Capitolo Articolo Voce | Linea di bilancio | QF | Bilancio 2018 | | Bilancio rettificativo n. 5/2018 | | Nuovo importo | |
|--|---|----|--------------------|--------------------|----------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| | | | Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti |
| 40 02 | RISERVE PER INTERVENTI FINANZIARI | | | | | | | |
| 40 02 40 | Stanziamanti non dissociati | | 25 000 000 | 25 000 000 | | | 25 000 000 | 25 000 000 |
| 40 02 41 | Stanziamanti dissociati | | 305 714 652 | 127 280 703 | - 70 000 000 | - 35 000 000 | 235 714 652 | 92 280 703 |
| 40 02 42 | Riserva per aiuti d'urgenza | 9 | 344 600 000 | 344 600 000 | | | 344 600 000 | 344 600 000 |
| 40 02 43 | Riserva per il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione | 9 | 172 302 000 | p.m. | | | 172 302 000 | p.m. |
| 40 02 44 | Riserva per il Fondo di solidarietà dell'Unione europea | 9 | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Capitolo 40 02 — Totale | | 847 616 652 | 496 880 703 | - 70 000 000 | - 35 000 000 | 777 616 652 | 461 880 703 |

40 02 41 Stanziamanti dissociati

| Bilancio 2018 | | Bilancio rettificativo n. 5/2018 | | Nuovo importo | |
|---------------|-------------|----------------------------------|--------------|---------------|------------|
| Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti |
| 305 714 652 | 127 280 703 | - 70 000 000 | - 35 000 000 | 235 714 652 | 92 280 703 |

Commento

Gli stanziamenti iscritti al titolo «Riserve» riguardano unicamente due situazioni: a) mancanza di atto di base per l'azione interessata al momento della formazione del bilancio; e b) incertezza, basata su seri motivi, quanto alla sufficienza degli stanziamenti o alla possibilità di eseguire, in condizioni conformi alla buona gestione finanziaria, gli stanziamenti iscritti alle linee operative interessate. Gli stanziamenti iscritti a questo articolo possono essere utilizzati soltanto previo storno effettuato secondo la procedura di cui all'articolo 27 del regolamento finanziario.



COMMISSIONE

CAPITOLO 40 02 — RISERVE PER INTERVENTI FINANZIARI (seguito)

40 02 41 (seguito)

Il totale degli stanziamenti si suddivide come segue (stanziamenti di impegno, stanziamenti di pagamento):

| | | | | | |
|---------------|----------|-------------|--|--------------------|-------------------|
| 1. | Articolo | 01 04 05 | Stanziamenti del fondo di garanzia FEIS | 105 185 000 | |
| 2. | Articolo | 04 02 65 | Corpo europeo di solidarietà — Contributo del Fondo sociale europeo (FSE) | 11 102 000 | 8 327 000 |
| 3. | Voce | 05 04 60 04 | Corpo europeo di solidarietà — contributo del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) | 1 800 000 | 1 350 000 |
| 4. | Articolo | 07 02 07 | Corpo europeo di solidarietà — contributo del sottoprogramma Ambiente di LIFE | 1 000 000 | 750 000 |
| 5. | Articolo | 11 03 01 | Istituzione di un contesto di governance per le attività di pesca condotte dai pescherecci dell'Unione nelle acque dei paesi terzi | 46 565 000 | 43 302 703 |
| 6. | Articolo | 15 05 01 | Corpo europeo di solidarietà | 38 235 652 | 28 676 000 |
| 7. | Articolo | 19 02 01 | Risposta a situazioni di crisi o al delinarsi di situazioni di crisi | 20 400 000 | 8 000 000 |
| 8. | Articolo | 19 02 02 | Sostegno alla prevenzione dei conflitti, alla costruzione della pace e alla preparazione alle crisi | 2 677 000 | |
| 9. | Articolo | 21 05 01 | Minacce globali e transregionali e minacce emergenti | 6 250 000 | |
| 10. | Voce | 23 03 01 03 | Corpo europeo di solidarietà — Contributo del meccanismo di protezione civile dell'Unione | 2 000 000 | 1 500 000 |
| 11. | Articolo | 34 02 05 | Corpo europeo di solidarietà — contributo del sottoprogramma Azione per il clima di LIFE | 500 000 | 375 000 |
| Totale | | | | 235 714 652 | 92 280 703 |

Basi giuridiche

Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).



COMMISSIONE

ORGANICO


Organismi istituiti dall'Unione europea aventi personalità giuridica

Agenzie esecutive

Agenzia esecutiva per l'innovazione e le reti (INEA)

| Categoria e grado | Bilancio 2018 | | Bilancio rettificativo n. 5/2018 | | Bilancio 2018 riveduto | |
|-------------------------------|------------------|------------------|----------------------------------|------------------|------------------------|------------------|
| | Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei |
| | AD 16 | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| (¹) | — | 7 | — | — | — | 7 |
| AD 13 | — | 9 | — | — | — | 9 |
| AD 12 | — | 5 | — | — | — | 5 |
| AD 11 | — | 5 | — | — | — | 5 |
| AD 10 | — | 5 | — | — | — | 5 |
| AD 9 | — | 7 | — | — | — | 7 |
| AD 8 | — | 10 | — | — | — | 10 |
| AD 7 | — | 9 | — | 1 | — | 10 |
| AD 6 | — | 2 | — | — | — | 2 |
| AD 5 | — | 2 | — | — | — | 2 |
| Totale parziale AD | — | 61 | — | 1 | — | 62 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AST 6 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AST 5 | — | 2 | — | — | — | 2 |
| AST 4 | — | 4 | — | — | — | 4 |
| AST 3 | — | 2 | — | — | — | 2 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totale parziale AST | — | 10 | — | — | — | 10 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totale parziale AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Totale | — | 71 | — | 1 | — | 72 |

(¹) La tabella dell'organico autorizza la seguente nomina ad personam: un funzionario di grado AD 14 può diventare AD 15.



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1692 DELLA COMMISSIONE**del 5 novembre 2018****relativo all'approvazione di una modifica del disciplinare di una denominazione di origine protetta o di un'indicazione geografica protetta («Tacoronte-Acentejo» (DOP))**

LA COMMISSIONE EUROPEA,


visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 99,

considerando quanto segue:

- (1) La Commissione ha esaminato la domanda relativa all'approvazione di una modifica del disciplinare della denominazione di origine protetta «Tacoronte-Acentejo», presentata dalla Spagna in conformità dell'articolo 105 del regolamento (UE) n. 1308/2013.
- (2) La Commissione ha pubblicato la domanda di approvazione di una modifica del disciplinare nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, conformemente all'articolo 97, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013 ⁽²⁾.
- (3) Alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 98 del regolamento (UE) n. 1308/2013.
- (4) La modifica del disciplinare dovrebbe pertanto essere approvata a norma dell'articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013.
- (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*È approvata la modifica del disciplinare pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* relativa alla denominazione «Tacoronte-Acentejo» (DOP).*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.⁽¹⁾ GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.⁽²⁾ GU C 272 del 3.8.2018, pag. 3.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 novembre 2018

*Per la Commissione,
a nome del presidente
Phil HOGAN
Membro della Commissione*

19CE0057



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1693 DELLA COMMISSIONE**del 5 novembre 2018****che conferisce la protezione di cui all'articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio alla denominazione «Vijlen» (DOP)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 99,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'articolo 97, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013, la domanda di registrazione della denominazione «Vijlen» presentata dai Paesi Bassi è stata esaminata dalla Commissione e pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽²⁾.
- (2) Alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 98 del regolamento (UE) n. 1308/2013.
- (3) Conformemente all'articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013 la denominazione «Vijlen» dovrebbe essere protetta e registrata nel registro di cui all'articolo 104 dello stesso regolamento.
- (4) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1


La denominazione «Vijlen» (DOP) è protetta.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 novembre 2018

*Per la Commissione,
a nome del presidente
Phil HOGAN
Membro della Commissione*

⁽¹⁾ GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.⁽²⁾ GU C 203 del 13.6.2018, pag. 2.

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1694 DELLA COMMISSIONE**del 7 novembre 2018****che conferisce la protezione di cui all'articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio alla denominazione «Oolde» (DOP)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 99,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'articolo 97, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013, la domanda di registrazione della denominazione «Oolde» presentata dai Paesi Bassi è stata esaminata dalla Commissione e pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽²⁾.
- (2) Alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 98 del regolamento (UE) n. 1308/2013.
- (3) Conformemente all'articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013 la denominazione «Oolde» dovrebbe essere protetta e registrata nel registro di cui all'articolo 104 dello stesso regolamento.
- (4) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1


La denominazione «Oolde» (DOP) è protetta.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 novembre 2018

*Per la Commissione,
a nome del presidente
Phil HOGAN
Membro della Commissione*

⁽¹⁾ GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.⁽²⁾ GU C 199 dell'11.6.2018, pag. 3.

DIRETTIVA (UE) 2018/1695 DEL CONSIGLIO**del 6 novembre 2018****recante modifica della direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto, con riguardo al periodo di applicazione del meccanismo facoltativo di inversione contabile alla cessione di determinati beni e alla prestazione di determinati servizi a rischio di frodi e del meccanismo di reazione rapida contro le frodi in materia di IVA**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽²⁾,

deliberando secondo una procedura legislativa speciale,

considerando quanto segue:

- (1) La frode fiscale in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA) provoca notevoli perdite di bilancio e incide sul funzionamento del mercato interno.
- (2) L'articolo 199 bis della direttiva 2006/112/CE del Consiglio ⁽³⁾ consente agli Stati membri di stabilire che il soggetto tenuto al pagamento dell'IVA sulle cessioni e prestazioni elencate nel suddetto articolo sia il soggetto passivo nei cui confronti sono effettuate le cessioni o prestazioni («meccanismo dell'inversione contabile»), al fine di affrontare prontamente il problema della frode intracomunitaria dell'operatore inadempiente (*missing trader fraud in intra-Community trade* – MTIC). Gli Stati membri possono applicare tale meccanismo fino al 31 dicembre 2018 e per un periodo minimo di due anni.
- (3) La misura speciale del meccanismo di reazione rapida (*Quick Reaction Mechanism* – QRM) di cui all'articolo 199 ter della direttiva 2006/112/CE offre agli Stati membri una procedura più rapida che consente di introdurre il meccanismo dell'inversione contabile per quanto riguarda specifiche cessioni di beni e prestazioni di servizi per combattere la frode improvvisa e massiccia che potrebbe condurre a perdite finanziarie gravi e irreparabili. A norma dell'articolo 3 della direttiva 2013/42/UE del Consiglio ⁽⁴⁾, gli Stati possono applicare la misura speciale del QRM fino al 31 dicembre 2018.
- (4) L'8 marzo 2018 la Commissione ha presentato al Consiglio e al Parlamento europeo una relazione concernente gli effetti degli articoli 199 bis e 199 ter della direttiva 2006/112/CE sulla lotta contro la frode («relazione»).
- (5) Secondo la relazione, gli Stati membri e le parti interessate di norma ritengono che il meccanismo dell'inversione contabile di cui all'articolo 199 bis della direttiva 2006/112/CE sia uno strumento temporaneo efficace ed efficiente per lottare contro la frode in materia di IVA in determinati settori o per prevenire il realizzarsi della frode. Il requisito di un periodo minimo di due anni per l'applicazione della misura stabilita all'articolo 199 bis, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE si è rivelato un ostacolo per alcuni Stati membri che desideravano introdurre il meccanismo dell'inversione contabile ma che non soddisfacevano tale condizione. Di conseguenza è opportuno sopprimere da tale disposizione il requisito di un periodo minimo di due anni.
- (6) Sebbene la misura speciale del QRM di cui all'articolo 199 ter della direttiva 2006/112/CE non sia mai stata utilizzata effettivamente, gli Stati membri ritengono che debba restare in quanto strumento utile e misura precauzionale per i casi eccezionali di frodi in materia di IVA.

⁽¹⁾ Parere del 3.10.2018 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ Parere dell'11.7.2018 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1).

⁽⁴⁾ Direttiva 2013/42/UE del Consiglio, del 22 luglio 2013, che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, per quanto riguarda un meccanismo di reazione rapida contro le frodi in materia di IVA (GU L 201 del 26.7.2013, pag. 1).



- (7) Considerati gli esiti e la conclusione della relazione, risulta che le misure di cui agli articoli 199 bis e 199 ter della direttiva 2006/112/CE si sono dimostrate misure temporanee utili e mirate nella lotta contro la frode in materia di IVA. La scadenza di tali misure al 31 dicembre 2018 priverebbe gli Stati membri di uno strumento efficiente di lotta contro la frode in materia di IVA. È pertanto appropriato prorogare tali misure per un periodo limitato, fino all'entrata in vigore prevista del regime definitivo dell'IVA.
- (8) È opportuno pertanto modificare di conseguenza la direttiva 2006/112/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 2006/112/CE è così modificata:

- 1) all'articolo 199 bis, paragrafo 1, il testo introduttivo è sostituito dal seguente:

«Fino al 30 giugno 2022 gli Stati membri possono stabilire che il debitore dell'imposta sia il soggetto passivo nei cui confronti sono effettuate le seguenti operazioni:»;

- 2) l'articolo 199 ter è sostituito dal seguente:

«Articolo 199 ter

1. Uno Stato membro, in casi di imperativa urgenza e conformemente ai paragrafi 2 e 3, può designare il destinatario quale debitore dell'IVA su determinate cessioni di beni e prestazioni di servizi in deroga all'articolo 193, come misura speciale del meccanismo di reazione rapida (*Quick Reaction Mechanism* – «QRM») per combattere la frode improvvisa e massiccia che potrebbe condurre a perdite finanziarie gravi e irreparabili.

La misura speciale del QRM è subordinata ad adeguate misure di controllo da parte dello Stato membro per quanto riguarda i soggetti passivi che effettuano le cessioni di beni o le prestazioni di servizi cui si applica tale misura e ha una durata non superiore a nove mesi.


2. Lo Stato membro che desidera introdurre una misura speciale del QRM conformemente al paragrafo 1 invia una notifica alla Commissione utilizzando il modulo standard istituito conformemente al paragrafo 4 e la invia contemporaneamente agli altri Stati membri. Lo Stato membro fornisce alla Commissione le informazioni indicanti il settore interessato, il tipo e le caratteristiche della frode, l'esistenza di imperativi motivi di urgenza, il carattere improvviso e massiccio della frode e le sue conseguenze in termini di perdite finanziarie gravi e irreparabili. Se la Commissione ritiene di non essere in possesso di tutte le informazioni necessarie, contatta lo Stato membro interessato entro due settimane dal ricevimento della notifica e precisa di quali informazioni supplementari abbia bisogno. Le informazioni supplementari fornite dallo Stato membro interessato alla Commissione sono inviate contemporaneamente agli altri Stati membri. Se le informazioni supplementari fornite non sono sufficienti, la Commissione ne informa lo Stato membro interessato entro una settimana.

Lo Stato membro che desidera introdurre una misura speciale del QRM prevista al paragrafo 1 del presente articolo ne fa anche contestualmente domanda alla Commissione conformemente alla procedura stabilita all'articolo 395, paragrafi 2 e 3.

Nei casi di imperativa urgenza previsti al paragrafo 1 del presente articolo, la procedura di cui all'articolo 395, paragrafi 2 e 3, è completata entro sei mesi dal ricevimento della domanda da parte della Commissione.

3. Non appena la Commissione dispone di tutte le informazioni che ritiene necessarie per valutare la notifica di cui al paragrafo 2, primo comma, ne dà comunicazione agli Stati membri. Se ha obiezioni nei confronti della misura speciale del QRM, redige un parere negativo entro un mese da tale notifica e ne informa lo Stato membro interessato e il comitato IVA. Qualora la Commissione non abbia obiezioni, ne dà conferma per iscritto allo Stato membro interessato e al comitato IVA entro lo stesso termine. Lo Stato membro può adottare la misura speciale del QRM a decorrere dalla data di ricevimento di tale conferma. Nel valutare la notifica la Commissione tiene conto delle osservazioni che le siano state inviate per iscritto dagli altri Stati membri.

4. La Commissione adotta un atto di esecuzione che istituisce un modulo standard per l'invio della notifica della misura speciale del QRM di cui al paragrafo 2 e delle informazioni di cui al paragrafo 2, primo comma. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui al paragrafo 5.



5. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (*), e a tal fine il comitato è il comitato istituito dall'articolo 58 del regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio (**).

6. La misura speciale del QRM di cui al paragrafo 1 si applica fino al 30 giugno 2022.

(*) Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

(**) Regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio, del 7 ottobre 2010, relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia d'imposta sul valore aggiunto (GU L 268 del 12.10.2010, pag. 1).»;

3) all'articolo 395, il paragrafo 5 è soppresso.

Articolo 2

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.


Fatto a Bruxelles, il 6 novembre 2018

Per il Consiglio

Il presidente

H. LÖGER

19CE0060



DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/1696 DEL CONSIGLIO

del 13 luglio 2018

concernente le regole di funzionamento del comitato di selezione di cui all'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1939 relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea («EPPO»)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea («EPPO») ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2017/1939 dispone che il Parlamento europeo e il Consiglio debbano nominare il procuratore capo europeo, di comune accordo, sulla base di una rosa di candidati qualificati stabilita da un comitato di selezione. Il comitato di selezione deve essere composto di dodici persone scelte tra ex membri della Corte di giustizia e della Corte dei conti, ex membri nazionali di Eurojust, membri dei massimi organi giurisdizionali nazionali, procuratori di alto livello e giuristi di notoria competenza. Una delle persone scelte deve essere proposta dal Parlamento europeo. Il Consiglio deve stabilire le regole di funzionamento del comitato di selezione.
- (2) Il regolamento (UE) 2017/1939 stabilisce inoltre che il Consiglio debba nominare ogni procuratore europeo selezionandolo fra tre candidati designati da ciascuno Stato membro dopo aver ricevuto un parere motivato dal comitato di selezione.
- (3) La procedura di selezione del procuratore capo europeo e dei procuratori europei dovrebbe essere un elemento chiave per garantire la loro indipendenza.
- (4) Le regole di funzionamento del comitato di selezione devono garantire che il comitato di selezione disponga dell'indipendenza e dell'imparzialità necessarie per svolgere il proprio lavoro.
- (5) È pertanto opportuno stabilire le regole di funzionamento del comitato di selezione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le regole di funzionamento del comitato di selezione di cui all'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1939 figurano nell'allegato della presente decisione.

⁽¹⁾ GUL 283 del 31.10.2017, pag. 1.




Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 13 luglio 2018

Per il Consiglio
Il presidente
H. LÖGER



ALLEGATO

REGOLE DI FUNZIONAMENTO DEL COMITATO DI SELEZIONE

I. Missione

Il comitato di selezione stabilisce una rosa di candidati qualificati per il posto di procuratore capo europeo, conformemente all'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1939 ⁽¹⁾, prima della nomina del procuratore capo europeo da parte del Parlamento europeo e del Consiglio. Emette inoltre un parere motivato sulle qualifiche dei candidati al posto di procuratore europeo, conformemente all'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1939. Il Consiglio nomina i procuratori europei a seguito del ricevimento del parere motivato.

II. Composizione e durata del mandato

Il comitato di selezione è composto di dodici persone che, al momento della nomina, sono ex membri della Corte di giustizia e della Corte dei conti, ex membri nazionali di Eurojust, membri dei massimi organi giurisdizionali nazionali, procuratori di alto livello o giuristi di notoria competenza. Al momento della nomina, tutti i membri devono soddisfare almeno uno dei criteri suddetti.

I membri del comitato di selezione sono nominati dal Consiglio, su proposta della Commissione, per un periodo di quattro anni. Una delle persone scelte è proposta dal Parlamento europeo. I membri le cui funzioni cessano prima dello scadere di tale periodo sono sostituiti per la durata restante del loro mandato seguendo la medesima procedura e il prima possibile dopo la cessazione delle loro funzioni. Il mandato dei membri del comitato di selezione può essere rinnovato una volta.

III. Presidenza e segretariato

Il comitato di selezione è presieduto da uno dei suoi membri, eletto a tal fine dai membri del comitato di selezione a maggioranza dei voti. La Commissione provvede al segretariato del comitato di selezione. Il segretariato fornisce il sostegno amministrativo necessario per le attività del comitato di selezione, compresa la traduzione di documenti. Trasmette inoltre l'elenco ristretto dei candidati qualificati per il posto di procuratore capo europeo al Parlamento europeo e al Consiglio e i rispettivi pareri motivati sulle qualifiche dei candidati per l'esercizio delle funzioni di procuratore europeo al Consiglio.

IV. Deliberazioni e quorum

Le deliberazioni del comitato di selezione sono riservate e sono adottate a porte chiuse. Le riunioni del comitato di selezione sono valide solo se almeno nove dei suoi membri sono presenti.

Le decisioni del comitato di selezione sono adottate per consenso. Tuttavia, se un membro chiede di procedere a una votazione, la decisione è adottata a maggioranza semplice dei membri presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del presidente. Le medesime regole si applicano anche alla definizione del regime linguistico conformemente alla regola X.

V. Deferimento al comitato di selezione e richieste di informazioni supplementari

Non appena ricevute le candidature per il posto di procuratore capo europeo, il segretariato le trasmette a tutti i membri del comitato di selezione. Lo stesso vale per i candidati designati per il posto di procuratore europeo, compresi i documenti di accompagnamento presentati dagli Stati membri.


Il comitato di selezione può chiedere ai candidati di fornire informazioni supplementari o altri elementi che reputi necessari per le sue deliberazioni e, e nel caso dei candidati designati per il posto di procuratore europeo, il comitato di selezione può chiedere tali informazioni o elementi al governo dello Stato membro che li ha designati.

VI. Esame e audizione

1. Procedura di nomina del procuratore capo europeo

Non appena riceve le candidature, il comitato di selezione le esamina in relazione ai requisiti di cui all'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1939, come specificato nel dettaglio nell'avviso di posto vacante. I candidati che

⁽¹⁾ Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea («EPPO») (GU L 283 del 31.10.2017, pag. 1).



non soddisfano i requisiti di ammissibilità sono esclusi dalle fasi successive della procedura. Il comitato di selezione stabilisce una graduatoria dei candidati che soddisfano i requisiti secondo le loro qualifiche ed esperienza, sulla base della documentazione e delle informazioni figuranti nella candidatura o fornite a seguito di una richiesta a norma della regola V. Al fine di stabilire l'elenco ristretto di candidati di cui alla regola VII, paragrafo 1, il comitato di selezione sente un numero sufficiente di candidati che si sono posizionati ai posti più alti in graduatoria. Le audizioni si svolgono di persona.

I candidati che non soddisfano i requisiti di ammissibilità o che non sono invitati per essere sentiti dal comitato di selezione sono informati in merito ai motivi di tale decisione. Se un candidato non concorda con la valutazione del comitato di selezione, può reagire alla decisione in questione, precisando i motivi del suo disaccordo. Il comitato valuterà quindi nuovamente la candidatura e informerà per iscritto il candidato delle conclusioni. I candidati che sono esclusi dalla procedura di selezione possono presentare al Consiglio un reclamo ai sensi dell'articolo 90, paragrafo 2, dello statuto dei funzionari di cui al regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio («Statuto dei funzionari») ⁽¹⁾.

2. Procedura di nomina dei procuratori europei

Non appena riceve le designazioni, il comitato di selezione le esamina in relazione ai requisiti di cui all'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1939. Il comitato di selezione sente i candidati designati. Le audizioni si svolgono di persona.

Qualora un candidato designato ritiri la propria candidatura prima dell'audizione, il comitato di selezione, tramite il segretariato, chiede allo Stato membro interessato di designare un nuovo candidato.

VII. Conclusioni e motivazione

1. Procuratore capo europeo

In base alle conclusioni cui è giunto a seguito dell'esame delle candidature e dell'audizione, il comitato di selezione stabilisce un elenco ristretto comprendente da tre a cinque candidati da sottoporre al Parlamento europeo e al Consiglio. Motiva la selezione dei candidati proposti nell'elenco ristretto. Ai candidati che non sono inseriti nell'elenco ristretto sono comunicati i motivi del mancato inserimento.

Il comitato di selezione stabilisce la graduatoria dei candidati in base alle loro qualifiche ed esperienza. La graduatoria rispecchia l'ordine di preferenza del comitato di selezione e non è vincolante per il Parlamento europeo e il Consiglio. I candidati che non sono inclusi nell'elenco ristretto dei candidati qualificati stabilito dal comitato di selezione possono presentare un reclamo al Consiglio ai sensi dell'articolo 90, paragrafo 2, dello statuto dei funzionari.

2. Procuratori europei

In base alle conclusioni cui è giunto a seguito dell'esame delle candidature e dell'audizione, il comitato di selezione emette un parere sulle qualifiche dei candidati in relazione all'esercizio delle funzioni di procuratore europeo e indica esplicitamente se un candidato soddisfa o meno le condizioni di cui all'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1939. Il comitato di selezione motiva il suo parere.

Qualora i candidati designati non soddisfino le condizioni di cui all'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1939, il comitato di selezione, tramite il segretariato, chiede allo Stato membro interessato di designare un numero corrispondente di nuovi candidati.

Il comitato di selezione stabilisce la graduatoria dei candidati in base alle loro qualifiche ed esperienza. La graduatoria rispecchia l'ordine di preferenza del comitato di selezione e non è vincolante per il Consiglio.


VIII. Disposizioni finanziarie

I membri del comitato di selezione che devono spostarsi dal luogo di residenza per svolgere le loro funzioni hanno diritto al rimborso delle spese sostenute e a un'indennità conformemente all'articolo 9 del regolamento (UE) 2016/300 del Consiglio ⁽²⁾.

Le relative spese sono a carico del Consiglio.

⁽¹⁾ Regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio, del 29 febbraio 1968, che definisce lo statuto dei funzionari delle Comunità europee nonché il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, ed istituisce speciali misure applicabili temporaneamente ai funzionari della Commissione (GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1).

⁽²⁾ Regolamento (UE) 2016/300 del Consiglio, del 29 febbraio 2016, che definisce il trattamento economico dei titolari di alte cariche dell'UE (GU L 58 del 4.3.2016, pag. 1).



IX. Dati personali

Il trattamento dei dati personali nel contesto dei lavori del comitato di selezione avviene sotto la responsabilità della Commissione ai sensi del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾. Le norme applicabili in materia di sicurezza e di accesso alle informazioni trattate nell'ambito dei lavori del comitato di selezione sono quelle applicabili alla Commissione.

X. Regime linguistico

Su proposta del suo presidente, il comitato di selezione stabilisce la lingua o le lingue di lavoro del comitato di selezione in funzione delle lingue comunemente parlate dai suoi membri.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GUL 8 del 12.1.2001, pag. 1).



DECISIONE (UE) 2018/1697 DEL CONSIGLIO**del 6 novembre 2018****relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in sede di Comitato europeo per l'elaborazione di norme per la navigazione interna e in sede di Commissione centrale per la navigazione sul Reno sull'adozione di norme relative a requisiti tecnici per le navi adibite alla navigazione interna**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 91, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:


- (1) L'azione dell'Unione nel settore della navigazione interna dovrebbe mirare a garantire l'uniformità nell'elaborazione di requisiti tecnici per le navi adibite alla navigazione interna.
- (2) Il Comitato europeo per l'elaborazione di norme per la navigazione interna (CESNI) è stato istituito il 3 giugno 2015 nell'ambito della Commissione centrale per la navigazione sul Reno (CCNR) al fine di elaborare norme tecniche per la navigazione interna in vari settori, in particolare per quanto riguarda le navi, le tecnologie dell'informazione e l'equipaggio.
- (3) Affinché i trasporti sulle vie navigabili interne siano efficienti, è importante che i requisiti tecnici per le navi siano compatibili e quanto più possibile armonizzati in regimi giuridici diversi in Europa. In particolare, gli Stati membri che sono anche membri della CCNR dovrebbero essere autorizzati a sostenere le decisioni che armonizzano le norme della CCNR con quelle applicate nell'Unione.
- (4) Alla riunione del CESNI dell'8 novembre 2018 è prevista l'adozione della norma europea che fissa i requisiti tecnici per le navi adibite alla navigazione interna («ES-TRIN») 2019/1.
- (5) La ES-TRIN 2019/1 stabilisce i requisiti tecnici uniformi necessari a garantire la sicurezza delle navi adibite alla navigazione interna. Essa include disposizioni concernenti la costruzione, l'allestimento e l'equipaggiamento delle navi adibite alla navigazione interna, disposizioni particolari riguardanti categorie di navi specifiche, come le navi da passeggeri, i convogli spinti e le navi portacontainer, disposizioni riguardanti le attrezzature per il sistema di identificazione automatica, disposizioni in materia di identificazione delle navi, un modello di certificati e registri, disposizioni transitorie nonché istruzioni per l'applicazione della norma tecnica.
- (6) L'allegato II della direttiva (UE) 2016/1629 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾ si riferisce direttamente ai requisiti tecnici applicabili alle unità navali identificandoli come quelli di cui alla ES-TRIN 2017/1. Alla Commissione è conferito il potere di aggiornare tale riferimento indicando la versione più recente della ES-TRIN e di fissare la data della sua applicazione.
- (7) Pertanto, la ES-TRIN 2019/1 influenzerà la direttiva (UE) 2016/1629.
- (8) L'Unione non è membro della CCNR né del CESNI. È pertanto necessario che il Consiglio autorizzi gli Stati membri a esprimere nell'ambito di tali organismi la posizione dell'Unione per quanto concerne l'adozione della ES-TRIN 2019/1,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. La posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Comitato europeo per l'elaborazione di norme per la navigazione interna (CESNI) dell'8 novembre 2018 è di acconsentire all'adozione della norma europea che fissa i requisiti tecnici per le navi adibite alla navigazione interna («ES-TRIN») 2019/1.
2. La posizione da adottare a nome dell'Unione alla riunione della sessione plenaria della Commissione centrale per la navigazione sul Reno (CCNR), qualora si stabiliscano i requisiti tecnici per le navi adibite alla navigazione interna, è di sostenere tutte le proposte che allineano i requisiti tecnici a quelli della ES-TRIN 2019/1.

⁽¹⁾ Direttiva (UE) 2016/1629 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, che stabilisce i requisiti tecnici per le navi adibite alla navigazione interna, che modifica la direttiva 2009/100/CE e che abroga la direttiva 2006/87/CE (GU L 252 del 16.9.2016, pag. 118).



Articolo 2

1. Gli Stati membri che sono membri del CESNI esprimono congiuntamente la posizione dell'Unione di cui all'articolo 1, paragrafo 1.
2. Gli Stati membri che sono membri della CCNR esprimono congiuntamente la posizione dell'Unione di cui all'articolo 1, paragrafo 2.

Articolo 3

Modifiche tecniche marginali alle posizioni di cui all'articolo 1 possono essere concordate senza un'ulteriore decisione del Consiglio.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.


Fatto a Bruxelles, il 6 novembre 2018

Per il Consiglio

Il presidente

H. LÖGER

19CE0062



DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/1698 DELLA COMMISSIONE
del 9 novembre 2018
relativa ad alcuni provvedimenti cautelari contro la peste suina africana in Bulgaria

[notificata con il numero C(2018) 7543]

(Il testo in lingua bulgara è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) La peste suina africana è una malattia infettiva virale che colpisce le popolazioni di suini domestici e selvatici e può avere conseguenze gravi sulla redditività della suinicoltura, perturbando gli scambi all'interno dell'Unione e le esportazioni verso i paesi terzi.
- (2) Qualora venga riscontrato un caso di peste suina africana nei suini selvatici vi è il rischio che l'agente patogeno possa diffondersi ad altre popolazioni di suini selvatici e alle aziende suinicole. La malattia può di conseguenza diffondersi da uno Stato membro all'altro come pure in paesi terzi attraverso gli scambi di suini vivi o dei loro prodotti.
- (3) La direttiva 2002/60/CE del Consiglio ⁽³⁾ stabilisce misure minime di lotta contro la peste suina africana da applicare nell'Unione. In particolare l'articolo 15 della direttiva 2002/60/CE prevede l'adozione di alcune misure a seguito della conferma di uno o più casi di peste suina africana nei suini selvatici.
- (4) La Bulgaria ha informato la Commissione in merito all'attuale situazione della peste suina africana sul suo territorio e, conformemente all'articolo 15 della direttiva 2002/60/CE, ha adottato una serie di misure, tra cui l'istituzione di una zona infetta in cui si applicano le misure previste all'articolo 15 di tale direttiva, allo scopo di impedire la diffusione della malattia.
- (5) Al fine di prevenire inutili perturbazioni degli scambi all'interno dell'Unione ed evitare che paesi terzi introducano ostacoli ingiustificati agli scambi è necessario definire, a livello di Unione, la zona infetta da peste suina africana in Bulgaria in collaborazione con tale Stato membro.
- (6) Di conseguenza è opportuno definire nell'allegato della presente decisione la zona infetta della Bulgaria e fissare la durata di tale regionalizzazione. La durata della regionalizzazione è stata stabilita prendendo in considerazione l'epidemiologia della malattia e il tempo richiesto per attuare le misure in linea con la direttiva 2002/60/CE.
- (7) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Bulgaria provvede affinché la zona infetta istituita da tale Stato membro, in cui si applicano le misure previste all'articolo 15 della direttiva 2002/60/CE, comprenda almeno le zone elencate nell'allegato della presente decisione.

⁽¹⁾ GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13.

⁽²⁾ GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.

⁽³⁾ Direttiva 2002/60/CE del Consiglio, del 27 giugno 2002, recante disposizioni specifiche per la lotta contro la peste suina africana e recante modifica della direttiva 92/119/CEE per quanto riguarda la malattia di Teschen e la peste suina africana (GU L 192 del 20.7.2002, pag. 27).



Articolo 2

La presente decisione si applica fino al 10 febbraio 2019.

Articolo 3

La Repubblica di Bulgaria è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 9 novembre 2018


Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione



ALLEGATO

| Zone istituite come zona infetta in Bulgaria, come stabilito all'articolo 1 | Termine ultimo di applicazione |
|---|--------------------------------|
| Nella regione di Dobrich: — nel comune di Kavarna: — Balgarevo — Kavarna — Sveti Nikola — Kamen Bryag — Hadzhi Dimitar — Poruchik Chunchevo — nel comune di Shabla: — Gorun — Tiulenovo | 10 febbraio 2019 |

19CE0063



RETTIFICHE

Rettifica del regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE e del regolamento (UE) n. 596/2014

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 171 del 29 giugno 2016)

Il termine «fornitori di dati» è sostituito da «contributori di dati» in tutto il regolamento nella forma grammaticale opportuna.

(Regolamento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 2^a Serie speciale Unione europea - n. 63 del 22 agosto 2016)

19CE0064


LEONARDO CIRCELLI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2019-GUE-002) Roma, 2019 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

**CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

| | | CANONE DI ABBONAMENTO |
|---------------|--|---|
| Tipo A | Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52)* | - annuale € 438,00 - semestrale € 239,00 |
| Tipo B | Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)* | - annuale € 68,00 - semestrale € 43,00 |
| Tipo C | Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)* | - annuale € 168,00 - semestrale € 91,00 |
| Tipo D | Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)* | - annuale € 65,00 - semestrale € 40,00 |
| Tipo E | Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)* | - annuale € 167,00 - semestrale € 90,00 |
| Tipo F | Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)* | - annuale € 819,00 - semestrale € 431,00 |

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

| | |
|--|--------|
| Prezzi di vendita: serie generale | € 1,00 |
| serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione | € 1,00 |
| fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico | € 1,50 |
| supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione | € 1,00 |
| fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico | € 6,00 |

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

(di cui spese di spedizione € 129,11)*
(di cui spese di spedizione € 74,42)*

- annuale € **302,47**
- semestrale € **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 40,05)*
(di cui spese di spedizione € 20,95)*

- annuale € **86,72**
- semestrale € **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

| | |
|--|-----------------|
| Abbonamento annuo | € 190,00 |
| Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% | € 180,50 |
| Volume separato (oltre le spese di spedizione) | € 18,00 |

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.





* 4 5 - 4 1 0 6 0 0 1 9 0 1 0 7 *

€ 15,00

